1. 2. 76

Digitized by Google

1276
T II P II

Digitized by Google

C 1

SELECTAE ALMAE ROTAE FLORENTINAE DECISIONES,

ADDITIS AD CALCEM LIBRI

SELECTIORIBUS

VARIORUM ETRURIAE TRIBUNALIUM.

ACCEDUNT SINGULIS TOMIS INDEX CONCLUSIONUM LOCUPLETISSIMUS, ALIAQUE RERUM APTISSIMA REPERTORIA.

TOMI SECUNDI

PARS SECUNDA

ALIQUAS DECISIONES ANNI 1785., CETERASQUE ANNI 1786. COMPLECTENS.

FLORENTIÆ, ANNO MDCCC.

Ex Typographia Antonii Brazzini.

Censoribus Annuentibus.

1.2 16

1.2.26

Digitized by Google

INDEX
ARGUMENTORUM

SINGULARUM DECISIONUM ANNI 1785. ET 1786. QUÆ IN HAC SECUNDA PARTE CONTINENTUR.

DECISIO XLV.

Florentina Finium Regundorum & Prætensæ Deterioration is Bonorum. Diei 13 Iulii 1785. Cor. Illustriss. D. Aud. Ioseph. Vernaccini. *pag.* 1.

ARGUMENTUM.

Perpenditur vis vocabuli „ STRISCIA „ ad decernendam extensionem cuiusdam Prædii in divisionem cadentis. Decernitur insuper sub appellatione meliorumentorum, de quibus facta fuerit donatio, ea tantum venire quae supersunt detractis Deteriorationibus.

DECISIO XLVI.

Fivizanen. Praetensae Redhibitoriae, sive Actionis ex empto. Diei 26. Augusti 1785. Cor. Illustriss. D. Aud. Phil. Cercignani. 9.

ARGUMENTUM.

Agens ex l. 2. Cod. de Contrahend. Empt. *probet oportet, rem quam petit sibi venditam fuisse, & hac probatione deficiente cadit ab Iudicio & in expensas damnandus est.*

DECISIO XLVII.

Florentina Simulationis. Diei 20. Ianuari 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Bartolommæo Raffaelli Relat. ec. 15.

ARGUMENTUM.

Argumenta plurima afferuntur, quae luculentissime demonstrant, venditionem factam ab Eo qui emerat pro se & pro persona nominanda, simulationis vitio laborare, quum novus Emptor nec possessionem, nec fructus sibi adeptus esset, sed illud, & altera in venditore fuissent. Statuitur causa simulandi in necessitate reinvestiendæ peruniæ quæ quidem vera mutuabatur,

& singulae enucleantur coniecturae simulationem praeseferentes.

DECISIO XLVIII.

Florentina Praetensae Reivindicationis. Diei 21. Iunii 1785. Cor. Illustriss. DD. Aud. Gio. Benedect. Brich. Colombi Relat. ec. 30.

ARGUMENTUM.

Pignus an recte constitutum fuerit, dijudicatur; Et affirmative respondetur tum quia ad oppignorantem spectasse pignus praesumptive credebatur, & bona fide a pignoratario fuit acceptum; ideoque nullo pacto poterat subiecto casui adplicari dispositio statuti mercatorum; tum denique quia non probatur decoctio vel jam sequuta vel proxima oppignorantis, in qua vis fiebat, ad destruendum pignoris contractum.

DECISIO II.

Tergestina Seu Liburnen. Assecurationis. Diei 26. Aprilis 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Ioseph. Vernaccini Relat. ec. 41.

Il Voto di Scissura è nell' antecedente Parte I. pag. 559.

ARGUMENTUM.

De Reassecurationis Contractu, de ejus validitate & utilitate plenissime. Etiam posteaquam Navi sinistrum obtigit, dummodo tamen ignoretur, hujusmodi contractus stipulatio substinetur, de probatione risici, & sinistri, quae ab assecurato fieri debet, & quid in casu.

Utrum qui pro assecurato stipulavit contractum, legitima polleret facultate, & an constet de opposito mandati defectu, qui tamen excludi tur potissimum ex fundamento potestatis agnitae ab ipso reassecuratore.

Reassecuratio an juxta Leges Venetas vel Etruscas stipulata dicenda sit; Et quid importent verba „ A rischio ordinario, e forma Veneta „ *ex quo infertur probandam in Reassecurato non solum* possibilem, *sed etiam certam sinistri scientiam, ut contractus Reassecurationis irritetur.*

In casu vero excluditur non tam certa, sed etiam possibilis notitia naufragii, quod navis passa est.

Quomodo dimetiri oporteat intervallum quod interest inter locum ubi Assecuratus degit, & eum continentis

lo-

locum, quo primum advenit. Notitia sinistri, ut concludi queat scientia sinistri; qua via inter faciendum, quae militaria attendi debeant.

Diluuntur Reticentiae & falsae assertiones, quae dicebantur intervenisse in contractu Reassecurationis ad eum evertendum, firmaturque praescripta a Lege Veneta plene fuisse servata. Assecurato, ubi sinistrum obvenit, debetur non tam pretium Assecurationis, quam interesse decurrendum semestri elapso a die notificati sinistri.

DECISIO L.

Florentina Proxenetici. Diei 26. Junii 1786. Cor. Illustriss. D. Aud. Guido Arrighi. 134.

ARGUMENTUM.

Debetur Proxenentium iis, per quos Contractus perficiuntur, & qui hanc artem publice exercent; haec merces probatura aequae ab Iure Communi, ac Patrio. Rejicitur praetensae solutionis exceptio defectu Requisitorum a Lege Procula ff. de Probationibus.

DECISIO LI.

Licinianen. Viæ & Pontis. Diei 31. Maii 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Gio. Benedict. Brichieri Colombi Relat. ec. 139.

ARGUMENTUM.

Pons viae vicinali inhaerens removeri, aut variari nequit in detrimentum Vicinorum per eum transeuntium. Characteres viarum vicinalium enumerantur, & praecepta vias respicientia, Pontibus accomodantur. Precarium ex itineris Servitute de qua agitur, excluditur, & quare. Vicino nefas praestare locum diversum servituti aptum, si servitus non ex necessitate sed ex titulo oriatur.

DECISIO LII.

Florentina Fideicommissi de Castellis super non usu facultatis disponendi de Scutis decem millibus. Diei 9. Iunii 1786. Cor. Illustriss. D D. Aud. Ioseph. Vernaccini Relat. ec. 152.

ARGUMENTUM.

Duplex evolvitur quaestio. Altera enim in eo versatur an data facultate utendi quadam pecuniae summa, imposito onere reinvestiendi celeriter *reliquam, facultas temporaria fit, ita*

ut

ut haec quoque summa fideicommisso obnoxia quandoque reddatur. Altera vero in eo est, an facultate praediti re quidem vera ea usi sint, dum nec Testamentum confecerint, nec ratione ulla voluntatem propriam explicaverint, imo contraria extent argumenta, e quibus certa desumi queat voluntas summam hanc fideicommisso subjiciendi.

DECISIO LIII.

Liburnen. Sequestri. Diei 15. Iulii 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Iosepho Vernaccini Relat. ec. 177.

ARGUMENTUM.

Possessor apocae oneratoriae quando praeferendus sit Creditori, cui fuerat antea promissa. Cum distinctione proceditur. Possessor, qui titulo correspectivo apocam fuerit assequutus praefertur promissario quamvis Creditori. Hinc ad trutinam revocantur credita, quibus possessor innititur, & cum temperamento lis resolvitur. Suspiciones quae Creditum obumbrant plenissime cumulantur.

DECISIO LIV.

Pistorien. Cappellaniae Laicalis seu Primogenitura de Cecchis. Diei 11. Augusti 1786. Cor. Illustriss. D. Aud. Iosepho Vernaccini. 211.

ARGUMENTUM.

De significatione vocabuli „ Majornatu „ *res est. Praerogativa aetatis non vincit lineam, gradum ac sexum, ubi Testator majorem natu appellaverit cum relatione ad certum stipitem; Quo casu qui contrarium assequi vult, clarissimae Testatoris voluntati nitatur oportet. Differt, an vocatus fuerit Majornatu* unius e tribus *descendentiis, an simpliciter Majornatu* e tribus *descendentiis; Et quid in ingressu, & quid in progressu statuendum, praecipue facta comparatione cum Voluntate Testatoris.*

DECISIO LV.

Florentina Seu Castri Franci Superioris Reintegrationis. Diei 5. Septembris 1786. Cor. Illustriss DD. Aud. Egnatio Macioni Relat. ec. 225.

ARGUMENTUM.

Quibus extremis fulciatur, o-

por-

portet, qui in jus aliquem voat ad Redintegrationem praedii assequendum. Vetusta Possessio ex quibus ruatur, quae sufficiant ad identitatis probationem, praesertim in antiquis.

DECISIO LVI.

Florentina Seu Bibienen. Executionis Contractus. Diei 9. Septembris 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Thoma Simonelli Relat. ec. 241.

ARGUMENTUM.

Probatis extremis Emptionis, Venditionis, Contractus executioni mandandus est, nec refusione damnorum & interesse Venditor liberatur, nec solutione paenae conventionalis eximitur a tradenda re, quam tradere adhuc valet. Apocae, per quam promissa est venditio, vigor & subsistentia perpenditur. Mulieres agentes contra Emptorem pro dotium restitutiane, repelluntur, dum pro altera viget matrimonium, nec assecurationis extrema probantur altera sibi praedium elegit.

DECISIO LVII.

Biturgien Successionis. Diei 9. Septembris 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Joseph. Vernaccini Relat. ec. 251.

ARGUMENTUM.

Dispositio legis Fœminae Cod. de secund. Nupt. *locum haud sibi vindicat, quum bona in Conjugem binubum transeunt nec immediate per Conjugem praedefunctum, nec mediate per filium, aut descendentem, sed per plura media; Nec est necessarium ad substinendam possessionem Binubi, quod bona in collaterales transierint; Nec Statuta Fœminarum exclusiva huiusce legis dispositioni officiunt. Excludens vero fœminas. Se eas congrue dotasse probare tenetur, nec onus probandi contrarium in exclusas refunditur.*

DECISIO LVIII.

Florentina Iuris Patronatus. Diei 22. Septembris 1785. Cor. Illustriss. DD. Aud. Ignazio Maccioni Relat. ec. 262.

ARGUMENTUM.

Vocatis ad Iuspatronatus activum Descendentiis Masculinis Filiarum *Fratrum disponentis, occurrit examinandum, an vox* Filiæ *de immé-*

mediatis tantum aut de mediatis quoque praedicet, ideoque an collective ac appellative sit sumenda. Decernitur pro significatione collectiva habita ratione subjectae Favorabilis materiae & voluntatis Testatoris, quae aenocleatur, contrariaque refelluntur argumenta.

DECISIO LIX.

Florentina Iurispatronatus. Diei 22. Septembris 1786. Cor. Illustriss. D. Aud. Thoma Simonelli. 294.

ARGUMENTUM.

In contrariam itur sententiam. Filiorum *vocatio maxima vi perpenditur, & de filiis primi gradus intelligi ex Romanis Legibus, ex perpetua judicandi consuetudine decernitur. Materia odiosa, cui haec vox apposita fuerit, non variat Significationem, sed in in interpretando pondus adjicit. Vox* Filii Interpretative *in significatu collectivo sumitur quandoque. Materia Jurispatronatus passivi non dicitur odiosa, ubi vocatio directa sit in Testatoris consanguineos. Regulae pro extendenda hac voce proponuntur, & casui minime adplicari demonstratur.*

DECISIO LX.

Florentina Intraturæ. Diei 26. Maii 1786. Cor. Illustriss. D. Aud. Thoma Simonelli. 326.

ARGUMENTUM.

Etiam pro Arte linaria datur Intratura: quae ad hanc acquirendam requirantur, quaeve Beneficia inde resultent perpenduntur. Si variatio usus in progressu locationis advenerit. Si Dominus decleraverit pro se velle apothecam, aut unam mansionem pro se reservaverit, non idcirco impeditur intraturae Acquisitio. Quinquennium diebus continuis non utilibus constat.

DECISIO LXI.

Pontremulen. Domus. Diei 29. Septembris 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Joseph. Vernaccini Relat. ec. 336.

ARGUMENTUM.

Nullitates recensuntur, quae subhastationem infringunt. Creditor census an valeat sortem repetere; Et quid juxta Statutum Pontremulen-

ac.

se. Aestimatio an sit necessaria in subhastationibus, quae per Creditores petuntur; Et quid cum Dominus instet re adhuc integra prædium aestimari. Terminus ad reluendum pignus debet debitori concedi, ante ejusdem alienationem.

DECISIO LXII.

Pisana seu Liburnen. Executionis. Diei 30. Septembris 1786. Cor. Illustriss. D. Aud. Thoma Simonelli. 330.

ARGUMENTUM.

Validitas Executionis ad trutinam revocatur. Disputationi locum dabat Lex Hetruriae 12. Junii 1778. quae impedit litiganti alterum in eadem Jurisdictione & Provincia commorantem ad diversum forum convocare, etiamsi agatur de Mercatoribus; Character Deputati, ejusdem subjectio diverso foro tum ratione Personae, tum ratione raepraesentatorum legitimitatem inducit executionis. Qualitas Deputati an & quomodo dicatur ad exercitium deducta.

DECISIO LXIII.

Neapoletana seu Liburnen. Assecurationis. Diei 22. Septembris 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Ignazio Maccioni Relat. ec. 361.

ARGUMENTUM.

Ut solutio exigi queat adversus Assecuratores ab Assecuratis, cum evenerit sinistrum, probetur oportet Risicum uti substanziale Actionis fundamentum. Rejicitur distinctio, qua apponebatur probato jam sinistro non exigi plenam Risici probationem. Oneratio excluditur ob circumstantias. Fides Testium respuitur. Partita Dohanne non facit fidem onerationis, sed tantum onerationem sequuturam praesefert. Requisita apocae Onerationis vulgo „ poliza di carico „ enumerantur. Consolatus quod pondas habeat per se, & quid in casu.

DECISIO LXIV.

Florentina Intraturæ, & Transactionis. Diei 24. Decembris 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Joseph. Vernaccini Relat. ec. 410.

ARGUMENTUM.

Excluditur praetensa Subreptio Rescripti, non tam ex praesumptione Iuris, quam

ex facti circumstantiis. Intraturae extrema perpenduntur; Et Transactio de hac intratura pro parte infirmatur, pro parte declaratur valida juxta Iudicantium potestatem.

SELECTIORUM.

DECISIO I.

Florentina Prætensæ Venditionis. Diei 13. Septembris 1785. Cor. Illustriss. DD. Aud. Bartolommaeo Raffaelli Relat. ec. 432.

ARGUMENTUM.

Promissio vendendi alligata conditioni celeris solutionis pretii non inducit obligationem, si ante retractationem conditio non fuerit acceptata. Pactum commissorium locum non habet, utpote quod resolutionem emptionis infert, conditio autem celeris solutionis a promittente petita suspensionem contractus inducit.

DECISIO II.

Fesulana Trabum, seu Prætensae Contraventionis. Diei 25. Maii 1785. Cor. Illustriss. DD. Aud. Marco Baccini. 442.

ARGUMENTUM.

Vis fluminis aquarum copia redundantis revellens Trabes ripae colligatas non subjicit earum Dominos jacturae comminatae per patriam legem sub unico casu, quod eae in flumine relictae fuerint absque Ductore. Casus prohibitus extendi nequit, & pars pœnalis legis a favorabili distinguitur. Illa enim strictam, haec latam suspicit interpretationem.

DECISIO III.

Florentina Fideicom & Donationis. Diei 30. Septembris 1785. Cor. Illustriss. DD. Aud. Bernardo Lessi Relat. ec. 454.

ARGUMENTUM.

Examinatur materia prohibitionis alienandi, quando ea necnon fideicommissum progressivum importet? ubi de Limitatione Cons. 21. Oldrad.

DECISIO IV.

Eadem super Primogenitura. Diei 21. Junii 1785. Cor. Illustriss. DD. Aud. Lucio M. Cecina Relat. ec. 478.

Si

ARGUMENTUM.

Primogenitura ordinata cum facultate eligendi non importat liberum & effrenatum arbitrium, itaut liceat primogenialem ordinem evertere. At resolvitur in merum mandatum & ministerium, potissimum quum interpretatio Exequtoris, aut immediati Haeredis consonet cum hac dispositione. Verba „ Uti videbitur „ *non inducunt liberam facultatem, sed arbitrium boni Viri.*

(Si noti che la presente Decisione in Causa *De Vecchi e De Vecchi*, inavvedutamente tralasciata nella seconda Parte del Tomo I. di questa Collezione, va annessa alla *Senen. Donationis* emanata sotto lo stesso giorno dai medesimi Sigg. Giudici e Relatore, essendo la Decisione V. di detta seconda Parte, come ivi si vede a pag. 333.)

INDEX DECISIONUM

ANNI 1785. ET 1786. QUÆ IN HAC SECUNDA PARTE CONTINENTUR PER DIOECESES.

B

Bturgen. Successionis. Diei 9. Septembris 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Joseph. Vernaccini Relat. cc. *pag.* 251.

F

Fesulana Trabum, seu Prætensæ Contraventionis. Diei 25. Maii 1785. Cor. Illustriss. D. Aud. Marco Baccini 442.

Fivizanen. Praetensae Redhibitoriae, sive Actionis ex empto. Diei 26. Augusti 1785. Cor. Illustriss. D. Aud. Phil. Cercignani. 9.

Florentina Fideicommis. de Castellis super non uso facultatis disponendi de Scutis decem millibus. Diei 9. Iunii 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Joseph. Vernaccini Relat. cc. 152.

Florentina Fideicommissi & Donationis. Diei 30. Septembris 1785. Cor. Illustriss. DD. Aud. Bernardo Lessi Relatore cc. 454.

Florentina Finium Regundorum & Praetensae Deteriorationis Bonorum. Diei 13. Iulii 1785. Cor. Illustriss. D. Aud. Joseph. Vernaccini. 1.

Florentina Finium Regundorum & Prætensæ Deteriorationis Bonorum. Diei 13. Iulii 1785. Cor. Illustriss. D Aud. Joseph. Vernaccini · 1.

Florentina Intraturae. Diei 26 Maii 1786. Cor. Illustriss. D. Aud. Thoma Simonelli. 326.

Florentina Intraturae, & Transactionis. Diei 24. Decembris 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Joseph. Vernaccini Relat. cc. 410.

Florentina Iuris Patronatus. Diei 22. Septembris 1785. Cor. Illustriss. DD. Aud. Ignazio Maccioni Relat. cc. 262.

Florentina Iurispatronatus. Diei

Diei 22. Septembris 1786. Cor. Illustriss. D. Aud. Thoma Simonelli. 294.

Florentina Praetensae Reivindicationis. Diei 21. Iunii 1785. Cor. Illustriss. DD. Aud. Jo. Benedict. Brich. Colombi Relat. ec. 30.

Florentina Praetensae Venditionis. 13. Septem. 1785. Cor. Illustriss. DD. Aud. Bartolommæo Raffaelli Relat. ec. 432.

Florentina Proxenetici. Diei 26. Iunii 1786. Cor. Illustriss. D. Aud. Guido Arrighi. 134.

Florentina seu Bibien. Executionis Contractus. Diei 9. Septembris 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Thoma Simonelli Relat. ec. 241.

Florentina seu Castri Franci Superioris Reintegrationis. Diei 5. Septembris 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Egnatio Maccioni Relat. ec. 225.

Florentina Simulationis. Diei 20. Ianuari 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Bartolommæo Raffaelli Relat. ec. 15.

L

Liburnen. Sequestri. Diei 15. Iulii 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Iosepho Vernaccini Relat. ec. 177.

Licinianen. Viae & Pontis. Diei 31. Maii 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Jo. Benedict. Brichieri Colombi Relat. ec. 139.

N

Neapoletana seu Liburnen. Assecurationis. Diei 22. Septembris 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Ignazio Maccioni Relat. ec. 361.

P

Pisana seu Liburnen. Executionis. Diei 30. Septembris 1786. Cor. Illustriss. D. Aud. Thoma Simonelli. 350.

Pistorien. Cappellaniæ Laicalis seu Primogenituræ de Cecchis. Diei 11. Augusti 1786. Cor. Illustriss. D. Aud. Iosepho Vernaccini. 211.

Pontremulen. Domus. Diei 29. Septembris 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Ioseph. Vernaccini Relat. ec. 336.

S

Senen. Donationis ec. Eadem super Primogenitura. Diei 21. Iunii 1785. Cor. Illustriss. DD. Aud. Lucio M. Cecina Relat. ec. 478.

T

Tergestina seu Liburnen. As-

Assecurationis. Diei 26. Aprilis 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Ioseph. Vernaccini Ro lat. ec. 4

FINIS
DUORUM INDICUM.

A *pag.* 326. Decis. LX., in vece di IURISPATRONATUS si legga INTRATURÆ

SELECTAE ALMAE ROTAE FLORENTINAE DECISIONES;

ADDITIS AD CALCEM LIBRI

SELECTIORIBUS

VARIORUM ETRURIAE TRIBUNALIUM.

TOMI SECUNDI

PARS SECUNDA.

DECISIO XLV.

FLORENTINA
FINIUM REGUNDORUM
ET
PRÆTENSÆ DETERIORATIONIS
BONORUM.

Die 13. Iulii 1785.

ARGUMENTUM.

Perpenditur vis vocabuli „STRISCIA„ *ad decernendam extensionem cuiusdam Prædii in divisionem cadentis. Decernitur insuper sub appellatione melioramentorum, de quibus facta fuerit donatio, ea tantum venire quae supersunt detractis Deteriorationibus.*

SUMMARIUM.

1. *Vocabulum* „ Striscia „ *& vocabulum* „ filare „ fila „ *inter se differunt; Primum enim Significat terram inter nonnullos fines interpositam; Alterum vero lineam, secundum quam aliquid vel insitum vel plantatum est.*
2. *Eam Voces interpretationem, ac significationem recipiunt, quæ per Dictionarium Italicum Vulgo* della Crusca, *ac per Italicos Scriptores adsignatur iisdem vocibus.*
„ *Præcipue si id Periti localis relationi respondeat. n.* 3. *&* 4.
4. *Declaratio Condividentis plurimi facienda est ad interpretandum Laudum Divisionis.*
5. *Inter melioramenta & Deterioramenta admittitur compensatio, ita ut dicatur melioratum quidquid resultat ex Discrimine inter melioratum, & deterioratum. Et n.* 6.
7. *Donatio recipit interpretationem minus præjudicialem Donanti.*
8. *Nemo est qui dubitet Dominum directum lucrari tantum ea melioramenta in fundo locato inhaerentia quae resultant detractis deterioramentis in vim compensationis.*

I Sei Figli del fu Sig. Eustachio Fabbrini dopo aver separato ed assegnato al Sig. Pier Francesco, che era fra Essi il primogenito, il Majorasco instituito dal già Sig. Giosaffatte Fabbrini, vollero procedere nell' Anno 1745 alla divisione del Fidecommisso indotto dal già Prete Damiano Fabbrini nel suo Testamento rogato da Ser Carlo Naldini li 9. Luglio 1692 a cui tutti erano chiamati; al qual effetto con loro Compromesso del dì 1 Settembre di detto Anno elessero concordemente in Perito Divisore il Sig. Taddeo Cigna, e questo Perito sotto dì 19. Novembre dello stesso Anno proferì il suo lodo di Divise, che esebito negli atti del Magistrato de' Pupilli li 22. dello stesso Mese ed Anno fu nel medesimo giorno approvato da quel Magistrato, ed accettato dalle Parti condividenti.

La porzione che in detto Lodo venne assegnata al Sig. Senatore Ottavio Giosaffatte uno dei predetti Condividenti fu descritta nel modo che appresso „ Item, al Sig. Senatore Ot-
„ tavio Fabbrini altro Fratello una Casa posta nel suddetto
„ Popolo di S. Cresci, e Potesteria di Campi, e di che nel
„ detto Compromesso, consistente la medesima in un Terre-

no,

„ no, Stalla, Stallina, Stallone rovinato, e salita la scala in
„ tre Camere, e una Torre, o sia Colombaja, con il suo
„ Canapale a Mezzogiorno fino alla terza striscia di Mori
„ compresi i detti Mori, ed il Canapale a Tramontana, con
„ dover lasciare alla Casa del Majorasco dei Sigg. Fabbri-
„ ni una piccola porzioncella di Terra a Ponente quanto tie-
„ ne la Gronda di detta sua Casa, e concedere il passo ne-
„ cessario per andare alla Casa e Terra di detto Majorasco
„ ivi contigua, e detta Casa, e Canapale confina a 1. Via Lar-
„ ga, 2. altra via che va a S. Giusto, 3. Majorasco, 4. i Sigg.
„ Lombardi Livellarj.

Alcuni Anni dopo, e precisamente sotto dì 18. Dicembre 1756. fra il Sig. Pier Francesco ed il Sig. Senatore Ottavio Giosaffatte furono celebrati due Chirografi. Con uno il Sig. Pier Francesco condusse in Affitto da dover durare fino a che Egli fosse vissuto, per l' annuo Canone di scudi quattordici i Beni assegnati al Sig. Senatore Ottavio Giosaffatte nelle Divise del 1745., dei quali ne fu fatta in tal occasione la seguente descrizione „ Una Casa detta la Torre,
„ consistente nel Terreno, Cucina, e Stallina sotto sulla stra-
„ da, e Stallone Rovinato, salito la Scala tre Camere, che
„ una a Tramontana mezzo rovinata, ed una Torre ad uso
„ di Colombaja con due stanze, con il suo Canapale a Mez-
„ zogiorno avanti a detta Casa fino alla terza striscia de' Mo-
„ ri compresi i medesimi, e Canapale dietro alla medesima
„ a Tramontana, confinanti alla Fossa del Campo dell'altra
„ Casa „. Con l'altro Chirografo il medesimo Sig. Pier Francesco donò con titolo d'irrevocabile Donazione fra i vivi al suddetto Sig. Senatore Ottovio Giosaffatte „ *tutti e ciascheduno i Miglioramenti & accrescimenti di qualunque sorte,*
„ *e tanto fatti che da farsi sopra i Beni concessili in affitto*
„ *come per la suddetta scritta.* „

In conseguenza di questi Fatti, dopo che finì di vivere il predetto Sig. Pier Francesco Fabbrini, varie Controversie si suscitarono fra il Sig. Giorgio Fabbrini, non solo come successore nel Majorasco indotto dal fu Giosaffatte Fabbrini, ma ancora come Erede testamentario del suddetto defunto Sig. Pier Francesco, ed il prenominato Sig. Senatore Ottavio Giosaffatte, una di tali Controversie riguardando la maggiore o minore estensione del *Canapale* a *Mezzogiorno* as-

segnato nelle Divise del Perito Cigna dell'Anno 1745 insieme con la Casa, e l'altro Canapale a Tramontana a detto Sig. Senatore, altra Controversia riguardando il sito in cui a forma di dette Divise dovesse da detto Sig. Senatore rilasciarsi al Possessore del suddetto Majorasco la *picciola porzioncella di Terra* ennunciata in dette Divise, ed altra Controversia finalmente concernendo i *Deterioramenti* che si diceva aver sofferti la Casa di detto Senatore durante la Conduzione del Sig. Pier Francesco, quali sosteneva il Sig. Giorgio, e respettivamente negava il Sig Senatore, doversi dibattere dai Miglioramenti ed Accrescimenti fatti dal medesimo Sig. Pier Francesco in detta Casa, e passati in Dominio del medesimo Sig. Senatore in forza della surriferita Donazione.

Compromesse queste controversie da detti Sigg. Fratelli Fabbrini in un rispettabile Arbitro da Essi concordemente eletto, e concordato altresì dai medesimi Fratelli per istruzione dell'animo di detto Arbitro un abilissimo Perito Ingegniere sotto dì 30. Giugno 1784. fu proferito da detto Arbitro il suo Lodo, nel quale seguitando in parte la Relazione del suddetto Perito Ingegniere, ed in parte da quella recedendo, dichiarò il suddatto *Canapale* a *Mezzogiorno* spettante al Sig. Senatore non essere di quella maggiore estensione che pretendeva lo stesso Sig. Senatore, ma di quella minor estensione che sosteneva il Sig. Giorgio; dichiarò viceversa dover il Sig. Senatore rilasciare al Sig. Giorgio Possessore del Majorasco la suddetta *piccola porzioncella di Terra*, non nel sito preteso dallo stesso Sig. Giorgio, ma bensì in quello sostenuto dal Sig. Senatore; e dichiarò in ultimo doversi dibattere dai Miglioramenti ed Accrescimenti della suddetta Casa passati in Dominio del Sig. Senatore i *Deterioramenti* nella medesima ritrovati, e non poter perciò di questi pretendere detto Sig. Senatore la Refezione dal Sig. Giorgio Erede del suddetto Sig. Pier Francesco.

Da questo Lodo reclamarono avanti il Magistrato de' Pupilli nelle parti a loro respettivamente contrarie ambidue i suddetti Fratelli Fabbrini, e caduta io Me la nuova cognizione della Causa, che non ostante la tenuità dell'oggetto si agitava fra i Collitiganti con grande impegno, dopo il conveniente esame ho referito doversi confermare il predetto Lodo in tutti i Ca-

i Capi, fuori che in quello riguardante il sopra indicato *Canapale a Mezzogiorno*, che ho creduto appartenersi al Sig. Senatore Ottavio Giosaffatte in ordine alle divise del 1745. in tutta quella estensione che dal medesimo Sig. Senatore si sosteneva, non in quella minor quantità che pretendeva il Sig. Giorgio.

Richiesto per parte del Sig. Senatore Ottavio Giosaffatte di esporre i motivi del mio Giudicato, mi accingo ad esporgli sopra ciascheduno dei tre capi di Controversia avanti di Me discussi, e già di sopra enunciati.

Quanto al primo Capo concernente l'estensione del suddetto *Canapale a Mezzogiorno*, che revocando il precedente Lodo ho dichiarato appartenere al suddetto Sig. Senatore fino a certa Fossa che serve di termine anche all'altro *Canapale a Tramontana* spettante similmente a detto Sig. Senatore, mi son mosso a dichiarare in tal forma per più ragioni.

Primieramente non controvertendosi fra le Parti che nel suddetto *Canapale a Mezzogiorno* esistessero nel tempo delle Divise del 1745. quattro file di Mori, e l'ultima di esse confrigua alla precitata Fossa, parve a Me che il Perito Divisore intendesse di assegnare al Sig. Senatore questo Canapale fino alla quarta fila inclusive, cioè fino alla detta Fossa, sempre che glie lo assegnò, non già fino alla terza *fila* dei Mori compresi i detti Mori, ma bensì fino alla terza *Striscia* dei Mori compresi i detti Mori, giacchè secondo il Vocabolario della Crusca, e secondo gli esempi degli Scrit-
1 tosi Toscani da Esso addotti rispetto alle Voci „ *Striscia* „ „e „ *filare* „ e secondo anche il sentimento del Perito Architetto eletto per istruzione del Giudice della precedente Istanza, non meno che secondo quello di altri Periti Ingegneri ed Agrimensori, il Vocabolo „ *Striscia* „ diverso dal Vocabolo „ *Fila* „ o sia *Filare* „ stava a designare il Terreno frapposto fra due file di Mori, in guisa che quattro *file* venivano a formare tre *striscie*, e senza i più evidenti riscontri della contraria volontà del Perito che usò detto Vocabolo „ *striscia* „ nelle divise del 1745., non poteva per l'intelligenza di detto Vocabolo recedersi dal Vocabolario della Crusca e dall'uso degli Scrittori Toscani in esso allegati,
2 come già avvertì la *Rot. noſtr. nella Florentina Legati Mobilium seu Divisionis de Feronis super Frugibus* del dì 28. *Agoſto*

goſto 1717. *avanti il già Audit. Luci impress. nel Tesor. Ombrosian. Tom.* 2 *decis.* 23 *num.* 14, *e nella Florentina Commendae de Gabburris super Iure Nominandi del dì* 24 *Settembre* 1773 *avan. il primo Turno Rotale* §. 34; nè dal sentimento dei Periti nell'Arte, come osserva con i concordanti la
3 ſtessa *Rot. noſtr. in detto Tesor. Ombrosian. Tom.* 5, *decis.* 47 *num.* 38 *e* 39, *e Tom.* 8 *decis.* 36, *num.* 93, *e la Florentina Fideicommissi de Bonaccusis del dì* 20 *Settembre* 1782 *avanti i Sigg. Audit. Raffaelli e Simonelli* §. *Atteso pertanto ec.*

Inoltre vedendosi che lo ſtesso Perito Cigna allorchè nel suddetto Lodo di divise descrisse i confini dei Beni assegnati in por-
4 zione al Sig. Senatore Ottavio Giosaffatte, gl' indicò da soli quattro lati, e così suppose che detti Beni formassero un Quadrilatero, essendosi espresso „ *E detta Casa e Canapali confina a* 1. *Via Larga*, 2. *altra Via che va a S. Giuſto*, 3. *Majorasco*, 4 *i Sigg. Lombardi Livellarj* „ queſto pure confermava che detto Perito divisore intese di assegnare al Sig. Senatore Ottavio Giosaffatte il *Canapale a Mezzogiorno* fino alla suddetta fossa, nel qual siſtema i Beni assegnati in porzione a detto Sig. Senatore formavano un Quadrilatero, non già nel ſiſtema soſtenuto dal Sig. Giorgio, nel quale avrebbero formata detti Beni una figura di sei lati, e conseguentemente da sei lati se ne sarebbero dovuti descrivere i confini.

E finalmente una ulterior riprova di quanto soſtenevа rispetto all'eſtenſione di detto Canapale il Sig. Senatore Ottavio Giosaffatte, la somminiſtrava il fatto del già Sig. Pier Francesco Fabbrini, il quale benchè come Possessore del Majorasco avesse interesse di limitare per quanto era possibile il suddetto Canapale, pure nel prendere in affitto con la sopra enunciata Scritta de' 18 Dicembre 1756. i Beni assegnati in porzione al Sig Senatore Ottavio Giosaffatte nelle divise fatte dal Perito Cigna l'anno 1745., gli descrisse nel modo che appresso „ ivi „ Una Casa detta la Torre, consi-
„ ſtente nel Terreno, Cucina, e Stallina sotto sulla Strada,
„ e Stallone rovinato salita la Scala tre Camere, che una a
„ Tramontana mezza rovinata, ed una Torre ad uso di Co-
„ lombaja con due ſtanze, con il suo Canapale a Mezzogior-
„ no avanti a detta Casa fino alla terza ſtriscia de' Mori com-
„ presi i medesimi, e Canapale dietro alla medesima a Tra-

„ mon-

„ montana, *Confinanti alla Fossa del campo dell' altra Casa*„ e così venne a confessare e dichiarare che erano confinanti a detta Fossa ambedue i Canapali assegnati in dette divise al Sig. Senatore, non il solo Canapale posto a Tramontana, come oggi pretendeva il Sig. Giorgio, qual confessione e dichiarazione del Condividente principale interessato era un atto di osservanza che molto doveva attendersi per l'inter-
4 petrazione del Lodo di Divise, secondo la regola stabilita dai Testi nella *Leg. si de interpetratione ff. de Legib. e nella Leg. quaedam ff. de reb. dub.* e seguitata dalla *Rot. Roman. coram Molin. decis.* 710 *num.* 21 *& decis.* 750, *n.* 20, *& coram Falconer. de Iurepatron. decision.* 58 *n.*, 10.

Quanto al secondo capo riguardante il sito in cui dovesse rilasciarsi dal Sig. Senatore Ottavio Giosaffatte la Casa del Majorasco, la piccola porzioncella di Terra *a Ponente quanto tiene la Gronda di detta sua Casa*, coetentemente al Lodo del Perito divisore Cigna dell'Anno 1745., ho creduto che dovesse questa rilasciarsi al Sig. Giorgio Possessore di detto Majorasco nel sito in cui glie l'accordò la precedente Sentenza o Lodo de' 30. Giugno 1784., perchè così si verificava che detta piccola porzioncella di Terra fosse *a Ponente* della Casa del Majorasco, e si estendesse *quanto tiene la gronda* della Casa del Majorasco, e la *Gronda* ancora della Casa del Sig. Senatore, avendo ambedue le suddette Case fra loro contigue un' uguale estensione di gronda, quando all'incontro accordando detta piccola porzioncella al Sig. Giorgio nel diverso sito in cui Egli la pretendeva, sarebbe stata la medesima non *a Ponente*, ma *a Tramontana* di detta Casa del Majorasco.

E rispetto al capo dei deterioramenti ritrovati nei Ben del Sig. Senatore Ottavio Giosaffatte tenuti in affitto dal già Sig. Pier Francesco Fabbrini autore del Sig. Giorgio ho creduto, confermando anche in questa parte la Sentenza o Lodo de' 30 Giugno 1784, che i medesimi deterioramenti fossero compensabili con i miglioramenti ed accrescimenti che superiormente all'importare di detti deterioramenti si conveniva essere stati fatti negli stessi Beni da detto Sig. Pier Francesco, e che non potesse perciò pretendere il suddetto Sig. Senatore la refezione di tali deterioramenti, operando la Legge la compensazione fra i miglioramenti e i deterio-

ramen-

ramenti, e dicendosi perciò migliorati o respettivamente de-
5 teriorati i Beni quanto importa il miglioramento o il deterioramento, fatta la suddetta compensazione, come fra gli altri concordemente stabiliscono *Curt. Iun. cons.* 165 *num.* 14, *lib.* 2, *Peregrin. de Fideicommiss. articol.* 50, *n.* 79 *Rot. Roman. coram Coccin. decis.* 1160 *num.* 2 *& coram Falconer. de usur. decis.* 29 *num.* 10.

Nulla ostando che il già Sig. Pier Francesco Fabbrini nell'atto di prendere in affitto i Beni del Sig. Senatore al medesimo donasse tutti i Miglioramenti ed Accrescimenti fatti e da farsi in detti Beni. Poichè questa Donazione non poteva intendersi se non di quei Miglioramenti ed Accrescimenti che di Ragione fossero refettibili al Sig. Pier Francesco, altrimenti non si sarebbe verificato per parte del Sig. Pier Francesco quell'Atto di Donazione che Egli volle farne. E se è così, ognun vede che dovevano intendersi donati i Miglioramenti ed Accrescimenti fatti, e da farsi ma dedot-
6 tone prima l'importare dei Deterioramenti, perchè previa soltanto questa deduzione i Miglioramenti ed Accrescimenti sarebbero stati refettibili al Sig Pier Francesco secondo le allegate Autorità, alle quali può aggiungersi la *Florentina Pecuniaria & Compensationis del dì* 10 *Gennajo* 1783 *avanti il Primo Turno Rotale Relatore Me infrascritto* §.

Tanto più che trattandosi di Donazione, doveva questa interpetrarsi strettamente e nella maniera meno dura e meno pregiudiciale per il Donante, secondo la nota Regola di cui gli allegati e seguitati dalla *Rot. Rom. coram Molines Decision.* 560, *num.* 18 *Decision.* 579 *num.* 8 *&*, *Decision.* 706, *n.* 13; nè doveva perciò portarsi all'odiosa intelligenza di far perdere al Donante tutti i Miglioramenti ed Accrescimenti, e di dover Esso rimaner debitore dei deterioramenti.

In fatti nei similissimi termini di Livello condotto col patto che terminando la Livellaria Conduzione i Beni ritornino al Padron diretto con tutti i miglioramenti ancorchè grandi ed eccessivi, patto che importa appunto una Donazione dell'importare di detti miglioramenti fatta dal Livellario al Padron diretto, mai è stato preteso, nè vi sarà chi pretenda, che venuto il caso della terminazione del Livello e della pattuita devoluzione dei miglioramenti, non sia luo-

go

go a detrarre da queſti i deterioramenti, ma debba lucrare il Padron diretto tutti i miglioramenti e reſtare inoltre creditore dei deterioramenti.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

GIUSEPPE VERNECCINI
Audit. di Ruota.

DECISIO XLVI.

FIVIZANEN. PRÆTENSÆ REDHIBITORIÆ, SIVE ACTIONIS EX EMPTO.

DIE 26. AUGUSTI 1785.

ARGUMENTUM.

Agens ex l. 2 Cod. de Contrahend. Empt. *probet oportet, rem quam petit sibi vendisam fuisse, & hac probatione deficiente cadit ab ludicio & in expensas damnandus eſt.*

SUMMARIUM.

1. *Nemo agere poteſt ex empto, nisi probet rem quam petit, in emptionem cecidisse.*
„ *In emptionem autem venisse intelligitur, quidquid de quo inter partes convenerit. n. 2.*
„ *Deficiente re vendita, deficit etiam pretium, quod absque re eſſe nequit. n. 3.*
„ *Imo sine re nec consensus eſſe poteſt. n. 4.*
„ *Si in Contractu non nominetur res, quae in contractu comprehensa praetendatur, eadem exclusa a contractu dicitur. n. 5. & 6.*
7. *Non datur consensus sine subjecto, super quo consensus cadere queat.*
8. *Emptor, dum emit rem quae a suo ſingulari Auctore in permuta-*

mutationem accepta eſt, ratham habet Permutationem ipsam.

9. *Cessio cadere nequit super jura jam alienatam.*
10. *Nemini licet factum proprium impugnare.*
„ *Eo magis si factum ab Eo confirmatum fuerit. n.* 11.
12. *Actor, qui paratus in Iudicium non venit, in expensas eſt damnandus.*
13. *Temerarius litigans ille eſt, qui rem non emptam tamquam emptam expoſtulat.*
14. *Statutum, quamvis ab jure communi excedens praeter jus Communne operatur.*

HO assoluto Don Onorato, e Fretti Vecchi di Turlago dalle cose ſtate contro di loro domandate per parte del Sig. Domenico Capacchia Pigoni d'Arlia, perchè la Terra di Coſtia poſta nelle pertinenze di Turlago, che ci richiedeva ai medesimi Sigg. Vecchi come attenente al Podere del Ponte ſtatogli per Iſtrumento de' 28 Aprile 1784 concesso in vendita dai Padri Carmelitani della Città di Firenze, non fu effettivamente compresa in simil contratto, ed in conseguenza vennero a mancare tutti gli eſtremi informanti l'azione *ex empto* per cui la pretendeva. *Teſtus in Lege* 1 *vendent. cod. de contrahend. Empt. Altograd. cons.* 10 *n.* 8 *Tom.* 1 *Rot. Rom. Dec.* 139, *num.* 29 *par* 16 *recent.*

Che non sia ſtata compresa nel Contratto lo moſtra il fatto medesimo, poichè fra i 19 Pezzi di Terra, che s'individuano come componenti il Podere del Ponte, e compresi nella vendita del medesimo non vi si trova in conto, e maniera nessuna la Terra di Coſtia posta nelle pertinenze di Turlago, e confinata come in Atti, ma bensì vi si trova sotto numero 8 l'altro pezzo di Terra coll' iſtessa denominazione poſta nelle Pertinenze di Certaldola, che in vece di quella in Queſtione è ſtata chieſta nella domanda principale, e confermata nella successiva sera de' 23 Settembre 1784 con cui si esibisce la particola del Contratto inclusiva di uu tal pezzo di Terra.

Stante dunque una tal mancanza ne viene in conseguenza la non comprensione nel Contratto, poichè tutte le Leggi, tutti i Dottori, e l'iſtesso lume naturale ci insegnano che non 2 s'intende compreso nella Compra, e vendita se non quello, sopra di cui è ſtato dalle parti convenuto *Cepol. Cons.*

626 *n.* 9. *Paris. Cons.* 117. *n.* 6 *& sequentibus Paulus. Di-*
„ *sert.* 59 *num.* 14 *e* 15 *Tom.* 2 „ ibi „ ex his exclusa rema-
„ net praetensio . . . ex quo emptio non datur de eo quod ex
„ huc usque dictis constat non esse venditum *Rot.* nec alit.
„ inquirendum est quam quod legitur in Instrumento scri-
„ ptum *Bald. in l. final.*

E la ragione di questo è molto chiara, e manifesta, poichè se manca il soggetto venduto mancano in conseguenza gli estremi dell' Azione per conseguirlo, come ho detto in principio, la cosa cioè non compresa nel Contratto, il prezzo, di cui non possano avere convenuto, perchè colla mancanza della cosa venduta viene a mancare in conseguenza il
3 soggetto, su cui fissare il prezzo med. *l.* 1 §. 1 *l. pacta conventa* 72 „ *de emptione, & venditione, ubi Papinianus*
„ *ait Emptionis substantiam consistere in praetio* „ *leg.* 1 *ff. de rerum permut.* §. 1 *Instit. Tit. de emptione, & venditione ibiq. Sin. n.* 1 „ *ivi* „ quemadmodum sine re, quae veneat, nul-
„ la emptio intelligitur, ita nec sine praetio, quod vicissim
„ praesto emptio esse potest „ ed il consenso poichè dal non
4 averla inclusa nel Contratto in vece di consenso se ne deduce un aperto disenso *l. cum Aquiliana de Transat. Mant. de Tacit. & Ambig. lib* 27 *Tit.* 6 *n.* 3 *Altograd Cosil.* 95 *n.* 68 *lib.* 1 „ *ibi* „ cum substantia obligationis proficiscat ex vo-
„ luntate, e consensu, ideo non veniunt ea, quibus non a-
„ ctum, nec cogitatum. „

Applicando queste Teorie al caso nostro, si vede manifestamente, che nessuno degli estremi suddetti è concorso nella pretesa vendita della Terra di Cestia, poichè

Non vi è concorsa la, cosa giacchè tutte le altre Terre, che si sono volute in effetto comprendere, sono state di poi così stimate manifestate al pubblico con espressa notificazione di questo Tribunale, e finalmente sono state individuamente nominate nel Contratto con queste egualmente chiare, che univoche espressioni „ ibi „ Indi il medesimo Padre Monta-
„ ni Procuratorio Nomine, e come sopra, in vigore dell' indi-
„ cato Benigno Rescritto, commissione, ed Atti, che sopra,
„ dà, cede e vende, ed aliena al sud. Sig. Cappacchia Pigoni
„ presente per se, e suoi stipulante accettante una mecum be-
„ ni componenti l' indicato Podere detto del Ponte, e sono pri-
„ mo Terra Campiva ec.

Se

Se dunque furono venduti i beni infrascritti, e fra di essi non si
5 trova la Terra in queſtione, ne viene di legittima conseguenza l'esclusione della medesima. *Mans. Consult.* 259 *n.* 13 *e* 14 *&* *Consult.* 416 *per tot.*

Manca il secondo eſtremo, cioè il prezzo certo, e queſta è una conseguenza della mancanza del sogetto, su cui poterlo fissare resultante dall'iſtesso Contratto, ſtime, e notificazione, dai quali documenti chiaramente apparisce prezzato ogni più piccolo prezzo di Terra compreso in d. Podere, non esclusa una Capanna, ed un'Aja.

Se dunque le cose, che si sono volsute comprendere nella vendita sono ſtate tutte prezzate, e se fra le cose ſtimate, e
6 prezzate non vi è la Terra di Coſtia, ne viene in conseguenza l'esclusione di essa nel Contratto: *Rot. Rom. Decis.* 221, *n.* 3, *p.* 14 *Recent.* „ ibi „ exceptio quod non fuerint sibi traditi duo agri, quos praetendirur fuisse de membris, & pertinentiis praediorum venditorum, non relevat, quia illi duo Agri fuerunt excepti in consignatione, & illi nullo modo dici possunt compræhensi in venditione quae eſt limitata ad bona, & Iura, & Actiones cessas in, & super tantum tribus prædiis, & non ultra, nam probatur inclusio eorum quae compraehensa fuerunt in cessione, non vero ampliat, neque dilatat vendirionem, ut faciat sub ea comprehendi, quae non compraehenduntur. „

Manca finalmente il Consenso delle parti, ed è ancora queſta una legirtima conseguenza della mancanza della cosa venduta, poichè non porevano le parti convenire sopra una cosa che non comprendevano nella vendita, non potendosi dare
7 consenso ove manca il soggetto, su cui preſtarlo. *l. si per errorem ff. de Iurisd. om. Indic. l. nec ignorant de Donat. Tusch. cum aliis per Barbos. Axiom.* 53 *n.* 1; e specialmente non poteva convenire il Pad. Montani procuratore del Convento venditore, mentre sapeva, che la queſtionata Terra di Coſtia per opera sua era ritornata al primiero Padrone, voglio dire al Sig. Vecchi, e che in vece di essa era ſtata ſtimata, e compresa nel Contratto sotro num. 14. la Terra di Serrara di Antica pertinenza dell'iſtesso Podere modernamente ricevuta dagli ſtessi Vecchi in permuta di quella di Costia.

Se dunque non può darsi Consenso, ove manchi il soggetro,

sù

su cui preſtarlo ne viene di legittima conſeguenza, che mancando nel noſtro Contratto la Terra di Coſtia, perchè alienata, perchè non ſtimata, e perchè non espressa nel medesimo manca ancora queſto eſtremo dell' Azione, con cui poter vindicarla.

Nè ho creduto che possa giovare al Cappacchia l' allegata nullità della recente permuta ſtata fatta dal Padre Montani con i Sigg. Vecchi della Terra di Coſtia in quella di Serrara, poichè ciò che sia della sussiſtenza, o invalidità di una simile permuta, è certo di ragione, che avendo queſta preceduto il Contratto di Compra del Podere del Ponte, non spetta a lui vindicar nè l' insussiſtenza, come non spetterebbe ad un Compratore di un' intiera fattoria, o di una casa divisa in diversi quartieri, l' alienazione precedente ſtata nullamente fatta dal venditore di un Podere, o quartiere spettante alla sud. fattoria, o casa, dovendo il Compratore contentarsi di quello che gli è ſtato effettivamente venduto, senza potere eſtendere altrove le proprie vedute, nè fare il sindacato al venditore su ciò, che ha precedentemente operato su la robba propria, il che molto meno era permesso di fare al Sig. Capacchia, che coll' avere per mezzo di pubbico Iſtrumento accettata la Terra di Serrara venne tacitamente ad approvare col fatto la seguita permuta con
8 quella di Coſtia: *l. Paulus respondit* 5 *ff. rem ratam haberi Surd. Consil.* 43 *ante, & poſt n.* 6 *& alii relati per Cyriacum Controvers.* 226, *n.* 49 „ ibi „ dubium autem non eſt
„ acceptationem non minus factis, quam verbis inducti „ *Couſt. Vot. Decis.* 291, *n.* 209. Nemmenno ho creduto di dover fare alcun Capitale della serotina produzione del chirografo de' 14 Dicem. 1784, in cui il prenominato Pad. Montani cede al Sig. Capacchia Pigoni le sue ragioni tali quali se li competono sopra la Terra di Coſtia, poichè essendosi col Contratto di permuta de' 30 Genaro 1783 totalmen-
9 te spogliato di tali ragioni, non gli era permesso di cedere ciò che più non aveva: *l. nemo plus. Iuris ff. de regulis Iuris, Palma Nepos Decis.* 298. *n.* 23 „ ibi „ „ idcirco non poteſt dici cessum, vel renunciatum id, quod non habeat idem
„ renuncians tempore renuciationis „ e molto meno poteva im-
10 pugnare un fatto proprio: *l. poſt. Mortem ff. de Adoption. l. cum a Matre Cod. de rei vindicatione, Barbosa axiom.* 93 *n.*

13, ſtato da lui confermato col inserire nel Contratto di vendita del Podere del Ponte la Terra di Serrara ricevuta in per-
11 muta per quella di Coſtia accettata dal Capacchia; *Mans. Consult.* 283 *n.* 9 „ ibi „ quapropter si ex hoc Instrumento manifeſtum redditur Ecclesiam Dominium, quod prius habebat horum bonorum, a se abdicasse, & tranſtulisse in Vincentium Pini, suosque haeredes, & successores, alienum nimis videtur hoc ipsum deducere ad probandum Dominium adhuc apud Ecclesiam remanere, probata enim translatione dominij penes unum, probatum dicit non esse penes alium „ *si ex certo §. si duobus ff. comodati.*

Ho finalmente condannato il Sig. Capacchia nelle spese, perchè come Attore doveva venire preparato al Giudizio *Conſt. ad*
12 *ſtat. Urbis adnot.* 59 *n.* 54 *Sanfelic. Decis* 394 *num.* 14, *Caren. resolut.* 82 *n.* 6 „ ibi „ quod enim ad Personam actoris attinet communiter Doctores voluerunt juſtam litigandi causam eum exclusare non posse quin in expensis condemnetur; ita *Ugolonel. Commentar. Iur. lib.* 26 *Cap.* 3 *Vers.* quod ad Actorem ubi dixit fieri non posse quin temere actor litigaverit si fuit victus, hoc enim ipso in culpa fuit si ignoravit Ius esse sibi litigandi „ e perchè a senso mio difficilmente può trovarsi un litigante più temerario di quello, che pre-
13 tende redimere ciò che non ha mai avuto, o di conseguire coll'azione di compra ciò che non gli è ſtato venduto, e perchè così vuole il noſtro ſtatuto di *Fiviz. lib.* 2, *Rub.* 17, quale ſtatuto benchè esorbitante dal diritto comune, è certo,
14 che qualche cosa opera oltre il med. *Sanfelic. Decis.* 346 *n.* 16 *Conſt. ad ſtat. Urb. adnot.* 59 *n.* 128.

E così l'una, e l'altra parte imformando ec.

FILIPPO CERCIGNIANI
Auditore.

DECI-

DECISIO XLVII.

FLORENTINA SIMULATIONIS.

Die 20. Ianuari 1786.

ARGUMENTUM.

Argumenta plurima afferuntur, quae luculentissime demonstrant, venditionem factam ab Eo qui emerat pro se & pro persona nominanda, simulationis vitio laborare, quum novus Emptor nec possessionem, nec fructus sibi adeptum esset, sed illud, & altera in venditore fuissent. Statuitur causa simulandi in necesssitate reinvestiendae pecuniae quae quidem vera mutuabatur, & singulae enucleantur conjecturae simulationem praeseferentes.

SUMMARIUM.

1. *Qui emit pro se & pro persona nominanda statim sibi dominium acquirit, nec titulus resolvitur, usque dum nominationem effecerit. Diversimode autem procederet si emptio facta fuisset simpliciter pro persona nominanda.*
„ *Nec dominium transfertur de Nominante in Nominatum per venditionem simulatam. n. 2.*
3. *Emptio simulata nullum transferi dominium, nec ullam meretur executionem, uti quisvis alius Actus simulatus.*
4. *Quando deduci queat ex parte Creditorum Actio Pauliana contra Emptorem. Remiss.*
5. *Stante causa simulandi leves conjecturae ad inducendam simulationem sufficiunt.*
„ *Quae autem sint conjecturae vide in seqq.*
6. *Necessitas libere exigendi pecuniam, quae foret reinvestienda praebet idoneam caussam simulandi reinvestimentum.*
7. *Amicitiae vinculam habetur pro idonea causa consentiendi actui simulato.*
8. *Inverisimile est, quempiam emere velle, quod vires sui patrimonii excedit.*

9. Ne-

9. *Nequeunt pro evitanda una simulatione, duae simulationes admitti.*
10. *Data causa simulandi actum, duae tantum conjecturae sufficiunt ad comprobandam simulationem.*
11. *Simulatio Contractus inducitur ex retentione praedii, ac perceptione fructuum ex illo concessa ab altero ex contrahentibus favore alterius qui utraque carere debuisset.*
12. *Descriptio in faciem Venditoris ex publico aestimo resultans etiam post factam venditionem, huiusce simulationem inducit.*
14. *Verus Possessor praedii ille aestimandus est, qui nomine proprio mutuam accipit pecuniam solvendi pretii gratia.*
„ *Eo magis si accedat promissio cedendi jura ipsi solventi, & a Venditore solidatio & quietantia illi tantum fuerit facta. n* 15.
16. *Probata simulandi consuetudo maximum praebet simulationis indicium.*
17. *Non petita Rationum redditio, silentium super deteriorationibus quae fiebant per possessorem inducunt suspicionem de veritate Emptionis quae ab altero supponitur effecta.*
18. *Periculum quod suscipitur ab amico in mutuanda pecunia, absque ulla cautione, non excludit simulationem emptionis quae mediante hac pecunia facta praetenditur.*
19. *Cautiones affectatae non excludunt, imo magis comprobant simulationem.*
20 *Bona fides non sinit pretium jam solutum bis exigi.*
21. *Fœmina quae dat causam simulationi, aut illi assensit, nequit confugere ad defectum Mondualdi, ut ex illo remedium inveniat contra solutionem, quae illi attulit detrimentum.*

QUantunque il fu Dottore Antonio Lorenzo Guerrazzi fosse molto angustiato da giornaliere urgenze, e da notabili disappunti economici pur seppe fino a che visse presso i suoi conoscenti, ed amici assicurarsi la vantaggiosa riputazione di un' Uomo di buona condotta, e sufficientemente comodo, e provveduto. Ma si scoprì l'errore alla sua morte; poichè si trovò così sbilanciato, e così scarso il suo Patrimonio, e tanto scemata la sua Eredità, che convocare fu duopo avanti il Magistrato Supremo il concorso universale de' creditori.

II. Fattosi da questi, e dagl' Eredi Testamentarj Beneficiati l' Inven-

ventario solenne dei Beni, e capitali Ereditarj, comparve in Atti per maggior danno dei creditori la Sig. Xaveria Ricciardi ne Panfi, ed oltre all'altre cose principalmente domandò, che fosse tolto dall'Inventario il Podere denominato il Palagio posto nella collina di Montughi, e che il medesimo si dichiarasse di sua proprietà come nominatane in Compratrice dal prefato Dott. Guerrazzi nell'Istrumento del dì 27. Maggio 1778. rog. Messer Giuseppe Gamucci dopo che Egli per Contratto del dì 28. del precedente Aprile rog. Messer Francesco Ragazzini lo aveva comprato dal Patrimonio del Sig. Giuseppe Davanzati per se, e per altra persona da nominarsi; E domandò in oltre in subalterna condizione, qualora non potesse restare esaudita nella prima Domanda di esser canonizzata Creditrice del Patrimonio in concorso, e di esser graduato coll'ipoteca del dì 28. Aprile 1778., per la somma di scudi 802. lire 2. 11., che il Dott. Guerrazzi ritirò dai Sigg. Avv. Lorenzo, e Dott. Benedetto Fratelli Vannucchi in pagamento del prezzo di una Casa, e Terre annesse, ad essi Sigg. Vannucchi dalla detta Sig. Xaveria vendute nel dì 16. Luglio 1777. per Contratto rog. dallo stesso Dott. Anton Lorenzo Guerrazzi.

III. Quanto era giusta la subalterna petizione della Sig. Panfi, altrettanto l'altra comparve destituta di legal fondamento: Concordemente perciò riferimmo in quest'oggi al Magistrato Supremo, che il Podere del Palagio doveva dichiararsi conforme fu dichiarato a favore dei Creditori spettante, e appartenente all'Eredità del Dott. Anton Lorenzo Guerrazzi per titolo di Dominio da Esso acquistato, mediante il Contratto di compra del dì 28. Aprile 1778., onde facevasi luogo alla assoluzione del Patrimonio, e creditori Guerrazzi dalla prima domanda della Sig. Attrice, e che altresì meritava ancor Essa di esser posta nel numero dei creditori del ridetto Dott. Guerrazzi, e conseguentemente di restare graduata nella futura Sentenza Graduatoria con quell'ipoteca, ed in quel grado, che fosse di ragione, e per quella somma, e somme, che effettivamente avesse esatte il Dott. Guerrazzi dai Sigg. Fratelli Vannucchi, giacchè non appariva bastantemente dagl'atti il quantitativo appunto riscosso, e respettivamente pagato dai Sigg. Vannucchi.

IV. Rispetto alla dichiarazione del credito in genere della Sig.

67 e con altri *de nigr. de nominat. lib.* 1 *queſt.* 80 *n.* 35. *e la Rot. Roman. nelle Recent. decis.* 28 *n.* 1 *part.* 18 *Tom.* 1.

VI. E nel coso noſtro mancava appunto quell'atto legittimo, e valido per cui si fosse potuto trasferire dal D. Guerrazzi in
2 altre Persone la proprietà del Podere del Palagio, giacchè non doveva farsi alcun Capitale del Contratto di Nomina celebrato a favore della Sig. Xaveria Rricciardi ne' Panfi nel dì 27 Maggio 1778 per Rogito di M. Giuseppe Gamucci, per mezzo del quale si pretendeva la detta Sig. Panfi di essere ſtata dichiarata la Compratrice del sopraddetto Podere, e perciò esserne in lei trapassato il pieno Dominio. Poichè noi *Reſtammo conviuti, che l' accennato Contratto di Nomina era insanabilmente infetto dal vizio della più accertata simulazione*, e perciò incapace a produrre alcun giuridico effetto, e specialmente a trasferire il Dominio da Persona a Persona, purchè non volesse attribuirsi agli Atti simulati quella efficacia, che legalmente non hanno, ed accordata loro quella esecuzione, che non meritano contro la volgatissima Rego-
3 la della quale i teſt. nella *Leg. nuda ff. de contraen. empt. nella Leg. simulate ff. de rit. Nupt., e nella Leg. empt. ove la Glossa ff. de ecqu. plur. arcend., e la Rot. Roman. nelle recent., decis.* 13 *n.* 1 *part.* 19.

VII. Per accertarci della irrelevanza del citato Contratto di nomina, Noi non credemmo di attendere quel fondamento che si proponeva nel decorso della causa, e che si faceva consiſtere nel suppoſto, che il D. Anton Lorenzo Guerrazzi nominasse in Compratore del Podere del Palagio la Sig. Panfi coll'animo, e col fine di defraudare i suoi Creditori presenti, e futuri, onde potesse dedursi contro un tal' Atto
4 l' Azione *Paulliana*, e potessero militare le cose decise dalla *Rot. Rom.* nella celebre *Romana Donationis & Primogenituræ Cauccis del dì* 9. *settembre* 1763 *e del dì* 4 *Giugno* 1764 *avanti il Cardinal. Parracchiani, e del dì* 10 *Maggio, e* 10 *Giugno* 1765 *avanti Olivazzi* similmente per non curare la nomina contenuta in detto Contratto, noi non ci movemmo dall' altra difesa appoggiata alla Legge del pubblico sentimento emanato nell' Anno 1532, attesso la quale essendo ai libri della Decima Rimaſta accesa la descrizione del Podere del Palagio sempre in teſta del Dott. Guerrazzi, si soſteneva, che il medesimo fondo, come se fosse ſtato proprio del medesimo Dott. Guerrazzi dovesse essere affetto, ed

obbligato a favore di tutti i di lui Creditori, ancorchè il medesimo si provasse di altrui pertinenza secondo il prescritto di detta Legge, e secondo il più volte fissato dai nostri Tribunali.

VIII. Ci determinammo bensì come si disse nel sentimento favorevole ai Creditori Guerrazzi per la Ragione *della Simulazione* del Contratto di Nomina, che rendevasi certa dal concorso di una congrua causa di simulare, e di tanti riscontri di simulazione antecedenti, contemporanei, e posteriori alla pretesa Nomina: E questo nostro sentimento ebbe tutto l' appoggio alla disposizione di Ragione, perchè data la causa di simulare, la simulazione dei Contratti rimane posta in essere a tutti gl'effetti civili anche da poche, e leggieri congetture senza necessità dei più concludenti argumenti, che per altro abbondantemente si presentavano nel caso nostro, conforme a proposito *insegnano Costantin Vot. decis.* 89 *n.* 2 *& seqq. e Rot.* 414 *n.* 24, *e la Rot. Rom. nelle recent. decis.* 546, *n.* 2. *part.* 18, *e decis.* 13 *n.* 7 *e seq. part.* 19 *avanti Falconer de Salvian interdict. decis.* 2, *num.* 7, *e nella Romana immissionis* 28 *Giugno* 1751 § 9, *& seqq. avanti Caprara*.

IX. Era il Dott. Guerrazi nell' Anno 1778 nella massima angustia, e nel maggior bisogno di ritrovar denaro. Il fatto passato tra Esso, ed il Sig. Francesco Stefanini relativamente all' interesse della Sig Crespina Spadacci, che noi per convenienza omettiamo di riferire, e che per altro risulta dagli atti, mostrava ad esuberanza quanto ciò fosse vero. Sapeva il Dott Guerrazzi, che la Sig Xaveria Ricciardi ne Panfi aveva un Credito di scudi 802 coi Sig. Fratelli Vanucchi. Ma sapeva altresì, che quello non poteva ritirargli senza esser rinvestito in un fondo cauto, e sicuro a forma d l sopracitato Decreto del Magist. Supremo del dì 21 Gennaio 1777, del Mondualdo del dì 24 Aprile, e del Contratto del dì 16 Luglio di detto Anno. E molto verisimile, è molto facile a immaginarsi, che il Dott. Guerrazzi ricorresse alla Sig. Xaveria colla quale era legato coi vincoli della *più forte amicizia*, acciò lo soccorresse nelle sue critiche circostanze. Non era in libera facoltà della Sig. Panfi il disporre del Credito coi Sigg. Vannucchi essendo destinato al Rinvestimento come abbiamo accennato. Ma al Dott. Guerrazzi accorto Curiale dovette essere agevole il superare ogni ostacolo per ottenere il Ritiro

tiro del Credito della Sig. Panfi, del quale era tanto in bisogno. Aveva comprato il Podere del Palagio per se, e per Persona da nominarsi: ideò dunque il compenso di nominarne in Compratore la medesima Sig. Panfi, fingendo di effettuare in tal forma l'opportuno Rinveſtimento nello ſteſso Podere, per aprirſi così la ſtrada alla esazione desiderata. Non sembra possibile, che la Sig. Panfi non volesse condiscendere alle premure, ed alle iſtanze di un' *Amico*, accomodando il suo consenso ad un'atto, che mentre giovava al medesimo non pareva pregiudiciale ad alcuno, e col quale secondo le apparenze di quel tempo poteva Ella sperare di esser baſtantemente cautelata acquiſtando un credito col Dott. Guerrazzi, che aveva recentemente comprato un Podere, che possedeva, una Villa, che vantava dei crediti coi proprj Congiunti, e che non era scopertamente decotto.

X. Ecco dunque una causa, ed una causa congrua, e proporzionata di simulare, che doveva da noi valutarsi, siccome fu valutata ad oggetto di non fare alcun conto della pretesa nomina in cui faceva tutta la forza la Sig. Panfi, causa per vero dire canonizzata, ed adottata dalla comune opinione dei *Dottori*, *e dei Tribunali*, vedendosi frequentemente abbracciata, e ſtabilita la proposizione, che la necessità di ritirare liberamente una somma da rinveſtirsi appartenente anche ad altri con *qualche rischio del proprietario*, somministra tra una causa conveniente e ben fondata di simulare un rinveſtimento, che di fatto non segue, e che si ricercava
6 per l'effettuazione del ritiro, così più volte ha puntualmente ſermato *la Rot. Rom. avanti Molin. decis.* 829 *n.* 8, *e decis.* 877, *n.* 9, *ed avanti Lancett. decis.* 673. *n.* 6.

XI. E queſta causa di simulare non solo fu propria, e verisimile rispetto al Dott. Guerrazzi, ma ci parve anche naturalissima, e quasi diremmo necessaria in rapporto alla Sig. Xaveria Ricciardi ne Panfi, *qualora dovesse anche giuſtificarsi una causa in chi aderisce alla simulazione*. La ſtretta amicizia, che passava fra la Sig. Xaveria, ed il Dott. Guerrazzi doveva essere un sufficiente motivo per indurla a compiacerlo col preſtarsi ad un atto, che tendeva a sollevarlo dalle anguſtie dalle quali era circondato, e col permettergli l'esazione di un credito, che per lei poteva essere indifferente di aver piuttoſto con esso, che coi Sigg. Vannucchi.

E che mai non fa un' Amico per l' altro Amico? In fatti la sola ragione dell' amicizia equipollente, anzi preponderante alla congiunzione del Sangue è ſtata sempre ammessa come una causa baſtante di aderire ad un atto simulato a commodo dell' Amico, ed anche con qualche pericolo di pregiu-
7 dizio nel proprio interesse, come a proposito stabiliscono *Cepol. de ſimulat. contrac. A n.* 149, *De Luc. de credit. discer.* 17 *num.* 5, *Calderon. resolut.* 6. *num.* 12, *e la Rot. di Lucca presso il Maſſa ad Cartar. decis.* 60, *num.* 22, *e la Rot. Rom. nelle recent. decis.* 594, *n.* 13, *part.* 5, *tom.* 2, *e decis.* 148 *num.* 1, *part.* 16, *ed avanti Merlin. decis.* 714 *num.* 13, *nelle Nuperr. decis.* 326 *num.* 11 *tom.* 5, *e nella Malevitana Bonorum del dì* 27 *Gennaio* 1749, §. 9 *avanti Visconti, e nella confermatoria del dì* 10 *Giugno* 1750, §. 13 *avanti il Cardinal Molino.*

XII. Nè quì si contrapponeva utilmente dai Difensori della Sig. Attrice la causa vera, che poteva avere animato l' atto della nomina, vale a dire l' obbligo, che correva alla Sig. Panfi di rinveſtire gli scudi 802 dovuti dai Sigg. Vannucchi, onde dovesse la ſtessa nomina piuttoſto riferirsi a queſt' atto sincero, che all' atto simulato non mai presumibile di ragione. Poichè a queſto discorso oſtavano due patentissime, e inammissibili incongruità, le quali ci obbligavano a non preſtare alcuna fede alla pretesa sincerità della nomina. Primieramente la causa, che si adduceva per vera, non pareva punto congrua nè proporzionata alle situazioni della Sig. Panfi, mentre il valore del Podere del Palagio andava a scudi 1660, oltre all' importare delle Gabelle, e delle altre spese, che andavano a carico del compratore; E la Sig. Panfi all' incontro non aveva da impiegare, che soli scudi 802., i quali neppure arrivavano alla metà del prezzo del detto Podere. Come dunque poteva convenire alla Sig. Panfi un simile acquiſto, per cui o averebbe dovuto caricarsi di Cam-
8 bi passivi, o rimaner debitrice del Patrimonio Davanzati di una cospicua porzione di prezzo? Come poteva essere dell' interesse della Sig. Panfi la compra di un fondo in un luogo, ove non poteva avere alcuna affezione, e ove altro Ella non possedeva, ed azzardarsi ai pericoli dell' amminiſtrazione, e degli eventi, esigendo un credito, che le fruttava annualmente, senza alcun rischio, e senza alcuno imbarazzo?

XIII.

XIII. Secondariamente era notabile, che per escludere la simulazione della nomina si dovevano al contrario supporre due simulazioni. Nell'ipotesi, che la Sig. Panfi avesse voluto fare acquisto del Podere del Palagio conveniva supporre, che si fosse servita simulatamente del mezzo del Dott. Guerrazzi, al quale competeva la prelazione alla Compra per esser confinante, e consorte, mediante il Dominio della Villa antecedentemente comprata con poche Stiola di Terra smembrata dallo stesso Podere. Ad effetto poi di non far nascere alcun sospetto negli altri facoltosi confinanti sopra l'acquisto fatto a norma del Guerrazzi, e per autenticare in qualche forma la simulazione della Compra si doveva in oltre supporre un altro atto simulato consistente nella descrizione del fondo ai libri dell'Estimo della Comunità di Fiesole non sotto il nome della Sig. Panfi, ma sotto quello del Guerrazzi conforme accadde. E perchè dunque a fine di evitare una sola simulazione verisimilissima, e proporzionare in rapporto alla Sig. Panfi ed al Guerrazzi dovevano assurdamente presumersi due simulazioni con riferir la nomina alla pretesa causa vera dell'acquisto del Podere del Palagio a comodo della Sig. Panfi contro ogni probabilità, contro ogni verisimiglianza, contro il buon
9 senso, e contro quanto avverre il *Vermigliol. cons.* 372 *n.* 11, *& seq. e la Rota nostra nel Tesor. Ombr. Tom.* 4, *decis.* 19, *n.* 33 *e molti seqq?*

XIV. Provata la causa di simulare, pochissimo ci voleva per dimostrare la simulazione. Bastano per questa prova an-
10 che due sole congetture, come prosegue la *Rota nostra nel Tesor. Ombr. nella citata decis.* 19 *n.* 44 *& seqq. ove i concordanti.* Ma noi avevamo un cumulo di tanti e tali argumenti che non lasciavano luogo a dubitare in alcun conto della seguita simulazione. In quello stesso Istrumento in cui la Sig. Panfi si nomina in Compratrice si conferisce dalla nominata al nominante un Mandato il più effrenato, che possa mai concepirsi dandosi facoltà al Mandatario di spendere in acconcimi, e miglioramenti come più gli fosse piaciuto, di amministrare il Podere, e di percipere i frutti. Di fatto il Dottor Guerrazzi rimase in possesso del Podere del Palagio, ne percipè le Rendite in tutto il corso della sua vita senza renderne alcun conto alla Sig.

Pan-

Panfi, che sempre tacque, o soffrì in pace questo possesso ed ogni altro atto di Dominio che al Dott. Guerrazzi piacque di esercitare in quel fondo, un simil contegno per se solo spiegava ad evidenza che il Guerrazzi continuava ad essere realmente il vero Padrone del Podere e che la nomina della Sig. Panfi era apparente, e simulata, ammettendosi per una porentissima riprova della simulazione di un Contratto la retenzione del fondo, e la percezione dei frutti permesse anche in vigore di Mandato a quel Contraente, che senza la simulazione doveva restar privo dell'una, e
11 dell'altra. Così argumentano il *Bartol, nella leg. poss. Contraet, n.* 4 *ff. de donat., e il Peregrin. de jur. fiscal, lib.* 5 *tit.* 1 *n.* 160, *il Norguerol. allegat. iur.* 10 *contract.* 13 *n.* 37, *e n.* 40 *Tusch. conclus. iur. lettera S. conclus.* 261 *dal n.* 1 *al n.* 9 *de Luc. de empt., & vendit discurs*, 43 *n.* 3, *Constantin. Vot. decis.* 89 *n.* 13, *& la Ruot. Roman. nelle Recent. decis* 121 *n.* 7, *& seq. part.* 9, *tom.* 1, *decis* 248 *n.* 8, *e seq. part.* 17, *e decis.* 84 *n.* 28, *part.* 18 *ed avanti Lancett. dec.* 34 *n.* 91.

XV. Se la nomina in questione fosse stata sincera, non sarebbe sfuggita alla diligenza della Sig. Panfi la descrizione, e la Voltura ai Libri Comunitativi di Fiesole, nei quali si trova impostato il Podere del Palagio. Al contrario questa pubblica descrizione stata fatta immediatamente dopo il Contratto di compra in testa del Dott. Guerrazzi seguitò sempre ad essere la stessa, ed a cantare nella stessa forma senza la minima variazione fino alla morte del medesimo Dott. Guerrazzi. Egli dunque, e non la Sig. Panfi si reputò sempre dai medesimi supposti Contraenti il vero Proprietario del Podere del Palagio non curando la controversa nomina, come se fatta non fosse, e dando a Noi così luogo
12 di stimarla fittizia, ed apparente. A proposito *Paris. cons.* 54, *num.* 72, *cons.* 55, *num.* 54, *lib.* 1, *Roland. cons.* 40, *n.* 36, *lib.* 1, *Menoch. de presumpt. lib.* 3 *presumpt.* 122, *num.* 111, *e presumpt.* 124, *num.* 33 *Farinacc. de falsit, & simulat. quest.* 162 *part.* 5 *num.* 231 *Cepoll. di simulat. quest.* 7, *num.* 81, *Conflantin. vot. decis.* 89 *num.* 6, *e num.* 10, *e vol.* 414 *num.* 29, *Borgin. Cavalcan. decis. Fivizzanen., part.* 2, *decis.* 2, *num.* 8, *e seg., e la Rota nostra avanti Acciaris, decis. Florent.* 18, *num.* 15.

XVI.

XVI. Dopo la tante volte mentovata nomina, e precisamente nel dì 19. Giugno 1778. il Dott. Guerrazzi prese a cambio scudi 800. dal Sig. Cav. Antonio Mazzeo Mazzei per saldare con esso il resto del prezzo del Podere, e li prese in nome suo proprio, e non già a nome della Sig. Panfi, come avrebbe dovuto fare, se la nomina fosse stata sincera. Di più il Guerrazzi nell'Apoca Cambiaria stipulata con detto Sig. Cav. Mazzei convenne, che si dovesse deposirare la somma di scudi 600. per pagarsi alla Sig. Anna Fabbrini Davanzati con obbligo di riportare da lei l'opportuna cessione di ragioni a favore del Sig. Cav. Mazzei, e dipoi a favore del medesimo Dott. Guerrazzi compratore, e che nel caso della estinzione del Cambio non dovesse essere mai tenuto nè obbligato il creditore ad alcuna promessa di restituire, la quale altresì dovesse restare sempre a carico del Dott. Guerrazzi debitore, altrimenti i danni, e le spese, che fosse per soffrire il Sig. Cav. Mazzei dovessero posarsi sopra il medesimo Guerrazzi debitore, avendo egli specialmente per questo effetto obbligata la sua Persona, Eredi, e Beni, e Beni dei suoi Eredi presenti, e futuri. E perchè dunque il Dott. Guerrazzi convenne a suo favore la cessione delle ragioni dai creditori del Davanzati? Perchè convenne, che fosse a suo carico ogni promessa di restituzione, ed ogni danno, che potesse accaderne al Sig. Cav. Mazzei nel caso contrario? Perchè obbligò per l'osservanza di simile patto i propri Beni presenti, e futuri, e quelli degl' Eredi? La rogione di tutto questo non poteva certamente essere altro, che quella della simulazione della nomina, giacchè se questa fosse stata vera le convenzioni suddette dovevano stipularsi a nome, per interesse della Sig. Panfi.

14

XVII. Si aggiunge ancora che il Dott. Guerrazzi per Istrumento del dì 7. Gennaio 1779. rogato Mes. Iacopo Maria Becattini riportò la quietanza in proprio suo nome dal Sig. Giuseppe Davanzari del pagamento totale del prezzo del Podere del Palagio colla stipulazione espressa per Se, e suoi Eredi „ *confermò, e conferma* „ (così dice il detto Istrumento) *in tutte le parti essere stato pagato da detto Sig. Anton Lorenzo Guerrazzi tutto il prezzo del Podere del Palagio a Montui ascendente, come sopra a scudi* 660. *facendo però conforme detto Sig. Giuseppe Davanzati fece, e fa al*

detto Sig. Dott. Anton Lorenzo Guerrazzi presente, e per se e suoi ſtipulante, & accettante, fine, e quietanza generale generalissima, e patto perpetuo di non mai più domandargli cosa alcuna per dependenza del prezzo del detto Podere e frutti ricompensativi, renunziando all' eccezione del non numerato denaro presente, come sopra detto Sig. Dott. Guerrazzi per
15 *SE, E SUOI ſtipulante, & accettante in ogni*„ Anche quest' atto, come ognun vede, sempre più confermava la simulazione delle nomine perchè il pagamento del prezzo fatto dal Dott. Guerrazzi *in suo nome*, e la quietanza accettata per se, per i propri Eredi non era assolutamente conciliabile con la transatione del Dominio del Podere del Palagio nella Sig. Xaveria Ricciardi ne' Panſi in conformità della nomina.

XVIII. La ſtessa Sig. Panſi nell'iſtrumento di saldo, e quietanza del 20 Aprile 1780 rog. M. Giuseppe Gamucci fatta ai Sigg. Vannucchi asserisce, e confessa, che il denaro dai medesimi pagato era ſtato rinveſtito nel Podere del Palagio. Ma non era nè poteva essere seguito, mentre gli sc. 800 sborsati dai Sig. Vannucchi non si erogarono, nè si potevano erogare nel pagamento del prezzo del Podere del Palagio essendo ſtato il medesimo quasi per l'intero sodisfatto col Cambio creato col Sig Cav. Mazzei, e coll' altro Cambio di scudi 800 antecedentemente contratto dal Dott. Guerrazzi col Sig. Niccolò Caſtellani per apoca del dì 16 Maggio 1778. Questo Iſtrumento celebrato nello ſtudio dello ſtesso Dott. Guerrazzi, come si enuncia in principio del medesimo, e fatto in conseguenza con sua notizia, probabilmente alla sua presenza, contiene una nuova, e manifeſta simulazione per non porre in sospetto i Sigg. Vannucchi, e per continuare a colorire l'altra simulazione della nomina con proseguire nella pratica di quel coſtume di simulare, che Egli usava per inpiegare gli altrui denari nei propri bisogni; Coſtume, che si giuſtificava con molti fatti, che erano provati in Processo, e che noi dobbiamo per molti buoni riguardi passare sotto silenzio; e coſtume per vero dire, onde nasceva un
16 altro potente argumento, che convinceva della simulazione, di cui si tratta: *Leg. cum in universum ff. de pignor. act. leg. qui semiss. ff. de usur. Rot. Roman. in Recen. dec.* 74, *n.* 5, *part* 10, *e decis.* 148, *n.* 19. *part.* 16.

XIX.

XIX. Finalmente faceva una grande impressione nell' animo noſtro il contegno tenuto dalla Sig. Panfi dopo il Contratto del dì 17 Maggio 1778. Ella nel corso di cinque Anni paſsati dal dì della nomina alla morte del Dott. Guerrazzi non domandò mai rendimento alcuno di conti, nè ricercò i frutti del Podere, che sempre continuò a percipere il Dott. Guerrazzi. Seppe anco Ella, e forsè vidde coi propri occhi, che il Dott. Guerrazzi deteriorava il Podere, e ne mutava la faccia per ridurlo un annesso della sua Villa. Con tutto ciò nulla Ella disse nè reclamò vivente il Dotr. Guerrazzi, ed ora soltanto dopo la di lui morte domanda il Podere, domanda i frutri, domanda il rendimento di conti, e domanda di essere reindennizzata per le pretese deteriorazioni. Or queſto non sembra il giuſto siſtema, che si sarebbe dovuto tenere nel suppoſto della decantata sincerità della nomina, onde da tanta negligenza non presumibile mai nei propri interessi può legalmenre dedursi un altro validissimo
17 indizio di simulazione. Ottimamente *la Rot. Roman. nelle Recent., decis.* 605, *num.* 9, *& seqq. part.* 5, *e avanti Falconer. decis.* 41, *num.* 5 *de falsitat. & simulat.*

XX. A fronte di tanti urgenti riscontri comprovanti lo spirito di simulare, ed il fatto effettivo della simulazione in vano si opponeva per escludere la circoſtanza del pagamento delle Gabelle fatto a nome della Sig. Xaveria Ricciardi ne Panfi, ed in oltre l'inverisimiglianza, che Ella volesse deteriorarne le condizioni del suo credito soſtituendo ai Sigg. Vannucchi, che erano solventissimi, il Dorr. Guerrazzi in-
18 solvente, ed oberato. Poichè non pareva punto inverisimile, che la Sig. Panfi volesse esporre a qualche rischio il suo credito per l'oggetto plausibile, e virtuoso di sollevare un amico nelle sue necessità. Oltre di che poteva Ella anche credere di non andare incontro al più piccolo pericolo riconoscendo per suo debitore il Dotr. Guerrazzi, mentre in quel tempo per quanto si trovasse in urgenze, non però si credeva comunemente insolvente, conforme anche soſtenevano ad altro fine i Difensori ſtessi della Sig. Panfi. Nè di maggior momento credemmo il pagamento della Gabella. Queſto era un atto opportuno per non dir necessario affinchè la simulazione producesse l'inteso effetto: altrimenti essendo note all' Ufizio delle Gabelle la nomina della Sig.

Panfi, se non si fosse estinta la Posta a di lei nome, sarebbe stato lo stesso che confessare apertamente, che la detta nomina era soltanto apparente, tenendo in tal forma un metodo puerile di simulare contro lo stile consueto dei simulanti, che anzi con cautele le più ricercate procurano d' occ-
19 ultare la verità delle loro operazioni, come in termini avverte la *Rot. nostra nel Tesor. Ombr. tom.* 6, *decis:* 20, *num.* 36, *vers. Nec pariter meretur.*

XXI Quanto fin' ora è stato da noi rilevato rispetto ai creditori del Dott. Anton Lorenzo Guerrazzi per dipendenza delle due domande della Sig. Panfi in principio espresse influiva mirabilmente nell' esito dell' altra domanda avanzata dalla medesima contro il Sig. Avv. Lorenzo, e Dott. Benedetto Fratelli Vannucchi. Dubitando Ella di non ottenere la proprietà del Podere del Palagio, e di restare allo scoperto del suo credito col Patrimonio del Dott. Guerrazzi attesi i creditori ad essa antetiori, stimò suo interesse di rivolgere le sue molestie contro i predetti Sigg. Vannucchi richiamandoli ad un nuovo pagamento dal prezzo dei Beni loro venduti per essere stato fatto nullamente il primo sborso in mano del Dott. Anton Lorenzo Guerrazzi. Noi giudicammo doversi per Giustizia assolvere, come furono assoluti da simile domanda i Sigg Fratelli Vannucchi, perchè apparendo dall' Istrumento del dì 20 Aprile 1780 rog. Mess. Giuseppe Gamucci, e non impugnandosi dalla stessa Sig. Panfi, che i Sigg. Vannucchi avessero una volta per l' intero sodisfatto il loro debito, la buona fede non permetteva, che i medesi-
20 mi potessero essere astretti a reiterarne il pagamento: *L. bona fides ff. de Regul. iur. Rot. Rom. avanti Falconer. decis.* 61, *n. Miscell.*

XXII. Senza che giovasse alla Sig. Panfi il ricorso alla nullità, ed illegittimità del pagamento del suo credito eseguito nelle mani del Dott. Guerrazzi, deducendo da questa l' obbligazione indispensabile dei debitori alla reiterazione del pagamento, perchè i medesimi non potessero essere liberati pagando al Dott. Guerrazzi autorizzato dalla Sig. Xaveria Ricciardi ne Panfi in un mandato mancante della Solennità del Mondualdo, e perciò di nessun valore, e perchè i Sigg. Vannucchi negligentarono di esser solleciti della esecuzione del rinvestimento cauto, e sicuro della somma da essi dovuta,

vuta, e di riportare per tale effetto l'opportuno Decreto del Magiſtrato Supremo a forma del Decreto del dì 21. Gennaio 1777. del Mondualdo del 24. Aprile, e dell'Iſtrumento del dì 16. Luglio dello ſteſso Anno.

XXIII. Imperocchè dispensandoci dal risolvere quelle eccezioni, che per altro sembravano di non poca rilevanza ſtimammo assolvibile i Sigg. Vannucchi coll'unico fondamento della simulazione superiormente provata. Parve a noi, che la simulazione della nomina non potesse eseguirsi senza la scienza, e l'assenso della Sig. Xaveria Ricciardi ne' Panſi, come dimoſtrano i riscontri di simulare già ponderati. In queſti termini la Sig. Xaveria Panſi, benchè persona privilegiata non poteva implorare il favorevole presidio di alcuna Legge sotto il pretesto della nullità del pagamento. Poichè essendo Ella concorsa alla simulazione di quel rinveſtimento, che doveva esser fatto del suo credito, cooperò ancor essa alla causa per cui forse i Sigg. Vannucchi erroneamente, e nullamente pagarono al Dott. Guerrazzi il loro debito, e così si venne a rendere immeritevole di quei salutari rimedi, che la provida Legislazione comune, e municipale ha
21 introdotti a pro delle femmine circonvenute, e pregiudicate dall'altrui malizia: *Leg.* 2, §. *sedite ff. ad Vellician.*, *& Leg. Foeminis cod. al medesimo titolo Molin. de Inſtitut. jur. disput.* 540, *pag.* 1287 *vers. Quintus quando Hering. de fideiussor. cap.* 7, *num.* 423 *Merlin. de pignor.*, *lib* 2, *tit.* 1 *quaeſt.* 18, *num.* 30, *Rot. Rom. avanti Molin. decis.* 505. *num.* 12, *e seq. e nella Nuper. decis.* 192 *num.* 18, *e decis.* 270, *num.* 5 *tom.* 1, *e Rot. noſtra Florentina Cambii*, 14 *Settembre* 1735 §. *Quinto minus avanti Casareg. Neri Badia, e Veturini.*

E così fu risoluto, tutte le Parti vigorosamente informanti.

Bartolommeo Raffaelli
Auditore, e Relat.
Ubaldo Maggi
Auditore.
Pietro Berti
Auditore.

DECI

DECISIO XLVIII.

FLORENTINA PRÆTENSÆ REIVINDICATIONIS.

Die 21. Iunii 1785.

ARGUMENTUM.

Pignus an recte conſtitutum fuerit, dijudicatur; Et adfirmative respondetur tum quia ad oppignorantem ſpectasse pignus praesumptive credebatur, & bona fide a pignoratario fuit acceptum; ideoque nullo pacto poterat subiecto casui adplicari dispositio ſtatuti mercatorum; tum denique quia non probatur decoctio vel jam sequuta vel proxima oppignorantis, in qua vis fiebat, ad deſtruendum pignoris contractum.

SUMMARIUM.

1. *Pignoratarius nullo pacto cavere debet, an pignus quod ei traditur, reapſe ſpectet ad oppignorantem, ſed ſufficit ut repetere possit creditum, quod bona fide ac publice contraxerit.*
„ *Et ſi Dominus mercis ſuæ jacturam facit, eo quod oppignorata ad satisfaciendum Pignoratario fuerit adhibita, sibi imputet, quod virum non bonum nec probum in consignatione mercis elegerit. n. 2.*
3. *Quod a viro electo geritur, imputabile eſt eligenti, ne absurda multa exoriantur, quibus locus esse posset. Et n. 4.*
5. *Rem in principio furtivam pignoratarius vero Domino reſtituere debet, ne ipse quoque de furti correitate possit redargui.*
„ *Limita vero, ſi oppignorans, vel revera erat, vel pubblice habebatur mercator. n. 7.*
„ *Limita item in furto improprio, uti ſtellionatum. n. 8.*
„ *Limita denique, ſi dubium esse queat, quod oppignorans, mercem emisset. n. 10.*
6. *Omnes contractus a Mercatore geſti decoctionis tempore, vel dum erat proximus illi, irriti sunt.*

9. *Actus*

9. *Actus in dubio semper habetur geſtus per viam juridicam, legitimamque, potius quam per illicitam ac turpem.*
11. *Habendus eſt pro empiore oppignoraus, qui in criminali examine fatetur, se judicasse rei in pignus traditæ dominium habere. Cui data fuit facultas mercem vendeudi, data intelligitur facultas oppiguorandi.*
13. *In maiori facultate minor data intelligitur.*
14. *Socius absque labe furti rem in Societatem collatam poteſt alienare, presertim si ab altero consocio non fuit impeditus, dum poterat.*
15. *Quum oppignoratio reapse alienatiouem continet, in pignoratariam Dominium saltem tacite translatum intelligitur.*
16. *Sententia Criminalis facit ſtatum etiam in Civili Iudicio saltim quoad Personas, quae criminali aſtiterunt Iudicio.*
17. *Dispoſitum a Statuto pro aliquo casu, alteri applicari nequit.* „ *Et cum clarum sit pro dispoſitione unius extendi nequit pro comprehenſione alterius. n.* 18.
19. *Decoctio ab allegante plenissime probanda, cum in dubio non praesumatur. Et n.* 20.
21. *Teſtes viles, sero in Iudicium deducti & qui nullam dicti rationem reddunt, nullam merentur fidem.*
22. *Pignus iuxta Statutum Mercatorum Florentiae nulliter factum deceruitur si intra decem dies a sequuta decoctione processerit.*
23. *Insolventia Mercatorum ex sola decoctione deducitur, quae adimit fidem, ideoque rationem pecunias inveniendi.*

PEr Apoca de' 26 Agoſto 1780 il Sig. Giuseppe Antonio Arrigoni comprò dal Sig. Giuseppe Vettori libbre 202 Seta reale al prezzo di lire 16. 16. 8. la libbra pagabile alla scadenza del Giugno successivo.

Con altra Apoca de' 16. Agoſto detto, il Sig. Giovan Batiſta Papini confessò di avere ricevuto la predetta Seta dal Sig. Arrigoni per farla lavorare a suo conto al vallico del Sig. Francesco Maria Scoti, per quella poi vendere, e pagarne col prezzo il valore della medesima, e ripartirsi ogni avanzo con il detto Sig. Arrigoni.

Alle insinuazioni del Sig. Scoti, il Sig. Francesco Marrocchi di Firenze anticipò al Sig. Papini in più volte la somma di scudi quattrocento novanta, che scudi sessanta glie li diede

de per proprio conto, e li rimanenti per conto del Sig. Michele Miganzi del Borgo, ricevendo per sicurezza, e cautela degl'uni, e degl'altri in pegno, ed ipoteca la detta Seta.

Ultimata che fu la lavorazione della medesima Seta, fu essa spedita a Firenze, e venne consegnata a forma del convenuto al Sig. Morrocchi, che la ritenne in sue mani per cogliere le favorevoli occasioni di esitarla in sequela delle facoltà dategli dal Papini, che appariva il proprietario di essa; ma nel tempo che si procurava l'esito di detta Seta, fallì il Sig. Papini, e andando fuori di Stato, si refugiò a Massa ducale.

Ad istanza del Sig. Arrigoni, e di altri Creditori fu il Sig. Papini, come preteso fallito doloso, carcerato in quella Città, e condotto in Pescia dove fu iniziato un Processo criminale, in cui fra gl'altri capi rimase inquisito, perchè avesse ingannato, e pregiudicato il Sig. Arrigoni con ipotecare le suddette libbre dugentodue Seta per scudi quattrocento novanta, che si appropriò in vece di venderla, e consegnarne il ritratto al medesimo Sig. Arrigoni.

E per fine con sentenza di quel Tribunale de' 26. Luglio 1782. previe le solite partecipazioni, fu condannato arbitrariamente il detto Sig. Papini per tutto il dedotto contro di lui, in cinque anni di confino a Volterra, pena la carcere per altrettanto tempo non osservando; ed in quanto al pegno di detta Seta, fu ordinato quella restituirsi al Sig. Morrocchi, con riservo a favore del Sig. Arrigoni delle sue ragioni tali e quali se gli possono competere da esperimentarsi in Giudizio civile per la pretesa vindicazione di detta Seta.

Esperimentò il Sig. Arrigoni dette ragioni contro del Sig. Morrocchi avanti il Magistrato supremo di questa Città, domandando la vindicazione di detta Seta senza la refusione del prezzo: ma nella sentenza del Magistrato Supremo de' 30 Gennaio 1784 il Sig. Morrocchi rimase assoloto dalle cose pretese, e domandate da detto Sig. Arrigoni, e quei Sig. Auditori con loro Decisione intitolata *Florentina Pignoris*, dimostrarono con solide ragioni, che l'uno, e l'altro di detti fondamenti non reggeva.

Portata al nostro Secondo Turno questa Causa, ed esaminata tanto detta Decisione, quanto la Replica, che alla medesima

sima fu fatta, non meno che tutto ciò che ambe le Parti dedussero sì in scritto, che in voce, fummo di unanime sentimento di riferire al Magistrato committente, che la prima Sentenza dovesse in tutte le parti confermarsi; ed altrettanto è stato fatto dal predetto Magistrato in questo presente giorno.

Imperciocchè avendo il Sig. Francesco Morrocchi imprestato al Papini la somma di scudi quattrocento novanta, e ricevuto per sua sicurezza il pegno delle libbre dugentodue Seta, non poteva essere molestato, nè essere tenuto alla restituzione di detta Seta, senza la precedente refusione del denaro, che colla sicurezza di detto Pegno, aveva imprestato al Sig. Papini per il solo riflesso che detta Seta non fosse del Pignorante, ma del Sig. Arrigoni, da cui il Pignorante la conseguì per venderla, non dovendo il Pignoratario, che
2 contratta pubblicamente, e con buona fede, ricercare le condizioni della mercanzia esposta al traffico, le quali con difficultà potrebbero anche schiarirsi, come osservano in punto di compratore di robe spettanti ad un padrone diverso dal venditore, la *Gloss. in Leg. loco ff. de acquir. possess. Angel.*, *Alexandr.*, *Dec.*, *e la Ruota di Roma* ne' luoghi citati, e riferiti dalla *Rot. nostra fra le Marrittime decis.* 14 *num.* 5.

E se il Padrone, che ha affidato ad altri la roba sua va quella a perdere, deve a se stesso imputare, detta perdita, avendo scelto un soggetto non idoneo, alla di cui fede ha
1 raccomandato la sua mercanzia, come dopo i Testi in §. *Praterea institut. quibus modis re contrahitur obligat. e in Leg.* 1 §. *Non autem, ed ivi la Gloss. ff. de exercit. action.* ferma *la Rota. di Genova dec.* 14 *num* 14 *e* 17., giacchè per tale elezione si reputano approvate tutte le operazioni, che fa la persona scelta, intorno alla merce alla di lui fede affidata
3 *;* onde tutto ciò, che da detta persona si eseguisce va a pericolo dell' Eligente, come ferma *Gratian. discept. forens. cap.* 285., *n.* 4, 5, *e* 6., per scansare i molti intollerabili assurdi, che ne seguirebbero, e che si rilevano dallo
4 stesso *Gratian. discept. forens. cap.* 304 *num.* 2. *dall' Asin. de execut.* §. 7. *cap.* 3., *dall' Afflict. dec.* 190.

Due erano i fondamenti, che si sono allegati dai dotti Difensori del Sig. Arrigoni per recuperare senza refusione di

prezzo la Seta oppignorata dalle mani del Pignoratario. Si ſoſteneva primieramente che in una tale oppignorazione vi foſſe intervenuta quella ſpecie di furto improprio, che da' Criminaliſti chiamaſi *Truffa*, per cui, e per altre delinquenze commeſſe dal Sig. Papini fu eſſo condannato nella pena ſopra riferita; onde poteſſe il Sig. Arrigoni con la condizione furtiva recuperarla dovunque, e appreſſo chi ſi trovi la ſua Seta, ſenza reſtituire il denaro, per cui fu impegnata, e doveſſe il Sig. Franceſco Morrocchi reſtituire la medeſima al Derubato, all'effetto di eſimerſi dal ſoſpetto di complicità in detta truffa; così risposero gl'Imperatori *Se-*
5 *vero*, ed *Antonino* a quella Società di Negozianti, che pretesero di ritenere le merci in origine derubate, come si raccoglie dalla *L. incivilem* 2 *Cod. de furt. &c.* furono del medesimo sentimento *De Luc. de empt. disc.* 13, *n.* 2 *Bonifac. tract. de furtis* §. *Contractatio n* 96, *e segg. Clar.* § *furtum n.* 26, *Farinacc. quæſt.* 177, *par.* 3 *Benintend. decis. canon.* 34, *e Caball. resol. crimin. cas.* 292, *n.* 5, *e il Savell. Pratica universale* §. *Comprare*, *n.* 11, *vers.*, *e così &c.* ed altrettanto preſcrive *lo Statuto di Mercanzia lib.* 3 *rub.* 5 che porta per titolo *Degl' Iſtitori*, *Marruffini*, *Caſſieri*, *Garzoni*, *Diſcepoli*, *Fattori*, *ed altri Miniſtri*, dove ordina, che ſi proceda di ragione, e di fatto contro qualunque Iſtitore, o altro Miniſtro del Negozio, che aveſſe fatto danno al Mercante o per ſe ſteſſo, o per altri mezzi, e che ritenesse sotto qualunque preteſto, e colore presso di se beni, ed effetti appartenenti alla contratta Società.

Si diceva in secondo luogo, che dovendosi considerare il Sig. Giov. Batiſta Papini o in atto di positiva decozione, o prossimo alla decozione nel tempo in cui impegnò al Sig. Morrocchi la controversa Seta di proprietà del Sig. Arrigoni abbia celebrato un contratto soſtanzialmente nullo ed incapace di portare verun pregiudizio al medesimo Sig. Arrigoni; essendo proposizione indubitata, che tutti i Contratti ſtipulati dal Mercante coſtituito nello ſtato attuale di decozione, o prossimo alla medesima, mancano della legale
6 sussiſtenza, come uniformemente in rispetto all'uno, e all'altro caso fermano *De Luc. de credit. disc.* 10 *n.* 12 *Salgad. labyr. creditor. par.* 1, *cap.* 14, *n.* 20, *e segg Franc. Rocc. respons. tit. de decoct. Mercat*, *not.* 28 *n.* 88 *Merlin. de pignor.*

&

& hypoth. lib. 4, *tit.* 5, *queſt.* 135, *n.* 4, *Gratian. discept. forens. cap.* 468 *n.*, 8 *Conſtantin. ad ſtatut. urb. annot.* 26, *art.* 2, *n.* 58 *Casareg. de comerc. disc.* 75, *n.* 8, *Rot. decis.* 308, *n.* 10 *par.* 13, *e decis.* 14, *n.* 2, *par.* 14 *recent.*, *e Rot. noſtra penes Casareg. de commerc. disc.* 179, *n.* 87 *& apud Ombros. dec.* 68 *n.* 2, *e dec.* 69 *n.* 1 *tom.*, 3.

Ma presi da noi in considerazione queſti due fondamenti, si sono trovati inefficaci per conſtringere il Sig. Morrocchi a consegnare la Seta, senza la refusione del prezzo. Imperciocchè in quanto al dispoſto della *Legge incivilem*, e all' autorità dei Dottori, che l' hanno seguitato, oltre di non competere la condizione furtiva al Proprietario della merce venduta, o oppignorata da chi era, o aveva la pubblica reputazione di Mercante per il favore, e riguardo che si deve al commercio ed al libero traffico, e di non essere ſtata la predetta Legge accettata dalla consuetudine mercantile, co-
7 me pienissimamente è ſtato dimoſtrato nella Decisione, che si rivede *n.* 5, *e segg.* primieramente aveva fermato la *Liburnen. Pignoris die* 22 *Auguſti* 1749, *n.* 44, *e* 54 *avanti i già Sigg. Audit. Stefano Bertolini, e Canc. Giov. Antonio Fabbrini*, si avvertiva che il caso presente non cadeva sotto la censura della riferita *Legge incivilem*, sì perchè la condizione furtiva, o la vindicazione della merce, che compete al Proprietario nel vero, e proprio furto, non abbia luogo nella semplice truffa, per la diſtinzione che passa fra
8 il furto vero, e la semplice truffa: diſtinzione che è ſtata introdotta da' noſtri Dottori, e non dal Gius Romano, come osservò la *Rot. noſtra nella citat. Liburnen. Pignoris die* 22 *Auguſti* 1749, *n.* 8, *e* 12, *e la Decisione che si rivede n.* 11, sì perchè essendo regola di ragione, che l' atto debba
9 reputarsi celebrato più sotto un modo legittimo, che con maniera illecita, e che non vi sia intervenuta veruna frode, come avvertono *Ludov. decis.* 81, *n.* 14, *dec.* 195, *n.* 11, *e dec.* 204, *n.* 17, *e la Rota noſtra* 20. *Maii* 1650 *lib. motiv.* 119, *e fra le Marittime decis.* 14. *n.* 9 potevamo credere
10 per soſtenere detto pegno, che il Sig. Papini compraſse *brevi manu* dal Sig. Arrigoni la Seta, che poi impegnò al Sig. Morrocchi.

In fatti il Pignorante asserì in tutti i suoi Coſtituti di avere ipoteca la predetta Seta al Sig. Morrocchi sulla fede che a

so appartenesse il dominio di quella; onde manifestamente resultava avere avuto esso l'intenzione di acquistarla in proprio, come gli era permesso tanto nel foro interno, che es-
11 terno, per le cose osservate nè precisi nostri termini dal *Zacchar. Pasqual. decis.* 503, ove inoltre attesta, che così fu giudicato in Firenze in un caso similissimo, e troviamo essere seguitato nella *citat. Liburnen. Possessionis in Pignore præferendi die* 5 *Decembris* 1652 *presso le Marittime dec.* 14, *num.* 10.

Di più questa presunzione era talmente forte, che passava in vera, e propria dimostrazione, perchè non potendosi controvertere, che il Sig. Arrigoni conferisse la facoltà al Sig. Papini di vendere la predetta Seta, ridotta che fosse al vallico del Sig. Scori, potevano credere, che fosse anche autorizzato dal Proprietario di impegnarla, per la ragione, che
12 a chi è conceduto il più, non s'intende denegato il meno, per l'assioma legale dedotto dai Testi in *Leg. non debet ff.*
13 *de regul. iuris*, *Auth. multo magis Cod. de Sacros. Eccles. e in cap. cui licet.* 53 *de regul. iuris in lib.* 6 riportati dal *Barbosa axiom.* 180, *num.* 2, e così fu fermato dal *Supremo Tribunale di Giustizia a relazione del Sig. Assessore Jacopo Maria Paoletti nella Causa di Truffa contro Pietro Farolfi spedita nell' anno* 1781.

Ma quel che toglieva in fine ogni dubbio per declinare dalla censura del Testo in *Leg. incivilem Cod. de furtis &c.* era la Sentenza criminale sopra riferita, emanata nella Causa di stellionato contro del Sig. Papini, ed a querela dello stesso Sig. Arrigoni, e risoluta a relazione del medesimo Sig. Assessore Paoletti, e del Sig. Auditore Giuseppe Giusti inoggi Presidente del Buon Governo, poichè questi due rispettabilissimi Soggetti fermarono nei loro respettivi Voti, che si dovesse prendere qualunque benigna interpetrazione per esimere dalla nota di truffatore il detto Sig Papini per il fatto dell'impegno di detta Seta, la quale perciò dovesse restituirsi al Sig. Morrocchi, come fu in conseguenza di detti Voti eseguito dal Tribunale di Pescia: Anzi avvedutamente a questo proposito, il Sig. Presidente *Giusti* osserva nel detto suo Voto, che gli atti portavano „ che in riguardo
„ a detta Seta l'Arrigoni, e l'Inquisito avevano contratto So-
„ cietà, in cui l'Inquisito doveva erogare tutto il denaro ne-

„ ces-

„ cessario per la lavorazione, e tutte le spese de' trasporti, e
„ l'opera sua, e l'Artigoni il valore della Seta, e dividersi
„ poi gli utili a metà, nel qual caso, se la Seta non era pas-
„ sata in dominio dell'Inquisito, ne poteva però disporre per
„ la natura del contratto sociale, senza commetter furto, e
14 „ disposto che ne aveva, non era più luogo a ridurre la
„ Seta nel primiero stato, specialmente quando il Socio pote-
„ va impedirlo, e non lo fece, come per il Testo nella *Leg.*
„ *Sabinus* 28 *ff. commun. dividundo*; ma molto più poi nel ca-
„ so nostro, ove l'Ipoteca era preordinata alla vendita, e per
„ l'inveterato costume, che è in Firenze di rititare a conto
„ di prezzo della Seta da vendersi, diverse somme col colore
„ dell'Ipoteca, e molto più perchè, il Credito quasi congua-
„ glia il valore della Seta, e non era, nè è presumibile, che
„ l'Inquisito volesse redimerla, nei quali termini reputandos
„ l'Ipoteca per vera vendita, ha l'Ipotecario la prelazione:
„ tutti gli altri Creditori anche anteriori, presumendosi in tali
15 „ casi translato il dominio almeno tacitamente, come col-
„ la scorta del Testo nella *leg. legata* §. *final. ff. de supellect.*
„ *legat.* e di altri Dottori di grave autorità ferma *Zanch. de*
„ *prelat. creditor exercit* 3, §. 8, *de pignorat. num.* 18, e in
„ questi termini l'Inquisito non oltrepassò i limiti del manda-
„ to, ed è soltanto rimasto debitore del prezzo della Seta al-
„ l'Arrigoni, il quale non può aver mai un giusto titolo per
„ redimerla dalle mani del Morroechi senza refusione di prez-
„ zo.„

Ora facendo la Sentenza criminale cosa giudicata anche per l'interesse civile regolarmente tra quelle persone, che so-
16 no intervenute nel Giudizio, come fermano *Thesaur. quaest. forens. lib* 1, *quaest.* 47, *num.* 15, *e Bonfin. ad bannim. cap.* 70, *num.* 109, 114, *e* 115, *e cap.* 72, *num.* 113, nè potendosi controvertere in fatto, che vi avesse parte in detto Giudizio criminale il Sig. Arrigoni, parve che nel Giudizio civile, non si dovesse differentemente decidere la Causa in questo stesso punto da quanto è stato fermato da valenti Giureconsulti nel Giudizio criminale col peso di gravi autorità, e di solide ragioni.

Per quel che riguarda poi al disposto dello Statuto di Mercanzia, si avvertiva, che lungi dal procedere il medesimo in termini di reivindicazione contro dei Terzi, che con legit-

timo

timo titolo, e con buona fede ritengono l'altrui mercanzia, trattasse del diversissimo caso, in cui il terzo Possessore di consenso dell'Istitore si fosse appropriato con positiva mala fede danari, o beni della Società, a cui l'Istitore era pro-
17 posto, come nella semplice lettura di detta Rubrica apparisce; onde questo caso essendo diverso dal nostro, non poteva il disposto di uno estendersi all'altro, per il Testo in *Leg. Papinianus ff. de minoribus*, e detto Statuto essendo chiaro, e litterale per la comprensione di un caso diverso
18 dal nostro, non poteva interpetrarsi, ed estendersi, come seguitando il Testo in *Leg. ille aut ille ff. de legat.* 3 osserva *la Rot. cor. Crisp. decis.* 485, *num.* 8, *e cor. Molines. decis.* 772, *num.* 19.

Venendo in fine alla seconda difficoltà, non si è preteso, che al tempo del fatto impegno il Sig. Papini fosse in un positivo stato di decozione, e soltanto si è sostenuto, che fosse prossimo a detta decozione, e che quindi l'impegno fatto di detta Seta fosse nullo, e di nessun valore. Ma il lungo tempo, che passò fra l'impegno di detta Seta, e il suo ritiro dalla Piazza, l'esercizio che sosteneva nel tempo intermedio di pubblico Mercante in varii generi di negozi, e la buona reputazione, e credito, che conservò nella Piazza, e fra' suoi Corrispondenti fino agl'ultimi tempi, somministrano altrettanti riscontri della totale esclusione della latente sua decozione.

Per quel che riguarda il tempo, costa in fatto, che trovandosi il Sig. Papini mancante di denaro, facesse scrivere dal Sig. Francesco Scoti di Pescia nel dì 15 Novembre 1780 una lettera al Sig. Morrocchi rappresentandoli, che trovandosi in mano una partita di libbre dugentodue, ed oncie dieci di Seta, che si lavorava al suo vallico, averebbe preso del denaro sopra di detta Seta; ed il Sig. Morrocchi credendosi cautelato con detta Seta, fece al medesimo le richieste prestazioni. Anticipò dunque al Sig. Papini nel 16 Novembre 1780 per conto del Sig. Michele Maganzi del Borgo scudi cento, altri scudi cento nel dì 24 detto, scudi cinquanta nel dì 15 Dicembre, scudi centottanta il dì primo Febbraio 1781, e scudi settanta il dì 30 Marzo 1781, e così in tutto venne ad anticiparli la somma di scudi quattrocento novanta, che scudi quattrocento trenta per conto del Sig. Maganzi,

e scu-

e scudi sessanta datigli ne' 30 Marzo 1781. per conto proprio; e nelle cinque ricevute che fece in occasione de' pagamenti suddetti, dichiarò di ricevere le respettive somme sopra la partita di Seta, che esisteva in mano del Sig. Francesco Scoti, e che si lavorava al di lui vallico, e solo nel fine del mese di Giugno 1781 voltò le spalle ai suoi Creditori, fece fagotto della sua roba, e fuggì fuori di Stato.

Circa l'esercizio di Mercante costa che per tutto detto tempo ha tenuto il Sig. Papini diversi traffici costantemente aperti: aveva una bottega di Pizzicheria agli Alberghi, e un negozio di Posta in detto luogo, faceva il Trattore di Seta, manteneva il traffico di bestiami, e specialmente quello di majali, onde con tutta sicurezza, e confidenza doveva il Sig. Morrocchi consegnarli, ad affidarli il suo denaro, e quello del Maganzi, tanto più che rimase garantito col pegno della Seta, che ricevette.

E finalmente in quanto alla buona reputazione, e credito nella Piazza, resultava dagl' atti, che oltre di avere con lui corrisposto i suoi Amici, come se sempre si fosse mantenuto nel suo più florido stato, mai sospettasse di esso il Sig. Arrigoni, il quale dal dì della fatta consegna della controversa Seta, fino al dì del suo refugio in Stato alieno, e della sua rivolta di spalle a' Creditori, mai fece ricerca di detta Seta, lo che non sarebbe seguito, se fosse stato in concetto di prossima decozione.

Nè per dimostrare questa latente decozione esistente fino al tempo del fatto impegno erano attendibili le fedi di varii Testimoni, i quali deponevano, che il Sig. Giovan Batista Papini nove mesi avanti il suo fallimento, e fuga presa da Pescia, fosse communemente tenuto, e reputato per indigente, e decotto.

Imperciocchè stando a carico di chi si fonda nella decozione, o detetta, o latente, di giustificarla concludentemente, come
19 fermano gli allegati nella *Florentina Literarum Cambii diei 28 Septembris* 1750, *num.* 9 *avanti il già Sig. Cancell. Anton Maria Montordi*, *e nella Liburnen. Conditionis Indebiti die Septembris* 1766, §. 22 *avanti già Sigg. Auditore Agnini*, *e detto Cancell. Montordi*, perchè in dubbio non si presume,
20 come avvertono *Stracc. de decoct. par.* 3. *num.* 52, *Rocc. de mercat. tit. de decoct. notab.* 43, *num.* 148, *De Luc. de regal. disc.*

disc. 115, *num.* 12 *&* 13, *e la Rota noſtra fra le Marittime dec.* 22, *num.* 31, *e dec.* 38 *num.* 39, non erano attendibili i depoſti di detti Teſtimoni, che di più erano di abiettiſſima, e vil condizione, furono serotinamente prodotti, e a
21 comodo di Causa, e non allegavano causa alcuna di ciò che atteſtano, onde come irrilevanti neppure se ne è accordata l'ammissione, come dopo il Teſto in *Leg. adprobatur*, *ed ivi la gloss. in verb. non convenerit Cod. de probat.* ferma *la Rot. cor. Dunozet. decis.* 833, *num.* 6, *e in recent. decis.* 314 *num.* 3, *par.* 1, *dec.* 45 *n.* 1, *par.* 3, *dec.* 606, *num.* 1 *&* 14, *par.* 5 *tom.* 1, *dec.* 252, *par.* 7 *dec.* 76 *n.* 1, *par.* 8, *dec.* 230 *num.* 1, *par.* 10, *decis.* 633 *n.* 7, *e* 8, *part.* 18, *tom.* 2, *e* quindi, previa la rejezione di detti Teſtimoni, si è proceduto alla decisione della Causa nel merito.

Ed in fatti cosa mai potevano rilevare detti Teſtimoni, se erano contradetti da un numero molto maggiore di persone probe indotte dal Sig. Morrocchi, che asserivano il contrario, se dall'iſtesse confessioni, e depoſti del Papini, dagli atti del Processo criminale, e da tutte le prove, e resultanze del Processo civile resultava il contrario, come fin qui abbiamo dimoſtrato, se oſtava alla pretesa latente decozione il lasso del tempo fra la coſtituzione del Pegno, e l'attuale fallimento del Sig. Papini, reſtringendo lo Statuto di Mer-
22 canzia detto tempo a soli dieci giorni avanti al fallimento, come avverte la citata *Florentina Literarum Cambii diei* 28 *Septemb.* 1750., *num.* 25 *avanti il già Sig. Cancell. Anton Maria Montordi*, e se dovendosi diſtinguere la insolvenza nei Mercanti, e nelle persone addette alla mercatura, dalla loro decozione, perchè la prima conſiſte nella mancanza dei
23 capitali per pagare i debiti, e la seconda si verifica nella perdita della reputazione, e del credito, come bene avvertivano, tralasciati gl'altri, la *Liburnen. Concursus die* 14 *Septembris* 1730., *art.* 2, *§. id tamen*, *pag.* 14, *e segg. cor. Audit. Finetti*, *Veuturini*, *e Artimini*, *e la Liburnen. Conditionis Indebiti die . Septemb.* 1776 *avanti gli Sigg. Auditore Aguini*, *e Cancell. Montordi*, ogni prova, che si fosse dedotta dal depoſto di detti Teſtimoni, poteva essere referibile all'insolvenza del Sig. Papini, e non mai alla sua latente decozione, che era sempre esclusa per il mantenimento,

to, e consevazione della sua reputazione, e credito nella Città di Pescia, nella Piazza di Firenze, e dovunque era noto. E così l'una, e l'altra Parte informando &c.

Ignazio Maccioni
Auditore di Ruota, e Potestà.
Cosimo Ulivelli
Auditore di Rota.
Gio. Benedet. Brich. Colombi
Aud. di Rota, e Relat.

DECISIO IL.

TERGESTINA SEU LIBURNEN. ASSECURATIONIS.

Die 26. Aprilis 1786.

(*IL VOTO DI SEISSURA E' NELL' ANTECEDENTE PARTE I.* Pag. 559.)

ARGUMENTUM.

De Reassecurationis Contractu, de ejus validitate & utilitate plenissime. Etiam posteaquam Navi siniſtrum obtigit, dummodo tamen ignoretur, hujusmodi contractus ſtipulatio subſtinetur, de probatione risici, & siniſtri, quae ab aſſecurato fieri debet, & quid in casu.

Utrum qui pro aſſecurato ſtipulavit contractum, legitima polleret facultate, & an conſtet de opposito mandati defectu, qui tamen excluditur potiſſimum ex fundamento poteſtatis agnitae ab ipso reaſſecuratore.

Reaſſecuratio an juxta Leges Venetas vel Etruscas ſtipulata dicenda ſit; Et quid importent verba „ A rischio ordinario, e forma Veneta „ *ex quo infertur probandum in Reaſſecurato non solum* poſſibilem, *sed etiam certam siniſtri scientiam, ut contractus Reaſſecurationis irritetur.*

In casu vero excluditur non tam certa, sed etiam possibilis notitia naufragii, quod navis passa est.

Quomodo dimetiri oporteat intervallum quod intercst inter locum ubi Assecuratus degit, & eum continentis locum, quo primum advenit. Notitia sinistri, ut concludi queat scientia sinistri; qua via inter faciendum, quae milliaria attendi debeant.

Diluuntur Reticentiae & falsae assertiones, quae dicebantur intervenisse in contractu Reassecurationis ad eum evertendum, firmaturque praescriptu a Lege Veneta plene fuisse servata.

Assecurato, ubi sinistrum obvenit, debetur non tam pretium Assecurationis, quam interesse decurrendam semestri elapso a die notificati sinistri.

SUMMARIUM.

1. *Assecuratores omni cura ad exceptiones confugiunt causa vitandae solutionis.*
2. *Nova assecuratio, sive reassecuratio peti potest aeque ab assecurato, ac ab assecuratore, Et n. 3.*
» *Hic enim Contractus admittitur & legitimus habetur per leges Gentium mercatoriam artem exercentium. n. 4.*
5. *Assecurationis Contractus stipulari potest etiam posteaquam contigit sinistrum, dummodo per partes contraentes ignoretur illud jam evenisse, quidquid contra nonnulli senserint. Et n. 6. ac 7.*
» *Et assecuratorum est, ad effectum irritandi assecurationis contractum juxta Leges Venetas, probare assecuratum certo scivisse sinistrum eventum; quem per leges Florentinas sufficiat probare possibilem scientiam. n. 8.*
9. *Pactum solvendae assecurationis vix ubi ostendatur apocha assecurationis, atque ulla alia probatione, legitimum est, & attendi debet. Et n. 10.*
11. *Sinistrum optime probatur per consulatum sive Testimonialem infortunii quam facit Capitaneus navis.*
12 *Ad irritandam assecurationem quae contracta fuit postaquam accidit sinistrum, scientia debet probari verificata tempore contractus in loco stipulatae assecurationis.*
13 *Non rejicienda est ea Interpretatio, quae ex consuetudine vim recipit.*
14. *Assecuratus duo probare debet, idest risicum & sinistrum, qua*

pro-

probatione non facta absolvendus eſt aſſecurator, Et n. 15.

16. *Reaſſecuratus satis probavit riſicum, ſi ſumma quae in aſſecurationem deducta fuit, major ſit ſumma reaſſecurata.*

17. *Aſſecurator qui contra aſſecuratum excipit de defectu mandati in ſtipulante aſſecurationem, vel de notitia ſiniſtri cum ſtipulatus fuit Contractus, tamquam actor, plene exceptiones debet probare, & in dubio audiendus eſt aſſecuratus. Et n.* 18 *ac* 19.

„ *In dubio enim pro validitate Contractus respondendum. n.* 20.

„ *Praecipue cum agatur de contractu aſſecurationis tam neceſſario ad promovendum commercium. n.* 21.

22. *Reaſſecurator qui agnovit poteſtatem in mandatario ſtipulandi pro aſſecurato & qui exemit eum in casu ſiniſtri ab onere cujuslibet probationis, non poteſt amplius agnitam poteſtatem impugnare.*

23. *Nequeunt jam probata renni.*

24. *Pacta olim ſtipulata debent plene servari.*

25. *Nequit dubitari de legitimitate Pacti, quod eximit aſſecuratos in casu ſiniſtri ab onere iuridicae probationis.*

26. *Juſtitor, ſeu adminiſtrator aſſecurationis, qui condomini qualitate praeditus eſt, bene sibi, & caeteris ſociis ſtipulat aſſecurationem.*

27. *Qui facultatem habet aſſecurandi vel non, virtualiter facultate pollet ſtipulandae reaſſecurationis.*

28. *Mandatum quamvis ad diversa trahi nequeat, attamen extenditur ad omnia quae in eo vel virtualiter, vel ex connexione cum expreſſis neceſſario comprehenduntur.*

29. *Si conſtat de facultate Mandatarii in ſtipulanda reaſſecuratione, confugium haberi nequit ab Observantiam, ut denegetur patens facultas.*

30. *In dubiis tantum, non autem in claris ad observantiam eſt recurrendum.*

„ *Nec vis fieri poteſt in observantia, ubi actus ex prudentia erant determinandi, & breve fuerit ſpatium, niſi probetur contradictio in actibus, qui exerceri debuerant, & concursu earumdem circuſtantiarum. Et n.* 31.

32. *Nec novum eſt, nec rationi contrarium, quod ſtipuletur aſſecuratio iuxta consuetudinem Urbis, extera.*

„ *Et ſi expresse fuerit sic ſtipulata, a verbis non eſt recedendum.* 33.

„ Ne-

„ *Nequit pro parte haberi ratio consuetudinis urbis exterae, pro parte non* 34.

35. *Eadem relatio quandocumque parimodo attendi debet.*

36. „ A rischio ordinario, all' uso, e forma veneta „ *non indicat risicum determinandum esse juxta Consuetudinem Venetam, sed indicat assecurationem stipulatam esse pro consueto risico, & augumentative juxta Venetam consuetudinem.*

„ *Praesertim si huic interpretationi respondeat intelligentia mercatorum. n.* 37.

38. *Assecuratio, uti reassecuratio, praeter risicum assecurati vel reassecarati extendi nequit.*

39 *Ex confessione bene desumitur qualem consuetudinem fuerit statutum attendi debere pro determinanda assecuratione, quae stipulabatur.*

40. *Si naugragium in alto Mari advenerit, unde regularis notitia ad habitatas terras prevenire nequeat, tunc ratio haberi nequit intervalli, ad statuendum possibile naufragii scientiam.*

41. *Reassecuratio numquam praesumitur stipulata dolose ad decipiendum, quasi reassecuratus fuerit sciens sinistri.*

42 *Ubi agatur de longo itinere, non praesumitur evenisse sinistrum navi itineranti, nisi duobus elapsis annis.*

„ *Et quid in casu Remiss.*

43 *Possibile de possibili, coniectura de coniectura eruenda non est ad inducendam sinistri scientiam. Et n.* 44.

45 *Nullitas contractus assecurationis deduci nequit ex simplici metu sinistri, qui ad potendam assecurationem assecuratum impulerit.*

„ *Primo enim ex periculo sinistri trahit originem assecuratio. n.* 46.

47. *Reassecurator nequit proprio comodo testari super scientia sinistri in reassecurato.*

„ *Eo magis si assertio sit serotina, & facta cum iam sinistrum evenerit. n.* 48.

„ *Potissimum vero, si haec assertio concors non sit cum Referente, unde est deducta. n.* 49.

50. *Relatum nullius est momenti, si cum Referente minime consonet.*

51. *Ex quibus excludatur notitia sinistri.*

52. *Nemo praesumitur velle jactare lucrum, quod sibi certo quaesitum foret.*

53.

. *Cum ſtipulata fuerit Retroverſio aſſecurationis ſi ſiniſtrum ſtipulationi anteceſſerit, tunc aſſecuratio ad nihilum reducitur, ſi aſſecurator ante novum contractum non eſſet jam ſtipulatus aſſecurationem ſuper eadem navi.*

„ *Secus foret, ſi ſecundus aſſecurator idem ſit ac primus. n.*

„ 54.

Tunc enim prorogatio aſſecurationis cenſetur continuatio primæ. n. 55.

„ *Quod eo magis patet, ſi partes ſtipulatæ fuerint retroverſionem aſſecurationis tunc tantum, quum navis jam ante contractum ſalva ad finem itineris advenerit. n.* 56.

„ *Nec conſultum fuerit caſui ſiniſtri, quod fuiſſet neceſſarium ſi novam aſſecurationem ſtipulati intellexiſſent. n.* 57.

58. *Caſus expreſſus adventus ſoſpitis navis cum dictione* „ in queſto ſolo caso „ *extendi nequit ad caſum ſiniſtri.*

59. *Poſſibilis notitia ſiniſtri determinatur ex intervallo in locum ſtipulata aſſecurationis, & locum Continentis, quo prima notitia lata fuit, & calculanda tria milliaria itineris pro quaque hora.*

60. *Ad dimenſionem poſſibilis itineris de loco ad alium calculandam ratione trium mille paſſuum pro quaque hora, milliaria ſumenda ſunt non Geografica ſed Romana juxta Ordines Barcinonis.*

„ *Quibus ordinibus reſpondent Leges Ianuenſes, quae iter determinant ratione duarum mille paſſuum Ianuenſium, quae reſpondent tribus mille paſſuum Romanorum. n.* 61. *et* 62.

63. *Milliarium Florentinum brevius eſt Milliario Geographico.*

64. *Ad determinandum iter poſſibile, ratio haberi nequit viarum intuetarum, & commodis carentium, ſed viarum tantum communium.*

65. *Si aſſecuratio ſtipulata fuerit cum clauſula* „ a buona o cattiva nuova „ *Suſpicio cogniti ſiniſtri juramento diluitur.*

„ *Idem dicendum venit, ſi aſſecuratio ſtipulata fuerit juxta formulam Venetam. n.* 66.

„ *Imo, ubi etiam poſſibilis ſcientiae exceptio admittitur, juramentum quamcumque exceptionem adimit. n.* 67.

68. *Actoris, ſeu excipientis eſt probare facta, quibus innititur actio, ſeu exceptio.*

69. *Quaecumque reticentia, ſeu falſa expreſſio non ſufficit ad irritandum contractum. Et n.* 70.

71 *Assecurationi contractus non vitiatur ob quamlebet reticentiam ab altero ex Contrahentibus adhibitam.*

72. *Reassecuratus qui contrahit cum Reassecuratore minime cogitur ad stipulandum pro totalitate rifici, nec ad declarandam rifici extensionem tenetur.*

„ *Et si de partiali agatur Reassecuratione, efas est stipulari alias Reassecurationes pro rifico, quod in speciali Reassecuratione non fuit assecuratum. n.* 73.

74. *Renovatio numquam praesumitur difformis Contractui renovato.*

75. *Reassecuratur non dicitur in Contractu deceptus, si Reassecuratio stipulata fuerit nulla habita ratione utrum in primam Assecurationem deductum sit iter novis, vel potius lapsus temporis, ubi Reassecuratori patefacta fuit quantitas rifici cui Reassecuratus subjiciebatur. Et n.* 85.

„ *Uti non dicitur deceptus, si Reassecuratus reliquum rificum, quod in nova Reassecuratione non obvenit, in alteram transtulit; n.* 76.

77. *Iuxta Leges Etruriae, & Venetas necesse non est, quod assecuratus indicet Reassecuratori tempus rifici, & tempus itineris.*

„ *Reassecuratoris enim est inquirere tempus risici, & itineris. n.* 78.

„ *Nec lex Veneta injungit onus assecurato declarandi se ad novam assecurationem impelli ob apprehensionem Periculi n.* 79. *& 80.*

81. *Assecuratus qui vult assequi Reassecurationem ex consuetudine mercatoria, non modo tacere solet & potest periculum, sed commendare utilitates futuri contractus.*

„ *Eo magis si impletum sit quod per legem praescriptum fuit, patefaciendo quod reassecuratio quaeritur ad minuendum risicum. n* 82.

83. *Ad excludendam fraudem & dolum in contractu assecurationis, quaevis benigna interpretatio sumenda est.*

84. *Assecurator qui abstineret a stipulanda assecuratione si sibi patefierent majora pericula, e contra ne sibi contradicat, dicendus est facilius stipulatutus fore, si pericula minora delegatnur.*

85. *Iudicium Negociatorum assecurationis, quoad stilum & consequentia huismodi Contractum, plurimum debet attendi.*

86. *Assecurator est optimus interpres contractus a se antea stipulati.*

87. *As-*

87. *Assecurato debetur, non tantum præmium assecusationis, ubi risicum obvenerit, sed etiam interesse.*

„ *Hoc vero interesse juxta Legem Venetam debetur elapso semestri a die notitiæ n.* 88.

„ *Secus esset si assecurator nondum scientiam sinistri habuerit. n.* 89.

Quello stesso dì 26 Aprile, che nell' anno 1779 formò l'epoca dello stabilimento della Società eretta nella Piazza di Trieste sotto la denominazione, e col carattere di *Camera Mercantile d' Assicurazione Marittima* col cospicuo capitale di cinquecentomila fiorini, stata dipoi decorata da S. M. I. mediante un clementissimo Rescritto del 15 Giugno di detto anno, non tanto della sua Augustissima Protezione, quanto ancora di varj graziosissimi Privilegi, ha formato nel presente anno l' epoca d'altro fausto avvenimento per la medesima Camera, giacchè in una Causa, che Essa ha dovuto fin qui sostenere per due consecutivi Giudizj avanti il Magistrato dei Sigg. Consoli del Mare di Pisa con diversi Sigg. Negozianti della Piazza di Livorno, laddove nel primo Giudizio quei Sigg. Consoli sotto dì 26 Agosto 1784 proferirono Sentenza favorevole a detti Sigg. Negozianti Livornesi, e contraria alla suddetta Camera; viceversa nel secondo Giudizio, in cui non prima del dì 2 Gennaio dell' anno corrente venne commesso al nostro Primo Turno Rotale di conoscere in grado di Restituzione in integrum della giustizia o ingiustizia di quella Sentenza, Noi infrascritti, benchè dissenziente l' altro nostro rispettabilissimo Sig. Collega, dopo il più serio e profondo esame di quanto deducevano col massimo impegno gli egregj Difensori di ambe le Parti, abbiamo in questo giorno referito al suddetto Magistrato Consolare doversi revocare il precedente Giudicato, e doversi decidere in favore di detta Camera di Trieste, e respettivamente contro gli enunciati Sigg. Negozianti Livornesi, la sudderta Causa, a cui avevano dato luogo i Fatti che andiamo a narrare.

S. E.

SEZIONE I.

Esposizione del Fatto.

II. Il Sig. Giorgio Platner Pubblico Negoziante della prenominata Piazza di Trieste, avendo destinata a lunghi ed incerti viaggi, ed a più rami di un grandioso Commercio la sua grossa Nave nominata il Gran Principe di Kaunitz della portata di milleseicento tonnellate, armata di trentasei cannoni, provvista dell'equipaggio di centottantacinque Uomini, e comandata prima dal Capitano Antonio di Niccolò, e dipoi dal Capitano Edoardo de Luman con Bandiera Imperiale, volendo almeno in parte difendersi da quei rischi, ai quali era esposta la sua grandiosa speculazione, prudentemente si determinò di stipulare sotto dì 1 Marzo 1782 varie Sicurtà.

III. Per due separate scritte o polize in data dello stesso dì 1 Marzo 1782 si fece assicurare per la somma di fiorini cinquantamila dalla suddetta *Camera d' Assicurazione marittima*, di cui egli è uno de Socj o Azionisti, con questa differenza però fra le due scritte o polize, che con una di esse segnata di *num* 2311 toccò detta Camera a favore del Sig. Platner la sicurtà per la somma di fiorini ventimila sopra *corpo spazi*, *e corredi* della sopra indicata Nave (il di cui importare fu nella stessa poliza concordemente valutato centosessantamila fiorini) per dieci mesi di fermo da decorrere da quel giorno, e per mesi quattro rispetto da potersi depennare questi mesi di rispetto a mese, per mese, al premio di 1., e un q. per cento il mese, e con l'altra poliza segnata di *num.* 2312 toccò detta Camera a favore del Sig. Platner la sicurtà per la somma di fiorini ventimila similmente per dieci mesi di fermo da decorrere da quel giorno, e per mesi quattro da rispetto, da potersi questi ultimi depennare a mese per mese, sopra mercanzie caricate in detta Nave, al premio di 1., e mzo. per cento il mese.

IV. Ed altra sicurtà sotto il medesimo dì 1 Marzo 1782 riportò il Sig. Platner da altra Società Mercantile della stessa Piazza di Trieste chiamata la *Compagnia Vecchia d' Assicurazione* sopra il corpo e merci della suddetta Nave parimente per dieci mesi di fermo, e quattro di rispetto per la somma

di

di *fiorini dodicimila*, al premio di 1., e un quarto per cento il mese.

V. Nel dì 3 Luglio 1782 ottenne il Sig. Platner sì dalla Camera, che dalla Vecchia Compagnia la dichiarazione di dovere ſtar ferme ſenza alcuna alterazione le respettive già toccate sicurtà, non oſtante la surroga del Capitano Edoardo de Lumann in luogo, e vece del Capitano Antonio di Niccolò, che in Marsilia aveva lasciato il comando di detta Nave, dichiarazione che quanto a detta Camera fu appoſta in ambedue le seritte o polizze di sicurtà da essa toccate il dì 1 Marzo 1782 e segnate di *num.* 2311 e di *n.* 2312 e di più in quella di di Num. 2312 riguardante le *Mercanzie*, siccome si era di queſte differita la caricazione sopra la suddetta Nave il *Gran Principe di Kaunitz* oltre il tempo già opinnato, perciò fu fatta anche la seguente dichiarazione „ *Anzi d' accordo con il suddetto Sig. Aſſicurato Platner il presente rischio dovrà incominciare a correre dal* „ *dì* 10. *Giugno proſſimo paſſato anno* 1782., *così e non altri-* „ *menti &c.* „

VI. Scaduto che fu il mese d'Aprile dell'anno 1783 vennero altresì a scadere i quattordici mesi, per i quali fra i dieci di fermo, ed i quattro di rispetto aveva riportata il Sig. Platner dalla *Compagnia Vecchia* la ſicurtà sopra *corpo e merci* per la somma di fiorini dodicimila, e respettivamente dalla *Camera* predetta la sicurtà sopra *corpo* &c. della suddetta Nave per la somma di ſiorini trentamila, onde il Sig. Platner sotto di 1 Maggio 1783 riportò da detta *Compagnia Vecchia* la rinnovazione della sicurtà sopra *corpo* e *merci* per l'iſtessa somma di fiorini dodicimila al medesimo premio di 1 e un quarto per cento per altri due mesi, e nel dì 6 dello ſtesso mese di Maggio 1783 riportò dalla suddetta *Camera* mediante altra scritta o polizza segnata di *Num.* 3716 la rinnovazione della ſicurtà sopra *corpo* &c. di detta Nave per l'iſtessa somma di fiorini trentamila al medesimo premio di 1 e un quarto per cento per altri due mesi di fermo, ed uno di rispetto da porersi queſto depennare, da principiare a decorre dal dì 1 del medesimo mese di Maggio, con patto „ ivi „ Che se la Nave fosse giunta in Bor- „ deaux a tutto il prossimo passato mese di Aprile, in cui „ va a terminare *la polizza Num.* 2311 *relativa al presente*

„ *tocco*, in queſto *solo* caso sarà la presente ſtornata per tutti
„ gli suddetti mesi tanto di fermo che di rispetto verso il
„ consueto mezzo per cento sulla suddetta somma assicu-
„ rata. „

VII. Tutte le fin quì riferite operazioni furono fatte in nome sì della *Compagnia Vecchia*, che della *Camera* eretta nel 1779 dai respettivi Direttori di esse, che quanto alla suddetta *Camera* erano negli anni 1782 e 1783 i Sigg. Conſigliere Domenico Francesco Belletti Regio Console Toscano in Trieſte, Giacomo De Gabbiati Avvocato e Patrizio Trieſtino, e Iacob quond. Alessandro Vital Negoziante, e siccome dall' *Art. XXI.* delle Coſtituzioni o Capitoli di detta Camera era rimessa in *due dei Direttori* da alternarsi ogni settimana la facoltà di spedire gli affari meno importanti, e nominatamente di *firmare* unitamente col *Regiſtratore* le *polizze d' aſſicurazione*, così i Sigg. Belletti e Gabbiati furono quelli che insieme col Sig. Michele Mariani Regiſtratore firmarono per la Camera le due polizze di ſicurtà del dì 1. Marzo 1782 segnate dei *numeri* 2311 e 2312, delle quali abbiamo parlato nel §. III, ed i Sigg. Gabbiati e Vital furono quelli che insieme con detto Regiſtratore non solo firmaroro le dichiarazioni appoſte in dette due polizze li 3. Luglio 1782, ed accennate di sopra nel §. V, ma firmarono ancora insieme col Regiſtratore suddetto l' altra polizza di rinnovazione di sicurtà de' 6. Maggio 1783. segnata di *num.* 3716. da Noi enunciata nel §. VI.

VIII. E quì è da oſſersvarsi che i prenominati Sig. Direttori della Camera d' Assicurazione Marittima di Trieſte toccarono, e respettivamente rinnovarono a favore del Sig. Platner le suddivisate sicurtà per mezzo di *polizze* o *scritte* conformi ad un esemplare in ſtampa, che la ſtessa Camera fino dell'anno 1780 aveva simesso con sue lettere circolari a diversi Negozianti di altre Piazze, e nominatamente a molti di quelli ſtessi Negozianti della Piazza di Livorno, che nella presente Causa erano suoi Contraditori quali *scritte* o *polizze* desunte dal Formulario usato in *Venezia*, ed ivi precisamente autorizzato da una Legge emanata sopra le sicurtà nell'anno 1771, in più capi differiscono da quanto dispongono gli *Statuti*, *ed Ordini degli Uffiziali di Sicurtà del Comune di Firenze* inseriti in fine delle *Ponderazioni*

zioni del Targa sopra le Contrattazioni Marittime dell' Edizione di Livorno dell' anno 1755, e adottati non solo in Livorno, ma ancora in altre Piazze.

IX. Essendo specialmente notabile, che laddove nei *Capitoli, ed Ordini degli Uffiziali di Sicurtà del Comune di Firenze*, ed in specie in una loro Deliberazione de' 28 Gennaio 1523 si vede ſtabilito quanto appresso „ ivi „ Item che ogni volta si „ farà ſicurtà sopra una Nave, la quale a tempo che detta „ sicurtà si farà fosse perduta in luogo alcuno, dove è fatta „ la sicurtà *poſſa eſſer la nuova di tal perdita* dal dì della fatta sicurtà, non si possa, nè deva risquotere, e quanto al „ *poter venir la nuova* alla Città in detto tempo si abbia a „ ſtare a dichiarazione de' sei di Mercanzia per i tempi eſiſtenti, o de' Sei, con il Ricorso, quali habbino ad havere „ rispetto alla circoſtanza del luogo, e qualità del tempo, se „ detta nuova *poſſa o non poſſa eſſer venuta* alla Città „ Viceversa nell' *Artic. X.* delle Polizze di sicurtà usate dalla detta *Camera di Trieſte*, ugualmente che delle Polizze di sicurtà approvata dalla citata *Legge Veneta*, si contiene la seguente dichiarazione „ ivi „ Vale la sicurtà tanto per il rischio, quanto per la consecuzione del premio, quando anco al tempo in cui fu firmata, fosse accaduto il sinistro, „ ovvero le mercanzie assicurate fossero giunte a salvamento „ al suo destino, *purchè legalmente non coſti* che quando la „ sicurtà fu fatta, o commessa di fuori, *non vi foſſe nella* „ *Terra la nuova del ſucceſſo*, nel qual caso si considera come se fatta non fosse „

X. Ed essendo pure notabile che laddove secondo la formula delle Scritte di sicurtà ſtipulare coerentemente ai *Capitoli, ed Ordini degli Uffiziali di Sicurtà del Comune di Firenze*, che porta a carico degli Assicuratori *ogni caſa, pericolo, fortuna, disaſtro, impedimento, o caſa ſiniſtro*, vengono i medesimi Assicuratori ad assumersi, sempre che letteralmente non lo eccettuino, anche il caso del semplice *danno* o *patimento* che soffrano le Navi, o Merci assicurate, e che viene sotto nome d' *avaria*, all' incontro nelle suddette Polizze approvate dalla Legge *Veneta*, e adottate dalla detta *Camera di Trieſte*, questo caso del semplice *danno*, o *patimento*, o sia dell' *avaria* espressamente è dichiarato che non sia a carico degl' Assicuratori, i quali perciò non vengono ad

assumerlo toccando dette Polizze semplicemente, e molto meno dichiarandosi di toccare *a rischio ordinario*, ma per assumerlo è necessario che dichiarino di toccare *a tutto rischio*.

XI. Così che per queſte diversità, che si scorgono fra le Sicurtà toccate secondo l'uso *Toscano*, seguitato anche in altri Paesi, e le Sicurtà toccate all'uso *Veneto* adottato dalla suddetta *Camera di Trieſte*, alle quali diversità altre ancora se ne debbono aggiungere, e nominatamente che secondo l'uso *Toscano* sono in obbligo gli Assicuratori di pagare i tocchi *due mesi* dopo l'intimazione del siniſtro, e passati *sei mesi* senza che delle Navi, o Merei assicurate si abbia veruna nuova, ma secondo l'uso *Veneto* non hanno obbligo gli Assicuratori di pagare i tocchi se non *sei mesi* dopo l'intimazione del siniſtro, e passato che sia *un anno* senz' aversi alcuna nuova delle Navi, o Merei assicurate, il toccare le Sicurtà all'uso *Veneto* in parte, ed a certi effetti è più svantaggioso per gli Assicuratori, ma in parte, e ad altri effetti è per essi più favorevole, che il toccarle all'uso *Toscano*.

XII. Vedendo adunque i prenominati Sigg. Direttori Gabbiati, e Vital, che in conseguenza d'aver essi rinnovata a favore del Sig. Platner ne' 26. Maggio 1783. con la Polizza di *n.* 3716. la Sicurtà sopra corpo &c. della Nave il Gran Principe di Kaunitz per la somma di fiorini trentamila per due mesi di fermo, ed uno di rispetto da intendersi cominciati il dì 1. Maggio suddetto, e ſtante il non aver depennati il predetto Sig. Platner i mesi di rispetto, che ancora reſtavano da decorrere quanto all'altra sicurtà già toccata per la somma di fiorini dodicimila sopra Mercanzie in detta Nave il dì 1. Marzo 1782. per dieci mesi di fermo, e quattro di rispetto, che secondo la Dichiarazione de' 3. Luglio 1782. andavano a seadere il dì 10. Agoſto 1783. continuava la loro Camera ad essere espoſta sopra la sola Nave il Gran Principe di Kaunitz al rispettabile risico di fiorini cinquantamila in un tempo, in cui secondo le giuſtificazioni fatte nella presente Causa, vegliavano bensì molte altre Sicurtà toccate dalla ſtessa Camera, ed ascendenti in tutte, (non compresa quella sopra corpo &c. e mercanzie della suddetta Nave il Gran Principe di Kaunitz) alla cospicua somma di

un

un milione e, cento trentun mila cinquecento quarantanove fiorini, ma erano queſte repartite in centoventotto diſtinti tocchi sopra altrettanti diſtinti Baſtimenti, senza che nessuna per se sola arrivasse, o si approssimasse alla somma di cinquantamila fiorini, importando i sette maggiori tocchi, chi trentamila, chi trentamila seicento, chi trentaduemila, e chi trentatremila fiorini, prudentemente, e saviamente pensarono di sgravare la medesima loro Camera d' una porzione del risico, a cui essa era soggetta sopra detta Nave il Gran Principe di Kaunitz, e che per la sua grandiosità sbilanciava quella giuſta proporzione dei risici, che non deve perdersi di viſta da chiunque faccia il suo Commercio toccando le Sicurtà, come fu anche osservato in una Deliberazione del General Consiglio dei Socj della Camera ſtessa de' 21 Giugno 1781.

XIII. Ma quantunque i suddetti Sigg. Gabbiati, e Vital, in assenza dell'altro Direttore Sig. Belletti, che nel mese di Maggio dell'anno 1783 si trovava in Vienna, concepissero l'idea, e venissero nella dererminazione di sgravare la loro Camera d' una porzione del risico assunto per la somma di cinquantamila fiorini a favore del Sig. Platner appena ebbero con lui rinnovata la Sicurtà ne' 6. Maggio 1783, pure solamente in data de' 14 dello ſtesso mese di Maggio scrissero a Livorno, ed a Genova per l'effetto di riportare in quelle respettive Piazze per la loro Camera una parziale *Riaſſicurazione* della Sicurtà, che aveva essa già toccata sopra *corpo &c. e mercanzie* della Nave il Gran Principe di Kaunirz.

XIV. E siccome i medesimi Sigg. Gabbiati, e Vital prima di scrivere per il suddetto oggetto a Livorno, e a Genova non mancarono di palesare queſta loro idea al Sig. Platner, e di richiedergli altresì le notizie, che avesse di detta Nave, e del di lei deſtino, e dal medesimo intesero averne Esso saputo l'arrivo al *Capo Francese* uno dei Porti dell' *Isole Antille* seguito nel precedente mese d' Agoſto 1782, ma non avere Egli notizia della di lei partenza, benchè la credesse allora in viaggio, ed esser la medesima deſtinata per *Bordeaux*, e forse per *Oſtenda*, perciò detti Sigg. Direttori Gabbiati, e Vital si contentarono di commettere a Livorno, ed a Genova le respettive *Riaſſicurazioni*, non in ragione di

mesi

mesi, ma a *viaggio*, cioè dall' *Antille* a *Bordeaux*, e quindi ad *Oſtenda*.

XV. La Lettera con cui i medesimi Sigg. Gabbiati, e Vital in data del suddetto dì 14 Maggio 1783 richiesero la Riassicurazione in Livorno venne da Essi diretta al Sig. Giuliano Ricci Console Imperiale, e pubblico Negoziante in quella Piazza, e fu del seguente tenore.

„ Illuſtriss. Sig. Sig. Padron Colendiss.

„ La noſtra Camera Mercantile d' Assicurazione Marrittima, trattandosi di Persona amica, e ricorrente, ebbe assunto sopra di se il risico di fiorini 50000. correnti di Vienna, cioè fiorini 30000. sopra corpo, e fiorini 20000. sopra merci nella Nave Imperiale il Gran Principe di Kaunitz Capitano Edoardo Lumann, che dall' Antille farà il suo ritorno a Bordeaux, scaricherà colà le sue merci, ovverò passerà ad Oſtenda. Siccome codeſta Camera ebbe trasceso in queſto toceo il solito suo limite, e che di altronde siamo vicini all' annuale Bilancio, così vorressimo scaricarla di una limitata porzione cotal risico. Serve peranto la presente, onde pregarla a far coprire la Camera Mercantile di Assicurazione di Trieſte in codeſta sua Piazza per la somma di fiorini 20000., cioè fiorini 10000. sopra corpo, e fiorini 10000. sopra mercanzie, clausulando la Scritta di sicurtà a diversi premj, secondo l' enunciata divisa in calce, vale a dire se la Nave rimarrà a Bordeaux crederessimo che il premio non dovrebbe sorpassare il 3. a 3., e mezzo per cento, e proseguendo ad Oſtenda coll' aumento dell' 1. per cento, e ciò tanto più quanto che la da noi ricercata Riassicurazione non dee comprendere il tutto rischio, ma unicamente il rischio ordinario, *all' uso e forma Veneta*, non le limitiamo però precisamente il premio, rimettendoci totalmente in Lei, ben persuasi che procurerà il noſtro miglior vantaggio; le raccomandiamo bensì di fare scelta delle migliori firme; e per l' importo del premio, e sua provvisione si compiacerà farci Tratta o in Trieſte, o in Vienna, come meglio le conviene, che da noi sarà puntualmente accettata, ed eſtinta. Le serva per migliore intelligenza, che noi avevamo in prevenzione assicurato sopra detta Nave in ragione di mese, e che il dì 6. corrente abbiamo rinnovate le Polize per la totalità di fiorini 50000., sicchè deve apparire, che l' Assicurazione da

Noi

„ noi commessa è *per coprirci di un risico incontratto in maggior*
„ *somma a scanso di equivoci*. Scusi dell' incomodo che venia-
„ mo di recagli, e sempre disposti ai suoi graditi comandi ce
„ le protestiamo con piena stima e considerazione.

„ Di VS. Illustriss.

„ Trieste li 14. Maggio 1783.

„ Fiorini 10000. sopra corpo e fiorini 10000. sopra mer-
„ canzie nella Nave Imperiale il Gran Principe di Kaunitz
„ Capitano Edoardo Lumann Imperiale dall' Isole Antille per
„ fino a Bordeaux al premio di . . . . . per cento, che se
„ detta Nave da Bordeaux passar dovesse in Ostenda con tut-
„ te, o parte delle sue mercanzie, allora per li fiorini 10000.
„ sopra corpo, e l' importo in proporzione, delle mercanzie,
„ sarà aumentato il premio ad . . . . per cento, *a rischio or-*
„ *dinario, all' uso, e forma Veneta*, per la Camera Mercanti-
„ le d' Assicurazione Marittima di Trieste, *che si copre di*
„ *porzione di rischio da essa incontratto su detta Nave, e Mer-*
„ *canzie &c.* „

„ E non riuscendo per la totalità della somma, potrà VS.
„ Illustriss. eseguirla per quella quantità, che potrà riuscire,

„ Umiliss. Devotiss. Obbligatiss. Serv.

„ Per la Camera Mercantile d' Assicurazione Marittima.

„ Giacomo De' Gabbiati,

„ Iacob. q. Alessandro Vital.

XVI. In esecuzione dell' ordine contenuto in questa lettera, che pervenne in Livono la mattina de' 22. Maggio 1783 il Sig. Console Giuliano Ricci per mezzo dei Sensali di sicurtà Signori Fratelli Baudovvin riportò da undici Negozianti della Piazza di Livorno, per la maggior parte nel dì 23, e per un piccolo residuo nel dì 26 del detto mese di Maggio, la richiesta *Riassicurazione* per fiorini diecimila sopra corpo, e per altrettanta somma sopra merci, per il viaggio della suddetta Nave dall' Antille a Bordeaux, e quindi ad Ostenda, al premio di cinque per cento, e ciò per mezzo di due separate Scritte, o Polizze, una riguardante la Riassicurazione sopra *corpo*, altra la Riassicurazione sopra *merci*.

XVII. Quella sopra *corpo* fu stipulata nei seguenti termini „ ivi „ Sia manifesto a ciascheduna Persona come il Sig. Giu-
„ liano Ricci si fa assicurare per se, *e per conto della Came-*
„ *ra Mercantile d' Assicurazione Marittima di Trieste* e per l'

„ *ordi-*

„ *ordine* contenuto nella *Lettera de' Sigg. Giacomo de' Gabbiati*,
„ *e Iacob del q. Aleſſandro Vital del dì* 14 *Maggio corrente*,
„ viſta letta esattamente, e soscritto dai Sigg. Assicuratori
„ infrascritti, sopra a riassicurazione di ſicurtà, *toccata* dalla
„ sopraddetta Camera Mercantile d' Assicurazione Marittima
„ di Trieſte per la somma di fiorini trentamila sopra *corpo*
„ della qui sotto nominata Nave *a rischio ordinario*, *all' uso*
„ *e forma l'eneta*, facendo la presente riassicurazione per la
„ somma di fiorini diecimila, valutati d' accordo coll' infras-
„ critti Sigg. Assicuratori in pezze cinquemila quattrocento
„ da otto reali, vaglino o non vaglino, così per patto &c. o
„ sopra qualsivoglia altra mercanzia, salvo le proibite &c. da
„ che fiano ſtate, o saranno cariche al Porto ovvero Spiaggia
„ dell' *Antille* per le mani di chi si sia, o per chi altri &c.
„ sopra alla Nave o sia Baſtimento nominato ii Gran Princi-
„ pe di Kaunitz o altrimenti nominato, fosse Padrone Capi-
„ tano Edoardo Lumann Imperiale, o chi altri, fino che sa-
„ ranno schariche in Terra a salvamento in *Bordeaux e Oſtenda*.
„ Si dichiara che terminando il presente risico per l' infrascritti
„ Sigg. Assicuratori in Bordeaux dovranno reſtituire uno per
„ cento del premio quì sotto specificato. Si dichiara che in
„ caso di ſinistro, che Dio non voglia, detto sig. Assicurato
„ *non sarà tenuto*, *nè obbligato* a produrre altra giuſtificazione del
„ presente risico, che la Presente *Scritta di sicurtà e Lettera sud-*
„ *detta* veduta come sopra e soscritta dai Sigg Assicuratori in-
„ frascritti, e la *ricevuta* della somma assicurata da detta Ca-
„ mera Mercantile d' Assicurazione Marittima, renunziando co-
„ me renunziano l' infrascritti Sigg. Assicuratori a qualunque
„ Legge, Statuto &c. a loro favore facienti, e a qualunque
„ prova o eccezione, che far potessero in contrario, tanto in
„ Giudizio esecutivo, che ordinario: Si dichiara altresì che i
„ Sigg. Assicuratori infrascritti correranno risico nel tempo
„ della ſtata di detta Nave in Bordeaux nel caso che prosegua
„ con tutto o parte del carico a Oſtenda; *e il tutto per patto*
„ *espresso a buona fède mercantile in parola di onore*, *in ogni*
„ *&c.* „

XVIII. E l' altra sopra *merci*, in cui fu dichiarato che il Sig. Ricci si faceva assicurare *per conto della detta Camera di Trieſte*, *e per l' ordine* contenuto nella *suddetta Lettera* viſta, letta, e soscritta dai Sigg. Assicuratori „ Sopra a riassicura-

„ zione

„ zione di sicurtà *toccata* dalla sopraddetta Camera Mercantile
„ d'Assicurazione Marittima di Trieste per la somma di fiori-
„ ni ventimila sopra *mercanzie* di qualunque genere, etiam
„ delle tenute a dichiarare, *a rischio ordinario*, *all'uso e forma*
„ *Veneta*, facendo la presente riassicurazione per la somma di
„ fiorini diecimila valutati d'accordo coll'infrascritti Sigg:
„ Assicuratori in pezze cinquemila quattrocento da otto reali,
„ vaglino, o non vaglino, così per patto &c. „ Nel rimanente fu toltamente conforme a quella stipulata sopra *corpo*, essendovisi ripetute tutte le medesime dichiarazioni, condizioni, e clausule, a riserva soltanto del patto di dover correr risico i Sigg. Assicuratori anche nel tempo della stata della Nave in Bordeaux nel caso che essa proseguisse ad Ostenda: patto probabilmente creduto dalle Parti non necessario nella sicurtà delle merci.

XIX. Una commissione simile a quella, che, come abbiamo veduto, fu data dai Sigg. Direttori Gabbiati e Vital con la surriferita Lettera dè' 14 Maggio 1783 al Sig. Console Ricci di Livorno, la diedero pure i medesimi Sigg. Direttori con lettera dello stesso giorno ai Sigg. Cugini Brentani Cimaroli di Genova, i quali ugualmente vennero incaricati di riportare a favore della Camera Mercantile d'Assicurazione Marittima di Trieste la *riassicurazione a rischio ordinario all'uso e forma Veneta*, per la somma di fiorini ventimila, per il viaggio della suddetta Nave il Gran Principe di Kaunitz dalle Antille a Bordeaux, e quindi ad Ostenda, ed agli stessi premj indicati nella lettera scritta a Livorno della sicurtà toccata dalla stessa Camera parte sopra corpo, e parte sopra merci della Nave predetta.

XX. Non potè però aver effetto tal commissione in Genova, perchè nel medesimo dì 23. Maggio 1783. in cui la ricevettero con la Posta di Trieste i Sigg. Brentani Cimaroli, e mentre il mezzano Sig. Domenico Montobbio di loro ordine andava procurando in quella Piazza la ricercata riassicurazione, giunse ivi con la Posta di Spagna, e Portogallo, ed impedì di riportare detta riassicurazione, la infausta notizia, che detta Nave il Gran Principe di Kaunitz nel suo viaggio dal Capo Francese in America per Bordeaux era miseramente perita nella sera de' 21. Gennaio 1783 presso l'Isola *del Corvo* una delle *Azzorre*, che come ognun sà sono

Isole soggette alla Corona di Portogallo situate nel lungo tratto dell' Oceano Atlantico frapposto fra l' America Settentrionale, e l' Europa, notizia pervenuta in Lisbona all' arrivo, che ivi fecero parte ne' 30. Aprile, e parte ne' 2. Maggio, gli Uomini dell' Equipaggio della ſteſſa Nave, ed i Passeggieri a bordo della medesima imbarcati, che rimasero salvi in occaſione della di lei perdita, e che per mancanza d' imbarcazioni per l' Europa dovettero per molto tempo trattenersi nelle Isole Azzorre, ove seguì il naufragio.

XXI. Passò intanto tale infauſta notizia colla medeſima Poſta di Spagna e Portogallo anche a Livorno, ove giunse la mattina del dì 27. Maggio 1783, ed allora fu che i Sigg. Negozianti Livornesi, i quali parte ne' 23 e parte ne' 26 di detto mese. avevano toccata con le due sopra enunciate Polizze la *riassicurazione* sopra corpo, e merci di detta nave per la somma di ventimila fiorini, a favore della Camera di Trieſte Assicuratrice di detto corpo, e merci per maggior somma, comparvero avanti il Sig. Auditor Vicario del Tribunale di Livorno, ed esponendo che ſtante la sopravvenuta notizia del ſtiniſtro di detta Nave si lusingavano di essere nel caso di far coſtare della nullità della seguita Riassicurazione, fecero iſtanza, che di dette due polizze, o scritte di riassicurazione non ne veniſſe effettuato quel *regiſtro*, che secondo il consueto ſtile doveva farsi in detto Tribunale, e per la brevità del tempo non era ſtato ancora eseguito, iſtanza che giuſtamente venne rigettata dal suddetto Sig. Auditor Vicario con suo Decreto de' 30 Maggio 1783. col quale dichiarò potersi procedere a regiſtrare nelle solite forme le suddette Polizze di riassicurazione, senza pregiudizio però delle ragioni delle Parti, tali quali, da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio.

XXII. Avendo il Sig. Platner ritardata fino al 6 Marzo 1784. l' esazione delle suddette somme assicurate, non fu in grado per tutto queſto tempo la Camera di Trieſte di domandar giudicialmente ai Sigg. Riassicuratori il pagamento dei loro respettivi tocchi ascendenti in tutti, come si è detto, a fiorini 20000., o sieno pezze 10800. da otto reali sebbene non tralasciasse in tutto queſto tempo di richied.re ſtragiudicialmente e per le vie amichevoli tal pagamento, come si rilevava specialmente da un carteggio, che la Ragione cantan-

te

te in Livorno sotto nome dei Sigg. Santi Da Tremoul, e Figli, la quale aveva toccata la Riassicurazione per pezze 300. sopra corpo, e per pezze 300. sopra merci, per procura, ed in nome di altra Società Mercantile vegliante in Trieſte sotto la denominazione di *Privilegiata Compagnia d' Assicurazione, Commercio, e Sconti*, tenne per tutto quel tempo con la ſtessa *Privilegiata Compagnia*, dimoſtrando detto carteggio che per tutto il divisato tempo andarono immaginando i Sigg. Riassicuratori le difese, onde evitare, se fosse possibile il pagamento dei tocchi, che la Camera riassicurata in conseguenza dell' avvenuto ſiniſtro domandava.

XXIII. Ma vedendo la ſtessa Camera, che nessun effetto operavano le sue ſtragiudiciali richieſte, finalmente nel mese di Maggio dell' anno 1784. per mezzo del Sig. Console Giuliano Ricci di lei commissionato, giudicialmente convenne avanti i Sigg. Consoli del Mare di Pisa i predetti Sigg. Riassicuratori, ed all' oggetto che queſti venissero aſtretti al pagamento o almeno al deposito dell' importare dei loro respettivi tocchi produsse negli atti di detti Sigg. Consoli li 24. e li 26. di detto mese copia della suddetta lettera d' ordine de' 14. Maggio 1783., non meno che delle due scritte di riassicurazione ſtipulate in Livorno, e la copia ancora degli atti fatti dai medesimi Sigg. Riassicuratori nel Tribunale di Livorno un anno avanti, e del consecutivo decreto proferito da quel Sig Auditor Vicario li 30. Maggio 1783., aggiungendo poi sotto dì 2. Giugno 1784. la produzione eziandio delle copie delle due scritte di sicurtà toccate in Trieſte dalla suddetta Camera a favore del Sig. Platner nel dì 1. Marzo 1782. per fiorini 20000. sopra *mercanzie*, e respettivamente ne' 6 Maggio 1783. per fiorini 30000. sopra *corpo* della Nave il Gran Principe di Kaunitz, quietanziate ambedue queſte scritte dal Sig. Platner nel 6. Marzo 1784. in conseguenza del pagamento dei respettivi tocchi che ricevè il medesimo Sig. Platner assicurato dalla Camera aſſicuratrice alla quale nel 2 Giugno 1784 aveva fatta la renuzia d' incetta ſtante l' essere allora pervenuta anche a Trieſte la notizia del ſiniſtro di detta Nave.

XXIV. Si opposero vigorosamente alla giudicial domanda del Sig Console Ricci come rappresentante la suddetta Camera di Trieſte riaſſicurata, i predetti Sigg. Riaſſicuratori, e

così venne a contestarsi fra dette Parti quella impegnosa lite, nella quale i Sigg. Consoli del Mare con loro Sentenza del 26. Agosto 1784 assolverono i Sigg. Riassicuratori dal pagamento delle somme da ciascheduno di essi respettivamente toccate con le due scritte de' 23. e 26. Maggio 1783. dichiarando doversi dette scritte stornare con la restituzione da farsi da detti Sigg. Riassicuratori al prefato Sig. Ricci ne' NN. de' premj percetti, meno il solito mezzo per cento, e Noi infrascritti all'incontro coerentemente alle istanze del Sig. Ricci in detti NN. abbiamo oggi referito doversi revocare detta precedente Sentenza, e condannare i Sigg. Riassicuratori al pagamento dell'importare di detti loro respettivi tocchi domandato dal Sig. Ricci in detti NN. riassicurato, come pure degl'interessi mercantili sopra l'importare di detti tocchi decorsi e, da decorrere alla solita ragione di mezzo per cento il mese dalla scadenza del semestre fino all'effettivo pagamento.

SEZIONE II.

Stato delle questioni.

XXV. Quanto sia ferace l'ingegno degli Assicuratori in escogitar difese, ed eccezioni, onde sottrarsi, dopo avvenuto il sinistro, dal pagamento dei tocchi, a cui non difficultarono di obbligarsi nell'atto di esigere, o stipulare i premj delle toccate sicurtà, è stato più volte ponderato dai Tribunali, ed in specie dalla *Ruota nostra av. il Conti dec. Fior. 64 num. 22. nel Tesoro Ombros. tom. 7. dec. 36. n. 32. nella Liburnen. Assecurationis de' 9. Gennaio 1662. av. Cordella, Argenti, e Mengucci in princ, nella Liburnen. Assecuration. de' 12. Marzo 1753. av. l'Aud. Bizzarrini* §. 390, e più recentemente nella *Liburnen. Assecurationis de' 22. Giugno 1785 in princ. e nella Liburnen. Assecurationis Navis de' 15. Luglio 1785.* §. 11. *ambedue avanti di Me Relatore infrascritto*. Ma forse in nessun caso si è potuto ciò asserire con maggior ragione, che nel presente, in cui l'eccezioni, e difese cimentate dai Sigg. Assicuratori sono state in sì gran numero, che oltre ad averci già impegnati ad un laborioso esame della Causa, necessitano ora ad una straordinaria prolissità nel render conto

to dei fondamenti, che c'indussero a risolverla nel modo di sopra indicato.

XXVI. Non fu revocato, nè poteva revocarsi in controversia, che dopo stipulata un Assicurazione possa legittimamente e validamente stipularsi altra subalterna, e secondaria Assicurazione, o sia una *Riassicurazione*, tanto se venga procurata dall'Assicurato, ed abbia in oggetto di garantirlo dal pericolo dell'insolvenza del primo Assicuratore, caso preso in considerazione dai Dottori, ed in specie dal *Sautern. de assecurat. par.* 3 *sub. n.* 55. *& seqq. Casareg. de commerc. disc.* 1. *n.* 21. *De Hev. de commerc. naval. cap.* 14. *n.* 5. *Emerigon. des assurances chap.* 8. *sect.* 15., quanto sc, come avvenne nel caso nostro, sia procurata dall'Assicuratore, ed abbia in oggetto di sgravar lui o in tutto, o in parte dal rischio, che con l'assicurazione si assunse, caso di cui parlano fra gli altri il *Rocc. de assecurat. vot.* 12. § 30 *Casareg. de commerc. disc.* 1. *n.* 67. *Ansald. de commerc. disc.* 70. *sub. n.* 5 *vers.* Et generaliter in hoc proposito, quod Assecurator possit ab alio tertio se facere assecurare post *Stracc. &c.* „ *Pothier des assurances chap.* 2. *n.* 96. *Magens Saggio sopra le Sicurtà* §. 80 *Valin. Commentaires. sur l' Ordonnance de la Marine de France tit. des assurances artic.* 20. *Emerigon Traité des assurances chap.* 8. *sect.* 14.

XXVII. E tanto meno poteva ciò controvertersi, in quanto che le Leggi di diverse Nazioni Commercianti fanno espressa menzione del contratto di *Riassicurazione*, o dichiarandolo espressamente legittimo e valido, come le *Ordinanze della Marina di Francia* allegate dal *Valin.* e dall'*Emerigon* nei luoghi citati, le *Ordinazioni d. Amburgo del* 1738. *tit.* 18 „ ivi „ Se un Assicuratore vole, che un altro *assicuri di novo* „ in sua vece il rischio che egli ha preso sopra di se ha certamente la libertà di farlo„ *ed il Regolamento di Svezia de'* 2. *Ottobre* 1750. *art.* 10. §. 1. „ ivi „ Resta permesso ad ogni Assicuratore di prendere una *Riassicurazione* sopra qualunque sicurtà che ha toccato „ o presupponendone chiaramente la legittimità e validità, come la già citata *Legge Veneta dell'anno* 1771. §. 10. „ ivi „ Al caso delle *Riassicurazioni* si ordina al Mezzano di chiaramente spiegare &c. „ il disposto della qual *Legge Veneta* circa alle *Riassicurazioni*

dovrà

dovrà eſtesamente ripnrtarsi, e prendersi in considerazione più opportunamente in altro luogo.

XXVIII. Parimente non ſi queſtionava della legittimità, e validità del contratto di *Assicurazione* (e così anche di *Riassicurazione*, che in ciò non differisce) quantunque ſtipulato dopo già seguito il ſiniſtro, o il salvo arrivo delle navi, o merci aſſicurate, sempre che tal evento ſia tuttora incerto secondo l'*opinione* delle Parti contraenti, cioè da eſſe tuttora *s' ignori*, nè poreva realmente sopra di ciò farsi queſtione, perchè sebbene non manchi chi abbia opinato non porer suſſiſtere il contratto di aſſicurazione ſtipulato dopo il
5 ſiniſtro, o il salvo arrivo della cosa aſſicurata, anche quando dai Contraenti s'ignori, e fra i Moderni ſiano di queſto sentimento il *Wattel animadvers. ad Wolf. de iur. natur. & gent. part.* 5. *cap.* 2. §. 381. *ed il chiarissimo Profeſſore dell' Univerſità Pisana Sig. Gio. Maria Lampredi Iur. Pub. Univers. part.* 1. *cap.* 11. §. 23. *vers. ex natura contractus &c. in fin.*, pure la contraria opinione ha ormai incontrato
6 il plauso universale dei Dottori, e Tribunali, come può vedersi preſſo il *Puffendorf de iur. nat. & gent. lib.* 5. *cap.* 9. *n.* 8. *ed ivi la not. B. Perez in Cod. lib.* 11. *tit.* 5. *n.* 23. *Scacc. de commerc. & camb.* §. 1. *qu.* 7. *par.* 2 *ampl.* 10. *n.* 19. *De Hev. de commerc. naval. cap.* 14. *n.* 19. *Targa Ponderazioni sopra le Contrattazioni marittime cap.* 57. *not.* 16. *Casareg. de commer. disc.* 1. *n.* 14. *e segg. Bynkershoek qu. iur. privat lib.* 4. *cap.* 7. *in princ. vers. sed ex lege &c. Cleirac Guidon. de la mer chap. a. pag* 250. *Valin. Commentaires sur l' Ordonnance de la Marine de Franc. tit. des assurances art.* 38 *Emerigon. Traité des aſſurances chap.* 15 *sect.* 2. *p.* 121. *Valasc. consult. dec.* 64. *n.* 6. *Gamm. dec.* 181. *n.* 1. *dalla Rota di Genova decis.* 102. *sotto il n.* 4. *dalla Rot. Rom. av. Merlin. decis.* 597. *n.* 15. *e segg. e dec.* 757. *n.* 1. *e dalla Rota noſtra nella decis.* 9. *del tom.* 10 *del Tesoro Ombros. num.* 3. *e segg. e nella Liburnen. Aſſecurationis de'* 28. *Sett.* 1752. *avant. il Sig. Senator Vincenzio De Ricci* §. 50.

XXIX. E quel che è più notabile, si trova anche aurorizzata queſta opinione da tutte le Leggi delle Nazioni Commercianti, che solamente per la *notizia* o certa, o presunta del

fini-

ſiniſtro, o del ſalvo arrivo delle navi, o merci aſſicurate vogliono ſia irrito, e nullo il contratto di ſicurtà, e preciſamente lo dichiarano valido non oſtante che sia ſtipulato
7 *dopo* il fauſto, o infauſto ſucceſſo, come si vede nelle *Ordinazioni di Barcellona*, nell' *Ordinanza della Marina di Francia*, nel *Regolamento d' Amſterdam*, nello *Statuto di Genova*, che si prendono respettivamente in considerazione dai Dottori, che trattano di tal materia, e specialmente apparisce dalla *Legge Veneta*, e dalla *Legge Fiorentina* già da Noi allegate, e trascritte di sopra nel §. IX.

XXX. E neppure si poneva in dubbio per parte dei Sigg. Riassicuratori, che la *Legge Veneta* per l'irritazione, e nullità delle aſſicurazioni ſtipulate dopo detto fauſto o infauſto successo, richieda in tempo della loro ſtipulazione o commiſſione la notizia *provata in fatto* di detto preventivo successo, a differenza della *Legge Fiorentina* e di altre Leggi, che al suddetto effetto dichiarano baſtante anche la notizia in detto tempo semplicemente *poſſibile* e *presunta* del ſucceſſo preventivo, differenza, che chiaramente resulta dalla combinazione del dispoſto di dette respettive Leggi già ri-
8 portato in detto §. IX., e che più volte è ſtata riconoſciuta nei noſtri Tribunali, nominatamente nella Causa d' Assicurazione sopra merci nella *Nave San Giuseppe del Capitano Giov. Batiſta Filetto* decisa contro gli Assicuratori per *Sentenza del Sig. Auditore del Tribunale di Livorno de' 26. Settembre* 1758., nella Causa d' Assicurazione sopra merci nella *Nave Charlembourg del Capitano Tommaso Chambers* decisa ſimilmente contro gli Assicuratori con *Sentenza proferita dai Signori Conſoli del Mare di Piſa a relazione di queſta noſtra Ruota li 26. Settembre* 1759., nella Causa d' Assicurazione sopra merci nella *Nave Santiſſima Annunziata &c. del Capitano Demetrio Ulassopolo* decisa pure contro gli Assicuratori con *Sentenza dei suddetti Sigg. Conſoli del mare di Piſa del dì 8. Agoſto* 1760., e modernamente fu ammessa anche nella *Liburnen. Assecurationis Mercium de' 5. Febbraio* 1783. *av. il Secondo Turno di queſta noſtra Ruota, Relatore il Sig. Audit. Brichieri Colombi §. Poichè &c. pag.* 10. *e §. L' esempio poi &c. pag.* 16.

XXXI. Ma per quanto non osassero i Sigg. Riassicuratori di controvertere la verità delle fin quì indicate proposizioni,

è per

è per altro osservabile, che non mancò ad essi il coraggio di richiedere, conforme richesero con Scritta esibita nel Tribunal Consolare li 22. Giugno 1784, che dall' Assicurato si producessero negl' atti *le prove del naufragio della Nave in questione*; quando non potevano essi a buona fede allegar ignoranza di detto naufragio, o porne in dubbio il successo si perchè eglino stessi fino del dì 27. Maggio 1783. sul fondamento appunto di esser pervenuta in Livorno in quella mattina la notizia di detto naufragio, si erano opposti nel Tribunale di quella Città al registro delle scritte di Riassicurazi ne finite di toccare il giorno anteced nte, come portavano gli atti da Noi enunciati nel §. XXI. prodotti già dal Sig. Ricci ne' NN. nel Tribunal Consolare fino de' 26. Maggio 1784., come abbiamo accennato nel § XXIII., si perchè, una più convincente riprova della indubitata e distinta scienza, che ne avevano in detto dì 22. Giugno 1784. resultava non solo dal carteggio passato fra la Religione dei Sigg. Santi Du Tremoul e Figli, e la Privilegiata Camera d' Assicurazione, Commercio, e Sconti di Trieste, del quale si è parlato nel §. XXII., ma ancora dall' esibizione che i medesimi Sigg. Riassicuratori fecero otto soli giorni dopo, cioè ne' 30. Giugno 1784., di un certificato ben dettagliato del Console Imperiale residente in Lisbona, nella di cui Cancelleria i Marinari e Passeggieri salvati dal naufragio della Nave il Gran Principe di Kaunitz ne fecero una distinta narrativa, qual certificato come che in data de' 4. Marzo 1784 ognuno facilmente si persuaderà, che almeno nel mese d' Aprile fosse pervenuto ai Sigg. Riassicuratori, dai quali fu procurato; e quando di più, come abbiamo esposto in detto §. XXIII., il Sig. Ricci ne' NN., oltre ad aver prodotte nel Tribunal Consolare fino de' 24. Maggio 1784 la *lettera d' ordine* scrittagli da Trieste li 14. Maggio 1783. e le due *scritte di Riassicurazione* toccate in Livorno li 23. e li 26. dello stesso mese, aveva altresì prodotta nel medesimo Tribunal Consolare fino del dì 2 Giu-
9 gno 1784. le *ricevute* delle somme assicurate dalla Camera e da essa pagate al Sig. Platner in conseguenza, e per causa del seguito sinistro, Documenti, oltre i quali non potevano pretendere i Sigg. Riassicuratori, che altri ne venissero esibiti, volendo osservare, come dovevano, il patto che

insie-

inſieme con altri avevano ſtipulato, e promesso d'attendere *a buona fede mercantile*, *ed in parola d'onore* nelle scritte di Riassicurazione riferite di sopra nel §. XVII. e seg.

XXXII. Qual patto di doversi in caso di ſiniſtro rimborsare dal Riassicuratore il Riassicurato alla sola esibizione che questo faccia del documento giuſtificante di aver esso pagato il suo tocco al primitivo Assicurato, è legittimo, valido ed usitatissimo, conforme attesta il dotto *Emerigon des Assurances chap.* 8. *sect* 14. §. 5. *&* *chap.* 11. *sect.* 9.

XXXIII. Ed è altresì osservabile, che i Sigg. Direttori della suddetta *Privilegiata Compagnia di Assicurazione*, *Commercio*, *e Sconti* di Trieste, in nome della quale avevano toccata a favore del Sig. Ricci ne' NN. la Riassicurazione in Livorno i Signori Du Tremoul e Figli, in una lettera scritta ai medesimi Signori Du Tremoul li 15. Giugno 1783. ebbero fino la diligenza di suscitare fra gli altri il seguente dubbio „ ivi „ Per terzo non sappiamo sopra *qual Terra* si riferiscano le parole della polizza Veneta „ *purchè non vi* „ *fosse nella Terra la nuova* „ se *Terra ferma*, o Terra della sicurtà commessa „ e i Sigg. Riassicuratori ebbero il coraggio di espressamente opporre questa eccezione nel Giudizio di prima Istanza con Scrittura del 4. Agosto 1784. „ ivi „ „ E inoltre non è vero, che la Legge Veneta esclusa l'eccezione della possibile scienza del ſiniſtro, anzi annulla il „ contratto, subitochè era in Terra ferma la notizia del ſiniſtro al tempo della fatta sicurtà „ quasi potesse plausibilmente questionarsi, se la Legge Veneta, e la polizza di sicurtà da essa approvata meritassero una così storta, puerile, ed assurda intelligenza, da doversi dir nulle le sicurtà toccate, e commesse dopo il ſiniſtro o il salvo arrivo delle navi, o merci assicurate, per questo solo che le sicurtà fossero ex. gr. commesse dall' *Italia*, o in *Italia* toccate in un tempo, in cui la nuova del successo fosse in alcuno dei luoghi anche più remoti dell' *Europa*, o dell' *Asia*, o dell' *Affrica*, ed in somma di quel Continente che forma insieme con l' *Italia* un' istessa *Terra ferma*, e non dovesse da chiunque comprendersi, che *la Terra*, di cui parlano la Legge, e Polizza Veneta, è in sostanza la *Terra* o sia il *Luogo*, da cui si commettano, o in cui si stipulino le sicurtà.

XXXIV. Che queſte due difficoltà non meritaſſero di proporſi lo conferma il contegno tenuto dai dotti, e diligenti Difensori dei Sigg. Riaſſicuratori, che avanti di Noi non le motivarono, verisimilmente persuasi della patente insuſſiſtenza delle medeſime, persuaſione in cui molto più dovettero condurgli le seguenti giuſtificazioni esuberantemente ed, oltre il bisogno fatte per parte del Sig. Ricci ne' NN. Riaſſicurato.

XXXV. Poichè a dileguar maggiormente la prima produſſe egli negli atti del primo Giudizio, non solo l'articolo della *Gazzetta Universale di Num.* 45. *dell'anno* 1783, che portò alla pubblica notizia il naufragio, di cui ora ſi tratta, ma eziandio il *Consolato* o ſia *Teſtimoniale*, *e prova di ſfortuna*, che fece nella Villa di Santa Croce dell'Isola denominata *dei Fiori* altra delle Azzotre il secondo Piloto, e Tenente della Nave il Gran Principe di Kaunitz lì 24. Gennaio 1783, e così tre giorni dopo il di lei naufragio, in cui perirono inſieme con 51. Uomini dell'Equipaggio, e 33. Paſ-
11 seggieri, il Capitano Edoardo Lumann, ed il primo, e terzo Piloto, documento, a fronte del quale sarebbe ſtata mera vanità il porre in dubbio la prova del *ſiniſtro*, secondo il dispoſto del *Teſt in Leg.* 2. *Cod. de naufrag. lib.* 11. seguitato della *Rota noſtr. nella decis.* 60. *del tom.* 3. *del Teſoro Ombros. n.* 64. *nella Liburnen. Aſſecurationis de'* 20. *Giugno* 1744. *av. l' Aud. Finetti art.* 2. §. 1 *vers. ma preſcindendo ancora &c. e segg. e nella Liburnen. Aſſecurationis Navis del dì* 15. *Luglio* 1785. *avanti di Me Relatore infraſcritto* §. 33.

XXXVI. E a diſtruggere, ed annichilare la seconda difficoltà eſibì il medesimo Sig. Ricci ne' NN. negli atti, parte del primo, e parte del secondo Giudizio, i Certificati, e Pareri di molti *Negozianti*, *Aſſicuratori*, *e Mezzani di Sicurtà* della Piazza di *Venezia*, e di diversi *Avvocati Veneti*, tutti concordi in accertare, che realmente in ordine alla *Legge*, e *Poliza Veneta*, e secondo l'intelligenza ad eſſe comunemente data nel Commercio, e nel Foro per rendere di niun valore le ſicurtà commeſſe, o ſtipulate dopo seguito il ſiniſtro, o il salvo arrivo delle navi, o merci aſſicurate, ſi richiede che quando ſi commeſſero o ſtipularono le ſicurtà, la nuova del succeſſo foſſe nella *Terra* cioè nel *Luogo*, da cui vennero com-

commeſſe, o in cui vennero ſtipulate; ed eſibì pure negli atti di detto primo Giudizio la *Sentenza* proferita contro gli Aſſicuratori dal *Magiſtrato dei Sigg. Conſoli de' Mercanti di Venezia* in una Cauſa d' Aſſicurazione ſopra corpo, e merci della Tartana la *Madonna della Neve e S. Antonio di*
12 *Padova del Capitano Vincenzo Illich* il dì 10. Giugno 1743. col riſervo a detti Aſſicuratori di provare, che nel 4. Dicembre 1741. giorno, in cui fu toccata in Venezia la ſicurtà, foſſe in *Venezia* la nuova del ſiniſtro ſeguito li 28. Novembre nel vicino Porto di Ancona. In viſta dei quali do-
13 cumenti era di poſitiva neceſſità il concludere „ *Minime* „ *ſunt mutanda, quæ interpretationem certam ſemper habuerunt* „ come ſi eſpreſſe il Giureconſulto. *Paolo nella Leg.* 23. *ff. de legib.* o ſivvero „ *Si de interpretatione Legis quæratur,* „ *in primis inſpiciendum eſt, quo iure Civitas retro in eiusmo-* „ *di caſibus uſa fuit. Optima enim eſt Leguminterpres conſue-* „ *tudo* „ come il medeſimo Giureconſulto *Paolo* ſoggiunſe nell' altra *Leg.* 37. *ff. eod. tit.*

XXXVII. Poſte dunque da parte queſte due difficoltà apertamente inſuſſiſtenti, e per tali autenticate anche dal ſilenzio di chi col maſſimo impegno ſoſteneva avanti di Noi le parti dei Sigg Riaſſicuratori, la riſoluzione della Cauſa dipendeva dall' eſame di altre eccezioni, nelle quali non ſi mancò d' inſiſtere preſſo di Noi per parte dei medeſimi Sigg. Riaſſicuratori, e che nella loro moltiplicità giova per un miglior ordine, e per una maggior chiarezza ridurre, come in ſoſtanza ſi riducevano, ai ſeguenti tre ſommi capi.

XXXVIII. Si opponeva in *primo* luogo che la *riaſſicurazione*, di cui ſi queſtionava, foſſe nulla, perchè ai Signori Gabbiati, e Vital Direttori della *Camera d' Aſſicurazione Marittima* di Trieſte, i quali con lettera de' 14. Maggio 1783. la ordinarono, mancaſſe il *mandato*, o ſia la *facoltà* di riportarla per la ſteſſa Camera.

XXXIX. Si pretendeva in *ſecondo* luogo, che a dichiarar valida, e tener ferma detta riaſſicurazione non giovaſſe la *Legge*, *o Conſuetudine Veneta*, o perchè il complesso di varie congetture inducesse a credere, che quando i ſuddetti Sigg. Direttori della Camera di Trieſte ordinarono la Riaſſicurazione *foſſe* già nella Piazza di Trieſte, ed in loro medeſimi la *notizia* del *ſiniſtro* della Nave il Gran Principe di Kaunitz,

o perchè dovesse dirsi almeno *possibile* in Livorno al tempo della stipulazione della Riassicurazione la *notizia* del siniſtro di detta Nave, *possibilità* dichiarata sufficiente per l'invalidità dei contratti d'assicurazione dai *Capitoli*, *ed Ordini degli Uffiziali di Sicurtà del Comune di Firenze* osservati in *Toscana*, ai termini dei quali, non già della *Legge o Consuetudine Veneta*, si asseriva per parte dei medesimi Signori Riassicuratori, che fosse ſtato ſtipulato il noſtro contratto celebrato in Livorno.

XL. Ed in *terzo* luogo acerrimamente si soſteneva che la nullità della toccata *Riaſſicurazione* principalmente derivasse dalla sopra riportata *lettera* scritta dai Signori Gabbiati, e Vital al Sig. Console Ricci ne' 14. Maggio 1783. viſta e soscritta dai Signori Riassicuratori; supponendo essi che in detta lettera fossero *taciute* alcune circoſtanze, e ne fossero respettivamente espoſte altre *non con tutta sincerità*, onde venisse a rappresentarsi il rischio ad essi addossato, come minore di quello che realmente era, e che se avessero saputo le vere, e genuine circoſtanze dell'affare occultate, anzi a senso loro trasfigurate con detta lettera, e delle quali vennero poſteriormente in cognizione, non si sarebbe unito il loro consenso a ſtipulare, come ſtipularono ne' 23., e respettivamente ne' 26. Maggio 1783, il contratto di Riassicurazione, della di cui validità ora si queſtionava.

XLI. Queſte eccezioni sarebbe baſtato, che rimanesseto anche semplicemente torbide, e dubbiose per dover tener fermo, e dichiarar eseguibile il contratto di *Riaſſicurazione*, non potendo di ragione aver luogo quanto per parte dei Signori Riassicuratori con manifeſto equivoco s'immaginava, cioè che nel dubbio dovesse a loro favore rispondersi.

XLII. Mentre quanto è vero, che quando rimanga torbida e dubbiosa, e non pienamente giuſtificata la verificazione d'alcuno di quei due *eſtremi*, che coſtituendo il fondamento dell'intenzione dell'Assicorato devono da lui concludentemente provarsi, e che conſiſtono nel *risico*, e nel *siniſtro*, come
14 è ſtato più volte avvertito tanto dagli eſteri, quanto dai noſtri Tribunali, ed in specie nella *dec.* 44. *n.* 1. *e segg. e nella dec.* 60. *n.* 64. *e segg. del tom.* 3. *del Tesoro Ombr. nella dec.* 39. *del Tom.* 7. *di detto Tesor. Ombr. n.* 1. *e* 2. *nella Liburnen. Aſſecurationis de'* 28 *Sett.* 1752. *av. il Sig. Se-*

nator

nator Vincenzo De Ricci Relat. §. 6. nella Liburnen. Assecurationis de' 22. Giugno 1781. avanti di Me Relatore infrascritto §. 5. e nella Liburnen. Assecurationis Navis de' 15. Luglio 1785. similmente avanti di Me §. 15, debbano allora assolversi gli Assicuratori Rei convenuti dalla domanda del-
15 l' Assicurato, che è l' Attore, per la notissima regola, che,, *Actore non probante Reus absolvitur* ,, di cui i *Testi nella Leg. actor. Cod. de probat. nella Leg. qui accusare Cod. de edend. nella L. ult. Cod. de rei vindic.* ed altri concordanti.

XLIII. Altrettanto è incontrastabile, che quando non cada dubbio sulla verificazione dei suddetti due *estremi*, come non vi cadeva nel caso nostro, perchè il *sinistro* era indubitato per ciò, che si è detto di sopra nel §. XXXI. a nel §. XXXV., ed il *risico* lo giustificava la Camera di Trieste, in nome della quale riportò il Sig. Ricci la Riassicurazione per 20000. fiorini, sempre che aveva essa esibite le polizze delle sicurtà da essa toccate sopra corpo, e merci della Nave il Gran Principe di Kaunitz per somma maggiore di
16 quella caduta in Riassicurazione, come in simili termini fu avvertito dalla *dec. 60. tom. 3. del Tesoro Ombros. n. 75. e seg. dalla citata dec. 36. del tom. 7. di detto Tesoro Ombros. n. 4. e dalla predetta Liburnen. Assecurationis de' 28. Settembre 1752. av. il Sig. Senator Ricci* §. 10. se in questo caso alleghino gli Assicuratori, come avveniva nel caso presente, dell' *eccezioni* per dispensarsi dall' adempimento del contratto d' assicurazione dimandato dall' Assicurato, che abbia fondata nei divisati due estremi la propria intenzione, qualunque dubbiezza, o torbidità s' incontri in tali eccezioni, deve obbligare a rispondere contro gli Assicuratori.

XLIV. E ciò per la convincentissima ragione, che gli Assicuratori nell' *eccezioni* da essi proposte vengono ad esser *Attori*, e perciò hanno eglino il peso di farne la prova piena, e concludente, come tralasciate le autorità generali, in termini di eccezione simile alla prima delle sopra riferite, cioè del preteso difetto d' *interesse*, in quello in nome del quale fu riportata la sicurtà, e del preteso difetto del *mandato*
17 del vero Interessato, così concluse la detta. *Liburnen. Assecurationis de' 28. Sett. 1752. avanti il Sig. Senator Ricci* §. 10. Decisione confermata nell' ulterior Istanza con *Sentenza de' 31. Luglio 1756. a relazione dei Signori Auditori Santuc-*

ci,

ci, e Baldigiani, e Avvocato Bianchini. Negl' individuali termini della seconda eccezione, cioè che l' Assicurato nel
18 tempo della stipulazione della sicurtà avesse, o potesse avere la *notizia* del sinistro, così rispose la stessa *Liburnen. Assecurationis de'* 28. *Sett.* 1752. §. 52. 53. 54. *e* 75. e prima la *dec.* 9. *del tom.* 10. *del Tesoro Ombros. dal num.* 16. *fino al n.* 23. *e la Liburnen. Assecurationis de'* 20. *Giugno* 1744. *avanti l' Audit. Finetti art.* 1 §. 2, con le quali Decisioni concordano l' *Emerigon des Assurances chap.* 15. *sect.* 3. §. 5. *ed il Sig. Avvocato Ascanio Baldasseroni nel moderno suo Trattato delle Assicurazioni Marittime tom.* 1. *par.* 4. *tit.* 10. §. 21. E nei precisi termini della terza eccezione, cioè di
19 pretesa *reticenza*, ed *occultazione* per parte dell' Assicurato di circostanze aumentative del pericolo, così stabilì la *decis.* 36. *del tom.* 7. *di detto Tesoro Ombros. num.* 18. *e num.* 29. stata dipoi confermata dalla *Liburnen. Assecurationum del dì* 11. *Settembr.* 1744. *av. il giù Audit. Bizzarrini*, e la medesima precitata *Liburnen. Assecurationis de'* 28. *Sett.* 1752. *av. il Sig. Senator Ricci* §. 71. *e segg.*

XLV. Che se anche la semplice torbidità, e dubbiezza di ciascheduna delle tre sopra enunciate Eccezioni per parte dei Signori Riassicuratori avanti di Noi proposte, bastava per dovergli condannare all' adempimento del contratto da essi stipulato, persuadendolo le fin quì divisate ragioni, ed il riflesso ancora di doversi in dubbio rispondere per la vali-
20 dità, e fermezza di qualunque contratto, come al nostro proposito precisamente avverte *l. Emerigon des Assurances chap.* 16. *sect.* 5 *tom.* 2. *pag.* 166. *& suiv.*, trattandosi spe-
21 cialmente di un contratto tanto necessario per la sussistenza del Commercio, qual' è quello d' assicurazione, come giustamente riflettono il *Valin sur l' Ordonnance de la Marine de France liv.* 3. *tit.* 6. *des Assurances dans la Prefac. vers. de contract: &c. ed il Pothier* riferito dall' *Emerigon des Assurances chap.* 1. *observat. gener. vers. la fin.*, molto più dovevano così rispondere, quando le suddette tre Eccezioni (delle quali le prime due neppure avanti i Sigg. Giudici della precedente Istanza trovarono plauso, come apparisce dal loro dotto *Motivo* unicamente fondato nella terza Eccezione) non torbide soltanto, e dubbiose, ma patentemente insussistenti furano tutte da Noi trovate, per le ragioni che a giustifica-

ficazione di aver Noi referito doversi condannare i Sigg. Riaſſicuratori al pagamento dei loro respettivi *tocchi* paſſiamo ad espotre in tre separate *Sezioni* corrispondenti ai divisati tre sommi Capi dell'Eccezioni da Eſſi propoſte, riserbandoci di addurre in altra succeſſiva *Sezione* i fondamenti, per i quali abbiamo altresì referito doversi condannare detti Signori Riaſſicuratori al pagamento degl' *intereſſi*.

SEZIONE III.

Sopra il preteso difetto di facoltà nei Sigg. Direttori della Camera di Trieſte di far riaſſicurare le Sicurtà da Eſſa toccate.

XLVI. Quando nelle due Scritte, o Polizze toccate in Livorno li 23. e 26. Maggio 1783. avevano i Sigg. Riaſſicuratori espreſſamente dichiarato, che aſſicuravano il Sig. Ricci *per conto della Camera Mercantile d' Aſſicurazione Marittima di Trieſte, e per l' ordine contenuto nella lettera de' Sigg. Giacomo de' Gabbiati, e Iacob del q. Aleſſandro Vital del dì* 14. *Maggio corrente, viſta, letta esattamente, e soscritta dai Sigg. Aſſicuratori infrascritti*, e così erano venuti i Sigg. Riaſſicuratori a riconoscere nei Sigg. *Gabbiati*, e *Vital* l'autorità di *ordinare* per detta *Camera* la Riaſſicurazione; e quando di più nelle medesime Scritte con l'espreſſa renunzia a qualunque *Legge*, *Statuto*, *Prova*, *o Eccezione*, *tanto in Giudizio esecutivo*, *che ordinario*, *a buona fede mercantile*, *e in parola di onore*, avevano gli ſtessi Sigg. Riaſſicuratori solennemente pattuito, che *in caso di ſiniſtro detto Sig. Aſſicurato non sarà tenuto nè obbligato a produrre altra giuſtificazione*
22 *del presente riſico*, *che la presente Scritta di ſicurtà*, *e Lettera suddetta veduta come sopra*, *e soscritta dai Sigg. Aſſicuratori infrascritti*, *e la ricevuta della somma aſſicurata da detta Camera Mercantile d' Aſſicurazione Marittima*, queſto solo esuberava, perchè non poteſſero ora i Sigg. Riaſſicuratori controvertere ai Sigg. Gabbiati, e Vital l'autorità in Essi una volta riconosciuta di ordinare la Riassicurazione per la Camera, a ciò oſtando la nota regola, che vieta di disapprovare ciò,
23 che una volta ſia piaciuto, regola ſtabilita dai Teſti in *Leg. non minorem Cod. de transact. & in cap. quod semel*

mel placuit de reg. inr. in 6., e perchè non potessero ora i medesimi Sigg. Riassicuratori esigere dal Riassicurato la prova speciale del mandato, e facoltà in detti Sigg. Gabbiati e Vital di ordinare per la Camera detta Riassicurazione, e così un'altra giustificazione oltre quelle, delle quali Eglino stessi già pattuirono di volere esser contenti in caso di sinistro, resistendo a ciò l'altra notissima regola, che in for-
24 za della naturale, non che della Civile Equità, e Giustizia, obbliga all'esatta, ed inviolabile osservanza dei patti una volta stipulati, regola prescritta dai Testi in *Leg.* 1. *&* *Leg.* 7. *&* *pretor ait ff. de pact. in Leg.* 1. §. *si conveniat ff. depositi*, *&* *in cap.* 1. *de pact.*

XLVII. Tanto più che sarebbe oggimai vanità il dubitare della legittimità ed eseguibilità di simili patti tendenti a sgravare gli Assicurati dal peso di certe rigorose prove, ed a
25 facilitare in favore del Commercio l'esecuzione, e adempimento dei Contratti d'assicurazione, come oltre l'*Emerigon* già allegato di sopra nel §. XXXII. concordemente stabiliscono il *Targ. ponderat maritt. cap.* 52. *n.* 12. *e* 15 *Fontanell. dec* 244. *n.* 16 *e* 17. *Rot. Iannen. de mercatur. decis.* 5. *sub n.* 11. *&* *apud Balduc. dec. &* *rer indicat. tit.* 1. *dec.* 14. *n.* 25 *&* *apud Casareg. de commerc disc.* 10. *num.* 81. *Rot. Rom. post Urceol. de transact. dec.* 66. *num.* 8. *cor Emerix. iun. dec.* 515. *sub num.* 11. *Rot. nost. in Thes. Ombros. tom.* 3. *dec.* 66. *num.* 88. *&* *seqq.*

XLVIII. Ma quando ancora per ipotesi il tenore delle suddette scritte, o polizze non avesse vietato ai Sigg. Riassicuratori di opporre oggi l'Eccezione del difetto di Mandato, e Facoltà nei Sigg Gabbiati, e Vital di riportare per la Camera, di cui Essi erano i Direttori la Riassicurazione, che i medesimi ordinarono in Livorno; qual'Eccezione per parte di detti Sigg. Riassicuratori si voleva fondare nel riflesso di essere stata instituita detta Camera per l'ogg.tto dell'*Assicurazione*, e così dell'Assunzione dei risici, e correspettivo lucro dei premj, non per quello di sgravarsi dei risici, e pagare i premj a chi la riassicurasse, e di vedersi espressamente conferita ai Direttori di detta Camera negli *Artic.* 11. *e* 21. dei Capitoli della sua erezione del dì 26 Aprile 1779. l'autorità bensì di *toccare* in nome, e per conto della stessa Camera le *Assicurazioni*, ma non già di riportare per

la

la medesima delle *Riassicurazioni*, e si pretendeva anche di avvalorare coll' *osservanza*, giacchè non appariva che prima della Riassicurazione, di cui si trattava, fosse stato mai praticato dai suddetti o altri antecedenti Direttori di riportare per la stessa Camera Riassicurazioni delle già toccate sicurtà; non per questo si sarebbe potuta ammettere tal' eccezione, che patentemente si riconosceva insussistente.

IL. A persuadersene giovava non poco il considerare, che nei Sigg. Gabbiati e Vital insieme col carattere di *Direttori* della Camera concorreva ancora il carattere di *Azionisti* o *Soci* della Camera medesima, in vigore del qual carattere veniva ad esser commune ad Essi, non meno che a tutti gli altri Socj componenti la Camera, quel rischio che si era assunto la Camera stessa mediante la sicurtà toccata a favore del Sig. Platner, e che formò il soggetto della Riassicurazione da detti Sigg. Direttori ordinata in nome, e per conto della medesima Camera in Livorno.

L. Mentre ciò che sia in altri termini, quando si tratti, come nel nostro caso d' *Institore*, *Amministratore*, o *Direttore*, che in se riunisca anche la qualità di *Condomino*, con i Preponenti o Amministrati, e che *in nome di tutti* abbia es-
26 pressamente riportata l'assicurazione, sembra non possa controvertersene la validità, come con la scorta di gravissimi Autori fu in questi termini avvertito dal *Nostro Primo Turno Rotale*, *Relat. Me infrascritto nella Liburnen. Assecurationis Navis del dì* 15. *Lugio* 1785. §. 23.

LI. Molto più poi dovevamo rimaner convinti dell'insussistenza della proposta eccezione, riflettendo che non si trattava oggi di determinare, se i Direttori ed insieme Socj di una Camera instituita per l'oggetto dell' *Assicurazione*, ed autorizzati mediante il general mandato in Essi conferito a *toccare* per la stessa Camera le *Sicurtà*, quando per modo d'esempio avesse detta Camera acquistato Navi o Merci, e fosse venuta nella determinazione di farne spedizione in qualche luogo, avessero facoltà di fare *Assicurare* dette Navi o Merci per conto ed in nome della loro Camera senza nuovo, e special Mandato della medesima, a ciò non estendendosi nè espressamente nè virtualmente il suddetto general Mandato tendente ad un diverso oggetto, ma si

trattava bensì di ſtabilire, se foſſe in facoltà di detti Direttori di riportare per la loro Camera la *Riaſſicurazione* di una *ſicurtà*, che per la Camera ſteſſa in conſeguenza di detto general Mandato avevano legittimamente toccata.

LII. Ed oltre a ciò il ſuddetto general Mandato conferito dalla Camera ai ſuoi Direttori non portava già in queſti l'obbligo preciſo, e indispensabile di toccare in tutta la loro eſtenſione quanti riſici ſi foſſero presentati, così che nei *Direttori* ed inſieme *Socj* vi foſſe biſogno ſimilmente d'immaginare un nuovo special Mandato della ſteſſa Camera, che gli autorizzaſſe a spogliarla dei risici una volta aſſunti, e dei premj correspettivamente lucrati, ma rilasciava all'*intelligenza*, e *prudenza* dei medesimi Direttori il *toccare*, o non *toccare* i riſici, che ſi presentaſſero, ed il toccargli dentro il limite ſtabilito, prima in trentamila, e poi in cinquantamila fiorini, per quella *maggior o minor* somma che ad Eſſi foſſe piaciuta, come chiaramente risultava e dal precitato *Artic.* 21, dei *Capitoli* d'erezione della Camera *de'* 26. *Aprile* 1779. in cui ſi disponeva quanto appreſſo „ *Reſta all'* „ *intelligenza dei Direttori rimeſſa onninamente la facoltà di toccar rischi su Baſtimneti, o Merci* „ e da una *propoſizione* ſucceſſivamente fatta dai Direttori all'oggetto che la facoltà di toccare i riſici ad Eſſi limitata nell'*Artic.* 23. di detti Capitoli alla somma di trentamila fiorini per ciascun Baſtimento veniſſe eſtesa a maggior somma, nella qual *propoſizione* approvata con *Partito* generale della Camera il *dì* 21 *Giugno* 1781. ſi conteneva quanto segue „ *Noi proponiamo* „ *che da quì in poi reſti libero al Direttorato pro tempore di* „ *aumentare li tocchi fino alla somma di fiorini cinquantamila*, „ *tanto per il Levante che per il Ponente, regolandoſi pru-* „ *dentemente secondo le circoſtanze, la perspettiva dei toc-* „ *chi*. „

LIII. Poichè in queſti termini ognun vede, che quello ſteſſo general Mandato ampio e libero, in forza del quale sarebbe ſtato rimeſſo al prudente arbitrio dei Direttori il ricusare al Sig. Platner di aſſumere per la Camera o in tutto, o in parte il riſico di fiorini cinquantamila, e di lucrarne per la medeſima Camera o in tutto, o in parte il correspettivo premio, queſto ſteſſo general Mandato appunto virtualmente, ed in neceſſaria conseguenza rilasciava pure al prudente arbi-

27 arbitrio dei Direttori il far riaſſicurare la Camera del riſico toccato a favore del Sig. Platner, che vale a dire l'esentare la Camera ſteſſa o in tutto o in parte da quel riſico, a cui potevano non soggettarla, ed il non farle lucrare o in tutto o in parte quel correspettivo premio che era in loro libertà di non fare ad Eſſa conseguire.

LIV. Subentrando a tal propoſito la notiſſima regola che il Mandato, per quanto non ſia suscettibile d' eſtenſione a cose diverse, deve però indubitatamente eſtendersi a tutte quelle cose che virtualmente, o per neceſſaria conseguenza, o in forza di connessione con le cose espreſſe nel Mandato,

28 vengono implicitamente a comprendersi nel Mandato medeſimo, come senza contradittore ſtabiliscono *Bartol. in Leg. Procurator ff. de iur. Fisci in Leg. fin. n. 1. ff. quæ in fraud. credit. & in Leg. Seio §. Medico num. 3 ff. de ann. legat. Ias. in Leg. certi conditio §. si nummos n. 5. ff. ſi cert. petat. Dec. cons. 60. n. 5. libr. 2. Cephal. cons. 768. n. 28. Cancer. var. resolut. part. 2. cap. 5. n. 269. & seq. Mantic. de tacit. & ambig. lib. 7. tit. 15. sub. n. 37. Mans. cons. 187. n. 11. & seq. Ansald. de commerc. disc. 61. n. 17. Casareg. de commerc. disc. 36. n. 16. & disc. 225. n. 6. & n. 54. Rot. Ianuen. de mercatur. dec. 8. n. 5. dec. 64. n. 2. & dec. 174. n. 26. Rot. Rom. in rec. dec. 461. n. 11. e 12. par. 14. Mart. Medic. dec. Senen. 58. n. 26.*

LV. Tanto più che volendo ancora ad esuberanza inveſtigare, se la *prudenza* richiedeſſe, che i Sigg. Direttori della Camera di Trieſte ſi determinaſſero a sgravare la ſteſſa Camera nel mese di Maggio dell'anno 1783 di una parte del riſico di cinquantamila fiorini già aſſunto a favore del Sig. Platner, e se perciò ſi verificaſſero i preciſi termini del general Mandato ad Eſſi conferito e dai Capitoli de' 26. Aprile 1779. e dalla succeſſiva Deliberazione de' 21 Giugno 1781. non poteva controverterſi, che tal determinazione foſſe *prudentiſſima*, come già ſi è accennato nel §. XII.

LVI. Infatti avevano i Socj di detta Camera per *maſſima incontraſtabile*, come ſi espreſſero specialmente nella citata Deliberazione de' 21. Giugno 1779 „ *che la prosperità di una* „ *Compagnia d' Aſſicurazione dipende onninamente dalla molti-* „ *plicità dei Tocchi fra se quanto è mai poſſibile eguali, o al-* „ *meno proporzionati* „ lo che di nuovo ripeterono nella ſteſſa

De-

Deliberazione, dicendo „ *Sicche concludiamo ragionevolmente* „ *e con l'esperienza &c. che il più, o meno dell' importare dei* „ *Tocchi, nulla affatto concluda a benefizio, o maleficio, della* „ *Camera, ma soltanto la quantità proporzionata dei Tocchi, di* „ *guisa che quando si ponno avere molti Tocchi eguali, qualun-* „ *que ne sia la somma, si possa restare tanto maggiormente tran-* „ *quilli, quanto timorosi esser conviene, quando ve ne hanno po-* „ *chi Tocchi importanti in confronto di molti piccoli* „ e tornando a dire di più sotto „ *Noi crediamo confaciente di non* „ *limitare il richiesto aumento al solo Levante, perchè con tal* „ *metodo venirestimo da noi medesimi a precluderci il modo di* „ *stare coi Tocchi importanti in quella giusta proporzionale mol-* „ *tiplicità, che dee essere lo scopo principale di una Compagnia* „ *d' Assicurazione.*

LVII. Ed appunto per questa ragione avevano i suddetti Socj con la stessa Deliberazione de' 21. Giugno 1781. rimesso alla *prudenza* dei Direttori l'estendere sì per il Levante, che per il Ponente i Tocchi di sicurtà, secondo le *circostanze*, e la *perspettiva de' Tocchi sperabili*, anche alla somma di cinquantamila fiorini, nella circostanza letteralmente motivata in principio della Deliberazione medesima di essersi allora accesa la Guerra fra *la Gran Brettagna, e l' Olanda*, che aumentava le ricorrenze di spedizioni, e conseguentemente di Assicurazioni alla Piazza neutrale di Trieste.

LVIII. Essendo adunque certo in fatto, come abbiamo osservato in detto §. XII., che nel mese di Maggio dell'anno 1783. era la Camera nella *circostanza* di trovarsi esposta sopra la sola Nave il Gran Principe di Kaunitz al cospicuo Risico di *cinquantamila fiorini*, senza che di gran lunga arrivasse, o si approssimasse a questa somma ciascheduno degli altri Risici, che sebbene in gran numero riteneva allora la stessa Camera; ed essendo facile il persuadersi che non poteva allora la Camera contare sulla *perspettiva* di molti cospicui *Tocchi sperabili*, per esser cessata nei primi mesi di detto anno 1783., come è notorio, l'indicata Guerra fra la Gran Brettagna, e l'Olanda; in tali *circostanze*, ed in mancanza della suddetta *perspettiva*, non era se non della massima *prudenza*, che i Sigg. Direttori divenissero timorosi di detto Risico di fiorini cinquantamila, a cui in altre circostanze, e quando per la continuazione della predetta

Guer-

Guerra non mancava l'enunciata *perspettiva* di altri cospicui Tocchi sperabili, avevano *tranquillamente* soggettata, e lasciata esposta la loro Camera, e che perciò fin dal momento, in cui sotto di 6. dello stesso mese di Maggio credettero i medesimi Sigg. Direttori di non dover negare al Sig. Platner, come *persona amica e ricorrente*, di far riassumere alla Camera la totalità di detto Risico, concepissero Eglino l'idea mandata dipoi ad effetto di sgravare in parte la stessa Camera da detto risico, mediante il compenso della *Riassicurazione*, che era l'unico, a cui potesse effettivamente ricorrersi, volendo evitar l'inconveniente pregiudiciale all'interesse della Camera di disgustare con un'aspra negativa la *Persona amica e ricorrente*, e volendo insieme ottener l'intento avuto costantemente in vista per *massima incontrastabile* di mantenere in una *proporzionale ugnaglianza* i Tocchi: Dovendosi inoltre osservare, che la Riassicurazione si rendeva tanto più opportuna nella prossimità del Bilancio da farsi dalla Camera alla fine di Maggio del 1783, in quanto che poteva la stessa Riassicurazione eseguirsi con una parte dei premi lucrati sul medesimo Risico nel tempo precedente, e soffrendo allora la Camera una grave perdita sul totale dei Risici assunti, non le conveniva esporsi a soffrirla maggiore in caso di sinistro della Nave il Gran Principe di Kaunitz, sulla quale correva un Risico di tanta importanza.

LIX. E quindi invano si allegava l'*Osservanza*, cioè il non aver mai nè quelli, nè altri precedenti Direttori riportata
29 per la Camera veruna *Riassicurazione*, come una riprova che non ne avessero la facoltà. Mentre essendo chiaro, e indubitato secondo il fin quì detto, che tal facoltà realmente in Essi risedeva, non era luogo a ricorrere all'Osservan-
30 za che può attendersi soltanto nelle cose dubbiose, non già nelle chiare, come concordemente stabiliscono secondo il Testo in *Leg. ille aut ille ff. de Leg. 3. Paul. de Castr. in Leg. haeredem palam §. si quid 1. ff. de testam. & cons.* 340. *n.* 1. *libr.* 1. *Rec. cons.* 3. *n.* 44. *& seqq. Natt. cons.* 308. *n.* 1. *Surd. cons.* 427. *n.* 44. *Mans. cons.* 47. *num.* 31. *De Luc. de legat. disc.* 59. *n.* 10. *Rot. Rom. in rec. dec.* 136 *n.* 9. *part.* 1. *decis.* 126. *n.* 3. *part.* 2. *& dec.* 319 *n.* 2.

par. 6. *& cor. Seraphin. dec.* 1410. *n.* 25. *Rot. noſtr. apud De Comitib. ad mat. fideicomm. dec.* 131. *n.* 14.

LX. Oltre di che era assolutamente incapace di porre in essere l'asserta *Osservanza* il semplice non esercizio (specialmente per il brevissimo tempo di soli quattro anni quanti ne corsero dall'erezione della Camera all'epoca della prima Riassicurazione per Essa riportata) di Atti, che in sostanza o erano facoltativi per i Direttori, o parlando più propriamente erano rimessi alla loro prudenza determinabile dalle particolari circostanze, nei quali termini all'effetto di porre in essere l'*Osservanza* si sarebbe dovuto provare (lo che non si provava) e che i Direttori avessero voluto precedentemente far riassicurare la Camera, ed alla proibizione, o contradizione allora incontrata si fossero Essi acquietati, conforme avvertono il *Posth. de manutent. observ.* 53. *num.* 28. *Pignattell. cons. canon. tom.* 4. *cons.* 35 *sub num.* 25. *Menoch. de arbitr. lib.* 2. *cent.* 2. *cas.* 160. *sub. n.* 10. *Mans. cons.* 696. *n.* 10. *Rot. Rom. in rec. dec.* 254. *n.* 25. *& cor. Falconer. de elect. dec.* 3 *n.* 6. e che si fossero trovati i Direttori anche antecedentemente nelle medesime precise circostanze, che nel Maggio dell'anno 1783. resero prudente la determinazione da Essi presa di far riassicurare detta Camera, come rispondono *Alex. cons.* 6. *per tot lib.* 5 *Natt. cons.* 575. *n.* 15. *Roland. cons.* 80. *n.* 10. *vol.* 1. *Menoch. cons.* 54. *n.* 37. *Bec. cons.* 96. *n.* 7. *Surd. cons.* 354. *n.* 26. *Mans. cons.* 203. *n.* 28. *De Luc. de fidecomm. disc.* 3. *n.* 8. *Palm. alleg.* 120. *n.* 18. *& allegat.* 268. *n.* 35. *Constantin. vot. decis.* 372. *n.* 52. *Rot. Rom. in rec. dec.* 157. *n.* 31. *par.* 6. *dec.* 489. *par.* 9 *tom.* 2. *n.* 18. *versic.* „ Observantia autem, seu „ consuetudo non suffragatur, nisi ostendatur in casu, in quo „ concurrebant *aedem circumstantiae ad ungnem* „ *& cor. Buratt. decis.* 129 *n.* 6. *& cor. Molin. dec.* 227. *n.* 12 *& cor. Emerix. jun. decis.* 1349. *n.* 12. *& cor. Falconer. de Statut. exclusiv. femin. dec.* 9. *n.* 13. *& de miscell. dec* 74. *n.* 12. *Rot. noſtr. cor. De Comitib. dec. Florent.* 20. *n.* 24.

SE-

SEZIONE IV.

Secondo qual Legge dovesse giudicarsi ſtipulata la Riassicurazione, e se in chi la riportò concorreſſe la notizia o certa, ovvero poſſibile e presunta del già seguito Siniſtro.

LXI. Sebbene, come già ſi è narrato di sopra, i Sigg. Direttori della Camera di Trieſte con la loro lettera de' 14. Maggio 1783. aveſſero espreſſamente incaricato il Sig. Console Ricci di riportare in Livorno la Riaſſicurazione per detta Camera „ *a rischio ordinario, all' uso e forma Veneta* „ e nelle due Polizze toccate in Livorno li 23. e 26. Maggio 1783 veniſſe pure chiaramente espreſſo che detto Sig. Console Ricci ſi faceva riaſſicurare „ *a Rischio ordinario, all' uso e forma Veneta* „ E sebbene, come ſimilmente ſi è altrove oſſervato, non impugnaſſero i dotti Difensori dei Signori Riaſſicuratori, che secondo *l' uso e forma Veneta*, che è quanto dire secondo la *Legge* e *Consuetudine* vegliante in *Venezia*, non s' irritino le Sicurtà ſtipulate dopo il Siniſtro, o dopo il salvo arrivo delle Navi, o Merci aſſicurate, se non provandoſi, che quando furono commeſſe, o ſtipulate eſiſteſſe di fatto nel Luogo della commiſſione, o ſtipulazione la notizia del fauſto, o infauſto succeſſo; Si tentava nulladimeno per parte di detti Sigg. Riaſſicuratori di evitare l' oſtacolo della Legge, o Consuetudine Veneta, ſoſtenendoſi, come già abbiamo premeſſo nel §. XXXIX., che o foſſe luogo a credere in viſta di varie congetture, che *di fatto* in Trieſte eſiſteſſe la *notizia* del Siniſtro della Nave il Gran Principe di Kanuitz, e l' aveſſero i Sigg. Direttori della Camera, allorchè ordinarono al Sig. Ricci la controversa Riaſſicurazione, o almeno foſſe tal *notizia* poſſibile in Livorno, allorchè la Riaſſicurazione fu ivi toccata, e ciò baſtar poteſſe a renderla nulla, perchè doveſſe nel presente caso attendersi la *Legge e Consuetudine Toscana*, non già la *Legge e Consuetudine Veneta*.

LXII. Insuſſiſtente ci è comparsa queſta Eccezione in tutte le sue parti; avendo Noi creduto che secondo la *Legge e Consuetudine Veneta*, non secondo la *Legge e Consuetudine Toscana*, foſſe ſtata ſtipulata la controversa Riaſſicurazione, e doves-

doveſſe perciò giudicarſi della di lei validità, o invalidità; che la pretesa *notizia* di detto Siniſtro in Trieſte, e nei Signori Direttori di quella Camera, allorchè ordinarono la Riaſſicurazione, non rimaneſſe *provata* dalle *congetture*, che ſi andavano rilevando, ma anzi da diverse altre venisse poſitivamente *esclusa*; e che neppure ſi veriſicaſſe la *poſſibile* notizia di detto Siniſtro in Livorno nel 23. Maggio 1783 quando fu ivi ſtipulata la Riassicurazione, così che fosse inutile per i Sigg. Riaſſicuratori il ricorso anche alla *Legge e Consuetudine Toscana*.

LXIII. Quanto alla prima parte del noſtro aſſunto convien premettere, che non è nuovo, nè involve la minima contradizione, che ſi ſtipulino le Sicurtà in una Piazza secondo le Leggi o Consuetudini di Piazze eſtere, formandone una
32 ſicura riprova le diverse Reiudicate dei noſtri Tribunali allegate di sopra nel §. XXX. emanate appunto in termini di Aſſicurazioni ſtipulate in Livorno *all' uso e forma Veneta*, e perciò dichiarate valide non oſtante la *poſſibilità* della notizia negli Aſſicurati del già seguito Siniſtro.

LXIV. Or ciò premeſſo, quando „ *a rischio ordinario*, *all' uso e*
„ *forma Veneta* „ ſi erano chiaramante proteſtati di voler riportare la Riaſſicurazione i Sigg. Direttori della Camera Trieſtina con la loro Lettera de' 14 Maggio 1783 *viſta*, *letta esattamente*, *e sottoscritta dai Sigg. Riaſſicuratori:* e quando ſimilmente „ *a rischio ordinario*, *all' uso e forma Veneta* „ l'aveva effettivamente riportata dai Sigg. Negozianti Livorneſi con le due Polizze toccate ne' 23 e 26 Maggio 1783 il Commiſſionato di detti Signori Direttori, non v'era bisogno di raziocinj per persuadersi, che non poteſſe dirſi ſtipulata la Riaſſicurazione, e non poteſſe in conseguenza giudicarſi del-
33 la di lei validità, o invalidità, secondo altra Legge, che quella prescritta dall' *uso e forma Veneta*, adattandoſi in tanta chiarezza d' espreſſioni il dispoſto della notiſſima *Leg. Ille aut ille §. Cum in verbis ff. de legat. 3.* comunemente seguitato dal *Peregrin. cons.* 49 *n.* 10. *&* *n.* 13. *lib.* 6. *dal De Luc. de regalib. disc.* 8. *n.* 2. *de donat. disc.* 53. *n.* 3 *dal Coſtantin. vot. decis.* 457. *n.* 11. *dalla Rot. Rom. cor. Gregor. dec.* 416. *n.* 5. *&* *cor. Molin. dec* 557. *n.* 12. *tom.* 2.

LXV. Ed invano si opponeva per parte dei Sigg. Riaſſicuratori, che non eſſendo ſtata usata semplicemente, ed aſſolutamente

te la clausula „ *all' uso e forma Veneta* „ ma essendo stata questa apposta dopo l'espressione „ *a rischio ordinario* „ stasse detta clausula, non ad informare tutto il contratto, ma soltanto a definire, e determinare quel *rischio ordinario*, che si addossava ai medesimi Signori Riassicuratori, a spiegar cioè che questo *rischio* era quello, che non comprendendo l' *Avaria* veniva sotto nome di *Ordinario* secondo la *Legge*, *e Consuetudine Veneta*, ed in questo senso potessero almeno aver inteso di stipulare i Sigg. Riassicuratori; venendo dileguato tal obietto dalle seguenti repliche.

LXVI. Primieramente anche supponendo apposta detta clausula „ *all' uso e forma Veneta* „ per definire e determinare il *rischio ordinario*, che si addossava ai Sigg. Riassicuratori, sempre che secondo l' *uso e forma Veneta*, cioè secondo la Legge, ed il Formulario delle Polizze di Sicurtà di quella Piazza, *rischio ordinario* è quello, che nel tempo istesso che non comprende l' *avaria* s' estende però al *sinistro già seguito*, *e* 34 *potuto saperfi*, *ma non saputo* di fatto, il pretender apposta detta clausula per definire e determinare il *rischio*, o sia il soggetto del Contratto piuttosto all' uno, che all' altro degli effetti ugualmente contemplati da quella *Legge*, *e Consuetudine Veneta*, a cui le Parti mediante la detta clausula vollero aver relazione, era in sostanza un volere in parte attendere, 55 ed in parte non attendere la stessa Relazione, contro ciò, che giustamente prescrivono secondo i *Testi in Leg. Nam absurdum ff. de bon. liber. Leg. Cum quæritur ff. de administr. tutel. Leg. Si ita stipulatio in fin. ff. de oper. libert. Paris. cons*, 40. *n.* 14. *lib.* 2. *Dec. cons.* 209. *n.* 13. *Tiraquell. de retract. convent. tit. fin. n.* 2. *Cyriac. contr.* 211. *n.* 16 *& seqq. Surd. dec.* 144. *n.* 13. *e* 14. *Rot. Rom. decis*, 70. *n.* 6. *e* 7. *part.* 1. *e dec.* 221. *n.* 3. *par.* 4. *tom.* 2. *& coram Falconer. de locat. & conduct. dec.* 2. *n.* 14. *& de usur. dec.* 31. *num.* 10. *& cor. Ansald. dec.* 640. *n.* 30. *tom.* 6. *& cor. Crescent. dec.* 288. *n.* 3. *tom.* 3 *Rota nostra in Thesaur. Ombrosian. dec.* 34. *n.* 15. *tom.* 4.

LXVII. Di più la giacitura stessa di quell'espressioni „ *a ris-* " *chio ordinario all' uso*, *e forma Veneta* „ bastantemente dimostrava, che non erano semplicemente apposte le seconde per determinar le prime, ma che l'une, e le altre importavano due cose fra loro diverse, ed independenti, ed in som-

36 ma spiegavano, che si era inteso di ſtipulare la Riassicurazione non solo *a rischio ordinario* ma *copulativamente*, ed *aumentativamente* ancora *all'uso e forma Veneta*, per ciò che in ſimili termini rispondono con altri *Iason. in Leg.* 3. §. *filius n.* 3. *ff. de liber. & posthum. Gratian. discept. forens. cap.* 922 *n.* 5. *Rot. Rom. dec.* 261. *n.* 5. *par.* 2. *div.* „ ivi „ Præsertim „ cum respiciant hæc omnia eamdem personam & nulla fuerit „ apposita dictio declarativa, seu restrictiva, imo potius fuerit „ facta talis expressio per dictiones *copulativas*, & *ampliativas*: „ inter enim dictionem illa *mobilia*, & dictionem *supellectilia* „ adest punctus, sive *comma*, quæ succedit loco *copulæ* „ *& in Recent. dec.* 89. *n.* 5. *par.* 4. *tom.* 2. *dec.* 106. *n.* 20. *par.* 9. *& decis.* 137. *n.* 1. *par.* 16.

LXVIII. In fatti così appunto fu intesa la Lettera, che per l'istesso oggetto di far riassicurare la Camera di Trieste scrissero i di lei Sigg. Direttori ai Sigg. Cugini Brentani Cimaroli di Genova, giacchè il Mezzano Sig. Domenico Montobio incaricato da detti Sigg. Brentani Cimaroli di procurare in quella Piazza la detta Riassicurazione, in un suo giurato Atteſtato prodotto dai Sigg. Riaſſicuratori Livornesi, si espresse, che da detti Sigg. Brentani Cimaroli in vista della Lettera di ordine ad Essi spedita dai Sigg. Direttori della Compagnia delle Assicurazioni di Trieste venne Egli incaricato ne' 23. Maggio 1783 „ *di far riaſſicurare per conto di* „ *essa Compagnia a risico ordinario, e all' uso e forma Veneta*, „ *la somma di fiorini ventimila, cioè metà d' essi sopra corpo, e* „ *metà sopra merci della Nave Imperiale il Principe di Kanuitz* „ *dall' Antille per Bordeaux e Ostenda* „. Onde senza fare un manifeſto torto alla ben nota avvedutezza, ed esperienza

37 dei Sigg. Negozianti Livornesi, mai poteva credersi, che Essi non intendessero ciò, che fu inteso da altri Negozianti, come in un caso simile concluse la *decis.* 36. *del tom.* 7. *del Tesor. Ombros. n.* 36. *e la Confermatoria Liburnen. Assecurationum del dì* 11. *Settembre* 1744. *av. l' Audit. Bizzarrini* §. 17. *e* §. 30.

LXIX. Più fortemente che i medesimi Sigg. Negozianti Livornesi, dai quali fu toccata la controversa Riaſſicurzaiene a favore della Camera di Trieste rappresentata dal Sig. Ricci, non potevano ignorare, che il consueto, e regolare *Uso* di detta Camera nel toccare le sicurtà fosse l'*Uso Veneto*, es-

sen-

sendo a quello coerente il *Formulario* della Polizza di Sicurtà dalla ſtessa Camera spedito nell'anno 1780. in diverse Piazze, e nominatamente alla maggior parte di detti Sigg. Negozianti Livornesi con la *Circolare*, di cui abbiamo già parlato nel §. VIII., e similmente in viſta, non solo di detto Formulario, ma anche della quotidiana esperienza, non potevano ignorare che l'Assicurazione *all' uso Toscano* a certi effetti è meno gravosa, ed a certi altri effetti è più gravosa per Chi assicura, di quello sia l'Assicurazione all'*Uso Veneto*, come si è osservato additando molte differenze fra l'uno, e l'altro *Uso* dal §. IX. fino a tutto il §. XII., attese le quali cognizioni facil cosa era per detti Sigg. Negozianti Livornesi il comprendere, che i Sigg. Direttori della Camera di Trieſte Assicuratrice all'*Uso Veneto* intendessero, e volessero all'iſtesso *Uso Veneto* farla riassicurare, non già all'*Uso Toscano*, al quale, in quanto era meno gravoso del *Veneto*, e perciò insufficiente a sgravare la Camera del preciso rischio da essa assunto, non sarebbe ſtato dell'interesse della Camera il ricorrere, ed in quanto era più gravoso del *Veneto*, e perciò capace di addossare ai Riassicuratori un rischio, ed un peso maggiore di quello assunto dalla Camera, poſitivamente non sarebbe ſtato in facoltà della Camera il ricorrere, non potendo l'Assicurazione, e così anche la Riassicurazione estendersi oltre l'importare del Risico, a cui è espoſto Chi si fa assicurare, o riassicurare, come è ben noto, e fra gli altri ſtabiliscono il *Perez. in Cod. lib.* 11. *tit.* 5. *n.* 22. *in fin. Santern. de assecurat. par.* 3. *num.* 11. *e segg. De Hev. de commerc. naval. cap.* 14. *n.* 17. *Casareg. de commerc. disc.* 1. *n.* 36. *Emerigon. des assurances chap.* 9. *sect.* 2. *Gamm. decis. Luſitan.* 181. *n.* 2.

38

LXX. Quanto persuadevano i fin quì espoſti riflessi rimase finalmente semprepiù accertato dal Carteggio che, come si è accennato nel §. XXII., passò dopo la controversa Riassicurazione fra i Sigg. Santi Du Tremoul e Figli, che la toccarono in nome della *Privilegiata Compagnia di Aſſicurazione, Commercio, e Sconti* di Trieſte, ed i Sigg. Direttori della ſtessa *Privilegiata Compagnia*, Carteggio esibito in queſta seconda Iſtanza poco avanti la spedizione della Causa, e che secondo un Atteſtato del pubblico Mezzano della Piazza di Livorno Sig. Giacomo Nascio prodotto per parte dei

Sigg. Riassicuratori, e secondo anche la verisimiglianza, doveva dirsi renuto dai medesimi Sigg. Du Tremoul con intelligenza degli altri Sigg. Riassicuratori.

LXXI. I suddetri Sigg. Du Tremoul, che con Lettera dello ſtesso dì 23. Maggio 1783., giorno del loro Tocco sopra Corpo e Merci della Nave il Gran Principe di Kaunitz, ragguagliarono di queſti, e di altri Tocchi i Sigg. Direttori di detta Privilegiata Compagnia, in di cui nome avevano toccato, con altra Letrera de' 30. Maggio 1783. avvisarono ai medesimi Sigg. Direttori di detta Privilegiata Compagnia il siniſtro tre giorni prima saputoſi in Livorno della predetta Nave il Gran Principe di Kaunitz, e soggiunsero „ Diciamo che prima di rutto dovete mandarci una delle voſtre Scritte di Sicurtà, e tiempirla precisamente con le medesime espreſſioni e parole, con le quali furono ripiene quelle, allorchè quella Compagnia prese Risico nella Nave naufragata, per esaminare, se discorda in qualche cosa *DAL PRECISO USO VENETO, A CUI E' SEGUITA LA RIASSICURAZIONE* „ Alla qual Lettera i predetti Sigg. Direttori della Privilegiara Compagnia in data del dì 11. Giugno suſſeguente risposero „ V' includiamo una delle noſtre Polizze di Sicurtà *A RISCHIO ORDINARIO USO VENETO*, a voſtra norma „. In altra Lettera de' 27. Agoſto 1783. i medesimi Sigg. Direttori scrissero „ Per quello riguarda il disgraziato Kaunitz, in merito del quale non ci dite mai, di che parere sono codeſti Sigg. Assicurarori, ne attenderemo a suo tempo la decisione, suſſiſtendo l'*uso Veneto* al pagare i siniſtri dopo mesi sei „. Ed i Sigg. Du Tremoul in altra de' 21. Novembre dello ſtesso anno si espressero „ Non si è più parlaro del Kaunirz, „ penſiamo che allo spirare dei sei mesi, che concede l'*uso* „ *Veneto*, verranno a chiedere il Siniſtro, lo che seguirà ogni „ volta, allora ſi faranno le Assemblee occorrenti per difendere la Causa comune „.

LXXII. Non era dunque più luogo ad impugnarsi da Chi roccò la Riassicurazione, della quale ſi trattava, che si fosse inteso di farla assolutamente all'*Uso Veneto*, quando ne ave-
39 vamo l'espressa Confessione di Chi appunto la toccò, e conseguentemente la prova superlativa, e più potente di qualunque altra: *Leg. 1. Cod. de confeſſ. Leg. fin. Cod. de fideicomm. Leg. generaliter Cod. de non numer. pecun. Leg. cum*

se.

te. Cod. de transact. Rot. Rom. cor. Molines dec. 234. *n.* 3. *dec.* 295. *num.* 1. *& dec.* 300. *num.* 19. *& cor. Falconer. de reb. credit. dec.* 11. *num.* 2. *de Tutor. dec.* 2. *num.* 15. *& de Miscellan. dec.* 50. *num.* 7.

LXXIII. Tanto più che o poteva dirsi emanata tal Confessione da tutti i Sigg. Riaſſicuratori, resultando la medesima da un Carteggio tenuto bensì da un solo di essi, ma però come già si è avvertito, con intelligenza di tutti, o in ogni caso venendo ad accertare, quale fu in mente d'Uno di detti Sigg. Riaſſicuratori il senso di quelle espressioni apposte nel Contratto di Riaſſicurazione „ *a rischio ordinario*, „ *all' uso e forma Veneta* „ , era più che baſtante a convincere, che le medesime espressioni intesero nel medesimo Contratto d'usarle nel medesimo senso anche gli altri Sigg. Riaſſicuratori, giacchè in tutti ugualmente verificandosi la stessa qualità di Negozianti, e di Negozianti della stessa Piazza, che nell'intelligenza del medesimo Linguaggio Mercantile potessero Eglino esser discordi, non sarebbe stato luogo ad immaginarlo, non che a sostenerlo.

LXXIV. Che se per il fin quì detto non poteva impugnarsi, che della controversa Riaſſicurazione, come stipulata secondo la Legge e Consuetudine *Veneta*, a norma di tal Legge e Consuetudine dovesse giudicarsi, molto più era disperata impresa il sostenere, che la notizia del Sinistro della Nave il Gran Principe di Kaunitz *esistesse di fatto* in Trieste, e nei Sigg. Direttori di quella Camera, allorchè ordinarono Essi la controversa Riaſſicurazione, come per parte dei Sigg. Riaſſicuratori, si andava immaginando sull'appoggio delle sueguenti congetture.

LXXV. In fatti si rilevava, che essendo accaduto il Sinistro della Nave il Gran Principe di Kaunitz fino del dì 21 Gennaio 1783 fosse perciò inverisimile, che non ne pervenisse prima del dì 14 Maggio 1783, e così nel corso di quasi quattro mesi, l'avviso a Chi aveva il massimo interesse di sapere il destino di detta Nave, cioè al Sig. Platner Proprietario e Caricatore della medesima, ed alla Camera Assicuratrice della Nave, e del Carico per la cospicua somma di Fiorini cinquantamila, tanto più che si trovavano a bordo di detta Nave molte Persone, le quali dovevano a-

ver

ver intereſſe o di tornare nei propri Paeſi, o di dar ragguaglio di se ai propri Parenti ed Amici.

LXXVI. Ma facilmente ſi rieonosceva l'inconcludenza di queſta congettura, rammentandoſi primieramente che detta Nave perì preſſo le Isole *Azzorre*, e così in un Luogo separato dal Continente dell'Europa mediante un luogo tratto del Mare Oceano, da cui non vi è una regolare spedizione di Corrieri, Staffette, o Procacci per l'Europa, e dal quale niuno poteva venire in Europa a recare la nuova di detto Siniſtro, se non imbarcandosi in qualche Baſtimento, che di là foſſe partito, o per colà foſſe paſſato, nei quali termini di Naufragio seguito in alto Mare, e così in Luogo, dal quale non poſſa giungere la nuova nel Luogo della ſtipulata ſicurtà per la via regolare delle Poſte, anche la notizia *poſſibile*, o ſia *presunta* del Siniſtro, che secondo le Leggi ricevute in alcuni Paesi si argumenta dalla diſtanza calcolata a ragione di un certo numero di miglia per ciascheduna ora, rimane inalterabile, come concordemente, ſtabiliscono il *Ripoll. de. magiſtrat. log. mar. cap.* 21. *de. aſſecur. n.* 82. *Casareg. de commerc. disc.* 6. *n.* 12. *e segg. Emerigon des aſſurances chap.* 15. *ſect.* 4. *vers. cependant &c. Rot. Rom. av. Roxas decis.* 95. *n.* 9. *e segg. e la Rot. noſtr. nella dec.* 9. *del tom.* 10. *del Tesor. Ombros. n.* 14. *e segg. nella Libarnen. Aſſecurationis de'* 28. *Settembre* 1758. *av. il Sig. Senat. Ricci* § 57. *e nella Liburnen. Aſſecurationis Mercium del dì* 5. *Febbraio* 1783. *av. il Sig. Audit. Bricbieri Colombi* § *L'altra poi &c. pag.* 15.

LXXVII. Ed avendo inoltre presente quanto era giuſtificato dal Consolato, o ſia Teſtimoniale del Siniſtro della Nave il Gran Prineipe di Kaunitz fatto alle Azzorre, e dall'altro ripetuto in Lisbona, cioè che eſistevano a bordo di detta Nave 185 Uomini d'Equipaggio compreſi il Capitano, e tre Piloti, e vi erano altresì imbarchati 46 Paſſeggieri; che perirono nel Naufragio il Capitano, il primo, e terzo Piloto, e 51 Marinari, e 33 Paſſeggieri, e respettivamente ſi salvarono, e rimasero, vivi il seeondo Piloto, e 130 Marinari, e 13 Paſſeggieri; che *tutte* queſte Persone *salvate* da detto Naufragio, e formanti eon le perite il numero totale degli Uomini d'Equipaggio, e Paſſeggieri già imbarcati in detta Nave, giunsero parte nel dì 30 Aprile, parte nel

dì

dì 2 Maggio 1783 in detto Porto di Lisbona; ciò positivamente escludendo il possibile, che alcuni prendessero preventivamente altra strada, e portassero la infausta nuova a Trieste prima che vi giungesse dalla parte di Lisbona; possibile, a cui resisteva ancora la massima inverisimigianza, non potendo certamente immaginarsi, che se altri Bastimenti si fossero presentati alle Azzorre col destino per l' Europa prima di quelli, che condussero a Lisbona quei Naufraghi, che ivi approdarono li 30 Aprile, e li 2 Maggio, non volessero profittarne tutti gli scampati dal naufragio, stante appunto la premura, anzi la positiva necessità, che tutti dovevano avere di tornare ai propri Paesi, e di cercar soccorso presso i propri Parenti ed Amici.

LXXVIII. Si passava a magnificare come una forte congettura di esser sopravvenuta la scienza del Sinistro nei Sigg. Direttori della Camera sul principio del mese di Maggio del 1783 la risoluzione appunto allora presa dai medesimi Sigg. Direttori di sgravare detta loro Camera di un Risico, a cui precedentemente non avevano difficultato di soggettarla, e di lasciarla esposta per più d' un anno; ma perdeva ogni sua forza tal congettura a fronte di ciò che abbiamo detto di sopra dal §. LV. fino a tutto il § LVIII., ove si sono esposti i savj e prudenti motivi, che ebbero i suddetti Sigg. Direttori di procurare nel Maggio del 1783 la controversa Riassicurazione; tanto più che anche nel dubbio si sarebbe dovuta presumere *innocente*, e non *dolosa*, e perciò originata da tutt' altro motivo che dalla preventiva *notizia* del Sinistro
41 la determinazione, in cui vennero detti Sigg. Direttori di procurare nel Maggio del 1783 la Riassicurazione della già toccata Sicurtà, come tralasciate le Autorità generali individualmente rispondono *Scacc. de commerc.* §. 1. *qu.* 1. *n.* 157. *Rocc. de assecur. not.* 78. *n.* 292. *Casareg. de commerc. disc.* 6. *n.* 9. *e segg. e la Liburnen. Assecurationis del dì* 28. *Settembre* 1752. *avanti il Sig. Senat. Ricci* § 54.

LXXIX. Si soggiungeva in ultimo, che la scienza nel Sig. Platner, e nei Sigg. Direttori della Camera di Trieste sul principio del Maggio 1783 del già seguito Sinstro della Nave il Gran Principe di Kaunitz fosse pur troppo verisimile, quando vedevano Essi ormai decorso lo spazio di 14. mesi, per cui ne aveva il medesimo Sig. Platner procurata

fino

fino del dì 1 Marzo 1782 l'Assicurazione, e così un tempo che bastar doveva per il compimento del di lei viaggio non solo per se stesso, ma ancora secondo la speculazione del Proprietario e Caricatore di detta Nave, il quale molto più diede a conoscere, che credeva bastante per le sue speculazioni detto tempo, semprechè nel farsi rinnovare li 6 Maggio la Sicurtà sopra il Corpo della Nave fu sollecito di pattuire lo storno per il caso, che detta Nave fosse giunta a Bordeaux nell'antecedente Aprile; quando per confessione dello stesso Sig. Platner era Egli mancante, malgrado gli ordini, e istruzioni positive da Esso date al Capitano e Sopracarico, di qualunque nuova di detta Nave dopo averne saputo l'arrivo seguito fino dell'Agosto del 1782 alle Antille; quando era in oggi giustificato, che Chi aveva voluto far assicurare in Marsilia nel dì 8, e nel dì 18 Marzo 1783 Mercanzie caricate sopra detta Nave, non aveva potuto ottenerlo, se non col gravoso premio di 25, e respettivamente di 50 per cento; e quando fino del di 5 Aprile 1783 era stata scritta dal Sig. Jacopo Tommasini di Marsilia al Sig. Modoi Negoziante della Piazza di Livorno una Lettera del seguente tenore „ *La Nave Principe di Kau-*
„ *nitz ritarda, e molti temono che si sia persa: Dio non vo-*
„ *glia per evitare un gran male al Commercio, e per la salute*
„ *di tante Persone che vi erano imbarcate. Quando avrò qualche*
„ *più sicura informazione, ve la comunicherò per vostra regola* „ Ma a dileguare la forza di tutto questo discorso concorrevano i seguenti fortissimi riflessi.

LXXX. Primieramente non poteva dirsi di fatto decorso sul principio del Maggio 1783 il tempo, che o per se stesso, o secondo la speculazione del Sig Platner Proprietario, e Caricatore della Nave il Gran Principe di Kaunitz, era necessario per compire il viaggio dalla medesima intrapreso; sì perchè all'effetto di far dubitare del Sinistro delle Navi destinate a *lunghi viaggi*, qual'era quello della Nave il Gran
42 Principe di Kaunitz, generalmente parlando si ricerca il lasso di *due anni*, secondo il sentimento del *Valin. commentair. sur l'ordonnance de la marine. De Franc. tit. des assuranc. art.* 58. *e dell' Emerigon des assuranc. chap.* 14. *sect.* 4. §. 2. sì perchè si trattava nel caso nostro di Nave non semplicemente destinata ad andare in un determinato Porto

dell'

dell' America, e quindi immediatamente tornare in Europa, ma spedita con l'oggetto di trasportare, ed esitare Merci Europee in uno, o più dei tanti Porti dell' America, ove se ne fosse trovato dal Sopracarico opportuno e vantaggioso lo smercio, di acquistare in uno, o più di detti Porti altre Merci Americane, e far di queste il trasporto in Europa, operazioni che richiedevano un tempo non facilmente determinabile, e certamente non breve, come si espresse in una lettera scritta al Sig. Platner li 23. Dicembre 1782. il Sopraccarico Sig. Carlo Montaut, e dimostrò pure l'evento, essendo partita detta Nave dal Capo Francese per l' Europa il dì 24. di detto mese, senza che fossero ancora interamente compite tutte le suddette operazioni, per terminar le quali rimase colà qualche tempo detto Sopracarico; sì perchè il medesimo Sig. Platner per quanto riportasse il dì 1 Marzo 1782 la Sicurtà per 14 mesi, cioè fino a tutto Aprile 1783, e nel dì 6. Maggio 1783 la rinnovasse quanto al Corpo della Nave col patto dello storno nel caso che essa fosse giunta nell' Aprile antecedente a Bordeaux, e così venisse a dimostrare, che credeva possibile il compimento del di lei viaggio dentro quel corso di tempo, non lasciò dall' altra parte di dare a conoscere, che pur troppo credeva anche possibile, che il viaggio di detta Nave non restasse compito se non al principio d' Agosto, o alla fine di Luglio del 1783, sempre che in conseguenza d' essersi ritardato nei Porti di Francia, oltre la di lui espettativa il Carico di detta Nave, convenne lo stesso Sig. Platner nel dì 3 Luglio 1782, che i quattordici mesi dell' Assicurazione sopra Merci formanti il di lei carico, dovessero intendersi cominciati solo nel dì 10 Giugno 1782, e così andassero a terminare ne' 10 Agosto 1783, e dipoi ebbe premura il medesimo Sig. Platner di rinnovare nel dì 6 Maggio 1783 la scaduta Sicurtà sopra il Corpo di detta Nave per altri tre mesi, da intendersi cominciati il dì 1 dello stesso mese di Maggio, e da scadere perciò a tutto Luglio del 1783.

LXXXI. L' esser poi il Sig. Platner sul principio del Maggio 1783 mancante di qualunque nuova di detta Nave dopo saputone l'arrivo seguito all' Antille nell' Agosto del 1782, non portava alla necessaria conseguenza, che dovesse il me-

desimo Sig. Platner creder siniſtrata la ſteſſa Nave nel suo ritorno dall' Antille, di dove neppur sapeva allora, se ſoſſe partita, nè quando foſſe per partirne, giacchè poteva Egli attribuire tal mancanza di nuove, o al non eſſerſi presentata in dette Isole, dalle quali non vi è per l' Europa una regolare spedizione di Corrieri, Staffette, o Procacci, l' occaſione al Capitano, ed al Sopracarico di avvisare lo ſteſso Sig. Platner per mezzo di Baſtimenti, che veniſſero in Europa, o a qualunque altro motivo, fuori che a quello del Siniſtro, lo che è tanto vero, che di fatto da qualunque altro motivo fuori che da quello di un Siniſtro, doveva poſitivamente dirſi derivato il non avere il Capitano, ed il Sopracarico di detta Nave dato veruno avviso al Sig. Platner nel lungo spazio di circa quattro meſi decorso fra l' arrivo della ſteſſa Nave all' Antille seguito nell' Agoſto del 1782 e la partenza che eſſa fece dall' Antille ne' 24 Dicembre del medeſimo anno.

LXXXII. Delle Aſſicurazioni fatte in Marſilia nel Marzo 1783 sopra Merci caricate in detta Nave per il gravoso premio di 25 e 50 per 100, e della già riportata lettera scritta da Marſilia ad un Negoziante di Livorno ne' 5 Aprile dello ſteſſo anno, non coſtava, che ne aveſſero notizia o il Sig. Platner, o i Direttori della Camera di Trieſte nel dì 14 Maggio 1783 e piuttoſto poteva crederſi che ne foſſero fin d' allora informati i Sigg. Riaſſicuratori di Livorno; ed oltre a ciò, i timori ſparſi in Marſilia sul deſtino di detta Nave, e che diedero causa a quelle gravose Aſſicurazioni, ed all' eſpreſſioni contenute nella citata lettera, vi era tutta la ragione di credergli originati, non già dall' eſſerſi in Marſilia saputo o dubitato, che la suddetta Nave foſſe perita, come di fatto perì, per la burrasca sofferta nei Mari delle Azzore il dì 21 Gennaio, della quale non appariva che ſi aveſſe nè nel Marzo, nè nell' Aprile verun riscontro, ma da altri diverſi motivi, che di fatto non cagionarono il ſiniſtro di detta Nave, cioè, come ſu ammeſſo anche in qualche Stampa data per parte dei Sigg. Riaſſicuratori, dall' eſſerſi avuta in Francia per mezzo d' alcuni Baſtimenti ivi giunti poco prima dall' America la notizia d' un fiero temporale o ſia uracane suscitatoſi in quei Mari nel mese di Gennaro antecedentemente alla burrasca del dì 21, il quale

pote-

poteva eſſere ſtato fatale per la ſuddetta Nave, e la notizia altresì, che in detto mese di Gennaio crociava in quei Mari la Squadra Inglese dell' Ammiraglio Hood, il di cui incontro, prima che ſi pubblicaſſe in quelle parti la Pace allora conclusa fra la Francia, e la Gran Brettagna, poteve eſſer pericoloso per la ſteſſa Nave, benchè di Bandiera Imperiale, sempre che era deſtinata per un Porto della Francia, cioè per Bordeaux.

LXXXIII. Finalmente ſiccome con l'obbiettato discorso altro in ſoſtanza non si faceva, che indurre *congetture* sopra *congetture*, e *poſſibili* sopra *poſſibili*, così non poteva in esso ſondarsi la prova di aver saputo il ſiniſtro della Nave il Gran Principe di Kaunitz i Direttori della Camera, allorchè procurarono la controversa Riassicurazione, come sen-
43 za ricorrere ad Autorità generali, precisamente nella soggetta materia fu avvertito dalla *Rot. noſt. nella Liburnen. Aſſecurationis de'* 28. *Settembre* 1752. *av. il Sig. Senator Ricci* §. 70. ed in termini assai più forti dei noſtri, cioè nella Causa della Sicurtà ordinata da *Nantes* a Livorno li 20. Novembre 1755. sopra Merci caricate nella Nave il *Bouguier* del *Capitano Carl. Parand* proveniente ſimilmente dalle Antille, e deſtinata per detto Porto di *Nantes* depredata il dì 7. dello ſteſſo mese di Novembte nelle Acque di *Bel-Isle*, e così in luogo diſtante da *Nantes* circa sole sei leghe; Causa decisa contro gli Assicuratori per due conformi Sentenze dei Sigg. Consoli del Mare di Pisa, una de' 31. Luglio 1761., l'altra a relazione di tre Giudici di queſta Ruota li 7. Settembre 1763. in escluſione della scienza anche soltan-
44 to possibile, e presunta del siniſtro in chi ordinò da *Nantes* detta Sicurtà, conclusero i predetti Sigg. Consoli, esponendo in una Informazione a Sua Maeſtà Cesarea i motivi del loro Giudicato „ ivi „ Quanto è certo che reſtando con-
„ clusa nei Giudizi di Sicurtà per parte degli Assicuratori la
„ prova della possibile notizia del Siniſtro nell' Assicurato al
„ tempo del seguito Contratto, devesi queſto di ragione di-
„ chiarar nullo, e come se altrimenti ſtato fatto non foſſe;
„ altrettanto poi è indubitato, che ad oggetto di poter vali-
„ damente fondare una simile presunzione, *non baſta indurre poſſibile di poſſibile, e congettura di congettura*„ e più sotto „ ivi „ Ma siccome tutto queſto discorso non conteneva in

„ se altro che *un compleſſo di poſſibili ideali*, ed a proprio co-
„ modo di detti Aſſicuratori immaginato, così non stimò il
„ Magiſtrato noſtro di poter fare di esso capitale alcuno per
„ l'effetto a cui veniva indirizzato. „

LXXXIV. E quand'ancora procedendo con largità si fosse voluto ammettere, che in viſta delle obiettate circoſtanze, ed il Sig. Platner, ed i Signori Direttori della Camera di Trieste, sul principio di Maggio del 1783 poteſſero eſſere circa alla Nave il Gran Principe di Kaunitz in qualche *dubbio*, *sospetto*, *o timore*, sarebbe ſtata ovvia la replica che queſto *dubbio*, *sospetto*, *o timore*, come una cosa affatto diversa dalla *notizia* del ſiniſtro, mai è ſtato reputato ſufficiente a render nulle le Sicurtà, così diſtinguendo fra gli altri il *Chiariſſimo Profeſſore dell' Univerſità Pisana Sig. Giov. Maria Lampredi Iur. Pub. Univers. par.* 1. *cap.* 11. § 23. „ ivi „ ex natura contractus sequitur, eum vitiari omnino, ſi „ alter merces puta per Mare transvehendas iam salvas eſſe, „ aut alter periiſſe *certo* noverit „ *Perez in Cod. lib.* 11. *tit.* 5. *n.* 23. ove che ſuſſiſte l'Aſſicurazione ſtipulata dopo il ſiniſtro „ *licet tacite cogitare potuerint contrahentes accidiſſe* „ *Casareg. de commerc. disc.* 1. *n.* 18. *& seq. Bynkersoeb queſt.* „ *iur. priv. lib.* 4. *cap.* 16. § 3. *vers.* „ sed tamen nolim sufficere solos de naufragio *rumores*, quum fama sæpe fallit, „ & quod ad naufragia sæpe fefellerit, nolim *solum periculi* „ *metum* ſufficere, nam is metus plurimos movet ad curandas aſſecurationes, sed tamen a *scientia* longe alienus eſt „ soggiungendo che per *tre Conformi sentenze* così fu giudicato in termini non meno forti dei noſtri. *Valin sur l' Ordonnance de la Marine de Franc. tit. des Aſſurances art.* 40 „ „ ivi „ autre chose eſt de *savoir* la perte d'un Navire, & autre „ chose eſt *d' avoir lieu*, *& meme un juſte sujet de la craindre*. Dans le premier cas, l'Aſſurance eſt *nulle*; dans le „ second, elle eſt *valable*, s'il n'y a noi dol, ni diſſimulation, ni fauſſe aſſertion „ *Emerigon des Aſſurances chap.* 15 *ſect.* 3. §. 2. *&* § 6. ove ſimilmente allega diverse *Reiudicate* emanate contro gli Aſſicuratori in temini non meno forti dei noſtri La *Rota noſtra nella dec.* 36. *del tom.* 7 *del Teſoro Ombroſian. n.* 57. „ ivi „ Perchè il semplice *dubbio* non sarebbe servito di sua natura per determinare fra dolenta la reticenza di esso agli Assicuratori „ *E nella Iibur-*

„ *uen*

„ *nen Aſſecurationis de'* 28 *Settembre* 1752 *avanti il Sig. Sena-*
„ *tor Ricci* §. 72. *vers.* „ queſto ragguaglio non poteva, nè
„ doveva indurre ne' Sigg. Raſteau *dubbio*, *o timore* vennno del-
„ la futura perdita, quando per altro sarebbe ſtato neceſſario,
„ *che la sapeſſero di poſitivo*, per determinare fraudolenta la re-
„ ticenza, che ne aveſſero fatta agli Aſſicuratori. „

LXXXV. In conferma della qual verità ſi sarebbe potuto anche addurre quanto ſtabiliscono, spiegando appunto la natura, ed eſſenza del Contratto d'Aſſicurazione, varj Dottori, 46 ed in specie il *Rocc. de aſſecurat. not.* 6. *n.* 13. *Altimar. de nullit. contract. rubr.* 1. *part.* 2. *qu.* 26. *n.* 29. *Scacc. de commerc.* §. 1. *quæſt.* 1. *n.* 131. „ ivi „ nam aſſecurationis na-
„ tura hæc eſt, ut volens transvehere suas merces per Mare,
„ vel per Terram, & *timens* illarum amiſſionem, seu aliter
„ periculum, inveniat aliquem, qui prædictum *veriſimile* mer-
„ cium periculum ad sui inſtantiam suscipiat, pro quo pe-
„ riculo poteſt aliquid iuſte ab ipso mercium Domino exi-
„ gere. „

LXXXVI. E queſto sarebbe esuberato per render ſimilmente inattendibile, quando non lo foſſe ſtato per altri rifleſſi, ciò che venne aſſerito in diverse Lettere scritte dai Sigg. Direttori della *Privilegiata Compagnia di Aſſicurazione*, *Commercio*, *Sconti* di Trieſte ai Sigg. Santi Du Tremoul e Figli di Livorno, che in nome della ſteſſa Privilegiata Compagnia avevano toccata la controversa Riaſſicurazione per la somma di pezze 300 sopra la Nave, e per la somma di pezze 300 sopra le mercanzie, nelle quali Lettere fu avanzato, che circa un mese avanti in Trieſte *ſi discorreva della perdita* della Nave il Gran Principe di Kaunitz, come nella Lettera de' 4 Giugno 1783, che *ſi discorreva pubblicamente ſi*, *ma sempre sul dubbio*, *di tal diſaſtro* come in altra Lettera del dì 11 Giugno, *che se ne parlava pubblicamente ſi*, *ma sempre su l' incertezza*, come in altra del dì 18 dello ſteſſo mese, che *vi era la vociferazione della perdita di tal Nave*, come nella Lettera de' 2 Luglio, e che *sul timore dei cattivi tempi*, *che precedentemente avevano dominato*, *e del ritardo a Bordeaux di eſſa Nave* ne era ſtata richieſta la Riaſſicurazione in Genova, ed in Livorno, come in altra Lettera de' 3 Dicembre, e ſi passò inoltre a supporre, che tutto ciò lo *confeſſaſſe* la medeſima Camera Riaſſicurata,

con-

confeſſione aſſerita nelle ultime due delle indicate Lettere.

LXXXVII. Sebbene, come abbiamo già accennato, non mancavano altri rifleſſi più che baſtanti a render disprezzabili le suddette aſſerzioni, essendo notabile, che quelle provenivano da chi avendo riaſſicurato veniva in soſtanza ad at-
47 teſtare a proprio comodo, contro il notiſſimo principio, di cui inerendo al *Teſto in Leg. omnibus de teſtib. cap. insuper in fin cod. tit. Aymon. cons.* 99. *n.* 2. *Gratian. discept. for. cap.* 144. *n.* 4. *& seqq. Cancer. var. resol. par.* 1. *cap.* 20. *n.* 4. *Mans. cons.* 184. *n* 5. *Coſtantin. vot* 84. *n.* 11. *tom.* 1. *& vot.* 61. *n.* 5. *& n.* 11. *tom.* 2. *Rot. Rom. in rec. dec.* 38. *n.* 25. *par.* 9. *cor. Molines dec.* 99. *n.* 20. *tom.* 1. *& in Thesaur. Ombros. decis.* 38. *n.* 36. *tom.* 1. Che avevano proceduto detti Sigg. Direttori della *Privilegiata Compagnia* alle divisate aſſerzioni in un tempo, in cui era troppo certo il loro *intereſſe in Causa*, per eſſerſi reso noto in Trieſte il ſiniſtro della Nave riaſſicurata il dì 2 Giugno, e così due giorni avanti che foſſe scritta la prima delle precitate Lettere; E che sebbene i Sigg. Direttori di detta *Privilegiata Compagnia*, come informati dai Sigg. Du Tremoul con Lettera de' 23 Maggio della Riaſſicurazione toccata nello ſteſſo giorno, poteſſero il dì 29 Maggio rispondere ai medeſimi Sigg Du Tremoul, e fin d'allora conteſtare ad eſſi le *voci*, i *dubbj*, i *timori*, che precedentemente avveſſero regnato in Trieſte circa al deſtino della suddetta Nave, pure solamente il dì 5 Giugno, cioè *a ſiniſtro seguito*, ſi determina-
48 rono di farne parola, onde le loro aſſerzioni erano tanto più sospette, in quanto che ſi scorgevano anche *serotine*, per ciò che avvertono *Menoch. de arbitrar. cas.* 194. *n.* 19 *Farinacc. de falſit. & ſimulat. qu.* 162. *n.* 208. *Rocc. disput. ſelect. cvp.* 46. *n.* 18. *Rot. Rom. in rec. dec.* 428. *n.* 9. *e* 10. *par.* 13. *& cor. Molines dec.* 1180 *n.* 3. *& cor Emerix inn. dec.* 667. *n.* 26. *& cor. Anſald. dec.* 569. *n.* 11. *tom.* 5. *Rota noſtra in Theſaur. Ombroſian. dec.* 38 *n.* 7 *tom.* 1.

LXXXVIII. E molto più essendo notabile, che la supposta confessione della Camera riassicurata, benchè dicessero i Signori Direttori della suddetta *Privilegiata Compagnia* nelle citate due Lettere del dì 2. Luglio, e del dì 3. Dicembre, che si contenesse in una Memoria, che essi chiamarono *specie facti*, comunicata dalla predetta Camera, realmente però

rò non si conteneva nella detta Memoria, o *specie facti*, di cui gl'istessi Signori Direttori della *Privilegiata Compagnia* in altra loro Lettera de' 15. Giugno riportarono diverse parti, e verisimilmente quelle, che essi credevano le più favorevoli al loro intento, dimodochè l'asserzione di detti Sigg. Direttori relativa a detta *specie facti* veniva ad essere un Referente assolutamente inattendibile, subito che non concordava col Relato, per ciò che avvertono secondo il *Testo in Leg. ii ita scripsero ff. de condit. & demonstr. Surd. cons.* 489. *sub n.* 3 *Merlin. de pignorib. lib.* 3. *qu.* 58. *n.* 50 *Urceol. de transact. qu.* 61. *n.* 4. *Rot. Rom. in rec. dec.* 489. *n.* 7. *part.* 14 *tom.* 2. *& cor. Ansald. dec.* 14. *n.* 3. *& cor. Falconer. de fid. instrum. dec.* 2. *n.* 3. *Rota nostra in Thesaur. Ombros. dec.* 16. *num.* 14. *tom.* 6.

LXXXIX. Molto più poi svaniva la forza delle congetture, che si proponevano per argumentare, che in Trieste, e nei Signori Direttori della Camera esistesse nel dì 14 Maggio 1783. la *notizia* del sinistro della Nave il Gran Principe di Kaunitz, quando queste congetture erano conflittate da altre fortissime, che in non piccolo numero concorrevano ad escludere la pretesa *notizia* del divisato sinistro in Trieste, e in detti Signori Direttori nel suddetto dì 14. Maggio 1783.

XC. Infatti, non essendosi preteso che tal *notizia* esistesse in quel tempo, e non essendo realmente allora esistita in *Livorno*, Piazza assai più prossima di Trieste, non solo alle Isole *Azzorre*, presso le quali la Nave sinistrò, ma ancora al *Portogallo*, ove prima che in ogni altra Parte d'Europa doveva verisimilmente giungere, come di fatto avvenne, la notizia di tal sinistro, stante l'esser quel Regno la parte più Occidentale del Continente d'Europa, e stante l'aver da quello dipendenza le suddette Isole *Azzorre*, ed essendosi soltanto immaginato, che in detta Piazza di *Livorno* fosse non *certa*, e di *fatto*, ma semplicemente *possibile*, e *presunta* la notizia di detto sinistro nel dì 23. Maggio 1783. questo solo formava una urgentissima congettura esclusiva dell'asserta notizia di detto sinistro in Trieste nel suddetto di 14. Maggio 1783.

XCI. Altra congettura di non minor peso resultava dall'esser ricorsi i Sigg. Direttori della Camera di Trieste a ricercare

la

la controversa Riassicurazione in *Livorno*, ed in *Genova*, ove per i riflessi appunto già divisati avrebbero dovuto i medesimi Signori Direttori supporre già precorsa la notizia del sinistro, e perciò impossibile di riportare la bramata Riassicurazione, se si fossero indotti a ricercarla in conseguenza della notizia di detto sinistro, che già fosse in Trieste. Invano replicandosi per parte dei Sigg. Riassicuratori, che non vi fossero altre Piazze più comode, alle quali potessero detti Signori Direttori indirizzarsi per riportare detta Riassicurazione, e che il non averla procurata in Trieste, ove esistevano due altre Compagnie d'Assicurazione, facesse anzi sospettare, che di fatto la procurassero in conseguenza della notizia del sinistro ivi pervenuta. Poichè potevano indirizzarsi e ad Ancona, e a Venezia, e ad Amsterdam, Piazze tutte nelle quali non mancavano Assicuratori, e l'aver tralasciato di procurarla in Trieste, oltre che poteva referirsi all'aver forse i medesimi Direttori considerato, che non era sperabile in Trieste il coprirsi del Rischio per la somma da essi desiderata, quando una delle altre due Camere aveva già sopra la stessa Nave il rispettabil Tocco di fiorini dodicimila, non distruggeva il fatto di esser ricorsi detti Signori Direttori a procurare la Riassicurazione in *Livorno*, ed in *Genova*, fatto sicuramente contradittorio con la notizia del Sinistro, che si pretendeva avesse dato causa ai predetti Sigg. Direttori d'ordinare la controversa Riassicurazione.

XCII. Formava pure altro convincente riscontro di non essersi mossi gli stessi Sigg. Direttori a procurare detta Riassicurazione in conseguenza della *notizia*, anzi neppur del *timore*, che avessero del già seguito Sinistro della suddetta Nave, ed escludeva in fatto la *repentina mutazione di volontà* dei medesimi Sigg. Direttori dal dì 6. al dì 14. Maggio, rilevata come un argumento del sopravvenuto timore nel *Motivo* della precedente Istanza §. *Qualunque &c. pag.* 10. l'essere stato giustificato, che sebbene venissero detti Sigg. Direttori nella determinazione di farsi riassicurare il medesimo dì 6. Maggio 1783, in cui rinnovarono a favore del Sig. Platner la Sicurtà sopra Corpo della stessa Nave, e sebbene fin d'allora premeditassero di scriverne al Signor Guglielmo Ricci Console Imperiale in Livorno con la Posta del successivo.

dì

dì 7. Maggio per mezzo del Sig. Barone Pasquale Ricci Consigliere del Governo di Trieste, e Fratello del predetto Sig. Console, e ne prevenissero il medesimo Sig. Barone, pure differirono all'altra susseguente Posta del dì 14. Maggio la spedizione delle Lettere, con le quali ordinarono la Riassicurazione tanto in Livorno, che in Genova, dovendo Chiunque persuadersi, che non sarebbero stati quei Sigg. Direttori così stolidi da prolungare per una settimana l'esecuzione del loro progetto, se questo derivato fosse non solo dalla *notizia*, ma anche dal *timore* che avessero del già seguito *Sinistro* della Nave, di cui si trattava.

XCIII. Altro fatto esclusivo della *notizia*, anzi anche del semplice *timore* in Trieste del già seguito Sinistro di detta Nave sul principio del mese di Maggio del 1783, era quello di aver rinnovata, o sia prolungata la *Vecchia Compagnia di Trieste* nel dì 1. dello stesso mese di Maggio per due altri mesi senz'alcuna diminuzione di somma, o aumento di premio, la Sicurtà, che per la rispettabil somma di 12000. fiorini aveva toccata sulla stessa Nave il dì primo Marzo 1782. per quattordici mesi scaduti a tutto Aprile 1783, come rimaneva giustificato dai Certificati dei *Direttori*, e del *Ragioniere* di detta *Vecchia Compagnia*; tanto più che il medesimo Ragioniere nel suo Certificato passava ancora precisamente ad attestare, che nel suddetto dì 1. Maggio 1783. non si aveva alcuna notizia di detta Nave assicurata „ ivi „ *Il primo Maggio* 1783. *essendo spirato il termi-*
„ *ne*, E NON AVENDOSENE ALCUNA NOTIZIA, *si è prolungata la*
„ *suddetta Sicurtà per altri due mesi all'istesso Premio di* 1. *e*
„ *un quarto per cento* „.

XCIV. E quello che sempre più conviceva, non aver avuta sul principio di Maggio del 1783. la *notizia* del Sinistro di detta Nave il Sig. Platner (e conseguentemente neppure i Sigg. Direttori della Camera Attrice in Causa, che non avevano maggior interesse del Proprietario, e Caricatore Sig. Platner d'indagarne il destino) era il contegno appunto allora tenuto dal medesimo Sig. Platner, cioè l'aver egli procurata tanto da detta *Camera* nel dì 6. Maggio, quanto dalla *Vecchia Compagnia* nel dì 1. di detto mese, per le respettive somme di fiorini 30000, e di fiorini 6000, la rinnovazione, o sia proroga per due mesi di fermo delle Si-

curtà sopra la Nave già scadute a tutto l'Aprile antecedente, e l'aver pure tenuta ferma, almeno per il mese, che andava a decorrere dal dì 10. Maggio in poi, l'altra Sicurtà toccata dalla suddetta Camera per fiorini 20000., e respettivamente dalla *Vecchia Compagnia* per fiorini 6000. sopra le merci, stante il non aver depennati, come era in di lui facoltà, gli ultimi tre mesi di rispetto di quella Sicurtà, contegno che non costò al Sig. Platner meno di fiorini 1300. di Premj; poichè se fosse stato Egli consapevole del Sinistro di detta Nave già seguito nel mese di Gennaio, e perciò avanti la scadenza del mese di Aprile, siccome non avrebbe dovuto ignorare, che tanto la Camera, quanto la *Vecchia Compagnia* non potevano dispensarsi dal pagarli i respettivi
52 Tocchi, così sarebbe venuto in sostanza a gettare inutilmente la detta rispettabil somma di fiorini 1300., lo che mai può presumersi: *Leg. cum de indebito* 25 *ff. de probat. Leg. Lucius, ibique Bald. ff. mandati. Menoch. de præsumpt. lib.* 2. *præs.* 33. *n.* 5. *Merlin. de pignor. lib.* 4. *qu.* 72. *n.* 1. *Gratian. discept. forens. cap.* 740. *n.* 11. *Mans. consult.* 51. *n.* 84. *tom.* 1. *Rot. Rom. in Recent. dec.* 520. *n.* 73. *par.* 14. *& cor. Falconer. de legat. decis.* 14. *sub n.* 3. *& cor. Ansald. dec.* 69. *n.* 14. *tom.* 1. *Rot. noſtr. in Thesaur. Ombros. dec.* 39. *n.* 33. *tom.* 2. *& dec.* 36. *n.* 11. *tom.* 12.

XCV. Nè giovava il replicare, che il suddetto contegno del Sig. Platner non lo sottoponesse realmente a perdere i suddetti Premj ascendenti a fiorini 1300, perchè le Rinnovazioni di Sicurtà del dì 1, e del di 6, Maggio, come stipulate per dover avere effetto dal di 1 Maggio in poi, rimanessero senza effetto, e dovessero stornarsi con la restituzione dei Premj, quando era seguito il Sinistro avanti il suddetto dì 1 Maggio, specialmente perchè di quella stipulata con la Camera ne' 6, Maggio, ne fu espressamente patruito lo *Storno*, se dentro l'Aprile fosse la Nave giunta salva a Bordeaux, onde fossero dette Rinnovazioni ideate per colorir l'Affare, e per porre in grado la Camera di riportare una Riassicurazione, che la sgravasse dalle conseguenze del già saputo Sinistro.

XCVI. Mentre prescindendo dall'inverisimiglianza, che sempre s'incontrava nel supporre, che il Sig. Platner volesse gettar via il *mezzo per cento*, che in qualunque caso di Stor-

no

no deve, come è notorio, lucrare l' Aſſicuratore; e preſcindendo altresì dall' inverisimiglianza che ugualmente s' incontrava nell' immaginare, che a commettere una frode in danno di Chi foſſe per riaſſicurare la Camera cospirar voleſſero tante Persone, cioè i Direttori della ſteſſa Camera, il Sig. Platner, e i Direttori della Vecchia Compagnia; neppure si poteva ammettere che per eſſer seguito il Siniſtro avanti il mese di Maggio foſſe luogo a ſtornare le Sicurtà ſtipulate il dì 1, e il di 6 Maggio, come per parte dei Sigg. Riaſſicuratori si supponeva.

XCVII. Sarebbe ſtato forse luogo a tal conseguenza, se le Sicurtà del dì 1, e del dì 6 di Maggio le aveſſero toccate Persone diverse da quelle, che avevano toccate le Sicurtà precedenti, e se in somma le seconde Sicurtà foſſero
53 ſtate aſſolutamente independenti dalle prime, che erano i termini nei quali parlano *l' Emerigon des aſſurances chap.* 15. *ſect.* 2. *Rocc. de aſſecurat not.* 57. *Rot. Gen. dec* 55., che si allegavano fu tal propoſito per parte dei Sigg. Riaſſicuratori; ma non poteva, nè doveva ammettersi detta conseguenza nel caso noſtro, mentre siccome non oſtante che la Nave foſſe siniſtrata, o giunta salva al suo Viaggio prima del Maggio 1783, avrebbero duvuto nulladimeno ſtar ferme le Sicurtà, e le respetrive Camere Aſſicuratrici avrebbero lucrati i Premj anche per i mesi di Maggio, Giugno,
54 e Luglio del 1783, se queſti foſſero ſtati compreſi nei primitivi Contratti di Sicurtà a tempo ſtipulati con dette Camere il dì 1 Marzo 1782, come si accordava anche per parte dei Sigg. Riaſſicuratori, ed era realmente incontraſtabile, insegnandolo fra gli altri il *Valin sur l' Ordonnanc. de la Marin. de Franc. tit. des aſſurances art.* 27. *art.* 35 *& art.* 36. *Emerigon des aſſurances chap.* 3. *ſect.* 1. §. 5. *& chap.* 13. *ſect.* 12. §. 2., così lo ſteſſo doveva procedere, quando le Sicurtà del dì 1., e del dì 6 Maggio 1783, lungi dall' eſſere independenti da quelle del dì 1 Marzo 1782, e toccate da diverse Persone, erano anzi toccate dai medeſimi Aſſicuratori, che già toccarono le primitive Sicurtà del dì 1 Marzo 1782, ed erano di più ſtipulate per modo di *Rinnovazione*, o ſia *proroga* di dette precedenti Sicurtà, come rispetto a quella toccata dalla *Vecchia Compagnia* il dì 1 Maggio portava il Certificato del di lei Ragioniere, in cui ſi diceva „ *ſi è* PROLUNGATA *la ſuddetta Sicurtà per*

altri

altri due meſi „, e rispetto all' altra toccata dalla *Camera* il dì 6 Maggio risultava e dall' eſſersi convenuto che eſſa s' intendeſſe cominciata fino del dì 1 *Maggio*, epoca della terminazione della precedente, e molto più da quell' espreſſioni
„ *Con patto che se la Nave foſſe giunta in Bordeaux a tutto*
„ *il proſſimo passato mese d' Aprile, in cui va a terminare la*
„ *Polizza di Nam.* 2311 relativa al presente tocco, *in queſto so-*
„ *lo caso sarà la presente ſtornata per tutti i suddetti meſi &c.* „ ; in queſti termini dovendoli appunto conſiderare, come se foſſero ſtate toccate le Sicurtà anche per i mesi di Maggio, Giugno, e Luglio del 1783 nei primitivi Contratti del dì 1 Marzo 1782, dei quali le succeſſive *Rinnovazioni*
55 e *Proroghe* importavano una *Continuazione*, secondo ciò che in ſimili termini rispondono fra gli altri il *Caldas de renunciat. emphyt. qu.* 3. *n.* 1 *& seqq. Rot. Rom. in Recent. dec.* 143. *n.* 10. *& seqq. part.* 10. *& seqq. part.* 10. *& cor. Molines dec.* 674. *n.* 14.

XCVIII. Così infatti l' intese la *Vecchia Compagnia*, dimoſtrando i Certificati dei di lei Direttori, e Ragioniere, che eſſa in viſta della *prova di fortuna* della Nave il Gran Principe di Kaunitz pagò il suo Tocco *senza verun defalco* che vale a dire senza la reſtituzione, o abbuono dei Premj della Rinnovazione del dì 1. Maggio 1783, sebbene da detta *prova di fortuna* aveſſe dovuto rilevare, che il Siniſtro di detta Nave era avvenuto molto avanti il dì 1 Maggio, epoca della suddetta Rinnovazione.

XCIX. E così pure l' intesero il Sig. Platner, ed i Sigg. Direttori della Camera, allorchè ſtipularono la Scritta di Sicurtà de' 6 Maggio, dimoſtrandolo appunto il Patto in eſſa appoſto di doverſi quella ſtornare nel *solo* caso, che la Nave foſſe giunta in Bordeaux a tutto il precedente Aprile, giacchè se foſſe ſtata volontà delle Parti di ſtipulare un Contratto per se ſteſſo, e di sua natura non eſtendibile al tempo
56 paſſato, il suddetto Patto sarebbe ſtato appoſto con viziosa superfluità, lo che non è da presumersi, *Leg. Si quando* 112. *ff. de legat.* 1. *Natt. cons.* 296. *n.* 4. *Mantic. de tacit. & ambig. lib.* 3. *tit.* 2. *n.* 21. *e* 22. *Mans. cons.* 50. *n.* 49. *tom.* 1. *Polit. de divers. contract differt.* 18 *n.* 20 *tom.* 4. *Conſtantin. vot. decisiv. vot* 493. *n.* 10 *Rot. Rom. in rec. dec.* 415. *n.* 28. *par.* 9. *tom.* 2. *& cor. Falconer. de Benefic*

dec..

dec. 11. *sub. n.* 20. *vers. nullius*, *&* *cor. Molinet dec.* 799. *n.* 4. *tom.* 3. *par.* 2. *Rota noſtra in Theſaur. Ombros. dec.* 16. *n.* 10. *e* 11. *tom.* 11. Nè ſi sarebbe potuta evitare la superfluità, supponendo, che con quel Patto intendeſſero le Parti
57 medeſime di spiegare ciò, che tacitamente, e di sua natura portaſſe il Contratto, quando lungi dall'aver provviſto con detto Patto anche al caso che la Nave dentro l'Aprile foſſe già ſiniſtrata, come sarebbe ſtato congruo in tal ipoteſi, provviddero anzi con detto Patto al *solo* caso, che la Nave in Aprile foſſe giunta a Bordeaux, quali taſſative espres-
58 ſioni „ *in queſto solo caso* „ impedivano d'eſtender il Patto al caso non espreſſo del già avvenuto Siniſtro: *Leg. qui aliena* §. *libertos ff. de negoc. geſt. Bartol. in Leg.* 1. *n.* 1. *& ibi Iason num. ff ſi quis ius dicen. non obtemper. Cravett. cons.* 28 *n.* 4. *Paris. cons.* 85. *n.* 48. *lib.* 1. *Nait. cons.* 78. *n.* 3. *lib.* 1. *Surd. decis.* 291. *n.* 19. *Rot. Rom. in rec. dec.* 256. *n.* 2. *part.* 16. *&* *cor. Falconer. de reb. credit. dec* 13. *sub. n.* 3. *&* *cor. Molines decis.* 419. *n.* 7. *tom.* 2. *Rota noſtra apud De Comitib. ad mater. Fideicomm. dec.* 94. *n.* 3. *&* *in Theſaur. Ombrosian. decis.* 12. *n.* 4. *tom.* 2.

C. Rimanendo adunque escluso, anzi che provato, che in Trieſte, e nei Sigg. Direttori di quella Camera riaſſicurata eſiſteſſe di fatto, allorchè fu dai medesimi Direttori ordinata la controversa Riaſſicurazione, quella certa e positiva *notizia* del già seguito Sinistro, che unicamente avrebbe potuto viziare, ed annullare la detta Riaſſicurazione ſtipulata, come già ſi è provato, secondo la *Legge e Consuetudine Veneta*, inutile era l'esaminare, se ſi verificassero i termini abili, onde poter ſoſtenere, che in Livorno, allorchè la Riaſſicurazione fu ivi ſtipulata, concorresse la *notizia* del ſinistro *poſſibile*, e *presunta* che per parte dei Signori Riaſſicuratori, e negli Atti, e nelle Stampe ſi vedeva replicatamente allegata nell'erroneo suppoſto dai medeſimi coſtantemente ſoſtenuto, che secondo la *Legge e Consuetudine Toscana* dovesse reputarsi ſtipulata la Riaſſicurazione. Pure mal soffrendo la delicatezza del Signor Console Ricci, che rimanesse qualche dubbio sulla sussistenza della *poſſibile*, e *presunta* notizia in Livorno del Siniſtro della Nave il Gran Principe di Kaunitz, allorchè egli in nome della Camera di Trieſte riportò detta Riassicurazione, ci richiamò a pren-

dere un particolar esame anche di questa difficoltà, e siamo rimasti persuasi, che realmente non fosse luogo a proporla.

CI. E quì è dà avvertirsi, che sebbene il disposto nei *Capitoli ed Ordini degli Uffiziali di Sicurtà del Comune di Firenze* già da Noi riferito di sopra nel §. IX., rilasciasse all'arbitrio del Giudice il determinare, quando sia luogo ad allegare la *possibilità*, o *presunzione* della notizia del Sinistro nel Luogo della commessa, o stipulata Sicurtà, tuttavolta i nostri Tribunali interpretando detta Municipal Sanzione Fiorentina con ciò, che prescrivono le *Ordinazioni di Barcellona sopra le Sicurtà*, hanno adottata l'opinione, che detta *possibilità*, e *presunzione* possa, e debba il Giudice misurarla dalla distanza, che passi fra il Luogo della commessa, o stipulata Sicurtà, e quel Luogo di Terra ferma, in cui giungesse la prima nuova certa e sicura del Sinistro, calculando
59 per il viaggio dall'uno all'altro termine *tre miglia* per ciaschedun'ora, come allegando altre precedenti Reiudicate rispose la *Rota nostra nella Liburn. Assecurationis Mercium del dì* 5. *Febbraio* 1783. *avanti il Secondo Turno Rotale artic.* 1. *e* 2.

CII. Sulla scorta adunque di queste Reiudicate si asseriva per parte dei Sigg. Riassicuratori, che la *notizia* del Sinistro della Nave il Gran Principe di Kaunitz giunta con certezza in Lisbona all'arrivo, che ivi fece il dì 30 Aprile 1783 una parte delle Persone scampate dal Naufragio di detta Nave, fosse legalmente *possibile e presumibile* in Livorno nel 23 Maggio 1783 allorchè fu quivi toccata per la maggior parte la controversa Riassicurazione, e nominatamente, siccome in detta *Liburnen. Assecurationis Mercium de* 5. *Febbraio* 1783, seguitandosi una dotta Relazione fatta li 14 Gennaio 1783 del celebre Matematico di S. A. R. Sig. Abate *Leonardo Ximenes* Perito eletto per istruzione dell'animo dei Giudici di quella Causa, fu stabilito, la distanza da *Livorno a Cadaquez* Luogo di Spagna nella Provincia di Catalogna esser di miglia Geografiche 676 e centesimi 95 ed esser perciò eseguibile il viaggio da *Cadaquez a Livorno* alla suddetta ragione di tre miglia l'ora nello spazio di giorni 9 ore 9 e minuti 57 e su questo fondamento fu dichiarato *possibile e presumibile* in Livorno nel dì 30 Ottobre 1780. la notizia del Sinistro di una Nave saputosi in Cada-

ques

ques il dì 20 dello ſteſſo mese d'Ottobre, e venne in conſeguenza ſtornata l'Aſſicurazione, che sopra Merci caticate in detta Nave ſiniſtrata era ſtata toccata in Livorno il suddetto dì 30 Ottobre 1783; così adottandoſi dai medeſimi Sigg. Riaſſicuratori una parte del calculo fatto in quella Causa dal predetto Sig. Mattematico *Ximenes*, e seguitato dalla citata *Deciſione*, in quanto cioè determinò in miglia Geografiche 652 e centeſimi 95 la diſtanza da *Livorno* a *Girona* altro luogo di detta Provincia di Catalogna ſi soggiungeva, che di 880 miglia al più foſſe la diſtanza da *Girona* a *Lisbona*, e quindi voleva concluderſi, che tutto il viaggio da *Lisbona* a *Livorno* foſſe di sole miglie 1512, e perciò eseguibile alla suddetta ragione di tre miglia l'ora in soli giorni ventuno, tempo più breve di quello che decorse dal dì 30 Aprile al dì 23 Maggio.

CIII. Ma per parte del Sig. Console Ricci eſſendo ſtato interpellato il medeſimo Sig. Abate *Leonardo Ximenes*, queſto celebertimo Mattematico (che mentre scriviamo, ha dovuto con universal dispiacere soccombere al comun deſtino dei Mortali) diede su tal propoſito due ben ragionati Pareri, con i quali dimoſtrò eſſere aſſai lontana del vero la dimenſione, che volevano nella presente Causa aſſegnare i Sigg. Riaſſicuratori al camino da *Lisbona* a *Livorno*: Mentre nel primo Parere dato dal Sig. Abate Ximenes li 19 Marzo 1786 tenuta ferma la diſtanza da Eſſo altra volta determinata da *Livorno* a *Girona* in miglia Geografice 652 e centeſimi 95 dopo le più accurate Oſſervazioni fondate sulle medeſime maſſime già fiſſate nella predetta sua Relazione seguitata dalla precitata *Liburnen. Aſſecurationis Mercium de' 5. Febbr.* 1783. ſtabilì quel celebre Mattematico che, unita detta diſtanza da *Livorno* a *Girona* all'altra da *Girona* a *Lisbona* paſſando per Madrid, tutto il cammino da *Lisbona* a *Livorno* per la ſtrada di Madrid *non poteva* calcolarſi meno di miglia Geograſiche 1723 e centeſimi 86, ed in conseguenza non poteva percorrerſi al suddetto legale ragguaglio di tre *miglia* per *ora* in meno di *giorni* 23. *ore* 22. *e minuti* 37. E nel secondo Parere del dì 10 Aprile 1786 retificando lo ſteſſo Sig. Abate *Ximenes* in alcune patti il precedente suo calcolo della diſtanza da *Girona* a *Lisbona*, precisamente determinò tutto il cammino da *Lisbona* a *Livorno*

per

per la ſtrada di Madrid ascendere a miglia Geografiche 1730. e centeſimi 19. e *non poterſi* perciò il medeſimo percorrere secondo il ragguaglio legale di *tre miglia* per *ora* in meno di *giorni* 24.

RIV. Ciò sarebbe baſtato per dileguare in fatto la propoſta eccezione della *poſſibile* e *presuuta* notizia del Siniſtro in Livorno allorche fu ivi toccata almeno per la maſſima parte la controversa Riaſſicurazione, e per dover tener ferma) anche volendo per falsa ipoteſi procedere secondo la Legge e Consuetudine *Toscana*, alla quale per altro come già ſi è provato, non poteva, nè doveva nel caso noſtro ricorrerſi) la suddetta Riaſſicurazione, se non altro nella maſſima parte, cioè per la somma di p.zze 9300. per la quale fu eſſa toccata in Livorno, metà sopra Corpo, e metà sopra Merci, il suddetto dì 23. Maggio.

CV. Ma inoltrando sempre più le noſtre rifleſſioni conſideravamo che dalle precitate *Ordinazioni di Barcellona* adottate nei noſtri Tribunali, e compilate ſino dell' anno 1484 in quanto venne dichiarata *poſſibile* e legalmente *presumibile* la notizia del Siniſtro, argumentandola dalla diſtanza da un Luogo all' altro ragguagliata, come si esprimono dette Ordinazioni, ad *una lega*, o siano *tre miglia* per *ora*, non poteva plausibilmente credersi che si avessero in contemplazione le *miglia Geografiche* corrispondenti alla *sessantesima* parte d' un grado dell' Equatore, e delle quali è ſtata la dimenſione dopo le recenti scoperte, ed osservazioni degli Aſtronomi, Mattematici, e Geografi, e piuttosto dovevano credersi contemplate le *miglia antiche Romane*, e la *lega* compoſta da *tre* di *quelle miglia*, il che presuppoſto, ſiccome non poteva controverterſi che il *miglio antico Romano* avelle una dimenſione notabilmente più breve di quella del *meglio* oggi conosciuto sotto nome di *Geografico*, atteſtandone in specie *M. La Martiniere nel suo Dizionario Geografico, e Critico all' Artic. Misure Itinerarie secondo l' Edizione del* 1737. *tom.* 7. *pag.* 302. *e seg.* e confermandolo il medeſimo Sig. Mattematico *Ximenes*, che nei sopra enunciati suoi Pareri paſſò anche a indicare che l' eſtenſione dell' *antico miglio Romano* ſtà a quella del *miglio Geografico*, come l'80. al 95. in conseguenza dei quali principj il cammino da *Lisbona* a *Livorno* fiſſato da detto Sig. Ximenes in

mi-

miglia Geografiche 1730. *e centesimi* 19. veniva ad essere di *miglia antiche Romane* 2054. distanza che alla ragione di *tre miglia* per *ora* corrispondeva a *giorni* 28. *ore* 12. *e minuti* 40. come lo stesso Sig. *Ximenes* facendo il calcolo anche in questa ipotesi passò in ultimo a concludere; così rimaneva sempre più inallegabile in tal sistema la legale *possibilità* o sia *presunzione* della notizia del Sinistro in Livorno nel tempo, in cui fu toccata la controversa Riassicurazione.

CVI. Troppo lungo sarebbe il volere esporre tutti quei fondamenti che c'inducevano a creder contemplate in dette *Ordinazioni di Barcellona*, non le *miglia Geografiche*, ma le *miglia antiche Romane* composte di *mille passi*, e più brevi, come si è veduto, delle *Geografiche*, ma non volendo ommettere di palesarne alcuni, e prescindendo ancora da quello urgentissimo già accennato di sopra, cioè di esser compilate dette *Ordinazioni* in un tempo assai anteriore alle moderne scoperte ed osservazioni, in forza delle quali è stata fissata e rettificata la dimensione del *miglio Geografico*, era primieramente osservabile che i *nostri Pratici Autori Legali*, ed in specie ancora gli Autori *Spagnuoli*, dal linguaggio dei quali non è verisimile, che volessero discostarsi i Compilatori di dette *Ordinazioni di Barcellona* parlando
60 del *miglio* o della *lega* intendono sicuramente parlare del *miglio antico Romano*, e della *lega* composta da tre di quelle miglia, assegnando al primo la misura di *mille passi* che era appunto la dimensione dell'antico *miglio Romano*, ed alla seconda la misura di *tremila passi*, come apparisce dall' *Alciat. in Leg.* 154. *ff. de verb. & rer. significat. Covarruv. var. resolut. lib.* 2. *cap.* 20. *n.* 5. *Parlador. reg. leg. cap.* 19. *n.* 6. 7. *e* 8. *Zaul. ad Stat. Favent. observ. ad rub.* 30. *lib.* 5. *num.* 14. *& seq. Dominic. Homem. de Almeid. Analys. excellent. num. quinar. cap.* 17. *num* 11. *pag.* 94. *Pacichell. de distanct. cap.* 5. *n.* 129. *& seq. Menage Dictionnaire Etymologique de la Langue Francaise tom.* 2. *artic. lieve pag.* 119.

CVII. Meritava pure una particolar considerazione il vedere, che il precitato *M. La Martiniere in detto suo Dizionario Geografico, e Critico all' Articolo Misure Itinerarie secondo l' Edizione di Venezia dell' anno* 1737. *tom.* 7. non solamente asserisce alla *pag.* 308. *col.* 2. sull' appoggio di varj accredi-

tati Scrittori, che gli *Spagnuoli* al tempo dei Romani facevano uso del *miglio Romano*, successivamente cominciarono ad usare la *lega Gallica* composta di *cinquecento passi*, e dipoi posero in uso una doppia *lega* composta di *tremila passi*, ma più alla *pag.* 314. nel fare il ragguaglio delle diverse Misure Itinerarie assegna l'istessa dimensione al *miglio antico Romano*, ed al *miglio Marino del Mediterraneo*, dicendo che l'uno, e l'altro corrisponde alla *sessantacinquesima* parte di un Grado dell'Equatore, potendo quindi giustamente inferirsi, che in un Porto del *Mare Mediterraneo*, qual'è appunto *Barcellona*, allorchè si volle disporre con le suddette *Ordinazioni* di cose interessanti la *Gente di Mare*, li usasse il Linguaggio medesimo, che presso questa Gente era in uso.

CVIII. Ed era parimente notabile, che lo *Statuto* di altra Nazione Commerciante qual'è la *Genovese* adottando in genere il sistema fissato dalle *Ordinazioni di Barcellona* di argumen-
61 tare la *possibile*, e *presunta* notizia del Sinistro dalla distanza fra i respettivi Luoghi, stabilì il calcolo a ragione non di *tre*, ma di sole *due miglia* l'ora, come riferiscono fra gli altri il *Targa Ponderaz. sopra le Contrattaz Marittime cap.* 52. *not.* 16. *Casareg. de Commerc. disc.* 6. *n.* 17. *e segg.* Poichè avendo indicato il prelodato Sig. Mattemirico Ximenes che presso i *Genovesi* è in uso un *miglio* assai più lungo non solo dell'*antico Romano*, ma anche del *Geografico*, e secondo la dimensione dal medesimo assegnatane, approssimandosi *due miglia Genovesi* più a *tre miglia antiche Romane*, che a *tre miglia Geografiche*, era luogo a concludere,
62 che gli *Statuenti Genovesi*, volendo per una parte adattare alle proprie *miglia* il disposto delle *Ordinazioni di Barcellona*, conoscessero dall'altra parte essere stato da dette *Ordinazioni* contemplate tre *miglia antiche Romane*, che poco differiscono da *due miglia Genovesi*, per la ragione addotta benchè ad altro proposito, dal *Casareg. de commerc. d. disc.* 6. *sotto il num.* 30. *vers.* „ Alias si ad sola miliaria 24.
„ pro unaquaque die calculatio fieri deberet, esset nimium difforme a computationibus aliarum Mundi Civitatum, ad
„ quas Statuentes respectum habere solent &c: præcipue in
„ Mercantilibus, ita ut Commercium maiori conformitate,
„ qua fieri potest, ubique correspondeat; „

CIX.

CIX. E se mai sull'esempio dello *Statuto di Genova* si fosse voluto supporre, che anche li *nostri Tribunali* nell'abbracciare il disposto delle *Ordinazioni di Barcellona* avessero inteso di adattarlo alle *miglia* comunemente usate in *Toscana* così che *tre miglia Toscane* per ciaschedun'*ora* dovessero presso di Noi calcolarsi per argumentare, e stabilire la legal *possibilità*, o *presunzione* della notizia del Sinistro, questa *possibilità*, e *presunzione* sarebbe sempre rimasta inallegabile contro la Riassicurazione, di cui si trattava; perchè essendo certo, che anche il *miglio comune Toscano*, o sia
63 *Fiorentino*, benchè più lungo dell'*antico Romano*, è però più breve del *Geografico*, come c'insegna il precitato *M. La Martiniere d. tom. 7. pag.* 314. che dice essere il *miglio Fiorentino la sessantaquattresima* parte d'un Grado, ed il *miglio Geografico* la *sessantesima* parte d'un Grado, e confermò il il sudderto Sig. Matematico *Ximenes* nella sua Relazione de' 14 Gennaio 1783. secondo la quale il *miglio Fiorentino*, o sia *Toscano* sta al *miglio Geografico* come l' 85 al 95., si sarebbe perciò dovuto concludere, che il cammino da *Lisbona* a *Livorno*, fissato in *miglia Geografiche* 1730. *e centesimi* 19., ascendesse a *miglia comuni Toscane* 1933 *e centesimi* 74., distanza, che secondo il solito ragguaglio di *tre miglia per ora* avrebbe precisamente corrisposto a *giorni* 27. *ore* 20. *minuti* 34. *e secondi* 48., e così ad un tempo superiore a quello, che dal dì 30. *Aprile*, giorno della scienza del sinistro in Lisbona era decorso, non solo il di 23 *Maggio*, in cui la nostra Riassicurazione fu toccata in Livorno per la massima parte, ma ancora il dì 26. *Maggio*, in cui la medesima restò interamente compita.

CX. Nè giovava l'opporre, come non lasciarono di fare in voce i Difensori dei Signori Riassicuratori, che da *Lisbona* a *Livorno* potesse forse esservi qualche altro cammino più breve di quello, che transita per *Madrid*, e di cui abbiamo fin quì parlato, perchè quand'ancora questo asserto cammino più breve si fosse verificato in fatto, sarebbe stato però soggetto alla fatal eccezione di essere *insolito*, ed *irregolare*, e quel che è più notabile *mancante di Poste*, che vale a dire dei comodi necessarj, onde poterlo percorrere con sollecitudine, ragioni tutte, in vista delle quali giustamente è stabilito, che a qualunque legal effetto non debba atten-

64 dersi, se non il viaggio eseguibile per le ſtrade *ſolite*, *e regolari* comunemente dette *di Poſta*, come generalmente avvertono il *Felin. in cap. olim. de except. num.* 6. *& ſeqq. Coler. ibid. num.* 16. *e* 17. *lo Oroſc. in Leg. Vicena millia ff. ſi quis caut. pag.* 688. *Bartol. in Leg. Continuus* §. *Cum ita num.* 6' *ff. de verb. oblig. & in Leg.* 1. *ff ſi quis caut. n.* 5. *Zaul. ad Statut. Favent. obſerv. ad rubr.* 30. *lib.* 5. *num.* 35. *Hermoſill. ad Leg. Partit. gloſſ* 2. *Leg.* 24. *tit.* 5. *par.* 5. *num.* 44. *p.* 543. *Pacichell. de diſtant. cap.* 5. *num.* 102. *& ſeq. Rot. Iannen. apud Armenzan. dec.* 31. *num.* 13., ed al preciſo effetto di cui trattiamo dottamente osservò il *Matematico Sig. Ximenes* nel precitato suo *Parere de'* 10 *Aprile* 1786. *Not. V.*, soggiungendo sull'appoggio dell'esperienza eſſer queſta la *Maſſima inalterabile* coſtantemente seguitata dai *Tribunali* nelle Cause di *Aſſicurazione*.

CXI. A tutto il fin quì detto merita di aggiungersi, che tanto i tre Signori Direttori della Camera Riaſſicurata *Belletti*, *De Gabbiati*, e *Vital*, il *Mariani* Regiſtratore della medeſima, ed il Sig. Console *Ricci* Commissionato della Riassicurazione, quanto il Sig. *Platner* Proprietario della Nave, ed il *Roesner* suo Miniſtro, per mezzo di loro *Giuramento* rimossero le imputazioni di aver saputo, che la Nave ne' 24. Dicembre 1782. foſſe partita, o caricata, o doveſſe partire, o aver caricato; che nel dì 21. Gennaio 1783. o in altro tempo foſſe siniſtrata; che in Marsilia, o altrove si foſſero fatte Sicurtà sopra Merci caricate in detta Nave a 25. o 50 per cento, o ad altro ſtraordinario Premio, e che il Sig. Tommasini di Marsilia, o qualunque altro avesse scritto al Sig. Modoi di Livorno, o ad altri il timore della perdità di quella Nave.

CXII. Mentre ſiccome il *Giuramento* purga il sospetto della scienza del Siniſtro quando la Sicurtà è contrattata con la
65 clausola „ *a buona*, *o cattiva nuova* „ come con i concordanti avvertono il *Bynkersoech. quaeſt. iur. priv. lib.* 4. *cap* 16. §. *Appellatum eſt &c. Casareg de commerc. diſc.* 6. *num.* 41. così deve ugualmente purgarlo trattandosi di Sicurtà ſtipulata secondo la *Formula Veneta* esclusiva dell'eccezione della *possibile notizia*, che non differisce dalle Sicurtà ſtipola-
66 te a *buona*, *o cattiva nuova*, come ammette il *Sig. Avvocato Baldasseroni* uno dei Difensori dei Signori Riassicura-

tori

tori nel suo *Trattato delle Assicurazioni Marittime par. 6. tit. 4. §. 16. e segg. tom. 2. p. 232. e 233.* Ed anzi in molti Paesi nei quali è adottata l'eccezione della *possibile notizia*, si limita la medesima, e rimane inallegabile nel caso, che l'Assicurato dichiari con *Giuramento* di non aver saputa cosa veruna del Sinistro quando fece la Sicurtà, come dispongono le moderne *Ordinanze* di *Amsterdam* Art. 11., di *Prussia* Art. 13, di *Svezia* Art. 5. §. 6., e di *Danimarca* Art. 23. riportate dal detto *Sig. Avvocato Baldasseroni d. par. 6. tit. 3. §. 8. 15. 20. e 21. tom. 2. pag. 211. e 212.*

67

SEZIONE V.

Sopra le reticenze, e false asserzioni, dalle quali si pretendeva, che rimanesse irritato il Contratto di Riassicurazione.

CXIII. Affinchè trovasse plauso presso di Noi questa terza *Eccezione* già accennata di sopra nel §. XL., e nella quale i dotti Difensori dei Sigg. Riassicuratori, conoscendo l'insufficienza delle altre fin quì esaminate, facevano la maggiore insistenza, non solamente dovevano i medesimi Sigg. Riassicuratori provare, che di fatto i Sigg. Direttori della Camera di Trieste nella loro Lettera de' 14 Giugno 1783., con la quale incaricarono il Sig. Console Ricci di riportare in Livorno la controversa Riassicurazione, avesse *taciute*, ovvero *alterate* alcune delle circostanze dell'Affare; non potendo esser esaudito in Giudizio chi concludentemente non giustifichati i Fatti, su i quali voglia Esso fondare la propria intenzione, o eccezione, come concordemente stabiliscono *Mascard. de probat. concl. 31. n. 45. Mantic. de coniect. ultim. volunt. lib. 2. tit. 1. n. 4. & tit. 12. n. 22. Rot. Rom. in rec. dec. 228. n. 11. tom. 15. & cor. Ansald. dec. 306. n. 22. tom. 3. & dec. 612. n. 20. tom. 6. Rota nostra in Thesaur. Ombros. dec. 34. n. 16. tom. 11.*

68

CXIV. Ma di più dovevano i medesimi Sigg. Riassicuratori dimostrare, che le *reticenze*, *o meno vere espressioni* per parte dei Sigg. Direttori della Camera riassicurata fossero realmente tali da poter dar giusto diritto agli stessi Sigg. Riassicuratori di allegare per la mancanza del proprio consenso

la

la nullità del Contratto; Non nascendo giustamente tal diritto a favore di uno dei Contraenti da ogni e qualunque *reticenza*, *o meno sincera espressione*, in cui sia caduto l'altro Contraente, come rigettando la troppo austera massima di *Cicerone nel lib.* 3. *de Offic.* allegata in più d'uno degli Scritti dati per parte dei Sigg. Riassicuratori, e nominata-
69 mente in quello intitolato *Votum pro Veritate* di due celebri *Professori dell'Università di Pisa*, tutti ad una voce insegnano i Maestri del *Diritto Pubblico*, fra i quali il *Grot. de iur. pac. & bell. lib.* 2. *cap.* 12. §. 9. *n.* 2. *Puffendorf. de iur. nat. & gent. lib.* 5. *cap.* 2. §. 4. „ ivi „ Cœterum „ uti de eo dubium non est, quin indicanda sint illa vitia, „ quæ proprie contingunt rem in contractum deductam, ita „ & an alia, *quæ extra rei substantiam posita sunt*, *& tamen ad æstimationem eius facere quid valent*, indicari tam ex parte emptoris, quam ex parte venditoris necessum sit, iam „ inter antiquos disceptatum fuit. Quam in rem ita *Cicero Off.* „ 3. *&c.* . . . Et tamen idem *Cicero* a doli mali crimine eumdem videtur liberare, dum paulo post dolum malum esse „ dicit, quando aliud est simulatum, aliud actum. Id quod „ in præsentem casum non quadrat. Recte igitur dicitur Mercatorem *iniuste non fecisse dissimulantem de Navibus subsequentibus*. Nam iustitia hoc tantum requirit, ut ea indicentur, *quæ rem subiectam per se contingunt* „ *Vattel animadvers. ad Wolf. de iur. natur. par.* 4. *cap.* 4. §. 1042. *in Not. Edit. Francof. & Lips. ann.* 1765. *tom.* 4. *pag.* 346. Eregiamente il *Vicat. Traité du Droit Naturel*, *& de l'Application de ses principes au Droit Civil*, *& au Droit des Gens tom.* 1. *chap.* 32. *pag* 70. *& suiv.* §. 452. „ ivi „ Si „ quelqu'un étant dans l'erreur, ou dans l'ignorance, sur „ les choses qui le regardent, se détermine en consequence „ a contracter avec moi, une telle erreur, une telle ignorance, ne sont point des causes suffisantes, qui l'autorisent à „ ne pas se tenir aux termes de la Convention, *quand même j'aurais eu connoissance de l'etat de ces choses-là*; S'il ne „ fallait, que cela pour anéantir un Contract quand'on le „ voudrait, *il n'y aurait rien de stabile*, on pretexterait des „ motifs tirés de l'état de ses Affaires connus de l'autre „ Contractant, qui n'est point obligé d'y avoir egard „ *&* „ §. 454. „ ivi „ Si quelqu'un qui contracte avec moi le

„ fait

„ fait par ignorance, ou par erreur, sur l'état des choses
„ qui sont hors de celle qui fait la matiere de la Convention,
„ *& du quel il eclorra un evenement qui influera sur celle ci*,
„ quand'même *je n'ignorerais pas moi-meme ces circonſtances*.
„ cela ne suffira point pourque cette Personne soit en droit
„ de ne pas tenir la Convention. Tel eſt le cas d'un hom-
„ me qui achete pour argent comptant une metairie; *sur la*
„ *quelle le Vendeur prevoit que le pillage pourra être exercé*
„ dans une Guerre, dont il prévoit la declaration; tel eſt le
„ cas d'un Marchand, qui fait emplette des certaines Mar-
„ chandises, *dont le Vendeur prevoit la baiſſe de prix*, a rai-
„ son de la connoiſſance qu'il a d'une prochaine pubblica-
„ tion de Paix, ou de la prochaine arrivée d'une Flotte
„ chargeè de cette espece de Marchandise: exemple rapporté
„ par *Ciceron*, dont je ne crois pas d'ailleurs devoir suivre la
„ deciſion, parcequ'il s'en suivrait, que les Contracts hazar-
„ dés, qui sont de la nature de ceux dont nous parlons ici,
„ *ne serojent jamais ſtables*, & dependraient de l'evenement,
„ ce qui pour eviter un inconvenient jetterait dans d'autres
„ encore plus embarassans „ *&* §. 457. „ ivi „ Mais si l'un
„ des Contractans, sans que l'autre fasse rien pour supposer
„ a ce dont il s'agit des qualités que la chose n'a pas, sup-
„ pose des ces qualités la en se trompant, ou ne s'avvise pas
„ de penser ſi elles les a, ou non, alors ces qualités n'ayant
„ pas été reservées, il ne peut pas, sous le pretexte de son
„ erreur, ou de son ignorance, ou de ce qu'il n'y avait pas
„ ben pensé, refuser de tenir la Convention, *quand meme*
„ *son erreur, & son ignorance auraient porté sur des particula-*
„ *rités que je n'ignorais point*. Si cela etait, il n'eſt aucun
„ Contract, qu'on ne pût eluder par de tels pretextes; ce qui
„ serait contre les Voeux Communs. Il suffit donc, pour au-
„ toriser a inſiſter sur ce qui a eté fait, que je n'aye point
„ usé de mensonge, que je n'aye rien fait pour jetter dans
„ l'erreur, & qu'il n'ait pas reservé ces qualités sur les quel-
„ les je l'aurais même laissé dans l'ignorance„ Dal sentimen-
to dei quali sebbene discordi il *Chiariſſimo Profeſſore dell' Università Pisana Sig. Gio. Maria Lampredi Iur. Pub. Univers. par.* 1. *cap.* 11. §. 14. *n.* 3. adottando la suddetta Massima *Ciceroniana*, è però notabile, che Egli pure conviene non esser la medesima *utile* nè al *Commercio*, nè al lodevol

ogget-

oggetto di resecare *le Liti* (quanto baſta perchè nel Commercio, e nel Foro non debba attendersi) esprimendosi nei seguenti termini „ ivi „ Non ego quid *utilier* ſtatuendum „ ſit ad *Commerciorum utilitatem*, & ad *Lites in Societate vitandas*, doceo: regulas Iuſti, & Honeſti describo, nam aliter „ *Leges*, aliter *Philosophi* tollunt aſtutias, *Leges* quatenus „ manutenere poſſunt, *Philosophi* quatenus ratione, & intelligentia. „

CXV. Eſſendo altresì rigettata l' enunciata Maſſima *Ciceroniana* da non pochi dei noſtri Forenſi, segnatamente da *Franc. Balduin.* 70 *in cap. 1. de edilit. edict. Covarruv. in regul. peccatum de regul. iur. in 6. par. 2. §. 4. sub. num. 6. vers. sed. contrariam sententiam &c. & seq. Francisc. Verd. tyrocin. iur. civil. lib. 3. tit. 24. lemm. 39. n. 1657* „ ivi „ An Venditor Fru- „ menti tempore inopiæ sciens paulo poſt minorandum valorem adventu Navium cum frumento, teneatur id propalare „ Emptoribus pretio currenti ignorantibus, non empturis ſi „ scirent? Nega, *Covarruv. &c.* . . . . . Nec cognitio futuri eventus mutationis habita ex literis Amicorum debetam „ diligenti Mercatori obeſſe, non tollens communem iuſt, „ æſtimationem currentem. Diligentibus enim iura semper „ non negligentibus prospiciunt . . . . . Nec officit *Cicero* „ *lib. 3. de offic.* aſſerens id eſſe versuti, aſtuti, callidi intellectus, & veteratoris vafri. Nam id currit in *Stoice* vivente, ut ait *Covarruv. &c.* „

CXVI. Ed in termini ancora di *Aſſicurazione* eſſendo comunemente ſtabilito che non baſta a viziarla qualunque *reticenza*, o *meno vera aſſerzione* dell' Aſſicurato, come in specie 71 avvertono il *De Luc. de credit. disc.* 167 *n. 1. & 6. Binkershoek quæſt. iur. priv. lib. 1. cap.* 14. §. *Nunc excutiamus &c. Emerigon des aſſurances chap. 1. ſect. 5. § 2 & 3.* ove soltanto per le diſſimulazioni, che faccia l' Aſſicurato di cose *gravi* ed *eſſenziali*, dice rimaner viziata l' Aſſicurazione. Il *Magiſtrato dei Sigg. Conſoli del Mare di Pisa nella dec. 36. del tom. 7. del Teſor. Ombros. n. 46. e 47. e §. penult. ed ultim. la Rot. noſtr. nella Liburnen. Aſſecurationum del dì 11. Settembre* 1744. *avanti l' Auditor Bizzarrini* § 29. „ ivi „ Poichè per determinare se un' obbligazione ſuſſiſta, o „ no, per difetto d' errore, non baſta il solo poſſibile di avere errato, nè giova per annullare l' obbligazione qualunque

„ erro-

„ errore groſſolano, e supino, ma ſi ricerca, che ſia giuſto,
„ incolpabile, ed invincibile a senso di Uomo savio, e pru-
„ dente; altrimenti colui che ingiuſtamente ha errato, debbe
„ imputarlo a sua colpa, e la Legge suppone baſtantemente
„ saputo ciò che era da sapersi, *e* §. 32. „ ivi „ Per ricono-
„ scere la giuſta, e verisimile intenzione dei Contraenti, non
„ serve allegare il libero ed effrenato arbitrio dell' umana vo-
„ lontà, ma si debbe aver riguardo a ciò, che molte Perso-
„ ne nelle medesime circoſtanze hanno fatto „ *e* §. 55. „ ivi „
„ E' inutile allegare per parte degli Assicuratori l'errore, e
„ l'ignoranza d'un fatto per il quale non ſi accresceva il pe-
„ ricolo, o imputarne la reticenza a dolo degli Assicurati,
„ quando ciò che fu omesso di espressamente dichiararſi, non
„ influiva principalmente, nè alterava la soſtanza, e l'egualità
„ del Contratto „ *La ſteſſa Rot. noſtr. nella Liburnen. Aſſecu-
rationis de' 26. Agoſto* 1751. *av. il Cancellier Montordi* §. 22.
e ſeg. in altra *Liburnen. Aſſecurationis de' 26. Giugno* 1759.
avanti l' Auditor Bizzarrini impreſſ. nel Teſor. Ombros. tom.
3. *dec.* 72. *num.* 11. *e segg.* ed in altra *Liburnen. Aſſecura-
tionis del dì* 22. *Giugno* 1785. *avanti il noſtro Primo Turno
Rotale Me infraſcritto Relatore* §. 20.

CXVII. Tanto però era lontano che si concludessero ambedue queſte prove per parte dei Sigg. Riassicuratori, che anzi la minuta analiſi della Lettera scritta dai Sigg. Direttori della Camera riassicurata al Sig. Console Ricci li 14. Maggio 1783, e delle varie difficoltà, che ad opportunità di Causa si andavano da quella espiscando per parte di detti Sigg. Riassicuratori, pienamente persuadeva, che o non sussiſtevano in fatto, o non concludevano di ragione le suppoſte *reticenze*, o *meno vere eſpreſſioni*, delle quali venivano addebitati i suddetti Sigg. Direttori *de Gabbiati*, e *Vital*, che eſſendo *due* dei *seſſantatre* Socj o Azioniſti della Camera riassicurata, ed avendo perciò un *tenuiſſimo interesse* nella Sicurtà di cui cercavano la Riassicurazione, era anche sommamente inverisimile che voleſſero procedere in detta Lettera con le imputate *reticenze* o *meno vere eſpreſſioni*.

CXVIII. Una difficoltà volevano i Sigg. Riaſſicuratori desumerla dall' effete ſtata richieſta con detta Lettera in nome della Camera quanto alla Nave il Gran Principe di Kaunitz la Riaſſicurazione „ *dall' Isole Antille per fino a Bordeaux* „ e

così per un *Viaggio*, e non per un *Tempo* determinato, dopo essere stato esposto che la stessa Camera aveva assunto sopra di se il Risico di fiorini 30000. sopra Corpo, e di fiorini 20000. sopra Merci della detta Nave „ *che dall' Antille farà il suo ritorno per Bourdeaux* =, e dopo essere stato „ soggiunto „ *Le serva per migliore intelligenza che noi avevamo in prevenzione assicurato sopra detta Nave in ragione di mese, e che il dì 6. corrente abbiamo rinnovate le Polizze per la totalità dei fiorini* 50000. =, con le quali espressioni dicevano i Sigg. Riassicuratori essere stato loro fatto credere, che la Camera nel rinnovare il dì 6. Maggio la Sicurtà, l'avesse toccata non *a Mesi*, come la precedente, ma bensì *a Viaggio*, cioè per il *ritorno di detta Nave dalle Antille a Bordeaux*, e che in somma venisse richiesta la Riassicurazione *a Viaggio* di una Sicurtà ugualmente toccata *a Viaggio*, e non *a mesi*, passando i medesimi Sigg. Riassicuratori ad asserire che non avrebbero consentito nella richiesta Riassicurazione *a Viaggio*, se fosse stato a loro notizia, che la Camera era Assicuratrice a Mesi, e ciò perchè avrebbero dovuto allora riflettere che la Riassicurazione *a Viaggio* non poneva interamente in salvo l'interesse della Camera, non sgravandola totalmente dal Risico assunto, ma lasciandola esposta, in forza della Sicurtà da Essa toccata *a Mesi*, alle conseguenze del Sinistro, a cui in quei Mesi soggiacesse la Nave dirottando dal *Viaggio* nella Riassicurazione contemplato, e quindi avrebbero avuto luogo di sospettare, che la Riassicurazione, anzi che per una savia e prudente economia, si ricercasse per tutt'altro motivo, e verisimilmente in conseguenza della notizia o grave timore, che avesse la Camera dell'accaduto Sinistro.

CXIX. Ed altra difficoltà pretendevano i Sigg. Riassicuratori di dedurla dall'essere stato esposto nella medesima Lettera, che si richiedeva di far riassicurare per *fiorini ventimila* la Camera Assicuratrice per *cinquantamila fiorini*, con l'oggetto di = *scaricarla d'una limitata porzione di cotal Risico* = asserendo i medesimi Sigg. Riassicuratori, che laddove in vista di tali espressioni, unite alla circostanza di essere stata taciuta in quella Lettera la contemporanea Commissione data a *Genova* di fare anche colà riassicurare la stessa Camera per altri *fiorini ventimila*, dovevano Essi credere, e crederono plau-

plauſibile l'entrare a parte d'un Riſico, che la Camera, con ritenerne più della metà, veniva a caratterizzare per poco pericoloso, viceversa non avrebbero trovato plausibile, nè acconsentito di entrare a parte, se aveſſero saputo che la Camera ſteſſa, col procurare di sgravarsene *quasi totalmente* veniva a caratterizzarlo per soggetto a gravi pericoli.

CXX. Per dover disprezzare queſte due difficoltà sarebbe baſtato il conſiderare, che erano fra loro apertamente contraddittorie, ed una ſtava in diſtruzione dell'altra; giacchè non poteva più dubitarſi, che i Sigg. Riassicuratori avrebbero ſtipulato il Contratto, di cui si trattava, anche sapendo che la Camera con riportare la Riassicurazione *a Viaggio* di una Sicurtà toccata *a Meſi* non cercava di uscire *totalmente* di Riſico, subitochè i medesimi Sigg. Riassicuratori aſſerivano di eſſere ſtati anzi indotti a ſtipularlo per aver creduto che la Camera richiedeſſe per soli *fiorini ventimila* una Sicurtà toccata per *cinquantamila fiorini*, e perciò non uscisſe *totalmente* di Riſico; e respettivamente non poteva più impugnarſi, che i Sigg. Riaſſicuratori avrebbero ſtipulato il Contratto, anche sapendo che la Camera col procurare per *quarantamila fiorini* la Riaſſicurazione della Sicurtà roccata per *fiorini cinquantamila* meditava di spogliarſi *quaſi totalmente* del Riſico, subitochè Eglino ſteſſi dicevano di eſſere ſtati condotti a ſtipularlo dalla credulità che la Camera ſi spogliaſſe *totalmente* del Riſico, perchè ricercaſſe la Riaſſicurazione *a Viaggio* di una Sicurtà *a Viaggio* egualmente roccata e quindi era di neceſſità il concludere, che nulla realmente intereſſava i Sigg. Riaſſicuratori, ma era per Eſſi assolutamente indifferente, il sapere se la camera di Trieſte con la richieſta Riaſſicurazione meditaſſe di sgravarſi o *per l'intiero*, o solamente *in parte* del Riſico aſſunto.

CXXI. Ma oltre a ciò non ſi sapeva comprendere, come poteſſero addebitarſi i Direttori della Camera di Trieſte, o di non aver chiaramente espreſſo che la Sicurtà, di cui chiedevano la Riaſſicurazione *a Viaggio*, foſſe *a Meſi*, e così più eſtesa della Riaſſicurazione che domandavano, o di non aver espreſſo che oltre la parzial Riaſſicurazione richieſta in *Livorno*, altra ne ricercavano in *Genova*, quando non era allegabile Legge alcuna, che a ciò gli obbligaſſe; perchè

sebbene ſia vietato il riportare oltre l'importare del Riſico, un assicurazione, o Riassicurazione, e respettivamente ſia anche dell' intereſſe di Chi la procura il riportarla per l'intiero importare del Riſico, come abbiamo accennato di sopra nel § LXIX. E' però assolutamente permeſſo il riportarla per una porzione soltanto del Riſico senza neceſſità d'indicare quanto il Riſico ſteſſo precisamente ſi eſtenda, come ottimamente rispose la *Rota Romana* nelle due conformi magiſtrali Deciſioni emanate nella Causa *Anconitana Aſſecurationum*, la prima del dì 15. *Marzo* 1765. *avanti l' Eminentiſſimo Riminaldi*, la seconda del dì 31. *Gennaio* 1766. *avanti Monſignor Cornelio*, ed ammeſſe anche la *Rota noſtra* nella *decis.* 72. *del tom.* 3. *del Tesoro Ombros. art.* 1. e nella *Liburnen. Aſſecurationis de'* 22. *Giugno* 1775. *avanti il noſtro Primo Turno Rotale Relatore Me infrascritto* §. 22. E ſimilmente a Chi riporta una parziale Aſſicurazione è certamente permeſſo, anche indipendentemente dalla scienza, o consenso del suo Aſſicuratore o Riaſſicuratore, il
73 riportarne altre per le porzioni del Riſico, che da detta parziale Aſſicurazione o Riaſſicurazione non è coperto, come è notorio, ed in specie resulta dalla celebre Deciſione della *Rota noſtra* nella *Liburnen. Aſſecurationum super Navibus de'* 30 *Settembre* 1763. *avanti gli Auditori Baldigiani, Bizzarini Relat., e Soldani Benzi.*

CXXII. E molto meno poteva comprenderſi come ſi proponeſsero l'enunciate due difficoltà, quando i Sigg. Direttori della Camera di Trieſte, o baſtantemente eſpreſſero, che il loro Tocco del dì 6. Maggio era *a Meſi*, sempreche diſſero eſſere *a Meſi* la Sicurtà toccata preventivamente, e non eſſer quella del dì 6. Maggio che una *Rinnovazione*, doven-
74 doſi regolarmente presumere le *Rinnovazione* non difforme dal Contratto *rinnovato*, per ciò che avvertono gli allegati e seguitati dalla *Rot. Rom. in Recent. dec.* 630. *n.* 31. *part.* 4. *tom.* 3. *& decis.* 602. *n.* 22. *par.* 19. *tom.* 2; o potevano in ogni caso giuſtamente dire, che la loro Camera dopo l'arrivo della Nave all'Antille era Aſſicuratrice *a Viaggio*, cioè per il *ritorno* di detta Nave dall' *Antille* a *Bordeaux*, semprechè avevano saputo dal Sig. Platner, che all' *Antille* era giunta, e che di là era deſtinata per *Bordeaux*; e con ugual giuſtizia potevano dire *limitata* la porzione del Riſico, della quale cercavano di sgravare la loro Camera ed in *Livorno*, ed in *Genova*, sì perchè le Riaſſicurazio-

zio-

zioni in quelle due Piazze richieſte non oltrepaſſavano la ſomma di fiorini 40000, e lasciavano perciò sempre esposta detta Camera al Riſico per la non indifferente somma di fiorini 10000; sì perchè, come dimoſtrava la ſteſſa Lettera de' 14. Maggio, dubitavano detti Sigg. Direttori, se per l' intera somma di 40000. fiorini ſi sarebbero potute compire le Riaſſicurazioni commeſſe in dette due Piazze.

CXXIII. Maggiormente poi ſi dileguava l'una, e l'altra difficoltà avendo presente che i medeſimi Sigg. Direttori nella *Formula* prescritta al Sig. Console Ricci in detta Lettera dei 14. Maggio per norma della Riaſſicurazione da riportarſi in Livorno diſſero doverſi, queſta ſtipulare per detta Camera „ *che ſi cuopre di porzione di Rischio da eſſa* INCONTRATTO *su detta Nave e Mercanzie* „, e lo ſteſſo conclusero in fine della Lettera dicendo „ *Sicchè deve apparire che l' Aſſicurazione da noi commeſſa è per coprirci di un Riſico incontrato in maggior ſomma a scanso d' equivoci* „. Ed i Sigg. Riaſſicuratori nelle Polizze toccate in Livorno li 23, e 26. Maggio ſi espreſſero di fare per la somma di *diecimila fiorini* la Riaſſicurazione „ *di Sicurtà toccata dalla sopradetta Camera &c. per la somma di fiorini trentamila sopra Corpo della Nave &c.* „ e respettivamente „ *di Sicurtà toccata dalla sopradetta Camera &c. per la somma di fiorini ventimila sopra Mercanzie &c.* „

CXXIV. A fronte delle quali espreſſioni, che aſſolutamente portavano la generica contemplazione di un riſico *incontratto* dalla Camera, e di una Sicurtà da eſſa *toccata*, senza alcun riguardo al modo, in cui foſſe *incontrato* il riſico, o *toccata* la Sicurtà, e nominatamente se *a viaggio* o *a meſi*. e portavano d' altronde la vera ſinceriſſima indicazione del preciso *quantitativo* del riſico, a cui era soggetta la Camera, *maggiore* per la non indifferente somma di *fiorini trentamila* di quello, che ſi faceva riaſſicurare, senz' alcun patto, che impediſſe alla Camera di riportare anche per quella maggior somma altra Riaſſicurazione, era poſitiva vanità il dire, che
75 i Sigg. Riaſſicuratori rimaneſſero deluſi contemplando un Riſico *incontrato*, ed una Sicurtà *toccata* dalla Camera più in un *modo* che in un altro cioè piuttoſto *a viaggio* che *a meſi* a ciò reſiſtendo la notiſſima regola, di cui il Teſto in *Ixgene-*

raliter ff. de legat. præſtand. Surd. cons. 140. *n.* 36. *Cyriac. controv.* 96. *n.* 48. *Rot. Rom. in rec. dec.* 352. *n.* 1. *part.* 1. *& cor. Ludov. dec.* 329. *n.* 3. *& cor. Cerr. decis.* 157. *n.* 19. *& cor. Coccin. dec.* 784 *n.* 6. *& cor. Molin. dec.* 676. *num.* 19. *dec.* 710. *num.* 10. *tom.* 3. *part.* 1. *& dec.* 923. *n.* 5. *tom.* 3. *part* 2. *& cor. Ansald. dec.* 136. *n.* 4. *tom.* 2. È maggior vanità era il supporre, che i Sigg. Riaſſicuratori rimaneſſero ingannati contemplando precisamente, e per modo di condizione e causa finale la permanenza preſſo la Camera di
76 quella porzione di riſico, della quale, sebbene non riaſſicurata in Livorno, era però poſſibile, che Eſſa ſi sgravaſſe, sempre che nè una *Legge*, nè un *Patto* glie lo vietavano: *Leg. nec non §. quod eis ff. ex. quib. caus. maior. Leg. ſtatuas Cod. de relig. & ſump. funer Bursatt. cons.* 100. *n.* 27. *lib.* 1. *Gratian. discept. for.* 870. *num.* 36. *Rot. Rom. cor. Coccin. dec.* 2209. *num.* 17. *& cor. Molin. dec.* 661. *n.* 34. *tom.* 3. *part.* 1. *& cor. Falconer. de servit. dec.* 5. *num.* 8.

CXXV. Paſſavano i Sigg. Riaſſicuratori a rilevare, che nella lettera de' 14. Maggio non furono eſpreſſe le seguenti circoſtanze, cioè di aver la Camera toccata fino del dì 1. Marzo 1782 la Sicurtà, di cui ſi cercava la Riaſſicurazione, e di averla toccata per dieci meſi di fermo, e quattro di rispetto già consumati, di eſſer partita la Nave il Gran Principe di Kaunitz per le Antille molti meſi indietro, di sapersene l'arrivo seguito all'Antille fino dell'Agoſto antecedente, senza averne dipoi avuta altra notizia, e di eſſerſi appoſto nella Scritta di Rinnovazione di Sicurtà de' 6 Maggio il patto dello Storno per il caso che la Nave foſſe giunta a Bordeaux dentro il precedente Aprile, circoſtanze a senso loro capaci di far comprendere, che detta Nave ritardava, e perciò poteva temerſi del di lei ſiniſtro, ed anzi fu detto nella ſteſſa lettera, che la Camera aveva aſſunto il riſico sopra detta Nave, *che dalle Antille farà il suo ritorno per Bordeaux*, e che aveva rinnovata la Sicurtà in un tempo così *recente* qual'era il dì 6. Maggio, donde dicevano i medeſimi Sigg. Riaſſicuratori eſſere ſtati distolti dall'apprendere per *antico* il *Tocco*, e per *ritardato* il *viaggio*, e dal poter conseguentemente concepire quel *timore*, che doveva trattenergli dal toccare la Riaſſicurazione, ed eſſere ſtati anche in-

dotti a credere, che si trattasse di Nave *non ancora partita* dalle Antille.

CXXVI. Ma oltre che ricorrevano contro questa difficoltà le repliche già date nel §. LXXX. e nel §. LXXXIV. *e seqq.* cioè che sull'antica partenza, e ritardo della Nave non poteva fondarsi un giusto e ragionevol *dubbio* o *timore* del di lei Sinistro, e che in ogni caso la *reticenza* di circostanze capaci soltanto di far concepire un *dubbio* ed un *timore* non era bastante a viziare e render nulla la Riassicurazione; svaniva affatto tal difficoltà per i seguenti riflessi.

CXXVII. Che la Nave il Gran Principe di Kaunitz avesse intrapreso da gran tempo, cioè circa quindici mesi indietro, il suo viaggio dall'Europa alle Isole Americane, non potevano ignorarlo, nè lo ignoravano i Sigg. Riassicuratori, essendo stato espressamente accordato in un Consulto dato per parte dei medesimi in questa seconda Istanza, che positivamente lo seppero per essere stata *inserita nelle pubbliche Gazzette l'epoca della sua partenza da Trieste*. Che la *partenza* di detta Nave dalle Antille venisse supposta nella lettera de' 14. Maggio come *futura* e non per anche seguita, non sussisteva in fatto, mentre quelle parole „ *che dalle Antille farà il suo ritorno per Bordeaux* „ indicavano come *futura* il di lei *ritorno*, non la di lei *partenza*, ed in ogni caso non erano in grado i Sigg. Direttori della Camera di Trieste di accertare la già seguita partenza di detta Nave dalle Antille, perchè come altrove si è osservato tanto Essi quanto il Proprietario e Caricatore Sig. Platner ne erano all'oscuro. Che poi posta ancora la scienza o certa, o congetturale di esser partita detta Nave dalle Antille fino del mese di Dicembre non somministrasse questa un motivo bastante per far temere di Sinistro, tanto più doveva ammettersi, in quanto che i Sigg. Santi Du Tremoul e Figli in una loro lettera scritta li 20. Giugno 1783. ai Sigg Direttori della *Privilegiata Compagnia* di Trieste in di cui nome avevano Essi riassicurato ingenuamente confessarono quanto appresso „ *E la sua partenza dalle Antille, sebbene fosse vecchia, questa lentezza non è sempre un motivo di timore, in specie per una navigazione come quella* „ e quel che è notabile lo differo rispondendo ad una lettera dei predetti Sigg. Direttori della Privilegiata Compagnia,

in

cui era ſtato erroneamente aſſerito che la ſteſſa Nave foſſe partita dalle Antille „ *alli primi del paſſato Decembre* „ e così nel suppoſto di una partenza anche più vecchia di quello foſſe in realtà, eſſendo di fatto partita detta Nave dalle Antille non *alli primi*, ma *verso il fine* di Decembre, cioè il dì 24.

CXXVIII. Inoltre (ciò che abbiano dispoſto le Leggi di altri Paeſi) nè la Legge *Toscana*, nè la Legge *Veneta* richiedono per la validità dell' Aſſicurazione, che ſia indicato il *tempo*, in cui è cominciato il rischio dell' Aſſicurato, e se Egli vi ſia eſpoſto da *lungo*, o da *breve* tempo, ma anzi
77 secondo la Polizza *Toscana* poſſono le Sicurtà ſtipularſi (come fu precisamente ſtipulata in Livorno sopra due Esemplari delle Polizze ivi usate la noſtra Riaſſicurazione) con la clausula „ *da che le Navi o Merci ſiano ſtate o che saranno cariche al Porto &c.* „ e secondo la Polizza *Veneta* poſſono ſimilmente ſtipularſi sopra Navi o Merci, con la clausula „ *che sono o* SARANNO *in rischio di Mare* „ onde tanto ai termini della Legge *Toscana*, quanto ai termini della Legge *Veneta*, è indifferente, e non intereſſa la validità dell' Aſſicurazione, neppure lo spiegare, se il viaggio delle Navi o Merci aſſicurate ſia *gia incominciato*, o piuttoſto *da incominciarſi* in futuro, e che ciò precisamente non intereſſaſſe i noſtri Sigg. Riaſſicuratori, ma foſſe per Eſſi indifferente, lo dimoſtrava la suddetta *clausula* dai medeſimi adottata, e non depennata.

CXXIX. E finalmente ſi dileguava sempre più queſta difficoltà tornando ad aver presente quanto abbiamo già accennato nel §. CXXI. e segg., cioè che in soſtanza secondo la *concluſione* della più volte citata Lettera de' 14. Maggio, secondo la *Formula* appoſta in piè della medeſima, e secondo il tenore delle *Polizze* firmate in Livorno li 23. e 26. Maggio la Riassicurazione generalmente la ricercarono i Signori Direttori della Camera per coprirla d'un Riſico *incontrato*, e generalmente la fecero i Signori Riassicuratori di Sicurtà *toccata* dalla ſteſſa Camera senza diſtinguere se *prima*, o *poi* foſſe *incontrato* il Risico, e *toccata* la Sicurtà: dimodochè quando pur foſſe ſtato vero, che interessasse i Signori
78 Riaſſicuratori (come ora supponevano) il sapere se la Camera o *recentemente* o *da lungo tempo* avesse *incontrato* il

Risi-

Risico, e *toccata* la Sicurtà, avrebbero dovuto imputare a loro medesimi di non aver ciò ricercato, e di avere ſtipulata la Riaſſicurazione indiſtintamente, come in ſimili termini avverte lo *Stracc. de Aſſecurat. gloſſ.* 20. *n.* 2. *in fin.* „ ivi „ Et merito Aſſecuranti imputandum eſt, qui tempo-
„ ris, rei, & personarum qualitates non perquiſierit „ e sulla scorta di tale Autorità concluse la *dec.* 36. *del tom.* 7. *del Teſoro Ombroſian.* §. *penult. ed ult.*

CXXX. Tanto più che i medeſimi Sigg. Riaſſicuratori non poterono ignorare, perchè fu a chiare note espreſſo nella suddetta Lettera, che la Camera aveva toccata la Sicurtà sopra Corpo, e Merci della Nave, di cui ſi trattava *preventivamente* alla Rinnovazione del dì 6. Maggio, lo che gli poneva nel dovere di non riaſſicurare senza indagare la precisa epoca di detto *preventivo* Tocco della Camera, se credevano del loro intereſſe il saperla, e da tal indagine non potè diſtorgli il credere di riaſſicurare la Camera solamente della Sicurtà *rinnovata il dì* 6. *Maggio*, non di quella *toccata preventivamente*, reſiſtendo a queſta loro credulità l'essere ſtata indiſtintamente chieſta per la Camera la Riaſſicurazione „ *di un Riſico incontrato* „ e l'averla Eſſi indiſtintamente fatta „ *di Sicurtà toccata* „ che vale a dire senza contemplarſi nè da chi la chiese, nè da chi la fece una piuttoſto che un'altra epoca dell'*incontro* del Risico, e del *Tocco* della Sicurtà, che formava il soggetto della Riaſſicurazione.

CXXXI. Aggiungevano i Sigg. Riſſicuratori, che nella Lettera de' 14. Maggio, con cui venne richieſta la Riaſſicurazione, in vece di eſſere ſtato detto, che queſta ſi ricercaſſe per qualche concepito *timore*, o che ſi ricercaſſe ſemplicemente *per uscire di Riſico*, fu espreſſo, che ſi chiedeva per motivi prudenziali, ed economici spiegati con quelle parole „
„ *Siccome codeſta Camera ebbe trascorso in queſto Tocco il solito*
„ *suo limite, e che d'altronde ſiamo vicini all'annuale Bilancio,*
„ *così vorreſſimo scaricarla d'una limitata porzione di cotal Ris-*
„ *chio* „ dalla qual'espreſſione dicevano eſſere ſtati sempre più diſtolti dall'apprendere i pericoli, ai quali ſi esponevano, e conseguentemente eſſer rimaſti maggiormente deluſi, chiamando anche a soccorso la Legge *Veneta* sopra le Sicurtà, che nell'*Art. X.* così dispone „ *Al caso delle Riaſſicura-*

„ *zioni ſi ordina al Mezzano di chiaramente ſpiegare nell' eſte-*
„ *ſa a tergo della Polizza, e prima di aprirla, il Nome, e Co-*
„ *gnome dell' Aſſicuratore, che ricerca riaſſicurarſi, le qualità,*
„ *e condizioni della Riaſſicurazione, con la espreſſa altresì con-*
„ *dizione di ciò fare per uscire di riſico, affinchè in tal modo*
„ *l' Aſſicuratore s' illumini, se vi foſſe qualche nuova in contra-*
„ *rio nella Terra, o pure se dipendente tale Riaſſicurazione da*
„ *semplice pentimento, o timore* „ ai termini della qual Legge supponevano, che i Sigg. Direttori della Camera di Trieſte o foſſero in obbligo di ſpiegare i motivi di *timore*, o *pentimento*, che gl' inducevano a sgravarſi del Riſico, di cui cercavano la Riaſſicurazione, o doveſſero allegare per *ſolo* motivo la volontà di *uscire di Riſico*, senza poter cooneſtare la loro richieſta con motivi prudenziali; ed economici. Ma ancor queſta difficoltà facilmente ſi riconosceva inattendibile.

CXXXII. Mentre il *timore*, o *pentimento*, conforme abbiamo di sopra oſſervato, non coſtava, che ſi verificaſſe in fatto nei Sigg. Direttori della Camera di Trieſte, e neppure ſuſſiſteva di ragione, che verificandoſi in fatto foſſero eglino in obbligo di manifeſtarlo, non eſſendo realmente proponibile queſt' obbligo in aſtratto, come convincono le autorità riportate nel §. LXXXIV. e seg., e molto meno eſſendo proponibile ai termini della Legge *Veneta*.

CXXXIII. Secondo il riferito *Art. X.* di detta Legge è vero, che deve esprimerſi *il Nome, e Cognome dell' Aſſicuratore, che ricerca riaſſicurarſi*, espreſſione, che non mancò nel caso noſtro, in cui fu detto, che ſi cercava la Riaſſicurazione *per la Camera Mercantile d' Aſſicurazione Marittima di Trieſte*, devono inoltre spiegarſi *le qualità, e condizioni della Riaſſicurazione*, le quali furono spiegate pur troppo nel noſtro caso, sempre che s' individuò la *Nave*, il *Viaggio* ed il *Premio*, per il quale ſi faceva la Riaſſicurazione, e deve finalmente apporſi *l' espreſſa condizione di ciò fare per uscire di Riſico*, lo che fu ſimilmente adempito, non solo nella Lettera de' 14. Maggio, in cui fu detto che la richieſta Riaſſicurazione tendeva a *scaricare la Camera di una limitata porzione del Riſico*, e fu dipoi ripetuto, che aveva in oggetto di *coprirla di un Riſico incontrato in maggior somma*, espressione ripetuta anche nella *Formula* prescritta in piè della ſteſ-

sa

sa Lettera, ma fu altresì adempita con termini equipollenti nelle Polizze firmate in Livorno li 23. e 26. Maggio, nelle quali fu spiegato, che si faceva la Riassicurazione *di Sicurtà toccata dalla Camera*.

CXXXIV. Ma tanto è lontano, che detta Legge richieda anche l'espressione del *timore*, o *pentimento* impellente a cercare la Riassicurazione, e dei *motivi* in somma, per i quali essa si richieda, che anzi nel *Riassicuratore* espressamente rifonde la sollecitudine, e la cura d'*illuminarsi*, quali possano esserne i motivi, e se nominatamente la risoluzione di domandarla sia originata o da *qualche nuova in contrario* o da *semplice pentimento* o *timore*, e con quelle parole, *affinchè in tal modo il Riassicuratore s'illumini &c.*, positivamente esclude l'obbligo d'esporre al Riassicuratore qualunque altra circostanza oltre le sopra espresse nella medesima Legge, essendo *tassative* e *restrittive* le suddette parole, *in tal modo*, e resistendo perciò a poter immaginare, che secondo quella Legge chi vuol farsi riassicurare debba porre in grado il Riassicuratore d'illuminarsi contenendosi in *altro modo* diverso da quello precedentemente indicato, come in simili termini rispondono il *Barbos. diction.* 399. *n.* 1. *& seqq. Mans. cons.* 387. *n.* 14. *tom.* 4. *Rot. Rom. in rec. dec.* 473. *n.* 15. *par.* 4. *tom.* 2. *dec.* 321. *n.* 30. *part.* 5. *tom.* 1. *dec.* 329. *n.* 30. *par.* 6. *& dec.* 49. *n.* 7. *par.* 13.

CXXXV. Tanto più che il comando della stessa Legge Veneta contenuto nel riferito *Art.* X. è diretto, non a chi si fa riassicurare, ma al *Mezzano*, e porta che debba spiegarsi quanto ivi si prescrive *a tergo delle Polizze*, lo che maggiormente dimostra non essersi realmente voluta da detta Legge una distinta, e minuta narrativa dei *motivi*, che inducono a cercare la Riassicurazione, non essendo verisimile che tali *motivi* debbano esser noti al *Mezzano*, e non essendo suscettibile di detta minuta narrativa un ristretto spazio qual'è il *tergo* delle Polizze di Sicurtà.

CXXXVI. Quanto poi ai motivi prudenziali, ed economici con i quali i Signori Direttori della Camera di Trieste nella Lettera de' 14. Maggio vollero *coonestare*, e far comparire *commendabile* la risoluzione presa di chiedere la Riassicurazione, non si sapeva veramente comprendere come l'esposizione di essi potesse viziare la Riassicurazione medesima,

cata sopra il Corpo della Nave per la somma di *fiorini trentamila*, che era scaduta a tutto Aprile, non l'altra toccata sopra le Mercanzie per la somma di *fiorini ventimila*, che non scadeva se non il dì 10. Agosto, ed anche da questa falsa asserzione dicevano i medesimi Sigg. Riassicuratori essere stati sedotti.

CXXXIX. Ma primieramente per salvare al possibile dalla obiettata falsità la riferita espressione dei Sigg. Direttori della Camera, conveniva prendere in esclusione della falsità medesima, che vale a dire della frode e dell'inganno, qualun-
83 que più benigna interpetrazione, come in similissimi termini rispose il *Magistrato dei Sigg. Consoli del Mare di Pisa* nella *dec.* 36. *del tom.* 7. *del Tesoro Ombros num.* 29, e nella Informazione contenente i Motivi della *Sentenza* proferita il *dì* 31. *Luglio* 1761. nella Causa d' *Assicurazione* di Merci sopra la Nave il *Bouguier* del *Capitano Carlo Paraud* „ ivi „
„ Non parve perciò a Noi di dover inclinare a dare un' in-
„ terpretazione tanto sinistra ad un fatto, che aveva anche la
„ sembianza d'indifferente, o almeno d'erroneo, ma senza
„ *inganno*, o *mala fede* d'alcuno „

CXL. E queste benigne interpetrazioni non mancavano nel caso nostro, potendosi credere che si dicesse nella suddetta Lettera de' 14. Maggio essere stata *rinnovata* nel dì 6. la Sicurtà *per la totalità di fiorini cinquantamila*, o perchè la Rinnovazione fatta in quel giorno della già scaduta Sicurtà di *trentamila fiorini* operò in sostanza l'effetto di tener soggetta la Camera anche in appresso alla *totalità* del Risico per la somma di *fiorini cinquantamila* già assunto, *totalità* che non si sarebbe verificata dal dì 1. Maggio in poi prescindendo da detta Rinnovazione; o perchè coll' avere il Sig. Platner ravvivata nel dì 6 Maggio la scaduta Sicurtà di *trentamila fiorini* sopra la *Nave* venne a spiegare nella mancanza la più significante di non voler risolvere (come avrebbe potuto fare depennando i successivi Mesi di rispetto) ma di voler tener ferma l'altra Sicurtà di *ventimila fiorini* sopra le *Mercanzie*, la salvezza delle quali doveva stargli a cuore, ugualmente che quella della *Nave*, e così l'espressa Rinnovazione fatta nel dì 6. Maggio della Sicurtà riguardante la Nave in certo modo, ed implicitamente importò la Rinnovazione anche dell'altra Sicurtà riguardante le Mercanzie

o per-

o perchè Chi scrisse quella Lettera intendesse di spiegare, che se fosse stato fermo nella primitiva epoca del dì 1. Marzo 1782. il principio della Sicurtà sopra *Mercanzie* e fosse perciò anch' essa scaduta come quella sopra la *Nave* a tutto il mese d' Aprile, si sarebbe rinnovata nel dì 6. Maggio sì l'una, che l'altra.

CXLI. Inoltre ammettendo ancora che i Sigg. Direttori della Camera riassicurata falsamente asserissero *rinnovata* nel dì 6. Maggio la Sicurtà per la *totalità* di fiorini cinquantamila, o che in conseguenza di tale asserzione benchè innocente, e non dolosa per parte di detti Sigg. Direttori, rimanesse almeno occulto ai Sigg. Riassicuratori, che una parte di detta Sicurtà, cioè per la somma di fiorini ventimila riguardante le Mercanzie, in vece di essere già scaduta, e perciò rinnovata nel dì 6. Maggio, continuava fino al dì 10. Agosto, la fallacia principalmente stava nella conseguenza, che quindi volevano i Sigg. Riassicuratori dedurne.

CXLII. Erano Essi in qualche modo scusabili se dicevano, benchè male a proposito ed infruttuosamente, come abbiamo già veduto dal §. CXVIII. fino a tutto il §. CXXIV., che non avrebbero toccata la richiesta Riassicurazione, se fosse stato ad Essi manifestato per parte della Camera riassicurata, che a tutto il precedente Aprile erano scaduti i quattordici Mesi contemplati nel primitivo Tocco di Sicurtà, e che nella Rinnovazione del dì 6. Maggio si era apposto il Patto dello Storno per il caso che la Nave dentro il medesimo precedente Aprile fosse già arrivata a Bordeaux, e ciò sul riflesso che la manifestazione di queste circostanze dovesse portare alla loro cognizione, che era ormai trascorso il tempo necessario per il compimento del Viaggio di detta Nave contemplato dal di lei Proprietario e Caricatore, e che perciò era *ritardato*, e conseguentemente non esente da timori e sospetti di Sinistro il suddetto Viaggio, allorchè se ne dimandava la Riassicurazione. Ma il pretender poi, che ugualmente dovesse trattenergli dal toccare la dimandata Riassicurazione il sapere, che la Sicurtà delle Mercanzie era stata già prorogata dal Proprietario e Caricatore in guisa da dover durare fino al dì 10. di Agosto, e che in conseguenza non poteva nel Maggio considerarsi come *ritardato* un Viaggio che fino a detto dì 10. Agosto, non semplicemente

te fino a tutto Aprile, era possibile a giudizio, e secondo le speculazioni di detto Proprietario e Caricatore, che si protraesse, che è quanto dire la manifestazione d'una circostanza, la quale in vece di portare alla cognizione di un *ritardo* capace di far *temere* o *sospettare* del Sinistro, escludeva anzi il *ritardo*, e perciò diminuiva i *timori* e i *sospetti*, era questa una pretensione affatto puerile in se stessa, e quel che è più notabile, diametralmente opposta, e repugnante al sentimento dei medesimi Sigg. Riassicuratori, i quali asserendo che sarebbero stati trattenuti dal riassicurare in vista di circostanze da essi credute *aumentative* del *pericolo*, venivano a spiegare, che non ne sarebbero stati ugualmente trattenuti in vista di una circostanza, per cui *non si aumentava*, ma *si diminuiva* il *pericolo*, se è vero, com'è verissimo, che non deve ammettersi nelle medesime Persone, e nel tempo medesimo una volontà contraddittoria, secondo il notissi-
84 mo principio di cui il Testo in *Leg. ubi repugnantia ff. de regul. iur. Cap. Cum expediat. de elect. lib.* 6. *Barbos. axiom.* 58. *sub. n.* 1. *Surd. dec.* 276. *n.* 3. *Costantin. vot. decisiv. vot.* 516. *num.* 27. *tom.* 4. *Rot. nostr. in Thes. Ombr. dec.* 19. *num.* 26. *t.* 5.

CXLIII. Di più ricorreva anche contro questa difficoltà l'invincibil reflesso già altrove proposto, cioè che in conclusione venne la Riassicurazione domandata in nome della Camera di Trieste indistintamente, ed *a scanso d'equivoci* per coprirsi „ *di un risico da essa* INCONTRATO „ e indistintamente la fecero i Sigg. Riassicuratori *di Sicurtà toccata dalla Camera* „ da ciò chiaramente resultando, che la Riassicurazione fu domandata, e fu fatta senza una precisa contemplazione al *modo* e al *tempo*, in cui fosse *incontrato* il Risico, e *toccata* la Sicurtà, e conseguentemente neppure avendo in considerazione, che al Risico e alla Sicurtà fosse sotto-
85 posta la Camera riassicurata piuttosto per la Rinnovazione del dì 6. Maggio, che per qualunque altro Contratto diverso, ed in diverso tempo stipulato, come oltre le generali Autorità già allegate nel §. CXXIV. in similissimi termini concludono con altri il *Casareg. de commerc. disc.* 173. *num.* 22. *la dec.* 72. *del tom.* 3. *del Tesor. Ombr. n.* 22. *la dec.* 56. *del tom.* 7. *di detto Tesor. Ombr. n.* 43. *e la Liburnen.*

Asse-

Assecurationum del dì 11. *Settemb.* 1744. *av. l' Audit. Bizzarrini dal* §. 19. *fino al* §. 23.

CXLIV. E ciò che maggiormente distruggeva ed annichilava non solo questa difficoltà, ma tutte le altre ancora, che per parte dei Sigg. Riassicuratori si volevano desumere dalla più volte citata lettera dei Sigg. Direttori della Camera Riassicurata del dì 14. Maggio, delle quali abbiamo distintamente parlato nella presente *Sezione*, era il *Carteggio* altrove enunciato, e che passò posteriormente alla notizia del Sinistro della Nave il Gran Principe di Kaunitz fra i Sigg. Direttori della *Privilegiata Compagnia d' Assicurazione, Commercio, e Sconti* di Trieste, ed i Sigg. Santi Du Tremoul e Figli, che in nome di detta *Privilegiata Compagnia* avevano toccata in Livorno la controversa Riassicurazione.

CXLV. Da quel Carteggio, e nominatamente da una Lettera del dì 11. Giugno 1783. chiaramente risultava, che i Sigg. Direttori di detta *Privilegiata Compagnia*, alla vista della suddetta *Lettera* de' 14. Maggio trasmessa loro in Copia dai Sigg. Du Tremoul, e delle *Polizze di Sicurtà* toccate in Trieste dalla Camera a favore del Sig. Plitner, benchè suggerissero ai medesimi Sigg. Du Tremoul loro Procuratori varj tentativi, onde evitare, se possibil fosse, il pagamento del Tocco della Riassicurazione, e specialmente proponessero di ricorrere alla Legge e Consuetudine *Toscana*, non meno che al *dubbio* e *timore*, ed anche alla *possibil notizia* del Sinistro che vegliasse al tempo della commissione della Riassicurazione, dalla combinazione però di detta *Lettera* con le suddette *Polizze* non seppero rilevare quelle difficoltà che ora ad opportunità di Causa si proponevano, e che nella presente *Sezione* abbiamo prese in esame, se si prescinda dall' ultima, di cui abbiamo cominciato a parlare nel §. CXXXVIII. Dunque era evidente che a Giudizio di Negozianti addetti al Traffico delle *Assicurazioni*, quali erano appunto i predetti Sigg. Direttori della Privilegiata Compagnia d' *Assicurazione, Commercio, e Sconti*, non interessavano, e non facevano difficoltà le circostanze, la scienza delle quali, come abbiamo veduto dal §. CXVIII. fino a tutto il §. CXXXVII. si diceva ora dai Sigg. Riassicuratori, che avrebbero impedita la Riassicurazione, di cui si questionava;

qual

86 qual Giudizio doveva sommamente valutarsi, come in simili termini rispose la *dec.* 36. *del tom.* 7. *del Tesor. Ombros. num.* 51. e più latamente la *Liburnen. Assecurationum del dì* 11. *Settemb.* 1744. *avant. l' Audit. Bizzarrini* §. 17. 18. *e* 20.

CXLVI. La notizia poi data dai Sigg. Direttori di detta *Privilegiata Compagnia* nella citata loro Lettera del dì 11. Giugno, ed espressa nei seguenti termini „ivi „ Essendoci riuscito avere le Polizze di Sicurtà quì toccate sopra esso Kaunitz, inserte ne avete le Copie fedeli, dalle quali osserverete le condizioni, *e vedrete, che li* 6. *Maggio fu rinnovata solo quella de' fiorini* 30000. *sopra corpo della Nave, mentre l' altra di fiorini* 20000. *sopra il carico non era ancora consumata* „ non trovò plauso presso i Sigg Du Tremoul, i quali, nè nella responsiva del dì 20. Giugno, ne in altre consecutive Lettere, mai ebbero il coraggio di asserire, che non avrebbero riassicurato, se fosse stato loro noto quanto gli richiamava ad osservare la suddetta Lettera, ma anzi mostrandosi soltanto desiderosi di poter giungere a provare, che la Riassicurazione fosse stata procurata dopo qualche *notizia* o *voce* del Sinistro, conclusero in più d' una Lettera, che *prevedevano* di dover *pagare* il Toeco, e di non se ne poter esentare, neppure con la divisata prova, dalla quale al più speravano fosse per nascerne un accomodamento amichevole. Qual sentimento espresso dai Sigg. Du Tremoul non poteva negarsi che fosse il sentimento comune di tutti quei Sigg. Negozianti, che avevano toccata in Livorno la controversa Riassicurazione; sì perchè non era da immaginarsi, che Persone ugualmente addette al Traffico nello stipulare un medesimo Contratto avessero avuta una difforme e diversa volontà, come ad altro proposito abbiamo avvertito di sopra nel §. LXXIII. sì perchè come altrove si è detto, e giova quì ripetere, fu realmente ad intelligenza di tutti i Sigg. Riassicuratori il Carteggio che passò fra i Sigg. Du Tremoul, ed i Sigg. Direttori di detta *Privilegiata Compagnia* di Trieste, giustificandolo un Attestato prodotto per parte dei medesimi Sigg. Riassicuratori, e perciò da Essi non impugnabile, del Pubblico Mezzano di Sicurtà Sig. Giacomo Nascio, ed essendo anche pur troppo verisimile, stante l'interesse, che tutti egualmente avevano

nella comune difesa, e molto più atteso l'incarico che espressamente ne diedero ai medesimi Sigg. Du Tremoul i Sigg. Direttori della Privilegiata Compagnia, e con la citata Lettera del dì 11. Giugno dicendo „ *E quì ci sembra la cosa non del tutto innocente, che vi piacerà rimarcare e fare osservare anche agli altri* „ e con una successiva de' 2. Luglio in cui si espressero „ *Per altro và bene vi uniformiate a quanto faranno gli altri assicuratori, ed occorrendo ancora far causa comune, non tanto per l'interesse, quanto per il punto.* „

CXLVII. Come adunque potevano ora sostenere i Sigg. Negozianti Livornesi, che non avrebbero toccata la controversa Riassicurazione, se avessero saputo, che nel dì 6. Maggio fosse stata *rinnovata* non *totalmente*, ma solo *in parte* la Sicurtà da riassicurarsi, quando Eglino stessi alla notizia, che ebbero di questa circostanza, lungi dal valutarla per un fondamento, onde allegare la mancanza del proprio consenso, apertamente anzi la disprezzarono? Basta il semplice lume naturale per persuadersi, che Chi ha stipulato il Contratto è il migliore, e più sicuro interpetre della volontà, ed intenzione, che ebbe nello stipularlo; e quindi mirabilmente
86 si applica al caso nostro quanto rispose in vista del sentimento di *Uno solo degli Assicuratori*, e così in meno forti termini, la *Rot. nostr. nella Liburnen. Assecurationum del dì* 11. *Settembre* 1744. *avanti l'Auditor Bizzarrini* §. 33. „ ivi „ E „ per meglio convincersi di ciò che quì sopra si è detto, ba„ sta osservare che fra quei che assicurarono le Mercanzie di„ chiarate per conto di Tunisini con riportarne l'istesso pre„ mio, vi è il Sig. Lorenzo Giannini, che è appunto uno „ fra gli altri Mercanti, che hanno toccata la Sicurtà in fa„ vore del Signor Lumbroso; onde non sa concepirsi, come „ questo medesimo sostenga ora di essersi obbligato per erro„ re, e che non avrebbe fatta tale obbligazione, se avesse sa„ puto, che le Mercanzie appartenevano a Tunisini =.

S E-

SEZIONE VI.

Sopra gl' Intereſſi.

CXLVIII. Se per le fin quì eſpoſte ragioni richiedeva la Giuſtizia, che ſi condannaſſero i Signori Riassicuratori al pagamento dell' importare dei loro respettivi Tocchi, era ugualmente giuſto, che veniſſero condannati a corrispondere sopra le respettive somme riassicurate, e non per anche pagate, nè depoſitate, gl' *Intereſſi* proteſtati, e domandati dal Sig. Giuliano Ricci a nome della Camera con la prima Giudiciale Comparsa del 6. Maggio 1784., secondo la massima
87 generalmente ricevuta preſſo le Nazioni Commercianti, e di cui fanno fede le *Ordinazioni di Barcellona sopra le Sicurtà cap.* 23. *Ripoll. de Magiſtrat. Leg. Mar. cap.* 21. *de Aſſec. n.* 99. *& ſeqq. Kurick diatrib. de Aſſec. vers. tenebitur etiam ec. Loccen. de iur. marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n.* 18. *Rynbersoeb qu. iur. priv. lib.* 4. *cap.* 3. §. *Sed quemadmodum &c. in fin. e* §. *usuras autem &c. & ſeq. & cap.* 4. *in fin. Fontanell. deciſ.* 593. *n.* 1. *& ſeq. la dec.* 46. *del t.* 3. *del Teſoro Ombros. in princ.* „ ivi „ Condemnavimus tandem Aſſècuratores ad intereſſe
„ in executione santentiæ liquidandum, iuxta praxim de qua
„ *Bart. &c.* „ La Sentenza proferita dai Sigg. *Conſoli del Mare di Piſa* li 19. Marzo 1756. nella Causa d' *Aſſicurazione della Nave Celidonia:* Altra Sentenza dagli ſteſſi Sigg. *Conſoli* emanata a relazione di queſta Ruota li 28. Settembre 1759. nella Causa *d' Aſſicurazione della Nave Charlembourg. del Capitano Tommaso Chambers:* Altra Sentenza dei medeſimi Sigg. *Conſoli* emanata pure a relazione di queſta *Ruota* li 9. Settembre 1763. nella Causa d' *Aſſicurazione della Nave il Bouguier del Capitano Carlo Parand:* E l' altra Sentenza recentemente proferita dagli ſteſſi Signori *Conſoli* a relazione del *Noſtro Primo Turno Rotale* li 6. Aprile 1786 nella Causa d' *Aſſicurazione dello Sciabecco denominato S. Gio. Evangeliſta, e S. Spiridione.*

CXLIX. E perciò conforme in detta Causa d' *Aſſicurazione dello Sciabecco denominato S. Gio. Evangeliſta, e S Spiridione,* trattandoſi d' Aſſicurazione ſtipulata secondo la Legge e Consuetudine *Toscana* fummo di sentimento, che doveſſero gli Aſſicuratori pagare gl' *Intereſſi* delle somme aſſicurate dalla

chiarar valido, ed eseguibile il Contratto di Riassicurazione, di cui si trattava; E ciò non oſtanti l'Eccezioni opposte dai Sigg. Riassicuratori, perchè queſte lungi dall'eſſer accompagnate da quella prova chiara, e concludente, senza di cui non meritavano eſſe la minima attenzione, come abbiamo ſtabilito nella ſteſſa *Sezione II.*, si riconoscevano anzi patentemente insussiſtenti al riflettere; Che non mancava ai Sigg. Direttori della Camera di Trieſte la *facoltà* di ſtipulare detto Contratto di Riassicurazione, come abbiamo dimoſtrato nella *Sezione III.*; Che non era allegabile in chi commesse, e ſtipulò detta Riassicurazione, non solo la *notizia certa, e di fatto* del già seguito Siniſtro, quanto baſtava per la validità di detta Riassicurazione ſtipulata ai termini della Legge e Consuetudine *Veneta*, ma neppure la *notizia* semplicemente *poſſibile*, e *presunta* del Siniſtro, capace di viziare il contratto ai termini di altre Leggi e Consuetudini, come abbiamo provato nella *Sezione IV.*; Che non si verificavano in fatto, o non concludevano di ragione le *reticenze, o le meno vere espreſſioni* per parte della Camera riassicurata, dalle quali asserivano i Sigg. Riassicuratori essere ſtati erroneamente condotti a ſtipulare il Contratto, di cui ſi queſtionava, come abbiamo poſto in chiaro nella *Sezione V.* In conseguenza di che è a Noi comparso inevitabile per i Sigg. Riassicuratori il pagamento non solo dei loro respettivi *Tocchi*, ma ancora degl'*Interessi* sopra l'importare dei Tocchi medesimi, per le ragioni espoſte nella *Sezione VI.*

E così nel più vigoroso conflitto delle Parti abbiamo risoluto.

GUIDO ARRIGHI
Aud. di Ruota.
GIUSEPPE VERNACCINI
Aud. di Ruota, e Relat.

DECI-

DECISIO L.

FLORENTINA PROXENETICI.

Die 26. Junii 1786.

ARGUMENTUM.

Debetur Proxenentium iis, per quos Contractus perficiuntur, & qui hanc artem publice exercent; hæc merces probaturæ que ab Iure Communi, ac Patrio. Rejicitur praetensæ solutionis exceptio defectu Requisitorum a Lege Procula ff. de Probationibus.

SUMMARIUM.

1. *Proxenetae debetur præmium sui laboris pro Contractibus per eum perfectis, idque procedit ex Iure Communi & Patrio.*
„ *Imo merces debetur ex Dispositione etiam Statuti artium vulgo* „dei Medici e Speziali „ *quod plenam presefert observantiam. n.* 2. *&* 3.
4. *Ex uniformibus Iudicatis exoritur consuetudo iudicandi, a qua non licet recedere.*
5. *Diuturnum Tempus, & silentium non inducunt præsumptam solutionem, nisi concurrant cætera requisita* Legis Procula ff. de Probation.
„ *Præsumptio solutionis non habet amplius locum, quum Debitor jam tantea Debitum impugnaverat, & de jure non teneri ad solvendum sustinuerat. n.* 6.

IL Sig. Bernardo Grassi Pubblico Sensale matricolato, ed approvato in questa Città di Firenze domandò avanti al Magistrato de Pupilli contro del Sig. Giuseppe Becattini, e suo Sig. Curatore il pagamento delle mercedi ad esso dovute sotto il nome di mezze Senserie, per il servizio da esso prestato in detta qualità di Sensale al predetto Sig. Becattini nel tempo che il medesimo teneva aperta in questa Città una Bottega di Pizzicheria, e sotto dì 18. Marzo 1786. ne riportò dal Magistrato medesimo favorevol Sentenza, in

cui

cui restò detto Sig. Becattini al pagamento delle mezze Senserie dovute al detto Grassi per premio del servizio prestatoli obbligato. E questa Sentenza nel nuovo esame fatto avanti di me in grado di Restituzione in Integrum dal detto Curatore domandata essendo stata ritrovata giustissima ha meritata, ed ottenuta una piena conferma.

Poichè quanto alla validità della medesima, questa manifestamente resultava dalla revoluzione, e lettura del Processo, da cui con eguale evidenza appariva altresì della giustizia della medesima.

Concioſiache non si controverteva fra le Parti, ne dal detto Curatore impugnavasi ne la qualità di Pubblico Sensale legittimamente approvato nella Persona del Grassi ne le operazioni da esso fatte, ed il servizio prestata in tal qualità, ed i Partiti conchiusi con la mezzanità a favore della Pizzicheria Becattini, quali scorgevansi puntualmente, e con tutta la debita esattezza registrati volta per volta nel libro legalmente da detto Grassi tenuto, quale non soffriva veruna eccezione.

Che poi ai Sensali sia dovuto il premio per la loro opera, e
1 fatica, non solo vien disposto dalle regole accettate del Gius Comune, e dalle Patrie veglianti Leggi, conforme fu pienamente dimostrato nella *Flor. Proxenetici* 26. *Giugno* 1739. *Pag.* 1. § *Non fu dubitato avanti Meoli*, e nella pienissima *Decisione del Magistrato supremo nella Liburnen. Proxenetici* 7. *Aprilis* 1778. §. *Per procedere &c. cor. D. meo Brichieri*: ma viene altresì espressamente disposto dallo Statuto dell' Arte de Medici, e Speziali; quale nella Rub. 39. accorda ai Sensali ascritti all' Arte medesima, uno dei quali era il Grassi, il premio dell' uno per cento esigibile dal Ven-
2 ditore, che chiamasi l' intiera Senseria, e del mezzo per cento esigibile dal Compratore che chiamasi la mezza senseria.

Quale Statuto non può più revocarsi in dubbio che sia nella sua piena osservanza, essendo restato ciò pienamente dichiarato con più Sentenze a favore del detto Grassi, quale avendo domandato contro degl' Eredi di Tommaso Balestrieri Acquacedrataio la provvisione del mezzo per cento per diversi partiti di compre fatte dal detto Grassi, ed essendo stata per parte dei detti Eredi opposta l' eccezione che il riferito Statuto fosse andato

3 dato in desuetudine, nè foſſe più in oſſervanza; fu non oſtante, dopo una lunga discussione, a favore del detto Grassi dal Tribunale della Mercanzia a Relazione del meritissimo Sig. Auditore Gaulard sotto dì 30 Settembre 1779. deciso, conforme apparisce dal detto Motivo intitolato *Florentina Proxenetici* in seguito della Sentenza pubblicato.

Ricorsero i Succumbenti contro di queſta Sentenza al Regio Trono con una supplica, a cui ſi firmarono molti altri Mercanti, i quali sebbene non erano in Causa avevano peraltro lo ſtesso interesse, rappresentando che l'acquiescenza lunghissima de Sensali dovesse far presumere una tacita renunzia a detto premio, o mercede, che lo Statuto dell'Arte dovesse dirſi in queſta parte andato in disuso, e facendo ſtanza a Sua Altezza Reale „ Che ſi degnasse di ordinare „ all' Auditor Fiscale o altro Miniſtro che avuto a se il det- „ to Grassi proveda a ſimile inconveniente, con farlo deſiſte- „ re da tali vessazioni senza più inquetare i Supplicanti, e „ loro Famiglie; proteſtandoſi pronti a dare, e presentare oc- „ correndo gli opportuni schiarimenti per giuſtificazione di quan- „ to sopra „

Furono in seguito presentati avanti la Real Consulta diverse Scritture, ed Atteſtati per mezzo de quali pretendevaſi di giuſtificare che niuno de Sensali era ſtato solito di eſigere le mezze senserie: ma dopo essere ſtato esaminato maturamente l'affare, e riconosciuta la totale inconcludenzà dell' oppoſta eccezione, fu sotto dì 19 Ottobre 1782. reſcritta la detta supplica „ agli Ordini di buona giuſtizia „ conforme leggeſi nella Filza 48 d. Memoriali spediti del soppresso Tribunale di Mercanzia. E fu data quindi una plenaria esecuzione alla predetta Sentenza.

Una ſimile decisione sopra allo ſtesso punto fu parimente proferita nel medesimo Tribunale sotto dì 10. Aprile 1782. a mia Relazione a favore dello ſteſſo Grassi, e contro degli Eredi Berrettari, Eredi Verità, Eredi Giunti, ed Eredi Bonini, e Consorti di Lite.

Ed altra ne ha proferita più recentemente nel dì 30 Settembre 1785. sullo ſtesso Articolo il degnissimo Sig. Reſidente Bargigli Sarchi come Auditore del Turno Esecutivo in una Causa agitata fra i Sigg. Giuliano, e Fratello Buccioni, come Eredi del fu Sig. Alessandro Buccioni loro Padre da

una

una, ed Sig. Gio. Batiſta Salimbeni dall'altra parte, quale reſtò condannato anch'esso a pagare le mezze senserie.

Queſti replicati uniformi giudicati in contradittorio Giudizio, e con piena cognizione di Causa emanati, che da per se soli erano più che baſtanti a ſtabilire una consuetudine di
4 giudicare, da cui non sarebbe ſtato neppure di ragione permesso di dipartirſi *Rota Flor. apud Caballum Cons. dec.* 128. *Num.* 318. *Vol.* 2., *poſt Gironda de Gabellis dec.* 27. *num.* 36. *poſt Tom.* 1. *Summæ Sabelli Cap.* 7. *num.* 54., *& dec.* 437. *num.* 40. *penes Palmam*, *pienamente la Dec. Flor.* 99. *num.* 70., *&* 115. *num.* 13., *& ſeq. cor. de Comitibus*, facevano sì che non potesse revocarſi in dubbio l'eſiſtenza, e giuſtizia nella sua origine del Credito domandato.

Non potendoſi dunque impugnare il Credito, per dispensarſi dall'obbligazione di soddisfarlo opponevaſi per la parte del Sig. Beccattini la presunzione del seguito pagamento, del lungo ſilenzio, e dal non avere il Creditore fatta veruna iſtanza per il pagamento del medesimo in occaſione proporzionata, quando cioè il detto Sig. Beccattini nella riſinizione del suo Negozio di Pizzicheria, che reſtò terminato, chiuse affatto la Bottega, con aver prima pagato tutti quei Creditori della medeſima, che ſi presentarono, e domandarono il pagimento. Dicendoſi essere affatto inveriſimile, che se il Grassi fosse ſtato anch'esso nel numero dei Creditori, fosse ſtato quieto, e non avesse anch'egli in quella così opportuna occaſione procurata quella soddisfazione, che con tutta la facilità avrebbe potuta conseguire, conforme l'ottennero tutti gl'altri.

Ma il solo lasso del tempo, ed il lungo ſilenzio del Creditore non sono ſtate mai reputate congetture sufficienti a poterne indurre la presunzione del pagamento, quando non ſieno accompagnate da riscontri più forti, e più concludenti,
5 quali sarebbero i noti requiſiti della celebre Legge *Precula* 26. *ff. de Probationibus*, o altri a queſti simili, ed equivalenti *Paulut Diſſert.* 54. *num.* 38. 58., *Palma Nepos Allegat.* 69. *num.* 18., *Coſtant. ad Statut. Urb. annot.* 48. *Num.* 262. *& num.* 269., *Martimed. Examinat* 53. *num.* 3. *& per. tot. Altimar. de Nulit. Rub.* 1. *part.* 5. *queſt.* 47. *n.* 330. *Rota poſt. Salgad. dec.* 219. *n.* 19., *poſt. de Luca de Dote dec.* 38. *n.* 9, *& dec.* 39. *n.* 5. *cor. Celso dec.* 184. *n.* 15., *Rota no-*

ſtra cor. Venturini dec. 16. *n.* 25, *& cor. de Comitibus dec.* 106. *n.* 14., ne le circoſtanze rilevate in favore del Debitore di ſopra indicate darli potevano un maggior peso. Poichè averebbero queſte potuto meritare una qualche maggior conſiderazione quando si fosse trattato di un debito dai debitori ſteſſi riconosciuto per legittimo, ne mai dai medeſimi impugnato ſi fosse, e negato; ma non già nelle circoſtanze del caso presente, in cui trattavaſi di un debito, che i Debitori o credevano, o moſtravano almeno di credere di non avere, come hanno fatto vedere, con pretendere, e ſoſtenere acerrimamente in tutti i replicati Giudizj precedentemente al presente agitati, e davanti ancora al Regio Trono con la massima coſtanza, che lo Statuto non fosse più in osservanza, e che la mezza Senseria non si dovesse in veruna maniera pagare. Essendo regola certa, e comunemente ammessa fra i Dottori, e ne Tribunali ricevuta, e da niuno controversa,
6 che non può aver mai luogo la presunzione del pagamento, ne può queſta mai allegarſi, quando è ſtato precedentemente impugnato il debito, ed ha preteso il debitore di non essere di ragione tenuto al pagamento del medesimo, come senza Contradizione puntualmente fermarono *Pigant. ad Statut. Ferrar. Rub.* 128. *n.* 28., *Conciol. ad. Statut. Eugub. Rub.* 30. *n.* 23., *De Luca de Credito, et Debito disc.* 129. *num.* 19, *et disc.* 130. *num.* 12., *Constant. ad Statut. Urbis Annot.* 48. *Artic.* 2. *num.* 95., *et Art.* 4. *num.* 292., *Voto Decisivo* 85. *num.* 12. *Voto* 131. *num.* 13., *Voto* 204. *num.* 77., *et Voto* 445. *Num.* 13. *et Num.* 23. *Rota decision.* 192. *in fine dec.* 219. *Num.* 11. *et dec.* 265. *Num.* 7. *penes Zacchiam. de Obbligat. Camerali, dec.* 44. *num.* 6 *post. Merlin. de Pignor.* 6. *Dec.* 304. *num.* 5. *cor. Celso, dec.* 548 *n.* 11. *Dec.* 558. *n.* 7. *&* *Dec.* 849. *in fine cor. Dunozett. Iun. dec.* 176. *n.* 7. *part* 8. *Dec.* 283. *n.* 4. *part.* 9. *dec.* 509 *n.* 16. *part.* 13. *Dec.* 358. *n.* 11. *&* *Dec.* 717. *n.* 13. *part.* 18. *Recent.* e come negli ſteſſi precisi termini del caso presente a favore dello ſteſso Grassi fu puntualmnete deciso nella sopracitata Florentina Proxenetici 30. sept. 1779. §. Per quello poi „ ivi „ mentre non era dato regionevolmente pre-
„ sumersi che abbia pagato chi era nell' opinione o giuſta o
„ erronea di non dover pagare „ *cor. Gaulard.*

Coſtando pertanto del debito del Becattini, e non essendo reſta-

to

to in veruna maniera giuſtificato il pagamento, doveasi per necessità il medesimo condannare a dare al legittimo suo Creditore una piena sodisfazione.

E così ascoltate baſtevolmente le Parti ec.

GUIDO ARRIGHI
Aud. di Ruota.

DECISIO LI.

LICINIANEN. VIÆ ET PONTIS.

DIE 31. MAII 1786.

ARGUMENTUM.

Pons viae vicinali iubæreus removeri, aut variari nequit in detrimentum Vicinorum per eum transeuntium. Charactheres viarum vicinalium enumerantur, & præcepta vias respicientia, Pontibus accommodantur. Precarium ex itineris Servitute de qua agitur, excludatur, & quare. Vicino nefas præſtare locum diversum servituti aptum, ſi servitus non ex neceſſitate sed ex titulo oriatur.

SUMMARIUM.

1. *Poſſeſſio antiqua praesumitur juſta & legitima e contra actus turbativi, habentur uti claudeſtini ac violenti.*
2. *Viæ vicinales inter adjacentia prædia poſitæ nec impediri nec removeri queunt.*
„ *Et quivis impedimentum opponit hujusmodi viis, arbitrium admittit. n. 3.*
„ *Nec novatio induci poteſt absque contensu omnium vicinorum, ac dubium eſt, an ſufficiat ratione publicæ utilitatis. n. 4.*
„ *Viæ vicinales omnium vicinorum commodo inserviunt. n. 5.*
„ *Eæ dicuntur vicinales, quæ a via publica ordiuntur, & ad locum privatum ducunt, fundorumque adjacentium partem conſtituunt, & cum iis venduntur, diſtrahuntur. n. 6. 7. 8.*

9. *Mappa concordata oculari inspectioni aequiparatur.*
10. *In communibus nemo potest aliquid facere absque consensu alterius Socij.*
11. *Cessante causa efficiente servitutis, & ipsa servitus perimitur.*
12. *Quum Causa servitutis est necessaria, constans, ac perpetua, servitus ipsa perpetuo debet extare.*
13. *Pontes viam, cui accedunt, continuant;*
„ *De iis idem conceptus fit, qui de viis, quibus ad haerent. num.* 14.
„ *Et in iis cadit eadem determinatio, quae super viis. n.* 15.
16. *Est viarum vicinalium, habere finem in praedi is adjacentibus.*
17. *Servitus itineris precario constituta nunquam in titulum manutenibilem convertitur.*
18. *Expressiones genericae Testium non attenduntur, quum probatio exigitur directa & concludens ad justificandum praetensae Intentionis fundamentum.*
19. *Testis de auditu nullam facit probationem.*
20. *In concedenda servitute aquae intelligitur reservatum jus transeundi per pontem, qui dividit praedia propria concedentis.*
21. *Servitus itineris, non intelligitur ex familiaritate concessa, quum constat de Iure quasi possidentis servitutem.*
„ *Maxime stante diuturnitate usus & quasi possessionis. n.* 22.
„ *Et stante praecipue actuum frequentia, quae precarium excludit. n.* 23.
24. *Quod verisimile non est, falsum praesumitur.*
25. *Licet mutare locum itineris in utilitatem praedii, quod servitutem debet, absque ullo detrimento praedii dominantis.*
„ *Declara si agatur de servitute ad necessitatem inducta, secus si competat jure condominii & communionis. n.* 26. *&* 27.

ESsendosi fatto lecito Salvadore Centini agente del Sig. Cavaliere Felice Griffoli di Lucignano di far disfare una viottola comunale e vicinale, che dalla via di Lancano va a terminare al Berigno, o sia Gora del Mulino detto *del Tozzo*, e di levare il Ponticino di legname, che esisteva sopra detto Berigno, Lorenzo Moriani fattore del Sig. Arcidiacono Giuseppe Petrucci di Siena, che si serviva dei suddetti viot-

viottola, e ponticino per il passo, e comunicazione dei campi, che il suo Padrone possiede sopra e sotto a detto Berigno, intimò per gli atti del Tribunale di Lucignano fin sotto dì 17. Settembre 1784. l'Agente Centini ad avere rimesso nel primiero ſtato i ſuddetti ponticino, e ſtradello.

Si oppose a queſta intimazione il Sig. Cav. Griffoli come autor laudato, ed impugnando al Sig. Arcidiacono Petrucci quanto il suo Fattore aveva domandato, fece iſtanza, che fosse giuſtificato il titolo, per cui pretendeva mantenerſi il paſso per la viottola, e ponticino suddetto; ondo contestata lite dai respettivi Padroni avanti quel Tribunale, rimase quella decisa colla revoca della fatta intimazione per sentenza del Sig. Poteſtà *Vincenzio Forzoni*, il quale di più comunicò in scritto i suoi motivi nella *Licianen. Prætensae servitutis Itineris die* 17. *Iunii* 1785.

Ripropoſta queſta Causa a nuovo esame avanti il noſtro Turno, ha avuto un eſito totalmente diverso dal precedente, poichè dopo la più diligente discussione delle resultanze del Processo, riferimmo al Magiſtrato dei Pupilli, avanti di cui fu interpoſto l'appello dalla Sentenza suddetta, che ſi dovesse detta Sentenza revocare, e che in vece ſi doveſſe confermare la trasmessa intimazione, condannando il Sig. Cav. Griffoli a rimettere tanto il ponticino, che la ſtradella di cui ſi tratta nel primiero ſtato; riservata però a detto Sig. Cavaliere la facoltà di rimuovere il detto ponticino nella sola occaſione di doverſi ripulire il Berigno, o ſia Gora del Mulino del Tozzo spettante al predetto Sig. Cav. Griffoli, per doverſi rimettere detto ponticino ad ogni piacimento del Sig. Arcidiacono Petrucci in conformità del solito.

Nè poteva diversamente farſi tanto in rapporto al possessorio, che al petitorio del Giudizio; Imperocchè in quanto al possessorio non controvertendoſi che i Lavoratori del Sig. Arcid. Petrucci passassero per detta viottola, e ponticino in tutte le occaſioni che dal campo di sopra andavano a quello di sotto a detto Berigno, e viceversa da quel di sotto ritornavano all'altro di sopra, e che il Sig. Cav. Griffoli avesse ordinato di disfarſi la detta viottola, e di rimoverſi il suddetto ponticino dal Berigno, non poteva denegarſi al Sig. Arcidiacono la manutenzione nel quaſi poſſeſ-

so

so del passo per l'una, e per l'altro, dovendosi concedere la manutenzione a favore di quello, che dimostra essere il suo possesso più antico, per la ragione che il possesso
1 antico si presume giusto, e ben fondato; e per il contrario gli atti turbativi si reputano clandestini, turbolenti, e violenti, come coll' autorità del *Posth. de manutent. observ.* 71. *n.* 2. gia fermai nella *Bonconvent. seu Senen. Praetensae Turbatae Possessionis die* 27. *Septembris* 1766. *num.* 60.

Per quel che riguarda poi il petitorio, essendo due i capi della controversia, che si è fatta rapporto a questo punto, il primo de' quali versava sopra la qualità della viottola, che esiste framezzo i beni delle respettive Parti, e che dalla via pubblica di Lancano conduce al Berigno o sia gora del mulino del Tozzo, e l'altro concerneva il ponticino, che era sopra detto Berigno, di cui il Sig. Arcidiacono Petrucci si valeva per il passo al campo di sua pertinenza, che esiste sotto a detto Berigno, converrà parlare disgiuntamente dell' uno, e dell' altro capo per maggiore chiarezza delle cose da dirsi.

Principiando dunque dalla viottola, ella è propositione indubitata, e non più controversa, che le vie vicinali esistenti framezzo gli adiacenti poderi dei Particolari non possino im-
2 pedirsi, nè scassarsi da chi che sia, come fermano *Menoch. cons.* 440. *n.* 15. *Ciarlin. controv. forens. lib.* 1. *cap.* 90. *n.* 14. *e seq. e Constantin. ad stat. urb. annot.* 22 *artic.* 2 *n.* 88. senza commettere un atto arbitrario con nota di reità, co-
3 me in punto di via vicinale resa pubblica per il lungo uso, fermai nella citata *Bonconvent. seu Senen. Praetensae Turbatae Possessionis die* 27. *Septembris* 1766. *n.* 80; e quando qualche innovazione si vuol fare nelle vie vicinali, ri-
4 cercasi il consenso dei Vicini a cui serve; anzi è molto controverso, se detto consenso possa bastare, tant'è la premura delle civili società di conservare queste strade, come avvertono *Caepoll. de servit. praed. rustic. cap.* 3. *n.* 17. *e* 28. *Surd. dec.* 41. *n.* 15. *e l' Audit. Pompeo Neri decis.* 3. *n.* 5. per la ragione che le vie vicinali non son fatte sola-
5 mente per comodo del Padrone del suolo in cui esistono, ma di tutti i Vicini che se ne devono valere, come prosegue lo stesso Aud. *Neri dec.* 3. *n.* 5.

Aven-

Avendo dunque la viottola di cui si tratta il carattere di via vicinale non poteva scassarsi, e chiudersi da chi che sia senza il consenso dei Vicini.

Le vie vicinali si dicono quelle che principiano da una via pubblica, e terminano in un luogo privato, come insegnano *Antonell. iun. cons.* 95. *n.* 24. *Capyc. Latr. cons.* 64. *n.* 17. *e* 18. *e Coſtantin. ad ſtatut. urb. annot.* 22. *artic.* 1. *n.* 32. che formano una porzione dei fondi adiacenti, come oſſervano
7 *Joann. de Amic. cons.* 81. *n.* 10. *e Bertazzol. cons.* 470. *n.* 4. *lib.* 2., e che vengono comprese nella vendita del fondo, e
8 come di lui parte sogliono misurarsi, giuſta gli avvertimenti del *Pacion de locat. & conduct. cap.* 84. *n.* 89. *e* 90. *del Caball. cons.* 139. *n.* 10. *tom.* 2. *e del Surd. dec.* 42. *num.* 17. *vers. ſenatus &c.*

Ora la viottola, di cui si queſtiona, aveva queſto carattere; poichè queſta viottola principiava da luogo pubblico, quale era la via di Lancano, traversava per mezzo i fondi Petrucci, e Griffoli, e finiva al Berigno del mulino del Tozzo, come resultava dalla Mappa, o sia dalla Pianta del luogo concordata dai respettivi Difensori delle Parti, la quale
9 si paragona all'ispezione oculare per le cose fermate nella *Florentina Praetensae Reintegrationis die* 26. *Auguſti* 1738. §. *At quatenus pag.* 24. *cor. D Audit. Octavio Vasoli Piccinini, Hieronymo Finetti, & Marc Philippo Bonfini.*

E di più la metà di queſta ſtradella fu compresa nella vendita del fondo alla medesima contiguo; apparendo dall'Iſtrumento de' 2. Luglio 1745. rogato Ser Domenico Serbatiſti, che Mario del Pomaranza vendesse al Sig. Francesco Griffoli un pezzo di terra di ſtaia 2. e tavole 4. così d'accordo „ com-
„ presovi però la metà del violo, che conduce al Berigno di
„ messer Stefano Stefani.

A tutto ciò si aggiungeva, che queſta viottola non essendo ſtata mai materialmente divisa, doveva credersi che tuttavia si ritenesse in comune *pro indiviso* con il vicino, onde anche per queſto motivo non potesse scassarsi dal Sig. Cav. Grif-
10 folli, giacchè nelle cose comuni, uno dei Socj nessuna cosa può fare senza il consenso dell'altro Socio, come in punto di ſtrada fermano *Capyc. Latr. cons.* 64. *n.* 18. *Capon. discept.* 170. *num.* 4. *Polit. de nuovi operis nunciatione differ.* 11. *n.* 11. *e segg. tom.* 5. *Conſtantin ad ſtatut. urb. annot.* 23. *artic.*

artic. 2. n. 149. Sperell. dec. 14. num. 22. e segg. e la Rota poſt. Paulut. diſſ. 22. dec. 2. num. 6. e Palma dec. 403. n. 39. e 40.

Nè per giuſtificare l'arbitrio, che si era preso il Sig. Cav. Felice Griffoli valse il preteſto, che essendo la controversa Viottola deſtinata per l'accesso ad un Pozzo, che era nel Campo comprato dal suo Autore, e detto Pozzo essendo in oggi accecato, cessasse la servitù del passo, che per detta causa suſſiſteva, in ordine al legale aſſioma, che mancando
11 la causa della servitù debba mancare, e cessare la servitù medesima, come avvertono *Carpan. ad Statut. Mediol. cap. 133. n. 12. lib. 1. cap. 7. qu. 2. num. 31. e lib. 2. cap. 9. 3. n. 26. e Rot. poſt. Conſtant. ad Statut. Urb. dec. 47. n. 9. & 10. cor. Caprar. dec. 68. n. 11. & ſeqq. & cor. Falconer. tit. de servit. dec 9. n. 6. e 9.*

Poichè si rispondeva a queſta difficoltà, che indipendentemente dalla circoſtanza, che il diritto del passo competente al Sig. Arcidiacono Petrucci, e suoi sopra queſta Viottola, non nasca dal semplice titolo di servitù, ma dal condominio e comunione che godono sopra detta Viottola tanto il Sig. Cav. Griffoli, che il Sig. Arcidiacono Petrucci non era detta Stradella diretta all'accecato Pozzo, ma bensì conduceva al Berigno, o sia Gora del Mulino del Tozzo, come riconobbe l'Autore del medesimo Sig. Griffoli, quando fece acquiſto del Campo contiguo alla Viottola suddetta, enunciandosi nello ſtipulato Inſtrumento, che il Viottolo di cui se ne compra la metà era diretto al Berigno di Meſſer Stefano Stefani. Ora queſto Berigno tuttavia suſſiſtendo, doveva pure suſſiſtere l'accesso al medesimo anche nell'ipotesi che foſſe competuto per semplice titolo di servitù, per la ragione che l'acceſſo al Berigno coſtituendo una causa perpetua, continua, e coſtante per la neceſſità del paſſo al sottopoſto Campo del Sig. Arcidiacono Petrucci, all'affetto di poterlo coltivare, e di perciperne il frutto, non poteva ceſſare la servitù che per detta causa si sarebbe legittima-
12 mente introdotta, come ferma la *Senen. seu Senalongen. Aquarum die 24. Septembris 1736. pag. 16. §. Ma siccome av. i Sigg. Senatore Venturi, ed Audit. Incontri, e Villani*, dove si risponde ad un simile obietto.

E quì paſſando al secondo punto, riguardante il Ponticino, om-

ometteremo di promovere la queſtione, che si è fatta, e si è discussa nella precedente Inſtanza, se cioè il Canale di detto Berigno sia di proprietà dei Possessori adiacenti, o integralmente del Padrone del Mulino: queſtione che nulla giovava alla retta decisione della presente Causa, poi-
13 che militava la regola, che essendo i Ponti una continuazione della Via, a cui sono uniti, come avvertono *Brugiott in epitom. prax. viar. & flumin. cap.* 2. *n.* 255. *e Zaul. ad Statut. Favent. observat. ad rub.* 23. *n.* 1. *lib.* 5. deve di essi farsi quel concetto che si fa della Via, a cui son congiunti, sì perchè i mezzi sono della natura, ed indole degli eſtremi, come nella soggetta materia di ſtrade
14 già fermai nella *Sanctì Caſſiani ad Baluea Viae die* 5. *Iulii* 1771. *n.* 88. dove i Concordanti, sì perchè ciò che è fermato in quanto alle Strade, milità anche per rapporto ai
15 Ponti per identità di ragione, come in punto di refezione di Vie, di Ponti, e di Fonti insegnano *Riminald. sen. cons.* 31. *n.* 27. *e* 48. *Bursatt. cons.* 14. *n.* 2 *e* 3. *lib.* 1. *Carpan. ad Statut. Mediolan. cap.* 253. *n.* 8. *part.* 2. *Sola ad conſtitut. Sabaud. tit. de reparat. & manut. Pontium gloſſ. unic. num.* 2. *e ſeqq. e Conſtant. ad Stat. Urb. annot.* 22. *art.* 2. *num.* 132.

Ora siccome per le cose già fermate resulta, che la Viottola a detto Ponticino corrispondente, ha il carattere di Strada vicinale, e si possiede *pro indiviso* dai Possessori degli Effetti adicenti a detta Viottola, così altrettanto doveva credersi, che seguisse in rapporto al suddetto Ponticino, che serve per il trapasso del Berigno, o sia della Gora del Mulino del Tozzo; alla quale la Viottola suddetta dà l' accesso per propria, e naturale direzione.

Senza che possa oſtare la circoſtanza di essere queſto Ponticino di legno, ed amovibile, e di non avere per parte di sotto la corrispondenza di altra Strada vicinale, di cui la precedente Strada avesse la sua continuazione.

Poichè si rispondeva che la regola poſta per base della noſtra Decisione in rapporto a queſto capo procedava ancora nel caso che il Ponticino sia amovibile, e di legno, come sono la maggior parte dei Ponti di comunicazione da luogo, e luogo, e che detto Ponte non abbia il proseguimento in altra Strada, o luogo pubblico, ma si vada a perdere nei

fondi dei Vicini, essendo questa la proprietà delle Vie vicinali, e private, che sono fatte per uso, e comodo dei Padroni dei Beni adiacenti, come per i Testi in *Leg.* 2. §. 16 *Viarum, vers. vicinales & §. Privatae ff. ne quid in loco publico, e L.* 3. *ff. de viis, & itiner privat.* fermano *Staiban. resol.* 65. *num.* 1. *par.* 1. *e Card. De Luc. de servit. disc.* 24. *n.* 4.

Tanto più che questo Ponticino si è mantenuto a spese comuni dei Padroni dei Beni adiacenti, come Arcangelo Pomeranzi, che godeva dei Beni in vicinanza al medesimo depone sotto l' Interrogatorio decimo „ ivi „ Fino del tempo „ che io, e i miei Fratelli si godeva dei Beni colla Casa vi„ cino, e accanto ai Beni del Sig. Petrucci, questo Ponte si „ manteneva d' accordo con i Contadini del Sig. Petrucci; „ ora che non si gode più per averne venduti parte al mede„ simo Sig. Petrucci, e parte al Sig. Griffoli, ho veduto la„ vorarvi ai Contadini dello stesso Petrucci per mantenere „ detto Ponte„

Si aggiunge ancora, che tanto il Ponticino sopradetto, che la Stradella di corrispondenza servirono sempre per il passo dalla parte di sopra, e quella di sotto al Berigno, e per la comunicazione dei Campi superiori agl' inferiori a detto Berigno; poichè resulta dall' uniforme deposto dei Testimoni esaminati per parte del Sig. Arcidiacono Petrucci, che detti Viottola, e Ponte vi sono sempre stati, e che tanto per la Viottola, che per il Ponte sono sempre passati i Lavoratori del Sig. Petrucci per andare al Campo del loro Padrone, che è situato sotto a detto Berigno, o Gora. Così attesta lo stesso Arcangelo Pomeranzi agl' *Interr.* 1. *e* 3. ed ai *Capitoli* 4. *e* 10. altrettanto dice Giuseppe Pomeranzi all' *Interrog.* 1. *e ai Capitoli* 4. 10 il simile conferma Angelo Lazzeri all' *Interrogat.* 1. *e ai Capitoli* 4. *e* 10. conferma tutto ciò Niccolò Lunghi detto il Bechino agl' *Interrogat.* 7. e 9. dove descrive il controverso Ponte, dicendo „ Il Ponte era fatto di legni, sopra quelli vi era „ delle legna, e sopra della legna vi era della terra, e delle „ piote, e ci si passava bene„ e rispondendo al *Capitolo* 4. at„ testa, che oltre i Contadini del Petrucci ci passavano „ al„ tre Persone sì a piede, che a cavallo, le quali prendevano „ il Grottone di detto Berigno per andare verso il Monte, „ ed altrove per sfuggire, e scansare il loto della strada in Lan-

„ cano,

„ cano, in cui entravano per andare verso il Monte „ ed il „ passo per detta Strada, e Ponte lo conferma nella risposta ai *Capitoli* 4. *e* 9.

Ma quel che toglieva qualunque disputa sopra la diuturna esistenza tanto della Strada, che del Ponte suddetto, sono le deposizioni dei Testimoni indotti per parte del Sig. Cav. Griffoli, i quali contro l'Inducente fanno piena prova; poichè essi non negano, anzi ammettono l'esistenza tanto dell'una, che dell'altro, e l'uso che di essi ne faceva il Sig. Arcidiacono Petrucci per passare di sotto al Berigno, come può vedersi nelle risposte agl' *Interrogat.* 11. 12. *e* 13. date da Bernardino di Pisello, da Cammillo Sernini, e da Matteo Felini.

Nè meritava di essere atteso il deposto della Donna Cammilla moglie di Giuseppe Vanni, la quale suppone rispondendo all' *Interrogat.* 15 che detto Ponticino non vi fosse quarant' anni sono.

Poichè oltre di essere essa Donna, e singolare nel suo deposto è essa conflittata da tanti urgenti riscontri comprovanti la rimota esistenza del controverso Ponticino, e dell'uso che ne facevano i Lavoratori di Casa Petrucci, che non meritava veruna attenzione; tanto più perchè la ragione che adduce per far credere che non esistesse in antico detto Ponticino, non sembrava plausibile. Supponeva la deponente che il Ponticino, quarant'anni sono non esistesse, perchè nell'occasione, che dovette trasportare la roba di Giovanni Redi detto Milone, che dal Podere di Fabbriche del Sig. Griffoli passò ad abitare al Podere di Lancano del Sig. Petrucci li conveniſſe passare per un campo del Podere dei Pizzi, il quale non si sarebbe traversato se ci fosse stato il Ponticino suddetto; ma questa supposizione non è sussistente, perchè quando vi sono più strade è in libertà di chi passeggia di prendere quella che più li piace. Massime che il trasporto della roba del Redi poteva essere seguito in occasione di ripulirsi il Berigno, per la di cui facile ripulitura costumavasi di rimovere tutti i Ponticini di legno, che erano sopra detto Berigno, come concordemente depongono i Testimoni esaminati per ambe le Parti, onde fosse necessario di fare altra strada.

E siccome per riporre i detti Ponticini ai loro respettivi luoghi dopo seguita la ripulitura del Berigno alcuni Poſſeſſori domandavano la licenza al Padrone del Mulino del Tozzo, così non era lecito di inferirne, che altrettanto faceſſe la Casa Petrucci di Siena, e che il Ponticino, di cui si tratta, si manteneſſe precariamente con permiſſione, e licenza del Sig. Cavaliere Griffoli, che è in oggi il padrone di detto Mulino, onde il paſſo per detto Ponticino continuato precariamente per il decorso anche di mille anni, non foſſe capace di convertirsi in un titolo manutenibile come fu fer-
17 mato nella *Pondibonitien. Prætensæ servitutis itineris ann.* 1735. *cor. Aud. Novelli presso il Tesoro dec.* 31. *n.* 10. *e seqq. t.* 7. *e nella Piſtorien. Prætensæ servitutis itineris die.* 16. *Maii* 1785 §. *Ridotto avanti gli Sigg. Aud. del primo Turno Rotale Sig. Aud. Ulivelli Relatore.*

Imperciocchè non controvertendo il precario a favore del Sig. Cavaliere Griffoli in rapporto agl'altri Ponti amovibili, ſi replicava che detto Precario non ſi verificasse nè in fatto, nè in ragione per riguardo al Ponticino, di cui sono in possesso di valerſi i Lavoratori del Sig. Arcidiacono Petrucci. Manca il preteso precario di fatto; perchè nessuna prova ci somminiſtravano gl'atti conconcludente che il Sig. Arcidiacono Petrucci, o altri di suo ordine richiedesse la licenza al Padrone del Mulino di rimettere il controverso Ponticino, quando per la ripulitura della Gora era ſtato levato.

Nè queſta prova poteva dedurſi dalla circostanza, che tanto i Teſtimoni indotti dal Sig. Cav. Griffoli, quanto alcuno di quelli indotti per parte del Sig. Arcidiacono Petrucci aſſeriſsero, che i Ponticini di legno, ed amovibili sopra il Berigno, ſi tenessero dai respetivi Possessori con permissione, e consenso del Padrone del mulino, e che queſto consenso ſi domandasse ancora per parte del Sig. Arcidiacono Petrucci, come pare resultare dalla depoſizione di Matteo Falini, il quale all' *Interogat.* 8. diee „ una volta fra le al-
„ tre il Sig. D. Antonio Stefani, che venne al Mulino, dove
„ ſto io, mi disse: Sapete Falini, Milone Contadino del Sig.
„ Petrucci, mi ha chieſta licenza per grazia di rimmetter su
„ il Ponticino, io penso di farmi fare una obbligazione, ma

„ se

„ se questa fosse fatta non lo so, e questo seguì circa vent'
„ anni sono. „

Impercioechè in quanto ai Testimoni, che depongono con espressioni generali; si avvertiva che non potevano attendersi, dovendo le prove concludere direttamente, e non per induzione, quando la cosa provata è il fondamento di chi ha il carico della prova, giusta l'opinione dalla *Rota*, co-
18 me può vedersi *cor. Seraphin: dec:* 1171. *n.* 2. *vers. & ubi quis se fundat cor. Ludovic. dec.* 278. *n.* 6. *ed ivi adden. n.* 12. *e dec.* 279. *num.* 3. *vers. Rota non solet admittere, & in rec. dec.* 273. *n.* 9. *part.* 10. e il Falini era un Testimone *de auditu*, che per se solo non faceva prova, come nella soggetta materia, dopo i Testi *in Leg.* 2. §. *Idem Labeo*
19 *ff. de aqua pluvia arcenda & in Leg. si arbiter ff. de probationibus insegna Pecch. de servit. rust. cap.* 9. *quest.* 12. *n.* 34. *vers. cæterum*, e di più non costa che il Contadino del Sig. Petrucci fosse autorizzato dal suo Padrone a dimandare la supposta accordata licenza; onde un fatto dal medesimo commesso senza mandato nè espresso, nè tacito, qualora meglio si verificasse, non poteva a detto suo Padrone pregiudicare.

Era poi la promossa difficultà destituta di ragione, perchè non potendosi controvertere in fatto che prima dell'apertura del Berigno, che manda le acque al Mulino del Tozzo fossero i Campi superiori, ed inferiori a detto Berigno uniti assieme, e che detti Campi si possedessero dal medesimo Padrone, come in oggi succede, non era presumibile, che l'antico Possessore di detti Campi, volesse cedere al fabbricator del Mulino del Tozzo il comodo di far passare per i suoi Campi il Berigno, o sia Gora del Mulino, senza preservarsi il passo ai Campi, che per detto Berigno rimasero divisi, dovendosi in qualunque Contratto reputare riservato ciò, che principalmente concerne l'uso, e la percezione
20 del frutto della cosa medesima per i Testi *in Leg. Binas ædes* §. *Non autem ff. de servit. Urb Prædior. Leg. Testatrix. ff. quèmadmodum servitus vindic. & Leg. si fundum* §. *Qui fundum ff. de legat.* 1. e fu opportunamente avvertito dalla *Rot. Rom. presso la Mantissa ad De Luc. tit.* 4. *dec.* 3. *per tot.* dove colla scorta dei precitati Testi, e coll'autorità dei Dottori fu fermato, che per implicita volontà dei Contraenti,

ti, non si presume concesso il fondo, che impedisce il passo che prima si aveva, o che lo rende più difficile, e meno comodo.

In concorso poi di questa presunzione, non sussisteva la pretensione del Sig. Cav. Griffoli, il quale sosteneva, che il passo goduto sopra il Berigno dal Sig. Arcidiacono Petrucci, fosse precario, e per mero titolo di famigliarità.

Poichè la disposizione del Testo in *Leg. qui iure familiaritatis ff. de acquirenda possessione*, cessa qualora costi del Gius di
21 quello che ha il quasi possesso del passo come fermano *Menoch. de praesumpt. lib.* 6. *praesumpt.* 67 *n.* 13. *Rot. cor. Ludovis. dec.* 92. *n* 3. *& Aden. ad dec.* 572. *n.* 7. e più precisamente *cor. Pamphil. dec.* 162. *n.* 3. *& seqq.* massime quan-
22 do concorre l'uso, e quasi possesso per lungo tempo come fermano *Aymon. cons.* 267 *n.* 11. *Mandel. cons.* 32. *n.* 2. *De Luc. de servit. disc.* 32. *num.* 5. *e* 6. *Adden. ad Buratt. dec.* 169. *num.* 14. *Seraphin. dec.* 212. *num.* 2. *Cavaler. dec.* 632. *n.* 6. *e* 7. *& in recent. dec.* 30. *part.* 4. *tom.* 1. e di più quando vi è la moltiplicità degli atti medesimi concorsi nel caso nostro, capaci ad escludere il preteso titolo del precario, come, oltre gli allegati di sopra conclude la *Rot. cor.*
23 *Pamphil. dec.* 303. *num.* 5. *e in nuperr. dec.* 77. *num.* 63. *tom.* 4.

E le due Decisioni finalmente allegate in contrario in tanto ammessero, che il passo competesse *iure familiaritatis*, in quanto che nè per l'immemorabile, che fu creduto non essere stata provata, nè per altro legittimo titolo competeva il passo, che per il lasso di lungo tempo si era esercitato, ed in tutti due i casi resultava che la strada battuta fosse condotta per i Poderi servienti; perchè la strada antica si era resa impraticabile; Per il contrario nel caso nostro resultava, che la stradella fosse sempre esistita, e che il Ponticino fosse costruito sopra il suolo comune; onde non era presumibile, anzi era affatto inverisimile, che la Casa Petrucci, o il loro Autore, accordasse agli antichi Padroni del Mulino del Tozzo, la costruzione di detto Berigno, e permettesse la divisione del loro Campo in due parti non preservato il diritto del passo sopra detto Berigno, che doveva servire di comunicazione alle parti del Campo diviso dal

Be-

Berigno suddetto per la ragione, che ciò che non è verisi-
24 mile, si presume falso, nè può dirsi, nè credersi per le cose notate dal *Barbosa in Axiom. iuris usufrequen. axiom.* 233. *n.* 6. *&* 7.

In fine non valse il dire, che riuscendo incomodo al Sig. Cav. Griffoli di accordare il passo al Sig. Arcidiacono Petrucci per il Ponticino sopra il Berigno per il danno, che ne può derivare agli Argini di detto Berigno, fosse lecito, e permesso al medesimo Sig. Cav: Griffoli di mutare il passo, e di accordarlo in altro luogo, e quindi per la via che va alle Vertighe passare il Ponte di Pietra, e per il Grottone, che è lungo detto Berigno dare il passo al Sig. Arcidiacono Petrucci, ed ai suoi Lavoratori per andare al Campo che esiste sotto detto Berigno, su il riflesso che si può per qualunque utilità, e comodo, che possa risentire il Predio serviente, mutare il luogo del passo; massime quando la mutazione è discreta, nè può apportare alcun incomodo, e pregiudi-
25 zio al vicino, a cui è dovuta la servitù, come per il Testo in *L. 2. §. Penult. ff. de relig. & sumpt. funer. e per la Gloss. in L si cui ff. de servit.* fermano *Cæpoll. de servit, præd. Rust. cap. 1. num. 7. e De Luc. de servit. disc. 90. num. 3.*

Imperciocchè non controvertendo la competenza di mutare il luogo del passo al Padrone del Predio serviente, che deve prestare detto passo al vicino a termini della *L. si quis sepulcrum ff. de Religiosis & sumptibus funerum &c.* purchè detta mutazione si faccia senza grave pregiudizio di chi ha il diritto del passo, tale mutazione non ha luogo, quando il passo compete per titolo di comunione, o di condominio sopra il luogo in cui si è goduto il quasi possesso del pas-
27 so come limitando la regola proposta in obietto, insegna lo stesso *De Luc. loc. cit* „ ivi „ *Secus autem ubi agatur de vicinali cuius solum supponitur commune, ideoque omnes habent coæquale eius dominium.*

Ora se per le cose fin quì dette resultava, che al Sig. Arcidiacono competesse il passo tanto per la strada che per il Ponticino controverso per titolo di comunione, e condominio col medesimo Sig. Cav. Griffoli, non era permesso al Socio, e al Condomino di mutare il luogo della Strada, sen-

za

za espresso consenso, anzi con manifesto dissenso dell' altro Socio, e Condomino.

E Così ambe le Parti informando &c.

Gio. Benedetto Brichieri Colombi
Aud. di Rota, e Relat.
Ignazio Maccioni
Aud. di Ruota.
Tommaso Simonelli
Aud. di Ruota.

DECISIO LII.

F L O R E N T I N A

F I D E I C O M M I S S I D E C A S T E L L I S

SUPER NON USU FACULTATIS DISPONENDI DE SCUTIS DECEM MILLIBUS.

Die 9. Iunii 1786.

ARGUMENTUM.

Duplex evolvitur quæstio. Altera enim in eo versatur an data facultate utendi quadam pecuniæ summa, impositio onere reinvestiendi celeriter *reliquam, facultas temporaria sit, ita ut haec quoque summa fideicommisso obnoxia quandoque reddatur. Altera vero in eo est, an facultate praediti requidem vera ea usi sint, dum nec Testamentum confecerint, nec ratione ulla voluntatem propriam explicuerint, imo contraria extent argumenta, e quibus certa desumi queat voluntas summam hanc fidicommisso subjiciendi.*

S U M M A R I U M.

1. *Iudicis est in articulis dubiis transactionem suadere & monere litigantes ut concordiam ineant.*
2. *Dato onere reinvestiendi* celeriter *pecuniam ex mobilibus collectam,*

tam, data facultate disponendi de certa summa, intelligitur data tantum facultas eadem utendi cum onere succeſſivi reinveſtimenti.

„ *Praecipue ſi id confirmetur ex exceptione prompti reinveſtimenti. n.* 3.

4. *Exceptio firmat regulam in caſibus non exceptis.*

5. *Facultas disponendi pro una vice tantum de ſumma fideicommiſſo obnoxia, excludit perpetuam hujusce a fideicommiſſo avulsionem.*

„ *Praecipue ſi facultas directa fuerit omnibus gravatis, cum clauſula* „ *Inter omnes.* „ *n.* 6.

7. *Vinculum charitatis eſt in Teſtatoribus causa impellens ad ordinanda legata.*

8. *Stante diſpoſitione hominis, quae jubet in dubio interpretationem sumi pro fideicommiſſo, ceſſat lex patria quae usum conjecturarum, & praesumptionum prohibet pro inductione fideicommissi.*

9. *Stante non usu facultatis extrhaendi a fideicommiſſo certam summam, haec quoque in fideicommiſſo inclusa remanet.*

„ *Et haec facultas dici nequit ad exercitium deducta per eum qui ab inteſtato decedit. n.* 10.

„ *Nec dicitur deducta ad exercitium ſi inſtitutio haereditaria conferatur in eum, qui in fideicommissum fuerat ſubſtitutus. num.* 11.

„ *Nec dicitur ad exercitium deducta, ſi Teſtamentum fiat abſque ulla mentione hujusce summae. n.* 12.

„ *Vel saltem per praesumptionem & coniecturam explicita dici poteſt. n.* 13.

„ *Quo casu exclusa remanet praesumpta voluntas, ſi in contrarium urgeant argumenta, ac conjecturae. n.* 14.

„ *Usus pecuniae factus a Gravato an intelligatur factus ad exercendam facultatem sibi impertitam per fidecommittentem in vim* L. Marcellus ff. ad senatus consultum Trebell. n. 15 & 16.

17. *Gravatus nunquam dicitur voluisse sibi sumere detractiones* quotitativas aut quantitavas, *mediante usu pecuniae in haereditate inventa, sed tantum ea voluntas deduci poteſt ex alienatione Stabilium.*

„ *Nec compensatio hoc casu admittitur. n.* 18.

19. *Compensatio admittitur, ſi interſit Tertiorum, non autem in eo qui debitoris ac creditoris simul vice fungitur, quamvis*

de compensatione ipso jure *agatur, nisi ejus voluntas con currat.*

20. *Quivis beneficio sibi competenti potest renunciare.*

21. *Voluntas in agente debet esse eadem quoad totum, ac quoad partem.*

22. *Attestatio eorum, quorum maxime interest quidam esse aut non esse, potissimum comtemnitur.*

23. *Nullus melior interpres voluntatis utendi aliqua facultate, quam ille cui facultas concessa fuit.*

24. *Assersio sibi metipsi contraria in nullo pretio haberi potest.*

IL già Sig. Angiolo Castelli nel suo ultimo Testamento rogato da Ser Carlo Novelli il dì 8. Novembre 1656, dopo varie particolari Disposizioni, ed in specie dopo aver lasciato l'Usufrutto della propria Eredità sotto alcune condizioni al Sig. Ottavio Castelli suo fratello, un Legato annuo e vitalizio di scudi cento alla Sig. Elisabetta Monterappoli vedova Marucelli, altro Legato di scudi seimila al Sig. Buonsignore Spinelli, ed un Prelegato di scudi trentamila al Sig Orazio del Sig. Alessandro Marucelli, indusse un Fdecommisso universale disponendo della generalità del suo Patrimonio nel modo che appresso „ ivi „ In tutti gli „ altri suoi beni mobili, immobili, e semoventi, crediti di „ qualunque sorte, nomi, ragioni, ed azioni, presenti e fu- „ ture, in qualsivoglia luogo posti ed esistenti, & al detto „ Sig. Testatore in qualsivoglia modo, e sotto qualsivoglia ti- „ tolo spettanti & appartenenti, che in futuro aspettare & ap- „ partenere se gli porranno, e generalmente in qualsivoglia „ suo Effetto di qualsivoglia sorte si sia (salvo il predetto „ Usufrutto come sopra da detto Sig. Testatore al predetto „ Sig. Ottavio suo fratello lasciato nel modo e forma predet- „ ta) suoi Eredi universali instituì, fece, ed esser volse, e di „ sua propria bocca nominò il Rev. Sig. Abate Francesco, il „ Reverendiss. Sig. Gio. Filippo Canonico Fiorentino, il Sig. „ Orazio, il Sig. Giuseppe, il Sig. Ridolfo, il Sig. Iacopo, „ & il Sig. Vincènzio fratelli, e figliuoli del detto Sig Ales- „ sandro Marucelli, & il sopravvivente o sopravviventi di loro „ al detto Sig. Testatore, per egnali porzioni, e li figliuoli „ e descendenti maschi di maschi legittimi e naturali delli „ prenominati in stirpe, e non in capi, sostituendo vulgar-

„ men-

„ mente e per fidecommisso l'uno all'altro che morisse senza
„ figliuoli o altri descendenti maschi di maschio legittimi e na-
„ turali, & a quelli o quello che si morissero con figliuoli,
„ o altri descendenti maschi di maschio sostituì come sopra
„ tutti li loro figliuoli e descendenti maschi di maschio legit-
„ timi e naturali in infinito; e mancato uno di detti Sigg.
„ Fratelli eredi instituiti o sua linea e descendenza mascolina,
„ con sostituzione reciproca, & de linea ad lineam fino che
„ si troveranno figliuoli e descendenti maschi di maschio legit-
„ timi, e naturali del detto Sig. Alessandro Marucelli. E man-
„ cati che siano per qualsivoglia caso e tempo tutti li predet-
„ ti instituiti e sostituiti (salvo quanto sopra) all'ultimo moriente
„ sostituì volgarmente, reciprocamente, attivamente, e passiva-
„ mente, e per fidecommisso tutte le figliuole femmine legittime
„ e naturali da nascere dalli predetti Instituiti e sostituiti, e
„ sempre le più prossime all'ultimo moriente di grado in gra-
„ do, e gli figliuoli e descendenti maschi di maschio legittimi,
„ e naturali di dette femmine, con la sostituzione reciproca,
„ & de linea ad lineam in infinito, nel modo e forma che
„ si dice delli descendenti maschi delli detti suoi eredi in-
„ stituiti. „

II. Immediatamente lo stesso Sig. Testatore Castelli passò a ordinare quanto appresso „ ivi „ Gravando detto Sig. Testato-
„ re, siccome gravò e grava li predetti suoi Sigg. Eredi instituti e
„ sostituiti (salvo il predetto usufrutto e legati) *a rinvestire*
„ *seguita la sua morte, e quanto più presto sia possibile tutti*
„ *li danari contanti, e crediti, quali si aspetteranno all'eredità*
„ *del detto Sig Testatore, in tanti beni stabili cauti e sicuri dove*
„ *più piacerà alli predetti suoi Sigg. Eredi*, con sottoporre
„ quelli al predetto Fidecommisso e sostituzioni, *eccettuato*
„ *che la somma di sc. diecimila di lire sette, delli quali si con-*
„ *tentò e contenta detto Sig. Testatore che li predetti suoi Sigg.*
„ *Eredi instituiti infra tutti si possino per una volta tanto va-*
„ *lere, e disporre a loro beneplacito in ogni miglior modo*
„ *&c.* „

III. E sollecito il medesimo Testatore della conservazione dei propri beni nelle Persone da esso istituite e sostituite, proibì strettissimamente l'alienazione dei beni medesimi, escluse i delinquenti che incorressero nella pena della confiscazione, ammise al godimento dei frutti i Religosi, solamen-

mente durante la loro vita, e soggiunse in ultimo la seguente dichiarazione „ ivi „ Dichiarando d. Sig. Teſtatore, che
„ ha inteso, & intende, e volse, e vuole, che se mai per
„ qualſivoglia tempo *nascesse dubbietà* sopra il senso & intelletto del presente suo Teſtamento, e sue contenenze, *sempre*
„ *ſi pigli l'interpetrazione per il Fidecommiſſo*, e frutti di esso
„ a favore delli Chiamati come sopra, tanto in giudizio che
„ fuori, perchè l'intenzione di detto Sig. Teſtatore d'indurre
„ Fidecommisso ſtrettiſſimo nelli predetti Inſtituti e soſtituiti, nelli
„ quali nel modo e forma che sopra ſi conservi la proprierà e
„ frutti di esso, nè che alcun eſtraneo etiam che privilegiato
„ vi possa mai avere ius alcuno. „

IV. Essendo premorto al Teſtatore il Sig. Ridolfo Marucelli, gli altri sei figli del Sig. Aleſſandro Marucelli di sopra nominati furono i primi eredi gravati del divisato Fidecommisso, quale passò dipoi nei Sigg. Cav. Ruberto, Marchese Orazio, Monſig. Alessandro, Canonico Tommaso, e Balì Gio. Filippo tutti figli del Sig. Giuseppe Marucelli unico fra detti primi eredi che lasciasse prole masculina, e quindi devenne nel Sig Francesco Marucelli unico figlio maschio di detto Sig. Cav. Ruberto Marucelli, che fra detti secondi eredi o soſtituti fu il solo che lasciasse successione; e deſtinta nel 27. Luglio 1783. per la morte di detto Sig. Francesco Marucelli la di lui Nobil Famiglia, ſi deferì il predetto Fidecommisso Caſtelli al Sig. Iacopo Brunaccini come nipote ex filio della Sig. Anna figlia del prenominato Sig. Sen. Giuseppe Marucelli.

V. Fino dell'anno 1746., quando già erano morti i predetti Sigg. Cav. Roberto, e March. Orazio Marucelli, inſra i Sigg. Monſig. Alessandro, e Canon. Tommaso da una, ed i Sigg. Balì Gio. Filippo, e Francesco Marucelli dall'altra parte era ſtato agitato avanti il Clariss. Magiſtrato Supremo un Giudizio per l'effetto di liquidare lo ſtato di detto Fidecommisso Caſtelli, e quanto mancava per il rinveſtimento del medeſimo, e con sentenza proferita da detto Magiſtrato ne' 27. Gennaio 1746. 47. era ſtato dichiarato coerentemente a certa Dimoſtrazione e Calcolo di un Perito Sig. Francesco Antonio Gherardi, rimanere da rinveſtire a benefizio del Fidecommisso suddetto la somma di scudi quattordicimila quattrocento quarantanove, e denari tre moneta, e perciò di

tal

tal somma esser tenuti fare il rinvestimento a comodo di detto Fidecommisso i suddetti Sigg. Monsig. Alessandro, Canonico Tommaso, e Balì Gio. Filippo, ciascheduno per una quinta parte, ed il Sig. Francesco Marucelli come erede tanto del Sig. Cav. Ruberto suo Padre, quanto del Sig. Marchese Orazio suo Zio per due quinte parti.

VI. E siccome in detta Dimostrazione servita di base all'enunciata sentenza era stato proceduto col supposto che non dovesse rinvestirsi a comodo di detto Fidecommisso Castelli la somma di scudi diecimila, della quale il Fidecommittente diede facoltà ai primi Eredi gravati di valersi e disporne, così essendo dipoi parso al Sig. Francesco Marucelli che anche questa somma dovesse a comodo del Fidecommisso medesimo rinvestirsi, intentò egli contro detta sentenza il rimedio della restituzione in integrum, e fattisi suoi contradittori il Sig. Canon. Tommaso, il Sig. Balì Gio. Filippo, ed i Rappresentanti la Libreria Marucelliana erede di Monsig. Alessandro allora defunto, fu presa in esame dai medesimi Giudici, a relazione dei quali era emanata la suddetta sentenza de' 27. Gennaio 1746. 47., l'eccezione proposta da detto Sig. Francesco Marucelli, ma ciò non ostante rimase confermata detta sentenza con altra dello stesso Supremo Magistrato del dì 28. Settembre 1753, quale perciò venne a tener fermo che non avessero i suddetti Sigg. Marucelli l'obbligo di rinvestire a comodo del Fidecommisso Castelli la divisata somma di scudi diecimila.

VII. Contro questa sentenza adunque de' 28. Settembre 1753, e contro l'altra precedente de' 27. Gennaio 1746. 47, in quanto assolverono detti Sig. Marucelli dal dover rinvestire la divisata somma di scudi diecimila a comodo del Fidecommisso Castelli, interpose il rimedio della restituzione in integrum avanti detto Magistrato Supremo il prenominato Sig. Iacopo Brunaccini, aperta che fu a di lui favore la sucessione in detto Fidecommisso, e diretta al nostro Primo Turno Rotale la commissione di conoscere della giustizia o ingiustizia delle suddette sentenze, dalle quali reclamava il Sig. Brunaccini, dopo un accurato esame dei diversi fatti ed articoli, che dall'una e dall'altra Parte dottamente si deducevano, esame da noi assunto in contradittorio delle Congregazioni di S. Gio. Batista sopra il soccorso dei Poveri,

veri, e dei Sigg. Buonomini di S. Martino, Eredi teſtamentarie del predetto Sig. Francesco Marucelli, e del Rappresentante la Libreria Marucelliana Erede di Monſig. Alessandro Marucelli, credemmo di dover tentare se foſſe possibile di troncare il corso ad una lite aſſai dispendiosa, ed involvente graviſſime difficoltà, con interpellare le Parti medeſime se fosse di loro piacimento, o di convenire in un amichevole accordo, o di conferire a Noi la facoltà di de-
1 cidere per via di arbitrio, ſtaglio, e ſtralcio; essendo queſto l'uffizio dei Giudici in ſimili circoſtanze, come allegando in larga copia i *Teſti*, le *Autorità*, e *Deciſioni* concordanti rispose la *Rot. Rom. cor. Molin. dec.* 494. *n.* 3. *& ſeq.* „ ivi „ „ Exploratam quippe dixerunt esse in iure propoſitionem, „ quod ubi agitur de dispungenda aliqua controverſia, quæ „ vel per congnitionem iuris difficiliter enodari valeat, seu „ ob ambiguas, ac involutas probationes hinc inde dedu„ ctas, difficillime extricari possit, concurrente potiſſimum lite „ per multos annos protracta, *tunc Iudici licitum, quinimo om„ nino necessarium redditur*, vel amplecti aliquod æquum, ac „ rationabile temperamentum litis decisorium, ut ex noſtris „ Iuris Patribus observavit *Marcellus in Leg. &c.* vel cogere „ Partes diuturnis controverſiarum ærumnis ſine peroptato e„ exitu pacis lacessitas ad quamdam congruam transactionem „ & concordiam ineundam, ut notant omnes Canoniſtæ &c. „ idque in ſimilibus contingentiis pluries firmavit, & serva„ vit noſtrum Tribunal, ut patet ex *Romana &c.* „ e tali pure essendo le clementissime intenzioni di S. A. R. resultanti non solo dalla *Circolare diretta a tutti i Giudici del Granducato sotto dì* 5. *Giugno* 1779. nel di cui §. IV. fu precisamente detto dover esser lecito ai medeſimi Giudici di *secondare col loro conſiglio, e cooperazione* la dispoſizione, che abbiano le Parti all'*accomodamento*, ma molto più da diverſi *Sovrani Rescritti*, che hanno espressamente *permeſſo*, ed anche talvolta *ingiunto* ai Giudici di terminare per via di *ſtralcio* le Cause ai medeſimi respettivamente commesse, come fra i Sovrani Rescritti diretti allo ſtesso noſtro Primo Turno Rotale, ne fanno in specie ampia teſtimonianza quello emanato li 27. Dicembre 1781. in Causa *Froſini* e *Froſini* e quelli emanati li 21. Luglio 1785, e li 11. Febbraio 1786. in Causa *Strozzi* e *Strozzi*.

VIII.

VIII. Ma sebbene avessimo la consolazione di veder prontamente accettata la nostra proposizione nella seconda parte, cioè quanto al conferire a Noi la facoltà di decidere per via di arbitrio, staglio, e stralcio dal Sig. Brunaccini e di vederla anche approvata da S. A. R., che in conseguenza della Partecipazione fattagli dal Rappresentante la Libreria Marucelliana benignamente rescrisse a detto Rappresentante il dì primo Ottobre 1785. „ *Aderisca allo stralcio come crederà opportuno* „ pure qualchè renitenza fu successivamente dimostrata all' arbitrio, staglio, e stralcio da alcuno dei Contraditori di detto Sig. Brunaccini, e quindi piacque alla R. A. S. di ordinare con altro benigno Rescritto de' 7. Febbraio 1786. che *si decidesse la Causa ai termini di Giustizia*.

IX. Ripreso adunque da Noi con la Massima applicazione l' esame della Causa, abbiamo finalmente creduto che la giustizia portasse a dover revocare dette precedenti Sentenze, e a dover dichiarare obbligate le suddette Congregazioni, e Libreria come Eredi dei prenominati Sigg. Marucelli a reintegrare il Fidecommisso Castelli, e conseguentemente a fare a comodo di detto Fidecommisso il rinvestimento, anche per la suddivisata somma di scudi diecimila, con deduzione però della vigesimaquarta parte purificata, e rimasta libera nel già Sig. Francesco Marucelli stante il passaggio dei quattro gradi in ordine alla Cesarea Legge sopra i Fdecommissi de' 22. Giugno 1747, onde abbiamo oggi riferito al Supremo Magistrato doversi fare tal reintegrazione e rinvestimento per quattro quinte parti dalle suddette Congregazioni Eredi del già Sig. Francesco Marucelli stato Erede del Cav. Roberto suo Padre, e di tre dei prenominati suoi Zii paterni, e per altra quinta parte dalla Libreria Marucelliana Erede di Monsig. Alessandro altro dei suddetti Zii paterni del prefato Sig. Francesco Marucelli, avendo aggiunti nella nostra Relazione alcuni riservi tendenti a salvare l' interesse di dette Congregazioni, e Libreria, tanto per il caso di giustificarsi nel suddetto Sig. Francesco Marucelli la qualità di Erede benificato del già Sig. Cav. Ruberto suo Padre, e l' insolvenza dell' Eredità di detto Sig. Cav. Ruberto, nella di cui rappresentanza il medesimo Sig. Francesco era tenuto a detta reintegrazione e rinvesti-

men-

to per una quinta parte, quanto per il caso di venir giustificato che tuttora rimanga da detrarsi dal Fidecommisso Castelli la Gabella dell'Eredità del Fidecommittente per la rata corrispondente alla suddetta somma di scudi diecimila.

X. Dall'indagare e determinare la precisa volontà del Fidecommittente Angiolo Castelli, e respettivamente dei primi Eredi da lui gravati di Fidecommisso, dipendeva in sostanza la risoluzione della presente Causa; mentre era da vedersi, se il Fidecommittente Castelli con la facoltà accordata ai primi Eredi gravati rispetto alla divisata somma di scudi diecimila nei termini già riferiti nel §. II. intendesse e volesse assolutamente, e perpetuamente esentare tal somma dal vincolo del Fdecommisso, come si supponeva per parte delle suddette Congregazioni e Libreria, o piuttosto intendesse e volesse semplicemente eccettuare detta somma dal precetto del *pronto* rinvestimento, fermo stante però anche quanto ad essa il vincolo e gravame della restituzione fidecommissaria, ed il precetto ancora del rinvestimento, benchè non così *pronto* come quello voluto dal Fidecommittente rispetto al restante dei contanti e crediti che si ritrovassero nella di lui Eredità, come per parte del Sig. Brunaccini si pretendeva: ed ammettendo ancora che detta facoltà importasse un'assoluta, e perpetua esenzione dell'enunciata somma non solo dall'obbligo del rinvestimento, ma anche dal vincolo del Fidecommisso, era inoltre da vedersi se detti primi Eredi gravati volessero effettivamente dedurre all'esercizio tal facoltà, lo che formava il maggiore, e principal soggetto di controversia fra lo stesso Signor Brunaccini, e le suddette Congregazioni, e Libreria Eredi dei prenominati Sigg Marucelli.

XI. Che il Fidecommittente Angiolo Castelli volesse assolutamente, e perpetuamente esimere dall'obbligo del rinvestimento, e dal vincolo del Fidecommisso la divisata somma di scudi diecimila, non compariva così chiaro come supponevano i dotti Difensori delli Eredi Marucelli, ponderando in specie che detto Fidecommittente accordò ai suoi primi Eredi la facoltà di valersi, e disporre dell'enunciata somma *a loro beneplacito in ogni miglior modo &c.* Poichè avendo Angiolo Castelli, dopo i lasciti dell'Usufrutto, e

dei

dei Legati che sopra, indotto un Fidecommisso universalmente comprensivo di *tutti i suoi beni mobili, immobili, e semoventi, crediti di qualunque sorta nomi, ragioni, ed azioni, e generalmente di qualsivoglia suo effetto di qualunque sorte*, ed avendo espressamente ingiunto alli Eredi instituiti, salvo il predetto Usufrutto e Legati, di rinvestire in beni stabili *tutti li danari contanti e crediti quali si aspettassero alla di lui Eredità*; con l'ampiezza, ed universalità di tali espressioni sembrava poco conciliabile la supposta volontà del Fidecommittente di esimere assolutamente, e perpetuamente dal vincolo del Fidecommisso, e dal Precetto del rinvestimento la somma di scudi diecimila, e poteva giustamente dubitarsi che lo stesso Fidecommittente con accordare ai primi Eredi gravati la facoltà di valersi e disporre di tal somma non intendesse già di lasciarla alla loro libera disposizione, e di esentarla per sempre dal precetto del rinvestimento, e dal vincolo del Fidecommisso, ma intendesse e volesse soltanto dispensare gli stessi primi E-
2 redi quanto a detta somma dal doverla rinvestire *seguita la sua morte, e quanto più presto fosse possibile*, che vale a dire semplicemente dall'obbligo del *pronto* rinvestimento, come sostenevano i dotti Difensori del Sig. Brunaccini.

XII. Tanto più che questo dubbio veniva anche confermato dal vedere che l'*ecettuazione* della divisata somma susseguiva
3 *immediatamente* l'ordinazione di detto *pronto* rinvestimento, circostanza che semprepiù portava a dover referire al pronto rinvestimento la suddetta *eccettuazione*, per la nota regola di cui il Testo *in Leg. si idem § fin. ff. de iurisd. omn.*
4 *Iudic. Bartol. in Leg. fin. vers. si enim illa clausula ff. de reb dub. Menoch. de presumpt. lib. 4. præs. 181. n. 23. Rot. Rom. cor. Ludov. dec. 455. n. 13. & cor. Priul. dec. 124. n. 13. & cor. Rich. dec. 603. n. 2. & in recent. dec. 284. n. 17. par. 18. Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. dec. 34. n. 6. & dec. 35. n. 16. tom. 4.*

XIII. Rimaneva inoltre avvalorato dal riflettere che di detta somma accordò il Fidecommittente ai primi Eredi gravati di potersene valere e disporre *per una volta tanto*, espressione poco congrua nel supposto dell'assoluta, e perpetua avulsione, ed esenzione della stessa somma dal vincolo del

decommisso, e dal Precetto del rinveſtimento, nel qual ſiſtema non *una sola*, ma più e più volte, e quante foſſero per piacere a detti Eredi, sarebbe ſtato in loro facoltà il
5 valerſi di detta somma, e l'impiegarla nei propri bisogni o traffici, e viceversa assai congrua nel siſtema di voler semplicemente dispensare i primi Eredi dal dover rinveſtire *prontamente* detta somma, senza esentargli assolutamente e per sempre dall'obbligo di rinveſtirla, e di reſtituirla ai successivi Chiamati.

XIV. E reſtava pure coadiuvato dalla circoſtanza di aver il Fidecommittente accordata ai primi Eredi la facoltà di valerſi per una volta tanto della suddetta somma *infra tutti*, e conseguentemente senza esser sollecito, che ciascheduno di detti primi Eredi ſi valesse di un ugual rata e porzione della
6 divisata somma, di che verisimilmente sarebbe ſtato egli sollecito nell'ipotesi che avesse inteso di lasciar detta somma assolutamente, e perpetuamente alla libera disposizione dei primi Eredi gravati, e di onorarne in soſtanza per modo di Legato, o ſia Prelegato i medeſimi primi Eredi, dovendo egli avere per ciascheduno di essi un egual affetto e benevolenza, motivo che suole indurre i Teſtatori a ordinare i
7 Legati, come dopo il Teſto nella *Leg. 9. ff. pro soc.* avverte la *Rot. Roman. cor. Falconer. de teſtam. & codicill. dec.* 13. *num.* 4.

XV. Nè per eſſer dubbiosa la volontà del Fidecommittente Caſtelli quanto a detta somma di scudi diecimila poteva con ſicurezza pretendersi, che la facoltà accordata ai primi Eredi di valersene, e disporne doveſſe dichiararsi operativa dell'aſſoluta, e perpetua libertà di detta somma da qualunque vincolo e gravame, in viſta della regola legale, e molto più della Cesarea Legge sopra i Fideconimiſſi de' 22. Giugno 1747., che obbligano a prendere *nel dubbio* l'interpetrazione più favorevole alla *libertà* dei beni; perchè avendoſi nel concreto del caso l'espreſſa dichiarazione dello ſteſso Fidecommittente di dover *nel dubbio prender sempre l'in-*
8 *terpetrazione per il Fidecommisso*, ſtante queſta dichiarazione dell'Uomo poteva plauſibilmente soſtenersi che non foſſe luogo nel caso noſtro alla suddetta interpetrazione inſinuata dalla Legge, la quale determina bensì la volontà *incerta*, ed

ambi-

ambigua dei disponenti, ma non irrita la loro volontà *espressa* e *letterale*.

XVI. Ma siccome qualunque fosse la volontà del Fidecommittente Castelli nell'accordare ai primi Eredi gravati la facoltà di valersi, e disporre della somma di scudi diecimila, mai poteva questa pretendersi libera dall'obbligo del rinvestimento, e dal vincolo del Fidecommisso, se non si provava che detti primi Eredi avessero effettivamente dedotta all'esercizio la divisata facoltà, da cui per modo di condizione dipendeva la libertà della suddetta somma, che altrimenti rimaneva soggetta al precetto del rinvestimento, ed al gravame del Fidecommisso, l'uno e l'altro espressamente ordinato da Angiolo Castelli rispetto a *tutto* il suo Patrimonio,
9 e perciò letteralmente comprensivo (prescindendo dalla suddetta facoltà) anche della sopra enunciata somma, come senza Contraditore stabiliscono *Giovagnon. cons.* 38. *n.* 22. *Bottilier. de succes. cap.* 1. *theor.* 6. *qu.* 5. *n.* 52. *Palm. sen. cons.* 61. *num.* 37. *Peregrin. de fideicomm. artic.* 11. *n.* 40. *De Luc. de fideicom. n.* 17. *&* 18. *Altograd. controv.* 48. *n.* 11. *Polit. de fideicomm. dissert.* 105. *n.* 48. *&* 49. *Gratian. discept. for. cap.* 416. *n.* 2. *Rocc. disput. iur. select. cap.* 108. *n.* 65. *Rot. Roman. cor. Cerr. dec.* 507. *n.* 22. *&* *cor. Priol. decis.* 124. *n.* 4. *&* *cor. Carillo decis.* 223. *num.* 7. *&* *cor. Ansald. dec.* 21. *num.* 11. *&* *cor. Falconer. tit. de fideicomm. dec.* 21. *num.* 3. *&* 4. *&* *in Recent. dec.* 265. *num.* 9. *par.* 4. *tom.* 1. *&* *dec.* 396. *num.* 21. *par.* 4. *tom.* 1. *&* *dec.* 186. *num.* 3. *&* 4 *par.* 8. *e nella Melevitana Fideicommissorum super Reintegratione quoad reservatis del di* 18. *Giugno* 1753. §. 7. *av. Caprara*, *e nella Melevitana Laudi super tertio Capite del dì* 27. *Gingno* 1755. *av. Canilliac* §. 2. *e nella Confermatoria del dì* 13. *Marzo* 1757. § 2. *av il medesimo*.

XVII. Perciò abbiamo creduto inutile il determinare, e decidere, quale precisamente fosse la volontà del Fidecommittente nell'accordare ai primi Eredi la facoltà di valersi e disporre della somma di scudi diecimila, essendo rimasti persuasi che qualunque fosse tal facoltà, non si provasse, ma anzi rimanesse esclusa in detti primi Eredi la volontà di dedurla all'esercizio, ed avendo in ciò fondata la nostra risoluzione favorevole al Sig. Brunaccini, che come succeduto nel

Fidecommiſſo Caſtelli inſiſteva nella reſtituzione e rinveſtimento di tal somma.

XVIII. I dotti Difensori delle suddette Congregazioni e Libreria, benchè supponessero esercitata da detti primi Eredi la divisata facoltà, non la pretesero però esercitata mediante l'aver lasciato ciascuno di detti primi Eredi facoltatarj un Erede universale, e con tutta ragione si astennero dal dedurre tal pretensione.

XIX. Mentre in primo luogo non era avanti di Noi giuſtificato che tutti i primi Eredi inſtituiti e gravati dal Fidecommittente Caſtelli moriſſero con *Teſtamento*, e ciò che ſia che potesse dirsi dedotta all'esercizio detta facoltà da chi nel *Teſtamento* avesse iſtituito un Erede universale, aſſolutamente non poteva dirsi esercitata da chi morendo *ab inteſtato* aveſſe tralaſciato di disporre espreſſamente della propria Eredità, eſſendo incontraſtabile che nei diecimila scudi, dei quali avevano detti primi Eredi dal Fidecommittente la facoltà di disporre, nel caso che non veniſſe dedotta all'esercizio tal facoltà non mancava il *ſoſtituto* per volontà del Fidecommittente medesimo, che chiaramente compreso anche detti scudi diecimila nell'universal Fidecommisso da esso indotto a favore della descendenza, prima masculina e poi femminina di detti primi Eredi, nei quali termini è fuori di queſtione che la facoltà di disporre non
10 si dice dedotta all'esercizio da chi lasci un Erede universale morendo *ab inteſtato*, come fra gli altri rispondono il *Mans. consult.* 753. *n.* 8. *tom.* 8. *Cyriac. controvers. forens.* 73. *num.* 38 *&* 39. *De Luc. de fideicommiſſ. discors.* 58. *sub. num.* 7. *vers. in prima parte &c. Monach. decis. bononien.* 71. *num.* 115. *& sub num.* 136. *vers. quando vero gravatus &c. Rot. Rom. in recent. part.* 7. *dec.* 163 *n.* 35. *Rot. noſtr. in Theſaur. Ombroſian. tom.* 7. *decis.* 49. *per tot.*

XX. In secondo luogo quelli fra i primi Eredi di Angiolo Caſtelli Fidecommittente che coſtava eſſer morti con *Teſtamento*, cioè il Senator Orazio, e l'Abate Gio. Filippo Marucelli, portarono l'inſtituzione universale nei loro Fratelli che erano i soſtituiti in detto Fidecommiſſo Caſtelli, circoſtanza baſtante a render dubbioso ed equivoco se con detta universale iſtituzione intendeſſero e voleſſero detti primi Eredi esercitare la facoltà ad essi dal Fidecommittente conferi-

11 ferita di disporre dei diecimila scudi, secondo il senti mento di gravissimi Dottori, ed in specie del *Surd. cons.* 395. *num.* 19. *& seqq. Venturin. cons.* 29. *num.* 34. *Mans. consult.* 429. *sub num.* 6. seguitati dal *Conti nell' addiz. alla decis.* 33. *de fideicommiss. num.* 30.

XXI. Ed in terzo luogo quantunque sia più comunemente ricevuta nei Tribunali l'opinione che la facoltà di disporre accordata dal Fidecommittente agli Eredi gravati, anche nel caso che lo stesso Fidecomittente in caso di non fatta disposizione sia proceduto a designare i sostituti, s' intenda esercitata da detti Eredi gravati mediante l'instituzione di
12 un Erede universale da essi fatta nel Testamento, come allegando varie Decisioni tanto della *Ruota Romana* quanto della *Ruota Fiorentina*, ed attestando in specie della consuetudine di giudicare della nostra Curia, conclude il *Conti nella detta addiz. alla dec.* 33. *de fideicommiss. num.* 25. *e segg.*

XXII. E' certo però che la volontà dell'Erede gravato di valersi della facoltà di disporre conferitagli dal Fidecommittente non può dirsi che *letteralmente*, ed *esplicitamente* resulti dall' aver egli instituito nel Testamento un Erede universale, ma solo può da questo atto dedursi la suddetta volontà per modo di *presunzione* e *congettura*, come fra gli altri ottima-
13 mente e giustamente spiegano il *Venturin. cons.* 29. *n.* 16. „ivi„ Nam præsupposita pro vera superius allata iuris conclu-
„ sione, quod is cui concessa est facultas disponendi vel alie-
„ nandi, haeredem universalem instituendo *censeatur* usus ta-
„ li facultate, & ita alienasse in haeredem institutum „ *Peregrin. de fideicommiss. artic.* 40. *num.* 57. „ ivi „ Secundo
„ quia concessa alicui potestate alienandi & disponendi de ali-
„ quibus rebus, venit etiam alienatio & dispositio per uni-
„ versalem hæredis institutionem: nam is instituendo sibi uni-
„ versalem hæredem *videtur* alienasse & disposuisse „ *Fusar de*
„ *substitut. quæst.* 550. *num.* 10. *& seqq.* „ ivi „ Sed quid
„ dicendum sit, si is qui habet facultatem disponendi de mil-
„ le facit Testamentum, an si nihil expresserit *censeatur* di-
„ sposuisse in suos hæredes ex facultate sibi concessa: & af-
„ firmativam sententiam probarunt *Bartol: &c.* Probatur ista
„ opinio, primo quia in Testamentis *larga sumitur interpre-*
„ *tatio &c.* Secundo *presumitur* Testatorem voluisse quod est

„ veri-

„ verisimile &c. Tertio *præsumptio* est quod Testator voluerit
„ providere in casu magis necessario &c. *De Luc. de fideicom-miss. disc.* 58. *num.* 8. *Monach. decis. Bononien.* 71. *n.* 133. *& seqq.* ove dopo avere stabilito al *num.* 131. *e seg.* esser più vera e più comune l'opinione che „ *ex institutione generali censeatur quis disposuisse* „ quando è stata concessa dal Fidecommittente all'Erede gravato la facoltà di disporre con la dichiarazione che non disponendo sia luogo al sostituto, passa a addurne le seguenti ragioni „ ivi „ Nam si
„ concedens habuit animum ad per eum vocatum seu substi-
„ tutum in casum non dispositionis; Accipiens habuit ani-
„ mum ad proprium hæredem, ad propriam creaturam, quæ
„ seipsum recognitura sit sibi faciendum, faciendamve, & id
„ adeo procedit, *ut præsumptione iuris ita præsumatur velle*
„ *&c.* Non mirum ergo si institutio generalis sequens causet
„ dispositionem, & si per eam disposuisse *intelligatur* etiam
„ de huiusmodi bonis, quia institutionem continere disposi-
„ tionem non dubitatur, & de mente instituentis de qua quæ-
„ ritur, idest an voluerit, ne quidem, quia certa est ad fa-
„ vorem hæredis gravati *saltem præsumptive*. „

XXIII. Donde ne deriva che questa *presunta* e *congetturata* volontà dell' Erede gravato di esercitare, mediante l'istituzione di un Erede universale, la facoltà di disporre accordatagli dal Fidecommittente, quanto può esser proponibile nel dubbio, e parlando in astratto, altrettanto rimane inattendibile quando concorrano (come si vedrà che concorrevano rispetto ai primi Eredi instituiti, e gravati dal Fidecommittente Angiolo Castelli) congetture e riscontri di una contraria volontà, ceder dovendo qualunque legal presunzione
14 non solo alla contraria verità dimostrata, ma eziandio al complesso delle contrarie presunzioni e congetture, come avvertono *Bald. cons* 37. *num.* 4. *libr.* 2. *Mantic. de tacit & ambig. lib.* 12. *tit.* 19. *num.* 23. *Menoch. de præsumpt. libr.* 3. *præsumpt.* 121. *sub. num.* 7. *vers. crediderim verius Costib. de subbast. inspect.* 86. *num.* 27. *Card. De Luc de cred. & debit. disc.* 165. *num.* 4. *Rot. Rom. cor. Crescent. dec.* 1. *vers. si tamen illa & cor. Ansald. dec.* 588. *num.* 4. *in rec. dec.* 318. *num.* 7. *part.* 13. *& dec.* 100. *n.* 8. *p.* 7.

XXIV. Tutto adunque il momento della presente controversia si sostanziava in determinare, se veramente concorse nel

concreto del caso congetture, e riscontri capaci di persuadere che i primi Eredi instituiti, e gravati dal Fidecommittente Angiolo Castelli non avessero volontà d'esercitare la facoltà ai medesimi concessa da detto Fidecommittente di valersi e disporre dei *diecimila scudi*, e se in somma fossero di tal forza, ed efficacia le congetture e riscontri che si andavano rilevando per parte del Sig. Brunaccini, o se piuttosto dovessero tali congetture, e riscontri caratterizzarsi per inconcludenti, specialmente a fronte di alcuni fatti che respettivamente si ponderavano per parte dei Sigg. Eredi Marucelli, e dai quali pretendevano essi dedurne che positivamente volessero i suddetti primi Eredi gravati esercitare, ed esercitassero di fatto la divisata facoltà.

XXV. Forti e concludenti si ravvisavano le congetture, e riscontri che in esclusione della volontà dei primi Eredi instituiti, e gravati da Angiolo Castelli, di dedurre all'esercizio la facoltà di disporre delli scudi diecimila ad essi accordata da detto Fdecommittente Castelli, si rilevavano per parte del Sig. Brunaccini; mentre in primo luogo non sapeva comprendersi come potesse sostenersi che intendessero valersi di detta facoltà e diminuire in conseguenza per la divisata somma di scudi diecimila il Fidecommisso Castelli quei due primi Eredi gravati che costava esser morti con Testamento, cioè il Senatore Orazio, e l'Abate Gio. Filippo, quando l'uno e l'altro dimostrarono anzi l'opposta volontà di adempir più pinguemente, ed aumentare il Fidecommisso medesimo, avendo il Senatore Orazio nel di lui Testamento de' 16. Novembre 1676. soggettata a detto Fidecommisso la propria porzione dei beni paterni e materni, ed avendo ordinato l'Abate Gio. Filippo nel suo Testamento de' 10. Luglio 1680. che si reintegrasse e ripianasse lo stesso Fidecommisso della rata a se spettante della gabella già pagata per l'Eredità Castelli.

XXVI. In secondo luogo per quanto rimanessimo in dubbio se dopo la Sentenza che si rivedeva, ed in conseguenza di essere stato da quella dichiarato che non cadesse sotto il vincolo del Fidecommisso la controversa somma di scudi diecimila, fosse stato reintegrato il Fidecommisso della rata della gabella corrispondente a detta somma, ed in vista di un tal dubbio procedessimo al riservo enunciato in fine del

§. IX.

§. IX. era però indubitato, che mentre vissero i primi Eredi gravati, di tutta la gabella pagata per l'eredità di Angiolo Castelli, e così anche di quella rata che corrispondeva a detta somma di scudi diecimila, ne fu costantemente indebitata nei libri d'azienda di detti primi Eredi gravati la stessa Eredità formante il soggetto del Fidecommisso indotto da Angiolo Castelli, lo che similmente resisteva a poter immaginare che detti Eredi intendessero appropriarsi una parte di detta Eredità, cioè li scudi diecimila, perchè in questo sistema non l'Eredità, ma gli Eredi in proprio avrebbero dovuto soffrire la porzione della gabella corrispondente a detta somma di scudi diecimila.

XXVII. In terzo luogo formava altro riscontro esclusivo della volontà di detti primi Eredi gravati di detrarre dal Fidecommisso Castelli, ed appropriarsi gli scudi diecimila il vedere che in più ç diverse occasioni presentatesi ai suddetti primi Eredi gravati di calcolare e liquidare lo stato dell'Eredità del Fidecommittente Castelli, e quanto rimaneva da rinvestirsi a forma del di lui precetto, costantemente asserirono ascendere detto stato ereditario alla somma di scudi centosettantatremila circa, a quanto realmente ascendeva non detraendone gli scudi diecimila oggi controversi, e rimanere da rinvestirsi scudi trentaduemila circa, quanto appunto mancava a detto rinvestimento non facendo la detrazione di detti diecimila scudi; essendo notabile che anche i secondi Eredi gravati, ai quali doveva esser pur troppo nota la volontà, ed intenzione dei primi, nella stessa forma calcolarono tanto lo stato dell'Eredità Castelli, quanto il rinvestimento che rimaneva a farsi per detta Eredità in occasione delle divise fra di loro stipulate l'anno 1712. nelle quali inoltre convennero di non proceedere senza il comun consenso all'alienazione dei beni caduti in divisione „ *fino che non siano adempiti tutti i Fidecommissi della* „ *Casa*. „

XXVIII. In quarto luogo tanto meno poteva proporsi che detti primi Eredi gravati volessero detrarre dal Fideeommisso Castelli, ed appropriarsi gli scudi diecimila, in quanto che in occasione delle respettive morti degli stessi primi Eredi gravati, e quando occorse calcolare e liquidare i loro respettivi stati ereditarj, gli altri primi Eredi superstiti, e respettivamen-

vamente i secondi, mai posero in calcolo per la formazione di detti ſtati ereditarj quella porzione delli scudi diecimila che nel ſiſtema di detta detrazione, ed appropriazione andava certamente ad impinguare l'aſſe ereditario di ciascheduno di detti primi Eredi gravati.

XXIX. In quinto luogo era degno di particolar conſiderazione il vedere che per quanto i sei primi Eredi gravati eſtraeſſero in alcuni tempi dalla Caſſa comune amminiſtrata da uno di loro certe somme, ed in altri tempi foſſero in loro particolar nome impiegate certe somme o in traffici mercantili, o in cambj, rinveſtimenti diversi da quelli, che secondo il precetto del Fidecommittente Caſtelli dovevano farſi in beni ſtabili, pure lungi dal coſtare che intendeſſero detti primi Eredi di appropriarſi le somme come sopra eſtratte, o impiegate, concorrevano anzi i più forti riscontri a persuadere che essi realmente non voleſſero appropriarsi tali somme.

XXX. Eſtrassero in fatti la somma fra tutti di *scudi ventiquattromila*, cioè di scudi quattromila per ciascheduno, ma rispetto a queſta espreſſamente dichiararono di volerla *rimettere, e reſtituire allorchè ſi foſſe trovato comodo rinveſtimento da farsi in beni ſtabili per il Fidecommisso Caſtelli*.

XXXI. Impiegarono nell'acquiſto di certi Luoghi di Monte di Roma la somma di *scudi diecimila*, ma sebbene trattandoſi appunto di una somma corrispondente a quella di cui avevano facoltà di disporre, foſſe quella l'occaſione congrua, ed opportuna di esercitare tal facoltà, pur non oſtante spiegarono una volontà affatto contraria, avendo espreſſamente condizionato l'acquiſto di detti Luoghi di Monte con la dichiarazione di volerne ritirare i capitali, e rinveſtirli in beni ſtabili secondo il precetto del Fidecommittente Caſtelli, sempre che se ne presentaſſe l'occaſione.

XXXII. Impiegarono parte in un Negozio mercantile cantante in Firenze sotto nome di Orazio, e Iacopo Marucelli, parte in una Ragione mercantile cantante in Amſterdam sotto i nomi da Verrazzano, Biliotti, e Ginori, la somma di *quindicimila scudi*, ma alla morte del Senator Orazio Marucelli, uno dei primi Eredi gravati, quando occorse calcolare e liquidare il di lui ſtato ereditario, lungi dall'eſſersi poſta in calcolo come parte di detto ſtato ereditario la rata spettan-

te a detto Senatore Orazio del capitale di detti scudi quindicimila, o almeno dei diecimila, ai quali si estendeva la facoltà di disporre, fu anzi dichiarato che detto capitale era di pertinenza dell'Eredità del Fidecommittente Castelli, e solamente fu detto appartenere all'Eredità dello stesso Senator Orazio la quinta parte dell'*usufrutto* o sia degli *utili* di detto capitale.

XXXIII. Tennero finalmente impiegata, prima in una Ragione d'arte di Seta cantata in Firenze per più anni sotto vari nomi, e dopo lo scioglimento di questa Ragione, in varj cambi, la somma di *scudi venticinquemila*, ma tanto in un Testamento fatto in Pisa dall'Abate Gio. Filippo Marucelli il dì 8. Febbraio 1679., quanto in un bilancio trasmesso nel 1680. dal Sig. Iacopo Marucelli al Sig. Abate Francesco Marucelli commorante in Roma fu chiaramente detto che tal somma previa la terminazione della Ragione suddetta, doveva *rinvestirsi in stabili* in esecuzione del precetto del Fidecommittente Castelli.

XXXIV. A fronte di tutti questi fatti, che in parte erano giustificati in Processo, ed in parte resultavano dai libri d'azienda dall'estinta Famiglia Marucelli, come ne fummo accertati dal Sig. Giovanni Boccini Perito Calculatore eletto per istruzione dell'animo nostro, ed in vista dei quali doveva concludersi che i primi Eredi instituiti, e gravati dal Fidecommittente Angiolo Castelli, seppure avevano un assoluta, ed illimitata facoltà di detrarre dal Fidecommisso Castelli e di appropriarsi la somma di scudi diecimila non intesero di esercitare tal facoltà, rimanevano a senso nostro inconcludenti quei riscontri che per parte dei Sigg. Eredi Marucelli attuali contradittori del Sig. Brunaccini si andavano rilevando per provare, che detti primi Eredi instituiti e gravati dal Fidecommittente Angiolo Castelli volessero valersi della facoltà suddetta.

XXXV. Questa volontà dei primi Eredi gravati ammettevano i Contradittori del Sig. Brunaccini che non si potesse argumentare dai fatti esposti nel §. XXX. e segg. attese le dichiarazioni che accompagnarono tali fatti, e che abbiamo già ponderate, ma sostenevano però che resultasse dall'impiego, come sopra, fatto in proprio nome, ed in una forma diversa da quella prescritta dal Fidecommittente Castelli

li delli *scudi venticinquemila* dei quali abbiamo parlato nell'§. XXXIII, perchè le dichiarazioni fatte rispetto a questa somma di *doversi rinvestire in stabili* fossero referibili, non al totale di detti *venticinquemila scudi*, ma a quella porzione che come eccedente gli *scudi diecimila* sicuramente era soggetta all'obbligo di detto rinvestimento, e resultasse pure dall'aver in sostanza detti primi Eredi gravati omesso di rinvestire in stabili (come portava la dichiarazione annessa alla Sentenza de' 26. Gennaio 1746. 47.) la somma di scudi 24449. = 3., e così una somma superiore alli scudi diecimila, dei quali potevano valersi, soggiungendosi che quando gli Eredi gravati per la concorrente quantità di diecimila scudi fecero uso del contante in maggior somma ritrovato nell'Eredità del Fidecommittente Castelli, o ricavato dall'esazione dei di lui crediti, questo solo fatto importasse la volontà di detrarre dal Fidecommisso, e di appropriarsi la somma di scudi diecimila, della quale il Fidecommittente diede loro facoltà di disporre, perchè per operazione della
15 *Leg. Marcellus ff. ad S. C. Trebell.* il contante creditario impiegato dai primi Eredi gravati in proprj usi dovesse imputarsi per la concorrente quantità nelli scudi diecimila, dei quali avevano diritto di disporre.

XXXVI. Ma quanto fosse fallace tutto questo raziocinio ben si comprendeva riassumendo quanto fu già dallo stesso *Nostro Primo Turno Rotale* a *relazione* similmente di *Me infrascritto* pienamente discusso, e risoluto nella *dec.* 53. *del tom.* 12. *del Tesoro Ombrosiano*, ove sull'appoggio dei più incontrastabili principj di ragione, e con la scorta d'individualissime autorità si stabilì che non sostanziandosi il Fidecommisso nei *contanti in specie*, ma nella *quantità*, di cui viene ad esser debitore il Gravato di fidecommisso nel giorno della restituzione, i contanti, o ritrovati nell'Eredità del Fidecommittente, o ricevuti dall'esazione dei di lui crediti, restano alla libera disposizione del Gravato, onde l'uso che egli ne faccia è legittimo senza che per reputarlo tale sia d'uopo ricorrere a crederlo fatto in vigore del diritto delle detrazioni che competa allo stesso Gravato, co-
16 me è necessario ricorrere per salvare la legittimità delle alienazioni che faccia il Gravato dei beni stabili, secondo il disposto della *Leg. Marucellus ff. ad SC. Trebell.* e perciò l'

uso fatto dal Gravato dei contanti appartenenti all' Eredità del Fidecommittente non porta alla conseguenza che debbano dirſi consunte le detrazioni competenti al medeſimo Gravato, semprechè egli alla sua morte lasci (come ſi ammetteva che lasciarono morendo i suddetti primi Eredi gravati dal Fidecommittente Caſtelli) tanto Patrimonio equivalente al contante appropriatoſi, e perciò capace di reſtituire ai succeſſivi Chiamati la quantità soggetta al vincolo del Fdecommisso.

XXXVII. senza che rimanesse eſtraneo dal caso noſtro quanto fù fermato nella citata *dec.* 53. *del tom.* 12. *del Tesoro Ombroſiano*, come ſi opponeva per parte dei Contradittori del Sig. Brunaccini, perchè ivi ſi trattasse di detrazioni legali e quotitative, o ſia competenti all' Erede gravato in ciascheduna delle specie ereditarie, e come dicono i Noſtri *in qualibet gleba*, quali difficilmente possano reſtar compensate e consunte dall' uso che faccia l' Erede gravato o di una specie particolare o del contante, non avendo il favore delle Leggi la compensazione fra la specie e la quantità, ovvero fra una specie ed altre diverse, ed all' incontro nel noſtro trattandoſi di detrazione quantitativa, queſta più facilmente potesse rimaner compensata, e consunta dall' uso di una equivalente quantità di danaro, verificandoſi in queſti termini nella ſtessa persona dell' Erede gravato il credito della detrazione, ed il debito resultante dall' uso del denaro ereditario, l' uno e l' altro ugualmente *quantitativo*, e perciò facilmente suscettibile di compensazione, quale anzi venga operata in queſto caso dalla Legge.

XXXVIII. Poichè dependendo dalla volontà, ed arbitrio dell' Erede gravato il conseguire o non conseguire tanto le detrazioni quotitative, quanto le detrazioni quantitative (quale era nel caso noſtro quella dei diecimila scudi) mai può dirsi che l' Erede gravato abbia conseguite le detrazioni o quotitative, o quantitative che ſieno, se non apparisca che egli avesse volontà di conseguirle, qual volontà la importa bensì l' alienazione degli ſtabili, a cui non può il Gravato procedere prescindendo dal diritto delle detrazioni, ma non
17 la importa ugualmente l' uso del contante, che anche indipendentemente dal diritto delle detrazioni è alla libera dispoſizione del Gravato, per il notissimo principio di cui i

Teſti

Teſti in *Leg. non hoc Cod. und. legitim. Leg. neque natales Cod. de probat. Barbos. axiom.* 191. *num.* 2. *Rot. Roman. cor. Molin. decis.* 532. *num.* 11. *dec.* 728. *num.* 8. *&* *dec.* 832. *num.* 7. Rimanendo inallegabile in queſti termini la compensazione, la quale per quanto abbia luogo *ipso iure* quando è dell'interesse dei Terzi, quando però, come nel caso noſtro, intereſſa soltanto chi è debitore insieme e creditore, sarebbe un assurdo l'ammetterla senza il concorso della di lui volontà, come avvertono fra gli altri il *Bersan. de compensat. cap.* 1. *qu.* 6. *num.* 5. *& seqq. Rot. Roman. in recent. dec.* 409. *num.* 29. *par.* 9. *tom.* 2. ed è pur troppo innegabile se si rifletta che è in facoltà di chiunque il valersi, o non valerſi di un benefizio a se competente *Leg. ſi quis in conscribendo Cod. de pact. Ruin. cons.* 88. *num.* 1. *lib.* 3. *Menoch. cons.* 89. *num.* 97. *Surd. cons.* 198. *num.* 2. *Mantic. de tacit. & ambig. convent. tit.* 18. *num.* 20. *libr.* 12. *Barbos. axiom.* 96. *num.* 2. *Ventur. cons.* 14. *num.* 26. *Palm. nepot. alleg.* 183. *num.* 18. *Rot. Rom. in recent. dec.* 265. *num.* 3. *par.* 1.

XXXIX. Tanto meno poi la volontà dei primi Eredi iſtituiti, e gravati dal Fidecommittente Angiolo Caſtelli, di derrarre dal di lui Fidecommisso i diecimila scudi poteva argumentarsi dall'uso che essi fecero dei danari, appartenenti all'Eredità del Fidecommittente, inquantochè tal uso non fu già limitato ad una quantità di danaro precisamente corrispondente alla suddetta somma di scudi diecimila, ma eccedè di lunga mano tal somma, eſſendo giunto fino ai venticinquemila scudi, o almeno fino agli scudi ventiquattromila quattrocento quarantanove il contante da essi non rinveſtito in ſtabili, e lasciato impiegato in nome proprio in una forma diversa da quella che il Fidecommittente prescrisse. Imperocchè se rispetto alla maggior parte di detto contante, o sia per la somma di quattordici in quindicimila scudi, non poterono i suddetti primi Eredi farne uso, se non con intenzione e volontà di rimanerne debitori al Fidecommisso, è ben difficile l'immaginare che aveſſero un'inrenzione e volontà diversa rispetto alla minor parte, cioè per la somma di diecimila scudi, quando di tutta la somma di ventiquattro in venticinquemila scudi fecero l'uso medesimo, ed il medesimo impiego, applicandosi la regola di cui il

Teſto

Teſto in *Leg. iam hoc iure ff. de vulgar. & pupillar. Surd. cons.* 150. *num.* 17. *Gratian. discept. for. cap.* 70. *num.* 39. *Allograd. inu. controv.* 1. *num.* 22. *Cancer. var. resol. par.* 3. *cap.* 5. *num.* 33. *Conſtant. vot. decis.* 435. *num.* 13. *Rot. Roman. cor. Falconer. de locat. & conduct. dec.* 3. *num.* 9. *& cor. Molin. dec.* 72. *num.* 7. *& in recent. dec.* 75. *num.* 7. *par.* 2. *tom.* 1. *Rot. noſtr. cor. de Comitib. dec.* 69. *n.* 7.

XL. Più fortemente che nell' occaſione già accennata di ſopra nel §. XXXII. di calcolare e liquidare lo ſtato ereditario del Senatore Orazio Marucelli uno di detti primi Eredi, anche per la rata ad eſſo ſpettante o dei ſuddetti ventiquattro in venticinquemila ſcudi, o dei diecimila ſcudi almeno, fu tralasciato di porſi in calcolo fra i di lui aſſegnamenti ereditarj, lo che semprepiù confermava che tutta l' intera ſomma di ventiquattro in venticinquemila ſcudi ſi reputava appartenente al Fidecommiſſo Caſtelli. E per quanto ſi oſſervaſſe che in detta occaſione neppure fu calcolata nello ſtato ereditario di detto Senat. Orazio la ſua rata degli utili di detta ſomma, come vi fu calcolata la rata degli utili degli altri ſcudi quindicimila, dei quali abbiamo parlato nel ſuddetto §. XXXII., queſta omiſſione però rispetto agli utili, che poteva eſſer derivata o dal non eſiſtere in quel tempo, o dal non eſſere allora liquidati tali utili, non toglieva punto di forza all' argomento che ſi deduceva dal non eſſer ſtata calcolata nello ſtato ereditario di detto Senator Orazio veruna rata di un così inſigne capitale, che era certo, e liquido, e non poteva ignorarſi da chi aveva interesse nella liquidazione di detto ſtato ereditario.

XLI. Paſſavano i Contradittori del Sig. Brunaccini a rilevare che in un Liberculo di Memorie della Famiglia Marucelli ſcritto per quanto pareva da uno dei ſecondi Eredi di Angiolo Caſtelli fu notato per due volte lo ſtato del Fidecommiſſo Caſtelli, con detrarne gli ſcudi diecimila, eſſendoſi detto la prima volta quanto appreſſo:

L' Eredità Caſtelli detratta la gabella aſcende a	sc.	173914.	1. 10.
Per le maſſerizie comprese in detta ſomma, le quali ſi presumono non doversi rinveſtire - - =		6665.	18. 8.
Contanti liberi - - - - - - - - - - =		10000.	
	sc.	157246.	3. 2.

Nel-

Nelle maſſerizie si credono compresi gli argenti e gioie per la somma di scudi 1555. 3. 1.
ed eſſendoſi ripetuto più chiaramente lo ſteſſo la seconda volta nei seguenti termini:

Tutto il Fidecommiſſo suddetto (Caſtelli) *deve ascendere a sc.* 173914. 1. 10. *detratta la gabella* - - - - - - - - - - - - - - - - - - sc. 173914. 1. 10.
Si sbatte per le maſſerizie comprese in detta somma, le quali ſi dice presumerſi consunte - - = 6665. 18. 8.
Si sbatte ancora i sc. 10000. *valsisi i primi Eredi in ordine al Teſtamento* - - - - - - - - - - = 10000.

Sicchè reſterebbe al netto l'Eredità non compresi gli argenti e gioie, che sono sc. 1555. 3. 1. sc. 157246. 3. 2.

XLII. Soggiungevano che i medeſimi secondi Eredi di Angelo Caſtelli nel Giudizio, in cui emanò la sentenza de' 18 Settemb. 1753, che ora ſi rivedeva egualmente, ſoſtennero contro il Sig. Francesco Marucelli non doverſi calcolare nel Fidecommisso Caſtelli *diecimila scudi*, per essersene valſi i primi Eredi coerentemente alla facoltà ad essi accordata dal Fidecommittente.

XLIII. E soſtenevano esser sommamente attendibili queſti fatti dei secondi Eredi di Angiolo Caſtelli, perchè come figli, e respettivamente nipoti di fratello dei primi Eredi iſtituiti, e gravati da detto Caſtelli, dovessero presumerſi bene informati della loro volontà, ed intenzione.

XLIV. Ma oltre che poco conto poteva farſi delle surriferite Note presc nel suddetto Liberculo di memorie, per eſſere le medeſime positivamente erronee, in quanto cioè fu ivi calcolato l'asse ereditario del Fidecommittente Caſtelli nella somma di sc. 173914. 1 10. detrattane l'intera gabella gia pagata, senza avvertire che a forma della dispoſizione dell'Abate Gio. Filippo Marucelli doveva reintegrarſi il suddetto Fidecommisso della rata della gabella spettante a detto Ab. Gio. Filippo, liquidata poi dalla sentenza de' 28. Settembre 1753. in scudi 2546. 1. 16. 4, ed in quanto fu ivi detratto da detto Fidecommisso l'importare di tutte le masserizie come presuntivamente consunte, e fu enunciato in scudi 1555 3. 1. l'importare degli argenti e gioie, ma sen-

za

za porre neppure queſto in calcolo dell' asse Ereditario del Fidecommitente; errore dipoi corretto con la sentenza de' 28. Settembre 1753, che condannò i Sigg. Eredi Marucelli a reintegrare detto Fidecommisso Caſtelli per l'importare dei *mobili*, *gioie*, *ed argenti*, anche avuto riguardo alla loro consunzione e diminuzione di prezzo, della somma di *scudi tremila*.

XLV. Oltre di ciò, tre circoſtanze pareva che rendessero aſſolutamente inattendibile quanto fu asserito dai secondi Chiamati al Fidecommisso Caſtelli circa alla controversa detrazione dei diecimila scudi, tanto nel suddetto Liberculo di memorie, quanto nell'enunciato Giudizio.

XLVI. Primieramente detti secondi Chiamati, come Eredi dei primi, avevano tutto l'interesse di soſtenere che per la divisata somma di scudi diecimila non avessero i primi Eredi lasciato debito col Fidecommisso, ma avessero voluto esercitare la facoltà ad Essi conferita dal Fidecommittente, ed in conseguenza di tal interesse la loro asserzione veniva ad esser legalmente sospetta, e disprezzabile, per ciò che avvertono dopo i Teſti *in Leg.* 2. *ff. & Cod. de probat. Leg. Actor.* 23. *Cod. eod. titul. Peregrin. de fideicom. artic.* 53. *n.* 61. *Coſta de remed. subsid. prælud.* 6. *n.* 2. *Farinacc. de teſtib. qu.* 60. *n.* 4. *Rot. Rom. in recent. dec.* 568. *n.* 5. *par.* 4. *tom.* 1. *& dec.* 77. *n.* 10. *par.* 5. *tom.* 1. *& adnot. ad dec.* 150. *n.* 88. *par.* 9. *tom.* 1. *& decis.* 967. *n.* 19. *cor. Dunozzett. iun. & dec.* 677. *n.* 2. *& dec.* 773. *n.* 10. *cor Molin. & dec.* 454. *n.* 3 *tom.* 4 *cor. Crescent.* 22

XLVII. Di più la suddetta asserzione dei secondi Chiamati aveva contro di se tutti i già ponderati fatti dei primi Eredi, che dimoſtravano non aver essi voluto esercitare la divisata facoltà, Fatti che dovevano certamente prevalere a qualunque asserzione dei secondi Chiamati, perche solamente all' arbitrio, e volontà dei primi Eredi aveva rilasciato il Fidecommittente, l'appropriarſi, o non appropriarsi i diecimila scudi, e gli ſtessi primi Eredi venivano ad essere i migliori interpretri della loro volontà, ed intenzione, come con i concordanti giuſtamente osservano il *Mans. cons.* 691. *n.* 8. *& 9. tom.* 8. *cons.* 38. *n.* 10. *& 11. tom.* 9. *& cons.* 77. *num.* 21. *& seqq. d. tom.* 9. *Rot. Roman. in recent. dec.* 418. *n.* 7. *par.* 12. *& cor. Falconer. de offic. Ordinar. dec.* 20. *n.* 12. 23

XLVIII.

XLVIII. Finalmente i medesimi secondi Chiamati in altra occasione, e nominatamente nelle Divise dell' Anno 1712, come abbiamo osservato nel §. XXVII. ammessero circa ai diecimila scudi cadenti in controversia tutto il contrario di ciò che fu da Essi supposto nell' antedetto Liberculo di memorie, e nel precitato Giudizio, e questa contrarietà, e contradizione anche da per se sola faceva sì che non potesse
64 farsi capitale delle obiettate loro asserzioni, per la nota regola di cui il Testo in *Cap. licet* §. *quamquam de probat. Ruin cons.* 57. *n.* 8. *lib.* 1. *Alexand. cons.* 2. *num.* 8. *lib.* 7. *Rot. Rom. in recent. decis.* 167. *num.* 10. *par.* 1. *cor. Ottobon. dec* 71. *num.* 3. *cor. Bich. decis.* 34. *num.* 5. *post. Constantin. ad stat. urb. dec.* 123. *num.* 37. *& cor. Falconer. de usufruct. dec.* 1. *n.* 1. *Rot. nostr. in Thesaur Qmbros. decis.* 30. *n.* 6. *tom.* 6.

E così l' una, e l' altra Parte virilmente informando abbiamo risoluto.

COSIMO ULIVELLI
Aud. di Ruota, e Potestà.
GUIDO ARRIGHI
Aud. di Ruota.
GIUSEPPE VERNACCINI
Aud. di Ruota, e Relat.

DECISIO LIII.

LIBURNEN. SEQUESTRI.

DIE 15. IULII 1786.

ARGUMENTUM.

Possessor apocae oueratoriae quando praeferendus sit Creditori, cui fuerat antea promissa. Cum distinctione proceditur Possessor, qui titulo correspectivo apocam fuerit assequutus praefertur promissario quamvis Creditori. Hinc ad trutinam revocantur credita, quibus

Poſſeſſor innititur, & cum temperamento lis resolvitur. Suspiciones quae Creditum obumbrant plenissime cumulantur.

SUMMARIUM.

1. *Apocae oneratoriae vulgo „ Polizze di carico „ non dant jus earum poſſeſſori adminiſtrandi merces, quum praecesserit promissio easdem merces alteri certo Creditori tradendi, niſi is, ad quem directae fuerunt apocae, probet absque dubio se quoque creditorem eſſe. Et n. 2.*
„ *Quo casu nihil prodeſt huic poſſeſſori Ignorantia hasce merces praecedenter alteri fuiſſe deſtinatas. n. 3.*
„ *Et Poſſeſſor ut se defendat, probare debet ei traditas fuiſſe apocas ob titulum oneratum. n. 4.*
5. *Scriptura privata non munita tribus teſtibus suspicioni antidatae obnoxia eſt.*
6. *Ipotheca uti famulatoria Crediti non subſiſtit absque Credito.*
7. *Computum subscriptum a Mercatore conſtituit claram probationem favore illius qui in Vim dicti Computi Creditor apparet, nec admittit probationes altioris indaginis.*
„ *Praecipue ſi exhibeatur in Judicio summario, ac celeris expeditionis, n. 8.*
9. *Socius non tenetur servare factum socii Inſtitoris etiam in praejudicium Tertii, quum ille vel pro se tantum contrhaxerit, vel exceſſerit fines mandati, & Contrahens sibi imputet, ſi ad eos non respexerit.*
10. *Qui iubet sibi transmitti merces, implicite declarat se suffecturum expensis pro transmissione neceſſariis.*
11. *Socius poteſt impugnare factum socii, si huiusmodi facti erroneitatem demonſtret.*
12. *Proprium factum cuivis impugnare licet, ſi ſimulatio, aut error demonſtretur.*
13. *Qui adminiſtravit res sociales, nequit Societatis Creditor declarari, niſi antea rationum redditionem conficiat.*
14. *Qui alteri tradit apocas oneratorias, quas alteri precedenter promiserat, in ſtellionatum incidit.*
15. *Creditum juſtificatur mediante extractione Partitarum ex libris mercatoriis „ Giornale „ e „ libro maeſtro „*
„ *Et haec extractio fieri debet citata parte. n. 16.*

„ *Nec*

„ *Nec probatur creditum saltem quoad tertios, per Computum Vulgo* „ Conto Corrente. „ *n.* 17.

18. *Regulare eſt ſolutiones probari per apocas de recepto.*

19. *Suspecta ſunt ea Documenta, quorum exhibitio ſerotina eſt.*

20. *Suspecti ſunt actus alterius ex collitigantibus, qui fiunt pendente lite.*

21. *Nemo præſumitur in Iudicio inniti his documentis, quae potiſſimum impugnat, ne contradictoriae probationes admittantur.*

„ *Documentorum exhibitio nequit pro parte reiici & pro parte admitti. n.* 22.

CON Apoca de' 20. Marzo 1781. il Sig. Carlo Caſtelli pubblico Negoziante di Milano, ed i Sigg. Marco, e Giuſeppe fratelli Canziani ſtabilirono in Pietroburgo una Società di Commercio, da dover cantare in nome dei *Fratelli Canziani e Compagni*, e convennero di porre in eſſa il Capitale di quarantamila rubli, la metà da sborsarſi dal Sig. Caſtelli, e la metà dai Canziani, per doverne percipere l'uno, e gli altri il respettivo intereſſe alla ragione di sei per cento l'anno, con facoltà di dilatare detto Capitale con altre somme da sborsarſi ad egual interesse presentandoſi l'occaſione di convertirle in impieghi proficui alla Società.

II. La firma, e la caſſa fu pattuito, o che dovesse eſſer presso i suddetti Fratelli Canziani, mà atteso che queſti (come Ballerini di profeſſione) non avevano le neceſſarie cognizioni per li ragguagli e speculazioni di Cambio, per tenere la scrittura in doppio, e per accudire al carteggio con gli opportuni termini e preservativi mercantili, fu prescelto per tutte le predette operazioni in qualità di Miniſtro e Compartecipe il Sig. Giuseppe Bianconi di Turino, e degli utili della Società repartibili in otto chirati fu convenuto doverne partecipare per tre chirati il Sig. Caſtelli, per altri tre i Fratelli Canziani, e per gli altri due il Bianconi.

III. L'oggetto di queſta Società fu pattuito dover conſiſtere in compre, e vendite di Mercanzie d'Italia, ed altri Paesi eſteri, da spedirſi annualmente per Pietroburgo, e viceversa in altre di Russia per l'Italia; fu altresì pattuito che la ſteſsa Società dovesse aver principio „ *colle prime spedizioni che* „ *ſi faranno da Pietroburgo per l'Italia a diſpoſizione del detto* „ *Sig. Caſtelli, e che da queſti ſi faranno reciprocamente alla Ca-*

„ *sa di Pietroburgo, e così alternativamente in appresso* „; e fu convenuto dover la medesima durare per anni sei da terminare nel 1787., con dichiarazione però che dovesse essere in facoltà dei Consocii il por fine alla Società anche prima del suddetto termine, quando altro dei Soci contravvenisse alle stabilite convenzioni, fra le quali rispetto ai Canziani vi fu quella di non dover essere ai medesimi lecito d' intraprendere direttamente, o indirettamente anche per mezzo di sottomesse persone. durante la predetta Società, altri negozi di conto particolare in commercio simile, o reputato per tale.

IV. Prima che si consumasse il tempo convenuto per la durazione di detta Società, e precisamente nell'anno 1784., il Sig. Giuseppe Bianconi avendo sperimentato poco favorevole alla di lui salute il Cielo Russo, venne nella determinazione di abbandonarlo, come in fatti lo abbandonò verso la fine d' Ottobre di detto anno 1784, essendo di poi morto in Cracovia li 22. Gennaio 1785, il Sig. Giuseppe Canziani credè di dover riassumere, e riassunse di fatto la primiera sua professione di Ballerino, dimostrandolo una lettera dal medesimo scritta al Sig. Castelli ne' 12. Dicembre di detto anno, in cui si espresse „ *Giuseppe Canziani vi scrive* „ *queste due righe in fretta, perche deve andare alla prova, es-* „ *sendo ritornato al servizio di questa Imprial Corte nel suo primiero impiego* „; ed il Sig. Marco Canziani *si determinò di accettare l' esibizioni* fattegli dal Sig. Primiero Ferrieri *di stabilirsi a Kerson per il commercio del Mar Negro*, convincendolo una lettera scritta da detto Sig. Pietro Ferrieri al prenominato Sig. Castelli il dì 10 Febbraio 1785. secondo il vecchio stile, in cui fu detto esser ciò seguito di *qualche tempo*.

V. Contemporaneamente alle divisate determinazioni del Bianconi, e dei Fratelli Canziani, e nominatamente ne' 4 Maggio 1784. secondo il vecchio stile, e respettivamente ne' 15. di detto mese secondo lo stile nuovo, il Sig. Giuseppe uno di detti fratelli Canziani scrisse al Sig. Castelli lettera del seguente tenore „ ivi „ Dopo matura e lunga reflessione „ da me fatta sopra li andamenti di decessi, e progressi di „ questa nostra Casa di Commercio, e li dissapori, sospetti, e „ poca fiducia vostra per la medesima, mi veggo necessitato „ a non più differire all' intiero pronto disseccamento e stral-

cio

„ cio suo, massime per condescendere ai voſtri reiterati ordi-
„ ni scritti in più lettere alla Casa; a tal effetto vi compiace-
„ rete nominare coſtà Persona a voi fida coll'autorizzarla di
„ voſtra procura oſtenſibile, acciò con essolui il mio Procu-
„ ratore, che ſtabilirò prima di partire possa agire d'accordo,
„ e di vicendevole noſtra sodisfazione, per ovviare ai dissa-
„ pori, ed alterazioni, quali mi sarebbero d'indicibile ram-
„ marico, se accadessero fra voi, e me, essendo mia massi-
„ ma il preferire l'amicizia all'interesse. Dovendo io dunque
„ reflettere seriamente alla mia attuale ſituazione non troppo
„ favorevole, comprendo che mi reſta indispensabile il riprен-
„ dere l'interrotta mia carriera, e seguitare la mia professio-
„ ne, che pur troppo mi rammarico di avere discontinuato,
„ e voi sapete i giuſti motivi per i quali ho preferito il dis-
„ capito all'interesse. Occorrerà, carissimo Amico, che an-
„ cora vi dichiariate su qual piede ſi dividerà fra noi li fon-
„ di che abbiamo impiegati in coteſta noſtra Fabbrica di Stoff-
„ fe, e Naſtri di seta la quale ora che fiorisce per i suoi pro-
„ gressi giornalieri, mi piange il cuore di vederla alla vigilia
„ di esser espoſta ad un pubblico incanto, unico mezzo di
„ realizzarne li fondi da noi a dividerſi. Dall'espostovi ve-
„ drete le mie determinazioni coerenti alle voſtre, ed in seque-
„ la di queſte ora la Casa ſi adoprerà allo ſtralcio di ogni suo
„ impegno, e da voi attende una pronta risposta sopra il da
„ me espoſtovi per agire d'uniformità e vicendevole so-
„ disfazione. „

VI. Ed il Sig. Caſtelli replicando a queſta lettera ne' 22. Giu-
gno 1784. ſi espresse nei seguenti termini „ ivi „ Ella è
„ pur anche una gran pena di dover tener dietro ad un car-
„ teggio ognora vario, ed incoſtante; con lettera della Casa
„ de 27. Aprile 8. Maggio scorſi moſtraste piacere di far
„ succedere alla Società che termina, altra nuova con codeſto
„ Sig Vincenzio Bartolotti, coſtante dal canto mio nel con-
„ tribuire alle voſtre brame e vantaggi, non mi vi opposi, ed
„ in mia risposta di oggi a otto alla Casa pregai la degna vo-
„ ſtra Persona di qui portarſi a tutto comodo per conciliarne
„ le massime; Ricevo adesso voſtra lettera confidenziale del
„ 4. Maggio V. S. in cui dissimulando Voi la precedente ri-
„ chieſta, vi moſtrate in vece premuroso di tornare in Italia
„ per riprender l'interrotta voſtra carriera, mi affrettate in

„ con-

„ conseguenza a spedire costì un mio Mandato di Procura in
„ Persona di confidenza per procedere immediatamente al dis-
„ seccamento di ogni nostro sociale Commercio, m' interpel-
„ late perciò a dover dichiarare su qual piede si dovranno fra
„ di Noi dividere li fondi impiegati nella Fabbrica dei Na-
„ stri, e Grosdetour, per la cui realizzazione mi fate vedere
„ per unico mezzo quello rovinosissimo di un pubblico incanto;
„ in conseguenza di quanto sopra confermovi la disposizione
„ mia di volervi compiacere per ogni verso, sempre però in
„ termini compatibili, e perfettamente eguali al comune inte-
„ resse; All' oggetto pertanto che così succeda, essendo sem-
„ pre stato il mio interesse intieramente abbandonato alla no-
„ toria onestà vostra intendo e voglio che abbia e debba conti-
„ nuare totalmente appogiato a Voi solo fino al suo termine,
„ tanto più che io non saprei per verità in qual altro confi-
„ darmi di maggior fede, ed esattezza della vostra; Permette-
„ temi fra tanto di farvi osservare che il modo meno pregiu-
„ dicevole per procedere al disseccamento di cui si tratta po-
„ trebbe essere il seguente, cioè; Rispetto alli crediti di con-
„ ti correnti cogli Amici forestieri, saranno tosto realizzati,
„ rinborsandosi la Casa con sue tratte sopra dei medesimi in
„ pareggio del respettivo loro debito; Quanto alle merci di
„ rimanenza, queste vanno cambiate contro altri generi atti
„ per l' Italia, ovvero esitate a contanti, non però con preci-
„ pizio, ma con flemma, e colla vostra accostumata ponde-
„ ratezza, e prudenza; Riguardo a quelli crediti in codesta
„ Piazza che non fossero così presto esigibili, converrà che
„ alla vostra partenza scegliate Persona attiva, solvibile e co-
„ gnita del Paese per farli sollecitare, ed esigere di mano in
„ no, consegnando alla medesima la nota, e li registri col
„ vostro Mandato di Procura *ad exigendum*, assegnando ad
„ essa per provvisione e mercede de' suoi incomodi un tanto
„ per cento sulle somme che all' ultimo avrà riscosse. Rispetto
„ poi alla Fabbrica dei Nastri e Grosdetour, non milita per
„ il disseccamento che intendereste di fare anche di questa la
„ stessa necessità della mancanza del direttore Sig. Bianco-
„ ni, che ci costringe a disseccare l' altro Commercio della
„ Casa; abbiamo nel Sig Liprandi un ottimo, attentissimo
„ Direttore, ed essendo egli anche associato nella medesi-

„ ma,

„ ma, parmi che senza il suo pieno assenso, e che senza al-
„ cuno interessante motivo, avressimo gran torto di volerla
„ disseccata avanti il pattuito termine, con gravissimo pregiu-
„ dizio del detto onestissimo Professore. Ciò posto, mi sembra
„ che si possa avere in lui tutta la fiducia per lasciarla con-
„ tinuare con speranza di buon esito anche sotto la sola di-
„ rezione dello stesso Sig. Liprandi, delle di cui cognizioni,
„ attività, zelo, e probità ne abbiamo fin quì avuto tante
„ continuate prove per potere starcene tranquilli anche per l'
„ avvenire. Debbo altresì farvi presente, che ove mai conti-
„ nuaste nell' idea della nuova Società propostami, questa in-
„ fluirebbe moltissimo al disimpegno, ed alla più facile liqui-
„ dazione, e stralcio della vecchia, colla cessione e trapasso
„ che potrebbe farsi alla nuova d'ogni effetto appartenente
„ a quella che termina; Crederei bensì in quel caso serbare
„ per nostro particolar conto il Negozio della Fabbrica pre-
„ detta, per non aver a partecipare ad altri quelle utilità che
„ dalla medesima si sperano, ed eccovi aperto il cuore a vo-
„ stro lume e contegno, compromettendomi nella esperimen-
„ tata aggiustatezza, e probità vostra, che vorrete ben prestar-
„ vi anche dal canto vostro a tutto ciò, che potrà influire al
„ maggior vantaggio reciproco. „

VII Fu in conseguenza di questo carteggio che i Fratelli Canziani unitamente al Sig. Giuseppe Bianconi si applicarono in detto anno 1784. a rifinire quanto esisteva in detta Casa di Commercio di Pietroburgo non smerciabile in Italia, ad acquistar merci che respettivamente potessero avere in Italia un esito vantaggioso, ed a spedir queste in Italia *alla disposizione del Sig. Carlo Castelli*.

VIII. Ciò resultando in primo luogo da due lettere che da Pietroburgo scrisse il Bianconi al Sig. Castelli il dì 11. Agosto, e il dì 1. Settembre 1784. l'una, e l'altra secondo il vecchio stile, essendosi espresso nella prima „ ivi „ Finalmente si è conchiuso *il baratto di tutti gli antichi scarti del magazzino* contro pudi 600. tabacco d'America in carote, „ e pudi 200. in 300. detto rapato in botti . . . . . Nella „ settimana entrante partirà colla Nave che va in Ancona, e „ la Casa vi manderà li opportuni conoscimenti . . . . . *si son poi dati quelli vecchi abiti, vecchi brindelli, in somma fecemo un ripulisti a prezzi molto buoni* „ ed avendo soggiun-

„ giunto nella seconda „ ivi „ Chi l'aveſſe detto che in Set-
„ tembre dovessi ancora quì ritrovarmi? E pure vi sono in
„ penitenza dei miei peccati, martire della condiscendenza a
„ queſto Sig. Giuseppe, che sempre in visceribus mi prega
„ per un giorno, e per due, ma io l'ho fatto e lo faccio,
„ perchè vorrei formare tutti li conti di Manes &c. del rica-
„ vo delle merci, e quelli da spedire a Voi, *in somma che*
„ *ogni cosa foſſe al netto*. Mi spaventa, perchè quì fa già un
„ freddo beſtiale alla mattina e alla sera, ed io con queſto
„ boccone di toſſe, ed espettorazione non sò come anderà per
„ viaggio. Dio mi assiſta, penso sarete contento *delle spedi-*
„ *zioni che vi fi fanno*, io mi maneggio al possibile *per man-*
„ *dar tutto in Italia*, almeno che le speculazioni produchino
„ alcun profitto. „

IX. E confermandolo in secondo luogo più lettere che al medesimo Sig Caſtelli scrissero ſimilmente da Pietroburgo i Canziani, ed in specie una del dì 12. Giugno 1784. con la quale avvisarono che per il divisato oggetto di spedire in Italia le merci acquiſtate medianti i baratti che sopra, e per l'altro oggetto di sodisfare all'impegno in cui già si trovava la loro Casa di Commercio di spedire ai Sigg. Manes e Scherini Negozianti in Napoli un carico di merci in Società con i medesimi, avevano comprato per diecimila rubli a metà con altro Negoziante di Pietroburgo un Baſtimento denominato *la Neva*; Altra del dì 15. Agoſto 1784. nella quale si espreſſero „ ivi „ Il Vascello la Neva non a-
„ vendo potuto capire tutte le mercanzie da Noi provviſte,
„ rimangono addietro pudi 1500. circa canapa prima qualità,
„ *che procureremo di spedire a Livorno al Sig Cambiaso alla*
„ *voſtra dispoſizione* „ ed altra del dì 1. Settembre 1784. in cui soggiunsero „ ivi „ La noſtra Nave la Neva Capitano
„ Felice Capaccio è da diversi giorni pronta per dare le vele
„ al vento . . . . Non ebbe luogo a caricare su di eſſa num.
„ 44. barili catrame, e 25. laſtri di canapa, perciò comprass-
„ simo ancora altri 25. laſtri di queſta, e pudi 3500. ferro
„ alzobel, che accordassimo col Capitan Giovanni Paſlana-
„ ghen della Nave Greisvvald di trasportare a Livorno *a*
„ *quel Sig. Giovanni Cambiaso di Domenico alla voſtra dispo-*
„ *sizione*. „

X. E

A. E quivi è opportuno l'osservare che il Sig. Carlo Caſtelli non mancò di fare quei fondi che i Canziani gli annunziarono eſſer neceſſari per la provviſta, spedizione, ed assicurazione di dette merci che paſſar dovevano in Italia, avendo rimeſſo per tal effetto detto Sig. Caſtelli ai Sigg. Guaita, e Compagni d'Amſterdam prima la somma di 29800. fiorini correnti d'Olanda, e dipoi altra somma di fiorini 10000. ſimili, come allo ſteſſo Sig. Caſtelli ingenuamente confessarono detti Canziani con loro lettera de' 19. Novembre 1784. per ragione delle quali rimeſſe il medesimo Sig. Caſtelli, che con lettera scrittagli dalla predetta Casa di Pietroburgo lì 12. Giugno 1784. st. v. era ſtato riconosciuto creditore della ſteſſa Casa fra capitali, ed interessi decorsi a tutto il Maggio precedente nella rispettabil somma di lire 380336. 10 8. giunse ne' 19. Gennaio 1785. ad esser Creditore della medesima Casa nella più cospicua somma di lire 420221. 18. 3, non calcolati gl'interessi dal dì 1. Giugno 1784. in poi da buonificarsegli secondo i patti di sopra riferiti

XI A fronte di tutto il fin quì detto, che doveva far concepire al Sig. Caſtelli una fondata speranza che realmente *alla di lui disposizione*, cioè al Sig. Marchese Giovanni Cambiaso di Domenico suo corrispondente, sarebbero ſtate spedite a Livorno le merci carieate dai Canziani sulla Nave *Greiswald*, rimase giuſtamente sorpreso il medesimo Sig. Caſtelli allorchè con lettera degli ſteſsi Canziani de' 16. Ottobre 1784. st. v., nella quale gli trasmettevano il conto di coſto e spese tanto di certo tabacco spedito ad Ancona, quanto delle suddette merci spedite a Livorno con la Nave Greisvvald, sentì annunziarsi che queſt'ultime erano ſtate dirette dai medesimi Canziani al Sig. Vincenzio Ferrieri „ ivi „ L'altro (conto) si è delle merci che spedissimo colla Nave Greisvvald Capitano Paſſanaghen *al Sig. Vincenzo Ferrieri di Livorno*, ascendente fra coſto e spese a rubli . . . . . per venderle al noſtro maggior vantaggio. *Abbiamo dovuto mandarle al detto Amico a preferenza di Cambiaso per obbligare queſto noſtro buon Amico il Sig. Pietro Ferrieri* „ Lo che ripeterono a detto Sig. Caſtelli gli ſteſsi Canziani con altra loro successiva lettera de' 19 Novembre 1784. „ ivi „ Con noſtra de' 16. Ottobre prossimo passato „ vi abbiamo già mandato li conti del ferro, ed altri generi

„ spedissimo a Livorno sovra la Nave Greisvvald Capitano
„ Passanaghen *all' addrizzo del Sig. Vincenzo Ferrieri.* „

XII. Questa giusta sorpresa del Sig. Castelli portò alla conseguenza che egli scrivesse nei 31. Dicembre 1784 una lunga lettera a detto Sig. Vincenzo Ferrieri, nella quale dopo averlo posto minutamente al fatto di quanto era precedentemente passato fra se, ed i Canziani concluse „ *Onde non*
„ *vi sorprenda, se quei raggiri che mi par di vedere dopo al-*
„ *cun tempo nel loro maneggio mi obbligano a mettermi in guar-*
„ *dia*„ e quindi passò a prevenirlo che incaricava il Sig. Cambiaso di *far valere i propri diritti* sulle mercanzie condotte a Livorno dalla Nave Greisvvald, e portò pure alla conseguenza che il medesimo Sig. Castelli realmente di ciò incaricasse con special procura de' 30. dello stesso mese di Dicembre il predetto Sig. Cambiaso; donde ne derivò che essendo giunte a Livorno con la Nave Greisvvald le merci in essa caricate dai Canziani, e portando i conoscimenti, o siano polizze di carico firmate in Pietroburgo dal Capitano Passanaghen li 3. Ottobre 1784. doversene fare la consegna al Sig. Vincenzo Ferrieri, comparve ne' 10 Gennaio 1785. avanti il Magistrato dei Sigg. Consoli del Mare di Pisa il Sig. Marchese Cambiaso, e come special Procuratore del Sig. Carlo Castelli di Milano fece istanza sequestrarsi le suddette merci.

XIII. A tale istanza fatta dal Sig. Cambiaso in detti nomi si oppose il Sig. Vincenzo Ferrieri Console per S. M. l'Imperatrice delle Russie in Portoferraio, come quello a cui erano dirette le merci predette, e secondo i divisari conoscimenti, e secondo una lettera dei Fratelli Canziani del dì 11. Ottobre 1784. st. v. con cui detti conoscimenti gli vennero accompagnati, e come quello che con altra lettera degli stessi Canziani de' 26. Novembre 1784. st. v., e con lettera del Sig. Pietro Ferrieri suo Fratello del dì 2. e del dì 30. Novembre 1784. st. v. era stato espressamente incaricato quanto a dette merci *di tenerle interamente alla disposizione* del nominato Sig. Pietro suo Fratello, di *riconoscerne* il medesimo, e di *eseguire liberamente i di lui ordini*.

XIV. Venne così a contestarsi fra il Sig. Marchese Giovanni Cambiaso di Domenico in nome e per interesse del Sig. Carlo Castelli, ed il Sig. Vincenzo Ferrieri in nome e per inte-

interesse del Sig. Pietro Ferrieri suo Fratello, un formal Giudizio; ed atteso che fra i fondamenti con i quali sosteneva il Sig. Ferrieri che non aveſſe luogo il suddetto sequeſtro, ma dovesse a lui appartenere la libera consegna, ed amministrazione delle merci spedite dai Canziani a Livorno con la Nave Greisvvald, vi era un asserto cospicuo credito del Sig. Pietro Ferrieri contro i fratelli Canziani, qual cospicuo credito si pretendeva viceversa dal Sig. Caſtelli che o non ſuſſiſtesse, o fosse rimaſto eſtinto, perciò il Magiſtrato dei Sigg. Consoli del Mare di Pisa con Sentenza del dì 6. Settembre 1785. dichiararono spettare, ed appartenere al Sig. Vincenzo Ferrieri l'amministrazione delle suddette mercanzie, ed essere al medesimo lecito e permesso di venderle liberamente al magglor vantaggio dei Fratelli Canziani e Compagni, per riconoscere del loro netto prodotto il Sig. Pietro Ferrieri suo Fratello, per imputarne il ricavato nel proprio credito contro i medesimi, con che però il prenominato Sig. Vincenzo Ferrieri dovesse dare idoneo mallevadore da approvarſi nel Tribunale di Livorno di ſtare a ragione, patire, e pagare il Giudicato dello ſtesso Magiſtrato per l'importare del netto ritratto di tutte le suddette mercanzie, qualora venisse legittimamente provato che da certi assegnamenti dati in nota dal Sig. Cambiaso fosse ſtato rimborsato il predetto Sig. Pietro Ferrieri dell'accennato suo credito, nel qual caso si riservò detto Magiſtrato di procedere a quelle dichiarazioni che fosse per richiedere la buona giuſtizia, siccome pure si riservò di dichiarare in appresso sopra i danni pretesi dal Sig. Ferrieri, e rispetto alle spese del Giudizio.

XV. Da queſta Sentenza interpose il rimedio della reſtituzione in integrum il Sig. Cambiaso lì 15. Settembre 1785. e similmente lo interpose lì 17. dello ſtesso mese il Sig. Ferrieri quanto all'aver dichiarato dover esso dare la predetta *mallevadoria*, e quanto al non aver condannato il Sig. Cambiaso ne' NN. alla refezione dei *danni*, *ingiurie*, *e spese di lite*. In conseguenza di che con Decreto dei predetti Sigg. Consoli del Mare de' 26. Dicembre 1785. emanato di consenso delle suddette Parti fu commesso al noſtro primo Turno Rotale il conoscere e, referire sopra la giuſtizia, o ingiu-

giuſtizia di detto Giudicato, da cui ambedue la ſuddette Parti reclamavano.

XVI. Pendente avanti di Noi l'esame della Causa, nella quale il Sig Cambiaso ne' NN. esibì sotto dì 16. Febbraio 1786. un plico di Posizioni, acciò alle medesime rispondesse il Sig. Pietro Ferrieri attualmente Console di S. M. l'Imperatrice delle Russie in Smirne, all'ammissione delle quali Posizioni si oppose il Sig. Vincenzo Ferrieri di lui Fratello per ovviare al danno che avrebbero sofferto le merci, sulla consegna, ed amministrazione delle quali cadeva la controversia, con due Decreti a nostra relazione e di consenso delle suddette Parti proferiti dal Magistraro Consolare lì 3. Febbraio, e lì 21. Giugno del corrente anno 1786. venne ordinato procedersi alla vendita delle suddette merci con certe cautele espresse nei medesimi Decreti, tendenti a salvare il comune interesse di ambe le Parti collitiganti per doversene depositare il ritratto nel Monte Pio di Livorno, ed ivi stare fino all'esito della presente Causa.

XVII. E quindi dopo la più matura discussione vennemo nel concorde sentimento di referire allo stesso Magistrato Consolare doversi pronunziare, e sentenziare, come in fatti fu di poi dal medesimo pronunziato, e sentenziato nel modo e forma che appresso „ ivi „ Diciamo &c. fermo stante „ quanto alle mercanzie pervenute a Livorno da Pietro- „ burgo con la Nave Greisvvald del Capit. Giovanni Passe- „ naghen di bandiera Svedese l'ordine di venderle nei modi „ e termini espressi nei Decreti proferiti dal Magistrato nostro „ sotto dì 3. Febbraio e 21. Giugno 1786., il netto ritratto „ che sia stato ricavato o sarà per ricavarsi dalla vendita co- „ me sopra ordinata di dette mercanzie, doversi consegnare, „ conforme ordiniamo al Ministro dell'Asta pubblica di Li- „ vorno, e respettivamente ai Ministri del Monte Pio di det- „ ta Città, ove già fosse stato depositato, di consegnarlo al „ Sig. Console Vincenzo Ferrieri ne mm. e nn. che in atti, „ revocando a tal effetto, conforme revochiamo, e per revo- „ cato vogliamo che si abbia il sequestro apposto a dette „ mercanzie, e loro ritratto ad istanza del Sig. Marchese Gio- „ vanni Cambiaso di Domenico ne mm. e nn. che parimente „ in atti, a condizione però, e non altrimenti, che il pre- „ detto Sig. Console Vincenzo Ferrieri in detti mm. e nn dia-

ido-

„ idonea mallevadoria, da approvarsi nel Tribunale di Livor-
„ no, di ſtare a ragione, e reſtituire il ritratto delle ſuddette
„ mercanzie, qualora nel ſuo congruo Giudizio da farſi nel
„ Tribunale competente, venisse giuſtificata l'insussistenza
„ pretesa da detto Sig. Marchese Cambiaso in detti mm. e
„ nn. del Credito dedotto contro la Ragione dei Fratelli Can-
„ ziani e Compagni di Pietroburgo dal suddetto Sig. Con-
„ sole Vincenzo Ferrieri in nome del Sig. Console Pietro Fer-
„ rieri di lui fratello, nel qual Giudizio riserviamo al prefato
„ Sig. Marchese Cambiaso, ed al Sig. Carlo Caſtelli di Mila-
„ no da esso rappresentato di potere sperimentare le sue ra-
„ gioni, ed eccezioni tali quali se gli competano contro il
„ suddetto Credito, ed in specie non derogando di potersi va-
„ lere delle posizioni esibite dal medesimo Sig. Marchese Cam-
„ biaso in detti nn. negli atti del Magiſtrato noſtro sotto dì
„ 16 Febbraio 1786., quali diciamo non essersi dovute, nè
„ doverſi ammettere nel presente Giudizio.. E secondo le co-
„ se predette diciamo essersi dovuta, e doversi in parte con-
„ fermare, ed in parte respettivamente riformare e dichiarare,
„ siccome in parte confermiamo, ed in parte respettivamen-
„ te riformiamo e dichiaramo la Sentenza infra le suddette
„ Parti proferita dal Magiſtrato noſtro sotto dì 6. Settembre
„ 1785., e dalla quale ambe le suddette Parti interposero il
„ rimedio della reſtituzione in integrum. Assolvendo, sicco-
„ me assolviamo l'una, e l'altra Parte dalle spese tanto del
„ presente, che del passato Giudizio. E tutto &c. non solo
„ &c. ma in ogni &c. mand. &c.

XVII. Dovendo ora render ragione del noſtro Giudicato, pre-
mettiamo che il Sig. Ferrieri per soſtenere che a lui pre-
lativamente al Commesso del Sig. Caſtelli spettasse la con-
segna, ed amminiſtrazione delle merci spedite dai Canziani
a Livorno con la Nave Greisvvald, non poteva fondarsi
nella semplice, e nuda circoſtanza di eſſere ſtate a lui diret-
1 te ed inviate le Polizze, o siano i Conoscimenti del Cari-
co di dette merci, circoſtanza, che nella celebre Causa ve-
gliata già nella Curia noſtra fra *Amic e Vedova Sapte* da u-
na, e *Porter Philibert e Compagni* dall'altra parte, decisa
con vario esito, ed in ultimo per ſtralcio fu valutata dalle
Decisioni emanate in favore di *Amic e della Vedova Sapte*.

XIX.

XIX. Mentre non potendosi nel caso nostro controvertere al Sig. Castelli il carattere di *Creditore* dei Canziani, e di *Creditore* in specie per causa di aver forniti i Capitali necessari per la provvista e spedizione delle controverse merci, e molto meno potendosi impugnare che i Canziani avessero precedentemente *destinato e promesso* di spedire le merci medesime alla disposizione dello stesso Sig. Castelli loro *creditore*, questa precedente promessa fatta dai Canziani al Sig. Castelli per un titolo *correspettivo*, ed *oneroso* non poteva rimaner vulnerata dalla finta *tradizione* delle stesse merci posteriormente fatta dai Canziani al Sig. Ferrieri mediante la trasmissione delle Polizze di carico, se anche questa posterior *tradizione* non compariva fatta con titolo ugualmente *correspettivo* ed *oneroso*.

XX. E ciò perchè volendo adattare al caso nostro la Regola dedotta dal celebre Testo nella *Leg. Quoties Cod. de rei vindic.* come già fu adattata dalle Decisioni favorevoli ad *Amic e Sapte* alla simil controversia agitata nella menzionata Causa fra detti *Amic e Sapte* da una, e *Porter Philibert e Compagni* dall'altra parte; anche senza esaminare se detta Regola rimanesse estranea nel concreto del caso, per la scienza che avesse il Sig. Pietro Ferrieri della precedente destinazione, e promessa fatta dai Canziani di spedire le merci in questione alla disposizione del Sig. Castelli, esame, che non fu omesso nella suddetta Causa, come ne fa fede specialmente la Decisione di terza Istanza intitolata *Liburnen. Pignoris & Hypothecæ del dì* 25. *Luglio* 1769. *avanti i già Sigg. Auditori Morelli, e Meoli* §. 4. non poteva almeno dissimularsi che in forza della divisata Regola, giova bensì la vera, o finta *tradizione* al secondo Alienatario inconsapevole della precedente alienazione per esser preferito al primo Alienatario mancante della tradizione, quando ambidue sieno assistiti da titolo ugualmente *correspettivo* ed *oneroso*, ovvero ugualmente *lucrativo*, ma non porta detta Regola alla conseguenza, che in pregiudizio del primo Alienatario destituto di vera o finta *tradizione*, ma assistito da titolo *correspettivo* ed *oneroso* debba preferirsi per causa della fattagli *tradizione* il secondo Alienatario inconsapevole dell'alienazione già fatta al primo, anco quando il secondo non vanti se non un mero titolo *lucrativo*, essendo anzi indubitata

in

in queſti termini la prelazione del primo Alienatario, come
3 in dichiarazione della divisata Regola precisamente rispondono fra gli altri *Ias. in d. Leg. Quoties col.* 6. *limit.* 10. *Bald. in rub. Cod. de revoc. his quæ in fraud. credit. in princ. Gabr. commun. concl. libr.* 3. *tit. de empt. & vendit. concl.* 2. *num.* 32. *Covarruv. var. resol. lib.* 2. *cap.* 19. *sub. num.* 5. *in fin. Gomez. variar. resol. tom.* 2. *cap.* 2. *sub. n.* 20. *vers. ex quo deducitur*, *Hermosill. ad Leg. Partit. tom.* 2. *tit.* 5. *leg.* 50. *gloss.* 1. *num.* 28. *pag. mihi* 694. *& seq.*

XXI. Ed in fatti uno dei principali oggetti delle suddette Decisioni emanate in favore di *Amic*, *e Sapte*, che avevano ricevute dal medesimo Sig. Pietro Ferrieri, di cui oggi parliamo, le Polizze di carico delle mercanzie precedentemente deſtinate, ed ipotecate dallo ſtesso Sig. Ferrieri a favore di *Porter Philibert*, *e Compagni*, fu quello di provare in *Amic* il titolo *correspettivo*, ed *oneroso*, come specialmente ap-
4 parisce dalla detta Decisione di terza Iſtanza dei già Sigg. Auditori *Morelli e Meoli* intitolata *Liburnen. Pignoris & Hypothecæ de'* 25. *Luglio* 1769. §. 2. *versic. e primieramente &c. pag.* 14. *e* §. 3. *per tot pag.* 18. *e segg.*

XXII. Queſto titolo correspettivo, ed oneroso in vano ſi pretendeva che concorresse nel caso noſtro nel Sig. Pietro Ferrieri, perchè quando occorse ai Canziani per la spedizione delle controverse merci di far Tratta sopra Guaita e Compagni d'Amſterdam, come fecero per mezzo del Sig. Sutherland Banchiere dell'Imperial Corte di Pietroburgo, che fosse garante a favore di detto Sig. Sutherland il medeſimo Sig. Pietro Ferrieri, ed essendo tornata proteſtata da Guaita e Compagni la detta Tratta, prima che giungesse in Amſterdam la rimessa fatta alli ſtessi Guaita, e Compagni dal Sig. Caſtelli per rimborso di detta Tratta dei Canziani, procedessero queſti a cautelare detto Sig. Pietro Ferrieri con ipotecargli la metà a loro spettante dal Carico della Nave *la Nave*, e con passargli una Procura, mediante la quale lo autorizzavano ad agire contro il Sig. Caſtelli qualora non avesse fatti in Amſterdam i Fondi necessari.

XXIII. Poichè essendo certo in fatto, come abbiamo già osservato di sopra, che il Sig. Caſtelli realmente fece dipoi i fondi necessari in Amſterdam, ed essendo ugualmente certo che in viſta di ciò ſu dipoi adempita da Guaita, e Compa-

gni

gni la Tratta dei Canziani, doveva altresì ammettersi che venne a svanire il titolo correspettivo, ed oneroso che per la divisata dependenza si verificò un tempo nel Sig. Pietro Ferrieri, subito che per aver fatti il Sig. Caſtelli i necessari fondi in Amſterdam, e per avere in conseguenza compita i Sigg. Guaita, e Compagni la Tratta dei Canziani, si fece luogo alla resoluzione della garanzia del Sig. Pietro Ferrieri a favore del Sig Sutherland, e della correspettiva ipoteca, e procura fatta dai Canziani a favore del Sig. Pietro Ferrieri per di lui sicurezza, come dovettero confessare tanto gli ſtessi Canziani al Sig. Caſtelli in una loro Lettera del dì 1. Ottobre 1784. St. V. dicendo „ *ora tutti i detti Recapiti reſteranno nulli* „ quanto il Sig. Vincenzo Ferrieri in una Lettera scritta al medesimo Sig. Caſtelli nei 19. Novembre 1784.

XXIV. Molto più poi era vanità il desumere il titolo correspettivo, ed oneroso del Sig. Pietro Ferrieri da una Scritta passata fra il medesimo Sig. Pietro Ferrieri, ed i Canziani in Pietroburgo, ed avente la data del dì 20 Settembre 1785. nella quale si obbligò detto Sig. Pietro Ferrieri di *sodisfare di propria borsa tutte quelle somme che i Fratelli Canziani, e Comp. doveſſero ai Proprietari delle Merci caricate sulla Nave Greisvvald*, ed i Canziani respettivamente dichiararono di volere che *a sicurezza dello ſteſſo Sig. Pietro Ferrieri reſtaſſero dette Merci a lui specialmente, e generalmente ipotecate ſino al suo total rimborso del denaro che si obbligava di pagare per loro.*

XXV. In fatti, oltre che queſta Scritta come maneante dei requisiti voluti dalla nota *Leg. scripturas Cod. qui pot. in pign. hab.* non andava immune dal sospetto di antidata, quale non rimaneva purgato dalla Recognizione Notarile, perchè fatta in Pietroburgo solamente il dì 2. Febbraio 1785, e viceversa veniva fomentato da più riflessi, cioè, primo, dal vedere che di tale Scritta mai fu parlato nelle Lettere che relativamente al Carico della Nave Greisvvald scrissero nell'Ottobre, e Novembre del 1784. i Canziani al Sig. Caſtelli, e neppure in quelle, che in detto tempo furono scritte al Sig. Vincenzo Ferrieri tanto dai medesimi Canziani, quanto dal Sig. Pietro di lui fratello; secondo, dall'osservare che tanto supponendo indicato per data della sud-

det-

detta Scritta il 20. Settembre 1784. St. V., quanto supponendo indicato il dì 20. Settembre 1784. *ſtil nuovo*, che avrebbe corrispoſto al dì 9. Settembre 1784. *ſtil Vecchio*, era sicuramente poſteriore all' apparente data della Scritta medesima la Lettera che sopra abbiamo narrato essere ſtata scritta dai Canziani al Sig. Caſtelli il dì 1. Ottobre 1784. *ſtil. vecchio*, e nella quale lungi dal dare avviso al Sig. Caſtelli dell' ipoteca contratta a favore del Sig. Ferrieri mediante la suddetta Scritta, espressero anzi, che per ragione dei Fondi fatti in Amſterdam da esso Sig. Caſtelli *erano per restar nulli tutti i recapiti* che indicarono avere antecedentemente fatti a favore di detto Sig. Ferrieri; terzo dal considerare, che laddove nel Proemio di detr Scritta fu espresso „ ivi „ Essendosi *determinati* i Fratelli Canziani, e Compagni di intraprendere una speculazione di vari prodotti Russi da caricarsi sopra la Nave Greisvvald Capitano Ioan Passenaghen *destinata* per il Porto di Livorno *alla direzione di quel Sig. Vincenzo Ferrieri*„ viceversa queſta *determinazione*, e *destinazione* de Canziani di spedire dette Merci *alla direzione del Sig. Vincenzo Ferrieri* doveva dirsi positivamente poſteriore al dì 20. Settembre 1784. ranto secondo lo ſtile nuovo, che secondo lo ſtile vecchio, mentre solo con lettera de 16. Ottobre 1784 Sr. V. i Canziani per la prima volta avvisarono al Sig. Caſtelli la risoluzione presa di spedire al Sig. Ferrieri dette Merci, e nella precitata Lettera del dì 1. Ottobre 1784. ſtile vecchio non parlarono di tal risoluzione, e così tennero ferma la deſtinazione, e promessa fatta al medesimo Sig. Caſtelli nelle Lettere precedenti, cioè di spedire dette Merci *alla di lui disposizione*; Solamente con Letrera del dì 11. Ottobre 1784 avvisò per la prima volta il Sig. Pietro Ferrieri al Sig. Vincenzo suo fratello la spedizione che a lui ſi faceva di dette Merci; e solo nei 3. Ottobre 1784 apparivano firmate dal Capitano Passenaghen le Polizze di Carico delle Merci suddette con direzione al Signore Vincenzo Ferrieri.

XXVI. Oltre tutto ciò, in qualunque tempo volessero supporsi ipotecate dai Canziani tali merci a favore del Sig. Pietro Ferrieri, è indubitato che non poteva sussistere ed es-

sere efficace queſta *Ipoteca*, se non giuſtificandoſi che fosse contratto dai Canziani verso il Sig. Ferrieri quel *debito*, a cui era famulativa, ed accessoria l'*Ipoteca* medesima, tanto secondo la lettera della sopra enunciata scritta, quanto secondo la notoria regola di ragione opportunamente ponde-
6 rata dal *Negusant. de pignor. & hypothec. part.* 3. *Membr.* 1. *n.* 9. *&* 10. *Mans. consult.* 18. *n.* 53. *&* 54. *& consult.* 57. *n.* 51. *Caball. consil. decisiv.* 142. *n.* 97. *& seqq. libr.* 1. *Surd. dec.* 271. *n.* 4. *Merlin. de Pignor. & hypothec. lib.* 5. *tit.* 1. *quæſt.* 24. *n.* 1. *&* 3. *Rot. Rom. poſt eumd. dec.* 57. *n.* 9.

XXVII. Non poteva dunque allegare il Sig. Ferrieri il necessario titolo oneroso e correspettivo, se non giungeva a provare che realmente avessero contratto i Canziani col Sig. Pietro Ferrieri un *debito* non inferiore all'importare delle merci giunte a Livorno colla Nave Greisvvald, quali si conveniva da ambe le Parti poter ascendere alla valuta di cinque in seimila Rubli, e dai Canziani in un Bilancio trasmesso al Sig. Caſtelli, e di cui occorrerà parlare altrove, furono valutate Rubli 8239 99. e mezzo E di fatto al preciso effetto di concludere tal prova fu prodotto per parte del Sig. Ferrieri il dì 11. Aprile 1785. e così tre mesi dopo l'liſtanza fatta dal Sig. Cambiaso ne' NN. sotto dì 10. Gennaio 1785 per il sequeſtro di dette merci, un conto di dare e avere fra il medesimo Sig. Pietro Ferrieri, ed i Fratelli Canziani e Compagni dal dì 7. Novembre 1782. a tutto Gennaio dell'anno 1785. con la firma in piè di esso „ *Fratelli Canziani, e Compagni* „ recognita in Pietroburgo da Pubblico Notaro il dì 11. Febbraio 1785. che vale a dire trentadue giorni dopo alla suddetta liſtanza del Sig. Cambiaso ne' NN. qual conto portava esser Debitori gli ſtessi Canziani di detto Sig. Ferrieri a tutto Gennaio del 1785. della rispettabil somma di Rubli 27061. 30. che in progresso di Causa fu anche preteso doversi aumentare fino alla somma di Rubli 29000. circa. E successivamente per amminicolare e confermare queſto conto, fu anche prodotta il dì 16. Luglio 1785. la dichiarazione fatta in Pietroburgo da un Pubblico Notaro li 2. Giugno dello ſtesso anno di aver atteſtato avanti esso Notaro diversi Negozian-

zianti di Pietroburgo di essere ſtati ſodisfatti dal Sig. Pietro Ferrieri dei crediti che tenevano con i Canziani, e nominatamente del prezzo di alcune mercanzie ad essi vendute.

XXVIII. Contro queſta prova più e diverse eccezioni deduſſe in nome, e per interesse del Sig. Caſtelli il Sig. Marchese Giovanni Cambiaso tendenti in ſoſtanza ad impugnare la ſussiſtenza del credito allegato dal Sig. Ferrieri contro la Ragione *Canziani e Compagni*, quali eccezioni non comparvero a noi baſtanti per impedire che il netto ritratto delle merci venute a Livorno con la Nave Greisvvald passasse nelle mani del Sig. Vincenzo Ferrieri come Procuratore e Commesso del Sig. Pietro suo Fratello, ma ci sembrarono però più che sufficienti all'effetto di dichiarare, che in vece di rilasciarsi alla libera consegna ed amminiſtrazione del Sig. Ferrieri le suddette merci, se ne dovesse effettuare la vendita con le cautele prescritte per il comune interesse di ambe le Parti Collitiganti nei due Decreti dei 3. Febbraio, e dei 21. Giugno dell'anno corrente, e che il netto ritratto delle ſteſse merci dovesse passare nelle mani del Sig. Vincenzo Ferrieri ne suddetti NN. non liberamente, ma con la condizione di dar idoneo Mallevadore di ſtare a ragione, e reſtituire detto ritratto, qualora dell'indicato credito dedotto per parte del Sig. Pietro Ferrieri contro la Ragione Canziani, e Compagni ne rimanesse giuſtificata l'insussiſtenza dal Sig. Cambiaso ne' NN. nel suo congruo giudizio da farsi nel Tribunal competente.

XXIX. Parve a noi, non oſtante le eccezioni oppoſte per parte del Sig. Cambiaso ne' NN. di dover ordinare che il ritratto delle più volte enunciate merci passasse nelle mani del Sig. Vincenzo Ferrieri nei suddetti NN. perchè avendo egli fondata la sua intenzione nel sopra indicato *conto* firmato dai Canziani, e così nella *confeſſione* dei Canziani medesimi, che vale a dire in un recapito per se ſteſso chiaro e concludente, non potevano impedirsi, o ritardarsi le legali conseguenze di tal recapito dall'eccezioni dedotte per parte del Sig. Cambiaso ne' NN. e riguardanti la pretesa simulazione ed erroneità del suddetto conto, eccezioni che per potersi dire pienamente provate richiedevano (come si

replicava per parte del Sig. Ferrieri) un accurato esame dei libri della Ragione Canziani esistenti in Pietroburgo, e degl'Interessi passati fra essa ed il Sig. Pietro Ferrieri, e conseguentemente dovevano per ora dirsi torbide, e meri-
7 tevoli di un'alta indagine, e discussione, e come tali incapaci di ritardare un'azione chiara, secondo la regola di cui gli allegati e seguitati dalla *Rota Rom. coram Falconer de aliment. dec.* 5. *num.* 15. *de cenſib. dec.* 7. *in fin. de Fid. Inſtrum. dec.* 2. *num.* 12. *de Salvian. interd. dec.* 12. *num.* 2. *& dec.* 14. *n.* 3. *& de ſentent. & mandat. executiv. dec.* 3. *in fin.* specialmente in un Giudizio sommario ed esecutivo, e meritevole di celere spedizione, quale appunto era
8 il presente, come con i Concordanti risponde la stessa *Rot. Rom. cor. Molines dec.* 397. *num.* 9. *dec.* 530. *num.* 11. *dec.* 562. *num.* 15. *dec.* 548. *num.* 2. *&* 3. *dec.* 848. *num* 1 *& num.* 6. *decis.* 864. *num.* 4. *dec.* 1278. *num.* 15. *&* *dec.* 1281. *num.* 19.

XXX. Viceversa credemmo di dover ordinare la consegna al Sig. Ferrieri non delle mercanzie giunte a Livorno con la Nave Greisvvald, ma del prezzo, che al netto di spese fosse per ricavarsi dalla vendita delle medesime da affettuarsi con le cautele prescritte nei precitati Decreti de' 6. Febbraio e 21. Giugno prossimi passati, tenendo così fermo l'ordine già emanato di vendersi dette mercanzie, non a piacimento del solo Sig. Ferrieri, ma in modo che costasse dello smercio delle medesime il più vantaggioso che fosse possibile; Sì perchè l'eccezioni dedotte dal Sig. Cambiaso ne' NN. contro il credito allegato del Sig. Ferrieri, che c'indussero a riservare al medesimo Sig. Cambiaso in dd. NN. le ragioni di giustificare in altro giudizio l'insussistenza di detto credito del Sig. Ferrieri, e ad obbligar questo a dar Mallevadore di restituire il ritratto delle suddette mercanzie facendosi dal predetto Sig. Cambiaso ne' NN. la divisata giustificazione, lasciavano in sostanza luogo al possibile che l'unico interessato nel vantaggioso esito di dette mercanzie fosse il Sig. Castelli rappresentato dal Sig. Cambiaso; Sì perchè anche sussistendo il credito del Sig. Ferrieri contro i Canziani, era sempre interesse del medesimo Sig. Castelli, come Creditore anch'esso indubitato degli stessi Canziani, che crescessero al possibile gli assegnamenti dei comuni

De-

Debitori, e d'invigilare perciò che la vendita delle suddette loro mercanzie si effettuaſſe col maggior vantaggio.

XXXI. E parimente in viſta dell'eccezioni dedotte dal Sig. Cambiaso ne' NN. contro il credito allegato dal Sig. Ferrieri contro i Canziani, non solamente venneno nel sentimento di riservare a detto Sig. Cambiaso ne' NN. di poter giuſtificare la pretesa insussiſtenza di detto credito in altro congruo Giudizio da farsi *nel Tribunal competente*, lasciando così indecisa la pretenſione promossa per parte del Sig. Ferrieri che della sussiſtenza o insussiſtenza di detto suo credito fosse luogo a conoscerne solamente nei Tribunali di Pietroburgo, sul riflesso di esser ivi passati i reciproci interessi fra il Sig. Pietro Ferrieri, ed i Canziani, e di esiſter colà i Libri e Recapiti necessari per decidere tal queſtione, ma ci determinammo altresì ad ordinare che il prezzo da ricavarsi dalla vendita delle mercanzie venute a Livorno con la Nave Greisvvald non potesse ritirarlo il Sig. Ferrieri se non dando idoneo Mallevadore di reſtituirlo qualora in detto congruo Giudizio rimanesse giuſtificata l'insussiſtenza del credito dal medesimo Sig. Ferrieri allegato contro la Ragione Canziani e Compagni; E ciò perchè le divisate eccezioni, sebben torbide e meritevoli di un alta indagine, e discussione, non ci comparvero però deſtitute di ogni fondamento, ma ci si rappresentarono anzi apparentemente fondate e solide in guisa, da non doverle affatto rigettare, e da dover in conseguenza provvedere al possibile interesse di chi le proponeva.

XXXII. Conobbero forse la solidità, e la forza di tali eccezioni anche i dotti Difensori del Sig. Ferrieri, giacchè tentarono al possibile di evitarne l'esame, ricorrendo a soſtenere con tutto il calore che dette eccezioni non potesse assolutamente proporle il Sig. Caſtelli, perchè essendo egli uno dei Soci della Ragione *Fratelli Canziani, e Compagni*, non gli fosse lecito impugnare in pregiudizio di un terzo, qual' era il Sig. Ferrieri, il fatto dei Fratelli Canziani Inſtitori e Complimentarj di detta Ragione, e conseguentemente non fosse in di lui facoltà il contradire nè alla trasmissione da detti Canziani fatta delle controverse merci al Sig. Ferrieri, nè alla dichiarazione e confessione fatta dai medesimi Canziani, mediante la firma appoſta in piè del più volte enun-

enunciato conto, di esser Debitori del Sig. Ferrieri di più di Rubli 27000.

XXXIII. Ma vano era a senso nostro un tal refugio, mentre tralasciando ancora di decidere se quando i Canziani spedirono a Livorno le controverse merci al Sig. Ferrieri, ed allorchè i medesimi firmarono il conto che gli costituiva Debitori d.l Sig. Ferrieri di più di 27000. Rubli, veramente continuasse la Società contratta fra gli stessi Canziani, ed il Sig. Castelli per l'apoca de' 20. Marzo 1781. come si supponeva per parte di detto Sig. Ferrieri, o se piuttosto tal Società fosse precedentemente terminata, come all'incontro pretendevano i dotti Difensori del Sig. Cambiaso ne' NN. credendo di poterlo argumentare dalle lettere passate fra il Sig. Castelli a Giuseppe Canziani nel Maggio e Giugno dell'anno 1784. già riportate di sopra nel §. 5. *e segg* e dagli altri fatti enunciati nel §. 4., cioè dall'esser partito da Pietroburgo, e morto dipoi in Cracovia il Bianconi, dall'aver ripresa la primiera sua professione di Ballerino Giuseppe Canziani, dall'avere accettate Marco Panziani l'*esibizioni* fattegli dal Sig. Pietro Ferrieri *di stabilirlo a Kerson per il Commercio del Mar Negro*, e supponendo che al tempo dei suddetti impegni presi a favore del Sig. Ferrieri dai Panziani vegliasse tuttavia fra essi, ed il Sig. Castelli la Società, o fosse la medesima in stralcio, come almeno pareva che potesse concludersi, era principalmente da riflettersi che l'obiettata regola di non potere il Socio di una Ragione Mercantile impugnare in pregiudizio dei terzi il fatto dell'Institore della stessa Ragione, soffre al pari di qualunque altra regola generale non poche limitazioni, e molti sono i casi nei quali sarebbe un manifesto assurdo il pretender obbligato il Socio ad attender, ed osservare ciecamente il fatto dell'Institore, fra i quali casi giova qui enumerare, come i più analoghi al nostro, i seguenti.

XXXIV. Primieramente è fuori di controversia che non è tenuto il Socio ad attendere quel fatto dell'Institore, che riguardi non la *Società*, ma il di lui *proprio*, e *particolare* interesse, ovvero sia fuori della *sfera del Negozio*, a cui l'Institutore fu preposto, cioè fuori dei *limiti del mandato* conferitogli, sebbene di ciò sia ignaro il Terzo che con l'Institore ha contrattato, quale doveva informarsi delle facoltà del-

dell' Inſtitore con cui contrattava, come dopo i Teſti nella *Leg.* 1. § *Non autem & seqq. ff. de exercitor. act.* e nella *Leg.* 5. §. *Non tamen ff. de inſtitor. act.* rispondono fra gli altri il *Felic. de Societ. cap.* 30. *num.* 7. *& seqq. Ansald. de commerc. disc.* 46. *num.* 11. *& plurib. seqq. Gratian. dec. Marcb.* 178. *num.* 9. *Rot. Ianuen. de Mercatur. dec.* 14. *n.* 87. *Rot. Rom. in recentior. dec.* 64. *num.* 10. *&* 11. *part.* 17. *dec.* 146. *num.* 1. 2. *&* 3. *part.* 18. *&* *dec.* 55 *n.* 14. *part.* 19. *coram Molines dec.* 708. *num.* 20. *ad plurib. seqq. & cor. Falconer. de Miscellan. dec.* 33. *num.* 4 ed il *Magiſtrato dei Consoli del Mare di Pisa appresso il Casareg. de commerc. disc.* 173. *num.* 4. ove in larga copia i Concordanti.

XXXV. E nel caso noſtro poteva appunto dubitarsi che riguardassero non la Società, ma il proprio e particolare interesse dei Canziani alcune delle partite poſte a loro debito nel conto da essi firmato, e prodotto per parte del Sig. Ferrieri, quali in specie erano le somministrazioni asserte fatte ad alcuno dei Fratelli Canziani senza espressione di *titolo*, e quella asserta a *Marco Canziani per il suo viaggio*, e poteva eziandio dubitarsi che fosse fuori della sfera del Negozio a cui i Canziani erano prepoſti, e fuori dei limiti del Mandato ad essi conferito, tanto la spedizione da loro fatta delle controverse merci ad altri che al Sig. Caſtelli, quanto il ricorso dai medesimi fatto ad altri che al Sig. Caſtelli per avere gli assegnamenti, onde supplire alla provviſta, e spedizione delle merci in Italia, perchè nella scritta di Società de' 20 Marzo 1781. di cui abbiamo riportato il tenore in principio era ſtato letteralmente spiegato che le spedizioni da farsi da Pietroburgo per l'Italia dovessero essere *a diſpoſizione del Sig. Caſtelli*; ed era ſtato similmente convenuto che dovesse eſſere in facoltà dei *Soci* il dilatare i capitali poſti da principio nella Società collo *sborso di altre somme*; presentandosi l'occaſione di convertirle in impieghi proficui alla Società medesima; e di fatto il Sig. Caſtelli alle richieſte dei Canziani non aveva ricusato di sborsare le somme occorrenti per la provviſta, e spedizione delle merci in queſtione, come dimoſtravano le rimesse da lui fatte ai Sigg. Guaita e Compagni d' Amſterdam delle quali abbiamo altrove parlato, lo che era anche venuto a dichiarare

rate baſtantemente il medesimo Sig. Caſtelli con aver commesso e Giuseppe Canziani mediante la lettera dei 22. Giugno 1784. di *cambiare le merci di rimanenza con altri generi atti per l' Italia*, perchè se volle che pervenissero in
10 *Italia* tali generi, venne altresì implicitamente a spiegare che avrebbe supplito alle spese necessarie per ottenere un tal fine, secondo la nota regola di cui i Testi in *Leg. ad rem mobilem ff. de procurat. Leg. illud. ff. de acquirenda hæredit. Alex. cons.* 110. *num.* 3. *lib.* 5. *Fusar. consult.* 69. *n.* 3 *Card. De Luc. de credit. disc.* 84. *num.* 4. *& seqq. Rot. Rom. dec.* 185. *num.* 18. *cor. Duran. dec.* 36. *num.* 1. *& dec.* 1332. *num.* 3. *cor. Emerix. & cor. Ansald. dec.* 214. *n.* 15. *& dec.* 225 *num.* 12. *Rot. noſtr. in Theſaur. Ombros. dec* 3. *num.* 18. *tom.* 8.

XXXVI. Sarebbe inoltre temerità il soſtenere che non fosse permesso al Socio di dispensarsi dall' attendere il fatto del-
11 l' Inſtitore con allegarne e giuſtificarne l' *erroneità*, ovvero la *simulazione*, quando anche il fatto proprio può da chiunque pretendersi *erroneo*, o *simulato*, e provato che sia tale, rimane inattendibile, come rispetto all' errore inerendo ai
12 Testi nella *Leg. error ff. de iur. & facti ignorantia*, & *Leg. ſi poſt diviſionem Cod. de iur. & facti ignorant.* ſtabiliscono il *Cagnol. in Leg. edita n.* 150. *Cod. de edend Rot Rom. in rec. dec.* 28. *n.* 8. *par.* 18 *tom.* 1. *& cor. Molin. dec* 848. *num* 2. *tom.* 3. *par.* 2. e quanto alla simulazione concludono *Cancer. var resol. lib.* 3. *cap.* 2. *n.* 216. *& seqq. Mantic. de tacit lib.* 13. *tit.* 37. *num.* 3. *Farinacc. de falſit. qu.* 162. *num.* 32. *Mant. cons.* 537. *num.* 6. *Altimar. de nullit. contract. rubr.* 1. *qu.* 1. *sect.* 3. *num.* 10. *Rot. Rom. dec.* 658. *num.* 8. *par.* 18. *dec.* 13. *num.* 31. *par.* 19 *& cor. Molines dec.* 9. *num.* 5. *Rot. noſtr. in Theſaur. Ombros. dec.* 19. *num.* 101. *tom.* 4.

XXXVII. Ed il Conto firmato dai Canziani, e prodotto per parte del Sig Ferrieri si pretendeva appunto dal Sig. Canbiaso nei NN., e poteva con ragione dubitarsi, che non solamente fosse *erroneo*, ma che fosse ancora *ſimulato*, e non vero.

XXXVIII. Dell' erroneità di detto Conto se ne davano dei forti riscontri, i quali si deducevano e dall' essere nel medesimo descritte in credito del Sig. Ferrieri, e respettivamente

in

in debito dei Canziani, alcune assegnazioni a queſti fatte; ed alcune Lettere di Credito ai medesimi fornite, delle quali non si giuſtificava, anzi si ammetteva dallo ſtesso Sig. Ferrieri che non fosse seguito l'adempimento e dall'aver confessato il medesimo Sig. Ferrieri quanto a certe somministrazioni in contanti notate in detto Conto doversi dalle medesime dibattere Rubli 600., dei quali era ſtato promesso, ma non fu poi effettuato lo sborso, e dall'essersi finalmente conſiderati in detto Conto i Canziani come debitori liquidi del Sig. Ferrieri, quando queſto primieramente non si controverteva che avendo a sua dispoſizione la Nave *Neva* o ora debitore alla Ragione Canziani della metà del coſto di d. Nave, se voleva soſtenere di avere acquiſtata con titolo di compra la metà della ſtessa Nave spettante alla suddetta Ragione, o come amministratore di detta metà di Nave, doveva almeno render conto della metà dei Noli prodotti dai viaggi fatti di detta Nave, e di più si vedeva conteſtato al Sig. Ferrieri dai medesimi Canziani in una loro Lettera de 15. Dicembre 1785. ſt. V. che egli doveva parimente render conto del ricavato da certe Merci di conto della ſteſſa Ragione esiſtenti in Coſtantinopoli, ed in Smirne, in difetto dei quali Rendimenti di Conti non poteva assolutamente caratterizzarſi il Sig. Ferrieri per credi-
13 tore certo, e liquido della detta Ragione, come senza contradittore ſtabiliscono il *Gratian. discept. for. cap.* 560. *n.* 30. *Cancer. var. resolut. lib.* 1. *cap* 7. *num.* 153. *Ansald. de commerc. disc.* 31. *num.* 6. *&* *disc.* 37. *num* 15. *Fontanell. dec.* 232. *num.* 10. *Rot. Rom. cor. Otthobon. decis.* 101. *num.* 1. *&* *in rec. dec.* 65. *num.* 15. *par.* 18. *cor. Emerix. inn. dec.* 1159. *num.* 5. *&* *cor. Ansald. dec.* 283. *num.* 20. *Rot. noſtr. in Florentina Redditionis Rationum del dì* 1. *Ottobre* 1709. *avanti gli Audit. Morelli, Buratti, e Luci Relat.* §. *Imperocchè ella è regola &c.*)

XXXIX. Similmente non mancavano i più veementi sospetti della simulazione di detto Conto, poichè in primo luogo (prescindendo dalle dichiarazioni che posteriormente alla firma di quel Conto fecero i medesimi Canziani in alcune Lettere scritte tanto al Sig. Caſtelli, quanto al Sig. Ferrieri) sempre che gli ſtessi Canziani, quantunque obbligati, in vigore della *promessa* già fatta, tanto nella Scritta Sociale,

ciale, quanto in più Lettere scritte al Sig. Castelli, a spedire le controverse Merci *alla disposizione dello stesso Sig. Castelli* non avevano avuto ribrezzo di spedirle al Sig. Ferrieri, e così di procedere; in pregiudizio del Sig. Castelli, ad un atto *ingiusto*, *colpevole*, *fraudolento*, ed involvente un *delitto* di *stellionato*, quale appunto nella sopra allegata Causa vegliata nella nostra Curia fra *Porter Philibert*, *e Compagni* da una, ed *Amic* e *Sapte* dall' altra parte, caratterizzarono il contegno allora tenuto dal Sig. Pietro Ferrieri di spedire all' ordine dei secondi le Merci precedentemente destinate, e promesse ai primi, non solo la *Decisione favorevole a Porter, Philibert, e Compagni de* 15. *Sett.* 14 1767. *dei già Sigg. Audit. Agnini, e Luci, e Avv. Marchi* „ §. 33. „ ivi „ Tanto più che la mutazione di volontà del „ Ferrieri non si potè fare senza *delitto di stellionato* „ Soggiungendo ivi i *Testi*, e le *autorità* concordanti, ma ancora la successiva *Decisione favorevole ad Amic, e Sapte de* 25. *Luglio* 1769. *dei già Sigg. Audit. Meoli, e Morelli pag.* „ 4. „ ivi „ Ne è meraviglia che il Ferrieri profittasse *ingiustamente* delle sue Merci con diversi Mercanti, per la ragione che segnò Virgilio sopra le Porte d'Averno *Turpis egestas, quia cogit ad turpia*„ *e pag.* 9. *vers. Ma queste implicanze &c.* „ ivi „ E benchè fosse un *mancare alla fede*, tuttavolta anche a questo mezzo si apprese per riparare „ la sua rovina „ e più sotto „ ivi „ E benchè il fatto fia „ *delittuoso*, tuttavolta quando resta provato non può salvarsi &c. „ e *pag.* 21. ove si passò a stabilire che non concorreva in *Amic* la scienza della prima vendita „ per cui resosi complice della *fraude* non gli potesse la tradizione più „ suffragare „ Questa circostanza faceva bastantemente dubitare che fosse egualmente diretta a defraudare, ed eludere il Sig. Castelli anche la confessione fatta a favore del Sig. Ferrieri dai medesimi Canziani, mediante la firma del più volte enunciato Conto, mentre in sostanza era una confessione proveniente da persone che poco prima avevano spiegato col fatto l' animo di mancar di fede, e pregiudicare al Sig. Castelli.

XL. In secondo luogo faceva similmente dubitare della simulazione, e non verità del Credito confessato dai Canziani a favore del Sig. Ferrieri la maniera alquanto nuova, ed

irre-

irregolare tenuta dal medesimo Sig. Ferrieri per giuſtificarlo. Poichè non potendoſi credere che la Ragione *Canziani, e Compagni* non tenesse i Libri di Scrittura *in doppio*, o sia *bilancio*, quando appunto a quest'oggetto fu eletto ed assunto per compartecipe il *Bianconi*, come resulta dalla Scritta di Società riportata in principio, ed essendo anzi indubitata l'esiſtenza di tali Libri di Scrittura, giacchè un bilancio rimesso al Sig. Caſtelli, e che faceva vedere lo ſtato di detta Ragione a tutto il dì 21. Ottobre 1784., si diceva eſtratto dal *Libro Maeſtro B.* di detta Ragione, pareva che la maniera ovvia, e legale di giuſtificare contro il Sig.
15 Caſtelli il Credito del Sig. Ferrieri fosse quella di ricorrere al *Libro Maeſtro*, ed ai *Giornali* che sogliono, e debbono formarne il corredo, secondo ciò che insegnano il *Genua de scriptur. privat. lib.* 5 *qu.* 37. *de Giornali, seu Libro Diario num.* 1. *Cyriac. contr.* 544. *num.* 10. *& seqq. Berton. de negligent. par.* 2 *art.* 3. *num.* 4. *in fin. Rot. Ianuen. dec.* 273. *num.* 12. *Rot. Rom. in nuperrim. tom.* 2. *dec.* 22. *num.* 2. *&* 3. e di fare da tali Libri le opportune eſtrazioni di
16 Partite previa la citazione del medesimo Sig. Caſtelli, come è di notorio ſtile, ed avvertono fra gli altri il *Rosener. de libr. mercator. cap.* 10. *de recognit. num.* 20. *& seqq. Rot. Rom. cor. Molines dec.* 822. *num.* 6.

XLI. Onde si rendeva alquanto sospetta la prova che in pregiudizio del Sig Caſtelli voleva farsi del credito del Sig. Ferrieri contro la Ragione Canziani mediante un semplice *Conto corrente*, che per quanto sia pienamente attendibile quando si tratta solamente di provare il credito contro chi ha dato al proprio Creditore un Conto di tal natura, non può però avere ugual forza anche contro ad una terza persona diversa da quella che dà fuori un simil Conto. Nè
17 cresceva nel noſtro caso, ed all'effetto di cui si trattava l'efficacia di detto *Conto corrente*, a motivo che esso, come resultava dalla Recognizione Notariale fatta in piè del medesimo, fosse regiſtrato in un Libro *Conti*, perchè queſta circoſtanza non toglieva che il Documento prodotto dal Sig. Ferrieri per giuſtificazione del suo Credito non fosse un semplice *Conto corrente*, il di cui regiſtro in detto Libro poteva esser seguito dopo formato lo ſtesso Conto corrente a talento, e a comodo di chi avesse interesse di formarlo

lo più in un modo che in un altro, e conseguentemenet non poteva asserirsi che dal Libro medesimo rimanesse corredato, e convalidato.

XLII. E molto meno era luogo a sostenere che rimanesse corredato, e convalidato detto *Conto corrente* dalla dichiarazione fatta li 2. Giugno 1785. avanti un pubblico Notaro da alcuni Negozianti di Pietroburgo di essere stati sodisfatti dal Sig. Ferrieri dei Crediti che essi tenevano con i Canziani, e del prezzo di alcune Mercanzie ai medesimi vendute, della qual dichiarazi ne abbiamo parlato al §. XXVII. perchè non solamente era insussistente questa generica dichiarazione a provare in specie, e nel loro preciso quantitativo le Partite poste in credito del Sig. Ferrieri nel suddetto Conto corrente, ma era di più affatto nuova, ed irregolare anche la maniera di giustificare i Pagamenti asser-
18 ti fatti dal Sig Ferrieri per conto della Ragione Canziani a detti Negozianti colla divisata *dichiarazione*, essendo notorio che i Pagamenti sogliono provarsi per mezzo delle *Ricevute* che non suol trascurare di riportare chiunque paghi somme di qualche considerazione, e specialmente le paghi per un Terzo, e con animo di riceverne da quello il rimborso.

XLIII. Altro forte sospetto contro la realita dell'asserto Credito del Sig. Ferrieri nasceva in terzo luogo dal bilancio dello stato attivo, e passivo della Ragione *Canziani e Compagni* che inviarono i Canziani al Sig. Castelli per mezzo del Bianconi, e che dopo la morte di questo pervenne nelle mani del Sig. Castelli, dal qual Bilancio annunziato dai medesimi Canziani al Sig. Castelli in una loro Lettera de 3. Settembre 1784. e da essi di poi firmato il dì 21. Ottobre 1784. resultava che il Sig. Pietro Ferrieri a tutto il suddetto dì 21. Ottobre 1784. lungi dall'esser creditore della Ragione Canziani, era anzi debitore della medesima nella rispettabil somma di Rubli 3560. 22. e tre quarti, e similmente a tutto quel giorno era la Ragione Canziani in avanzodi Rubli 10917. 79. rendendosi quindi non troppo verisimile che nel breve giro di poco più di tre mesi il medesimo Sig. Ferrieri estinguesse il suo debito, e divenisse all'incontro creditore di più di 27000. Rubli, e di più lo divenisse di una Ragione, che nel 21. Ottobre 1784. non

appa-

appariva bisognosa delle sovvenzioni del Sig. Ferrieri.

XLIV. Essendo specialmente notabile rispetto a detto Bilancio, che nello stato attivo del medesimo si vedeva posto l'importare tanto delle Merci spedite a Livorno nella somma di Rubli 8239. 99. e mezzo, quanto delle Merci spedite a Napoli per la metà spettante alla Ragione Canziani in somma di Rubli 19336. 31. e che respettivamente nello stato passivo non si vedeva posta alcuna Partita di Creditori delle Merci spedite a Livorno, ma vi si vedeva all'incontro posta la non indifferente Partita di Rubli 13312. 23. e tre quarti col titolo „ *Creditori diversi delle Merci in Napoli* „ lo che obbligava a concludere che le Merci di Livorno, a differenza di quelle di Napoli fossero pagate, onde non la pagasse posteriormente il Sig. Ferrieri, e che neppure fosse in necessità la Ragione Canziani di ricorrere al Sig. Ferrieri per il pagamento delle Merci di Napoli, quando non ostante l'essere stato posto in calcolo il rispettabil Debito che aveva la stessa Ragione per causa di quelle Merci, il di lei stato attivo superava il passivo per la cospicua somma di Rubli 10917. 79.

XLV. Ed essendo altresì degno di particolar considerazione che da detto Bilancio resultava l'avanzo della Ragione Canziani nella divisata somma di Rubli 10917. 79. dopo essere stato posto in calcolo nello stato passivo fra gli altri Creditori di detta Ragione il *Sig. Carlo Castelli* per *suoi sborsi* nella non indifferente somma di Rubli 10633. 56. qual somma, comecchè non uscita dalle mani dei Canziani a tutto il dì 31. Gennaio 1785. anzi neppur oggi da essi pagata, rendeva sempre più lontano dal verisimile che i Canziani dal dì 21. Ottobre 1784. epoca di detto Bilancio a tutto il dì 31. Gennaio 1785. epoca del conto prodotto dal Sig. Ferrieri, fossero nella necessità di ricorrere al medesimo Sig. Ferrieri per avere quelle insigni sovvenzioni che in detto conto si figuravano.

XLVI. Non era di minor peso il sospetto che contro la verità dell'asserto credito del Sig. Ferrieri nasceva in quarto luogo dal vedere che i Canziani mai palesarono al Sig. Castelli di avere avuto bisogno di ricorrere, a farsi sovvenire dal Sig. Ferrieri, e di essere stati da lui sovvenuti, ma fecero credere al medesimo Sig. Castelli di poter supplire alle loro ope-

operazioni con le rimesse che a lui chiesero, e che egli fece per mezzo dei Sigg. Guaita e Compagni d'Amsterdam, e nella lettera scritta allo stesso Sig. Castelli sotto dì 16. Ottobre 1784. con cui per la prima volta gli annunziarono di avere spedite le controverse merci al Sig. Vincenzo Ferrieri, dissero di aver presa tal risoluzione, non già per garantire il Sig. Pietro Ferrieri degl'impegni che a loro favore avesse assunti, ma semplicemente „ *per obbligare questo nostro buon amico il Sig. Pietro Ferrieri*,, e per fino nella lettera che i medesimi Canziani scrissero a detto Sig. Vincenzo Ferrieri il dì 11. Ottobre 1784. con la quale lo avvisarono della spedizione, che gli facevano delle suddette merci, e gliene acclusero i conoscimenti, lungi dall'essersi espressi di fare a detto Sig. Vincenzio tale spedizione per gl'impegni che a loro favore avesse contratti il Sig. Pietro suo Fratello, ed a comodo, e per sicurezza del medesimo, addusscro anzi i seguenti diversissimi riflessi diretti al proprio loro comodo e vantaggio „ ivi „ La buona servirù
„ che professiamo al predetto vostro Sig. Fratello, e la sin-
„ cera amicizia che fra noi regna ci fece sempre desiderare
„ di poter godere l'onore della vostra, e d'intavolare una
„ corrispondenza fra di noi che potesse essere di reciproco
„ utile, e godimenro a tal'effetto abbiamo pensato di addriz-
„ zarvi *per vendere per conto nostro* le merci che troverete de-
„ scritte a piedi, delle quali ne avete acclusi gli conoscimen-
„ ti per farvi riconoscere all'arrivo della Nave Greisvvald
„ Capitano Io. Passenhagen sopra cui stanno caricate. L'o-
„ noratezza, l'attività, il zelo per li vostri Amici sappiamo
„ che regnano in voi, onde non dubitiamo *che saprete pro-*
„ *curarci un pronto e vantaggioso ricavo delle suddette merci*,
„ lo che ci animerà a intraprendere seco voi piú luminose
„ speculazioni. „

XLVII. Senza che a dileguare questi due sospetti, giovasse la replica che davano gl'ingegnosi Difensori del Sig. Ferrieri, cioè che non potesse pregiudicare al medesimo Sig. Ferrieri, nè il suddetto Bilancio trasmesso dai Canziani al Sig. Castelli, nè l'aver essi tralasciato di palesare tanto a detto Sig. Castelli, quanto al Sig. Vincenzio Ferrieri, lo stato dei loro Interessi col Sig. Pietro di lui Fratello, sul riflesso che simulatamente potessero i Canziani formare detto Bilan-

lancio, e nascondere non meno al Sig. Castelli che al Sig. Vincenzo Ferrieri, il vero stato della Ragione, per alcuni loro secondi fini. Imperocchè oltre a non essere escogitabile una plausibil ragione, per cui dovessero i Canziani usare questo simulato, e non sincero contegno specialmente verso il Sig. Castelli, principalmente era da osservarsi, che quando in sostanza il suddetto Bilancio, ed il divisato contegno tenuto dai Canziani stavano in conflitto col conto dai medesimi firmato a favore del Sig. Ferrieri, rimaneva se non altro da esaminarsi, se simulassero i Canziani nel formare detto Bilancio, e nel tenere il suddetto contegno, o piuttosto nel firmare il conto a favore del Sig Ferrieri, e ciò bastava per dover lasciare aperta al Sig Castelli la strada di fare un tal esame nel suo congruo Giudizio, e per dover altresì provvedere, mediante la mallevadoria da prestarsi dal Sig. Ferrieri, che detto esame da farsi in appresso non si rendesse vano ed inutile.

XLVIII. Finalmente non meno forte degli altri era il sospetto che contro la verità del credito allegato dal Sig. Ferrieri nasceva in quinto luogo dall'osservare che il Conto, con cui voleva giustificarsi detto credito si vedeva prodotto in Giudizio solamente il dì 15. Aprile 1785. tempo in cui già pendeva da sei mesi la Causa di sequestro, e si vedeva recognito in Pietroburgo da un Pubblico Notaro non prima del dì 11. Febbraio 1785. nel qual giorno, ancorchè si volesse credere indicato secondo lo stil nuovo, e non secondo lo stil vecchio, che avrebbe fatto corrispondere il dì 11. Febbraio al nostro dì 22. dello stesso mese, doveva esser giunta in Pietroburgo (come ci facevano avvertire gli esperti Difensori del Sig. Cambiaso ne' NN.) la notizia della Lite introdotta in Pisa mediante il sequestro del dì 10. Gennaio 1785.

XLIX. Essendo legalmente sospetti quei Documenti, dei quali sia serotina la produzione, come con i concordanti stabili-
19 sce la *Rot. Roman. cor. Emerix. iun. dec.* 667. *num.* 26. *& cor. Ansald. dec.* 409. *num.* 8. *&* 9. *& dec.* 727. *num.* 14. *& cor. Falconer. de servit. decis.* 6. *num.* 11. *& de subhast. dec.* 1. *num.* 18. *& cor. Molines dec.* 1180. *num.* 3. Ed ugualmente sospetti ed incapaci di pregiudicare ad alcuno dei Collitiganti, essendo quegli atti che si facciano dall'altro

no tro Collitigante mentre già pende la lite, come senza contradittore rispondono gli allegati e seguitati dalla ſtessa *Rot. Rom. in recent. dec.* 420. *num.* 25. *par.* 4. *tom.* 2. *decis.* 41. *num.* 12. *par.* 5. *tom.* 1. *decis.* 128. *num.* 14. *par.* 11. *&* *dec.* 219. *num.* 27. *par.* 16. *&* *cor. Falconer. de elect. dec.* 5. *sub. num.* 17. *de usufruct. dec.* 2. *sub num.* 16. *&* *de Miscellan. decis.* 62. *num.* 1. *&* 2. *&* *cor. Molines dec.* 822. *num.* 6. *&* *dec* 847. *num.* 7.

L. Nè sussiſteva quanto andavano opponendo i Difensori del Sig. Ferrieri, cioè che non potesse dal Sig. Cambiaso ne nn. impugnarsi la verità del Credito del Sig. Pietro Ferrieri contro la Ragione Canziani, se non nell' intera somma pretesa dal medesimo Signor Ferrieri, almeno in una somma sempre superiore all' importare delle merci dai Canziani spedite a Livorno con la Nave Greisvvald, semprechè lo ſtesso Signor Cambiaso ne nn. aveva prodotto in queſta seconda Iſtanza un Documento che egli disse essere „ *Copia* „ *dei conti che il Sig. Comparente conteſta che vertono e sono* „ *ſtati pendenti fra il Sig. Pietro Ferrieri, ed i Sigg. Fratelli* „ *Canziani di Pietroburgo* „ nella qual Copia di conti si vedevano regiſtrate tutte le med. Partite notate nel Conto prodotto dal Sig. Ferrieri, e sebbene per ragione di alcune deduzioni pretese dal Sig, Cambiaso ne nn. si vedesse ridotto il Credito del Sig. Ferrieri a minor somma di quella dallo ſtesso Sig. Ferrieri soſtenuta, non oſtanti però tali deduzioni appariva reslduarsi il Credito del Sig. Ferrieri in rubli 15101: 15 e un quarto, somma molto superiore alla valuta delle suddette controverse merci, quaſichè almeno in queſta somma di rubli 15101. 15. e un quarto fosse venuto il Sig. Cambiaso ne nn. ad approvare e confessare mediante la suddetta produzione, che realmente si verificasse il credito del Sig. Ferrieri contro la Ragione Canziani.

LI. Poichè primieramente la copia di conti prodotta dal Sig. Cambiaso ne' NN. secondo l' intitolazione posta in fronte di essa appariva eſtratta dal *Libro Conti B*, onde siccome per parte dello ſtesso Sig. Cambiaso ne' NN. acerrimamente s' impugnava per le ragioni già indicate di sopra nel §. *XL. e seg.*, che queſto semplice *Libro Conti* facesse in pregiudizio del Sig. Caſtelli da lui rappresentato una piena pro-

va

va del vero ſtato d'gl'interessi fra la Ragione Canziani ed il Sig. Ferrieri, così ad evitare quella manifeſta contradizione, che ſi sarebbe incontrata nella difesa del Sig. Cambiaso ne NN., se fosse ſtata da lui prodotta detta copia con animo di approvare quanto era scritturato in detto *Li-*
21 *bro Conti* da lui impugnato, contradizione, che con ogni possibile interpretazione doveva evitarsi: secondo il Teſto in *Leg. hæc verba* 124 *ff. de verbor. ſignific. Barbos. axiom.* 58. *num.* 1. *De Luc. de emphyt. disc.* 35. *num.* 4. *Polit. de fideicomm. diff.* 24. *num.* 15. *Conſtant. vot. deciſiv. tom.* 4. *n.* 27. *Rot. Roman. coram Coccin. dec.* 563. *num.* 3. *& in recent. dec.* 263. *num.* 6. *& dec.* 400. *num.* 30. *& ſeqq. part.* 18. *& decis.* 303 *num.* 13. *part.* 19. *Rot. noſtr. coram De Camit. dec.* 69. §. 3. *num.* 23 *& in Theſaur. Ombros. dec.* 27. *num.* 32. *tom.* 8. *& dec.* 19. *num.* 26. *tom.* 10. *& in Tergeſtina ſeu Liburnen. Aſſecur.* 26. *April.* 1786. *coram Me infraſcripto Relat.* §. 140. era di necessità il concludere, che il Sig. Cambiaso ne NN. producesse la copia dei conti fra i Canziani, ed il Sig. Ferrieri resultanti da detto Libro, non con animo di approvare e confessar per vero quanto nel Libro medesimo era scritturato, ma per far vedere gli errori occorsi appunto in detto scritturato, e renderne perciò sospetta la fede, notando le deduzioni che dovevano farsi a favore dei Canziani, quali presso a poco erano le già da Noi accennate di sopra nel §. XXXVIII. ammesse in parte per giuſte anche dallo ſtesso Sig. Ferrieri.

LII. Inoltre la divisata produzione fatta dal Sig. Cambiaso ne NN. doveva prendersi in tutta la sua eſtenſione, e non accettarsi dal Sig. Ferrieri in parte, ed in parte rigettarsi, se-
22 condo la regola, di cui i Teſti in *Leg. nam abſurdum ff. de bon. liber. Leg. cum quæritur ff. de adminiſtr. tut. Leg. ſi ita ſtipulatio in fin. ff. de oper. liber. Tiraquell. de retract. convent. tit. fin. num.* 2. *Gratian. cap.* 742. *num.* 62. *Salgad. in labyrint. credit. part.* 2. *cap.* 6. *n.* 21. *Rocc. ſelect. cap.* 178. *num.* 3. *& ſeqq. Cyriac. controv.* 211. *num.* 16. *Rot. Roman. in recent. dec.* 7. *n.* 6. *part.* 1. *& coram Caprar. decis.* 589. *num.* 2. *& coram Crescent. dec.* 288. *num.* 3. *Rot. noſtr. in Theſaur. Ombros. dec.* 34. *num.* 15. *tom.* 4. *& in Bleutinen. Immiſſionis ſeu Prætenſæ Anterioritatis Hypothecæ* 19. *April.* 1786. *coram Me Relat. infraſcripto* §. *sì perchè dovendo &c.*

Onde avendo il Sig. Cambiaso ne NN. prodotta, insieme con la suddetta copia di conti, ed in contrappofizione all'*avere* del Sig. Ferrieri ridotto come sopra a rubli 15101. 15. é un quarto certa dimostrazione contenente il *dare* di l medesimo Sig. Ferrieri in somma di rubli 12616 36. e un quarto contenente di più altre partite lasciate in bianco, con la final concluſione „ *Coſicchè resulta dalla suddetta di-*
„ *mostrazione, che l'avanzo del Sig. Ferrieri è distrutto, e re-*
„ *sulterà anche debitore di una somma* „ era quindi mera vanità il pretendere, che con tal produzione non avesse il Sig. Cambiaso ne NN. approvato o confessato il credito del Sig. Ferrieri contro la Ragione Canziani nella somma di rubli 15101. 15. é un quarto superiore all'importare delle merci controverse, e sequeſtrate.

LIII. Non essendo adunque allegabile questa pretesa approvazione o confessione del Sig. Cambiaso ne NN, rimanevano nel loro vigore l'eccezioni da lui propoſte contro il credito, che asseriva di avere con la Ragione Canziani il Sig. Pietro Ferrieri, e dovèva altresì star fermo quanto abbiamo fin quì dimoſtrato, cioè che sebbene in vista di tali eccezioni come meritevoli di un alta indagine, e discussione non potesse impedirsi, o ritardarsi la consegna del ritratto delle suddette merci al Sig. Ferrieri, dovendoſi però, attesa l'apparente solidità di dette eccezioni, ordinare tal consegna con la condizione, che lo ſtesso Sig Ferrieri cautelasse detto Sig. Cambiaso ne NN. per il caso che queſti in altro congruo Giudizio giuſtificasse insussiſtente il suddetto credito dal Sig. Ferrieri allegato.

E così l'una, e l'altra Parte col massimo impegno informando fu da Noi risoluto.

Cosimo Ulivelli
Aud. di Ruota, e Poteſtà.
Guido Arrighi
Aud. di Ruota.
Giuseppe Vernaccini
Aud. di Ruota, e Relat.

DECI-

DECISIO LIV.

PISTORIEN.

CAPPELLANIÆ LAICALIS SEU PRIMOGENITURÆ DE CECCHIS.

Die 11. Augusti 1786.

ARGUMENTUM.

De significatione vocabuli „ Majornatu „ *res est. Praerogativa etatis non vincit lineam, gradum ac sexum, ubi Testator majorem natu appellaverit cum relatione ad certum stipitem; Quo casu qui contrarium assequi vult, clarissime Testatoris voluntati nitatur oportet. Differt, an vocatus fuerit Majornatu* unius e tribus *descendentiis, an simpliciter Majornatu* e tribus *descendentiis. Et quid in ingressu, & quid in progressu statuendum, precipue facta comparatione cum Voluntate Testatoris.*

SUMMARIUM.

1. *Invitato Majorenatu de descendentia seu Linea a quodam certo stipite manante, instituta intelligitur Primogenitura Regularis. Secus foret, si vocatus fuisset Majornatu de agnatione, de Domo, ec., absque designatione certi stipitis.*

„ *Nec ab hac regula datur recedere, nisi argumenta urgentia, claram Testatoris voluntatem demonstrantia afferantur. n. 2.*

„ *Qualitas disponentis, qui transversalis fuerit potius quam Ascendens non est sufficiens ad devonstrandam voluntatem instituendi majoratum saltuarium. n. 3.*

„ *Prælatio in Primogenitura certarum Personarum quamdam qualitatem præseferentium, videlicet* ordinem Sacerdotalem *non indicat recessum a Primogenitura regulari, sed suspensionem regularitatis favore talium Personarum. n. 4.*

„ *Precipue si hæc prælatio volita fuerit etiam post habita qua-*

litate aetatis & sic praerogativa Majoratus saltuarii. n. 5.

6. *Dictio* semper *addita vocabulo* Majornatu *haud efficax est ad explicandum, utrum Testator intellexerit indicare majorem natu* juris, *aut* facti.

7. *Vocato Majore natu plurium Linearum collegialiter & cumulative sumptarum, institutus censetur majoratus saltuarius.*

„ *Secus si fuerit invitatus Majornatu unius e pluribus descendentiis, quo casu Majoratus regularis dicitur institutus, si non quoad ingressum, saltem quoad progressum. n.* 8.

„ *Et quid si has descendentias coequali fuerit dilectione prosecutus Testator. Remiss. n.* 9. *&* 10.

„ *Vocabulum* „ Majornatu „ *si sumptum fuit a Testatore ad indicandum seniorem & majorem aetate, in ingressu successionis, parem debet recipere significationem in progressu. n.* 11.

„ *Contra tamen, quum inter ingressum & progressum militet disparitas rationis. n.* 12.

„ *Praecipue vero si Testator voluerit ordinem regularem successionis quoad unam descendentiam, utens dictione* in infinitum, *tunc enim censetur voluisse regularitatem etiam quoad caeteras descendentias. n* 13.

IL Prete Andrea Cecchi Priore della Chiesa di S. Piero a Candeglia nel Contado Pistoiese nel suo Testamento rogato da Ser Luca Antonio Baccioni il di 3. Novembre 1678., dopo avere istituiti suoi Eredi universali Francesco di Piero Cecchi per una parte, Luca di Giuliano Cecchi per un' altra parte, Gualtieri di Iacopo Cecchi per un' altra parte, e Giovanni di Sabatino Cecchi, e suoi Fratelli per un' altra parte, destinò i propri beni stabili e censi per dote di un' Uffiziatura che ordinò fondarsi nel modo, e con le condizioni che appresso „ ivi „ E con condizione che quando
„ il figliolo maggiore di detto Francesco, o in mancanza di
„ esso successivamente l'altro figliolo del medesimo Francesco averà quattordici anni, per suffragio dell' anima di detto Testatore, dei suoi Parenti, e secondo la sua intenzione, et in ogni altro miglior modo &c. si deva ereggere e
„ fondare, siccome ora per allora, ed allora per ora, di tutti li suoi beni stabili e censi fondò una semplice, e laicale
„ Offiziatura, libera da ogni gravezza, senza che resti sottoposta ad alcun Giudice ecclesiastico, nè secolare, ma sì be-

ne

„ ne con la maggiore ampiezza e privilegio che di ragio-
„ ne Canonica e Civile, venga ordinata sopra l'Altar mag-
„ giore in detta Chiesa di Candeglia, quale Offiziatura in-
„ titolò e volse fosse intitolata sotto nome di S. Biagio,
„ del quale S. Chiesa celebra la festa il dì 3. Febbraio.
„ Con obbligo al Rettore o Possessore di detta Offiziatu-
„ ra di far celebrare ogni anno *in perpetuum*, *& in saeculum*
„ *saeculi* dodici Messe in detta mattina di San Biagio in det-
„ ta Chiese di Candeglia, e distribuire o far distribuire in
„ detta mattina alla porta di detta Chiesa una quartina di
„ Panellini benedetti: E per la prima volta detto Sig. Testa-
„ tore dichiara e vuole, che il Rettore di detta Offiziatu-
„ ra sia il Figliolo maggiore di detto Francesco di Piero
„ Cecchi, e se fosse morto detto figliolo maggiore successi-
„ vamente l'altro figliolo maggiore del medesimo Francesco,
„ *e sempre durante la descendenza mascolina legittima e natu-*
„ *rale di detto Francesco di Piero Cecchi il maggiornato di det-*
„ *ta descendenza in infinitum*, *etiam laicale*, mentre però di
„ detta sua descendenza non ci fossero Preti, et essendocene
„ della medesima descendenza uno o più che si tirasse avan-
„ ti al Sacerdozio, in tal caso il più degno deva conseguire
„ detta Offiziatura in luogo di Pattimonio, con questa condi-
„ zione però, che d. Rettore sia obbligato ogn'anno dare e
„ pagare a Luca di Giuliano Cecchi, e sua descendenza ma-
„ scolina, a Gualtieri di Iacopo Cecchi, e sua descendenza
„ mascolina, et alla descendenza mascolina di Sabatino Cec-
„ chi eredi instituiti, come sopra, scudi due per ciascheduna
„ descendenza in luogo di parte ereditaria. E mancando det-
„ ta descendenza mascolina di detto Francesco di Piero Cec-
„ chi, allora et in tal caso *succeda in detta Offiziatura sem-*
„ *pre chi sarà il maggiornato di una delle suddette tre descen-*
„ *denze*, con questa condizione, che essendovi uno o più
„ Preti, o che si tirassero avanti al Sacerdozio delle sudde-
„ te tre descendenze, succeda il più degno, e se si desse il
„ caso che fossero due o più in pari grado di dignità, si stia
„ a dichiarazione dell'Ordinario; E con condizione che anco
„ in detti casi chi sarà Rettore dia due scudi l'anno per cia-
„ scuna di dette descendenze viventi. Et in caso che finis-
„ sero dette linee e descendenze mascoline, come sopra, det-

„ te

„ ta Offiziatura ricaschi all' Opera di S. Piero in Candeglia
„ con il medesimo obbligo in ogni ec.„

II. Questa laicale Uffiziatura, dopo essere stata goduta fino a che durò la descendenza di Francesco di Piero Cecchi prima onorata, dagl' Individui di quella descendenza, per l'estinzione della medesima passò in Giulio di Sabatino Cecchi il maggiore della descendenza di Sabatino Cecchi una delle tre onorate in secondo luogo, non costando che esistessero allora, nè che esistino di presente Individui delle altre due descendenze in secondo luogo onorate, cioè di Luca di Giuliano, e di Gualtieri di Iacopo; ed essendo mancato nell'anno 1764. senza figli detto Giulio passò l' Uffiziatura predetta in Giuseppe di Giovanni di Sabatino Cecchi nipote *ex fratre* di Giulio medesimo.

III. Cessò di vivere detto Giuseppe di Giovanni di Sabatino Cecchi nell'anno 1777., ed allora entrò in possesso della suddetta Uffiziatura Piero Cecchi di lui figlio. Ma nell'anno 1784. comparve avanti il Sig. Potestà del Montale Giuseppe di Sabatino di altro Sabatino Cecchi cugino del suddetto Giuseppe Cecchi defunto nel 1777., e pretendendo che a se, come *maggiore di età* del suddetto Piero di Giuseppe Cecchi, e conseguentemente come il *più vecchio* della descendenza di Sabatino Cecchi dal Testatore onorata, si devolvesse per la morte di detto Giuseppe Cecchi la successione nell' Uffiziatura istituita dal Prete Andrea Cecchi, dimandò di essere immesso in possesso dei beni di detta Uffiziatura, remossone il suddetto Piero di Giuseppe Cecchi.

IV. Esaudì la domanda di Giuseppe Cecchi attore, non tanto il Sig. Potestà del Montale con sua sentenza de' 19. Novembre 1784. quanto ancora il Magistrato dei Collegi della Comunità Civica di Pistoia con altra sentenza proferita in conferma della precedente li 11. Giugno 1785. Ma essendo stato accordato con benigno Sovrano Rescritto de' 21. Luglio 1785. emanato alle preci di detto Piero Cecchi, che si rivedesse la presente Causa dallo stesso Magistrato dei Collegi della Comunità Civica di Pistoia secondo il Voto di uno degli Auditori di questa Ruota del Turno competente, ed essendone caduta in Me secondo il Turno la cognizione, dopo un accurato esame di ciò che deducevano i dot-

dotti e diligenti Difensori delle respettive Parti, ho in questo giorno referito a detto Magistrato, previa la revoca dell'enunciate due Sentenze, il godimento dell'Uffiziatura laicale, o sia Primogenitura ordinata nel precitato Testamento del Prete Andrea Cecchi essersi dovuto, e doversi appartenere al suddetto Piero del fu Giuseppe Cecchi, e perciò doversi il medesimo reintegrare, & quatenus immettere nel possesso di tutti i beni a quella appartenenti, rimossone il prefato Giuseppe Cecchi, e qualunque altro illegittimo detentore ed occupatore.

V. Tutto il momento della Causa consisteva in determinare, se avendo ordinato il Prete Andrea Cecchi nel suo Testamento, che in caso di mancanza della descendenza mascolina di Francesco di Piero Cecchi „ *succeda in detta Offiziatura sempre chi sarà il maggiornato di una delle suddette tre descendenze* „ cioè delle *descendenze mascoline* poco sopra nominate di *Luca di Giuliano Cecchi*, di *Gualtieri d'Iacopo Cecchi*, e di *Subatino Cecchi*, fosse venuto a istituire in queste tre descendenze un *Maiorato di fatto, irregolare, e saltuario*, la di cui successione dovesse referirsi avuta unicamente in vista la prerogativa dell'età, come si pretendeva per parte di Giuseppe Cecchi attore, che in d. prerogativa dell'età vinceva Piero Cecchi reo convenuto, o piuttosto avesse istituita in ciascheduna delle suddette tre descendenze una *Primogenitura di ragione, regolare, e lineare*, la di cui successione dovesse deferirsi, attesa, prima di ogni altra prerogativa, quella della *linea*, poi quella del *grado*, quindi l'altra del *sesso*, e solamente in ultimo, cioè in parità di *linea* di *grado*, e di *sesso*, la prerogativa dell'età, come si sosteneva per parte di Piero Cecchi reo convenuto, del quale, come *figlio* del precedente immediato possessore della controversa Ufiziatura, era sicuramente vinto tanto nella prerogativa della *linea*, quanto in quella del *grado*, l'Attore Giuseppe Cecchi cugino di detto precedente immediato Possessore.

VI. Ciò presuppoſto, non era da revocarsi in dubbio, e di fatto non s'impugnava, che Piero Cecchi Reo convenuto è figlio dell'ultimo Possessore dell'Ufiziatura, fosse assistito dalla *Regola di Ragione* non controvertibile specialmente in Toscana, ove abbiamo la Cesarea Legge de' 22. Giugno 1747.

1747. che nell' *Artic.* 15. dispone „ *Qualora non sarà fissata* „ *una regola particolare per succedere in una Primogenitura, si* „ *considererà in primo luogo la linea, e in secondo luogo il gra-* „ *do, in terzo luogo il sesso, in quarto luogo l' età* „

VII. Regola che è comunemente ricevuta presso i Dottori, e Tribunali ancor quando, come nel caso nostro, sia diretta la disposizione non ai *Primogeniti*, ma ai *Maggiornati*, semprechè abbia ordinato il Disponente, come appunto ordinò il nostro Testatore, che succeda il *Maggiornato* della *linea o descendenza* derivante da un designato *stipite*, come distinguendo questo caso dall' altro in cui sia invitato il *Maggiornato* dell' *agnazione*, o *parentela*, ed in somma di un *collegio* di più persone senza designazione di un certo *stipite*, concordemente rispondono, e con insuperabili fondamenti stabiliscono, riportati ancora moltissimi concordanti, la *Rot. di Genova appr. il Balduc. tit. 3. dec. 33. n. 15. la stessa Rota di Genova appr. il Torr. var. iur. quaest. tit. 1. decis. 11. dal num. 2. per più segg. la Rota di Lucca presso il Mans consultat. 96. num. 5. e segg. il Consiglio di Modena appress. il medes. Mans. consult. 97. num 15. la Rot. Roman. nella Luuen Sarzanen. Beneficii del dì 6. Maggio 1766. avan. il già Mousig. Maunelli §. Restricta igitur &c. e nella confermatoria avanti il medes. del dì 13. Genu. 1767. §. Certius &c la Rota nostra nella Florentina Maioratus de Grifonibus riportata appresso il Torr. de maiorat. tom. 3 decis. 20. dal num. 118 per più segg. ed in specie num. 158. & segg il celebre Voto decisivo del già Sig. Audit. Vinci nella Arretina Baialivatus de Redis del dì 12. Agosto 1777. dal §. 2. fino al § 15. confermato dalle successive Decisioni di ambedue i Turni Rotali del dì 20. Febbraio 1778. e del dì 26. Maggio dello stesso anno: E l' altro celebre Voto decisivo dell' Illustriss. Sig. Audit. Simonelli nella Florentina Primogenituræ de Andreinis del dì 30. Settembre 1783. § 48 confermato anch' esso dalle successive Decisioni di ambidue i Turni Rotali dei dì 1. Settembre 1784. e del dì 12. Aprile 1785.*

VIII. Dovendosi adunque tener ferma questa *Regola di Ragione*, era di giustizia che fosse dichiarato, conforme dichiarai, spettare la successione nella controversa Uffiziatura a detto Piero Cecchi, figlio dell'ultimo Possessore, a preferenza di Giuseppe Cecchi; perchè sebbene i dotti Difenso-

ri

ri dello ſteſso Giuſeppe si lusingassero di poter evitare la divisata Regola, pretendendo che diversi argomenti, e riscontri moſtrassero la volontà del noſtro Teſtatore d'indurre un *Maiorato di fatto*, *irregolare*, *e saltuario*, non erano
2 però queſti argumenti univoci, e necessariamente concludenti, quali si richiedevano per tal effetto, come senza contraditrore rispondono fra gli altri il *Valenzuel cons.* 97. *n.* 69. *e* 91. *Mans. consult.* 95. *num.* 10. *lo Scrivente appreſſo il Torr. de maiorat. cap.* 39. §. 9. *num.* 36. *Bonfin. de fideicom. disput.* 49. *num.* 35. *e* 36. *la Rot. di Lucca appresso il Mans. consult.* 96. *num.* 80. *il Conſiglio di Modena appreſſo il medeſimo Mans. consult.* 97. *num.* 28. *la Rot. di Genova appresso il Balducc. tit.* 3. *decis.* 33. *num.* 22. *la Rot. noſtr. appreſſo il medeſimo Balducc. d. tit.* 3. *decis.* 36. *n.* 4. *&* 5.

IX. In fatti era inconcludente il riscontro d'irregolarità, e saltuarietà che voleva desumersi dall'essere un *Trasversale*, e non un *Ascendente* dei Chiamati alla controversa Uffiziatura quello che la iſtituì, poichè qneſta circoſtanza di trattarsi di dispoſizione di un *Trasversale* piuttoſto che di un *Ascendente*, valutata qualche volta inſieme con altri più forti e più sicuri argomenti, mai è ſtata conſiderata, nè può realmente conſiderarsi in se ſtessa come un argumento univoco, e baſtante in difetto di altri concludenti riscontri a
3 provare che il Disponente volesse indurre un Maiorato irregolare e saltuario, come ampiamente dimoſtrano, allegando ancora moltissimi concordanti, la *Rot. di Genova appresso il Palm. nepot. dec.* 195. *num.* 43. *e segg. ed appresso il Balducc. tit.* 3 *dec.* 33. *num.* 23. *&* *segg.* *e la Rot. noſtr. appresso il Torr. de maiorat. tom.* 3. *dec.* 20. *n.* 151. *e seg.*

X. Non meno inconcludente era l'altro riscontro d'irregolarità e saltuarietà, che voleva desumersi dall'aver ordinato il noſtro Teſtatore, che qualora, tanto nella descendenza di Francesco di Piero Cecchi in primo luogo onorata, quanto nelle tre descendenze di Luca di Giuliano Cecchi, di Gualtieri d'Iacopo Cecchi, e di Sabatino Cecchi, onorate in secondo luogo, eſiſtessero *Preti*, ovvero individui *che ſi tiraſſero avanti al Sacerdozio*, dovessero queſti conseguire l'Uffiziatura con la prelazione del più degno fra di loro, quasi oſtasse alla natura e carattere di Primogenitura regola-

re, e lineare la voluta prelazione di persone così qualificate.

XI. Mentre l'aver voluto il Teſtatore che verificandoſi nelle descendenze onorate il concorso di persone rivestite di certa qualità dovessero queste succedere nell' Uffiziatura ad esclusione delle non rivestite di detta qualità, portava bensì alla conseguenza che in quel caso particolare restassero sospesi per modo di particolar eccettuazione gli effetti della regolarità della Primogenitura, ma non distruggeva assolutamente il carattere di Primogenitura *regolare* e *lineare*, nè impediva gli effetti della di lei regolarità in tutti gli altri
4 casi, nei quali non si verificasse il concorso di persone rivestite di detta qualità, come in termini molto simili ai nostri, ottimamente spiegano il precitato *Voto decisivo del Sig. Audit. Simonelli nella Florentina Primogenituræ de Andreinis del dì* 30. *Settembre* 1783 *dal* §. 49 *fino al* 55. *confermato dalle due successive Decisioni Rotali del dì* 1. *Settembre* 1784. *e del dì* 12. *Aprile* 1785. *e la Decisione del primo Turno Rotale nella Aretina Baiulivatus de Redis del dì* 26. *Maggio* 1778. *vers.* „ Ideoque nil aliud fortasse importabat
„ reservatio, quam simplicem suspensionem ordinis maioratus
„ ad vitam personarum nominatarum &c. ita ut extinctis, seu
„ defunctis personis nominatis deficere deberet dicta suspen-
„ sio, & successio deberet pariter illum sumere characterem,
„ qui sublato impedimento conveniebat naturæ eiusdem suc-
„ cessionis. „

XII. E per semprepiù persuadersi che la divisata circostanza di essere stata voluta la prelazione di chi fosse rivestito della suddetta qualità di *Prete*, o d'*incamminato al Sacerdozio* non era univoca per concludere l'asserta saltuarità, ed irregolarità del Maiorato, in esclusione della regolarità della Primogenitura, bastava riflettere, che dal *Prete*, o *iniziato al Sacerdozio* non solamente doveva ess r vinto il *figlio* non *Prete*, nè *iniziato al Sacerdozio* dell'ultimo Possessore, cioè l'invitato nel sistema di una Primogenitura regolare e lineare, ma doveva ugualmente esser vinto il *maggior d'età*, o sia il *più vecchio* delle descendenze contemplate, che similmente non fosse *Prete*, o *iniziato al Sacerdozio*, e così l'invitato nel sistema di un Maiorato saltuario e di fatto, onde non poteva dirsi voluto dal

Te-

Teſtatore che la ſucceſſione nell' Uffiziatura ſi deferiſſe avuta unicamente in viſta la prerogativa dell' età per avere il medesimo Teſtatore prescritto, che a detta Uffiziatura ſi ammettesse prelativamente il *Prete*, o *l' iniziato al Sacerdozio*, quando in ſoſtanza era possibile, anzi facilissimo, che
5 queſta qualità ſi verificasse in tutt' altri che nel *maggiore d' età*, applicandosi in queſti termini la notissima regola di cui i Teſti nella *Leg. non hoc Cod. und. legitim. e nella Leg. neque natales Cod. de probat. Barbos. axiom.* 191. *n.* 2. *Rot. Roman. cor. Molines dec.* 552. *num.* 11. *dec.* 728. *num.* 8. *& dec.* 832. *num* 7.

XIII. Ugualmente equivoco ed inconcludente era l'altro argumento, o riscontro d' irregolarità o saltuarietà che si pretendeva di dedurre dalla dizione *sempre*, con cui accompagnò il noſtro Teſtatore la vocazione del *Maggiornato*, avendo detto „ *succeda in ditta Offiziatura sempre chi sarà il maggiornato* „ E ciò per la convincentissima ragione, che eſſendo referibile il vocabolo *Maggiornato*, tanto al *Maggiornato di fatto*, o sia al più vecchio fra tutti gl' Individui del ceto contemplato, quanto al *Maggiornato di ragione*, che vale a dire al Maggiore di età fra gl' Individui della medesima linea, e dello ſtesso grado e sesso, l' essere
6 ſtato voluto che *sempre* succeda il *Maggiornato*, mai può caratterizzarsi per una circoſtanza capace di accertare se abbia inteso il Disponente d' invitare il *Maggiornato di fatto*, o piuttoſto il *Maggiornato di ragione*, come giuſtamente rispondono fra gli altri il *Torr. de maiorat. par.* 1. *cap.* 20. *num.* 4. *e cap.* 40. §. 6. *num.* 92. *Mans. consult.* 95. *n.* 37. *e segg. & consult.* 96. *num.* 58. *e segg. il Conſiglio di Modena appreſſo il medeſimo Mans. consult.* 97. *num.* 16. *la Rota di Genova appreſſo il Fredian. de fideicommiſſ. differt.* 17. *num.* 12 *e dopo il Torr. de maiorat. tom.* 3. *decis.* 14. *n.* 33. *e la Rot. noſtra dopo lo ſteſſo Torr. de maiorat. d. tom.* 3. *decis.* 20. *num.* 142. *e segg.*

XIV. Neppure concludeva, benchè a prima viſta fosse più plausibile, l' altro riscontro d' irregolarità o saltuarietà, che si voleva desumere dall' essere ſtato invitato nel secondo ordine della disposizione testamentaria del Prete Andrea Cecchi, che presentemente cadeva in esame, non il *Maggiornato di una sola descendenza derivante da un deſignato ſtipite.*

e saltuario, quando il noſtro Teſtatore aveva ordinato che dovesse sempre succedere il *Maggiornato* di UNA *delle suddette tre descendenze*, e così aveva diretta la vocazione al *Maggiornato* non di queſte tre descendenze *collettivamente* e *simultaneamente* contemplate, ma di ciascheduna delle ſtesse descendenze *discretivamente* conſiderate; mentre in queſti termini può bensì ammettersi senza difficoltà che dovesse prelativamente entrare, e radicarsi la successione in quella di dette tre descendenze, in cui al tempo dell'eſtinzione della linea di Francesco Cecchi precedentemente onorata esistesse il *maggior di età* fra gl'Individui di tutte le suddette tre descendenze, ma non può ugualmente pretendersi che in quella delle ſtesse tre descendenze, in cui la successione fosse già entrata e radicata, non dovesse aver progresso la successione con ordine lineare, e tenuta ferma la Regola avvertita nel §. VII. a favore del figlio primogenito dell'ultimo Possessore, che in soſtanza non manca della qualità voluta dal Teſtatore, cioè di *Maggiornato* di una di
8 quelle tre Descendenze, semprechè è il *Maggiornato di ragione* della descendenza in cui è entrata e radicata la successione, come in ſimilissimi termini risponde la *Rot. Roman. avanti il Crescent. iun. dec.* 206. *num.* 13. *e segg. e nella confermat. dec.* 264. *num.* 32. *e segg.* e più precisamente conclude la *Rot. noſtra dopo il Torr de maiorat. tom.* 3. *decis.* 20. *num.* 133. „ ivi „ Citra vero omne dubium, quando, prout hic, agitur, non de radicando Maioratu in linea habituali, sed de progressu ex iam dictis in linea actuali Possessoris, quo casu, cum non agatur de interpretativo ordine succedendi per repræsentationem, quæ non habet in se naturalem veritatem *Bald &c.*, sed de ordine naturaliter succedendi ex prærogativa lineæ, & ex propria persona, vere & naturaliter in filio ultimi Possessoris verificatur qualitas *maioris natu*, cum comparative ad alios exiſtentes in alia linea dicatur semper maiornatu, ut ex *C. &c.*

XVII. Senza che queſta intelligenza potesse dirsi contraria alla volonta del Teſtatore, che dimoſtrò, di contemplare ugualmente le suddette tre descendenze, e non più una che l'altra, specialmente con ſoſtituire nell'Uffiziatura l'Opera di
9 S. Biagio di Candeglia solamente nel caso che *finissero dette linee, e descendenze*, e con ordinare che fosse preferito il

il più degno fra i Preti, o iniziati al Sacerdozio *delle suddette tre descendenze*.

XVIII. Essendo evidente che la volontà del Testatore diretta ad onorare ugualmente le suddette tre descendenze, e non più una che l'altra, bastantemente si adempiva, semprechè evacuata quella di dette tre descendenze in cui fosse prelativamente entrata e radicata la successione, si ammettesse-
10 ro, come io non impugnavo, che si sarebbero dovute ammettere, anche le altre due descendenze una dopo l'altra, e con l'istesso ordine che la prima, osservando cioè nel progresso di ciascheduna di esse l'ordine di successione regolare, e lineare.

XIX. Ed essendo ugualmente chiaro che la prelazione dei *Preti o iniziati al Sacerdozio*, e del più degno fra di essi, primieramente poteva intendersi anch'essa voluta dal Testatore ugualmente che la successione del *Maggiornato*, fra gl' Individui di dette tre descendenze non *collettivamente*, ma *discretivamente* considerate, ed in secondo luogo anche supponendola voluta fra gl'individui di tutte le suddette tre descendenze *collettivamente* prese, sarebbe stata una disposizione particolare capace soltanto di sospendere in quel caso speciale, non di distruggere assolutamente e totalmente gli effetti della Primogenitura regolare e lineare, come già ho avvertito nel §. XI.

XX Finalmente neppur concludeva l'altro argumento, a cui ricorrevano i Difensori di Giuseppe Cecchi, dicendo, che siccome lo stesso vocabolo *Maggiornato* usato dal nostro Testatore per designare il Successore nell'Uffiziatura, tanto nel ingresso delle suddette tre descendenze, quanto nel progresso delle descendenze medesime, nell'ingresso sicuramente importava il *maggior di età* fra gl'Individui di tutte
11 quelle tre deccendenze, così un ugual significato aver dovesse anche nel progresso, per la nota regola desunta dal Testo nella *Leg. iam hoc iure ff. de vulgar. & pupillar.* non meno che per l'altra dedotta dal Testo nella *Leg. qui filius ff. de leg.* 1.

XXI. Poichè non era vero che intendendosi chiamato nell' ingresso il *Maggiornato di fatto*, o sia il *più vecchio* di tutte le suddette tre descendenze, e nel progresso il *Maggiornato di ragione* di ciascheduna delle stesse descendenze con or-

dine

dine lineare e regolare, il medesimo vocabolo *Maggiornato* venisse a ricevere una diversa spiegazione nell'ingresso ed altra diversa spiegazione nel progresso, come con manifesto equivoco supponevano i Difensori di Giuseppe Cecchi, ma tanto nell'ingresso quanto nel progresso rimaneva ugualmente detto vocabolo *maggiornato* nel suo proprio e naturale significato indicante il *maggior di età*, con questa sola differenza, che laddove nell'ingresso, non essendo peranche radicata la successione in una linea o descendenza, e non essendo perciò allegabile la prerogativa della linea non poteva adattarsi la Regola già premessa nel §. VII., ed era indispensabile che il *maggior di età* si scegliesse fra gl'Individui di tutte le tre linee, o descendenze contemplate, ed aventi un ugual diritto abituale; vieeversa entrata e radicata la successione in una linea o descendenza, era pur troppo allegabile la prerogativa della linea, e conseguentemente adattabile la Regola stabilita nel §. VII. per ammettere il *maggior di età* solamente fra gl'Individui assistiti dalla stessa linea, senza necessità di scegliere il *maggior di età* fra gl'Individui di tutte le tre linee o descendenze, come è per
12 se stesso evidente, ed egregiamente spiegano, di finguendo fra l'ingresso, ed il progresso quasi tutti i Dottori, e Tribunali, ed in specie il *Torr. de maiorat. cap.* 17 §. 2. *num.* 11. *e* §. 3. *num.* 21. *e num.* 24. *cap.* 39. § 2 *num.* 25. *e cap.* 41. §. 6. *num.* 90. *lo Scrivente appresso il medesimo Torr de maiorat. d. cap.* 39. §. 9. *num.* 37. *la Rota di Genova appresso il Balducc. tit.* 3. *dec.* 33. *num.* 11. *num.* 18. *n.* 21. *num.* 27. *la Rota nostra appresso il medesimo Balducc. d. tit.* 3. *decis.* 36. *dal num.* 27. *per più segg.*

XXII. Che anzi volendo applicare al caso nostro l'indicata Regola dedotta dall'obiettato Testo nella *Leg. qui filialibus ff. de legat.* 1. questa piuttosto poteva ritorcersi contro Giuseppe Cecchi attore, come giustamente riflettevano i dotti Difensori di Piero Cecchi reo convenuto; perchè siccome il Testatore nel primo ordine di sostituzione dispose che succedesse nell'Uffiziatura da lui fondata „ *sempre durante la* „ *descendenza masculina di Francesco di Piero Cecchi il* Mag- „ giornato *di detta descendenza in infinitum* „ ed in forza di tali espressioni era incontrastabile secondo la Regola già premessa nel §. VII., e ne convenivano anche i Difensori

di

di Giuseppe Cecchi, che nella descendenza di Francesco Cecchi onorata in detto primo ordine di soſtituzione doveva dirſi voluto dal Teſtatore il *progreſſo* della successione con ordine di Primogenitura *regolare* e *lineare*, cosi con l'iſtesso ordine di Primogenitura *regolare* e *lineare* doveva credersi voluto dal medesimo Teſtatore il *progresso* della successione in ciascheduna delle tre descendenze contemplate nel secondo ordine di soſtituzione quando rispetto a queſte furono dal Teſtatore usate le medesime espressioni che rispetto a quella onorata nel primo ordine, avendo detto „ *succeda in detta Offiziatura sempre chi sarà il* Maggiornato „ *di una delle suddette tre descendenze* „ espressioni che non potevano importare quanto al *progresso* della successione in queſte tre descendenze una volontà diversa da quella che le medesime espressioni importavano quanto al *progresso* della successione nell'altra descendenza precedentemente onorata, 13 come inerendo appunto al precitato Teſto nella *Leg. qui filiabus ff. de legat.* 1. ed all'incontro concordante nella *Leg. si servus plurium* §. *ultim. ff. eod. tit.* hanno più volte risposto in similissimi termini i noſtri Tribunali, e specialmente apparisce dalle molte Decisioni che io stesso allegai nella *Florentina Primogenituræ de Bardellis del dì* 8. *Luglio* 1785. § 43. *e* §. 60.

XXIII. Tanto più che lungi dall'esser escogitabile ragione alcuna che rendesse credibile la volontà del Teſtatore di far succedere le tre descendenze di Luca, di Gualtieri, e di Sabatino Cecchi, diversamente dalla descendenza di Francesco Cecchi, doveva piuttoſto credersi che avesse voluta il Teſtatore uniforme la successione di tutte le suddette quattro descendenze, quanto per tutte aveva egli dimostrato un ugual affetto onorando ugualmente gli ſtipiti di dette quattro descendenze del titolo e carattere di suoi Eredi universali.

E così l'una, e l'altra Parte informando ho creduto di dover rispondere.

GIUSEPPE VERNACCINI
Aud. di Ruota.

DECI-

DECISIO LV.

FLORENTINA
SEU
CASTRI FRANCI
SUPERIORIS REINTEGRATIONIS.

Die 5. Septembris 1786.

ARGUMENTUM.

Quibus extremis fulciatur, oportet, qui in jus aliquem vocat ad Redintegrationem prædii assequendum. Vetusta Possessio ex quibus eruatur, quae sufficiant ad identitatis probationem, praesertim in antiquis.

SUMMARIUM.

1. *Probata antiqua Possessione praedii apud Reivindicantem; moderna vero apud Possessorem, & defectu in hoc cujusvis tituli ad possidendum, reintegratio necessario conceditur.*
2. *Inventaria Rectorum plene probant favore Cappellae Beneficii possessionem prædiorum in hisce descriptorum.*
„ *Nemoque praesumitur velle bona propria in faciem Cappellae describere. n. 3.*
„ *Praecipue si Inventario interfuerint Viri probi & Status Beneficii callentes, vel inventaria fuerint per publicum Instrumentum exarata. n. 4.*
5. *Ex diuturnitate Possessionis ejusdem arguitur legitimitas.*
6. *Possessio apud reum conventum levibus argumentis & per simplicem litis substentationem probatur.*
7. *Iusta & legitima haberi debet possessio quae innititur Iudicis declarationi.*
8. *Loco Pio nequit negari restitutio in integrum contra sententiam a qua fuit lesus per negligentiam aut incuriam administrantium.*

9. *Sententia nullitate aut iniquitate infecta non impedit redintegrationem favore Cappellaniae expoliatae.*
10. *Peritus qui excedit in referendo mandati fines, nulliter agit.*
11. *Sententia innixa Peritiae erroneae cadit cum Peritia, quae Sententiam integrabat.*
12. *Probatio identitatis incumbit petenti redintegrationem.*
13. *Per transfinus, ac repraesentationes probatur identitas antiquorum confinantium.*
14. *Identitas praedii probatur per uniformitatem antiquorum & praesentium confinium.*
„ *Imo in antiquis sufficit uniformitas duorum tantum confinium*, juxta Theoricam Bartoli in L. demonstratio falsæ. *n.* 15.
„ *Praecipue vero si confines uni tantum praedio de quo agitur, accommodari queunt. n.* 16.
17. *Verificata ex proprio vocabulo altera de duabus viis inter quas sita est domus, altera quoque verificata remanet, quamvis non sit designata nomine peculiari.*
18. *Reiteratae descriptiones probant possessionem.*
„ *Item probant identitatem praedii. n.* 19.
20. *Ex comparatione antiquorum cum recentibus confinibus eruitur identitas Praedii.*
21. *Identitatem probat correspondentia mensurae praedii de cujus identitate ambigitur.*
„ *Item existentia pomarii non verificabilis in aliis. n.* 22.
„ *Item relatio Periti, & accessus Iudicialis. n.* 23.
„ *Praesertim in antiquis, ubi etiam conjecturae & adminicula probant. n.* 24.
„ *Item probatur identitas per Inscriptionem Marmoream, quae in fundis alienis apponi non praesumitur. n.* 25. & 26.
„ *E contra disparitas confinium identitatem excludit. n.* 27. *Et quomodo Vid. n.* 29.
„ *In probatione identitatis confinium fortiores admittuntur praesumptiones, minores rejiciuntur. n.* 29.
30. *Possessori cum bona fidei, qui praedium restituendum melius efficit, conceditur manutentio, donec ei ex solvantur meliramenta saltem ex fructibus.*

RIchiamata ad un nuovo scrupoloso esame la Causa introdotta avanti il Clarissimo Magistrato Supremo dal Molto Reverendo Sig. Cosimo Rabatta come Rettore della Cappella sotto il Titolo della SS. Annunziata posta nella Chiesa di S. Tommè in Castel Franco nel Valdarno di sopra, che con sue domande giudiciali del dì 11. Maggio, e 18. Giugno 1784. fece istanza di essere immesso, e quatenus reintegrato al Possesso di tre piccole Case con Orto ridotte in oggi ad una sola Abitazione posseduta dal Sig. Conte Piero Pierucci come Marito legittimo Amministratore della Sig. Marchesa Elisabetta del Borro sua Consorte, abbiamo con sentimento uniforme riferito al medesimo Magistrato esser luogo alla domandata Reintegrazione, confermando la passata Sentenza del dì 10. Maggio 1785.

Il motivo della nostra risoluzione fu invincibilmente fondato nella prova di fatto evidentissima degli estremi necessarj per ottenere nell'intentato Giudizio, che consistevano nell'antico Possesso della Casa controversa appresso della Cappella, e nella detenzione, e possesso moderno, ed attuale appresso il Sig. Conte Pierucci Reo convenuto, il quale perchè mancante di ogni valido, e giusto titolo di ritenerlo, non potè impedire al Sig. Abate Cosimo Rabatta la percezione del frutto dell'azione promossa, conforme in puntuali termini, e con altre concordanti Decisioni fermò la *Rot. Roman. decis.* 41. *num.* 4 *cor. Falconer. tit. de Miscellan.*; Posta la prova de' quali estremi non poteva negarsi all'Attore la domandata Reintegrazione, a forma del notissimo *Testo nel Can. Reintegrandae de restitut. spoliat. Menoch. de recuperand. Possess. remed.* 15. *num.* 383. *& seqq.* ed in simil guisa concluse la detta *Rot.* nella enunciata *decis.* 41. *num.* 1. *cor. Falconer. tit. de Miscellan.*, con moltissimi altri DD. *Rota nostr. in Pecciolen. Reivindicationis, seu Reintegrationis* 30. *Settembre* 1756. *cor. Baldigiani nel Tesor. Ombros. decis.* 36. *num.* 1. *tom.* 1.

Non poteva esser soggetto di Controversia l'antico Possesso della Casa goduto dal Benefizio, vedendosi quella insieme con gli altri Beni descritta dall'Inventario fatto dal secondo Rettore Ottavio Del Borro, e da tutti li altri successori Investiti fino all'ultimo della Famiglia Del Borro, le quali Descrizioni, e Inventarj con una costante uniformità reiterati

nelle congrue occasioni della mutazione delli Amministratori del Benefizio, e delle nuove Investiture, riposti, e custoditi nell' Archivio della Curia Vescovile di Fiesole for-
2 mavano una prova pienissima dell' antico Possesso, che si godeva dalla Cappella de' Fondi che vi erano registrati, come dopo il *Testo nella Leg. final. Cod. Arbitr. Tutel* decise la *Rota Roman. decis.* 407. *num.* 2. *part.* 2. *recent.*, *cor. Cavaler. decis.* 578. *num.* 4. *&* 5., *post Postb. de Manutent. decis.* 63. *num.* 1., con altri *cor. Falconer. decis.* 19 *num.* 9. *tit. de Usur. cor. Ansald. decis.* 244. *num.* 2. *post. Constant. vot.* 245. *num.* 23. *&* *decis.* 316. *num.* 5. *part.* 11. *recent.*

E questa prova non solo era avvalorata dalla considerazione, che niuno di quei tanti Rettori tutti della Famiglia Del Borro, che nelle respettive occasioni per adempire ai loro doveri compilarono gl' Inventarj de' Beni del Benefizio, poteva immaginarsi di tale stolidità, che volesse registrare fra
3 i Beni della Cappella, quelli che formavano il proprio suo Patrimonio, contro il comune, ed usuale costume osservato in casi simili, di cui pienamente la *Rota cor. Ansald. decis.* 227. *num.* 15. *&* *decis.* 591. *num.* 9. *part.* 4. *tom.* 3. *recent.*; ma ancora da fare attenzione alla maniera tenuta nell' eseguire le descrizioni suddette, alcuna delle quali era preceduta dalle informazioni di Uomini vecchi, e pratici dello stato, e della pertinenza dei Beni della Cappella, la quale avvertenza si ebbe dall' ultimo Rettore Vieri Del Bor-
4 ro nell' Anno 1738., che volle presenti all' Inventario Persone informate; Ed altri Inventarj vedevansi fatti per mezzo d' Istrumento pubblico ordinato dalla Curia Ecclesiastica, in vigore di cui fu dato il Possesso fra i Beni della Cappella anco della Casa controversa al Sig. Piovano Tramontani nell' anno 1704. deputato Economo della medesima; le quali circostanze che accompagnavano gl' Inventarj, mentre rendevano sempre più efficace, e sicura la prova dell' antico Possesso, che aveva il Benefizio della Casa in questione, mostravano ancora l' evidente giustizia del detto Possesso, dal non essere mai stato interrotto, ma anzi os-
5 servato per un lunghissimo corso di Anni, onde non fosse luogo a dubitare della prova di questo estremo, conforme fermano i DD. riferiti dalla *Rota decis.* 8. *num.* 2. *cor. Falconer. tit. de union. Benefic.*

Meno

Meno era luogo di far queſtioni ſopra la prova del ſecondo eſtremo conſiſtente nel Poſſeſſo moderno della Caſa controverſa preſſo il Sig. Conte Pierucci, atteſo che a formare queſta prova era ſufficiente ogni leggiero Amminicolo, e
6 fra queſti la ſoſtentazione della Lite, come ferma la *noſtra Rota nella citata Peeciolen. Reivindicationis in Theſaur. Ombros. decis.* 36. *n.* 8. *tom.* 1. *Rot. Roman. decis.* 41. *n.* 4. *cor. Falconer. tit. de Miſcellan.*. E queſto moderno Poſſeſſo virilmente ſi ſoſteneva dal Sig. Conte Pierucci Reo convenuto colla Sentenza del Magiſtrato Supremo de' 5. Luglio dell' Anno 1763. dalla quale eſſendo corretto, e moderato un preecedente Decreto di Manutenzione favorevole alla Cappella proferito dal medeſimo Magiſtrato nel dì 29. Settembre 1761. a relazione del già Sig. Auditor. Venturini, fu aſſegnata alla Sig. Marchesa Eliſabetta Del Borro Conſorte del Sig. Conte Piero Pierucci la Caſa di cui ſi tratta a forma di una Relazione del Sig. Paolo Piccardi Perito eletto in quel Giudizio, qual Sentenza e Relazione fu dalle Parti accettata, ed eſeguita colla ſucceſſiva Voltura alla Decima; Onde pretese il Sig. Conte Pierucci, che giuſto, e legittimo doveſſe reputarſi il moderno Poſſeſſo che aveva,
7 perchè autorizzato dal Mandato, e dichiarazione del Giudice, ſecondo l' inſegnamento del *del Teſt. nella Leg. Iuſte poſſidet* 11. *ff. de acquireud. Poſſeſſ.* „ Juſtè poſſidet, qui Auctore Prætore poſſidet. „

Ma non poteva intorbidarſi l' azione intentata; Imperocchè sebbene non ſi controvertesse di fatto, che nell' Anno 1761. dopo la morte del Sig Abate Vieri Del Borro ultimo Rettore della Cappella incominciaſſero i Giudizj, e le Controverſie agitate per la ſeparazione dei Beni alla medeſima appartenenti, e che l'eſito di detti Giudizj ultimati nell' Anno 1763. dimoſtraſſe, che alla Sig Eliſabetta Del Borro foſſe aſſegnata la Caſa di cui ſi tratta aſſai comoda, e decente coll' Orto annesso; ed all' incontro in quella ſeparazione fatta in ſequela della Relazione del Sig. Paolo Piccardi foſſe data alla Cappella un' altra piccola Caſa; nondimeno contro l' enunciata Sentenza de' 5. Luglio 1763, competendo al Sig. Abate Rabatta moderno Rettore del Benefizio la reſtituzione in Integrum, che fu domandata, e che non può negarſi ai Luoghi Pii governati regolarmente

da

8 da Persone o negligenti, o non informate, secondo la comune opinione riferita con molti DD. concordanti dal *Costant. ad Statut. Urb. annot.* 48. *num.* 75. *& seqq.* niun' ostacolo poteva opporsi dalla detta Sentenza del 1763., la quale quando si dimostrava infetta, o per il capo di nullità, o per il capo dell'ingiustizia, non impediva il rimedio
9 della Reintegrazione, secondo le proposizioni latamente fermate dal *Posth. de Manuten. observat.* 12. *num.* 35. *& seqq.* e come decise la *Rot. cor Crescent. decis.* 79. *num.* 1., dove che o la nullità, o l'ingiustizia della Sentenza „ Statim „ ac probationibus undique concludentibus appareat iustificata, excludit quamcumque præsumptionem pro validitate „ actus, quamtumvis judicialiter, ac solemniter expleti, & „ perit viam reintegrationi favore Ecclesiæ, seu Cappellaniæ „ sic nulliter spoliatæ prædio „ *e nella Confermatoria decis.* 104. *num.* 1. *cor. eodem.*

Non mancava nelle circostanze del nostro caso la più luminosa evidenza di prove concludentissime per dimostrare, che il Benefizio, del quale è attualmente investito il Sig. Abate Rabatta fu ingiustamente spogliato con la enunciata Sentenza de' 5. Luglio 1763 del Possesso della Casa, che fu assegnata alla Sig. Marchesa Elisabetta Del Borro, ed a cui domandò di essere reintegrato; Imperocchè senza bisogno di osservare, che il Sig. Paolo Piccardi nella Relazione approvata con detta Sentenza si dichiarò, che „ nella Divisio„ ne de' Beni aveva seguitata la regola di un maggior como„ do, e congruità per evitare i pregiudizj, che sarebbero na„ ti da una più precisa Divisione „ confessando in tal guisa, che nella Separazione, e Divisione non osservò il rigor del10 le prove riguardanti la respettiva pertinenza dei Beni, e che furono arbitrarie le assegnazioni da esso fatte; Per il che avendo ecceduti i confini della sua commissione, e delle sue istruzioni era inattendibile la sua Relazione, come più volte decise la *Rot. Roman. cor. Ottobon. decis.* 205. *n.* 12. *cor. Dunozzet. Jun. decis.* 826. *num.* 9. *& in recent. decis.* 11. *num.* 16. *par.* 10. *decis.* 112. *num.* 31. *part.* 14. *& decis.* 764. *num.* 6. *&* 7. *part.* 18. ed in conseguenza fu ingiusto il Giudicato, di cui fu fatta parte integrale la di lui
11 Relazione, come fermano in casi simili *Alessand. cons.* 123. *num.* 7. *Afflict. decis.* 47. *num.* 3. *la Rota decis.* 759. *n.* 4.

part.

part. 3. *recent.* ove conclude „ ex quibus sequitur etiam „ mandatum immissionis ad favorem Pacifici expeditum labo„ rare eodem vitio nullitatis, & injustitiæ, non solum quia „ fundatur super dicto Calculo nullo, erroneo, ac notoriè iniu„ sto, *Bald. &c.*„ *Constant. vot.* 100. *num.* 1.; nondimeno anco senza far conto di questa grave eccezione, da cui era vulnerata la detta Sentenza del 1763., le prove addotte nel presente Giudizio dal Sig. Abate Rabatta ne persuadevano l' ingiustizia, ancorchè la Causa presente si fosse dovuta considerare non di reintegrazione di Possesso, ma di reivindicazione.

Per verità il titolo di pertinenza della Casa di cui si tratta si giustificava con sicurezza dal pubblico Istrumento di Donazione fra i vivi fatta per i rogiti di Ser Gio. Marco Marescotti da Pontadera nel dì 27. Settembre 1621. da Francesco del quondam Domenico Rabatti di Castel Franco di sopra alla Cappella della SS. Annunziata da se fondata, e per essa a Gregorio Borri attual Cappellano presente, ed accettante insieme con altri Beni„ Tres Domos cum suis perti„ nentiis, & habituris inter se contiguas una cum orto ad præ„ sens possessas, & possesso a dicto Donatore positas, & posito „ in Castello Castri Franci prædicti sub eorum vocabulo, qui„ bus a primo *via*, secundo *Bona Angeli Bernardi de Rabattis*, „ tertio *Abbatiæ Soffennae*, quarta *via &c.* cum omnibus re„ bus, masseritiis, suppellectibus, & cum omnibus suis rebus „ cujuscumque generis, juribus, nominibus, & actionibus exi„ stentibus in prædictis Domibus tempore mortis„; Posta l' innegabile verità del quale Istrumento, altra difesa non rimaneva alla Sig. Marchesa Elisabetta del Borro, che quella consistente nel negare la identità della Casa donata alla Cappella, e nel pretendere che la Casa che da Essa Sig. Marchesa si riteneva fosse diversa da quella donata al Benefizio, la qual prova d' Identità certamente incumbeva al Sig.
16 Abate Rabatta, che domandava la Reintegrazione, secondo le volgate regole, delle quali la *Rot. cor. Falconer. decis.* 6. *num.* 5. *tit. de Sentent. & Mandat. execut.*

Ma era tolta di fatto questa opposizione dall' osservare che i Confini enunciati in detto Istrumento si verificavano esattamente nella Casa controversa, dimostrandosi che il *primo*, e *quarto* Confine, che sono due strade pubbliche, esistono anco

anco attualmente; Giacchè dalla parte d'avanti, ove si ha l'ingresso alla Casa esiste la via denominata *del Pozzo*, e dalla parte di dietro esiste pure l'altra via denominata *delle Monache*, la qual confina alla Casa mediante l'orto; Quanto poi agli altri due Confini laterali, uno de' quali si denomina „ *Bona Angeli Bernardi de Rabattis* „ si dimostrava l'esistenza di detto *Angiolo di Bernardo* Rabatta colla Fede del Battesimo dell' Anno 1605.; Ebbe il detto Angiolo fra li altri Figli *Francesco*, come si giustificava dall'altra Fede di Morte dell' Anno 1693., ed il suddetto *Francesco* era enunciato come confinante alla Casa in questione nell'Inventario fatto dal Prete Ottavio del Borro secondo Rettore della Cappella nell' Anno 1644., siccome nell'altro Inventario dell' Anno 1680. compilato dal Prete Paolo Del Borro; sicchè essendo il detto *Francesco* Figlio di *Angiolo* di *Bernardo* Rabatti nominato per confinante nell'Istrumento di Donazione dell' Anno 1621., si vede, che in detto *Francesco* passarono i Beni di *Angiolo* suo Padre; e di fatto resultava, che egli nel Testamento istituì Erede Bartolommeo figlio di Filippo di Nardo Rabatti, il quale possedeva la detta Casa, che diede poi in Dote alla Elisabetta maritata a *Filippo Mugnai* nell' Anno 1707., e nella Scritta di questi Sponsali si descrive „ Una Casa posta in Via del Pozzo, confina a primo *detta Via*, secondo *Casa della Cappella della SS. Annunziata*, terzo Adimari, 4. Salvetti „; e la Casa suddetta confinante a quella della Cappella, proveniente nel suo principio da *Angiolo* di Bernardo Rabatti, dipoi passata in *Francesco*, quindi con titolo di Dote in *Filippo Mugnai*, questa medesima Casa si possedeva dallo stesso Mugnai nell' Anno 1738., come resultava dall' Inventario fatto dal Prete Vieri Del Borro in detto Anno, ove si chiamano per confinanti alla detta Casa i *Figli di Filippo Mugnai*; E finalmente essendo pervenuta con titolo di Compra nel Sig. Capitano Giuliano Rossi, ne' Figli del quale posa, e veglia attualmente alla Decima, sembra pienamente verificato il Confine di *Angiolo Rabatti* rappresentato dai Signori Rossi attualmente confinanti alla detta Casa della Cappella.

Veduta la verificazione di tre Confini, con i quali è descritta la Casa nel riferito Istrumento di Donazione dell' Anno 1621., era evidentissima la prova ancora del *quarto* enunciato *del-*

la

la Badia di Soffenna; Imperocchè il Possesso che questa aveva di una Casa *in via del Pozzo*, era verificato da un Contratto di Permuta, che nell'Anno 1673. la detta Badia fece con altra Casa posseduta da Bartolommeo Cappelli, nel quale Istrumento si descrive la Casa della Badia permutata con il Cappelli „ Una Casa posta in Via del Pozzo, confina a primo detta Via ec., quarto *Cappella di Ser Vin-*
„ *cenzio Rabatti, possiede Prete Paolo Borri per uso* „ il quale abitava secondo l'esempio de' suoi Antecessori la detta Casa vegliante attualmente alla Decima in faccia de' Cappelli, che anco al presente ne sono possessori, e rappresentano in questo Confine la *Badia di Soffenna*; E tal'enunciativa dello stesso Confine era ancora verificata dall'inventario fatto da Ottavio Del Borro secondo Rettore del Benefizio, che nel descrivere fra li altri Beni la detta Casa, chiama per confinante ad essa nell'Anno 1644. *la Badia di Soffenna*; Quindi vedendosi rappresentati li due Confinanti *Angiolo Rabatti* dalli Sigg. Rossi; e la *Badia di Soffenna* dai Cappel-
13 li, tali passaggi, e rappresentanze servono a dimostrare l'identità dell'istessi primi Confinanti; In punto la *nostra Rota decis.* 81. *num.* 13. *appresso l'Aud. Conti.*

Da tali combinazioni essendo esattamente verificati tutti i quattro Confini enunciati nell'Istrumento di Donazione dell'Anno 1621., dai quali era circoscritta la detta Casa, diveniva innegabile la prova dell'identità della medesima, la quale nella più sicura maniera si pone in essere mediante la
14 circoscrizione e conformità degli antichi con i moderni Confini, secondo la regola di cui la *Rota Rom. decis.* 16. *num.* 4. *& decis.* 19. *num.* 14. *cor. Falconer. tit. de usur., & decis.* 288. *num.* 5. *part.* 19 *recent.*, e pienamente tutti i DD.; Anzi non è controverso neppure, che particolarmente trattandosi di prova d'Identità di un qualche Fondo, ba-
15 sti in antiquis la conformità e la dimostrazione di due soli Confini, secondo la *Teorica del Bartolo* comunemente ricevuta nella *Leg. Demonstratio falsa* 17. *num.* 24. *ff. de condit. & demonstrat.*, esornata nella passata Decisione di questa Causa *in Florentina, seu Castri Franci Domus* 10. *Maggio* 1785. §. *Or se questa avanti il Sig. Aud. Arrighi, e nella Montis Politiani Executionis Sententiarum* 23. *Settembre* 1785. §. 28. *in fin. avanti li Sigg. Auditori Raffaelli, Maggi, e*

Simonelli Relatore; Oltre di che tutti li nominati Confini non erano segni, e presunzioni generali, ed equivoche, dalle quali non potesse con certezza identificarsi la detta
16 Casa, con Orto, ma formavano una speciale dimostrazione non verificabile in altra Casa fuori che in quella controversa, come disse la *Rot. Rom. cor. Cavaler. decis.* 578. *n.* 1.

Senza che giovasse l'opporre, che generici, ed equivoci dovessero reputarsi i Confini *primo*, e *quarto via* senza la denominazione del vocabolo della strada, onde non potesse provarsi, che le Case esistessero precisamente in *via del Pozzo*, a fronte di tutte le altre strade contenute nell'intiera Terra di Castel Franco.

Imperocchè bastava, che fosse certo il vocabolo di una di dette strade confinanti, all'oggetto di venire in cognizione ancora dell'altra; Onde riscontrandosi dall'Invenrario fatto nel tempo prossimo alla Donazione dal secondo Rettore della Cappella Prete Ottavio del Borro, che per confine alla Casa si pone fra gli altri la *via delle Monache*, il qual confine verificavasi mediante l'Orto, dalla denominazione di questa strada si accertava anco il nome dell'altra, che chiamavasi *via del Pozzo*, fra le quali due strade si trova nel mezzo la Casa controversa; e nell'altro Inventario fatto nell'Anno 1680. dal quarto Rettore si descriveva „ a primo *via*, secondo *Francesco Rabatti*, terzo *via delle Monache*; Perciò qualora si identificava, e si verificava con i successivi Documenti il vocabolo *delle strade*, che confinavano colla Casa, niente importava, che la denominazione accidentale, e superficiale delle medesime fosse omessa nell'Istrumento di Donazione, giacchè quelle in qualunque
17 tempo fossero denominate col suo vocabolo portavano la speciale dimostrazione della Casa controversa, e non si adattavano a confinare con altre Case. *Rota decis.* 1137. *n.* 20. *cor. Seraphin.*, *&* *in recent. decis.* 19. *num.* 6. *&* 7. *part.* 12, *&* *cor. Crescent. decis* 417. *num.* 8.

Ad avvalorare poi queste prove non mancavano altre Dimostrazioni, che prescindendo ancora da quanto si è osservato fin quì, concludevano perfettamente l'identità della Casa controversa: E quì non doveva omettersi la specialità di vedersi la Casa di cui si tratta descritta in sei Porrate fatte da tutti i Rettori della Famiglia Del Borro, nelle quali

si

si leggevano li ſteſſi Confini, che alle Case di cui si tratta si trovano descritti nell' Iſtrumento di Donazione, le quali reiterate descrizioni oltre il giuſtificare il Possesso,
18 come si è accennato di sopra §. *Non poteva*, dimoſtravano ancora l'identità del Fondo, per le cose fermate dalla *Rot.*
19 *decis.* 407. *num.* 2. *part.* 2. *recent. & decis.* 316. *num.* 5. *part.* 1., ed era notabile, che in alcune di dette Portate ſi descrivevano i Mobili, e Suppellettili delle Case coerentemente all' Iſtrumento di Donazione, e nell' ultima esisteva ancora una antica Nota marginale, in cui si dichiarava „ che per Donazione di Francesco Rabatti fatta l' Anno 1621.
„ sotto dì 27. Settembre rogata Ser Gio. Marco Marescotti
„ da Pontadera, e fu detto tre Case in detta Donazione qua-
„ li ridotte ad una dai Borri Rettori, e Padroni di detta Cap-
„ pella „ dalle quali combinazioni degli antichi con i moderni Confini non poteva più controverterſi l' identità, secon-
20 do l' espressioni delle quali si serve la stessa *Rot. cor. Ansald. decis.* 576. *num.* 25.

Concorreva la dimensione, e misura delle tre Case fra se contigue ridotte ad una sola abitazione servita per comodo di tutti i Rettori, la qual circoſtanza, che non era adattabile
21 in altre fu molto valutata dalla *Noſtra Rota appresso il Conti decis.* 81. *num.* 27. „ Corrispondentia quippe mensurae „ aggiungevaſi l' annesso dell' Orto antichissimo, che non ſi
22 verificava in altre Case fuori che a quelle tre a se contigue: Nè era da ometterſi la Relazione del Perito Sig. Piccardi fatta nell' occasione del primo Giudizio l' anno 1762., insieme colla Pianta, dalla quale furono indentificati gli ſteſſi confini; La qual Relazione, e Pianta non era contradetta dall' altra fatta dallo ſteſſo Piccardi dell' Anno 1763., mentre in queſta ultima si dichiarò di non aver seguitate nell' Assegnazione de' Beni le prove, ma di aver avuta la considerazione al maggior comodo, e di aver piutroſto preso un compenso nell' ultima separazione, e assegnazione de' Beni: Nè lasciava finalmente più occaſione di dubitare l' ispezione del Luogo, e l' Accesso fatto insieme con un di Noi dal Perito Sig. Zanobi Del Rosso, il quale dopo un accuratissimo esame sopra la poſizione, e faccia del Luogo, rispondendo alle interrogazioni, e domande fatteli dalle respettive Parti, fece la sua Relazione, dall' intiero tenore

della

della quale verificarsi la prima Pianta del Perito Piccardi, si toglievano l'eccezioni oppoſte, e ricavate dall'incongruenza di alcuni moderni Confini, si veniva in cognizione della dimenſione antica delle tre Case fra se contigue ridotte ad una sola, e si combinava, che era identificamente quella posseduta attualmente dal Sig. Conte Pierucci ſtata abitata dai Rettori della Cappella, tutti della Famiglia Del Borro, per il corso superiore ad un seeolo e mezzo, d'ordine dei quali dovevano essere ſtate dipinte le Armi della Famiglia nei Fregi che adornavano la Sala, e ſtate appoſte le altre incise in Pietra, che si vedevano sopra la Porta, le quali furono giudicate di un'epoca non anteriore a quella del principio del corrente secolo; Non poteva poi con-
23 trovertersi, che immensa valutazione dovesse meritare appresso di Noi la Relazione di queſto Perito con le convincenti di lui osservazioni fatte sul Luogo alla presenza delle Parti, e di uno di Noi, secondo le massime inculcate dalla *Noſtra Rota presso l' Aud. Conti decis.* 81. *num.* 21. *& seqq. con moltissimi Concordanti*, particolarmente nel caso in cui trattasi di Confini antichi, che sono di prova difficile, e che si pongono in chiaro anco per via di amminicoli, di
24 congetture, e di presunzioni, delle quali deve il Giudice esser contento, come fermano *Spad. cons.* 11. *num.* 19. *tom.* 1. *Marescott. varlib.* 1. *cap* 12. *num.* 26. *Sperell. decis.* 178. *num.* 1. *Gratian. discept. forens. cap.* 883. *num.* 9. *Rot. cor. Dunozzet. Jun decis.* 426. *num.* 1. *part.* 7., ed infiniti altri raccolti *dall' Aud. Conti dict. decis. Floreut.* 81. *num.* 30. *& seqq.*

Dava il compimento alle prove d'identità riferite fin quì la marmorea Iscrizione appoſta nel Muro di detta Casa, e ſituata fra le due ultime Fineſtre della Facciata a confine col Cappelli alla pari degli Architravi della medesima, nella quale si leggeva „ Queſta Casa è della Cappella della SS.
„ Annunziata fondata da Ser Vincenzio, e Francesco di Do-
„ menico Rabatti nella Chiesa di S. Tommè di Caſtel Fran-
„ co di sopra l'Anno 1620. „ Il qual monumento per quanto si soſtenesse di una data molto recente, fu nondimeno reputato dal Perito Sig Zanobi Del Rosso contemporaneo al riattamento della Facciata, che ſtimò seguito sul principio del presente secolo, come rispose alla quarta, e quinta

Inter-

Interrogazione che gli fù fatta su tale articolo; Onde poco plauso poteva meritare appresso chiunque il Deposto di un Testimone col quale fu tentata la prova, che l'indicata Iscrizione fosse apposta di Commissione del Sig. Abate Vieri Del Borro, il quale per salvar quella Casa dalle molestie dei suoi Creditori la volesse far credere con questo mezzo propria della Cappella; Poichè oltre il conoscersi a colpo d'occhio troppo infelice il compenso, non costava neppure dei supposti debiti del Sig. Abate Vieri Del Borro; e lo stesso Testimone non potè fare a meno di deporre di aver letta fino dell'Anno 1748. la riferita Memoria in Marmo, *e di aver sentito dire generalmente in Castel Franco che la Casa abitata dal Sig. Abate Vieri Del Borro, era della Cappella della SS. Annunziata*; Onde di niuna rilevanza compariva il deposto suddetto nelle altre parti; dall'altro canto molto capitale doveva farsi ancora della riferita Iscrizione unita agli altri riscontri per giustificare l'identità della Casa, senza bisogno di trarre da essa un riscontro del dominio presso della Cappella, essendo incredibile, che una Memoria in marmo esposta alla pubblica vista fosse stata tollerata da quelli della Famiglia Del Borro, se avessero creduto, che la Casa ove era affissa, fosse stata
25 di pertinenza del loro Patrimonio, come riflette la *Rot. decis.* 353. *num.* 67. *part.* 5. *tom.* 1. *recent.*; Quindi ogni cre-
r dito, ed autorità a tutti i riguardi suole accordarsi regolar-
26 mente a tali Iscrizioni, come oltre i DD. riferiti *dai Sig. Aud. Arrighi nella passata Decisione di questa Causa in Florentina, seu Castri Franci Domus* 10. *Maii* 1785. §. *Siccome simili Iscrizioni*, osserva la *Rot. Roman. con. Falconer. decis.* 18. *num.* 23. *tit. de probation.*

Nell'evidenza pertanto delle prove addotte dal Sig. Abate Rabatta per giustificare gli estremi della sua intenzione, inutilmente si pretendeva dal dotto Difensore del Sig. Conte Pierucci nei nomi, d'intorbidarle con gli acquisti fatti in
! proprio dagli Autori della Sig. Marchesa Elisabetta Del Borro, e particolarmente coll'acquisto fatto ne' 13. Giugno 1627. da Domenico Ristori possessore per una permuta fatta con Aurelio Ronconi di due Case contigue, e con altro successivo acquisto di una Casetta fatto da Ottavio Del Borro ne' 30. Settembre 1643. da Domenico Giusti, che ne fu il Venditore.

Imperocchè non si controvertevano i detti Acquisti, e che le Case comprate esistessero in via del Pozzo, e formassero una parte del Patrimonio dei Sigg. Del Borro; quello che non poteva accordarsi consisteva nel pretendere, che i detti acquisti componessero le Case controverse, alla qual pretensione repugnavano tutte le prove d'Identità raccolte negli atti dal Sig. Abate Rabatta, delle quali si è dimostrato, che i Confini descritti nell'Istrumento di Donazione fatta alla Cappella delle Case contigue per i rogiti di Ser Gio. Marco Marescotti da Pontadera ne' 27. Settembre 1621., quanto si adattavano a quelle ridotte ad una abitazione servita per il comodo dei Rettori del Benefizio, e che per un'arbitraria Assegnazione del Perito Piccardi, e per un compenso fu data in esecuzione di Sentenza del 1763. alle Sigg. Del Borro, altrettanto disconvenivano colle altre Case acquistate dal Ristori, e dal Giusti; sicchè la diversità de' Confini dimostrava la diversità dei fondi, ed
27 escludeva l'identità delle Case acquistate in proprio dagl'Individui della Famiglia Del Borro, colle Case donate alla Cappella, come riflette la *Rot. Roman. cor. Ansald. decis.* 158. *num.* 8. *&* *decis.* 362. *num.* 12. *cor. eodem*, *con moltissimi Concordanti*.

Ed evidentissima compariva questa diversità dall'annesso dell'Orto, il Muro del quale fu ritrovato di antichissima costruzione, e contemporaneo alla Casa antica, come asserì il Perito Sig. Zanobi Del Rosso nel rispondere *all' Articolo* 13. dell'Istruzioni datali per parte del Sig. Abate Rabatta, soggiungendo *all' Articolo* 17. „ che il detto Orto è certamente un annesso di detta Casa antichissimo, e forse rinchiuso dai Muri descritti nella riunione delle tre Case in una sola, vale a dire in un tempo medio fra l'antica costruzione delle Case del Castello, e la riattazione, e rimodernamento della Casa, e facciata „; Or questo annesso dell'Orto antichissimo, e tuttora permanente alla Casa in questione, toglieva ogni ulterior controversia d'identità, della quale sebbene si fosse potuto muovere qualche dubbio, per non essere state colla massima precisione descritte nell'Istrumento di Donazione de' 27. Settembre 1621. le denominazioni delle strade, fra le quali erano poste le Case donate, ridotte ad una sola abitazione, sebbene fosse mancante la

de-

descrizione del mezzo col quale confinavano da alcuna delle parti laterali, e fosse lasciata *la ſtradella*; non oſtante potendoſi ciò attribuire ad una inavvertenza, come riferì il Sig. Zanobi Del Rosso nella riſpoſta alle Iſtruzioni datele per parte del Sig. Conte Pierucci *all' Artic.* 7. 8., non potevano queste mancanze di esattezza render torbida la prova d'Identità, la quale anco al confronto delle contrarie presunzioni che si opponevano, colle quali si tentava di diſtruggerla, poteva dirsi pienamente giustificata, essendo certo di ragione, che quando trattasi di verificare i Confini, ſi attendano li amminicoli che sono più forti, ed urgenti,
28 e si disprezzano le congetture che nascono da una meno esatta, e meno precisa descrizione; Benissimo *Giason. in Leg. Si quis in fundi Vocabulo* 4. *num.* 32. *ff. de legat.* 1., ove in propoſito di Confini adotta il principio, che „ fortior præsumptio tollit minus fortem, item verisimilitudo „ major tollit minorem„ *Marescott. var. lib.* 1. *cap.* 12. *num.* 26., *Ottobon. decis.* 102. *num.* 4. *& seqq.*, *Hieronym. de Mont. de fin. regund. cap.* 87. *num.* 6. *Mascard. de probat lib.* 1. *conclus.* 393. *num.* 1. *& seqq.*, *Sperell. decis.* 178 *num.* 34., ove che„ *ille obtinet qui melius probat.*

Tali riflessi che molto più avevano luogo nel Giudizio, in cui eramo, di reintegrazione di Possesso, e non di reivindicazione, ci dispensavano dal dettagliare più minutamente la diversità che passava fra le Case acquiſtate dagli Autori della Sig. Marchesa del Borro, e quelle donate alla Cappella; Baſtando di osservare, che quelle acquiſtate, sebbene avessero per confinante la *Stradella*, nondimeno di là da que-
29 ſta era confinante *Andrea della Tognona*, All' incontro alle Case della Cappella confinava *Angiolo Rabatti* mediante il Cavalcavìa, sotto del quale esiste la Stradella, che in detto Istrumento di Donazione del 1621. non fu nominata per confinante; Inoltre le Case acquiſtate in proprio dalli Sigg. Borri furono possedute da Ser Aurelio Ronconi dall' anno 1546. al 1624., e furono addecimate di nuovo nell' anno 1618.; Laddove le case donate da Francesco Rabatta nell' anno 1621. furono sempre possedute da esso, e non furono mai paganti, i quali riscontri di diversità manifesta, oltre le osservazioni fatte di sopra, ci toglievano il penſiero di rilevarne molti altri, che si allegavano.

To-

Toglieva poi ogni amarezza il Teſtamento del Prete Ottavio Del Borro del dì 28. Marzo 1664. rogato Ser Giuliano Gamucci, nel quale a titolo di legato lasciò „ alla Cappella , „ e Cappellano che sarà pro tempore della Santissima Annun- „ ziata poſta nella Chiesa della Concezione in Caſtel Franco „ di sopra tutti gli suoi Effetti, che detto Sig. Teſtatore si „ ritrova nella Poteſteria di Castel Franco di sopra tanto mo- „ bili, che immobili ec. intendendo di quelli poſti in detta „ Poteſteria, e questo piamente a favore di detta Cappella „ Poichè in detto Prete Ottavio Del Borro essendo passati mediante il Testamento del Prete Gregorio del dì 10. Maggio 1643. rogato Ser Francesco Sati, i Beni, che appartenevano al medeſimo posti nella Potesteria di Castel Franco, e per mezzo dell' Iſtrumento di divise del dì 14. Marzo 1643. rogato Ser Domenico Ristori, ſi riunirono tutti i beni che erano nella detta Potesteria di Caſtel Franco, essendo toccati all' altro Condividente i Beni posti nella Poteſteria della Terina.

Fu accordata finalmente al Sig. Conte Pierucci la retenzione della Casa controversa ſinchè non fosse rimborsato con i frutti della medesima, o coll' effettivo pagamento di tutti i miglioramenti fatti in detta Casa tanto da Esso, che dai suoi Autori, secondo la liquidazione da farsi, al quale oggetto li fu assegnato il termine di sei mesi; Poichè coſtava pienissimamente delli suddetti miglioramenti in genere dall'accesso, e visita fatta da uno di noi insieme col Perito Sig. Zanobi Del Rosso, e neppure furono mai impugnati dal Sig. Abate Rabatta; posta la qual certezza non era giu-
30 ſto, che fosse al medesimo Sig. Conte Pierucci denegata la detta retenzione, che dimandò, in conseguenza di che li fu assegnato il detto termine di sei mesi a liquidare i detti miglioramenti, secondo l'inveterato ſtile di cui attesta la *nostra Rota nel Tesor. Ombros. decis.* 21. *num.* 45. *tom.* 5. *& decis.* 8. *num.* 1. *tom.* 7. *post. Urceol. de Transact. decis.* 92. *num.* 3. *Pacion. de locat. & conduct. cap.* 34 §. 4. *num.* 10. *&* 11., e nel tempo stesso fu condannato il Sig. Abate Rabatta senza pregiudizio delle ragioni, che li potessero competere, a reſtituire al Sig. Conte Pietro Pierucci una Casa poſta in faccia all' altra, che fu assegnata alla Cappella per la referita Sentenza del dì 5. Luglio 1763.; Poichè dalla

Rela-

Relazione del Perito Sig. Piccardi resultava, che la detta Casa fu assegnata alla Cappella per un compenso in vece dell'altra, che li apparteneva assai più comoda, e più decente, e che è stata l'oggetto del presente Giudizio.

E così l'una, e l'altra Parte con sommo impegno informando, fu risoluto ec.

GIO. BENEDET. BRICH. COLOMBI
Aud. di Ruota.
IGNAZIO MACCIONI
Audit. di Ruota, e Relat.
TOMMASO SIMONELLI
Audit. di Ruota.

DECISIO LVI.

FLORENTINA SEU BIBIENEN. EXECUTIONIS CONTRACTUS.

DIE 9. SEPTEMBRIS 1786.

ARGUMENTUM.

Probatis extremis Emptionis, Venditionis, Contractus executioni mandandus est, nec refusione damnorum & interesse Venditor liberatur, nec solutione paenae conventionalis eximitur a tradenda re, quam tradere adhuc valet. Apocae, per quam promissa est venditio, vigor & subsistentia perpenditur. Mulieres agentes contra Emptorem pro dotium restitutione, repelluntur, dum pro altera viget matrimonium, nec assecurationis extrema probantur altera sibi praedium elegit.

SUMMARIUM.

1 *Pretium dicitur certum, quum relinquitur determinandum uni vel pluribus Peritis nominatis.*

2. *Si Emptio, Venditio constat suis extremis, non licet altera ex partibus ab ea recedere offerendo etiam damna & interesse, quum altera pars implere contendet Contractum; Praecipue si apocae data fuerit vis publici Instrumenti.*
3. *Pœna liberare potest venditorem, qui amplius nequeat rem tradere, non autem cum adhuc contractus impleri potest. Et n. 4.*
5. *Ex quibus resultet legitimitas apocae. Et n. 6. 7. 8. & 9.*
10. *Attestatio gravissimi momenti, quae jamdiu fuerat per Testes exarata, & quae sero in Iudicium producitur fit suspecta.*
11. *Uxor, quae petit sibi Dotes assecurari probare debet viri vergentiam ad inopiam, praecipue contra Tertium.*
12. *Mulier quae praetendit bona sibi tradita pro restitutione Dotis, nec sufficere, & vinculis esse obnoxia, id plenissime probet opus est, quum agit contra Tertium Possessorem.*

PEr Apoca privata de' 23. Novembre 1782. celebrata in Bibbiena fu stabilita, e fissata fra i Sigg. Carlo Flamminio Teri, e Abate Pier Lorenzo Del Signore la vendita, e respettiva compra di un Podere denominato il *Porcile*, di pertinenza del Sig. Teri Venditore. Fu espresso nell' Apoca suddetta, che egli procedeva a questa vendita ad effetto di estinguere alcuni gravosi debiti fruttiferi, dei quali era aggravato il suo Patrimonio, e perciò fu incaricato il Sig. Abate Del Signore di dimettere un debito di sc. 200. con più i frutti decorsi, che detto Sig. Teri teneva con il Sig. Cesare Basili di Stia, come pure altro debito di sc. 100., e frutti, che egli parimente teneva con i Pupilli Ristori; e mentre detti Creditori avessero ricusato di ricevere il pagamento per mano del mentovato Compratore, o di fargli l' opportuna Cessione delle di loro ragioni, fu data facoltà al medesimo di depositare le somme corrispondenti nella Cassa del Regio Spedale di S. Maria Nuova, per stare a disposizione dei suddetti respettivi Creditori. Adempito, che avesse il Compratore a queste condizioni, fu convenuto fra le Parti, che dovesse intendersi per conclusa la vendita, e respettiva compra di detto Podere per il prezzo, che fosse stato fissato dai Periti nel modo, che appresso „ ivi „ E questa vendita, e respettiva compra s' intenda

„ da fatta per il prezzo, che verrà fissato da Mattio Baronti
„ Agente della Sig. Polrri Vecchierri in Bibbiena, e in man-
„ canza di esso, da Pietro Antonio Bologni di Bibbiena, ed in
„ mancanza di questo ancora, da due Periti da eleggersi uno per
„ parte, e in caso di discrepanza fra questi, dal seniore fra
„ gli stimatori della Lega, alle stime del quale, o quali so-
„ praddetti ci obblighiamo consentire ec. „ E fu parimente stabilito, che il Sig. Abate del Signore dopo aver sodisfatto ai pagamenti, o depositi fruttiferi nel termine di tre anni, potesse prendere il possesso del nominato Podere, senza alcuna Interpellazione, o Decreto di Giudice, con essere di più stata convenuta una penale di scudi 150., da pagarsi dal Compratore nel caso, che nel suddetto tempo di tre anni non avesse fatti i suddetti Pagamenti, o Depositi, e respettivamente dal Venditore, mentre nel corso di detto tempo avesse ad altri alienato, o ipotecato il fondo contrattato, e da pagarsi parimente da quello di Loro, che avesse reclamato contro le stime, che fossero state fatte.

Questi furono i patti più sostanziali inseriti nell' Apoca stata soscritta dai respettivi Contraenti. Il Sig. Abate Del Signore diede per la sua parte esecuzione ai medesimi, con aver dimessi i debiti del Sig. Teri enunciati nell' Apoca, e quindi per Istrumento de' 13. Aprile 1784. rogato Ser Filippo Cenni prese possesso del *Porcile*, e lo notificò successivamente al Sig. Teri. Comparvero allora in Giudizio le Sigg. Eulalia Crudeli, e Isabella Cherici, Madre la prima, e Moglie la seconda di detto Sig. Teri, e domandarono di essere immesse nel possesso di detto Podere per il titolo della restituzione, e respettiva assicurazione delle loro Doti.

Si oppose a questa domanda il Sig. Abate Del Signore, e allora comparve in Giudizio il Sig. Carlo Flamminio Teri, intimando all' altro, che giustificasse il titolo del preso possesso, lo che fu eseguito, mediante la produzione stata da Lui fatta con Scrittura de' 26. Giugno 1784. della copia autentica tanto dell' Apoca de' 23. Novembre 1782. quanto delle Scritte di Cambio state da Lui dimesse a forma del convenuto.

Intanto però avevano le predette Sigg. Eularia Crudeli, e Isabella Cherici umiliata una Supplica a S. A R., nella quale, ed in una memoria data annessa alla medesima, esponevano, che l' Apoca predetta conteneva una data falsa, ed un

Contratto inserito a proprio talento dal Sig. Abate Del Signore, attesochè il foglio fosse stato firmato in bianco dal Sig. Carlo Flamminio Teri nel dì 10. Maggio 1783. in Firenze nella Casa di un Tappezziere posta in via Fiesolana, e vi avesse detto Sig. Abate apposta la data de' 23. Novembre 1782. in Bibbiena, e quindi domandavano, che fosse prdinato al medesimo di recedere dalla sua pretensione sopra la Compra di detto Podere, e che intanto il Sig. Teri fosse nuovamente sottoposto. Questa Supplica fu rimessa per Informazione dalla Real Segreteria di Stato sotto dì 21. Maggio 1784. e fu poi risoluta nel dì 28. Agosto di detto anno col seguente Rescritto „ Quanto alla domandata sottoposizione „ di Carlo Flamminio Teri, agli Ordini, e nel resto, agli Or„ dini di buona Giustizia. „

Quindi furono proseguiti gli Atti già incominciati avanti il Sig. Potestà di Bibbiena tanto per parte di dette Sigg. Eularia Crudeli, e Isabella Cherici, quanto per parte del Sig. Carlo Flamminio Teri, avendo le prime insistito nella domandata Immissione, ed il secondo nella nullità del Contratto, e finalmente con due Sentenze de' 14. Settembre 1785. proferite col voto del Sig. Residente Legale Niccolò Salvetti Giudice Consultore concordato dalle Parti, ottenne il Sig Abate Del Signore una plenaria assoluzione dalle cose contro di Lui domandate, con la condanna dei Succumbenti nelle spese del Giudizio.

Queste Sentenze sono state sotto questo giorno pienamente confermate dal Magistrato de' Pupilli a nostra relazione, previa la reiezione de' Testimonj, che per parte del Sig. Carlo Flamminio Teri erano stati indotti con la sua Scrittura de' 17. Agosto 1786., e con la condanna del medesimo nelle spese ancora del presente Giudizio.

In fatti tutte l' eccezioni proposte contro il Sig. Abate Del Signore erano in sostanza dirette ad impedire l' esecuzione del Contratto, resultante dall' Apoca de' 23. Novembre 1782., ed inutili, ed insufficienti a questo oggetto si riconobbero agevolmente tanto qnelle, nelle quali insisteva il Sig. Carlo Flamminio Teri, quanto le altre state dedotte dalle predette Sigg. Eularia Crudeli, e Isabella Cherici.

L' Apoca predetta, stata da noi reiteratamente esaminata nel suo Originale, non mostrava alcun vizio visibile, ed era fuo-

ri

ri di controversia fra le Parti, che la firma, la quale appariva in piè della medesima fosse di carattere del Sig. Carlo Flamminio Teri. Le convenzioni poi in essa contenute, e riferite di sopra, ponevano in essere il Contratto di compra, e vendita del Podere del *Porcile*, non ostante che il prezzo fosse stato rilasciato al giudizio dei Periti, atteso che questi Periti erano stati nominati nell' Apoca stessa, lo che basta
1 per togliere l' eccezione della incertezza del prezzo, come fu fermato nella *Florentina Executionis Contractus & Venditionis Praedii de' 9. Febbraio 1774. a relazione del Sig. Cancellier Giovanni Vinci alla pag.* 11. §. 28., *e seq., e nella Florentina Venditionis de' 12. Settembre 1731. avanti il Sig. Residente Legale Vincenzo de' Ricci alla pag.* 4. §. *Certo finalmente ec.* e perciò non era permesso al Sig. Carlo Flamminio Teri di pentirsi, e d' impedire l' esecuzione del Contratto neppure con la prestazione dei danni, ed interessi, non ammissibile giammai, quando il Venditore è in grado di portarlo al suo adempimento nella forma precisa
2 stata convenuta, specialmente nella circostanza di essere stato espresso nell' Apoca, che dovesse aver forza di pubblico, e giurato Istrumento, conforme avvertono *Constantin. Vot. decis.* 159. *num.* 3., *e la citata Florentina Executionis Contractus & Venditionis Praedii al* §. 32.

Non sussistendo, che egli potesse liberarsi dalla precisa tradizione del fondo col pagamento della penale delli Sc. 150 convenuta nell' Apoca predetta. Mentre oltrechè il Sig. Abate Del Signore trovavasi attualmente in possesso del Podere del *Porcile*, stato da lui preso in conformità delle convenzioni stipulate nell' Apoca, onde la questione non era propriamente, se dovesse condannarsi il Sig. Teri alla tradizione del fondo, ma se piuttosto dovesse mantenersi il Sig. Abate Del Signore nel possesso del medesimo, era anco concludente la replica, che la penale non era stata surrogata dalle Parti alla consegna del Podere contrattato, che non avesse voluto eseguirsi dal Venditore, ma era stata convenuta nel caso totalmente opposto, e diverso, che Egli avesse alienato, o ipotecato il Podere medesimo, e si fosse perciò ridotto in stato di non poterlo liberamente consegnare al compratore; onde ciò che sia, se in questo caso Esso potesse essere tenuto al
3. pagamento di questa pena convenzionale, secondo le cose

fer-

fermate *dal Sig. Auditore Giuseppe Vernaccini nella Sancti Geminiani Pœnac conventionalis de' 3. Agosto* 1784., egli era evidente, che niuna conseguenza poteva quindi inferirsi al caso diverso, in cui non si verificava nel Sig. Teri alcuno impedimento, stante il quale non potesse eseguire il contratto nel modo preciso convenuto, come rilevando la di-
4. versità degli enunciati due casi bene avverte *Gomez. variar. resolt. lib. 2. cap. 2. de Empt., & vendit. sotto il num. 29. versic. ex quo etiam subdeduciur &c.*

Il punto però, sul quale principalmente insistè avanti di noi il Sig. Carlo Flamminio Teri, era quello della firma da Lui asserta fatta in bianco nel tempo della sua sottoposizione, e della postata statavi apposta dal Sig. Abate Del Signore nel tempo stesso, che vi aveva inserito il tenore del contratto di compra, e vendita: ma questa sua pretensione non fu mai giustificata, ed anzi tutte le circostanze concorrevano ad escludere la sussistenza della medesima, e a dimostrare la sincerità dell'atto.

Fondavasi il Sig Teri in un attestato di Gio. Antonio Leandri e Domenico Falsini, i quali asserivano, che nell' Ottobre 1780. in Bibbiena, e precisamente nella Casa di detto Sig. Teri aveva il Signore Abate Del Signore riportate dal medesimo due Firme in bianco in due fogli bollati, ed in altro attestato dello stesso Domenico Falsini, nel quale più specialmente dichiarava, che ciò era seguito la sera de' 27. Ottobre 1780. Ma questi attestati non meritavano alcuna attenzione, perchè uno dei fidefacienti cioè Antonio Leandri fece successivamente la sua ritrattazione, con avere inoltre dichiarato di essere stato indotto a fare l'attestato dallo stesso Falsini, ma che in sostanza egli non era nulla informato di quanto si conteneva nel medesimo, talmentechè il Sig. Teri non fece ulteriore istanza, acciò questo Testimone fosse sottoposto al Giudiciale Esame.

Parlando poi dell altro Testimone Domenico Falsini, soffriva in primo luogo il medesimo delle gravissime eccezioni personali, tanto perchè veniva accusato dal Leandri di averlo indotto a fare l' attestato predetto contro la verità, quanto ancora perchè resultava dagli atti, essere il medesimo stato inquisito nel Tribunale di Città di Castello per causa di certa truffa di un paro di Bovi, ed aver fuori perciò il mandato

di

di cattura. Erano inoltre patenti le contradizioni, che s'incontravano nei di lui Deposti, perchè mentre nel secondo attestato egli aveva dichiarato, che le asserte firme in bianco erano state fatte in Bibbiena la sera de' 27. Ottobre 1780. e che Egli vi si era trovato presente, all' incontro nelle risposte agli Interrogatorj quarto, e ottavo depose di esser partito di Bibbiena la mattina di detto dì 27. Ottobre 1780. avanti giorno, e interrogato poi *in causa Scientiae* depose, quanto al tempo della sera de' 26. Ottobre 1784., chiamava di più in conteste Antonio Leandri, il quale all' incontro nella sua ritrattazione asseriva, come abbiam detto, di non saper nulla di questo affare, talmentechè niun capitale far si poteva di un Testimone unico, e singolare, e che pativa tante eccezioni.

Nulla parimente di favorevole al Sig. Teri potè rilevarsi dalle posizioni da lui date in questa seconda istanza al Sig. Abate Del Signore, avendo questi costantemente negate tutte quelle, che erano dirette a provare la pretesa posdata, e le asserte soscrizioni in bianco, talmentechè mancava onninamente la prova dell' intenzione di detto Sig Teri, e questo solo sarebbe bastato per rigettare le istanze del medesimo. Ma tutto il complesso dei fatti conduceva ancora a persuaderci, che l' Apoca fosse sincera, e legittima, e che le eccezioni, che si proponevano contro la medesima, procedessero da una animosità troppo inoltrata, onde non potemmo dispensarci da condannare il soccobente anche nelle spese del presente Giudizio.

Osservavasi in primo luogo, che il contratto, il quale dicevasi inserito a proprio arbitrio dal Sig. Abate Del Signore, non portava al medesimo un acquisto con titolo lucrativo, con-
5 forme nel divisato supposto sarebbe stato in sua libertà di architettare, ma tutto all' opposto induceva un acquisto con titolo oneroso, e correspettivo per quel prezzo, che sarebbe stato determinato dai Periti nominati, e senza che in tutte le convenzioni stipulate nell' Apoca se ne possa scorgere alcuna, che porti ad una ineguaglianza fra i Contraenti.

In secondo luogo riflettavasi, che ogni qualvolta era certo in fatto, che il Sig. Teri trovavasi aggravato da quei debiti di Cambio, che erano enunciati nell' Apoca, e che erano fruttiferi alla ragione del cinque per cento, conforme risultava dal-

dalle stesse Apoche cambiarie, nulla vi era di straordinario nel supporre, che Egli si fosse determinato a procedere al-
6 la vendita del podere del *Porcile* per liberarsi col prezzo del medesimo dai gravosi frutti, che gli correvano in conseguenza di detti debiti.

In terzo luogo era degna di speciale attenzione la contradizione visrosa, che s'incontrava fra ciò, che sosteneva il Sig. Teri, e ciò che avevano esposto le Sigg. Eularia Crudeli, e Isabella Cherici nel ricorso da loro fatto a S. A. R., di cui abbiamo parlato di sopra. Asseriva il primo, che le prete-
7 se firme in bianco erano state fatte in Bibbiena nella sera de' 27. Ottobre 1780. nella casa del medesimo Sig. Teri a forma dell'attestato del Falsini, ed all'incontro le seconde avevano avanzato in detto loro ricorso, che ciò era seguito nel dì 10. Maggio 1783. in Firenze nella casa di un Tappezziere posta in via Fiesolana.

In quarto luogo faceva moltissima specie il considerare, che le dette Sigg. Eularia, ed Isabella si erano nel detto ricorso mostrate bene intese del tenore dell'Apoca controversa, con individuare non solamente che conteneva la vendita del Podere del *Porcile*, ma alcune ancora della convenzioni speciali, che si leggono nella medesima. Eppure la loro supplica era stata presentata al Trono prima del 21. Maggio 1784. nel qual giorno fu dalla Real Segreteria di Stato rimessa per l'informazione; ed all'incontro il Sig. Abate Del Signore più di un mese dopo, cioè sotto il dì 26. Giugno 1784. produsse per la prima volta nel Tribunale di Bibbiena la copia
8 della Scritta di vendita: Lo che dimostrava, che il tenore della medesima doveva, esser noto alle Ricorrenti, o perchè altra simile copia ne esistesse in Casa Teri, o perchè ne fossero rimaste informate dal Sig. Carlo Flamminio, e nell' uno, e nell'altro supposto restava esclusa la pretensione, che il Sig. Abate Del Signore avesse disteso il contratto di vendita a proprio talento in un foglio firmato in bianco, senza la scienza, e consenso del Sig. Carlo Flamminio.

E finalmente in quinto luogo restava maggiormente confermata questa scienza, e consenso del medesimo dalla circostanza di essersi egli trovato presente, allorchè il Sig. Abate Del Signore in esecuzione dei patti contenuti nell' Apoca disdisse
9 il Credito del Cambio, che attivamente tenevano i Pupilli

Ri-

Ristori, conforme ne attestano i Tutori dei medesimi, e dall' altra ciscostanza di avere approvata con la sua firma la cessione delle ragioni, che nell' atto dell' estinzione di detto Cambio fu fatta a favore del Sig Abate Del Signore.

A fronte poi di tutti questi fatti, che dimostravano quanto insussistenti fossero le pretensioni del Sig. Teri, ci trovammo anco in dovere di rigettare i Testimonj, che in *limine ferendae Sententiae* furono dal medesimo indotti all' oggetto di provare che nel dì 23. Novembre 1782., giorno nel quale appariva celebrata in Bibbiena l' Apoca controversa, egli si trovasse non in Bibbiena, ma in Seravalle, per quindi inferirne alla falsità, e simulazione della data dell' Apoca stessa.

E tanto maggiormente ci persuasamo di dover rigettare questi Testimonj, in quantochè oltre quelle eccezioni, che militavano contro le loro persone, ed oltre all' essere stato prodotto il loro attestato dopo la spirazione del termine probatorio, fu osservato, che era il medesimo stato fatto fino dall' anno 1784., e nessun conto fatto ne aveva lo stesso Sig. Teri in tutto il corso nè del primo, nè del secondo Giudizio, e solo al termine di questo, e mentre eramo in grado di spedire la Causa, si era determinato a farne la produzione, e a domandare l' esame dei Fidefacienti, nelle quali circostanze, 10 non poteva il detto Attestato non comparirci gravemente sospetto, ed immeritevole di essere atteso, giusta ciò, che avverte la *Rot. Roman. cor Lancett. decis.* 124. *num.* 3., *& decis.* 266. *num.* 4., *& cor. Molines decis.* 1180. *n.* 2., *& seq. tom.* 5.

Resta adesso a parlare dell' altro capo della nostra Sentenza, nel quale approvandosi il precedente Giudicato furono rigettate le istanze delle Sigg. Eularia Crudeli, e Isabella Cherici, che aveano domandato di esser messe in possesso del Podere del *Porcile* per il titolo della restituzione, e respettiva assicurazione delle loro Doti: sopra il qual punto però noi ci spediremo in poche parole, giacchè gli stessi Difensori di dette Attrici, conoscendo probabilmente la non sussistenza delle loro dimande, non fecero quanto alle medesime una insistenza ulteriore avanti di noi.

E in fatti era chiara la deficienza di ogni azione quanto alla Sig. Isabella, che domandava l' assicurazione, attesochè non era in alcuna forma giustificata la vergenza del Marito all' ino-

pia, e senza questa prova non poteva aver luogo *costante Matrimonio* il rimedio da lei intentato, specialmente poi, quando voleva sperimentarlo contro un Terzo come con
11. molti Concordanti stabilisce il *Costantin. ad Stat. Urb. annot.* 31. *n.* 28., *& seq. tom.* 1.; Che anzi la prova suddetta restava piuttosto esclusa dal rescritto de' 28. Agosto 1784., col quale era stata denegata la sottoposizione del Marito.

E quanto alla Sig. Eularia, che domandava la restituzione, appariva da un pubblico Istrumento del primo Dicembre 1730. regato Ser Andrea Venturucci, che essa aveva già eletto un altro Podere denominato il *Casone*, sopra il quale, come già trasferito nel suo dominio, aveva imposto un annuo censo, e quello venduto per la somma di scudi cento, onde non si comprendeva, come potesse di nuovo dedurre il preteso suo credito Dotale, dopo che per conto del medesimo aveva già conseguito il suddetto Podere.

E quando ancora si fosse voluto supporre, che questo non fosse sufficiente alla totale soddisfazione delle sue Doti, lo che per altro non era provato, pure anche in questo sistema avrebbe dovuto la Sig. Eularia giustificare l'insufficienza del Patrimonio del Figlio, o almeno, che i beni da lui posseduti
12 fossero intricati, prima di procedere a molestare un terzo Possessore col titolo oneroso, qual era nelle nostre circostanze il Sig. Abate Pier Lorenzo Del Signore, giusta ciò, che avvertono *Boss. de Dot. cap.* 16. *num.* 40., *Mascard. de probat. conclus.* 620. *num.* 6., *Card. de Luc. de Dote disc.* 166 *num.* 34.

E così ec.

Gio. Benedetto Brichieri Colombi
Aud. di Ruota.
Ignazio Maccioni
Audit di Ruota.
Tommaso Simonelli
Aud di Ruota, e Relatore.

DE-

DECISIO LVII.

BITURGIEN SUCCESSIONIS.

Die 9. Septembris 1786.

ARGUMENTUM.

Dispositio legis Foeminae Cod. de secund. Nupt. *locum haud sibi vindicat, quum bona in Conjugem binubum transeunt nec immediate per Conjugem praedefunctum, nec mediate per filium, aut descendentem, sed per plura media; Nec est necessarium ad substinendam possessionem Binubi, quod bona in collaterales transierint; Nec Statuta Foeminarum exclusiva huiusce legis dispositioni officiunt. Excludens vero foeminas. Se eas congrue dotasse probare tenetur, nec onus probandi contrarium in exclusas refunditur.*

SUMMARIUM.

1. *Dos et Extradotalia an spectent ad filios filiasque primae Coniugis, in exclusionem filiorum filiarumque secundi Matrimonii; Remiss.*
„ *Conjux binubus tenetur reservare filiis primi matrimonii ea bona quae in eum pervenerunt ex intestata morte filii qui ea bona acceperit immediate a Matre n. 2.*
„ *Imo dispositio legis foeminae ec. respicit favorem non tantum filiorum primi gradus ex primo matrimonio ortorum sed etiam successivorum Descendentium n. 3.*
„ *Adde etiamsi adsint Statuta exclusiva foeminarum, quae inoperativa sunt in casu Binubatus n. 4.*
„ *Limita tamen ubi Bona pervenerint in Conjugem Binubum non ex Uxore, nec ex Filio, sed ex avo, ac respective Patri Proprio, cui Nepos praedecesserit, & sic* mediate *per plura media n. 5. & 6.*
7. *Distinctio vero quae fit circa transitum mediatum vel*

immediatum Bonorum in Conjugem Binubum habet contraditores.

„ *Attamen receptior est, quae convalidat transitum per plura media num.* 10. *Utrum verum haec distinctio destituta sit legalitate. Remiss. n.* 8.

„ *Vel loquatur de transitu Bonorum e Collaterali in Conjugem Collateralem, per quem veniant Bona in binubum n.* 9. *&* 12.

„ *Dispositio* L. Foeminae *correctoria est Iuris communis justa quod Filii omnes jus coaequale habent in bonis Patris sui. num.* 11.

„ *Filiae Foeminae excludunt Agnatos quotiescumque cum eis ad successionem concurrat Binubus, non autem si cum eis concurrant Personae non subiectae dispositioni L. Foeminae ec. n.* 12.

13. *Probatio facti ad eum qui adfirmat, pertinet, non autem ad Eum qui negat.*

14. *Qui per statutum Agnatitium ad successionem vocatur conditione mediante congruae Dotationis favore foeminarum exclusarum, probare tenetur se congrue eas dotasse.*

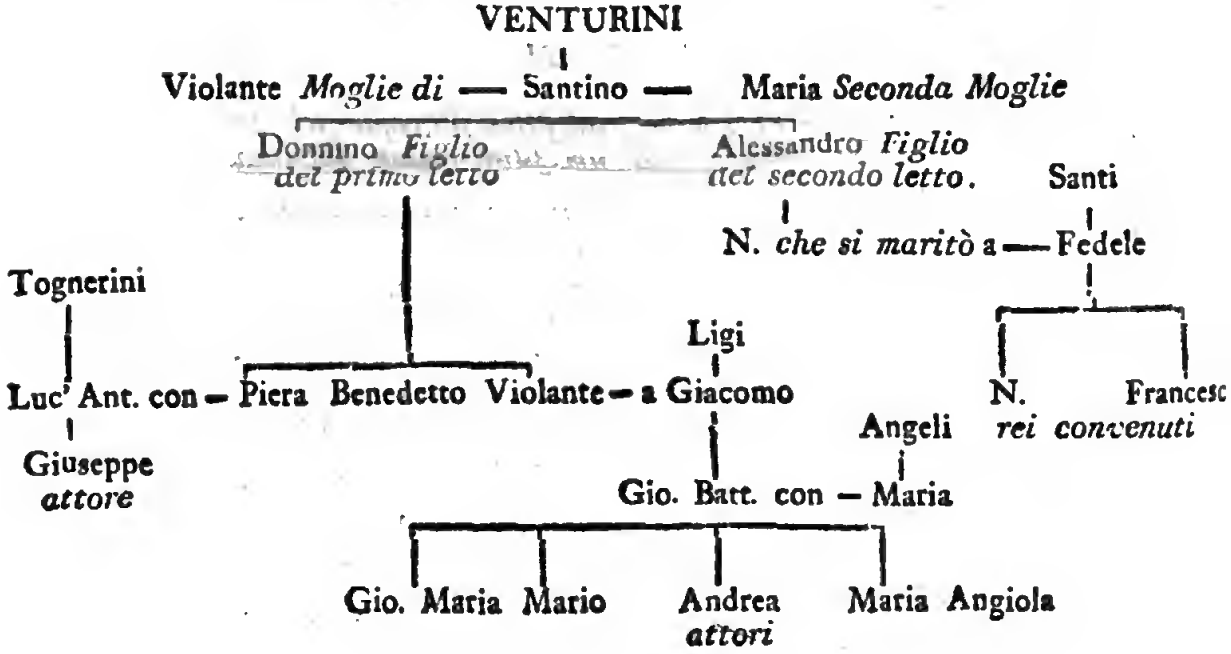

COñ sentenza ptotetita dal Sig. Commissario della Città di S. Sepolcto il dì 4. Gennajo 1741. venne dichiatato tutta l'eredità del già Donnino di Santino Venturini, e di Benedetto di Donnino Venturini essetsi devoluta a fotma della disposizione statutaria di Sestino per mancanza di descendenza masculina di detto Donnino ad Alessandro di Santino Venturini, quale perciò venne con detta sentenza assoluto dalle cose pretese, e domandate tanto per parte di Donna Benedetta moglie del ptedetto Donnino Venturini, quanto per pattedi Donna Pieta, e di Donna Violante figlia del medesimo Donnino, che avevano fatta istanza di essere ammesse alla di Lui Eredità, essendo stato però obbligato con la stessa sentenza detto Alessandro Venturini a dotare congruamente dette Donne Piera, e Violante, qualora queste concludentemente provassero di non essere state congruamente dotate.

II. Sotto dì 22. Dicembre 1784., e così dopo il corso di più di 40. anni fu interposto da detta sentenza l'appello avanti il Magistrato de' Pupilli di questa Città di Firenze per parte tanto di Giuseppe Tognerini figlio, ed erede della suddetta Piera di Donnino Venturini, quanto di Gio. Maria ed altri Fratelli Ligi nipoti ex Filio, ed Eredi della predetta Violante di Donnino Ventutini, e fattosi loto contradittore Fedele Santi, come Padre, e legittimo Amministratote di Francesco, ed altri Ftatelli Santi Nipote ex Filia, ed eredi del ptenominato Alessandro di Santino Venturini, fu commessa al nostro primo Turno Rotale la nuova cognizione della Causa.

III. Deducevano gli appellanti eredi delle suddette Donne Pieta, e Violante di Donnino Venturini, che Santino Venturini Padre di detto Donnino avendo avuto due Mogli dalla prima denominata Violante procreò lo stesso Donnino, e dalla suddetta chiamata Maria procreò il suddetto Alessandro; che lo stesso Santino Venturini sopravvisse non solo a detto Donnino suo Figlio del primo Letto, ma ancora a Benedetto Figlio del medesimo Donnino, il quale sebbene sopravvivesse a Donnino suo Padre premorì peraltto a Santino suo Avo Paterno; e che tanto a Donnino, quanto a Benedetto motti ambedue senza far testamento furono parimente superstiti le Donne Piera, e Violante Figlie di detto Donnino, e respettivamente sorelle di Benedetto.

IV. In

IV. In vista delle quali circostanze di fatto, sebbene ammettessero gli appellanti, che l'eredità di Benedetto Venturini, compresa ancor quella di Donnino suo Padre, secondo la disposizione statutaria di Firenze dovesse di ragione deferirsi al suddetto Santino Venturini Padre di Donnino, e respettivamente Avo Paterno di Benedetto in esclusione delle suddet- Donne Piera, e Violante sorelle dello stesso Benedetto, a figlie di detto Donnino, pretendevano però i medesimi appellanti; che alle divisate statutarie disposizioni esclusive di dette Donne Piera, e Violante non fosse soggetta quella parte dell'Eredità di Donnino loro Padre, e di Benedetto loro Fratello, che proveniva da Donna Violante Prima moglie di Santino Venturini, e Madre dello stesso Donnino consistente nella Dote, ed estradotali di detta Donna Violante prima moglie di Santino Venturini, la proprietà della qual Dote, ed estradotale della prima moglie di Santino Venturini stante il di lui passaggio alle seconde nozze sostenevano detti appellanti essere appertenuta, ed appartenere ai discendenti della prima stessa moglie, e così alle suddette Donne Piera Venturini, ne Tognerini, e Violante Venturini ne Ligi ad esclusione dei figli, e descendenti del secondo Matrimonio dello stesso Santino Venturini in ordine a ciò che dispongono i celebri testi nella *Leg. Foeminae* 3 ed altri susseguenti inserite nel *tit. del Cod. de secund. Nupt.*, onde quanto a detta Dote, ed estradotali della prima moglie di Santino Venturini dovesse riformarsi, e correggersi la precedente sentenza.

V. E soggiungevano gli stessi appellanti, che anche nella subalterna Ipotesi di doversi dire interamente, e liberamente deferita a Santino Venturini in esclusione di dette Donne Piera e Violante Figlie di Donnino, e sorelle di Benedetto, tutta l'Eredità di Benedetto, e Donnino, compresa ancora la Dote, ed Estradotali della Violante prima moglie dello stesso Santino, ed ava Paterna delle suddette Piera, e Violante sempre sarebbe stata ingiusta la precedente sentenza in quanto condannò Alessandro Figlio, ed Erede di detto Santino Venturini a dotare congruamente le stesse Piera, e Violante nel solo caso che queste avessero concludentemente giustificato di non aver conseguita la loro congrua Dote, sostenendo detti appellanti, che nella divisata Ipotesi si sareb-

rebbe dovuto rifondere nell' Erede di Santino Venturini escludente il peso di provare, che dette Donne Piera, e Violante da lui esclu se fossero state già congruamente dotare, e che in difetto di tal prova si sarebbe dovuto condannare lo stesso Erede di Santino Venturini a dotarle congruamente.

VI. Dopo un serio, e maturo esame abbiamo creduto, che non fosse luogo a riformare, e correggere la precedente sentenza emanata nel Tribunale di S. Sepolcro il dì 4. Gennaio 1741. ab Incarnazione nella forma, che principalmente pretendevano gli Eredi delle suddette donne Piera, e Violante di Donnino Venturini, ed abbiamo perciò riferito, confermando in questa parte la suddetta precedente sentenza, , gli Eredi di Alessandro di Santino Venturini doversi mantenere nel possesso dell' Eredità di detto Santino Venturini nominatamente ancora di quei beni, che attesa la premorienza di Donnino, e Benedetto Figlio, e respettivamente Nipote di detto Santino Venturini senza successione masculina si deferirono ab intestato allo stesso Santino Venturini non esclusi neppure quei beni, che nei suddetti Donnino, e Benedetto fossero pervenuti della già Violante moglie in prime nozze del suddetto Santino Venturini, e madre di detto Donnino, e respettivamente ava Paterna del prenominato Benedetto.

VII. Siamo venuti in questo sentimento, perchè sebbene in ordine ai soprallegari celebri tesri nella leg. *Foeminae* 3., ed altre *susseguenti cod. de secund. nupti.* il coniuge binubo sia in obbligo di riservare ai figli del primo Letto, non solamente la proprietà di tutto ciò, che in lui pervenga per liberalità del *primo Conjuge*, o per mezzo di alcuno dei *Figli* del primo Letto, dallo stesso *Figlio*, che muoia ab intestato passi successivamente nel Genitore binubo così disponendo in Lettera i suddetti *Testi* seguitati comunemente dai Dottori, e Tribunali, ed in specie dal *Bruneman in d. L. Foeminae, & seqq. cod. de sec. nupt., Zeas. in cod. lib 5. Tit. 9. §. 1. in fin., & qu. 2., Ruin. cons. 58. num. 3., & 4 lib 3 Peregrin. cons. 78. num. 4., & num. 19., Trentacinq Resolut. 5. num. 29. Altograd. cons. 49 num. 1., & seqq lib. 2. Gatt. cons. 4 num. 57., & 58, Gabriel. de sec. Nupt. Conclus. 11. num. 1., & 2., Sanchez de matrim. lib. 6. disput. 41. num. 1. & lib. 7. disput. 89. num. 12., Boss. de' Matrim. contract. cap. 2.*

2

num.

num. 323., *Gob. consult.* 64. *num.* 4., *& seqq.*, *Mans. cons.* 264. *num.* 14. *Castill. quotid. Controv. lib.* 1. *de usufr. c.* 2. *num.* 9. *& seqq. Constant. vot. Decis. Tom.* 3. *vot* 411. *num.* 6. *Rot. Rom. in Rec. dec.* 177. *num.* 1. *&* 2. *part.* 4. *Tom.* 2. *& dec.* 80. *num.* 3. *& seqq. part.* 6. *cor. Buratt. dec* 82. *num.* 1. *& seqq. cor. Merlin. Dec.* 534., *num.* 3. *& seqq. cor. Bich. dec.* 414. *num.* 4. *cor. Cels. decis.* 72. *n.* 15. *& cor. Ansald. dec.* 753. *num.* 18. *Tom.* 7. *Rot. nost. in Thesaur. Ombros. dec.* 26. *num.* 1., *& dec.* 28. *num.* 18. *Tom.* 2. *& in Pistorien. praetensi crediti* 2. *Augusti* 1746. *cor. auditorib. Soldani Bensi*, *& Martini Relat. art. ult. per tot.*

VII. E sebbene sia anche ammesso senza contradizione che quanto dispongono i citati testi riguardi non tanto i figli immediati, e di primo grado avuti dal primo letto, quanto ancora i Nipoti, ed altri ulteriori descendenti dello stesso primo letto, come inerendo alla lettera, ed allo spirito dei detti Te-
8. sti concordemente rispondono il *Bruneman in dit. leg. Foeminae*, *& seqq. cod. de secund. nupt. vers. & hae paenae &c. Ancaran. Cons.* 347. *n.* 1., *Corn. cons.* 286. *num.* 1. *&* 2. *lib.* 1. *Gabriel. comun. conclus. lib.* 3. *de Sec. nupt. conclus.* 3. *num.* 4., *Bertrand. cons.* 166. *num* 1. *lib.* 1., *Ruin. cons.* 58. *num.* 8. *lib.* 5. *Mangil. de imput. quaest.* 2. *n.* 26. *merlin. de legitt. lib.* 4. *tit.* 2. *quest.* 1. *num.* 4. *Barbos. comment. in Cod. in tit. de sec. nupt. ad leg. Foeminae num.* 5. *Michalor de Fratrib. part.* 3. *cap.* 13. *num* 44. *de Murin. resol. quotid. lib.* 1. *cap.* 273. *num.* 10. *& seqq.*, *Castill. de usufruct. lib.* 1. *cap.* 2. *num.* 12. *add. ad Buratt. dec.* 82. *num* 13., *&* 16. *Rot. Rom. cor. Cels. dec.* 72. *n.* 20. *& seqq.*, *& cor. Emerix Iun. dec.* 431. *num.* 2. *Rot. nost. in Thesaur. Ombros. dec.* 26. *num.* 1. *Tom.* 2.

IX. E sebbene finalmente sia pure incontrastabile, che la disposizione degli enunciati Testi rimanga sempre nel suo vigore in caso di binubato a favore dei descendenti del primo Letto anche a fronte degli statuti agnatizi, o esclusivi delle femmine, e in somma tali statuti non operino in detto caso di binubato, quanto ai Beni provenienti dal primo Conjuge in pregiudizio dei discendenti di qualunque sesso del primo Letto, secondo la Teorica *del Saliceto in d. leg. Foeminae* §. *illud n.* 4. *Cod. de sec. nupt.* communemente seguitata dai DD., e Tribuna-

bunali, ed in specie dalla *Rot. Rom. in Rec. dec.* 177 *n.* 4. *part.* 4. *tom.* 2. *& cor. Bichi dec.* 350. *num.* 38., *& seqq.* e dalle molte dec. *della Rot. nost.* allegate nella *Pistorien. praetensi Crediti del dì* 2. *Agosto* 1746. *av. gl' audit. Soldani Bensi, e Martini Relat. §. quod quidem locum habet ec. Pag* 37.

X. Rimaneva però estranea dal concreto del caso nostro la disposizione dei suddetti *testi*, i quali, quanto avrebbero potuto portare alla conseguenza, che la proprietà dei beni Dotali, e Stradotali della prima moglie di Santino Venturini dovesse lo stesso Santino, stante il di lui binubato riservarla alle Donne Piera e Violante nipoti *ex Filio* di detta sua prima moglie senza poterne disporre a favore di Alessandro suo figlio maschio del secondo letto, se detti beni fossero pervenuti in detto Santino Binubo o immediatamente dalla suddetta sua prima moglie, o per la morte ab intestato di Donnino che gli aveva conseguiti *immediatamente* dalla propria Madre, e respettiva prima Moglie di detto Santino, altrettanto erano incapaci di produrre l'effetto, che alle suddette Donne Piera, e Violante a prefetenza di detto Alessandro figlio del secondo Letto di Santino Venturini dovesse il medesimo Santino riservare la proprietà dei suddetti beni Dotali, e Stradotali dell' ava Paterna di dette Donne prima moglie dell' istesso Santino, quando questi beni dopo esser passati da detta prima moglie di Santino in Donnino di Lei Figlio per la morte 5
di questo ab intestato pervennero in Benedetto figlio dello stesso Donnino, e successivamente per la morte ab intestato di Benedetto si deferirono a Santino avo Paterno dello stesso Benedetto, e così pervennero in Santino per *più mezzi* non già *immediatamente* dalla prima moglie, nè da un descendente della stessa moglie, che da quella gli avesse *immediatamente* conseguiti.

XI. Essendo opinione più comunemente ricevuta nel foro che l' obbligo ingiunto dagl' enunciati Testi al Coniuge Binubo di riservare alla descendenza del primo letto i Beni provenienti dal primo Coniuge prelefunto non si estende già all' infinito, ma si ristringe a quei beni che il Coniuge Binubo o conseguisca *immediata mente* dalla liberalità del primo Coniuge, o abbia come successore ab intestato di alcuno dei Di- 6
scendenti del primo letto, che avesse conseguiti *immedia-*

tamente dallo stesso primo Coniuge, ne ha luogo quanto ai Beni, che dal primo Coniuge pervengono nel Coniuge Binubo *per più mezzi*, e dopo più passaggi come fra gl'altri distinguono il *Voet. in Pandect. lib.* 23. *lib.* 2. *n.* 102. *vers. quin & si non immediate ec. Iudde in Cod. lib.* 5. *tit.* 9. *de secund. Nupt.* §. 4. *pag.* 201. *Zoes. ibid. qu.* 2. *in fin. Barbos. in Leg. post Dotem ff. solut. Matrim. num.* 46. *vers. Pone decessisse aliquem filium ec. Peregrin. cons.* 78. *num.* 1. *tom.* 1. *Cyriac. controv for.* 367. *num.* 50. *Altograd. Sen. cons.* 44. *num.* 10. *lib.* 2. *Mangil. de Imput. quaest.* 7. *n.* 15. *Merlin. de legittim. lib.* 4. *dis.* 2. *qu.* 1. *n.* 6. *et sub. n.* 17. *vers. quo vero ec. Castill. de usufr. lib.* 1. *cap.* 2. *a n.* 60. *ad plur. seqq Bersan de Viduis cap.* 3. *q.* 2. *n.* 24. *&* 25. *Casareg. ad stat. Januen. in Rubric. de success. ab Intest.* §. 8. *pag.* 189. *n.* 23. *Rocc. disput. Iur. cap.* 55. *n.* 77. *tom.* 1 *Mant. consult. decis.* 64. *num.* 26. *de Luc. de legitim. disc.* 11. *n.* 6. *&* *disc.* 38. *de credit. n.* 7. *Merlin. de Legittim. lib.* 4. *tit.* 2. *quest.* 1. *n.* 6. *Bonfin. de iur. fideicom. disput.* 85. *n.* 27. *Vincent. de Franch. decis Neapolit.* 666. *versic. quid si Mater habuit la Rot. Rom. cor. Pamphil. decis.* 256. *num.* 6., *&* *seqq. coram Dunozet. jun. decis.* 641. *n.* 5. *in recent. decis.* 177. *n.* 8. *part.* 4. *tom.* 2. *decis.* 527. *n.* 14. *part.* 4. *tom.* 3. *&* *decis.* 242. *n.* 8. *part.* 6. *cor. Cels. decis* 27. *n.* 14. *cor. Emerix Iun. decis.* 837. *n.* 7. *&* *in Nuperim. decis.* 241. *tom.* 2. *n.* 14. *Rot. Nostr. in Thesaur. Ombros. tom.* 2. *decis.* 28. *n.* 17. Ampiamente e Magistralmente *la decis.* 74. *avanti Martino Andrea* ripetuta nelle *Recentiori in ordine la decis.* 771. della *part.* 3.

XII. Ne da questa opinione abbiamo creduto poterci dipartire o perchè come opponevano i detti Difensori dei soccumbenti abbia detta opinione qualche contraditore in specie il De
7 Luc. *De succes. ab Intestato disc.* 30. *num.* 9. *de Marinis resolut. quotid. lib.* 1. *cap.* 273. *num.* 10. 11. *e* 12. e possa anche dirsi destituta di legali e solidi fondamenti o perchè come soggiungevano gli stessi difensori dei succumbenti l'autorità e Decisioni che hanno adottata la suddetta opinio-
8 ne parlino quasi tutte di Beni del primo coniuge predefunto pervenuti nel coniuge Binubo dopo esser passato da detto primo coniuge prima in uno poi in altro dei di lui figli

respettivamente fratelli già di loro, e così di successione *mediata* ma per mezzo *collaterale*, e nel caso nostro si trattasse di Beni pervenuti dalla prima Moglie di Santino Venturini prima in Donnino di lei figlio poi in Benedetto
9 di lei Nipote ex Filio, ed in ultimo in Santino Binubo, e così di successione *mediata* ma per mezzo *diretto*, fra i quali casi di successione *mediata*, per mezzo *Collaterale* e di successione mediata per mezzo *diretto* distingue la *Rot. Rom. cor. Dunozett. lun. dec.* 676.

XIII. Poichè sarebbe stato assai pericoloso e di troppo cattivo esempio il recedere sull' autorità di alcuni pochi contraditori da una opinione ormai radicata nel foro, tanto più che lungi dal potersi dire la medesima destituta di Legali, e solidi fonda-
10 menti, compariva anzi fondata nella lettera delle già citate *Leggi* le quali ingiungendo al Coniuge Binubo di riservare ai Discendenti del primo Letto la proprietà dei beni, che abbia conseguiti *ex facultatibus* del primo Coniuge nel dì lui Figlio, da questo siano passati per titolo d' Intestata successione nel Coniuge Binubo con quelle espressioni, *ex facultatibus, ex substantia* „non può credersi che contemplassero se non l'*immediata* provenienza, e derivazione dal primo Coniuge dei Beni rispetto ai quali ingiunsero al Coniuge Binubo il divisato obbligo, altrimenti verrebbe a darsi all' istesse *Leggi* una troppo estesa interpetrazione quando all' incontro la meritano più ristretta, che sia possibile essendo in sostanza Correttorie del Gius Comune, in ordine al quale i figli da qualunque matrimonio procreati anno egual diritto di succedere al loro Genitore secondo la rego-
11 la stabilita dai Testi e Dottori allegati, e seguitati nella *Volaterrana successionis quoad Augmentum Dotis del dì* 17. *Marzo* 1780. *avant. gl' Illustriss Sigg. Auditori Vinci, Brichieri, e Raffaelli Relatore* §. 2., *e nella Confermatoria del dì* 12. *Settembre* 1780., *avanti il primo Turno Ruotale Relatore me Infrascritto impressa nel Tesoro Ombrosiano tom.* 8. *decis.* 47 §. 2.

XIV. La distinzione poi che sulla scorta della *dec.* 676. *avanti il Dunozett lun.* si obiettava fra la successione *mediata* per mezzo *Collaterale* e la successione *mediata* per mez-
12 zo *diretto* ci è comparsa assolutamente inattendibile man-

cando essa di ogni fondamento ed appunto per tal ragione vedendosi espressamente rigettata dai Dottori nominatamente dal *De Luc.* nel precitato *disc.* 30. *de Success. ab intest. sub. N.* 9. *& seqq.* dall' altro *de Luc. ad Leg. Fœminae Cod. de secund. nupt. qu.* 5. *n.* 2. *pag.* 6., *e dal Rocc. disp. Iur cap.* 54. *N.* 81., *& seqq.*

XV. Molto meno poteva attendersi quanto soggiungevano in ultimo i Difensori degl' Eredi delle Donne Piera e Violante figlie di Donnino Venturini cioè che alla morte di Donnino venisse a deferirsi ugualmente a Benedetto di lui Figlio Maschio, che alle predette Donne figlie dello stesso Donnino la successione dei Beni Dotali, e stradotali della loro Ava paterna prima Moglie di Santino Venturini, come beni dovuti per il disposto della *Leg. Fœminae ed altre susseguenti Cod. de secund. Nupt.* alla descendenza di detta prima Moglie di Santino, anche a fronte degli Statuti esclusivi delle Femmine onde per la morte di Benedetto pervenisse in Santino solamente la terza parte di detti Beni Dotali e stradotali della di Lui prima moglie; e su questa cader potesse la Controversia fin quì esaminata, e risoluta contro le figlie di Donnino, ma non potessero dirsi pervenute nello stesso Santino, e conseguentemente rimanessero immuni da detta controversia le altre due terze parti di detti Beni Dotali ed estradotali della prima moglie di Santino, come deferite alle suddette figlie di Donnino, e sorelle di Benedetto, e da queste poi passate nei figli e discendenti delle medesime Attori nella presente Causa.

XVI Essendo facile a comprendersi, che le figlie femmine di Donnino Venturini avrebbero bensì potuto allegare a loro favore, quanto ai Beni della loro Ava paterna il disposto delle *Leggi fœminae, e seqq. Cod. de secund. nupt.* e così evitare la Censura dello Statuto esclusivo delle Femmine se alla morte di Donnino loro Padre fossero concorse con Santino loro Avo Paterno Binubo e così con persona soggetta alle conseguenze del *Binubato*, ma non potevano dette figlie di Donnino godere quanto ai Beni della loro Ava Paterna del favore di dette Leggi ne sfuggire la Censura dello Statuto esclusivo delle femmine in concorso di Benedetto
12 loro Fratello, in cui non verificandosi il fatto del *Binubato* neppure se nè potevano verificare le conseguenze come per

se

se stesso evidente e con i concordanti ottimamente risponde la *Rota Nostra nella Pistorien. Praetensi crediti del dì 2. Agosto 1746. av. gl' Aud. Soldani Bensi, e Martini Relat. pag. 27., e 28. §. Quamvis enim ec., e seqq. e pag. 33 §. neutrum tamen vers.* cum. Eques Laurentius non successerit Annæ Veronicæ nullum ius habere poterat Diana Maria, quae ætenus acquirebat proprietatem portionis Annæ Veronicae quatenus Eques Laurentius ob Binubatum ea privabatur vel ipsi Dianae Mariae reservare tenebatur cum autem eques Laurentius repudiaverit eam proprietatem non poterat ipsa acquiri Dianæ Mariæ sic delata fuit Agnatis quì ad Annæ Veronicæ successionem ex Statuto vocabantur quique ea non privabantur, uti privabatur Pater Binubus in puncto *Surd. ec.*

XVII. Mà laddove per le fin quì esposte ragioni abbiamo creduta giusta e meritevole di conferma la Sentenza, che si rivedeva in quanto dichiarò essersi liberamente devoluta a Santino Venturini la successione ab intestato di tutta quanta l'Eredità di Benedetto suo Nipote ex filio senza obbligo di riservare alle Donne Piera, e Violante sorelle dello stesso Benedetto la proprietà di quella parte della di lei Eredità, che consistesse in Beni già appartenenti alla prima Moglie di detto Santino Avo Paterno di Benedetto, e delle suddette Donne Piera, e Violante, viceversa ci è comparsa meritevole di correzione e riforma la precedente Sentenza in quanto condannò gli Eredi di Alessandro di Santino Venturini a pagare agli Eredi di dette sorelle di Benedetto la loro congrua dote nel solo caso, che gli Eredi di dette Donne provassero non effettuata la congrua Dotazione delle medesime, che era il Capo, da cui gl' Eredi delle antedette Piera, è Violante in subalterna condizione reclamavano.

XVIII. Mentre considerando Noi che regolarmente e tenuto a
13 provare chi afferma un fatto non chi lo nega come letteralmente dispongono i Testi nella *Leg. 2. ff. de probat.* „ ivi „ Ei incumbit probatio quì dicit, non quì negat „ *nella Leg. Actor. 23. Cod. eod. tit. nella Leg. Asseverantis 10., Cod. de non numer. pecun. e nel Cap. ad nostram 12. de Probat.*

XIX. E riflettendo inoltre che Santino Venturini come chiamato dallo Statuto alla successione intestata di Benedetto in esclusione delle di lui Sorelle sotto la condizione di Dotarle congruamente non poteva godere del Benefizio dello Statuto

se

se non adempiendo, e perciò provando di avere adempita la condizione di dotarle congruamente sotto la quale il medesimo Statuto lo chiamava per la nota regola di cui *Redenasc. cons. 7. n. 10. Mans. cons. 390. n. 14. & 15. Castill. quotid. contr. lib. 4. cap. 55. n. 8. Torr. var. quaest. tom. 3. tit. 13. definit. 14. n. 18. Francesc. Var. resolut. cap. 43. 9. & seqq. Rot. Rom. cor. Cavaler. decis. 181. n 1. coram Cerro decis. 57. n. 2. coram Bich. decis. 222. n. 6. coram Dunozet. Iun. decis. 633. n. 3., & seqq. & in recent. decis. 375. n. 19. Rot. Nostr. coram Bonsin. decis. 27. n. 14. & Thesaur. Ombros. decis. 11. n. 24. & seqq. tom. 7.*

XX. Tali riflessi ci hanno condotto a dichiarare, che gl' Eredi di Alessandro di Santino Venturini qualora dentro il discreto termine che ad essi abbiamo assegnato di mesi tre non provino essere state già congruamente Dotate le suddette Donne Piera e Violante debbano pagare agl' Eredi delle medesime le Doti da tassarsi congruamente avuto riguardo ai respettivi Sponsali con piú i frutti che di ragione possino esser dovuti. E così l'una e l'altra parte Virilmente Informando e stato risoluto.

Giuseppe Vernaccini
Aud di Ruot. Potestà, e Relat.
Cosimo Ulivelli
Audit. di Ruota.
Guido Arrighi
Audit. di Ruota.

DECISIO LVIII.

FLORENTINA IURIS PATRONATUS

Diei 22. Septembris 1785.

ARGUMENTUM.

Vocatis ad Iuspatronatus activum Descendentiis Masculinis Filiarum *Fratrum disponentis, occurrit examinandum,*

an

an vox Filiae *de immediatis tantum aut de mediatis quoque praedicet, ideoque an* collective *ac* appellative *sit sumenda. Decernitur pro significatione collectiva habita ratione subjectae Favorabilis materiae, & voluntatis Testatoris, quae aenucleatur, contrariaque refelluntur argumenta.*

SUMMARIUM.

1. *Non verba, sed mens disponentis investiganda.*
„ *Aliter enim veritas effugit. n.* 2.
3. *Appellatio filiorum ambigua est, & de legitimatis, de posthumis, de adoptivis, de faeminis praedicare potest & a subjecta materia determinationem recipit.*
„ *Aliter enim accipitur in parte dispositiva, ac conditionali, aliter in contractu lucrativo aliter in oneroso. In concessione feudali & Emphiteutica collectivam assumit significationem, in tutela vero appellativam. n.* 4. 5. 6, 7.
„ *Appellatione filiorum omnes enim liberi comprehenduntur. n.* 8. *contra vero. n.* 9.
„ *Ideoque hoc verbum ambiguum a qualitate rei diversimode explicatur. n.* 10. *&* 22.
11. *Ambiguum est illud verbum, quod per se plura significat.*
12. *Verbum* „ Filii „ *nullam recipit impropriationem si recipiatur in significatione collectiva. n.* 12.
13. *In materia favorabili & indifferenti datur verbo* „ Filii „. *Latior interpretatio, secus esset in materia differenti atque odiosa, ut sunt Fidecommissa praecipue post legem* 1747. *Et n.* 14.
Et quid in Iurepatronatus activo. Remiss. & per tot.
15. *Ea interpretatio sumenda est, quae subjectae materiae magis convenit.*
16. *Iuspatronatus activum est Ius honorificum, & praerogativa decora, qua familiae clarescunt.*
17. *In materia jurispatronatus Activi utpote favorabili verbum* „ Filii „ *latissime sumendum est.*
„ *Amplia, etiam quin necesse sit ad conjecturas recurrere. num.* 19.
„ *Secus vero dici debet in Iure patronatus passivo quod gravamen ac servitutem inducit. num.* 18.

20. *In.*

20. *In substitutione vulgari directa nomen* Filiorum *collectivam id est latam assumit significationem.*
21. *In parte conditionali nomen* Filiorum *latam seu collectivam suscipit significationem.*
23 *Verbum* „ Filii „ *in sensu lato accipitur, si ita fert Disponentis voluntas.*
24. *In Testamentis verbum* „ Filii „ *nepotes comprehendit, secus in contractibus.*
25. Neptes *sub appellatione* Filiarum, *facilius quam Nepotes sub appellatione filiorum comprehenduntur.*
26. *Fœminae agnatae sunt e Masculorum descendentia, nec linea masculina dicitur defecisse, usque dum extant faeminae agnatae.*
„ *Praecipue si fuerit adjecta enixa perpetuitatis voluntas per verba* „ finchè ve ne sarà „ *n.* 27.
28. *Appellatio* filiorum *extenditur ad nepotes, si dispositio collata est in tempus futurum, quum* Filii *verisimiliter non extant.*
„ *Et quando dicatur fieri locum dispositioni* Leg. Gallus ff. de liber. & posthum *iuxta Theoric. Imolae. n.* 29.
30. *Appellatio* Filiorum *plurali numero designata ad Nepotes extenditur, si de tempore dispositionis unus tantum extaret.*
„ *Quid vero, si alii quoque* Filii *extare potuerint. n.* 31.
32. *Appellatio filiorum collective sumitur, si absurdum oriretur, ut ad minus dilectos transitum faceret dispositio, ante quam magis dilecti ad exitum deducerentur. Et num.* 33.
„ *Nec ad voluntatem disponentis licet confugere nisi de hac liquidissime constet. n.* 34.
„ *Eo magis si collective hoc vocabulum sumptum sit, cum ageretur de Iurepatronatus passivo, ad quod descendentes vocati fuerint. n.* 35,
„ *Adde etiamsi addita fuerit dictio* medesimi. *n.* 37.
36. *A vocatione jurispatronatus activi licet argumentum trahere ad vocationem jurispatronatus passivi.*
38 *Pars dispositionis clara ambiguam interpretatur.*
39 *Quando cognomen adjectum vocabulo Descendentium indicet tantum Originem, non autem qualitatem agnatitiam in progressu. Remiss.*

40 *Si*

40. *Si agatur de concursuma sculorum delinea praedilecta, cum vocatis in sede posteriori, nomen filiorum, subsidiarie saltem, ad nepotes extenditur.*

41 *Nepotes utpote semiagnati dilectionem Testatoris; aeque ac* Filii *praeseferunt, ideoque in materia Iurispatronatus sub appellatione filiorum veniunt.*

42. *Nomen Patris adjectum in appellatione filiorum utpote adjectum necessario ad indicandas easdem filias non est argumentum pro significatione appellativa.*

Et quid in casu. Remiss.

Et quid de contrariis auctoritatibus. n. 43.

„ *Nec restringitur significatio, quia agatur de Disponente Transversali, quae qualitas nihil facit in interpretatione huiusce vocabuli. n.* 44.

„ *Maxime si non agatur de fidecommisso, sed de Iure Patronatus activo n.* 45.

46 *Nomen* Filiorum *ambiguum est sive adhibitum* italice, *sive* Latine *sumptum n.* 47.

„ *Sumitur appellative, si Legatum importet restrictionem ad personas, utpote dos, nec ex hoc trahi potest argumentum usus loquendi. n.* 48.

„ *Si quum Legatum erat personale, personae appellatae fuerunt, si quum dispositio fiebat, collettive filiae vocatae sunt, argumentum discretivae exoritur.*

50 *Argumentum a vocatione filiorum ex Fratre appellative facta non trahi potest ad vocationem descendentium ex filiabus, ita ut intelligi debeat pari modo, cum diversitas exteat rationis.*

51 *Vocatis prius masculis ex masculis, deinde descendentiis masculinis ex filiabus, vocatio secundi ordinis coarctatur ad masculos ex masculis ex filiabus Agnatis, & masculi ex fœminis ex aliis fœminis derivantes excluduntur.*

52 *In determinanda significatione Vocabuli filiorum certa regula haud potest statui, sed circumstantiae sunt perpendendae.*

IL Sacerdote Gio. Francesco Brizzelli nel suo Testamento del dì 4. Giugno 1705. rogato Ser Arcangiolo Vignali ordinò „ Che dopo sua morte si eregga una Cappella in titolo di Be-

„ nefizio Ecclesiastico nella Chiesa Prioria di S. Giovanni E-
„ vangelista posta nel Castello di Monte Lupo ec. il Patronato
„ della quale previa l'approvazione dell' Ordinario vuole che si
„ reservi in primo luogo *a Tommaso*, *e Domenico Brizzelli*
„ *suoi Fratelli*, e di poi ai loro Figliuoli, e Descendenti ma-
„ schi di maschio per linea mascolina in Stirpe, e non in Ca-
„ pi; e maneata *che sia tutta quanta la descendenza*, *e li-*
„ *nea Masculina di detti suoi Fratelli*, succeder devino *le*
„ *linee*, *e descendenze masculine* DELLE FIGLIOLE di detti suoi
„ Fratelli infino a che ve ne sarà nella *forma predetta*; e ces-
„ sate che saranno aneo le linee, e deseendenze masculine del-
„ le figliuole di detti suoi Fratelli, successivamente venghino
„ e suceedino nel Patronato *i Figli*, *e descendenti maschi di*
„ *maschio* come sopra *della Laura sua Sorella* del Signor
„ Testatore Moglie di Cesare Mangani infino che ve ne sa-
„ ranno in infinito; e maneato che sia tutta quanta la detta de-
„ scendenza maseulina della predetta Laura, all' ultimo che
„ mancherà, sostituì in detto Padronato *il Venerabile Capi-*
„ *tolo*, *e Canonici dell' Insigne Collegiata di S. Lorenzo di*
„ *Firenze*. Disponendo dipoi sopra il Patronato passivo im-
pose l'obbligo ai Patroni predetti, che saranno di tempo in
tempo „ di dover presentare in Rettore della Cappella uno *dei*
„ *medesimi descendenti* da detto Tommaso, e Domenieo e-
„ ziandio che fossero di età minori di quattordici anni pre-
„ seritta dal Sacro Concilio di Trento, perchè rispetto *a detti*
„ *suoi descendenti* intende, e vuole, che d' ogni età permes-
„ sa di ragion comune, non ostante detta nuova Costituzione
„ Conciliare possino godere detta Cappella ec. *E mancati det-*
„ *ti discendenti di casa Brizzelli*, i Patroni tutti quanti
„ suceessivamente chiamati, eziandio il suddetto Capitolo sie-
„ no sempre tenuti di presentare in Rettore della Cappella
„ nelle vacanze un Cherico del Castello di Monte Lupo, e
„ nativo di detto Luogo, conforme anche devino fare *detti*
„ *descendenti di Casa Brizzelli*, nel caso che fra loro non
„ vi fosse aleun' abile, e capace, che volesse essere presentato. „

II. Dei due Fratelli del Testatore, Domenieo morì celibe: Tommaso propagò la Famiglia, e da esso nacque una uniea Figlia femmina nominata Bartolommea, che si congiunse in Matrimonio con Gio. Bastiano Soldi, ed ebbe più figli maschi, fra i quali Pietro Padre dell' Alessandra maritata al Sig. Dottor Giu-

Giuseppe Cocchi, e da cui nacquero Pietro, e Luigi, ed altresì da Laura Sorella del Testatore maritata al Sig. Cesare Mangani derivò Francesco, da cui provenne Gaetano.

III. Per la morte seguita nel dì 3. Aprile 1782. del Sacerdote Sig. Anton Maria Brizzelli ultimo Rettore del Benefizio, nel quale si estinse la linea masculina di Tommaso Fratello del Fondatore in primo luogo invitata al Padronato attivo, fu disputato, se essendo state chiamate nel secondo ordine *le linee, e descendenze Masculine* DELLE FIGLIOLE di Tommaso Brizzelli Fratello del Fondatore, l'appellazione *delle figliole* fatte Stipiti delle loro linee mascoline comprendesse non solo le Figliole di primo grado di Tommaso Fratello del Fondatore, ma quelle ancora di ulterior grado, ed in conseguenza l'Alessandra maritata al Sig. Dott. Giuseppe Cocchi: oppure se la vocazione *delle Figliole* dovesse dirsi ristretta alle Figlie di primo grado di Domenico, e di Tommaso Fratelli del Fondatore, onde caducato un tal grado per la mancanza delle descendenze Masculine di queste, dovesse farsi luogo alla linea, e descendenza masculina della Laura maritata al Sig. Cesare Manganj, ed invitata in terzo luogo al Padronato del Benefizio; ed agitatasi tal controversia avanti la Curia Ecclesiastica Fiorentina, con esserne stata commessa la Decisione all'Illustrissimo, e Reverendissimo Provicario, et a due Assessori, emanò sotto dì 4. Settembre 1783. la resoluzione favorevole al Sig. Dott. Giuseppe Maria Cocchi, o sia al suo Figlio Pietro nato dall'Alessandra, e essendo stato creduto dal medesimo Sig. Provicario, e da uno dei Sig. Assessori, che sotto l'appellazione *delle Figlie* dei Fratelli del Fondatore designate per Stipiti delle loro descendenze masculine invitate in secondo luogo al Padronato fossero comprese ancora le Figliole di ulterior grado nate dai maschi agnati, onde l'istituzione al Benefizio fosse dovuta al Sig. Pietro Cocchi presentato dalla Sig. Alessandra sua Madre, ad esclusione del Sig. Gaetano Mangani presentato dal Sig. Giuseppe di lui Fratello descendente dalla Laura Brizzelli posta nel terz' ordine dei Chiamati, a favore di cui si pubblicò il Voto dell'altro Signor Assessore.

IV. Da tal Sentenza essendo stato interposto l'Appello, fu per Sovrano Rescritto del dì 18. Maggio 1785. trasportata la Cau-

sa al Magistrato Supremo, e commessa al nostro Turno la discussione, abbiamo riferito in questo giorno al medesimo Magistrato doversi confermare la precedente Sentenza, non ostante che in tal sentimento non concorresse l'altro rispettabilissimo nostro Collega, che scrisse solamente in ossequio la Relazione.

V. Consistendo il momento di questa Causa nell'indagare la più verisimile, e più sicura volontà del Fondatore del Benefizio, e nel riconoscere, se avendo egli chiamati nel second'ordine al Padronato i Figli, e descendenti maschi *delle Figliole* di Tommaso, e Domenico suoi Fratelli, intendesse di comprendere nella sua disposizione solamente i descendenti maschi *delle Figlie* immediate di detti suoi Fratelli, oppure quelli ancora che discendessero *dai gradi ulteriori*, ci siamo determinati nel credere, che l'intiero tenore della disposizione, la materia di cui trattavasi, le congetture, e le altre circostanze connesse non permettessero, che la parola *Figlie* dovesse prendersi nello stretto, e rigoroso senso *appellativo*, ma *collettivo*, così che al Padronato fossero invitati i maschi descendenti anco dalle Pronepoti Agnate del Testatore, e l'istituzione al Benefizio fosse dovuta al Sig. Pietro Cocchi presentato dal Sig. Dott. Giuseppe Cocchi Marito di detta Sig. Alessandra Brizzelli a nome del Sig. Luigi altro Figlio della medesima Sig. Alessandra, giacchè disprezzato il suono, e la superficiale figura delle parole, deve interpretarsi la volontà
1 dal complesso delle accennate combinazioni, secondo l'insegnamento del *Testo nella L. Quisquis* 116. *ff. de verbor significa* „ mihi Labeo videtur verborum figuram sequi, Proculus autem mentem Testatoris; Respondi, non dubito, quod
„ Labeonis sententia vera non sit „ ed oltre al gran numero di altre Leggi concordanti avvertono nel concreto della nostra questione *De Luc. de Fideicom. disc.* 232. *num.* 10. *& disc.* 235. *n.* 2. *eod. tract. Rota nostra fra le raccolte dal Conti de Fideicom. dec.* 30. *n.* 66. *Bonfin. de Iur. Fideicom. disp.* 9. *n.* 31. nè può trovarsi Dottore, che discordi da così retto principio; Altrimenti se in ogni caso si stà dietro al rigoroso suono delle parole, si perde per l'ordinario di vista la veri-
2 tà, come profondamente dettando i precetti dell'interpetrazione prescrive *Mantic. de tacit. & ambig. lib.* 1. *tit.* 16. *n.* 45.

n. 45. *& seqq.* „ unde si proprietas verborum semper attenditur, plerumque sensus veritatis amittitur. „

VI. Nella controversia, che si agitava, per creder comprese le *Nipoti* sotto la voce delle *Figliole*, non faceva di mestieri lo stare attaccati alla rigorosa, e stretta proprietà della lettera, nè poteva senz'alcun dubbio affermarsi, che allor quando il Testatore nominò al Padronato le linee, e descendenze mascoline delle *Figliole* dei suoi Fratelli dimostrasse la sua volontà di designare in Stipiti di dette linee, e descendenze masculine invirate nel secondo ordine sicuramente le sole Figliole *del primo grado*, e non dei successivi gradi dei maschi Agnati, poichè la dizione *Figlioli* non può controvertersi che sia *ambigua*, e di vario significato da non potersi fissare, se non che a riguardo della *soggetta materia*; senza que-
3 st'aiuto non può intendersi, se con tal vocabolo siano indicati i legittimi, o i narurali *Leg. generaliter* §. *Cum autem Cod de instit. & substit. Fachineo contro. lib.* 4. *cap.* 52. *Fusar. de substitut. quaest.* 314. *pes tot.* Se i postumi o i quasi Postumi *Leg. qui filiabus ff. de legat.* 1. *Peregrin. de Fideicom. artic.* 22. *n.* 2. se li Adottivi, o li Arrogati *Leg. si Cognatis ff. de reb. dub Peregrin. dict. Art.* 22. *n.* 92. Se i Maschi, o le Femmine, *Gabr. comm. conc. tit. de verb. signif. conclus.* 6. ed egualmente senza riferirsi al complesso della disposizione, dalla sola enunciativa di tal parola non può intendersi mai se sia posta per denotare il significato *ristretto*, o *generico*, atteso che il senso di quella è vario a seconda delle circostanze variate, e la stessa parola assume un signi-
4 ficato diverso, quando sia posta nella parte dispositiva, o nella condizionale *Urceol decis.* 4. *num.* 67. quando in un
5 Contratto oneroso, o grazioso *Mantic. de tacit. & ambig. lib.* 13. *n.* 21. quando la soggetta materia sia favorevole, op-
6 pure odiosa, e penale, ed altri finalmente sono li esempi, nei quali cambia di senso, vedendosi che nella concessione feudale, ed enfiteutica abbraccia *il collettivo Mantic. de tacit.*
7 *lib.* 22. *tit.* 10. *n.* 12. ed all'incontro se li attribuisce *l'appellativo*, ed il più ristretto significato nella tutela, *Leg. quod si Nepotes ff. de Testament. Tutel.*

VII. I nostri libri son pieni delle immense repetizioni dei *Testi*
8 nella *Leg. filii appellatione ff. de verbor. significat.* „ Filii „ appellatione omnes liberos intelligimus „ nella *L. liberorum*

220.

220. *ff. eod.* ove „ Liberorum appellatione Nepotes, & Pro-
„ nepotes, caeterique qui ex his descendunt continentur „ e di
altri simili; comunissime dall' altra parte, e frequentissime
9 sono le allegazioni di altri *Testi* per i quali si sostiene il senso ristretto e appellativo *L. quod si Nipotes de Testament. Tutel. Instit. tit. quib. mod. Test. Tutel. leg. Filium ff. de his qui sunt sui &c.* ed in questa quasi Antinomia di tali Leggi, quei *DD.*, che ne cercarono la conciliazione, non seppero rittovarla, se non col riflettere, che il termine *ambiguo* deve intendersi secondo le circostanze, essendo capace di un più stretto, o più largo significato, giacchè vedesi comunemente usato in ambedue i sensi, conforme si raccoglie dalle Leggi Romane, e dalla serie in-
10 finita degli atti venuti alla discussione del Foro, e riflettendo a tal verità osservò dottamente il *Chiarissimo Giuseppe Averani interpretat. iur. lib. 3. cap. 28. n. 6.* „ eadem facilitate nomen *Filiorum* modo laxant, modo contrahunt,
„ modo latissimis, modo angustissimis terminis circumscribunt „ Pienamente *Piton. de controv. Patron. alleg.* 11. *n.* 3. ed a stabilire con sicurezza questa proposizione può servire la *Decisione della nostra Ruota nella Florentina Fideicommis. de Strozzis del dì* 12. *Settembre* 1727. *ovanti li Sigg. Auditori Vieri, Urbani, e Marzio Venturini §. at quando & seqq.* con un immenso numero di autorità concordanti, alle quali si aggiunge *la Florentina Fideicommissi de Prinis* 14. *Settembre* 1377. *avanti S. E. Neri, ed i già Sigg. Auditori Piccinini, e Neroni pag.* 15. *vers.* „ quia
„ quando dispositio est capax latæ & strictæ interpretationis,
„ prout est verbum *Filiae.*„

VIII. Questa universale, ed usual pratica varia per se medesima, ed incostante nel dare l'opportuno significato alla parola *Figliuoli*, e nell'attribuirli quel sentimento, che è analogo alla disposizione, non poteva controvertersi, che formasse appunto la più sicura caratteristica dell' incertezza di detta *voce*; giacchè quando con essa sono designati, ora Figliuoli di primo grado, ora quelli dei gradi ulteriori, bisognava convenire, che importi *ambiguità*, se in doppio senso vi è sempre il caso d' intenderla, e di spiegarla a seconda delle
11 circostanze, non essendo neppure impugnabile l' altro principio, che *ambigua* si definisca quella parola, che contiene

più

più sentimenti, e più significati, *Duaren. in Pandect. tit.* 1. *de iust. & iur. cap.* 7. „ Questio oritur ex ambiguo, cum „ id quod in Lege aliqua scriptum est, duas, pluresve res si- „ gnificat „ *Gallin. de verb. significat. lib.* 5. *n.* 11. *&* 12. *& lib.* 3. *cap.* 12. *num.* 17. „ Aliquando quarto, & ultimo „ causatur hæc ambiguitas, quia de proprietate verborum plu- „ ra significat, sed tamen Testator de uno sensit, & tunc iura „ appellant ambiguum „ *Castill. controv lib.* 4. *cap.* 4. *num.* 17. *versic.* „ Quarto, & ultimo ambiguum dicitur, cum in- „ certitudo oritur ex aliquo verbo, quod pluribus etiam potest „ intelligi „ *Ruin. cons.* 30. *n* 5. *lib.* 1. *Mentic. de tacit & ambig. lib.* 1. *tit.* 15. *n.* 13.

IX. In conseguenza di queste massime, le verità delle quali non ammetteva secondo il nostro pensare alcun principio di controversia, eramo convinti con una piena persuasione, che 12 qualora alla voce Figliuoli si attribuisca il senso collettivo non segua di essa alcuna impropriazione, mentre è capace tanto del collettivo, che dell'appellativo significato. A proposito *Francesco Connan. commentar. iur. Civ. lib.* 10. *cap.* 1. *n.* 1. „ Exponamus qui Filii, qui liberi, aut nati, „ *Nepotesve* esse dicantur. Est enim eorum *gemina* pro- „ pe significatio, & tamen cuique nomini proprium est quid- „ dam, quod cæteris non comunicatur, si originem ipsius, na- „ turamque spectemus; Sin autem ad communem loquendi „ usum attendemus, & vulgaris sermonis rationem habere ve- „ limus nihil erit plerumque tam simile sibi, quam ista inter „ se, quandoquidem *Synonima* sunt, quibus appellantur omnes „ quos genuimus „ e puntualmente ragionano ai termini del „ nostro caso *Rocc. Episcop. Selectar. iur. disput. cap.* 27. *n.* 21. „ dum hanc interpretationem complectimur, non tor- „ quetur verbum *Filiorum*, neque extraneus illi sensus tribui- „ tur „ colle stesse parole la *Ruota cor. Merlin. dec.* 207. *n.* 27. 28. *De Valent. de ultim. volunt. Vot.* 45. *n.* 48. *vers.* „ eo magis accipi debet interpretatio, qua sub nomine Filio- „ rum comprænduntur Nepotes, quod non est impropriare „ verba, *Piton de controv. Patron. allegat.* 51. *n.* 3. „ In- „ telligendo Filios pro Nepotibus, non dicuntur fieri exten- „ sio, & impropriatio verborum, sed dicitur comprænsio „ *la Rota nella Romana, seu Forosempronien. Immissionis* 51. *Ianuarii* 1755. *cor. Parracciano* §. 51. *versic.* „

„ mul-

„ multo sane magis aequiorem in partem accipi poterunt, quo-
„ ties in sensum improprium, & extraneum non detorquen-
„ tur „ *nella confermatoriae nella Ravennaten. Immissio-*
nis 30. *Aprilis* 1781. *cor. Origo* §. 5. *versic.* „ magis quia
„ ei ampliationi neque etiam resistit verbum *Filiarum* „ *la*
Rota di Genova appresso il Massa dec. 29. *n.* 17. *& sub*
n. 22. *& n.* 24. „ Igitur data huius vocabuli *Filia* dupliei
„ intelligentia „ amplamente con molti Concordanti *la nostra*
Ruota nella Florentina Fideicommissi de Dassis appres-
so il Torr. dec. 57. *num.* 66. „ Filiorum verbum dum hanc
„ amplectimur interpretationem, quod filiorum nomine veniant
„ Nepotes, non torquetur, neque extraneus sermo illi appli-
„ catur, sed tantum neglecta stricta significatione, secundum
„ quam *ab appellativo* Filiorum Nepotes arcentur eligimus
„ latam, piam, & iustam &c. Tum maxime quia agimus de fa-
„ vore Nepotum, in quo casu non dicuntur contineri per ex-
„ tensionem sub appellativo Filiorum, sed per comprehensio-
„ nem „ *nella detta Florentina Fideicommissi de Strozzis*
„ 12. *Settembre* 1727. §. *At quando cor. Martio Venturi-*
ni „ In latiori, ac generali acceptione, secundum quam o-
„ mnes descendentes complectuntur, non quidem improprie,
„ ut aliqui male opinati sunt, seu per estensionem, sed per
„ modum comprehensionis, sicuti species sub generali termi-
„ no includuntur, quamvis talis terminus habeat etiam specia-
„ lem acceptionem. „

X. Conosciuta potentemente l'ambiguità del detto vocabolo, ci parve facile di applicarne il rapporto al caso di cui si disputava; Poichè nel doppio connaturale significato seguendo la più verisimile volontà del Proferente, non poteva controvertersi neppure la distinzione comunemente ricevuta fra il caso, in cui si tratti di disposizione penale, ed odiosa, come è quella d' indurre, e moltiplicare un gravame, o di estendere una servitù, ed in tal caso non si disconveniva, che la parola *figlioli* dovesse prendersi nel più stretto, e rigoroso significato de' figli di primo grado, come si riscontrava dal lungo catalogo de' Dottori, e delle Decisioni, che si allegavano dai dotti Difensori del Sig. Mangani, i quali per quanto ci parve con inutil fatica ci portavano in molto numero gli esempi in materia *differente*, ed *odiosa*, quali sono i Fidecommissi particolarmente nell' interpetrazione de' Testamen-

15 menti occorsa dopo la Cesarea Legge del 1747., nelle quali occasioni essendo stato risoluto più volte che la parola figli deva per una regola di giudicare prendersi nel suo più angusto significato, pretendevano di adattare la proposizione alle circostanze presenti, dalle quali erano troppo lontani.

XI. Ma il nostro caso all'incontro non esigeva una così stretta, e rigorosa intelligenza; Trattavasi della dichiarazione, e non già dell'estensione della parola *figlioli*, la quale essendo usata in una materia *indifferente* e *favorevole*, più comune-
16 mente hanno creduto i *DD.*, ed i Tribunali deciso esser quella meritevole del più ampio significato, che in se contiene, come distinguono dopo il *Bartol. nella Leg. liberorum* 220. *ff. de verbor. significat. num.* 6. „ Quarto casu quando verbum filii apponitur in dispositione per modum cuiusdam conditionis, & causae, tunc aut illa conditio, & causa favorem filiorum respicit, & tunc appellatione filiorum continentur nepotes, aut eorum favorem non respicit, & tunc secus „ *Curt. iun. cons.* 111. *num.* 2., dove che in tal distinzione non si trova alcun Dottore che discordi, *Cefal. cons.* 107. *num.* 16., puntualmente *Natt. cons.* 602. *num.* 14. *& seqq.* ove altri *DD.*, *Menoch. cons.* 215. *num.* 92. *e* 93. *Mart. Medic. decis.* 1. *num.* 36. *Cyriac. controvers.* 8. *num.* 59. *& controvers.* 522. *num.* 45. „ Sumus etiam in claris quando dispositio est favorabilis „ *De Luc. de fideicommiss. disc.* 71. *num.* 13. *vers* „ Ad id tamen dignoscendum advertebam magnam esse differentiam inter casum &c. „ *Rot. in nuperrim. tom.* 8. *decis.* 42 *num.* 4. *vers. quoties agitur de materia indifferenti, coram Molines decis.* 992. *num* 39. *tom.* 4. *coram Rezzonic. decis.* 236. *num.* 24. *tom.* 2., ampiamente *la nostra Ruota appresso l'Urceol. decis.* 4. *num.* 7. 41. *& 42. & num.* 67. *& 69., nella Florentina Primogenitu-rae de Strozzis* 12. *Septembris* 1727. §. *quod ipsis quoque legibus*, e con moltissimi altri fu magistralmente stabilita tal distinzione nell'*addiz. alla decis.* 9. *della nostra Ruo-fra le raccolte dall' Auditor Conti de fideicommiss. num.* 97.; E questa stessa distinzione riconosciuta per giusta dalle risposte di tanti Giureconsulti, e da tante Decisioni, ove è occorso il caso di questionare sopra la parola *figlioli*, è reputata ancor coerente alli stessi principi di ragion naturale

d'onde emanarono le Leggi civili, come nei termini stessi, ne' quali ragiona la soprariferita *Decisione Florentina Fideicommissi de Strozzis* 12. *Septembris* 1727. §. *at quando*, osservano *Grot. de iur. bell. & pac. tom.* 3. *lib.* 2. *cap.* 16. *pag. mihi* 135 *&* *seqq. num.* 9. *&* 10. *&* *num.* 12. „ *In* „ *non odiosis* sumenda sunt verba secundum totam proprietatem usus popularis, & si plures sint eam quae latissima est„ *& ibi in not. num.* 27. *Puffendorf. de iur. natural. & gent. tom.* 2. *lib.* 5. *pag. mihi* 327. *cap.* 12. §. „ Observandum est „ etiam plura esse vocabula, quae plures habeant significationes, alteram *latiorem*, alteram *stricliorem &c.* est etiam notandum alia esse *favorabilia*, alia *odiosa*. Primo *in non odiosis* sumenda sunt verba secundum totam proprietatem usus popularis, & si plures eiusdem vocis in populari usu sint „ significationes, illa est sumenda, quae *latissima* est. „

XII. A queste regole di giudicare era coerente l' altro egualmente sicuro principio dedotto dal *Testo nella Leg.* 68. *ff. de* „ *reg. iur.* „ Quoties idem sermo duas sententias exprimit, ea „ potissimum excipiatur quae *rei gerendae* aptior est„ *ed ivi la Gloss.*, d' onde si dimostrava che la soggetta materia era la più fedele, e sicura interpetre delle parole, il qual sentimento dopo altri *DD.* fu esornato dal *Mantic. de tacit & ambig. lib.* 1. *tit.* 17. *num.* 35. „ Ast illa est magis verisimilis „ quae subiectae materiae congruit, ut subiunxit *Imol. loc.* „ *cit.*, nam subiecta materia est optima sermonum interpres „ *Bartol. &c.* „ Quindi fermandoci alquanto nel considerare l' „ indole, e il carattere della disposizione, eramo persuasi, che il Testatore dispose di un Padronato attivo, che non è in sostanza, se non che una *prerogativa*, *e qualificazione decorosa*, *e un diritto onorifico*, con cui le Famiglie vengono distinte, *Lambertin. de iur. patron. lib.* 1. *part.* 1. *quaest.* 1. *art.* 4. *De Luc. de lin. legal. artic.* 33. *num.* 1.; Oggetto intieramente favorevole per determinare la vocazione de' *figlioli* nel suo più ampio significato „ *in favorabilibus* „ prescrive *Wolf. de iur. nat. part.* 6. *cap.* 3. §. 501. „ „ Verba sumenda sunt in latiori, immo latissimo, si quis datur, „ significatu recepto „; e di fatto nei termini appunto di Padronato attivo, di cui trattavasi, una tale interpetrazione, ed intelligenza nel senso collettivo della parola *figlioli*, è stata

rice-

17 ricevuta dall' universal pratica de' Tribunali, conforme vedevasi dal *Piton. de controv. patron. allegat.* 51. *num.* 14. „ „ In materia autem favorabili, omnia iura clamant, ut sub nomine filiorum veniant nepotes „ *Rot. coram Molines decis.* 994. *num.* 3. *coram Rezzonic. decis.* 236. *num.* 24 *tom.* 2. , *in Comen. Beneficii* 13. *Giugno* 1760. §. 5. *coram Olivatio*, *& in Confermatoria* 13. *Aprile* 1761. *coram eodem*, *in Nuperrim. decis.* 42. *num.* 4 *tom.* 8. *& decis.* 229. *num.* 6. *& 7. & decis.* 33. *num.* 17. *& seqq. tom.* 9., *Ruota nostra nella Pistorien. Iuris Patronatus* 7. *Luglio* 1764. *coram Meoli Relatore pag.* 7. §. *questa regola*, *nella Florentina Iuris Patronatus* 1. *Ottobre* 1774 *pag.* 3. *& seqq. av. il Sig. Audit. Ulivelli Relatore* „ Tum quia versamur „ in terminis iurispatronatus, in quibus latior, & benignior facienda est interpretatio. „

XIII. Contro sì ben fondate proposizioni non meritavano certamente di opporsi altre Decisioni della stessa *Rot. Roman. nella Turritana Canonicatus* 10. *Giugno* 1776. *coram Origo*, *e nella Confermatoria del dì* 3. *Maggio* 1777. *coram Litta*, *nella Aquilana Iurispatronatus* 21. *Gennaio* 1757. *coram. Borull.*, *e nella Confermatoria* 7. *Aprile* 1758 *coràm Canigliac* ed altre simili; Poichè niuna delle medesime Decisioni apparteneva alla nostra questione, trattandosi in ciascuna di esse di Padronato passivo canonizzato dalla stes-

18 sa *Ruota* per un odioso oggetto inducente una servitù, che da esso viene imposta alla Chiesa, e ai Patroni, come osserva la stessa *Rot. decis.* 351. *num.* 17. *coram Ansald.*, e questo solo motivo era bastante per attribuire alla parola ambigua il più rigoroso significaro, oltre le altre circostanze, che concorrevano ne' casi delle medesime Decisioni, delle quali si mostrava la disapplicazione dai dotti Difensori del Sig. Cocchi, senza che si allegasse per parte del Sig. Mangani alcuna autorità, da cui si ponesse in dubbio la verità delle proposizioni da Noi stabilite nella presente questione; Onde ci pareva incontrastabile, che la *soggetta materia*, come può servire di regola nelle voci ambigue per ristringere il loro significaro, conforme vedevasi nei termini di *Fidecommisso*, *o d' induzione di gravami*, *e di servitù*, che erano i casi allegati in contrario; così dovesse eziandio avere

lo stesso peso di regola per prendere tali voci nella più estesa intelligenza, allorchè trattasi di materia favorevole, o indifferente, come nella nostra questione; Il che è tanto vero, che in questi ultimi casi è stata determinata, e decisa
19 l'intelligenza collettiva, e più estesa, anco senza bisogno di confermarla coll' aiuto di congetture, come seguendo la sopra riferita *Teorica del Bartol. nella Leg. liberorum ff. de verbor. significat.* distingue la *Ruota Roman. in Romana seu Forosempronien. Immissionis* 31. *Gennaio* 1735. §. 14. *coram Parracciano, e nella Confermatoria del dì* 5. *Maggio* 1775. *coram eodem* §. 15.

XIV. Queste verità divenivano ancora più chiare con altri esempi; imperocchè nella maniera stessa è oramai determinato per regola di attribuire alla voce *figliuoli* il più esteso collettivo significato anco nella sostituzione volgare diretta,
20 come dopo il *Test. nella Leg. Lucius* la 2. *ff. de verb. signif.* fermano, *Mantic. de coniectur. lib.* 8. *tit.* 8. *n.* 13. *In nostra Ruota appresso l' Audit. Conti fra le raccolte de fideicomm. dec.* 139., ove che „ concorditer receptum
„ est in successione directa, & vulgari nepotes, seu neptes es-
„ se comprehensas, quia nemo gravatur „ Siccome ancora non era da disputarsi, che per una regola, e norma di giudicare perpetuamente stabilita nei Tribunali, la stessa menzione de' figlioli fatta nella parte condizionale del Testamento abbia l' attività di contenere i nipoti, e i descenden-
21 ti di ulteriot grado per ristringere il peso della restituzione, e per escludere i sostituti, il che di fatto con sentimento uniforme è stato fissato in ogni occasione di tali dispute, come vedevasi appresso il *Cavall. cons. decis.* 181. *n.* 1. *& seqq tom.* 1. *Barry de succession. lib.* 8. *tit.* 6 *sub n.* 1. *De Luc. de fideicommiss. disc.* 75. *n.* 4. *la nostra Ruota dopo il Torre de maiorat. decis.* 57. *n.* 9., *nella Florentina Fideicommissi de Fabbrinis* 5. *Settembre* 1720. §. *praetermittenda coram Casareg.*, ed altri comunemente: riscontri tutti dell' ambiguità della parola, il significato
22 della quale, o più ristretto, o più amplo deve per regola determinarsi dalla soggetta materia; in punto *Piton. de controv. patron. cit. allegat.* 51. *n.* 3. *&* 4.

XV. Non era dunque vero, che la voce *figlioli* deva in ogni

caso

caso per sua natura, e proprietà intendersi nello stretto significato de' figli di primo grado, e che per estenderla ai descendenti dei gradi ulteriori abbisognino urgenti riscontri di volontà; poichè sebbene con questo principio siasi proceduto nei casi inferenti gravami, o servitù, tutto l' opposto è stato praticato negli altri casi, ove trattasi di materia favorevole, e indifferente, nei quali per ristringere, e coartare il più esteso significato della parola, conveniva, che la volontà del Proferente fosse accertata da evidentissime congetture, dell' aiuto delle quali non solo era affatto mancante nel nostro caso il Sig. Mangani, ma anzi tutto il contesto del Testamento, e le circostanze estrinseche ad esso dimostravano l' intenzione del Testatore di voler comprese le nipoti agnate sotto il nome delle figlie dei suoi fratelli. Così profondamente ragionando prosegue *Connan. comment.*
23 *iur. civ. d. lib.* 10. *cap.* 1. *n.* 1. „ Momentum positum est
„ in ejus sensu, qui verba ipsa quorum interpretationem quæ-
„ rimus pronunciavit. „

XVI. E quì non v' era bisogno neppure di premettere, che nell' interpetrazione de' Testamenti con molta facilità s' intendo-
24 no chiamati i nipoti sotto il nome di figli, a differenza di ciò che sia nei contratti, come distinguono gli allegari dal *Polit. dissert.* 51. *n.* 52. *de fideicommiss. tom.* 1., e neppure occorreva ricorrere all' altra proposizione, che le nipoti più facilmente sono comprese nel nome di figlie, di quel-
25 lo che sia dei nipoti sotto l' appellazione dei figlioli, come riflette *la nostra Ruota appresso il Palm. decis.* 263. *n.* 14., Ma bastava fare attenzione al complesso intrinseco della disposizione: Invitò il Testatore alla successione nel Padronato i suoi fratelli *Tommaso* e *Domenico*, e di poi estesamente le linee agnatizie, che dai medesimi si propagassero, e ciò fece con una predilezione dichiarata da non potersi dubitare, che il Patronato dovesse restare nell' agnazione finchè durassero le linee dei maschi derivanti dalli stipiti designati: invitò di poi nel secondo ordine le linee masculine delle *figliole fino a che ve ne sarà nella forma predetta* „ ivi „ e mancata *tutta quanta la linea, e descendenza*
„ *masculina* dai detti suoi fratelli, succeder devino le linee,
„ e descendenze masculine delle figliole di detti suoi fratelli „ la qual disposizione includeva la considerazione delle femmine

mine agnate in tutti i gradi, nei quali potessero nascere, essendo certo che le femmine agnate si considerano della
26 descendenza dei maschi, dai quali nacquero, nè può dirsi finita *tutta quanta* la linea, e descendenza masculina finchè sussistono le femmine dell' agnazione, *Leg. duodecim vers. huiusmodi Cod. de legit. hæred.*, aggiunto particolarmente il riflesso, che le linee masculine delle figliole dei fratelli furono invitate a succedere nel secondo ordine, *in*
27 *fino che ve ne sarà*, cioè in infinito, la qual perpetuità voluta nella descendenza delle figliole serve di un evidente argomento per il significato collettivo di esse, *Rot. in recent. decis.* 102. *n.* 4. *part.* 4. *tom.* 2. *&* *decis.* 199. *n.* 4. *&* 6. *part.* 8. *recent.*, *Rota nostra in Florentina Fideicommissi de Prinis avanti Neroni pag.* 10. *&* 11. *§. itidemque facilis*, *&* *§ quarta resultat*.

XVII. Succedeva l' altro riscontro di volontà dall' osservare, che i figli maschi delle figlie di Tommaso, e di Domenico fratelli del Testatore furono invitati dopo un remotissimo tempo, quale considerasi la durazione della linea masculina dei suoi fratelli prima chiamata a succedere al Padronato. Questa disposizione dimostrava nella più evidente maniera l' intenzione del Fondatore di volere per stipiti de' chiamati nel secondo ordine non le *figlie* tassativamente dei suoi fratelli, ma ancora le nipoti comprese nell' appellazione di *figlie*; Poichè essendo queste nominate per stipiti dei chiamati dopo l' estinzione della linea masculina dei fratelli prima invitata, sarebbe troppo vistoso l' inverisimile, che que-
28 ste allora fossero viventi, onde è sommamente naturale, che nominando il Testatore le figlie dei suoi fratelli intendesse di comprendere ancora le nipoti, per non rendere inutile, ed elusoria la sua vocazione; benissimo *Ceful. cons.* 262. *n.* 8. *vers.* „ quæ conclusio secundum prædictos omnino est in-
„ dubitata ubicumque dispositio non est de præsenti, sed est
„ collata in aliquem futurum eventum, quo casu appellatione
„ filii haud dubie nepos continetur „ *&* *num.* 9. „ quibus in-
„ fertur, cum hic testator non fecerit mentionem de filiis in
„ aliqua dispositione de præsenti, sed collata in futurum even-
„ tum, in quem verisimiliter erat dubium an liberi primi gra-
„ dus extarent, an vero nepotes, idcirco credendum est, quod
„ nomen filiorum late intellexerit, nec maiorem affectionem

„ ha-

„ habuerit erga filios, quam nepotes „ In punto *Polit. de fi-*
decommiss tom. 1. quaes. 13. n. 9. & seqq. vers. „ signan-
„ ter ubi filii alicuius reperirentur substituti sub conditione re-
„ spiciente remotissimum eventum futuri temporis, exempli gra-
„ tia *si post deficientiam Titii, universaeque eius lineae*
„ substituti essent *Sempronii filii*, quandoquidem ob maximam
„ difficultatem quod filii primi gradus Sempronii tamdiu vive-
„ rent, ut expectare, & videre valerent deficientiam univer-
„ sæ lineæ, & descendentiæ Titii, quæ de sui natura est in
„ perpetuum, idcirco palpabilis urgeret inverisimilitudo, quod
„ Testator intellexerit *de filiis Sempronii* taxarive; sed qui-
„ dem facilis intraret praesumptio, quod sub nomine filiorum
„ cogitasset de nepotibus, & ulterioribus descendentibus, ne
„ aliter elusoria, & prope inanis redderetur substitutio restricta
„ ad solos filios ante extinctionem lineae, & familiae Titii pri-
„ mo loco honoratae, probabiliter, iustaque ordinem naturae
„ defecturos „ ed ivi moltissimi concordanti, *Rota nostra*
dopo il Torr. de maiorat. decis. 57. n. 19. Rot. Roman. in
Nuperrim. dec. 81. n. 5. tom. 3.

XVIII. E sebbene il caso presente differisca da quello, in cui è ricevuta comunemente la *Teorica dell' Imola nella Leg. Gallus ff. de liber. & posthum*, la quale per se sola, e senza altro bisogno di congetture porta la necessaria intelligenza collettiva della voce *figliole* per evitare l' assurdo, che il Testatore avesse immaginate viventi dopo l' estinzione delle Linee onorate le Figlie immediate dei Fratelli, e altri Sripiti designati, e viventi nel tempo del Testamento; nondimeno per quanto il nostro caso non fosse il preciso, in cui ha luogo la sopra indicata Teorica, non sussisteva la pretensione dei dotti Difensori del Sig. Maugani, che non
29 si potesse far uso della circostanza suddetta, la quale per il significato collettivo valutarono moltissimo, e indistintamente i *DD.* in larga copia riferiti dalla *Rot. Romana cor. Caprar. dec. 721. n. 25.* „ Altera vero ratio est, quod in
„ ipsa substitutione, in qua vocantur filii masculi *filiarum* Iu-
„ lii, sunt comprehensi filii masculi filiarum natarum ex de-
„ scendentibus masculis Iulii; nam sub nomine filiarum ve-
„ niunt etiam Neptes, & Proneptes, ac ulteriores descendentes
„ quoties, prout in praesenti *substitutio masculorum ex fi-*
„ *liabus* collata est in remotissimum tempus, nempe post

„ ex-

„ extinctos descendentes masculos, de quo tempore verisimiliter
„ adesse non poterant filiæ primi gradus, ut in specie dixit *Rota &c.* „ *cor. Ansald. dec.* 139. *n.* 16., dove molti altri, *Rot. nostr. cor. Bononio in Florentina Fideicommissi de Medicis* 11. *Septembre* 1711.

XIX. Derivava un nuovo argomento per la comprensione delle Nipoti sotto il nome di figlie, dall' esser certo, che sapeva il Testatore lo stato celibe di suo Fratello Domenico, e che Tommaso aveva una figlia unica per nome Bartolommea. Pur non ostante ordinò, che al Padronato fossero sostituite le descendenze masculine *delle figlie* di detti suoi Fratelli; Tal designazione in numero *plurale* delli Stipiti delle Linee masculine invitate nel second' ordine senza restringersi alla sola Bartolommea da esso ben conosciuta, persua-
30 deva sempre di più la comprensione delle Nipoti sotto il nome delle figlie dei suoi Fratelli, la qual circostanza fu assai valutata dalla *Ruota cor. Caprar. dec.* 721. *num.* 27. *vers. quod vero Octavia*, ed ivi altri *DD.* siccome nell' *Ariminen. Fideicommissi* 15. *Giugno* 1739. *av. De Vais* §. 13.; Il quale argomento ricavato dalle viscere della Disposizione non era tolto con dire, che Tommaso Brizzelli fratello del Te-
31 statore, e padre della Bartolommea poteva avere altre figlie; Imperocchè ciò non essendosi verificato di fatto, rimane la congettura nella sua forza.

XX. Osservavasi inoltre, che il Testatore dopo aver chiamati nel second' ordine al Padronato i Descendenti maschi delle Figlie dei suoi Fratelli, invitò nel caso dell' estinzione delle suddette Linee, e Descendenze i Maschi derivanti dalla Laura sua sorella in fino che ve ne saranno in infinito. Questa disposizione formava una sicura riprova del significato *collettivo* della parola *figlie*, Poichè intesa giudicialmente nel suo più stretto significato si andava ad urtare in un assurdo mostruoso; Essendo stranissimo, ed incredibile senza dimostrazioni evidenti, che sussistendo le Linee cognatizie di Tommaso, e di Domenico, e le persone descendenti dal sangue degli Stipiti designati, per le quali dimostrò la maggiore affezione, volesse il Testatore, che la successione al Padronato passasse nelle persone meno dilette, con preferire i Maschi descendenti dalla Laura, esclusi a principio, ai Maschi provenienti dalle Femmine agnate descendenti dai suoi Fratelli.

Ri-

Riflettendo ad un tale assurdo, ed a questa sola circostanza
32 comunemente è stato dedotto un manifesto segno di volontà del Testatore di comprendere le Nipoti sotto l'appellazione delle figlie, conforme attestano i *DD.* in larga copia riportati *nella passata Decisione al §. Essendo fuori di ogni verisimiglianza, e seqq. pag.* 32. fra i quali *Polit. de fideicom. tom.* 1. *dissert.* 46. *num.* 34. *De Luc. de fideicomm. disc.* 235. *num.* 6. *la Ruota nostra nella Florentina Fideicommissi de Medicis* 11. *Settembre* 1711. §. *quapropter avanti l' Aud. Bologna*„ Inferendum est, ut eo magis appel-
„ latione filiorum veniant Nepotes, ne filiae gravati eidem pro-
„ ximiores excludantur a remotioribus in Linea collaterali exi-
„ stentibus, quamvis Testatori proximioribus, quod sane si con-
„ tingeret, illud minime conveniens esset menti Testatoris „ e dopo il *Torr. de maiorat. dec.* 57. *n.* 21.„ Contrariam inter-
„ pretationem esse barbaram, omnique humanitate destitutam „; Nè poteva trovarsi un Dottore anco nei termini di Fidecommisso fra i più impegnati per il senso appellativo della parola *figlie*, che non valuti sommamente tal' assurdo; Moltissimi appresso il *Barbos. appellat.* 99. *n.* 109. e lo attesta *Piton. alleg.* 51. *num.* 5. *&* 6. „ ut ratione huius absurdi evitan-
„ di quod semper nomen filiorum includat Nepotes est con-
„ clusio, quam nullus Doctor controvertit„; Cresceva poi immensamente l' inverisimile volontà, considerando, che le Famiglie derivanti dalle femmine agnate descendenti dai suoi Fratelli, verso delle quali dimostrò una sicura predilezione, e parzialità, sarebbero state escluse perpetuamente non solo al concorso dei Descendenti dalla Laura meno diletti, ed in
35 terzo luogo invitati, ma ancora dal Capitolo di S. Lorenzo, come senza bisogno di aggiunger nuove autorità, dimostrano i *DD. e le Decisioni dei Tribunali* riportate nella passata *Decisione di questa Causa* §. *non essendo percettibile pag.* 54.

XXI. Nè per evitare la forza di questo assurdo portato all' oggetto di render più evidente la volontà del Testatore per il significato collettivo della parola *figlie*, giovava il replicare, che non dovesse valutarsi, perchè veniva in conseguenza della volontà del Testatore, e della libertà accordatali dalle Leggi; Imperocchè questa replica poteva meritar plauso quando fosse dimostrata in avanti la volontà contraria co-

una irrepugnabile certezza, giacchè non vi è dubbio che poteva il Fondatore abusare delle sue facoltà, e con una determinazione stravagante, e fuori di ogni regola di buon senso preferire alle Famiglie descendenti dai suoi Fratelli qualunque estraneo che gli fosse piaciuto; Ma ciò non può mai asserirsi senza liquidissime prove, le quali non potevano aversi dalla sola espressione *figlie dei Fratelli* usata dal Testatore; Onde il disprezzo di tale irragionevolezza divenendo dal supporre come certo quello che era in questione, se il Testatore intendesse di usare la detta parola ambigua nel più stretto, o più esteso significato, era necessario di ripeterne l'intelligenza dalla necessità di evitare l'assurdo, in cui non
34 si doveva supporre, che il Testatore avesse condotta la sua disposizione; Puntualmente la *Rota dopo il Torre de maiorat. dec.* 57. *n.* 26. *vers.* „ non vero quando ut hic nitimur
„ argumento pro inclusione Nepotum sub nomine filiorum, ne
„ alias absonus, & iniquus sequeretur intellectus. „

XXII. Si aggiungeva sempre un lume più chiaro alla più verisimile intenzione del Fondatore per dir comprese le Nipoti sotto il nome di figlie dei suoi Fratelli, anco da quella parte di Testamento che riguarda il Padronato passivo, al quale invitò nominatamente, e collettivamente i Descendenti da Domenico, e da Tommaso, senza far menzione di quelli descendenti dalla Laura sua sorella „ ivi „ coll' obbligo ai
„ Patroni predetti, che saranno di tempo in tempo di dover
„ presentare in Rettore della Cappella *uno dei medesimi Descendenti* da detti Tommaso, e Domenico, eziandio, che
„ fossero in età minore &c. E perchè rispetto a *detti suoi Descendenti* intende, e vuole, che di ogni età permessa di ragione comune &c. possino godere detta Cappella „; Or se
35 in questa parte di Disposizione furono chiamati al Patronato passivo i *Discendenti dei suoi Fratelli*, era molto difficile impresa il voler persuadere, che i medesimi Descendenti nelle circostanze del caso non avessero la loro vocazione ancora al Padronato attivo, giacchè per un evidente riscontro di volontà suol prendersi un argomento per dirsi es-
36 sere stata fatta la stessa disposizione in riguardo all'attivo Giuspatronato, che si legge rispetto al passivo, come ragiona la *Ruot. cor. Tanar. dec.* 99. *tom.* 1. *n.* 14., con moltissimi altri riferiti *nella passata Decisione* §. *la quinta pag.*

35.

35. *& seqq. Rot. nostr. nel Tesor. Ombros. tom.* 4. *dec.* 39. *n.* 46. „ ivi „ presumendosi, che il Fondatore abbia voluto
„ onorare del Padronato attivo quelle stesse persone, che ha
„ invitate al passivo.„

XXIII. Nè per diminuire la forza di questo argomento meritava di opporsi il riflesso, che essendo chiamati i Descendenti da Tommaso, e Domenico coll'aggiunta *de medesimi*, tal dizione ristringa la relazione a quelli che erano chiamati, onde fosse necessario prima di fissare, che le Persone invitate al Patronato attivo fossero i Descendenti da Domenico, e da Tommaso, altrimenti si caderebbe nell'assurdo d'interpetrare una dubbia disposizione con un altrettanto dubbioso discorso; Imperocchè un tal raziocinio non poteva punto persuadere, osservandosi, che anco secondo la preten-
37 sione dei Difensori del Sig. Mangani era chiaro, che i *Descendenti* da Tommaso, e da Domenico erano ristrettamente chiamati al Patronato passivo, colla quale espressione erano invitati tanto i Descendenti per mezzo di Maschi, che per mezzo di Figlie di primo grado; Per il che essendo tanto ampia, ed estesa la vocazione al Patronato passivo, ne resultava la conseguenza, che ad effetto di spiegare la voce ambigua *figlie* dovesse procedere l'argomento da ciò che fu disposto sopra il detto Patronato passivo per venire in cognizione delle Persone invitate al Patronato attivo, secondo la regola poc'anzi stabilita; assistendo ancora l'altro e-
38 gualmente certo principio, che una parte della disposizione che sia dubbia, prende lume, e chiarezza dall'altra parte, che non è oscura, come dopo i notissimi *Test. nella Leg. si servus plurium* 50. §. *fin. de legat.* 1. *L. qui filiabus ff. eodem* insegnano i *DD.* riportati *dal Bonfin. de iur. fideicomm. disput.* 16. *n.* 34. *De Comitib. dec. Flor.* 94. *n.* 32., e altrove comunemente.

XXIV. E se con una manifesta incostanza voleva restringersi il Patronato passivo ai soli descendenti Maschi di Maschio agnati attesa l'ultima parte del Testamento, nella quale fu dichiarato „ ivi „ e mancati tutti i Descendenti della *Casa*
„ *Brizzelli*, i Patroni tutti quanti successivamente chiamati,
„ eziandio il detto Capitolo siano sempre tenuti a presentare
„ nelle vacanze un Cherico del Castello di Monte-Lupo, con-
„ forme devino fare anche detti Descendenti di *Casa Briz-*

„ *zelli* nel caso, che fra loro non vi fosse alcun abile, e ca-
„ pace „ con pretendersi, che il cognome *Brizzelli* aggiunto al collettivo nome Descendenti coartasse la vocazione al Patronato passivo ai soli Descendenti agnati; era facile il replicare, che secondo un tal raziocinio sarebbero stati esclusi dal Patronato passivo tutti i Descendenti delle Linee cognatizie posteriori alla prima; così che se con le parole, *medesimi descendenti da Domenico, e Tommaso* e con le altre *Descendenti di Casa Brizzelli* venissero soltanto quelli che discesero dai fratelli del Fondatore, sarebbe evidente l'esclusione dal Patronato passivo di tutti i Descendenti dalla Laura, giacchè questi non potevano senza dubbio provenire da Tommaso, e Domenico; ma essendo evidente dall'altra parte, che al Patronato attivo furono invitati precedentemente anco i maschi descendenti da Femmina, i quali in senso della contraria pretensione sono i Descendenti dalle Figlie di primo grado di Tommaso e Domenico, perciò era
39 facile di conoscere, che l'enunciativa del cognome *Brizzelli* doveva dirsi apposta per indicare l'origine delle persone comprese negli ordini antecedentemente determinati per il Patronato, come ragionano in questi termini *Lotter. de re benefic. lib. 2. qu. 11. n. 71. De Luc. de praemin. disc. 13. sub n. 17. Rot. cor. Ansald. dec. 208. n. 32.*, e moltissimi altri riportati *nella passata Decisione pag. 37. §. inutilmente poi, & seqq.*

XXV. Tali riflessi specialmente ricavati dall'esame del Testamento, omessa ancora la considerazione a molti altri, che si portavano dai Difensori del Sigg. Dott. Cocchi, e rilevati nella passata *Decisione*, persuadevano intieramente la chiara volontà del Testatore di avere usato la voce *figlie* nel senso collettivo, la quale interpetrazione era corroborata ancora dall'estrinseca circostanza, che trattavasi del concorso dei maschi descendenti dalla Linea certamente prediletta, e che avevano un primordio di vocazione con gli altri chiamati nel terz'ordine dei Sostituti, nella qual figurazione di caso non possono togliersi di mezzo i primi invitati per passare in gradi ulteriori, e per ammettere anco gli Estranei, conforme seguirebbe nel nostro caso anco del Capitolo di S. Lorenzo ultimo sostituto; ma essendo le parole usate dal Testatore *atte a comprendere nel suo significato* i Maschi del-

delle Nipoti, ha sempre luogo in ogni peggiore ipotesi la sussidiaria vocazione di questi per escludere i chiamati nell' ordine posteriore, i quali si dicono sempre estranei dalla successione; E tale avvertenza che ha luogo anco nei più duri
40 termini di Fidecommisso, più facilmente è stata ammessa, e canonizzata per giustissima nella materia favorevole di Patronato, conforme vedevasi dalla *dec.* 229. *num.* 2. *tom.* 9. *delle niperrim. versic. unde dum verba sunt apta comprahendere Cognatos*, e *nella Confermatoria dec* 333. *n.* 20. *tom* 9. *cor. Rezzonic. dec.* 12. *n.* 2. *tom.* 1. *cor. Tanar. dec.* 99. *n.* 4. *tom.* 1. *Piton. de Iure Patron. alleg.* 51. *n.* 9. e latamente *nell' alleg.* 93. nella quale in esclusione dei Descendenti da femmine di grado ulteriore, e per l' ammissione di quelli che provenivano da femmina di primo grado emanarono due conformi *Decisioni* 498. e 537. *cor. Ansald.* dalle quali Decisioni ricavasi, che nel caso del sussidio, e della mancanza del concorso, sotto l' appellazione di *Figliole* vengono le Nipoti, non togliendosi con tale intelligenza la sostanza della vocazione a quelli che sono compresi nell' ordine posteriore, giacchè non può incontrarsi alcuna repugnanza, che la stessa parola abbia nel caso del concorso un significato diverso da quello, che deve darseli nel caso del *sussidio*, come ferma lo stesso *Piton. d. allegat.* 93. colla qual distinzione procedè *la Rot dict. dec.* 498. *n.* 437. *cor. Ansald.* Quindi giustissima si riconobbe la distinzione de' casi in tal proposito portati *nella passata Decisione sezion.* 4. *art.* 1. *per tot.* alla quale bastava rimettersi per non ripetere inutilmente ciò che ivi fu dottamente stabilito, e dalle distinzioni suddette derivava un nuovo irrefragabile riscontro dell' ambiguità della parola Figliole, atta a comprendere ancora le Nipoti del Proferente.

XXVI. Nè meritava disprezzarsi l' altra estrinseca circostanza di non potersi immaginare alcuna diversità di ragione, per cui dovessero dirsi chiamati al Padronato i maschi derivanti dalle Figlie dei Fratelli, e non già quelli provenienti dalle Nipoti; poichè non era impugnabile anco rispetto a questi la qualità di Semiagnati, e la derivazione dei medesimi
41 dalla linea avente una espressa predilezione del Testatore; circostanza che nella materia favorevole, e di Padronato, si riconosceva essere stata assai valutata dal *Piton. de controv.*

trov. Patron. nella spesso citata allegat. 51. *num.* 14. *versic.* „ eoque magis quia non potest assignari ratio, quare Testator potius Filios, quam Nepotes locum filiorum „ tenentes succedere voluerit; „ ed inoltre reputata efficace per l' inclusione delle Nipoti anco nei più duri termini di Fidecommisso, secondo le molte autorità, che si allegavano per questo oggetto; nè la forza di questo argomento si diminniva con dire, che sia inefficace quando non è assistito dalla volontà del Fondatore; imperocchè questa replica ripetuta generalmente contro tutti quei riscontri di volontà, che si portavano a favore del Sig. Dottore Cecchi conteneva una chiara petizione di principio, nel supporre giustificata precedentemente con evidenza invincibile la contraria volontà del Testatore a dispetto della regola stabilita di sopra, cioè che la qualità della parola Figlie è capace di comprendere le Nipoti senza alterare la sua proprietà, da cui si stabilisce che trattandosi di un Patronato attivo, e di materia indifferente, e favorevole, deve prendersi detta parola nel suo più esteso significato, a differenza del caso in cui si tratti di materia odiosa, ove è ricevuto che deva rigorosamente spiegarsi, ed intendersi; e quando finalmente nei termini di *Padronato attivo* non si allegava alcun Dottore, da cui si stabilisse doversi prendere detta parola nella sua più rigorosa, e stretta intelligenza.

XXVII. Queste circostanze, che nell'interpetrazione della volontà del Testatore ci obbligarono d' intendere le sue espressioni nella maniera la più verisimile, acquistarono maggiore efficacia al confronto delle debolissime congetture contrarie, colle quali si pretendeva di persuadere, che egli non avesse voluto invitare al Patronato altre Persone del secondo ordine dei chiamati, che i maschi delle figlie immediate dei suoi Fratelli, non già i maschi descendenti dalle Nipoti, Col quale assunto altro in sostanza non si tentava di sostenere, che le linee cognatizie derivanti dal sangue delli Stipiti designati, che continuavano la Famiglia, ed erano state predilette, perchè chiamate nel second' ordine delle sostituzioni, dovessero trascurarsi perpetuamente per far trapassare il Patronato attivo alle persone meno dilette, e in estranei. Ciò per verità non poteva ottenersi con dire, che il Testatore avesse usata la voce *Figlie*, con aggiungervi parole restrit-

tive,

tive, e con indicare la Persona dei loro Padri *Tommaso*, e *Domenico*; Imperocchè tal' espressione non poteva nel caso presente portarsi in linea di congettura, mentre il Testatore non aveva altri termini per dimostrare li Stipiti designati
42 nel second' ordine delle sostituzioni, che col nominare il Padre di essi, e ciò doveva fare tanto nel caso che le Figlie di *Tommaso*, e *Domenico* fossero chiamate in senso appellativo, che collettivo: onde è comunemente rigettata questa miserabile congettura, come lasciati infiniti altri vedevasi dal *Ridolfin. alleg.* 24. *num.* 16. *dalla nostra Ruota dopo il Torr. de Maiorat dec.* 57. *num.* 49 50. *dalla Ruota di Lucca appresso il Palm. dec.* 274. *n.* 24. oltre molti di più allegati *nella passata Decisione artic.* 2 *sezion.* 2. *pag.* 39. Si ritorceva inoltre nel caso nostro tal congettura, mentre vedevasi, che l' opposta restrizione poteva appellare alle Femmine agnate, quali erano quelle derivanti dal sangue dei suoi Fratelli, e tal qualità concorreva nelle Femmine di ulterior grado derivanti da essi per via di maschi, come prosegue ad osservare dottamente *la passata Decisione pag.* 40. §. *Non era poi proponibile nel nostro caso*, senza che fosse a noi data verun' altra replica fuori di quella tante volte inculcata, che il Testatore col nominare le *Figlie* dei Fratelli aveva inteso di chiamarle nel senso appellativo, e non collettivo, il che appunto si questionava nella controversia presente.

XXVIII. Le molte autorità, che in tal proposito venivano opposte, erano in casi affatto diversi dal nostro, mentre in quelle la restrizione ripetevasi dall' aggiunta di varie espressioni circoscriventi nominatamente le Persone, e qualificanti in modo da impedire la comprensione dell' altre, ed in questo
43 numero consideravamo *la dec.* 3. *cor. Priol.* ove si trattava di Patronato passivo, ed era il caso di una vocazione ristretta coll' indicazione del Padre, e della Madre, e di più considera l' età opportuna per l' Ecclesiastico ministero, e in difetto surroga altra persona capace, e la *Rot. Rom. nella Romana, seu Ianuen. Relicti Praelatitii* 8. *Iunii* 1781. *cor. Ratto*, giacchè in essa si ammette il senso appellativo, perchè in sostanza la soggetta materia, e i connotati fissano tale intelligenza, essendo la vocazione diretta „ a quello che
„ vi sarà dei Figlioli nati da quelli, che abbino goduto, o go-

„ dino

„ dino la Primogenitura ec. „ Quindi ci parve, che con giu-
stizia fosse dalla passata decisione disprezzato questo argo-
mento tratto dalla designazione delli Stipiti per restringere
la vocazione ai figli maschi delle figlie immediate dei suoi
Fratelli, come ancora non fu curato da molti *DD.* riferiti
dalla *Rot. cor. Caprar. dec.* 721. *n.* 27. *e nella S. Gauden-
tii Immissionis* 27. *Agosto* 1771. §. *Coerente a questo
avanti il Sig. Avv. Quintilio Pellegrini* „ ivi „ le altre
„ formule restrittive ritengono la loro natura, e significato,
„ con denotare l' origine, e la causa mediata, a qua derivare
„ debent Personæ substitutæ, non ad denotandam causam im-
„ mediatam, & cœrcendam vocationem ad Filias primi gra-
„ dus „ nella qual proposizione combina *Piton. de controv.
Patron. nella spesso cit. allegat.* 51. *n.* 17.

XXIX. Non poteva neppure considerarsi per un opposizione im-
portante quella che rilevavasi dall' essere *Trasversale* il Fon-
44 datore del Benefizio; poichè questa non influisce per deter-
minare il significato ambiguo della parola, come nè più duri
termini di Fidecommisso oltre molti altri ferma *de Valent.
de ultim. voluntat. part.* 1. *vot.* 37. *n.* 12. „ Sub quarum
„ sane nomine ipsam Deliam uti Neptem ex Filio dicti Ga-
„ malli venire suadet verisimilis mens Testatoris, qua posita
„ cessat regula supta tradita, quod appellatione filiorum maxi-
„ me in dispositione transversali Nepotes minime continentur,
„ fitque locus limitationi, seu *verius alteri contrariae regulae*
„ quod nomine filiorum veniunt Nepotes etiam in Fideicom-
„ misso ordinato a transversali, quando voluntas Testatoris con-
„ currit, aut æquitas, aut verisimilitudo id exposcit „ e tralascian-
do di riflettere, che tal differenza è considerata soltanto da al-
cuni Dottori nelle materie Fidecommissarie importanti l' o-
diosità del vincolo, alle quali si riferiscono le autorità con-
45 trarie, senza che si veda mai valutata nelle disposizioni fa-
vorevoli, ci persuase la considerazione portata nella *passa-
ta Decisione* §. *Si aggiunge pag.* 42. che trattavasi di un
Testatore Sacerdote, che mostrò una predilezione dichiara-
tissima per i Descendenti dei suoi Fratelli, non altrimenti
che avrebbero fatto i suoi Fratelli stessi, come segue per l'
ordinario in ordine alli Zii verso i Nipoti, e come fondato
nella quotidiana esperienza, osserva, *De Luc. disc.* 25. *n.* 17.
de Fideicom. & disc. 115. *n.* 8.

XXX.

XXX. Debolissima poi, ed affatto inconcludente si apprese l'altra congettura dedotta dall' essere il Testamento, di cui si tratta, disteso nella lingua volgare: Congettura per il significato appellativo disprezzata più volte anco nei casi più duri di Fidecommisso, come si dimostrava dalle cause, che si al-
46 legavano nelle più volte citata *Florentina Fideicommissi de Dassis appresso il Torr. de maiorat. tom. 3. dec. 57. nella Florentina Fideicommissi de Prinis del dì 14. Settembre 1737. avanti S. E. il Sig. Pompeo Neri, Piccinini*, e *Neroni*, ed in molti altri casi riportati nella *passata Decisione pag.* 43. Ed è troppo viva la ragione di non far conto di tal congettura; Poichè tanto nella volgare, che nella latina favella la voce Figlioli è ambigua, e contiene più sentimenti senza impropriarsi; E sebbene con una moltitudine di cose giudicate antiche, e moderne si volesse provare, che detta parola dovesse intendersi nel suo significato più naturale, e più rigoroso, nondimeno non è applicabile questa regola, quando la parola non spiega soltanto il suo senso naturale, e originario, ma oltre questo di sua proprietà, e carattere indica ancora un senso più esteso, come accade in tutti i nomi, che hanno un doppio significato, e denotano il genere, e la specie, o uno, o altro concetto, secondo le qualità che loro siano affisse, e ricevano perciò la loro intelligenza dalla soggetta materia, la quale, come si è mostrato di sopra è la norma, e la regola più sicura per intendere il significato di voci ambigue; Onde era necessario ricorrere
47 alla distinzione essenzialissima, e capitale dell' oggetto *odioso* o *favorevole*, che apriva la strada alla più sicura decisione della controversia, con i quali principj rispondendo all' obietto distingue *la Rot. Rom. dec.* 183. *n.* 5. *nelle Nuperrim. tom.* 4. „ ivi „ Verum ad obiecti remotionem admissa nuper „ perpensa Theoricaul in suis casibus vera, in peæsenti dicebatur inapplicabilis, cum hic non agatur de extendendo Fideicommisso in præiudicium vel odium hæredis, in quibus terminis legalis censura resistit Nepotum compræhensioni, sed „ concessa Patronatus perduratione sola contentio vertitur inter Descendentes, & Substitutum; In hac enim hypothesi si „ id compatitur cum Disponentis voluntate ad exclusionem Substituti, *regula militat pro ulteriorum descendentium comprehaensione vocatis filiis*, ut uno ab altero casu separa-

„ to, apprime ad propositum distinguit &c.„ ed ivi molti DD., e coerentemente a tal distinzione *Piton. de controv. Patron. alleg.* 51. *n.* 3. *&* 4. „ ivi „ *Pro regula certa, & indubitata* praemittere oportet, quod vocabulum filiorum est „ vocabulum aequivocum, quod in sua latitudine comprachendit etiam Nepotes ipsos „ e dopo „ Considerandum est quod „ non sumus in materia odiosa &c. sed agitur de re favorabili, nempe de vocatione Nepotum ad Beneficium Iurispatronatus &c.„

XXXI. Fra le congetture che si portavano, si magnificava sopra le altre quella dedotta dall' uso del parlare del Testatore opponendosi che egli adoprò la parola *Figliole* in altra parte del Testamento, ove lasciò scudi cento alle *Figliole* dei suoi Fratelli dal che argomentavasi, che siccome in tal caso il significato è senza dubbio, ed espressamente ristretto, e specifico, in tal guisa appunto deva essere appreso nella vocazione al Padronato.

XXXII. Ma per togliere ogni forza a tal congettura; e per dimostrare colla più luminosa evidenza la di lei inefficacia, ci bastò di osservare la natura del Legato, che non poteva essere se non personale, dal che si conosceva facilmente, che non poteva farsi alcuna illazione dall' uso del parlare del Te-
48 statore in una parte diversa, e diretta a disporre sopra un diversissimo oggetto. Puntualmente *De Luc. de Legat. disc.* 40. *n.* 21. *Vela dissert.* 34. *n.* 45. 46. „ Nec est in iure novum, ut eadem vox, vel dictio ad diversa referatur, & diversimode respectu unius, & respectu alterius accipiatur„ la *Rot. nostr. presso il Conti fra le raccolte de Fidecommis. decis.* 177. *n.* 10. e dopo il *Torr. nella più volte cit. dec.* 57. *n.* 53. „ aut vero agimus de discretiva locutione *de Neptibus* in dispositione facta *de filiabus* in alia parte Testamenti ubi Testator illas dotari mandat, & nihil operatur, cum sit necessarium ad effectum, ut ex ea arguatur diversa voluntas Testatoris, ut ipse Testator discretive locutus fuerit in eadem parte dispositionis, de cuius interpretatione agitur, non autem in diversa„ e tal discorso confermava sempre di più che conviene determinare il significato delle parole dalla soggetta materia; ed inoltre perdeva ogni vigore la congettura, rinforcendosi giustamente il riflesso derivante dalla discretiva, mentre vedevamo, che per il Legato delle doti la qualificazione

zione per le Figliole fu chiara, ed espressa, col nominare „
„ *Bartolommea* sua Nipote nata da Tommaso fratello del Sig.
„ Testatore, e d' Alessandra Voghucci, e parimente tutte le
„ Figliole che nascessero da Domenico altro fratello del Te-
„ statore „ e con accrescere alla medesima il Legato, qualora altre Sorelle, o non fossero nate, o fossero morte, tali specialità che senza dubbio furono apposte per determinare il
49 senso ristretto della parola a riguardo del Legato delle Doti, mostrano la differenza della disposizione in rapporto alla successione nel Patronato: puntualmente la *Rot. Rom. in Romana Relicti Praelatitii* 10. *Gennajo* 1752. *cor. De Vais e nella Confermatoria del dì* 28. *Aprile* 1752. §. 8. *cor. eodem* „ unde firmum stat, quod dum Testator ubi voluit
„ verbum *descendenti* in strictiori significatione intelligere;
„ cautus fuit, circumstantias exprimere huiusmodi restrictio-
„ nem designantes, signum evidens quod in dicta dispositione
„ *in* qua easdem circumstantias *non repetiit* a dicta restrictione abhorruit. „

XXXIII. Nè poteva rinforzarsi la congettura dedotta dall' uso di parlare del Testatore, opponendosi che se egli nella vocazione de' Figlioli del Fratello usò tal dizione in senso *appellativo*, deva credersi averla usata nello stesso significato chiamando la descendenza masculina delle *Figliole* dei suoi fratelli, dicendosi che stava in regola l'aver fatti Stipiti delle future descendenze per una parte i *Figlioli*, e per l' altra le *Figliole* dei suoi Fratelli; imperocchè era facile di conoscere l' equivoco nell' equiparare la vocazione dei *Figlioli*, e delle *figliole* nel caso, coll' osservare, che quando il Testatore invitò i Figlioli dei suoi, Fratelli comprendendo tutte le linee dei maschi di maschio, incluse tutti i descendenti dai Nipoti, e dai Nascituri nei gradi successivi, giacchè tutti dovevano formare le linee agnarizie; Quando all' opposto chiamò *i descendenti maschi delle Figliole*, se si dovesse intendere delle sole immediate veniva ad escludere tutti i gradi sussecutivi, e tutte le linee cognatizie che dopo la prima si fossero propagate. Laonde all' oggetto,
50 che il significato della parola in ambedue i casi possa dirsi equiparabile, è necessario, che egualmente comprenda i maschi de' maschi delle linee agnatizie, e cognitizie in tutti i gradi successivi, conforme rispondendo ad un simile argo-

mento bene avvertì la sopra lodata Decisione della *Rota nostra in Florentina Fideicom. de Dassis presso il Torr. de Maiorat. dec. 57. n. 52.*

XXXIV. Ed in tal proposito non meritava alcuna considerazione quell' assurdo, che si opponeva fondato nella figurata immensità dei Chiamati nel second' ordine, quando si dovesse intendere la parola *figlie* nel senso generico, ed esteso, supponendo, che la vocazione dei Descendenti di *Laura* chiamati nel terz' ordine delle sostituzioni sarebbesi ridotta infruttuosa, ed inutile, quando si dovessero credere invitati tutti i *Descendenti* da tutte le femmine discese dal sangue degli Stipiti designati; Imperocchè questa opposizione veniva tolta in radice mancando di sussistenza nel fatto. Non era da controvertersi che il Testatore chiamò i maschi di maschio nel primo ordine; In secondo luogo, e nel caso della deficienza di essi invitò „ le Descendenze Masculine
„ delle Figliole dei suoi Fratelli infino che ve ne sarà nella
„ forma predetta „; Perciò ci parve evidente, che siccome nel primo ordine furono contemplati i soli maschi di maschio; così nel secondo erano inclusi i soli maschi di maschio derivanti da Femmine agnate; Onde benchè i maschi derivanei da un doppio mezzo femminino siano compresi nel significato collettivo della voce *figliole*, nel caso nostro rima-
51 nevano esclusi dalla Lettera del Testamento, come oltre molti osservò la *nostra Ruota nella Florentina Fideicommissi de Dassis presso il Torre de maiorat. dec. 57. n. 52. & seqq.* giacchè qualora si chiamano i Maschi di Maschio derivanti da Femmine, sembra evidente, che siano esclusi i Maschi delle Femmine, che nascano da altre Femmine; Laonde nella certezza che nel second' ordine si contenevano le Descendenze Masculine delle Femmine agnate, non poteva l' intelligenza dellaparola nel senso *collettivo* portare all' assurdo, e togliere il luogo ai Descendenti di Laura, essendo chiaro, che a loro doveva restare sempre quello che dal Testatore li fu assegnato dopo la mancanza delle Linee masculine procedenti dalle Figlie dei suoi Fratelli, verso i quali, e loro Descendenze era giusto, ragionevole, e naturale, che estendesse prima il favore, che verso la sua Sorella, e Descendenti dalla medesima.

XXXV. Dalle ragioni fin quì dedotte, omettendo quanto più diffusa-

fusamente, e con larga copia di dotte Allegazioni fu portato dai valentissimi Difensori del Sig. D. Cocchi, si restò persuasi dell'inapplicabilità della regola, che si insinuava per il senso più ristretto della parola *figlie*, e si rimase convinti della indispensabile necessità di desumere l'intelligenza di detta voce di doppio significato dalla sostanza della Disposizione, e ci confermammo nel sentimento di attenerci al senso collettivo, a cui ci spingeva la soggetta materia, ed il favore che conteneva, sopra di che non fu opposta dai dotti Difensori del Sig. Mangani alcun' autorità; Dominando nella disposizione del Sacerdote Brizzelli ordinata per la perpetuità dei tempi, e di suo carattere analoga al corso delle successioni legittime, una volontà risoluta, decisa, e diretta ad estendere il Benefizio delle Linee Masculine delli Stipiti designati, e a non anteporre li Estranei ai Descendenti dal sangue dei medesimi; Onde non dubitando, che nel concreto del caso la regolare intelligenza stia per il significato generico, e collettivo, non esitammo a credere, che sotto l'enunciativa di *Figliole* dei Fratelli dovessero dirsi contenute le Nipoti di tale Agnazione, secondo la specialità delle circostanze del fatto, in veduta delle quali si doveva risolvere la controversia, come egregiamente avverte
52 *De Luca*, che scrisse *nella Florentina Fideicommissi de Medicis disc. 72. n. 9.* parlando del significato della voce *figlioli*
„ Sæpissime vero in plerisque aliis casibus, vel consultus pro ve-
„ ritate, vel gerendo partes Advocati pro una Partium habui
„ hunc articulum præ manibus, atque agnovi stultitiæ speciem
„ videri regulam certam, & generalem desuper statuere cum re-
„ vera sint quæstiones facti diversimode decidendæ, prout singu-
„ lorum casuum circumstantiæ exigunt, quamvis dispositiones
„ essent in verbis similes, & pene identificæ „

E così l'una, e l'altra Parte informando con sommo impegno &c.

GIO. BENEDET. BRICH. COLOMBI
Aud. di Ruota.
IGNAZIO MACCIONI
Audit. di Ruota, e Relat.

DECISIO LIX.

FLORENTINA IURISPATRONATUS

DIEI 22. SEPTEMBRIS 1786.

ARGUMENTUM.

In contrariam itur sententiam. Filiorum *vocatio maxima vi perpenditur, & de* Filiis *primi gradus intelligi ex Romanis Legibus, ex perpetua judicandi consuetudine decernitur. Materia odiosa, cui haec vox apposita fuerit non variat Significationem, sed in interpretando pondus adjicit. Vox* Filii Interpretative *in significatu collectivo sumitur quandoque. Materia Jurispatronatus passivi non dicitur odiosa, ubi vocatio directa sit in Testatoris consanguineos. Regulae pro extendenda hac voce proponuntur, & casui minime adplicari demonstratur.*

SUMMARIUM.

1. *Vocabulum* „ Filii „ *pro regula jam constituta appellative sumitur.*
„ *Quid vero de distinctione inter materiam odiosam ac favorabilem. n.* 2.
3 *Diversa est ratio ambiguitatis in vocabulis, & haec diversitas diversos parit effectus.*
4. *Vox* „ Filiiæ „ *ex proprietate vocabuli filias primi gradus tantum indicat, ex interpretatione etiam ad ulteriores descendentes extenditur.*
„ *Ideoque a proprietate vocis non est recedendum, nisi patentissime de voluntate Disponentis constet. n.* 5.
6. *Vocabulum, si* ex proprietate *certam habeat significationem,* interpretative *latiorem assumat, voluntas disponentis debet esse clarissima ut recedatur a proprietate.*
„ *Contra vero si vocabulum ex suapte natura sit ambiguum. n.* 7. *&* 8.

9. *Voca-*

9. *Vocabulum* „ Filii „ *suapte natura de filiis primi gradus intelligitur, non autem de Descendentibus. & n.* 10.
11. *Quo pacto intelligendae aut refutandae sint auctoritates, quae vocabulum* „ Filii „ *aut dubium, aut comprehendens Nepotes, ac descendentes decernunt. Et n.* 12.
13. *Non licet recedere a sententia, quae jam in consuetudinem judicandi recessit.*
14. *Nomine* „ Filii „ *juxta Romanas leges filius primi gradus intelligitur.*
„ *Et ex proprietate literae* nepotum *comprehensionem excludit. n.* 15.
„ *Distinguiturque inter vocabulum* „ Filium „ *&* liberum *num.* 16.
„ *Nomen* Filii *appellative ex regula sumendum est. n.* 12.
„ *Nec receditur ab hac regula, eo quod materia sit favorabilis. Et quare n.* 18.
„ *Aliter enim Descendentes primi gradus non haberent specialem significationem, quae ab aliis eos secerneret num.* 20.
19. *Vocabula adinventa sunt ad indicandam rerum diversitatem, unde voluntas hominis pateret.*
21. *Si quandoque Vox* „ Filii „ *ad nepotes extenditur id evenit non ex proprietate verbi, sed per interpretationem. Et n.* 22. *ac* 24.
23. *Legatum in servum ac ejus filios collatum ad ejus nepotes ex verisimili voluntate Testatoris extenditur.*
25. *Senatus Consult Macedonianum etsi de solis filiis familias loquatur, de nepotibus interpretative praedicat.*
26. *Dispositio qua Tutor impeditur nubere Pupillam proprio Filio, ad Nepotem extenditur.*
27. *Ad extensionem vocabuli* „ Filii „ *fit locus aut ex praesumpta voluntate Disponentis, aut ex causa motrice dispositionis. Et n.* 28.
29. *Rota Rom. censuit vocabulum* „ Filii „ *filios primi gradus tantum ex proprietate literae comprehendere*
30. *Subiecta materia utpote* indifferens *tanti non est ut variationem proprietatis vocabuli inducat, in quacumque enim materia vocabulum* proprie *debet sumi.*
31. *Etiam in materia Jurispatronatus, quamvis indifferenti*

voca-

vocabulum Filiorum *ad solos* filios *primi gradus ob vocis proprietatem restrictum est.*

82. *Inspatronatus passivum non habetur pro materia odiosa, si vocatio directa sit in Disponentis cognatos, aut agnatos.*

83. *Etiam in Patronatu Activo vox* „ Filii „ *ad solos filios primi gradus ob proprietatem vocis limitatur.*

„ *Et quid in Casu* Piton in sua Discept. 23. Tom. 1. *n.* 34. *& seqq.*

87. *A proprietate Vocabuli* „ Filii „ *De solis primi gradus praedicaute receditur ob conjecturas & argumenta vehementia.*

88. *Vocabulum* „ Filii „ *de Filiis cujuscumque gradus praedicat, si dispositio collata sit in tempus remotissimum.*

89. Filiæ *si designatae sint ut stipites Originis non appellant ad tempus remotum ideoque bene in significatione appellativa sumuntur.*

40. *Pars conditionalis latior, ac comprehendens descendentes, Lineam &c. potest declarare vocabulum* Filios *& collectivam ei significationem praebere.*

„ *Contra vero si pars conditionalis contineat idem vocabulum* Filios *quod in parte dispositiva continebatur. num.* 41.

42. *Filiorum* appellatio *sumitur collective cum successionis questio vertat inter consanguineos Testatoris, & extraneum, seu corpus indefectibile, cuius successio non removeatur, sed differatur.*

„ Rota nostra *contrarium censuit, si desit in descendentibus ulterioribus sub nomine filii comprehensorum primordium vocationis. n.* 43.

„ *Sumitur vero appellative, si dilecti a Testatore concurrant cum aeque dilectis. n.* 44.

45. *Filiorum vocatio sumitur collective si identitas rationis militet inter filios, & nepotes &c.*

„ *Limita, si* Filii *vocati exclusuri sint personas viventes ac Testatori cognitas. n.* 46.

„ *Argumentum identitatis rationis apud Rotam nostram semper fuit rejectum ad extendendum vocem* „ Filios „ *num.* 47.

48.

48. *Usus loquendi in Disponente vocem* „ Filios „ *ad Nepotes ac caeteros descendentes extendit.*
Quid vero in Casu Remiss.
49. *Dictio* „ aliae *Filiae* „ *similitudinem infert inter has & aliam viventem, ideoque sumitur appellative.*
50. *Usus loquendi excluditur, si dispositio exhibeat diversam ac discretivam Loquendi rationem.*
51. *In substitutione directa vocabulum* „ Filii „ *sumitur collective.*
„ *Item in majoratibus ac primogenituris, quae materiam quoad gradus reputatur indifferens. n.* 52.
„ *Item in parte conditionali ubi stant ad excludendum substitutum. n.* 53.
„ *Item ubi concurrit contemplatio Agnationis, vel perpetua bonorum conservatio; vel vocatio filiorum in Stirpes & non in capita, vel ubi agitur de Testamento Ascendentis, quod benignam recipit interpretationem. num.* 54.
Contra vero in Casu Remiss. &c. n. 55.
56. *Iudex exequi debet non reformare voluntatem disponentium. n.* 56.

1. LA Celebre, non meno che antica questione, se sotto nome di Figli restino compresi anche i Nipoti, ed ulteriori descendenti stata tante volte portata all'esame, e discussione dei Tribunali, fù nuovamente riproposta nella Causa, che si agitava fra i Sigg. Gaetano, e Giuseppe fratelli Mangani da una parte, e il Sig. Dottor Giuseppe Cocchi dall'altra. Diede occasione a questa Controversia il Testamento del Sacerdote Gio. Francesco Brizzelli de 4. Giugno 1705. rogato da Ser Arcangiolo Vignali. In questo il Testatore ordinò l'erezione di una Cappella col titolo di perpetuo Benefizio Ecclesiastico nella Chiesa Prioria di Montelupo, e procedendo a disporre del Patronato Attivo, lo riservò in primo luogo a Tommaso, e Domenico Brizzelli suoi fratelli, e ai di Loro figliuoli, e descendenti Maschi di Maschio; In secondo luogo alle Linee, e descendenze Mascoline delle Figlie di detti suoi fratelli; In terzo luogo ai Figli, e Descendenti Maschi di Maschio della Laura sua Sorella, e Moglie di Cesare Mangani; E finalmente in quarto luogo al Capitolo dell'Insigne Collegiata di

San Lorenzo di questa Città. Le parole, con le quali il Disponente spiegò in questa parte la sua volontà sono le seguenti

„ Item ordina, e vuole, che dopo la sua morte si eregga una
„ Cappella in Titolo di perpetuo Benefizio Ecclesiastico nella
„ Chiesa Prioria di San Gio. Evangelista posta nel Castello di
„ Monte Lupo all' Altare del Santissimo Crocifisso ec.; il Patrona-
„ to della quale, previa l'approvazione dell' Ordinario, volle,
„ che si riservi in primo luogo a detti Tommaso, e Domenico
„ Brizzelli suoi fratelli, e di poi a loro Figliuoli, e descendenti
„ Maschi di Maschio per linea Masculina in stirpes, e non in ca-
„ pi; e mancata che sia tutta quanta la descendenza, e Linea
„ Mascolina di detti suoi fratelli, succeder devino le *Linee e*
„ *descendenze Masculine delle* Figliuole *di detti suoi fra-*
„ *telli, in fino a che ve ne sarà*, nella forma predetta, e cessa-
„ te che saranno le Linee, e descendenze Masculine delle Fi-
„ gliuole di detti suoi fratelli, successivamente venghino, e
„ succedino nel detto Patronato i figli, e descendenti Maschi di
„ Maschio come sopra della Laura sua Sorella del Sig. Testato-
„ re, Moglie di Cesare Mangani, in fino che ve ne saranno in
„ infinito, e mancata che sia tutta quanta la descendenza Ma-
„ sculina della predetta Laura, all' ultimo che mancherà sosti-
„ tuì in detto Patronato il Venerabil Capitolo, e Canonici
„ dell' Insigne Collegiata di S. Lorenzo di Firenze ec.

II. Il primo Ordine di vocazione comprensivo delle Linee Mascoline di Tommaso, e Domenico Brizzelli restò evacuato colla Morte del Reverendo Prete Anton Maria Brizzelli, giacchè fu l' ultimo della Linea Mascolina di Tommaso, e l'altro Fratello Domenico non ebbe successione. Allo stesso Tommaso nacque una sola Figlia per nome Bartolommea, la quale non ebbe prole Mascolina, talchè non verificandosi l' esistenza delle Linee Mascoline delle *Figliuole* di Tommaso, e Domenico Brizzelli invitate nel secondo Ordine, facevasi luogo ai Maschi di Maschio descendenti dalla Laura stata moglie di Cesare Mangani, ai quali il Testatore aveva assegnata la terza sede di vocazione.

III. Così in fatti ne pensarono i Sigg. Gaetano, e Giuseppe Mangani Nipoti *ex filio* di detta Laura, i quali perciò pretesero che ad essi spettasse il Patronato del Benefizio. Ma fu loro contrastato il Patronal diritto dal Sig. Dottor Giuseppe Cocchi per interesse dei Sigg. Pietro, e Luigi suoi figli, sostenendo,

do, che questi avessero la loro vocazione nel secondo Ordine, e fossero perciò chiamati prelativamente ai Sigg. Mangani. E siccome il Testatore in questa parte della sua disposizione aveva onorate le linee, e descendenze Masculine delle *figliuole* di detti suoi fratelli „ cioè di Tommaso, e Domenico Brizzelli, ed all' incontro i predetti Sigg. Fratelli Cocchi erano nella Linea Masculina dell' Alessandra *Nipote* ex filio di detto Tommaso; Così i di loro difensori si accinsero a sostenere, che la voce *figliuole* dovesse intendersi nel significato collettivo, onde comprendesse ancora la Nipote.

IV. Esaminata questa Causa avanti la Curia Arcivescovile Fiorentina, nacque sotto di 4. Settembre 1783. una dichiarazione favorevole ai Sigg. Cocchi, mediante la Sentenza proferita dal Sig. Provicario di quella Curia, al di cui sentimento si uniformò ancora uno degli Assessori eletti dalle Parti con aver però dissentito il meritissimo Sig. Auditore Cosimo Ulivelli altro Assessore, che palesò successivamente le ragioni della sua scissura in un dottissimo voto stato pubblicato con le Stampe. Ed avendo in seguito i Sigg. Fratelli Mangani reclamato contro questa sentenza avanti il Clarissimo Magistrato Supremo, e caduta la nuova Commissione di questa Causa nel secondo Turno Ruotale, piacque ai Venerabilissimi miei Sigg. Colleghi di rispondere per la Conferma della Sentenza precedente: al qual sentimento non avendo io potuto aderire, spiegai liberamente il mio dissenso, con la solita Clausula *In ossequio*.

V. In fatti riducendosi tutto il momento della Causa a determinare, se sotto l'Appellazione delle *Figliuole* di Tommaso, e Domenico Brizzelli designate in Stipiti delle Linee Mascoline invitate nel Secondo Ordine, restassero comprese ancora le Nipoti, Pronipoti, ed altri ulteriori descendenti, ostava ai Sigg. Fratelli Cocchi la regola di ragione, secondo la quale il Vocabolo *figliuoli*, o *figliuole*, si deve intendere nel Significato Appellativo, ristretto ai soli figli di primo grado; Regola, della quale più non si disputa nei Tribunali, e che specialmente in Toscana hà l'assistenza di una lunga Serie di cose giudicate, la quale preclude l'adito a ulterior controversia sù questo punto. Così in fatti dopo la varietà delle Sentenze, e la discordanza dei Voti, restò finalmente fermato nella Cele-

bre Causa agitata in Ordine al fidecommisso del già Senator
1 Carlo Pitti nella Magistrale Decisione degli Auditori Carlo Bizzarrini, e Auditor Farsetti intitolata *Florentina Fideicommissi de Pittis de 7. Aprile* 1702., che si trova inserite fra le raccolte dal Conti alla materia dei Fidecommissi in ordine la *Decis.* 310., 311., *e* 312. *del Tomo terzo;* E coerentemente alle cose fermate in detta Decisione fù stabilito dalla medesima *Rota nostr. appresso il Conti Decis.* 31. *Num.* 66., *nella Florentina Fideicommissi De Bucettis appresso il Bonfin. de Jur. fideicomm. disput.* 19. *n.* 1. *& seqq. nella Florentina fideicommissi de Florellis de* 13 *Settembre* 1720. *avanti gli Auditori Urbani, Piccinini, e Calderoni, nella Florentina Fideicommissi de Generottis de* 12. *Settembre* 1742. *avanti gli Auditori Marco Filippo Bonfini, Giuseppe Bizzarrini, e Pier Francesco Mormorai §. resistit &c pag.* 7. Che fu poi confermata a relazione dei *Sigg. Auditori Neri, Finetti, e Gioja relatore nella Montis Fosculi fideicommissi de* 26. *Giugno* 1744. *avanti li Sigg. Auditori Venturini, e Meoli §. E che l'appellativo nella Massen. fideicommissi & Manutentionis de* 20. *Giugno* 1760. *avanti gli Auditori Agnini, e Meoli §. E quanto &c. pag.* 5., *nella Seravitien. Primogenituræ de Torellis de* 30. *Settembre* 1766. *avanti li Sig. Auditori Agnini, e Avvocati Vincenzo, e Prior Federigo De Ricci §.* 20. *pag.* 16., che fu poi confermata per sentenza del dì . . Settembre 1767. a relazione degli Auditori Querci, Luci, e Brogiani nella *Florentina Praetensi fideicommissi de* 28. *Settembre* 1770. *avanti gli Auditori Meoli, e Vinci §. Imperocchè &c. pag.* 5., nella *Pisana Fideicommissorum de Campilia de* 22 *Giugno* 1773. *avanti gli Auditori Salvetti, Rossi, e Pellegrini. pag.* 44 *§. La seconda, nella Pisana fideicommissi de Nervis de* 4. *Settembre* 1773. *a relazione dei Sigg. Auditori Ulivelli, Bizzarrini, e Salvetti §. Resisteva &c. e §§. seq.*, mediante la quale restò confermato il precedente Lodo di due dottissimi Arbitri, quali furono il già Sig. Avvocato Leopoldo Guadagni, e il Sig. Avvocato Viviani del Vescovo, e finalmente nella *Florentina fideicommissi De Bagnano del primo Maggio* 1778. *a relazia-*

lazione dei Sigg. Auditori Giuseppe Vinci, Gio. Benedetto Brichieri Colombi, e Bartolommeo Raffaelli pag. 5 §. *resistit enim e* §§. *seqq.*

VI. Questa regola non si impugnava in astratto dai dotti Difensori dei Sig. Cocchi, ma dicevasi dover militare sol tanto nelle materie odiose, e degne di stretta interpetrazione, e segnatamente in ordine ai fidecommissi, non già quando si tratti di materia indifferente, quale è il Patronato, perchè in questo caso deva anzi per modo di regola intendersi le voce *figliuoli*, o *figliuole* nel Significato Collettivo. E per sostenere que-
2 sto Loro assunto premettevano, che le dette voci sono di loro natura *ambigue*, cioè suscettibili egualmente tanto del Significato appellativo, che del Collettivo, onde quanto possa essere conveniente di adottare la prima intelligenza più stretta, allorchè si tratti di materia odiosa, altrettanto sia congruo d'interpetrare le disposizioni nel secondo più esteso significato nel concorso della materia indifferente: ed in tal forma supponendo la regola a loro favore, facilmente si aprivano la strada a sostenere nel concreto del caso il loro assunto.

VII. Per verità la stessa decisione emanata a favore dei Sigg. Cocchi nella prima Istanza non andò rant'oltre, e fino al segno di sostenere, che nelle materie Patronali la parola *Figliuoli*, ò *Figliuole* dovesse per *regola* intendersi nel significato collettivo; E solo proponendo l'ambiguità di dette voci passò a rilevare, che nella determinazione delle medesime dovesse ancora prendersi in considerazione la soggetta materia indifferente, all' oggetto che con minori congetture di volontà si seguitasse il significato più esteso conforme specialmente conclude la detta decisione alla *pag.* 17. §. *Poichè la soggetta materia &c.* E successivamente espose quei riscontri di volontà, che furono da quei Giudici creduti bastanti a recedere dalla regolare intelligenza delle parole. Ma i Difensori dei Sigg. Cocchi vedendo forse, che troppo deboli, e vacillanti erano le dedotte congetture, assunsero, come ho avvertito, l'impegno assai più difficile di sostenere, che per trattarsi di Patronato attivo il regolare significato della voce *figliuole* stesse per la comprensione anche delle Nipoti, e pronipoti ec. deducendo poi le stesse congetture già rilevare dalla Decisione a loro favorevole, al diverso oggetto

di

di convalidare nelle circostanze del caso in questione la supposta regolare intelligenza di detto vocabolo.

VIII. In non hò creduto sussistente ne l'uno, ne l'altro sistema di difesa, persuaso, che la regola militasse a favore dei Sigg. Mangani, e che mancassero nel Caso nostro quelli urgenti riscontri di contraria volontà del disponente, che sarebbero stati necessari all'effetto di recedere dalla medesima. Imperocchè le Conseguenze, che si deducevano in contrario erano tutte fondate nel Supposto, che si trattasse dell'interpetrazione di una voce *ambigua*, e questo supposto è del tutto erroneo, nel senso almeno, in cui tale ambiguità si asseriva dai Difensori dei Sigg. Cocchi.

IX. E quì convien premettere, che in più modi può verificarsi
3 l'ambiguità delle voci, e ciascuno di essi produce effetti diversi, come notarono il *Donel. Comment. de l. Civil. Libr.* 1. *Cap.* 15. *Num.* 3., *& Seqq. Tom.* 1. *Colum.* 121. secondo *l'Edizione di Lucca*, *Turamin. in tit. de Legib. Lib. Singular. in Leg. in ambigua* 19. *Libr.* 33 *ff. Gallin. de Verbor. Significat. Libr.* 3. *Cap.* 11., Onde all'oggetto di non confondere un caso coll'altro è necessario fissare in primo luogo lo stato della questione. Se si vuole, che la voce *figlinole* denoti bensì per *proprietà* le sole figlie di primo grado, ma ciò non ostante per una *interpretazione* fondata nella volontà dei Disponenti, che risulti dalle Circostanze, sia suscettibile ancora del Significato più esteso compensivo delli ulteriori descendenti, convengo pienamente in questa proposizione ancor io, ne trovo difficoltà, che in questi termini possa proporsi l'am-
4 biguità del Vocabolo. Ma se all'incontro si pretende, che per *proprietà* sia il medesimo suscettibile tanto del Significato appellativo, che del Collettivo, ed in questo senso vuole ascriversi fra le voci ambigue, conforme sostenevano i Difensori dei Sigg. Fratelli Cocchi, questo è ciò che non credo in verun Conto ammissibile, e che hà la resitenza del disposto delle Leggi, e della opinione abbracciata dai nostri Tribunali, come avrò luogo di dimostrare in appresso.

X. Questa distinzione è sostanziale nell'esame della presente Causa, e appunto tutti gli equivoci, che sono occorsi nella medesima, hanno avuto origine dall'essere state promiscuate, e confuse le accennate due diverse specie di ambiguità. In fatti qualora si procede col primo supposto, siccome non può

ab-

abbracciarsi il Significato Collettivo, senza recedere dalla *proprietà* della parola *Figliuole*, così a tale oggetto si ricercano dei riscontri molto forti, ed urgenti, e Capaci in somma di rendere manifesta la volontà del disponente, giacchè secondo l'Insegnamento del Testo nella *Leg. non aliter* 89. *in princip. ff. de Legat.* 3. „ non aliter a significatione Verborum „ recedendum est, quam cum *manifestum* est aliud sensisse Testatorem „ conforme avverte ancora il *Donell. commentar. de Jure Civili. dict. Libr.* 1. *dict. Cap.* 15. *num.* 5.: Laddove all'incontro nel secondo sistema, siccome la proprietà delle parole si seguita, e si tien ferma tanto nel significato appellativo, che nel collettivo, così per determinare quale dei due significati corrisponda all'idea del Proferente ogni leggiero indizio della volontà del medesimo potrebbe reputarsi bastante, giacchè „ in ambiguo sermone non utrumque „ dicimus, sed id dumtaxat quod volumus „ a forma dell'altro *Testo* nella *Leg. in ambiguo ff. de reb. dub.*, e come osservando la diversità, che passa fra l'una, e l'altra sorte di ambiguità giustamente considera il Chiarissimo *Averani Interpetrat. Jur. lib.* 3. *cap.* 19. *n.* 8.

XI. Dopo queste premesse scendendo all'esame della questione, facilissimo è il dimostrare, che la voce *Figliuole* considerata nella sua *proprietà* comprende solamente le figlie di primo grado, e che in conseguenza non può la medesima dirsi voce ambigua nel senso almeno in secondo luogo proposto di sopra. In fatti senza bisogno di ricorrere alle Autorità Degli esteri Tribunali, ella è questa un opinione, che nella discordia dei Forensi è stata riconosciuta per la più vera, e costantemente abbracciata dalla *Rota nostra*, la quale appunto sul fondamento della *proprietà* del Vocabolo, hà stabilito per *regola*, che sotto nome di figli non restano compresi i Discendenti di grado ulteriore; Questo è ciò che fermano le decisioni in lunga copia allegate al §. 5., e segnatamente la *Florentina Fideicommissi de Pittis de* 7. *Aprile* 1702. *cor Farsetti Num.* 5. *versic.* „ Nam ratio Ulpiani est ex ipsa Verbi „ *proprietate*, & quia Nepotes non sunt filij „ la *Florentina fideicommissi de Bucettis appresso il Bonfin. de Jur. fideicom. disp.* 19. *n.* 2. *vers.* „ ideoque filiorum nomine secundum „ *veram significationem verbi*, *ac sermonis proprietatem* Nepotes minime contineri perpetuo dixerunt *Gloss. &c.*

la.

„ la *Florentina Fideicommis. De Generottis de* 12. *Settem-*
„ *bre* 1742. *coram Mormorai* §. *restitit &c. pag.* 17. *versic.*
„ *invaluit enim opinio pro regula jam recepta, quod ex verborum*
„ *Significatione, rectaque Sermonis interpretatione* Nepotes minime
„ contineantur appellatione filiorum *Massen fideicommissorum, &*
„ *Manutentionis de* 20. *Giugno* 1760. *coram Meoli* §. *E quanto &c.* „ ivi „ E quanto alla prima
„ è già ricevuto per regola nella nostra Curia, che sotto no-
„ me di Figlie *propriamente* non vengono le Nipoti „ *La Se-*
ravietien. Primogeniture de Tonellis de 30. *Settembre*
1766. *avanti il Sig. Prior Federigo de Ricci* §. 20. „ ivi „
„ Nel nostro caso lungi dall'aver Matteo nel suo Testamento
„ fatto conoscere di aver voluto recedere dalla regola, e ab-
„ bracciare con la parola *figlia* anco la *Nipote*, e così ser-
„ virsi della parola Figlia in senso *improprio*, giacchè *di sua*
„ *Natura* non atta a comprendere, se non la figlia di primo
„ grado „ *La Florentina praetensi fideicommissi de* 28.
„ *Settembre* 1770. *coram Vinci pag.* 5. „ ivi „ Imperciocchè
„ è oramai stabilito, che sotto nome di *Figliuoli* non
„ vengono i Nipoti ò altri ulteriori descendenti; ma i soli fi-
„ gli di primo grado ai termini delle volgare *LL. quod si Ne-*
„ *potes &c.* E questa *propria*, e regolare intelligenza è passa-
„ ta in consuetudine di giudicare nei Tribunali di Toscana,
„ come riportate le più antiche Decisioni fù stabilito dalla Ruo-
„ ta nostra presso il *Magon &c.* E tanto più doveva seguitar-
„ si questa regola *fondata nella proprietà della parola*, e
„ passata in consuetudine di giudicare perchè ec.

XII. E più modernamente, essendo stata questa stessa proposizione sottoposta a nuovo esame nelle due Celebri Cause agitate in questa Curia, che una sopra la successione al fideconmisso indotto dal già Sig. Emilio Nervi, e l'altra sopra la successione al fidecommisso ordinato dal fù Sig. Simone Da Bagnano, nelle quali due Cause i Valenti difensori della Sig. Anna Nervi ne Prini, e respettivamente della Sig. Anna Da Bagnano ne Libri, avendo interesse di sostenere, che la voce *Figliuole* usata nelle parti dispositive dei respettivi Testamenti dovesse comprendere le descendenti di grado ulteriore facevano il principal fondamento nella pretesa *ambiguità* del vocabolo, pretendendo che per *proprietà* fosse suscettibile tanto del significato appellativo, quanto del collettivo,

vo, e che la regola adottata alla *Rota nostra* per il significato appellativo non fosse fondata nella proprietà della Lettera, conforme può vedersi negli elaborati consulti, che in quelle occasioni furono pubblicati colle stampe: Nell'una, e nell'altra delle mentovate Cause fu riconosciuta insussistente questa difesa, e fu nuovamente canonizzata l'opinione già stabilita con tante precedenti cose giudicate, che la voce *figliuole* non è di sua natura, e per *proprietà* comprensiva delle Nipoti, ed ulteriori descendenti, talmentechè all'oggetto di potere adottare questa interpetrazione più estesa, ed impropria siano necessari argomenti certi, ed indubitati: così conclusero gli Sigg. Auditori *Ulivelli*, *Bizzarrini*, e *Salvetti nella Pisana Fideicommissi de Nervis de* 4. *Settembre* 1773. §. *Resisteva ec.*, e §. *seqq.* „ ivi „ Resisteva „ alla detta Sig. Anna e la Letera del Testamento e le regole, secondo le quali cose sotto il nome di *Figlie* è oramai „ ricevuto nella nostra Curia, e per tante decisioni della *Rota* „ *nostra* emanate sì negli Antichi, che nei tempi moderni non „ comprendersi le Nipoti, e le altre ulteriori descendenti *Rota nostr. ec.* Lo che procede ancora nei Fideicommissi a„ scendentali *De Comitib. ec.*, e ammettersi doveva, sebbene „ l'esclusione delle Femmine di grado ulteriore non operasse „ la spirazione del Fidecommisso, e libertà dei Beni *Rota no„ str ec.* Ed il significato della parola *Figlie* tanto più do„ veva esser tale, trattandosi di una disposizione distesa nel „ nostro volgare Idioma *Rota ec.* Per le quali cose doveva la „ Sig. Anna dimostrare la sua vocazione con argomenti certi, „ e indubitati, mancando i quali, e rimanendo per ciò la Sig. „ Anna senza sufficiente prova, non era dato il recedere dalla „ regola, che porta a dare alla parola un significato proprio, e „ ristretto alle Figlie di primo grado „; E così parimente risposero gli Sigg. Auditori *Giuseppe Vinci Giovan. Benedetto Brichieri Colombi*, e *Bartolommeo Raffaelli nella Florentina Fideicommissi Da Bagnano del primo Maggio* 1778. *pag.* 5. §. *Resistit.* „ivi„ Resistit enim huic exceptioni Iuris „ dispositio, & Doctorum, & Tribunalium opinio jamdudum „ recepta pro regula, & in consuetudinem judicandi transacta „ quod secundum *propriam & naturalem significationem*, „ *rectamque sermonis interpretationem* Filiorum denominatio„ ne Nepotes minime contineantur, sed ii solummodo com-

„ plectantur, quos nosmetipsi genuimus, aliter enim Filii, ali-
„ ter Nepotes nuncupantur, ut inquit *Ulpian. ec. Et cum*
„ *hac opinione hujus Civitatis Tribunalia semper transie-*
„ *runt* „ *&* §§. *seqq.*

XIII. Ed è da osservarsi, che nelle predette due Cause riguardanti i Fidecommissi Nervi, e Da Bagnano furono specialmente prese in considerazione le due Decisioni della Rota nostra nella *Florentina Primogenituroe de Strozzis del dì* 12. *Settembre* 1727. *avanti i già Sigg. Auditori Vieri, Urbani, e Marzio Venturini Relatore, e nella Florentina Fideicommissi de Prinis de* 14. *Settembre* 1737. *avanti Neroni*, che avanti di noi si riproponevano dai Difensori dei Sigg. Cocchi; E fino d' allora fu avvertito, che le medesime non facevano alcuno ostacolo alla consuetudine di giudicare introdotta nei nostri Tribunali, sul fondamento della proprietà delle voci *figlioli*, ò *figliole*, perchè la prima di dette decisioni in quanto propone l' ambiguità di dette voci, non era mai stata seguitata nei tempi successivi, essendo quella stata una particolare opinione dell' Auditor Marzio Venturini da Lui proposta *ex abundanti*, e
11 fuor del bisogno della causa, che fu decisa per il diverso fondamento del recesso dal *Consil.* 21. *dell' Oldrado*, al quale facevano luogo le circostanze, che concorrevano in quel caso, conforme se ne protestò Egli stesso al §. *Hac quamvis abunde ec.*: E perchè nella seconda delle citate decisioni non venne impugnato, che la parola *Figlie* per regola, e per proprietà dovesse intendersi nel Significato Appellativo, e solo per le fortissime circostanze, che militavano in contrario, fu in quel caso abbracciata la diversa interpetrazione e segnatamente per l' urgentissimo argomento, che resultava dalla parte defettiva, nella quale erano state poste in condizione le Linee, e descendenze mascoline, e femminine degli Eredi istituiti, e sostituiti, onde fù creduto, che ai termini del-
18 la medesima dovesse interpetrarsi la parte dispositiva, come precisamente rispondono la lodata *Pisana Fideicommissi de Nervis de* 14. *Settembre* 1773. *al* §. *E non ostante ec.*, *e la Florentina Fideicommissi De Bagnano del primo Maggio* 1778. *alla pag.* 9. §. *Nec ostabat ec.*

XIV. Dopo tutto questo, a me pareva, che non altro che Accademica esser potesse la questione medesima, che tornava a pro-

a proporsi avanti di Noi, e che dopo tante cose giudicate non fosse lecito di recedere da quel sentimento, che era stato oramai stabilito, e adottato dalla Ruota nostra, se-
13 condo la disposizione del Testo nella *Leg. minime ff. de legit.*, e giusta ciò, che generalmente avvertono *Bonfin. de Iur. fideicom. disput.* 18. *n.* 60. *e la Rota nostra fra le raccolte dal Conti decis.* 19. *n.* 18., *e* 19., *e fra le raccolte nel Tesoro Ombros tom.* 2. *decis.* 36. *n.* 12. Ma poichè piacque ai Dotti Difensori dei Sigg. Cocchi di ravvivare una controversia già sopita, e di richiamarci nuovamente all' esame di quelle Leggi, che in altri tempi avevano dato luogo alla controversia medesima, io non ricusai di assumere anche questa Ispezione, e dovetti essere sempre più persuaso, che l' opinione invalsa nella nostra Curia fosse appoggiata a dei solidissimi fondamenti, e perciò dovesse con tanta maggior ragione onninamente attendersi, e seguitarsi.

XV. Le Leggi Romane discesero fino alla definizione della parola *Filius*, e ne determinarono il proprio significato ai soli
14 figli di primo grado, come si hà dal Testo nella *Leg. Filium 6. ff. de his qui sunt sui, vel alieni Iuris* „ ivi „ Filium
„ eum definimus qui ex viro, & uxore ejus nascitur„; Esaminarono ancora, se per proprietà possa la detta voce comprendere i Nipoti, e risposero negativamente nella *Leg. quod si*
15 *Nepotes ff. de Testament. tutel.*, ove proponendosi il dubbio, se il Tutore dato ai figli s' intenda dato ancora ai Nipoti, risponde Ulpiano che restano compresi anche i Nipo-
16 ti, se il Testatore usò la voce *liberos*, e che all' incontro non vi rimangono inclusi, se si valse del vocabolo *Filios* „ „ ivi „ Quod si Nepotes sint, an appellatione filiorum, &
„ ipsis Tutores dati sint videndum est, & magis est ut ipsis
„ quoque dati videantur, si modo *liberos* dixit. Cæterum si *filios* non continebuntur; aliter enim filiis, aliter Nepotes ap-
„ pellantur„ lo che si ripete con le stesse parole dall' Imperator Giustiniano *Institut. libr.* 1. *tit. qui Testamento Tutores dari possunt* §. *si quis filiabus*, talmentechè la questione resta chiaramente decisa per il significato appellativo dalla Lettera di queste Leggi, con le quali concordano gli
17 altri Testi nella *Leg. qui filiabus ff. de legat.* 1. *nella Leg. Lucius* §. *Filium*, *e nella Leg. cum Pater* §. *haere-*

ditatem ff. de Legat. 2., nella Leg. haeredes Mei §. final. ff. ad Senatus Consultum Trebellianum, nella Leg. Gallus §. Instituens ff. de liber; & posthum, nella Leg. Libertum in princip. ff de excusat. Tutor., e nel §. nos igitur authen. de restitut. fideicom. collat. 9.

XVI. Nè sussiste la replica, che dietro la scorta della rigettata opinione dell' Auditor Venturini proposta nella mentovata *Florentina Primogenituræ de Strozzis* si riassumeva dai Difensori dei Sigg. Cocchi, cioè che la risposta di Ulpiano nella detta *Leg. quod si Nepotes* sia fondata nella soggetta materia meritevole di stretta interpetrazione per non estendere il peso della tutela dalle Persone dei figli a quella dei Nipoti. Imperocchè la soggetta materia non poteva essere un giusto fondamento per stabilire la regola in esclusione dei Nipoti, quando per proprietà del Vocabolo fossero rimasti compresi sotto l'appellazione dei Figli. E ciò resulta dal Testo medesimo, il quale figurando l'altro caso, che il Testatore non abbia usata la voce *filios*, ma bensì il Vocabolo *liberos*, che per la sua propria natura è collettivo, in questa ipotesi non curata la soggetta materia decide, che il Tutore s'intende dato anche ai Nipoti; talmentechè se risponde il contrario nel caso opposto, in cui il disponente siasi valso della voce *filios* bisogna convenire, che la diversità della risoluzione non nasce dalla soggetta materia, ma bensì dalla
18 proprietà dell' espressioni, che è in fatti la ragione letteralmente espressa nella Legge medesima „ ivi „ Aliter enim fi-
„ lii, aliter Nepotes appellantur „ conforme rispondendo pre-
„ cisamente all'obietto, bene osserva la *Rota nostra nella Florentina fideicommissi de Pittis dei 7. Aprile 1702. avanti gli Auditori Bizzarrini, e Farsetti sotto il num. 5.*
„ *versic.* „ Absque eo quod admittamus Bartoli interpretationem
„ ad dictum *Textum in Leg. ec.* quod ideo stricte accipitur
„ ibi filiorum nomen quia agitur de onere, in quo sensu illum
„ intelligitur *Rot. nostr. ec.* Nam ratio Ulpiani est ex ipsa ver-
„ bi proprietate, & quia Nepotes non sunt filii ut sentit *Ia-*
„ *son. ec.* Satisque patet ex eodem Textu, ubi per eamdem ra-
„ tionem ex verbi proprietate desumptam Tutor datus liberis,
„ datus etiam Nepotibus intelligitur, cum liberorum nomen uni-
„ versum quoddam genus importet, ut ibi per *Gothofred. ec.*

XVII.

XVII. In fatti, se la parola *Figli* fosse *propriamente* suscettibile tanto del significato appellativo, che del collettivo, ne seguirebbe da ciò, che i Descendenti di primo grado mancassero di una denominazione speciale, che gli distinguesse dagli altri: E pure la diversità dei Vocaboli non ad altro oggetto è destinata, che a quello di distinguere la diversità
19 delle cose, onde siano segni capaci a manifestare la nostra volontà *Leg. ad recognoscendos* 4. *in princip. Cod. de Ingen. Manumiss.*: Quindi per mezzo della parola *discendenti* resta indicata l' intiera Linea descendentale, ed all' incontro per denotare il primo, secondo, e terzo grado, ci valghiamo delle voci *figliuoli*, *nipoti*, e *pronepoti*, appunto perchè ciascuna di esse ha il suo proprio, e particolare significato
20 che distingue gli uni dagli altri, come bene stabilisce l'altro testo nella *Leg. Liberorum* 220. *ff. de verbor. Signific. versic.* „ toties enim Leges necessarium ducunt in cognatione singu„ lorum nominibus uti, veluti *filii*, *nepotis*, *pronepotis*, ce„ terorumve qui ex his descendunt, quoties non omnibus qui „ post eos sunt praestitum voluerint, sed solis iis succur„ rerent, quos nominatim enumerarent „ e come spiegando la ragione assegnata da Ulpiano nella citata Legge. *Quod si Nepotes &c.* Latamente avverte il *Donel. Comment. de Jur. Civil. lib.* 3. *cap.* 4. §. 25. *tom.* 1. *Colum.* 409., *e nella Leg. si filius penultim Cod. ad Senat. Consult. Macedonian. num.* 3. *com.* 8. *Column.* 153. *secondo l' Edizione di Lucca*.

XVIII. Che se nella Collazione Giustinianea s' incontrano talvolta degli esempi, nei quali sotto l' appellazione di figli restano compresi ancora i Nipoti, ciò non ostante non è difficile la Conciliazione di queste Leggi, giacchè gl' istessi Romani Giureconsulti furono solleciti di spiegare in qual forma possa aver luogo questo significato più esteso. Tale
21 dichiarazione è registrata nel celebre Testo nella *Leg. Iusta* 201. *ff. de verbor. significat.* „ ivi „ *Iusta interpretatio„ ne* recipiendum est, ut appellatione filij, sicuti filium fami„ lias contineri saepe respondimus ita & Nepos videatur com„ prachendi „ dalle quali espressioni ben si rileva, che ciò non è una conseguenza della proprietà del vocabolo, ma bensì una *estensione* del medesimo, oltre il proprio suo significato, fondata nella ragione della disposizione e nella volon-

volontà del disponente, nella quale estensione consiste quella *giusta interpetrazione*, di cui si parla nella riferita Legge, conforme spiegano *Cujac. recitat solemn. ad libr.* 80. *ff. salvi Juliani ad Leg.* 201. *de verbor. significat. secondo la moderna Edizione di Napoli Tom.* 6. *Column.* 440. *littera* E *vers.* „ Quo autem sensu dicitur hoc
„ loco justa interpetrationi filij nomine etiam Nepotes signi-
„ ficari, & Patris nomine Avum quam interpetrationem pru-
„ dentes, vel Iudices Legibus adhibent, ex sententia Legum
„ *augentes* significationes verborum *Donell. in Codic. libr.* 4.
„ *tit.* 28. *in Leg. si filius penult. num.* 4. *Cod. ad S C.*
„ *Macedon.*

XIX. Così per esempio il Legato comprensivo del servo, e dei di lui figli si estende ancora ai Nipoti in forza della verisimile volontà del Testatore, il quale non si presume, che abbia voluta ordinare la dura separazione di questi dal loro
83 proprio Padre, che è ciò che dispone la Legge *Liberorum* §. *sed Papirius Fronto ff. de verb. significat*, alla quale
84 fattispecie appartiene ancora l'altro Testo nella *Leg. filij* 84. *ff. eod.* ove il Giureconsulto Paolo risponde „ Filij appella-
„ tione omnes libcros intelligimus „ Secondo le dottissime Osservazioni del *Cujacio* sopra la detta *Legge nel Tom. VIII. Column.* 551. *dell' Ediziane di Napoli*, ove conclude, che questa comprensione dei Nipoti procede ex sententia scilicet
„ aut praesumptione voluntatis defuncti, vel ex mente legum „ e nei Commentari al *Tit. de excusat. Tom.* 1. *Colum.* 1020. *litt.* E, *e tella Leg.* 201. *ff. de Verbor. significat. Tom.* 6. *Colum.* 440. *Litt.* G.

XX. Così parimente quantunque il Senatus Consult. Macedoniano parlasse in Lettera dei soli figli, tuttavolta siccome la ragione del medesimo diretto ad assicurare la vita dei
85 Genitori militava egualmente per rapporto ai Nipoti esistenti sotto la potestà dell'Avo, così a questi ancora se ne vede estesa la disposizione nella *Leg. filium habeo ff. ad Macedonianum*; *e nella Leg. si filius tuus* §. *final. Cod. eod.* e per la stessa identità di ragione la Censura di altro Senatus Consulto, per il quale veniva stabilito, che il Tutore non potesse collocare la Pupilla in Matrimonio con il proprio figlio, si adatta egualmente al caso, nel quale si tratti

del

26 del Nipote, giusta ciò, che dispone l'altro Testo nella *Leg. Senat. Consult.* 59. *ff. de ritu Nuptiar.*

XXI. Dimaniera che questi esempi, e gli altri che allegar si potrebbero, altro non sono che limitazioni della regola, ed estensioni del vero, e proprio significato della parola Figli, alle quali ha fatto luogo nei respettivi Casi delle mentovate

27 Leggi o la mente verisimile del Disponente, o la ragione, e la Causa finale della disposizione, conforme con moltissimi concordanti avvertono le celebri, e magistrali Decisioni della *Rot. nostr. nella Florentina Fideicommissi De Pittis de 7. Aprile 1702. n. 5. e seqq. avanti gli Auditori Carlo Bizzarrini, e Andrea Farsetti, e nella Florentina fideicommissi de Bucettis riferita appresso il Bonfini de Jur. fideicomm. disput. 19. num. 3., & seqq. nella Florentina Fideicommissi De Bagnano primo Maggio 1778. avanti li Sigg. Auditori Vinci, Brichieri, e Raffaelli pag. 6. §. Nec adversantur.* ed in conciliazione dell'apparente antinomia delle Leggi concordemente lo insegnano i più illustri Interpetri, e in specie il *Cujac* nei luo-

28 ghi allegati di sopra, e nella *Consultat. 42. in princip. T 1. Column. 690., Donell. Comment. de Iur. Civil. lib. 3. cap. 4. tom. 1. column. 410. §. 26. e nella Leg. si filius penult. Cod. ad Senat. Consult. Macedonian. Tom. 8. Column. 153. num. 3. & seqq. Secondo l'Edizione di Lucca Valent. Gulielm. Forster Observat. succis. Lib. 1. Cap. 7. vers. nos cum Donello Cuiacio &c. Alciat. ad Leg. 84. ff. de verb. significat. Bruneman in Commen. ad Leg. 6. ff. de Testamentar. Tutel. Harprect. Instit libr. 1. tit. 14. §. 5. num. 3. e 4., Vinn. Ibid. sub n. 2. vers. alterum est &c. Min-Singer. Ibid. n. 3. & seqq., e il Sig. Avvocato Guadagni Instit. Jur. Civil. Libr. 1. tit. 13. §. 12.*

XXII. Ed uniforme è il sentimento della Ruota di Roma, la quale parimente ha stabilito per massima, che sotto l'appellazione di *figlioli* per regola, e per proprietà di Lettera

29 non restano compresi i Nipoti, e segnatamente nella *decis. 507. part. 2. n. 2. & seq., e nella decis. 304. part. 19. tom. 1. rec. coram Remboldo dec. 597. n. 1. coram. Cels. decis. 34. n. 4., & seqq. coram Bich. decis. 279. n. 12., & in Mantis. ad de Luc. de fideicom. decis. 81., & dec.*

62.

62. *per tot.*, *& coram Emerix. Iun. dec.* 358. *n.* 7., *& decis.* 1163. *n.* 1., ed in altre da allegarsi in appresso.

XXIII. Da quanto ho esposto fin ora resta dimostrato, che le voci *figlioii*, e *figliole* non possono dirsi ambigue, in quanto tale ambiguità voglia dedursi dall' essere *propriamente* suscettibili tanto del significato appellativo, che del collettivo, secondo la distinzione avvertita al §. 9., e che questa seconda intelligenza più estesa altro non è, che un recesso dalla proprietà della Lettera, giusta la costante opinione della Ruota nostra, e secondo il disposto delle Leggi, ed il sentimento dei più culti Dottori, e dei più celebri Tribunali, e resta in conseguenza provato, che tutta la difesa proposta a favore dei Sigg. Cocchi, che si appoggiava al diverso supposto della ambiguità di dette voci, era fondata in un principio erroneo, ed oramai cento volte riconosciuto insussistente, e non vero. Quindi è facile il concepire, che niente più plausibili esser dovevano le conseguenze, che ne venivano dedotte, e segnatamente quella, nella quale principalmente insistevano, cioè che per trattarsi nel caso nostro di Patronato attivo, e così di una materia indifferente, non potesse adottarsi la regola, che determina l' intelligenza della voce *figliola* al significato appellativo, ma dovesse anzi stabilirsi la regola in contrario.

XXIV. Ed in vero, siccome la soggetta materia indifferente non è capace di alterare il significato proprio delle parole, conforme ammette la stessa Decisione di prima Istanza favorevole ai Sigg. Cocchi alla *pag.* 16. *E per quanto adunque ec.*, così non può neppure variarne la regolare intelligenza, attesochè in qualunque materia ha luogo la regola di doversi per quanto è possibile tener ferma la proprietà della Lettera, e quando le parole sono suscettibili di due significati, che uno proprio, e l' altro improprio, il primo è quello, che si deve abbracciare, come insegnano *Donel. comment. de Iur. civil. lib.* 1. *cap.* 15. *n.* 6. *tom.* 1. *Column.* 121., *Menoc. de praesumpt. lib.* 4. *praesumpt.* 81. *n.* 29., *Mantic. de conjectur. lib.* 3. *tit.* 4. *n.* 15. *Piton. de controv. Patron allegat.* 95. *n.* 3., *Rot. Roman. in recen. decis.* 10. *n.* 15., *& seqq. part.* 10.

XXV. In fatti anche nelle materie Patronali, sul fondamento della proprietà della Lettera, si vede costantemente ricevuta, e

ta, e fissata la regola, che sotto nome di *figli* non resta-
81 no compresi i Nipoti, conforme cento volte ha risposto la *Ruota di Roma*, ed in specie *cor. Priol. dec. 3. n. 7., in Aquilana Iuris Patronatus 21. Ianuarii 1757. coram Borull. §. 7., e nella Confermatoria de 7. Aprile 1758. coram Canilliac. §. 3., nella Corduben. Cappellaniae de 29. Aprile 1705. coram Molines* fra le taccolte del medesimo *dec. 967. n 3. e nella Confermatoria coram eodem dec. 1005. n 3., e nella Turritana Canonicatus de 10. Giugno 1776. §. 4. & seqq. coram Origo* „ ivi „ sepe quidem „ placuit receptumque est, ut sub filiorum nomine Nepotes „ comprehendi videantur; at id benigna interpetratio suasit, „ *non propria verbi significatio Leg. &c.* Scrutari idcirco „ oportet, an interpetrationem hanc exposcat ea, quæ expen- „ denda dispositio; nam non aliter a significatione verborum „ recedi oportet, quam cum manifestum est aliud sensisse Te- „ statorem, ut ait Iurisconsultus in *Leg.* &c. Unde receptissi- „ ma quoque propositio est *naturalem, propriamque* verbi „ hujus *filii* significationem, haud aliter ad Nepotes, Cætero- „ sque descendentes ampliandam esse, quam si *luculentissi- „ ma* concurrant voluntatis argumenta, que non modo sua- „ deant, sed *necessariam* efficiant hujusmodi interpetratio- „ nem, ut dixit *Rota* &c.„ e nella *Confermatoria de 3. Marzo 1777. corum Litta §. 4., e nella Romana seu Ianuen. relicti Praelatitii del dì 8. Giugno 1781. §. 4., & seqq. coram Ratta, e nella Confermatoria de 4. Febb. 1781. §. 3., & seqq. cor. eod.*

XXVI. E troppo debole era il refugio, col quale tentavasi di evitare la forza di queste autorità, cioè che le medesime non fossero nei termini di Patronato attivo, ma nelle diverse circostanze di Patronato passivo, il quale togliendo ai Patroni la libertà di presentare, deva a differenza dell'altro considerarsi, come una materia odiosa, e meritevole di stretta interpetrazione. Imperocchè il riscontro medesimo di dette autorità dimostra che la regola da Loro stabilita per il significato appellativo della parola *figlioli* è fondata nella *proprietà* del vocabolo, e non nella circostanza di trattarsi di Patronato passivo, in ordine al quale non è neppur sempre considerabile quella servitù, che induce quanto ai Patroni attivi, e segnatamente non suole valutarsi quan-

do la vocazione passiva è diretta in Persone, che siano del sangue del Fondatore, conforme avverte il *Piton. de Controv. Patronor. allegat.* 83. *sub n.* 15. Che se alcune delle allegate Decisioni portano la loro riflessione alla divisata circostanza, la rilevano solo all' oggetto di sempre più confermare la regola, giacchè è verissimo, che come la medesima può essere limitata nel concorso di urgenti riscontri, che dimostrino la contraria volontà del disponente, così all' incontro prende maggior forza, e vigore dalle congetture ancor deboli, dalle quali venga assistita, e così ancora dalla circostanza di trattarsi di una materia non facilmente suscettibile di una lata interpetrazione, e questo, e non altro è ciò, che fermano le riferite autorità; ma per togliere poi anche più precisamente l' obietto bastava il riflettere, che
33 lo stesso vien fermato nei termini appunto di Patronato attivo dal *Piton. de controvers. Patronor. allegat.* 93. *n.* 11., *e seqq.*, *& per tot.*, e fu nella medesima Causa deciso dalla *Rot. Roman. nella decis.* 498., *e* 537. *coram Ansald.*

XXVII. Si esaminava in quel caso, se i Maschi derivanti da una femmina descendente dal Fondatore, e trinepte del medesimo fossero compresi nel riservo Potronale, che nel primo ordine invitava i Figli. e descendenti del fondatore per linea Masculina, e nel secondo ordine era concepito *pro descendentibus ejus filiarum*, e sostenne il Pitonio, e fu deciso dalla Ruota, che i medesimi non avevano vocazione in nessuna parte della disposizione, non nella prima, perchè fosse ristretta ai soli Maschi di maschio, e non nella seconda, perchè non discendevano da una figlia immediata, nel qual senso fu fermato doversi intendere le voci *ejus filiarum*. E quantunque sia vero, che in quel caso concorreva a pretendere il diritto Patronale un descendente per più mezzi femmini da una figlia di primo grado del fondatore medesimo; Egli è però vero altrettanto, che questa circostanza, la quale potrebbe valutarsi discretivamente in ciascheduna linea,
34 secondo le cose fermate *dal Piton discept. Eccl.* 26. *n.* 3. *tom.* 1. non fu, e non poteva essere il fondamento di decidere, attesochè il descendente dalla Trinepte aveva il favore della linea ingressa, ed aveva inoltre le qualità di prossimiore, e di semiagnato, onde supposta la di Lui vocazione doveva necessariamente essere preferito, conforme

35 me si propone nella' parte obiettiva della detta *decis.* 498. *num.* 1., *e seqq.*. Ma la Ruota quantunque ammettesse, e riconoscesse per vere le accennate proposizioni, tuttavolta seguitando l' elementare principio di ragione, che non può essere controversia di prelazione, se non tra quelli, che sono del genere dei chiamati, escluse il descendente dalla Trinepte per il motivo del difetto di vocazione, e tenendo ferma la regola, che sotto l' appellazione di *Figliole* non restano comprese le femmine di grado ulteriore, lo rigettò
35 con la solita fatale eccezione *substitutio de te non loquitur* come si ha dalla detta *decis.* 498. *al n.* 5., e nella successiva *dec.* 537. *n.* 3., *& seqq.*

XXVIII. Conviene dunque tener fermo ciò, che gli stessi principj generali di ragione persuadono facilmente, cioè, che per questo solo, che si tratti di Patronato Attivo non può assegnarsi alle voci *Figliuoli ò Figliuole* un significato diverso da quello, che porta la proprietà di detti Vocaboli, e che perciò in questo caso ancora procede la regola di doverne ristringere l'intelligenza ai soli figli, ò figlie di primo grado. Quindi l'unica ispezione, che potesse aver luogo nella presente Causa, ed alla quale oramai si riducono dai Tribunali simili questioni, era quella di riconoscere, se concorressero circostanze bastanti a dimostrare una contraria volontà nel Disponente, onde potesse farsi luogo a quella giusta interpetrazione, per la quale, come hò avvertito di sopra, si recede talvolta dal regolare significato di tali espressioni. Ma siccome
37 al divisato oggetto si ricercano riscontri fortissimi, ed evidenti, come più volte hà fermato la *Ruota nostra*, ed in specie nella *Florentina fideicommissi de Pittis appresso il Samminiat. controv.* 201. *num.* 89. nella *Florentina fideicommissi de Bucettis appresso il Bonfin. de jur. fideicom. disput.* 19. *n.* 10., *e* 12. *nella Florentina fideicommissi de Florellis de* 13. *Settembre* 1720. *cor. Calderoni §. Et licet nella Florentina fideicommissi de Generottis de* 12. *Settembre* 1741. *coram Mormorai §. Absque eo quod cc. nella Seravitien. Primogenituraе de* 30. *Settembre* 1766. *coram Ricci §.* 19., *nella Pisana fideicommissi de Nervis de* 4. *Settembre* 1773. *coram Salvetti §. Per le quali cose ec. e nella Florentina fideicommissi De Bagnano del primo Maggio* 1778. *coram Vinci pag.* 6. *§. Nec adversantur*,

è nei termini di Patronato lo avverte la *Ruota Romana nell' Aquilana Iuris Patronatus* 21. *Ianuarij* 1757. *coram Borull.* §. 7., e nella *Confermatoria* 7. *Aprilis* 1758. *coram Canicall.* §. 3., *e nella Turitana Canonicatus* 10. *Iunii* 1776. §. 6. *coram Origo*, *e nella confermatoria* 3. *Martij* 1777. *coram Litta* §. 4.; Così rendevasi facilissima la resoluzione della proposta controversia, ogni volta che per poco, che si esaminassero le tavole Testamentarie del Sacerdote Brizzelli, si riconosceva agevolmente, che niun argomento poteva dedursi dalle medesime capace di persuadere il recesso della regola, e dalla propria, e naturale importanza delle parole; E che anzi molti ne risultavano, che riducevano il buon gius dei Sigg Mangani alla più chiara evidenza.

XXIX. Sopra il qual punto io non starò molto a diffondermi, giacchè questo esame fu colla massima precisione, e dottrina intrapreso, e compito nel voto del meritissimo Sig. Auditor Cosimo Ulivelli, al quale serve il rimettersi. È solo per maggiore schiarimento, e dilucidazione della materia credo opportuno di rilevare quali sieno veramente quegli argomenti, che come capaci a recedere dal significato appellativo delle voci *Figliuoli*, e *Figliuole* sono stati ammessi, e valutati dai Tribunali, con dimostrare nel tempo stesso, che nessuno dei medesimi concorreva nel caso nostro; quale inspezione mi sembra tanto più utile, e necessaria, in quanto è molto facile di cumulare congetture in una materia stata tante volte agitata nel Foro, e la difficoltà solamente consiste nel distringnere quelle, che hanno formato il fondamento principale di decidere, dalle altre che ò solo per abbondanza, o per maggiormente convalidare le prime sono state talvolta dedotte. Nella quale occasione avrò luogo ancora di disapplicare le autorità, che si allegavano dai Difensori dei Sigg. fratelli Cocchi, facendo osservare, che nelle medesime concorreva qualcuno di quelli urgenti riscontri, che totalmente mancavano nel caso in controvetsia.

XXX. La prima circostanza, che a tale effetto suole aversi in considerazione è quella di essere stati i figliuoli chiamati in un tempo remotissimo, nel quale non potessero verisimilmente esistere i Figli di primo grado. In questo caso non potendo la disposizione avere effetto, se non se nei descendenti ulteriori, ne dovendosi presumere, che il Testatore sia procedu-

ceduto ad una vocazione moralmente impossibile a verificarsi, si recede facilmente dalla regola, secondo la Teorica dell'
38 Imola nella *Leg. Gallus ff. de liberis, & posthumis*, e questi sono i termini, nei quali fra le autorità in contrario allegate procedono le due decisioni della *Ruota Romana* nella *Parmen. Beneficij*, *impresse nelle Nuperrime Tom. 4. Decis. 19. e Decis. 183.*, *e la dec. 721. coram Caprara*. Questo riscontro mancava onninamente nella fattispecie, che cadeva in esame, attesochè le Figliuole di Tommaso, e Domenico Brizzelli non erano chiamate, ma solamente designate in stipiti di origine, e la vocazione era portata nelle loro Linee Mascoline, in ordine alle quali non vi era la minima inverisimiglianza nel supporre, che potessero esistere al tempo del-della deficienza delle linee Agnatizie invitatate nell'ordine precedente, e cessava perciò del tutto l'applicazione della mentovata Teorica dell' *Imola nella Leg. Gallus*, secondo le autorità in larga copia allegate nel *Voto del Sig. Auditore Ulivelli pag. 23. §. O' avevano &c.*

XXXI. La seconda circostanza solita valutarsi, si verifica, allorquando nella parte condizionale in vece di essere state usate le voci *figliuoli o figliuole* siano stati adoprati i diversi Vocaboli collettivi di *Linea*, *discendenti*, e simili. In questi termini la condizionale più ampia, ed estesa può servire di interpetrazione alla dispositiva all'effetto di dirvi compresi i
40 descendenti di qualunque grado, che è ciò che fu fermato dalla *Ruota nostra nella Florentina fideicommissi de Prinis de 14. Settembre 1737. avanti Neroni*. Questi pure erano i termini della questione stata esaminata in ordine al Testamento del fu Sig. Gaetano Risaliti, che fu decisa con varietà di opinioni, e con difformità di sentenze, come può vedersi dalla *Florentina fideicommissi de Risalitis de 10. Settembre 1779. av.* li Sigg. Auditori Vinci, Brichieri, e Raffaelli, dall'altra del dì 11. Aprile 1800. av. li Sigg. Auditori Buratti, e Morelli revocatoria della precedente con Scissura del Sig. Aud. Luci, e dalla terza de 18. Agosto 1780 che confermò il primo Giudicato a Relazione dei Sigg. Auditori Arrighi, ed Ulivelli, con scissura del Sig. Auditor Vernaccini. Questo caso ancora non solamente non concorreva nel Testamento del Sacerdote Brizzelli, ma si verificava anzi precisamente l'opposto, perchè il Testatore si era valso della voce *figliuole*, tanto nella parte dispositiva, quanto ancora nella parte condizionale
„ ivi „ E cessate, che saranno le Linee, e descendenze masculine
„ delle

„ delle *figliuole* di detti suoi fratelli. „ la quale geminata espressione sempre più accerta l'animo suo determinato a non
41 invitare le femmine di grado ulteriore, perciò che generalmente insegnano dopo il Testo nella *Leg.* 1. §. *sed sciendum ff. de aedilit. edict.*, *Mantic. de Conjectur. ultim. volun. lib.* 3. *tit.* 6. *num.* 6. *Ramon. Consil.* 31. *num.* 7. *Rot. dec.* 226. *num.* 4., *& seqq. part.* 19. *recen. Constant. vot. decis.* 452. *num.* 7., *& vot.* 469. *num.* 5 *Tom.* 4.

XXXII. Ne conclude l'osservazione in contrario proposta, che il Vocabolo Collettivo *descendenti*, se non fu usato dal Testatore nella Condizionale, si trovi però adoprato in quella parte del Testamento, nella quale dispose del Patronato passivo „ ivi „ Con l'obbligo ai Patroni predetti, che saranno
„ di tempo in tempo, di dover presentare in Rettore della Cap-
„ pella uno dei *medesimi descendenti* da detto Tommaso, e
„ Domenico eziandio, che fossero di età minore di anni 14.
„ prescritta dal Sacro Concilio di Trento, perchè rispetto a
„ detti *suoi descendenti*, intende, e vuole, che di ogni età
„ permessa di ragione comune, non ostante detta disposizione
„ possino godere detta Cappella ec. „. Imperocchè procedendo anche col supposto sostenuto dai Difensori dei Sigg. Cocchi, che questa disposizione abbracci ancora i descendenti dalle *Figliole* di Tommaso, e Domenico invitati nel secondo Ordine, tuttavolta è manifestissimo, che la medesima nulla influisce nella nostra questione. Il dubbio, che noi esaminiamo perquote l'interpetrazione della voce *Figliole* di Tommaso, e Domenico, con la quale il Testatore disegnò gli stipiti delle Linee mascoline onorate del Patronato Attivo, mentre all'incontro il Vocabolo *descendenti* usato a denotare i Chiamati al Patronato passivo, non è referibile alle *Figliuole* di Tommaso, e Domenico, come quelle, che non erano capaci di godere di un Benefizio Ecclesiastico, ed in conseguenza non può portarsi all'interpetrazione di una voce, alla quale non hà relazione. Quindi ci vuol ben poco a comprendere, che questi *descendenti* invitati al Patronato passivo con le dizioni repetitive „ medesimi, detti „ devono essere gli stessi Individui, che sono chiamati al Patronato Attivo; E siccome a questo chiamò il Testatore „ Le Linee, e descendenze
„ mascoline delle *Figliuole* di detti suoi fratelli„ così starà bene, che queste medesime Linee, e descendenze Mascoline

sie-

sieno egualmente onorate del Patronato passivo, ma resterà sempre a vedere se la voce *figliuole* abbracci ancora le Nipoti, Pronipoti, così deva ristringere alle sole figlie di primo grado, che è appunto il soggetto della presente controversia.

XXXIII. La terza circostanza stata talvolta attesa nella soggetta questione si verifica, allorquando uno, che sia descendente, o almeno del Sangue del Testatore venga in concorso di un sostituto affatto *estraneo*, e specialmente di un corpo morale indefettibile. In tale ipotesi è stato appreso per un assurdo, che il disponente abbia voluto preferire l'estraneo nel concorso di quello del proprio sangue, quale perciò è stato Creduto doversi ammettere almeno in *sussidio*, all' effetto specialmente di sospendere l'ammissione di un Collegio, o di una università, di cui la successione attuale potendo verificarsi in qualunque tempo resta in tal forma non tolta, ma soltanto differita. Questi sono i termini, nei quali fra gli al-
42 legati in contrario procede il *Pitonio de controv. Patronor. allegat.* 51. ed i medesimi termini pure concorrevano nelle mentovate *Permen. Beneficii impresse nelle nuper. decis.* 19., *& decis.* 183. *Tom.* 4. sebbene la Rota nostra, che per massima costante ha ricevuto non potere aver luogo l'ammissione sussidiaria, ove non costi di un primordio di vocazione, anche nel caso del concorso dell' *Estraneo* hà risposto più volte per la esclusione degli ulteriori descendenti, allorchè la dispositiva invitava i *figliuoli* ò *figliuole*, e segnatamente nel-
43 le Decisioni allegate dagli Auditori *Neri Badia, e Seratti* nella *Florentina Fideicommissi de Pittis de* 12. *Settembre* 1698. *riferita presso il Sanminiat. Controvers.* 201 §. *final.* Ma questa ispezione cessa totalmente nel caso nostro, perchè ad escludere i Sigg. Fratelli Cocchi non concorre un corpo morale, indefettibile, od altro sostituto estraneo, ma compariscono i Sigg. fratelli Mangani, che sono egualmente Semiagnati del fondatore, che discendono da una Sorella dal medesimo, e che sono più prossimi in grado degli stessi Signori Fratelli Cocchi, nelle quali circostanze,
44 che dovea tenersi ferma la regola per la inclusione dei soli figli di primo grado lo ammettono le stesse contrarie autorità, ed in specie il *Piton de Controv. Patronor. dict. Allegat.* 51. *sotto il n.* 20. §. *rursus ibi non concurre-*

bat

bat &c., e fu deciso dalla *Rota nostra fra le raccolte nel Tesoro Ombrosiano decis. 44. tom. 12., nella Florentina fideicommissi de 28. Settembre 1770. cor. Vinci, nella Pisana fideicommissorum de Campilia coram Salvetti, Rossi, e Pellegrini de 22. Giugno 1773. pag. 44. nella Florentina fideicommissi de Generottis de 12. Settembre 1741. coram Mormoraj, nella Pisana fideicommiss. de Nervis de 4. Settembre 1773. cor. Salvetti, nella Florentina Fideicommissi De Bagnano del primo Maggio 1778. cor. Vinci*, e nei termini di Patronato dalla *Rot. Romana decis. 3. coram Priolo.*

XXXIV. La quarta circostanza può rilevarsi dall' identità della ragione, ed in fatti questo argomento per estendere la menzione dei Figliuoli alla comprensione dei Nipoti, è valutato ancora dai Testi, che ho allegati al § 20.. Vero è per altro, che questo riflesso, quanto frequentemente può aver luogo nelle disposizioni della Legge, altrettanto di rado è applicabile agli Atti di ultima volontà, specialmente all' effetto di estendere la vocazione dalle Persone, ò dalle linee dei figli di primo grado alle Persone, ò alle linee degli ulteriori discendenti; attesochè nella disposizione delle Leggi, che sono ordinate a degli oggetti generali può facilmente verificarsi quella identità di ragione, che ne rende giusta, e ben fondata l' estensione, laddove all' incontro le disposizioni dei Morienti, essendo animate dalle proprie Loro, e particolari vedute, non possono regolarmente somministrare argomenti bastanti a persuadere, che la stessa ragione secondo l'idea del Disponente militi nella vocazione di una Persona, ò di una linea, che nella vocazione di un altra, che è forse il motivo, per cui questa distinzione fra l' uno, e l' altro genere di disposizioni, al preciso effetto, di cui si tratta, si vede abbracciata dal dottissimo *Alicat. nella Leg. 84. ff. de Verb. signif.*

XXXV. In fatti non altro che una gratuita asserzione era quella dei Difensori dei Sigg. Cocchi, i quali sostenevano, che la stessa ragione militasse fra la vocazione delle linee mascoline derivanti dalle figliuole dei fratelli del Testatore, e la vocazione delle Linee mascoline provenienti dalle Nipoti, quando all' incontro mancava ogni indizio, dal quale si potesse inferire, che il Sacerdote Brizzelli avesse dilette egualmen-

mente le Nipoti, che le altre ulteriori femmine trasversali, ò i respetrivi Loro descendenti. Anzi compariscono facilmente agli occhi di chiunque dei riflessi giustissimi, dai quali può fondatamente dedursi una ragione di differenza fra le une, e le altre; attesochè al tempo del fatto Testamento era già nata la Bartolommea figlia di Tommaso fratello del Testatore, onde essendo cognita al medesimo, non è maraviglia, che invitasse la di Lei descendenza insieme con le descendenze dell' altre di Lei sorelle, egualmente prossime, e Congiunte di sangue, e che all' incontro non curasse le Linee, che fossero potute derivare dalle altre femmine di grado ulteriore non nate, e non precognite, e più remote. Tanto più, che l' ammissione di queste moltiplici Linee femminine avrebbe reso troppo remoto il caso della successione dei Maschi provenienti dalla Laura sorella del Testatore, e di quel tempo già maritata a Cesare Mangani; Onde nulla è più ragionevole d' immaginare, che appunto per facilitare la successione dei descendenti della Laura ad Esso nota, e più prossima, omettesse d' includere nella vocazione i Maschi derivanti da altre femmine di gra-
46 do ulteriore non cognite, e più remote, come in simili termini osservano *Bonfin. de Iur. fideicom. disput.* 9. *n.* 26., *la Roman. coram. Ansald. decis.* 537. *n.* 8., *e la Florentina fideicommissi De Bagnano del primo Maggio* 1778. *avanti li Sigg. Auditori Vinci, Brichieri, e Raffaelli pag.* 8. §. *Hoc enim ec.*

XXXVI. Questo discorso, se non giunge al grado di una evidente dimostrazione, è almeno più che sufficiente per ravvisare quanto male a proposito si deducesse l' argomento fondato nella supposta identità di ragione, quale di fatto quante volte è stato proposto nei nostri Tribunali all' effetto di recedere dal regolare significato della parola *Figli*, altrettan-
47 to per simili è stato rigettato, e segnatamente nella *Florentina fideicommissi De Pittis coram Serratti appresso il Sanminiat. controv.* 201. *num.* 96., *& seqq*, *e nella confermatoria avanti Tarsetti dal num.* 53. *a più seqq.*, *nella Florentina fideicommiss. De Bucettis appresso il Bonfin. de Iur. fideicom. disputat.* 19. *num.* 36., *e* 37., *nella Montis Fosculi fideicommssi de* 26. *Giugno* 1744. *avanti Venturini, e Meoli pag.* 16. §. *Finalmente ec.*, *e nella*

Pisana fideicommissi de Nervis de 4. *Settembre* 1773. *avanti li Sigg. Auditori Bizzarrini, Ulivelli, e Salvetti* §. *Quello poi, che per parte ec., e* §. *nullapoi rilevava ec.*

XXXVII. La quinta circostanza, che all'effetto di persuadere il recesso dalla regola, nella soggetta questione potrebbe essere valutabile, sarebbe quella dedotta dall'uso del parlare del Testatore, ogni qual volta combinate le diverse parti del Testamento si giustificasse, che egli avesse avuti per sinonimi i Vocaboli di Figlio, e di descendenti. Ma questo riscontro ancora, di cui fra le Autorità in contrario allegate si valse la Decisione della *Rota nostra* nella Causa *Dassi* inserita
48 appresso il *Torre de majorat. decis.* 57., e ripetuta appresso il *Mans. tom.* 9. *consult.* 41. *al num.* 31. non solamente mancava, e di fatto non si proponeva neppure a favore dei Sigg. Fratelli Cocchi, che anzi portando l'esame sopra la Testamentaria disposizione del Sacerdote Brizzelli appariva con la più manifesta evidenza, che egli aveva usata una costante discretiva fra gli enunciati Vocaboli, e che qualunque volta si era valso delle voci *Figliuoli*, o *Figliuole*, le aveva sempre adoprate all'effetto di denotare i Figli, e le Figlie di primo grado. In fatti nel primo ordine Egli riservò il Patronato a Tommaso, e Domenico suoi fratelli, e potendo poi invitare la loro Linea Mascolina si valse delle seguenti espressioni „ e di poi a Loro *Figliuoli*, e *Descendenti* maschi di maschio per Linea masculina „ nel qual luogo è certo, che la parola *Figliuoli* è usata in un significato diverso dall'altra *discendenti*, cioè nel significato appellativo. Lo stesso praticò nel terzo ordine, ove onorò del Patronato „ gli *Figli*,
„ *e Descendenti* maschi di maschio come sopra della Laura
„ sua Sorella „ di più in tutto il contesto del Testamento si vedono frequentemente usati i Vocaboli collettivi *descendenza*, *descendenti*, *Linea ec.*, riscontro non equivoco, che quando il Testatore volle comprendere tutti i gradi, seppe valersi delle voci proprie, ed a tale oggetto destinate dall'uso comune.

XXXVIII. Ma più concludente ancora è il riscontro che ne abbiamo in un Legato ordinato dal Testatore medesimo nel mentovato suo Testamento, quale è concepito come appresso „ Item per titolo di Legato come sopra lasciò, e lascia

„ alla

„ alla Bartolommea sua Nipote nata di Tommaso Fratello del
„ Sig. Testatore, e da Alessandra Vogliucci suddetti, siccome
„ all'altre *Figliuole* di detti Tommaso e Alessandra, che na-
„ scessero in avvenire, e parimente a tutte le *Figliuole*, che
„ nascessero di Domenico altro Fratello del Testatore scapolo
„ nel caso di prender moglie scudi cento per ciascheduna, e
„ dandosi il caso, che da detti Tommaso, e Domenico non na-
„ schino altre *Figliuole* di più di detta Bartolommea, ò siv-
„ vero nate premorissero prima di essere in stato di maritarsi,
„ ò monacarsi, dimodochè non vi sia altra, che la detta Bar-
„ tolommea, in tal caso solamente augumentò detto Legato a
„ scudi dugento in tutto nel detto caso di maritarsi la detta
„ Bartolommea, ò monacarsi ec.

XXXIX. Di fatto quanto è certo che la voce *Figliuole* per ben tre volte ripetuta in questo Legato fu sempre usata a denotare le figlie di primo grado, conforme non s'impugna neppure nella Decisione della precedente Istanza *pag.* 44. §. *E quanto alla seconda ec.*, e lo dimostra chiaramente la dizione *altre* aggiunta al Vocabolo *Figliuole*, che denota la similitudine, che aver doveano con la Bartolommea nominatamente espressa, come in termini individuali stabilisce l'*Auditor Conti decis. Senen.* 25. *n.* 16., *e* 17., altrettanto è incontrovertibile, che restando in tal forma provato tanto da questa, quanto dalle altre surriferite parti del Testamento, che il Disponente si valse sempre delle voci *Figliuoli*, e *Figliole* nel significato più stretto, ed esclusivo dei descendenti ulteriori, questo solo argomento sarebbe bastante per la Decisione della presente Causa, essendo sempre stato reputato fortissimo dalla Ruota nostra, all' effetto di accertare il vero significato di quelle parole, che in qualche forma possono essere suscettibili di una doppia intelligenza, ancorchè l'uso del Testatore si deduca da altre parti del Testamento contenenti disposizioni diverse, e in ordine alle quali potesse considerarsi una diversità di ragione, conforme stabiliscono le magistrali *Decisioni nella Florentina Primogenitu-rae De Orlandinis del dì* 11. *Agosto* 1725. *av. l' Auditor Piccinini* §. *huc usque dicta ec., nella Florentina praetensae Primogenitu-rae de* 5. *Aprile* 1740. *av. l' Avvocato Mari* §. *Desperatis ec, e* §§. *seqq. nella Florentina fidei-commissi de* 10. *Settembre* 1743. *avanti il Senator Qua-*

ratesi §. non sussiste ec., e più latamente *nella Florentina Fideicommissi De Martellinis de* 17. *Settembre* 1745 *avanti il Senatore Ugucciони dal n.* 69. *al n.* 84., ed al nostro preciso effetto lo avverte la medesima *Rot. nostra nella Florentina fideicommissi De Bucettis presso il Bonfin. de fideicom. discep.* 19. *n.* 21., *& seqq.*, *e nella Florentina Practensi fideicommissi de* 28. *Settembre* 1770. *avanti i già Sigg. Auditori Meoli, e Vinci pag.* 6. §. *Il secondo ec.*, e nella *Florentina fideicommissi De Bagnano del primo Maggio* 1778. *avanti li Sigg. Auditori Vinci, Brichieri, e Raffaelli pag.* 10. §. *Harum prima ec.*

XL. Tralascio di parlare di alcune altre circostanze, che sogliono rilevarsi per estendere la voce *Figlinoli* al significato collettivo, giacchè ognuno facilmente ravvisa, che nulla hanno di comune con i termini della presente controversia. Tale per esempio è il caso della sostituzione volgare, e diretta, nella quale sotto il nome di Figli s' includono anche i Nipoti, quando altrimenti per la preterizione di essi verrebbe a
51 rompersi il Testamento dell' Avo, come avvertono il *Peregrin. de fideicomm. artic.* 22. *num.* 59., *e la Rota nostra appresso il Conti de fideicom. decis.* 139. *n.* 2., ò quando si tratta di disposizioni di loro natura *perpetue*, quali si considerano i majoraschi, e le primogeniture, nei quali termini la materia si reputa indifferente *quanto ai gradi*, ed hà perciò luogo qualunque più estesa interpetrazione, che è ciò,
52 che ferma la *Ruota di Genova* appresso il *Massa ad Chartar. tom.* 2. *decis.* 29. *num.* 20., e quando i Figliuoli non siano dispositivamente chiamati, e gravati, ma soltanto po-
53 sti in condizione, all' effetto di escludere il sostituto, che sono i termini delle Decisioni della *Rota nostra appresso il il Conti de fideicom. dec.* 128. *in fin*, *e nella Florentina fideicommissi de Fabbrinis de* 5. *Settembre* 1720. §. *Promittenda ec. av. l' Auditore Casaregi Relatore*, ò quando concorre la contemplazione dell' Agnazione, ò la voluta la perpetua conservazione dei Beni, ò la vocazione dei figli con la Clausula in *stirpes & non in capita*, o quando, per trattarsi del Testamento di un ascendente può aver luogo quella benigna interpetrazione, che ha il suo fondamen-
54 to nella disposizione dei Testi nella *Leg. cum Avus ff. de condit., & demonstr.*, *e nella Leg. cum acutissimi cod.*

de

de fideicomm.; Tutti i quali casi unitamente ad altri simili con le opportune dichiarazioni, e limitazioni sono esaminati dall' *Auditor Conti nella Addizione alla dec. 9. fideicomm. dal n* 40. *a più. seq.*

XLI. Nel Testamento, che cadeva in esame non concorre alcuna delle divisate circostanze, ne altra qualunque che possa meritare attenzione. Le congetture, che si rilevavano per parte dei Sigg. fratelli Cocchi, ò non si applicavano al caso nostro, quali segnatamente eran quelle, delle quali ho parlato dal §. 30. al §. 37., oppure erano del tutto vaghe, e generiche, e tali perciò, che nella soggetta questione sono state perpetuamente disprezzate dai Tribunali. All' incontro fortissimo è il complesso delle congetture, che concorrono ad avvalorare la regola, ed il proprio significato della voce *Figliole*. Si tratta di un Testamento ordinato non da un ascendente, ma da un trasversale, e scritto nel nostro volgare Idioma, ove il vocabolo *figliole* si vede tanto nella parte dispositiva, quanto nella condizionale con l' aggiunta della condizione personalissima *detti* relativa al loro Padre designato col proprio nome, e di un Testamento, nel quale si trova una manifesta, e costante discretiva tra la parola *figlioli*, e la parola *descendenti*, e dove lo stesso vocabolo *Figliole* è stato sempre usato dal Testatore per denotare le sole figlie di primo grado; e si tratta di un caso, nel quale i Sigg. Cocchi pretendono di recedere dalla regola, e di impropriare la Lettera per escludere non un estraneo, ma persone più prossime al Fondatore, che
55 hanno una certissima, e non controversa vocazione, conforme tutto ciò fu più latamente rilevato con l' appoggio di individuali autorità nel voto del Sig. Auditore Ulivelli.

XLII. Talmentechè in questi termini, che sono i più duri, che imaginare si possono, a me parve non proponibile la pretensione promossa per parte dei Sigg. Cocchi, specialmente dopo che dalla celebre Decisione degl' Auditori Bizzarrini, e Farsetti nella più volte citata *Florentina fideicommissi De Pittis de 7. Aprile* 1702., e dalla lunga serie di cose giudicate, che dietro la scorta della medesima emanarono successivamente è restata fissata la propria, e regolare intelligenza della voce *Figliole* per il significato appellativo, come ho avvertito al §. 3., *e al* § 11., *e* 12.. Ne seppi rav-

vi-

visare un plausibile fondamento, per cui detto vocabolo dovesse interpetrarsi diversamente da quel che porta la regola, e la naturale proprietà della Lettera, e in un senso diverso da quello, che il Testatore medesimo gli aveva attribuito nelle altre parti della sua disposizioue: Ed avvertendo che l'Offizio del Giudice è quello di eseguire, e non di riformare le ultime volontà dei defonti, adottai quel giustissimo sentimento, col quale procederono ancora i mentovati
56 Auditori Bizzarrini, e Farsetti nella lodata *Florentina Fideicommissi De Pittis in fine* „ ivi „ Et cum ageretur de
„ interpretanda mente defuncti, si in ea interpretanda errandum erat, rutius duximus *inherere Verbis, & scripto*, &
„ Testatori imputare, si clarius suam voluntatem non aperuit. „

XIIIL. Questi furono i fondamenti, per i quali credetti, che dovesse rispondersi a favore dei Sigg. fratelli Mangani, ed essendo stato richiesto di esporgli, ben volentieri gli sottopongo all' altrui correzione.

TOMMASO SIMONELLI
Audit. di Ruota.

DECISIO LX.

FLORENTINA INTRATURAE.

DIEI 26. MAII 1786.

ARGUMENTUM.

Etiam pro Arte linaria datur Intratura quae ad hanc acquirendam requirantur, quaeve Beneficia inde resultent perpenduntur. Si varietio usus in progressu locationis ad venerit. Si Dominus declaraverit pro se velle apothecam, aut unam mansionem pro se reservaverit, non idcirco impeditur intraturae Acquisitio. Quinquennium diebus continuis non utilibus constat.

SUM-

SUMMARIUM.

1 *Intratura competit etiam exercentibus artem Linariam, quamvis statutum hujus Artis nullam de Intratura mentionem faciat.*

„ Declara *si probentur, ut in Casu, extrema necessaria ad acquirendam Intraturam, utpote Descriptio in Arte, & exercitium usque ad quinquennium num.* 2.

„ Amplia, *etiamsi in principio res locata non habuerit eum usum, pro quo competit intratura. num.* 3.

„ *Stante praesertim patientia locatoris, cujus scientia & consensus praesumitur. num.* 4.

„ Adde *si probetur scientia Locatoris, qua mediante, is nequit allegare variationem usus num.* 5.

„ *Titulus* Magazeni *datus apothecae non facit ut intratura amittatur, si reapse merces ibi venditae fuerint. n.* 6.

„ *Ut aquiratur intratura sufficit lapsus Quinquennii, nec est necessarium, ut venditio merciam facta sit quaque die huiusce Quinquennium n.* 8.

7 *Non cortex verborum, sed substantia dicti in Testibus debet perpendi.*

9 *In computo Quinquennii pro acquirenda Intratura quaeruntur dies continui non utiles,*

10 *Intratura competit tam pro apotheca quam pro mansionibus ipsi inservientibus.*

„ *Haec autem intratura affert jus Stantiandi duos annos post peractam. Condutionem, & repetendi pretium Aviamenti num.* 11. *&* 12.

„ *Et quid de contraria sententia circa pretium avviamenti num.* 13.

„ *Avviamentum refundi debet, utpote pretio aestimabile & derivans ex concurrentium affluentia num.* 16.

„ *Competit autem avviamentum, etsi Dominus declaraverit se vindicare apothecam pro suo usu n.* 17.

„ *Nec reservatio unius mansionis pro usu Domini impedit Intraturae acquisitionem. n.* 18.

14 *Ex duobus judicatis inducitur judicandi consuetudo.*

15 *Sententia, in qua de controversia nihil actum sit pro re judicata afferri nequit.*

Inc-

INerendo il Tribunale esecutivo del Magistrato dei Pupilli alla disdetta che dal Sig. Giuseppe Magnani Gerbi era stata trasmessa al Sig. Filippo Cavini a rilasciare libera, vacua, e spedita una Casa posta sulla Piazza del Castello di Dicomano, che per Apoca privata del dì primo Febbraio 1711. ab Incarnatione dalla già Sig. Maria Giuditta Baldi ne Magnani era stata locata al fu Sig Filippo Cavini seniore avo paterno del Reo convenuto. Ed avendo questi reclamato contro la detta Sentenza, dopo però che la medesima era stata portata alla sua esecuzione, procedè in seguito a quelle giustificazioni che aveva trascurate nel primo Giudizio, in forza delle quali ho creduto che dovesse moderarsi il precedente Giudicato, quanto ad una Bottega ed altre stanze inservienti alla medesima, e poste sotto la detta Casa, con aver dichiarato, che in ordine a questi fondi dovesse il Sig. Cavini godere del benefizio del biennio, e conseguire inoltre il prezzo dell'entratura, che vi aveva acquistata, coerentemente al disposto dallo Statuto dell'Arte de' Linaioli, ed all'interpetrazione, che il medesimo ha ricevuta nei nostri Tribunali.

A due ispezioni riducevasi la presente Causa: La prima, se al Sig. Cavini competesse il diritto dell'entratura quanto alla Bottega, e stanze annesse alla medesima: La seconda, quali fossero le conseguenze di questo diritto; E in ordine al primo punto egli è oramai certo, che sebbene lo Statuto dell'Arte de' Linaioli, non faccia alcuna menzione dell'Entratura, ciò non ostante avuto reflesso alle disposizioni contenute nella *Rubr.* 21. *delle locazioni, e conduzioni delle Botteghe &c.*, ed al sistema di legislazione generalmente adottato nella Città di Firenze dagli Statuti delle Arti, deva dirsi concesso il benefizio dell'Entratura anche a' sottoposti all'Arte de' Linaioli, conforme, seguitando la Relazione dell'*Assessor*
1 *Libri*, fu deciso sotto dì 24. Gennaio 1664. in una Causa *Luti, e Tornielli dal Magistrato dell'Arte*, ed attestando della consuetudine di così giudicare più modernamente lo stabilì la *bo. me. del Sig. Audit. Francesco Rossi nella Florentina Intraturae de'* 31. *Marzo* 1772. *impressa nel Tesoro Ombrosiano tom.* 12 *decis.* 45. *num.* 24. *& seq.*

Non si poteva poi dubitare, che nel caso nostro si verificassero quelli estremi, che a tale effetto sono necessari: Poichè costava dalle fedi prodotte negl'atti della matricola, e descrizione

all'

all' Arte de' Linaioli tanto relativamente al Sig. Filippo Cavini, quanto in ordine al Sig. Giov. Batista suo Padre, e resultava ancora dai deposti dei Testimoni stati giudicialmente esaminati, che non solamente per un quinquennio, come sarebbe stato bastante, ma per un lasso di tempo lunghissimo, che oltrepassava i trenta e i quaranta anni, aveva l'uno e l'altro di loro esercitata l'arte del Linaiolo nella mentovata Bottega, che sono quei requisiti, nel concorso dei quali l'Entratura si acquista dal Conduttore, giusta le cose fermate dalla 2 *Rot. nostr. cor. Magon. dec.* 112. *coram Urceol. dec.* 18. *n.* 6. *nella Florentina Intraturae de'* 5. *Dicembre* 1659. *in princ. & per tot. cor. Diaspinto, e nella Florent. Intraturae* 4. *Aprile* 1709. §. *Et demum &c. cor. Cerretani.*

Ciò non ostante per contrastare al Sig. Cavini il gius dell'Entratura si rilevavano tre circostanze. In primo luogo si faceva osservare, che nella mentovata Scritta del primo Febbraio 1711. ab Incarnatione di nulla più si parla, che della locazione di una Casa, senza che veggasi fatta alcuna menzione della Bottega: E ciò non all'effetto di pretendere, che la Bottega non fosse compresa nella locazione, attesochè il fatto medesimo, e l'osservanza di un tempo lunghissimo dimostrava apertamente il contrario, ma bensì al diverso oggetto di sostenere, che tutto lo stabile fosse in quel tempo destinato soltanto all'abitazione, onde non potessero i Sigg. Cavini variare l'uso delle stanze terrene con destinarle all'esercizio del loro traffico, nè per tal mezzo acquistare il diritto dell'Entratura in pregiudizio del Padrone del fondo.

In secondo luogo si proponeva che i Sigg. Cavini non vi avevano mai tenuta bottega aperta, ma soltanto un semplice Magazzino, e ciò perchè i Testimoni stati esaminati in questa Causa, enunciando la stanza ove i medesimi Sigg. Cavini esercitavano la loro arte, l'avevano denominata *Magazzino*, onde inferivasi, che fosse la medesima destinata unicamente alla conservazione, e custodia delle merci, e non atta perciò a produrre a favore dei Detentori i benefizi, e privilegi concessi agli Entratutari.

Ed in terzo luogo si rilevava, che questo magazino non era dai Sigg. Cavini stato tenuto aperto in tutti i giorni, ma solamente nel sabato di ciascheduna settimana, conforme deponevano i mentovati Testimoni.

Ma io non credei, che queste riflessioni fossero di alcuna rilevanza. Poichè parlando della prima, ciò che sia se potesse dirsi bastantemente provato, che al tempo della celebrazione della Scritta di locazione, e conduzione non fosse già una delle stanze terrene destinata ad uso di bottega, e procedendo ancora, in questo supposto, osservavo, che la variazione dell' uso di dette stanze pretesa fatta dai Sigg. Cavini era assistita dalla scienza, e pazienza dei Locatori, nella quale circostanza egli è certissimo che ciò non poteva formare un obietto ai Conduttori, nè somministrare un argomento per impugnare ai medesimi il diritto dell' Entratura, conforme fu deciso dalla *Florentina Intraturae* 4. *Aprile* 1709. *cor. Cerretani impressa nel Tesoro Ombrosiano tom.* 6. *decis.* 27. *n.* 17. *& seqq.* 3

Questa scienza, e tacito consenso di Locatori deve necessiariamente presumersi, giacchè non è percettibile, che non sia stato a loro notizia nel corso lungissimo nel tempo di cui si tratta, che i Sigg. Cavini esecitavano nei fondi nella casa condotta l'arte del Linaiolo, quando tale esercizio facevasi dal loro pubblicamente, e quando l'esazione dell'annue pigioni, ed altre simili occorrenze dovevano somministrar loro l'occasione di ocularmente assicurarsene, conforme al nostro proposito egregiamenre va ponderando la citata *Florentina Intraturae cor. Cerretani al num.* 16. 4

Ma anco senza bisogno di ricorrere alle presunzioni fu pienamengiustificata negli atti la scienza certa, è precisa dei Locatori: poichè apparisce che nell' occasione di altra controversia insorta fra essi, e il Sig. Gio. Batista Cavini nell'anno 1751. fu per parte del Sig. Francesco Magnani Gerbi prodotta negl' atti una Scrittura sotto dì 14. Dicemhre di detto anno, nella quale si dice fra le altre cose quanto appresso „ Ancora salvis, perchè rispetto al *Magazzino*, o *sia Bottega* non compete parimente ius alcuno d'entratura, perchè lo Statuto dell' Arte della Lana, non concede questo diritto d' Entratura, e tanto più perchè detto Sig. Comparente vuol servirsi di *detto Magazzino, o sia Bottega* per uso suo proprio &c.

Così ancora in un biglietto successivo de' 21. Settembre 1752. scritto dal medesimo Sig. Francesco Magnani Gerbi al Sig. Dott. Ronconi parlandosi della mentovata controversia si ripete „ che la disdetta già tempo fa data per mezzo dell'

„ Arte

„ Arte della Lana vaglia, e valer possa anco al presente, e
„ che al prossimo Ognissanti resti la casa, *e Bottega* libera,
„ senza eccezione alcuna „

E si ha finalmente una ricevuta degl' 8. Novembre 1757. concepita nei seguenti termini „ Io Gio. Batista Piccioli Agente
„ dei Sigg. Magnani Gerbi ho ricevuto dal Sig. Filippo Cavi-
„ ni scudi sette, tanti sono per pigione della Casa, e *Bottega*
„ posta nella Piazza di Dicomano decorsa a tutto Ottobre pros-
„ simo passato &c.

Tutti questi documenti non solamente dimostrano, che fino di allora tenevano i Sigg. Cavini la bottega aperta nella casa di cui si tratta, ma provano altresì con la massima evidenza, che ciò era a notizia dei Sigg. Magnani Gesbi, i quali perciò se
5 hanno permesso la continuazione della medesima fino ai nostri tempi, non possono in oggi allegare la variazione dell' uso del fondo locato fatta dal Conduttore, conforme avverte la lodata *Florentina Intraturae coram Cerretani* nei luoghi sopra allegati.

Questi medesimi documenti rispondono ancora alla seconda eccezione, che in contrario si proponeva, dimostrando, che i Sigg. Cavini non vi tenevano solamente un magazzino destinato a conservare le merci, ma che se ne valevano precisamente a uso di bottega, o sia all' oggetto dello smercio di es-
6 se, conforme asseriscono ancora tutti i Testimoni nei loro giudiciali deposti. E però non può farsi alcuna forza sulla denominazione di *Magazzino* che da loro gli viene attribuita, perchè essendo poi concordi nel deporre che i Sigg. Cavini tenevano aperta quella stanza in tutti i giorni di Mercato, ed ivi esitavano le loro Mercanzie, tanto basta per dimostrare, che non hanno inteso di parlare di un fondo destinato alla sola custodia delle specie vendibili, seppure non voglia credersi,
7 che la materiale corteccia delle parole debba prevalere alla sostanza dei loro deposti contro la nota regola, di cui il *Card. De Luc. de fideicomm. disc.* 31. *n.* 2. *& de dote disc.* 27. *n.* 180. *Constant. vot. decisiv.* 401. *n.* 19. *e* 20. *tom.* 3.

Passando a parlare della terza eccezione conviene premettere, che i Negozianti della Provincia del Mugello sono soliti di tenere nel Castello di Dicomano le Botteghe provviste dei generi relativi alle loro respettive arti, ed ivi si portano in ciascheduu Sabato ad esitargli, profittando dell'affluenza del Popo-

lo, che in detto giorno vi concorre per ragione del Mercato, siccome ancora in tutti gl'altri giorni, nei quali cada straordinariamente il Mercato, o la Fiera; ma in ogni altro tempo tengono chiuse le loro botregha, perchè mancando il cencorso del Popolo non hanno luogo di lusingarsi di poter far esito delle loro Mercanzie; siccome tale essere la pratica già da lungo tempo comunemente osservata, fu giustificato negl' atti di questa Causa.

1 Sigg. Cavini avevano osservato lo stesso sistema degl'altri Negozianti, onde non pareva che quindi potesse rilevarsi alcuno obietto contro di loro. Che se per la circostanza di aver soltanto nei divisati giorni tenuta aperta la bottega, si volesse pretendere che venisse a mancare il quinquennale esercizio dell' arte di Linaiolo, tal difficoltà non sussisterebbe nè di fatto, nè di ragione. Non di fatto perchè considerando ancora; co-
8 me utile il quinquennio voluto dagli Statuti delle Arti per l'acquisto dell'Entratura, ciò non ostante la sola compuraaione dei giorni, nei quali cade il Mercato in Dicomano, relativamente a quel corso di tempo lunghissimo, dentro il quale hanno i Sigg. Cavini continuato l'esercizio di detta arte, sarebbeci sufficiente a porre in essere un periodo anche maggiore degli anni cinque. Non di ragione, perchè secondo i nostri Statuti è stato bensì deciso, che il quinquennio deva essere intero, e compito, ma non è stato preteso giammai che debbano all'oggetto dell' Entratura calcolarsi soltanto i giorni utili, lo che porterebbe alla conseguenza che dovessero detrarsi tutti i giorni festivi d'intero precetto, nei quali non
9 è permesso di esporre le merci alla pubblica vendita, conforme chiaramente risulta dall'esame delle Decisioni emanate nella soggetta materia, e segnatamente dalla *Florentina Intraturae de' 3. Ottobre* 1741. *avanti Guerrazzi pag.* 3. §. *Non solamente &c. e dalla citata Florentina intraturae de' 31. Marzo* 1772. *av. l' Autore Francesco Rossi n.* 1.

Per queste ragioni non mi sembrarono rilevanti le opposizioni dedotte dal Difensore del Sig. Giuseppe Magnani Gerbi, e restai persuaso, che appartenesse al Sig. Filippo Cavini il diritto dell'entratura tanto in ordine alla bottega, quanto relativa-
10 mente alle stanze annesse, ed inservienti alla medesima, alle qcali pure questo diritto si estende, come avverte la *Florentina*

tina Intraturae de' 3. Dicembre 1671. av. l' Assessore Carnesecchi impr. nel Tesoro Ombros. tom. 11. *dec.* 12. *n.* 10.

Quindi restava a determinare quali benefizi a di lui favore derivassero dalla qualità d' Entratutario. E su questo punto ho creduto che gli competesse in primo luogo il diritto di stanziare per altri due anni, dopo già terminata la conduzione, ed in secondo luogo il gius di esigere dal Sig. Magnani Ger-
11 bi il prezzo dell' Entratura ad esso spettante prima d' essere astretto alla dimissione di detti fondi, seguitando ciò che ai termini appunto dello Statuto dell' Arte de' Linaioli, era stato altre volte deciso alla mentovata Causa *Luti, e Tornielli sotto dì* 24 *Gennajo* 1664. *a relazione del già Sig. Assessore Alessandro Libri*, e più modernamente *dal Sig. Audit. Francesco Rossi nella Florentina Intraturae de'* 31. *Marzo* 1772. *impressa nel Tesoro Ombrosiano tom.* 12. *dec.* 45. *per tot*, e segnatamente al *n.* 34. „ ivi „ Molto
„ più perchè siccome l' Entratura di quest' Arte non si legge
„ espressamente concessa dallo Statuto, ma deriva dalla con-
„ suetudine interpetrativa indotta dalle Sentenze, la quale dee
„ seguitarsi nel modo che si trova stadilito *Mantic. &c.* Que-
„ sta consuetudine porta, che disdetta la Bottega al Conduttore entratutario, egli gode il benefizio dei due anni dopo la
„ locazione, e in seguito gli venga pagata l' Entratura, come
„ appunto fu deciso, e dichiarato in Causa *Luti &c.*

Il Sig. Giuseppe Magnani Gerbi non impugnava, che supposto nel Sig. Cavini l' acquisto dell' Entratura competesse al mesimo il diritto di permanenza, e di retenzione per altri due
12 anni, conforme appariva essere stato ancora deciso in una Causa *Sacchi*, e *Piattellini* per sentenza proferita a relazione della *bo. me. del Sig. Auditor Giovanni Meoli dell' anno* 1749. ma sosteneva che esso non potesse pretendere il prezzo della Entratura, fondandosi appunto nella enunciata sentenza, nella quale non si vede fatta alcuna menzione della refusione di detto prezzo.

Ma questa pretensione aveva la resistenza delle due Reiudicate
13 riferite di sopra, le quali dovevano attendersi, e seguitarsi re-
14 stando dalle medesime indotta la consuetudine di giudicare, conforme insegnano *Mans. consult.* 570. *num.* 6. *l' Audit, Conti decis.* 99. *num.* 70. e con altri *la Florentina Intraturae de' 3. Ottobre* 1741. *avanti Guerrazzi pag.* 12. §. *La*

que-

questione &c. qual consuetudine non può rimaner vulnerata dalla sentenza emanata a relazione del *Sig. Auditor Meoli*, perchè la medesima non dichiara cosa alcuna quanto al prezzo dell'Entratura, quale non apparisce neppure che in quel Giudizio fosse stato domandato, onde tal sentenza non può portarsi in linea di cosa giudicata circa a questo punto, in ordine al quale non costa che fosse portato all'esame del Giudice, nè che il medesimo vi proferisse il suo sentimento. *Bonfin. decis. fiorent.* 54. *num.* 5.

Avvertivo di più che il contrario assunto aveva l'ostacolo delle massime, che nella soggetta materia sono state ricevute, e fermate nei nostri Tribunali. Imperocchè l'Entratura non si considera solamente come un diritto di permanenza, e di retensione, ma si riguarda ancora nel diverso aspetto di un avviamento stimabile di prezzo, il quale a guisa di un miglioramento fatto nel fondo diviene refettibile a favore del Conduttore entraturario, che lo ha procurato con la propria industria, con l'esercizio dell'arte, e con la sua buona fama, e reputazione, conforme è stato cento volte fermato dalla *Rota notra*, e segnatamente *av. il Conti decis. Florenti* 24. *n.* 27. *e nella Florentina Intraturae* 6. *Sept.* 1723. *cor Urbani § Firmata ex praedictis &c. nella Florent. Intraturae de'* 31. *Marzo* 1772. *av. il Sig. Audit. Francesco Rossi impressa nel Tesoro Ombros. tom.* 12. *decis.* 45. *n.* 27. *nella Florentina Disdictae de'* 29. *Settembre* 1781. *av. il Sig. Auditore Arrighi §. Poichè in due modi &c. e §§. segg. e nella Florentina Iuris expellendi de'* 29. *Aprile* 1782. *§.* 26. *& seqq. av. il Sig. Audit. Pietro Berti*, e secondo questi stessi principj fu proceduto ancora nella *Florentina Crediti de'* 23. *Settembre* 1782. *av. Me Relatore assieme con i meritissimi miei Sigg. Auditori Bartolommeo Raffaelli, s Ubaldo Maggi §. Parimente non poteva &c. pag.* 5. *e nella successiva decisione della Ruota intitolata Florentina Intraturae de'* 24. *Agosto* 1784. *av. gli Sig. Auditori Giuseppe Vinci, Giovanni Benedetto Brichieri Colombi, e Ignazio Maccioni Relatore pag.* 4. *§. Questa distinzione &c.*

Nè mi fecero specie i due riflessi che si proponevano per parte del Sig. Giuseppe Magnani Gerbi, il primo dei quali consiteva nella circostanza di essersi egli dichiarato negl'atti di volersi servire della Bottega per uso proprio, ed il secondo veniva de-

dedotto dalla facoltà riservata nella Scritta di locazione del dì primo Febbraio 1711. a favore del Locatore di potersi valere di una stanza a terreno per riporvi le grasce in sequela del patto, che si legge inserito in piè di detta Scritta „ ivi „ Con patto e condizione di più, che detta Sig. Maria Giuditta Magnani possa servirsi di una stanza a terreno per riporvi a suoi tempi grano, o Vino in caso di voler vendere dette grasce „

Poichè quanto al primo somministrava la replica lo stesso Sta-
17 tuto dell' Arte dei Linaioli nella citata *Rubr.* 21. *delle locazioni, e condotte delle botteghe &c.* dalla quale, come ho avvertito di sopra, è stato dedotto il gius dell' Entratura relativamente ai sottoposti all' Arte predetta, attesochè nel contesto di detta Rubrica si comprende letteralmente anche il caso nel quale il Padrone della Bottega voglia valersene per uso proprio „ ivi „ etiam per servirsene per loro propri &c. „ E quanto al secondo era facile la risposta, che il patto stipulato fra i Contraenti poteva aver luogo ai puri termini del contratto di locazione, e conduzione, e avanti che dai Conduttori fosse stato acquistato il diritto dell' Entratura, ma non
18 poteva poi pregiudicare al diritto medesimo, che non resta in alcuna forma vulnerato da simili convenzioni, giusta ciò che fu avvertito nella *Florentina Intraturae de' 3. Dicembre* 1671. *av. l' Assessore Carnesecchi impressa nel Tesoro Ombrosiano tom.* 11. *dec.* 12. *n.* 5. *e nella Florentina Intraturae de' 6. Settemb.* 1723. *av. l' Audit. Urbani impressa parimente nel Tesoro Ombrosiano tom.* 5. *dec.* 39. *n.* 18. *e dall' Audit. Conti nella decis. Florentina* 24. *num.* 14.

E così &c.

TOMMASO SIMONELLI
Audit. di Ruota.

DECISIO LXI.

PONTREMULEN. DOMUS.

DIEI 29. SEPTEMBRIS 1786.

ARGUMENTUM.

Nullitates recensentur, quae subhastationem infringunt. Creditor census an valeat sortem repetere; Et quid juxta Statutum Pontremulense. Aestimatio an sit necessaria in subhastationibus, quae per Creditores petuntur; Et quid cum Dominus instet re adhuc integra praedium aestimari. Terminus ad reluendum pignus debet debitori concedi, ante ejusdem alienationem.

SUMMARIUM.

1. *Fundus censitus servat semper onus, quod olim illi fuerat infixum, etiam apud tertium Possessorem.*
„ *Non licet juxta Statutum Pontremulense Creditori Census agere contra fidejussorem Census, nisi prius excutiatur fundus censitus n. 2.*
„ *Creditor Census nequit repetere sortem, si ultro ei non reddatur. n. 3.*
„ *Gratia Principis Populo Pontremulensi concessa repetendi sortem Census, cum variis alligata fuerit conditionibus, eas impleat Creditor oportet. n. 4.*
5. *Qui vult uti Gratia Principis in se conditiones habente praecedenter conditiones debet implere.*
6. *Statutum Florentinum non habet locum Pontremuli, sed in casibus omissis recurritur ad Ius Commune.*
7. *Dubium est, an in Bonis quae istantibus Creditoribus subhastantur, necessaria sit praecedens Aestimatio, & Bonifuius censuit necessariam non esse.*
„ *Haec autem opinio Bonfinii conflictatur a DD. contrarium tenentibus. n. 8.*

„ *Si*

„ *Si tamen Dominus fundi re adhuc integra petat aestimari praedium, tunc nequit Iudex instantiam repellere absque vitio nullitatis in subhastatione. n. 9.*

10. *Mulieri competit restitutio in integrum ad petendam aestimationem bonorum, quae Creditores petunt subhastari.*

11. *Non substinetur subhastatio absque aestimatione quum potest timeri praedium venditum fuisse minoris, quam reapse valebat.*

„ *Aliter enim contra hujusmodi venditiones non haberet locum actio laesionis. n. 12.*

13. *Ante liberationem pignoris debet Debitori adsignari terminus ad illud reluendum.*

14. *Attestatio in diverso Iudicio emanata, contra tertium in eo Iudicio non comparentem, nullo in pretio habetur.*

15. *Res inter alios acta tertio non nocet.*

COmparvero i Sigg. Marchesi Giuseppe Antonio, e Fratelli Dosi sotto dì 14. Luglio 1764. nel Tribunale del Governo di Pontremoli, e con Scrittura ivi esibita dopo aver narrato, che per Istrumento rogato da Ser Giuseppe Marracchi li 23. Maggio 1711. il già Sig. Conte Achille Tranchedini aveva imposto sopra certi suoi Beni a favore del fu Sig. Carlo Dosi Padre di detti Comparenti un censo in sorte di scudi 350. moneta di Pontremoli, col frutto alla ragione di quattro per cento l'anno, e colla mallevadoria, e solidale obbligazione del Sig. Niccolò Maridoni, che nel dì 11. Novembre 1716. erano stati pagati i frutti fino a quel tempo decorsi, e ne era stato ancora in parte estinto, e ridotto perciò a soli scudi 200. il capitale, e che da quel giorno in poi aveva partorito di frutti la somma di scudi 388. conclusero che intendevano di essere sodisfatti *di detto loro credito*, ed a tal' effetto fecero instanza di essere associati, ed immessi nel possesso di una Casa posta nella vicinanza di S. Niccolò di Pontremoli, stata già posseduta dal predetto Sig. Niccolò Maridoni mallevadore, ed attualmente esistente presso la Sig. Maddalena Trivelloni Vedova, ed Erede mediata dello stesso Niccolò Maridoni, e di aver anche facoltà di procedere mediante la subasta all' alienazione di detta Casa *per sodisfarsi* (son parole della suddetta Scrittura in atti esibita)

non solo di quanto sopra, ma ancora dei frutti da decorrere in futuro che &c.

II. Ottennero detti Sigg. Marchesi Dosi il loro intento, mentre subastata in appresso la detta Casa, e liberata la medesima per il prezzo di scudi 350. moneta di Pontremoli al Sig. Don Carlo Caimi, questo nominò in Compratori i Coniugi Niccolò, e Caterina Gherardi, i quali sotto di 12. Settembre 1764. sborsarono la maggior parte di detto prezzo ai Sigg. Marchesi Dosi per la sorte, e frutti di detto censo, o sia per il residuo del medesimo; e depositarono il restante di detto prezzo per pagarsi come di ragione ai Creditori dell' Eredità del predetto Niccolò Maridoni passata con benefizio di Legge, e d' Inventario nella suddetta Maddalena Trivelloni di lui Vedova, come instituita Erede da Marc' Antonio Maridoni loro comun Figlio sopravvissuto al Padre, ma predefunto alla Madre.

III. La stessa Sig. Maddalena Trivelloni ne' Maridoni, che fino sotto dì 2. Settembre 1764. aveva fatti presentare in detto Tribunale di Pontremoli una Scrittura di eccezzioni diretta a sospendere la subasta, e liberazione di detta Casa, e non essendo stata quella ammessa sul fondamento che fosse stata presentata in giorno feriato, aveva rinnovate le medesime eccezioni con altra Scrittura esibita in quel Tribunale il dì 5. dello stesso mese di Settembre, seguita che fu la subasta, e liberazione della Casa predetta, accerrimamente insistè; perchè la medesima fosse dichiarata nulla.

IV. In contraditorio pertanto non solo dei Coniugi Gherardi Liberatari della suddetta Casa, ma ancora dei Sigg. Marchesi Dosi che avevano ritirata la maggior parte del prezzo di essa in sodisfazione della sorte, e frutti del suddetto censo, sotto dì 15. Febbraio 1766. emanò Sentenza del Sig. Auditore del Governo di Pontremoli, che coerentemente alle istanze della Trivelloni Vedova Maridoni dichiarò nulla, ed invalida la predetta liberazione, ed in conseguenza di ciò passò ad associare, o sia reintegrare al possesso della suddetta Casa la stessa Vedova, removendone i Coniugj Gherardi, e riservando ai Sigg. Marchesi Dosi le ragioni tali quali da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio, contro i Beni provenienti dal Maridoni, nominatamente anche contro la medesima Casa, all'effetto di sodisfarsi con i frutti, ed in qualun-

lunque altro modo che fosse per esser di ragione *servatis servandis* dei frutti decorsi, e non pagati sopra il capitale del suddetto censo, residuato come sopra in sc. 200.

V. E siccome i Coniugi Gherardi, e Consorti di Lite per sostenere che la Trivelloni vedova Maridoni non potesse impugnare la subasta, e liberazione della controversa Casa, avevano fra le altre cose rilevato che a detta subasta, e liberazione era stato proceduto, dopo essere stata esibita negli atti del Tribunale del Governo di Prontremoli sotto dì 28. Luglio 1764. una Scrittura in nome della stessa Vedova contenente le seguenti espressioni „ ivi „ E siccome essa *non ha ragioni poziori* a quelle dei suddetti Sigg. Marchesi Dosi creditori di detta Eredità, perciò non intende contendere ulteriormente, ed acconsente per quanto stà per se, che sì proceda agl' incanti della medesima Casa, *secondo che di ragione, e stile &c.* „ quale Scrittura non si controverteva essere stata esibita in atti da un certo Sig. Francesco Pizzati, senza che costasse del mandato, o consenso della Trivelloni Vedova Maridoni, quale anzi per parte di essa costantemente si negava, perciò i suddetti Gherardi, e Consorti di lite crederono di loro interesse l' agitare conforme agitarono per la loro rilevazione contro detto Signor Francesco Pizzati, ma neppur questo Giudizio ebbe un esito favorevole ai Sigg. Gherardi, e Consorti di Lite, mentre con altra sentenza proferita dal medesimo Sig. Auditore del Governo di Pontremoli sotto dì 9. Agosto 1769. venne assoluto il suddetto Sig. Pizzati dalla pretesa rilevazione.

VI. Dopo il lasso di più anni, e quando già per la morte della suddetta Trivelloni Vedova Maridoni, le di lei ragioni ereditarie erano passate nelle Figlie di detto Sig. Francesco Pizzati, tornò a rivivere in grado d'appello avanti il Clarissimo Magistrato Supremo di questa Capitale, non tanto la Causa riguardante la validità, o invalidità della subasta, e liberazione seguita nel 1764. della suddetta Casa, quanto ancora l' indicata Causa di rilevazione, e commessa l' una, e l' altra ad uno dei Sigg. Auditori di questa Ruota, a di lui Relazione fu sentenziato ne' 30. Settembre 1785. per la validità della subasta, e liberazione predetta, e conseguentemente per la revoca della precitata Sentenza de' 15. Febbraio 1766. e respettivamente fu dichiarato doversi con-

fermare l' altra sopra enunciata Sentenza de' 9. Agosto 1769. per il fondamento espresso nella di lui Decisione, che stabilita la validità della vendita della controversa Casa, venisse a cessare la questione della rilevazione.

VII. Ma intentato da dette Sigg. sorelle Pizzati contro questo Giudicato il solito rimedio della restituzione in integrum, e diretta al nostro primo Turno Rorale la nuova commissione della Causa, dopo un serio, e maturo esame abbiamo oggi riferito doversi revocare la Sentenza proferita dal Supremo Magistrato li 30. Settembre 1785., e doversi respettivamente confermare quelle emanate nel Tribunale del Governo di Pontremoli il dì 15. Febbraio 1766., e il dì 9. Agosto 1769.

VIII. Abbiamo creduta meritevole di conferma la Sentenza del Sig. Auditore del Governo di Pontremoli, che dichiarò invalida la subasta, e liberazione della controversa Casa, posta anche da parte la questione che si faceva sull' avere, o non avere la Trivelloni vedova Maridoni conferito il mandato, o prestato il consenso al Sig. Francesco Pizzati per esibire negli atti del Tribunale di Pontremoli la Scrittura de' 28. Luglio 1764. riferita di sopra nel §. V., nella quale questione poteva forse prevalere alla negativa di detta Vedova, non meno del medesimo Sig. Pizzati formalmente esaminato in Causa, la circostanza di aver essa Vedova saputo, che detti Sigg. Marchesi Dosi avevano fatta istanza per la subasta, e liberazione di detta Casa, circostanza da lei medesima confessata nel rispondere alle posizioni dategli dai Sigg. Marchesi Dosi e CC. di lite nell' anno 1765., e moltopiù innegabile in conseguenza della citazione, o intimazione ad essa fatta fino de' 18. Luglio 1764. di non ingerirsi più nel possesso della Casa medesima, stante l' essere stati in quello immessi detti Signori Dosi, unita all' altra circostanza confessata egualmente dalla medesima Vedova nel rispondere a dette posizioni, di essere ella solita valersi nei propri affari, attesa la sua grave età, dell' opera, ed assistenza di detto Sig. Francesco Pizzati, che d'altronde costava essere di lei genero, tali circostanze rendendo alquanto inverisimile, che detta Vedova aspettar volesse fino al dì 2. Settembre ad opporsi agli atti che si facevano per parte de' Sigg. Dosi, e non pensasse ad incaricare più sollecitamente quel suo Congiunto, che accudiva ai di lei affari

di

di dare all' istanza dei detti Sigg. Dosi la replica che fosse stata opportuna.

IX. Simil questione tanto meno ci è parso, che interessasse la risoluzione della presente Causa, in quanto che o accedesse, o non accedesse la Trivelloni vedova Maridoni posseditrice della controversa Casa con suo mandato, o consenso all'esibizione della suddetta Scrittura de' 28. Luglio 1764., questa Scrittura altro in sostanza non portava se non la dichiarazione di non aver la detta Vedova ragioni *poziori* a quelle dei Sigg. Marchesi Dosi. Dichiarazione di cui mai è stata posteriormente smentita, o impugnata la verità, ed il consenso, *che si procedesse agl' incanti della medesima Casa, secondo che di ragione, e stile*, consenso inevitabile per la stessa Vedova non assistita da ragioni poziori a quelle dei Signori Marchesi Dosi, e d'altronde incapace di recare a lei pregiudizio, qualora si fosse proceduto a detti incanti, trascurato ciò che era *di ragione, e di stile*.

X. Il vedersi adunque non osservato, ma anzi positivamente disprezzato nella subasta, e liberazione della suddetta Casa ciò che era di ragione, e di stile, ci ha somministrato il fondamento per dichiarare invalida, quale fu dichiarata dalla Sentenza de' 15. Febbraio 1766. detta subasta, e liberazione non ostante il consenso che alla medesima potesse dirsi prestato dalla Trivelloni vedova Maridoni, come prestaro sotto l'espressa condizione di doversi osservare ciò che fosse di ragione, e di stile.

XI. Che ciò non si osservasse nella subasta, e liberazione della controversa Casa è parso a Noi incontrastabile; Primo perchè fu subastata quella Casa spettante all' Eredità del Maridoni per pagare un debito a cui lo stesso Maridoni era stato mallevadore, senza prima escutere il Patrimonio del Conte Achille Tranchedini principal debitore, come richiedeva lo Statuto di Pontremoli; Secondo perchè fu essa subastata per pagare non solo i frutti del censo creato dal Conte Tranchedini con la mallevadoria del Maridoni, ma ancora la sorte di detto censo, che di ragione è irrepetibile; Terzo perchè fu la medesima subastata senza farne precedere le stime; Quarto finalmente perchè ne fu effettuata la liberazione senza prima assegnare alla Vedova, ed Erede del Maridoni il termine a redimerla.

XII.

XII. Era patente il primo difetto, disponendo lo Statuto di Pontremoli, che „ *prius conveniatur Principalis, & in defecte Fideiussor* „ e mancando nel concreto del caso qualunque benchè minima prova dell' esenssione del Patrimonio del Conte Achille Tranchedini, o della notoria insolvenza di quel Patrimonio, che ne rendesse inutile l' escussione, anzi potendosi, e dovendosi dir provato il contrario dai medesimi Sigg. Dosi, e Consorti di Lite, quando avevano eglino stessi prodotto un Istrumento del dì 26. Maegio 1717. rogato da Ser Pier Francesco Ruschi per giustificare, come in fatti giustificano, che mediante quell' Istrumento fu venduto ad un certo Prete Gio. Batista Romani di Pontremoli il Fondo sul quale era stato imposto dal Conte Achille Tranchedini il censo di cui si trattava.

XIII. Attesa la qual circostanza di sapersi l' attual Possessore del Fondo censito, siccome non mancava ai Sigg. Dosi il diritto di agere contro detto Fondo, che presso chiunque esi-
1 stesse conservava sempre l' onere del medesimo già infisso con la creazione del censo, perciò che avvertono *Cenc. de cens. qu.* 114. *n.* 6. *& qu.* 116. *n.* 11. *De Luca de censib. dics.* 18. *n.* 9. *Rota apud eumdem Cenc. decis.* 90. *n.* 7. *e* 10. *Rot. Roman. cor. Merlin. dec.* 696. *n.* 6. *cor. Molin. dec.* 763. *n.* 9. *tom.* 3. *par.* 1. *& dec.* 811. *n.* 12. *tom.* 3. *part.* 2. *& coram Ansald. dec.* 239. *n.* 8. *tom* 3. *Rota nostra cor. Accari. decs.* 8. *n.* 15. Così non era permesso ai medesimi Sigg. Dosi in ordine allo Statuto di Pontremoli di molestare i Beni del Matidoni stato mallevadore a detto censo, fintantochè diretta da essi l' azione contro il Terzo posses-
2 sore del Fondo censito non l' avessero ritrovata inutile, e frustranea per l' eccezione che avesse opposta, e giustificata detto Terzo possessore di essere stati estinti col prezzo dello stesso Fondo debiti anteriori, o poziori al censo medesimo.

XIV. Non meno patente era il secondo difetto, mentre ognun sa, che la *sorte* del censo non può il Creditore repeterla, se dal Debitore non gli venga ultroneamente restituita, se-
3 condo la nota regola di ragione comunemente ricevuta dai Dottori, e Tribunali, ed in specie dal *Covaruv. variar. resol. lib.* 3 *cap.* 2. *n.* 3. *vers.* 2. *& cap.* 9. *n.* 4. *Gaill. pract. quaest. lib.* 2. *obser.* 2. *n.* 14. *Gratian. discept. for. cap.* 587. *n.* 3. *& cap.* 723. *n.* 13. *Cenc. de censib. q.* 2. *n.* 4. *& qu.*

& qu. 103. *n.* 1. *De Luca de fideicom. disc.* 161. *n.* 5. *Rot. Rom. in rec. dec.* 56. *n* 5. *par.* 1. *& dec.* 324. *n.* 8. *par.* 5. *tom.* 1. *& coram Molin. dec.* 763. *n.* 15. *tom.* 3. *par.* 1 *Rot. nostr. cor. Accaris. dec.* 8. *n.* 13. *& Thesaur. Ombros. dec.* 19. *n.* 45. *tom.* 5.

XV. E quantunque potesse sostenersi, come fu giustamente osservato nel dotto Motivo della precedente Sentenza, che i Sigg. Marchesi Dosi nella loro principal domanda de' 14. Luglio 1764. non avessero chiesto di esser sodisfatti della *sorte* del censo a loro favore creato dal Conte Tanchedini con la malllevadoria del Maridoni, avendo egli domandata semplicemente la sodisfazione *di detto loro credito*, che appunto pet trattarsi di censo irrepetibile, quanto alla *sorte*, veniva a sostanziarsi soltanto nell'importare dei *frutti*; era però certo in fatto, che non si limitarono i Signori Dosi a ritirare o dai frutti, o dal ritratto della Casa da essi pulsata i soli *frutti* del censo, ma del prezzo ricavato dalla subasta di detta Casa, ritirarono insieme con i *frutti* anche la *sorte* del Censo, cosicchè se non con le parole, almeno col fatto assai più espressivo, e più potente delle parole istesse, vennero i Signori Dosi a ripetere senza il concorso della volontà del Debitor censista, e della Erede del Mallevadore, che lo rappresentava, la *sorte* di detto censo, contro ciò che era di ragione.

XVI. Nè si sarebbe potuta salvare la subasta, e liberazione della controversa Casa da questo secondo difetto ricorrendo ad una graziosa concessione, che alla Comunità di Pontremoli si degnò di fare il Gran-Duca Ferdinando II. di gloriosa memoria li 21. Gennaio 1669. ab Incarn., e con cui accordò quel Sovrano, che in detta Comunità potesse tenersi ferma la particolar consuetudine già ivi introdotta di ripetere la sorte dei censi dai Debitori, che fossero stati morosi a pagarne i frutti per tre anni.

XVII. Poichè la grazia preservativa di detta locale consuetudine si vedeva concessa, con che però dai Creditori censisti venisse prima fatto con loro preci ricorso al Principe, e successivamente venisre dai medesimi Creditori assegnato ai Debitori un termine non minore di due mesi ad aver purgata la mora incorsa rispetto ai frutti, ed in somma sotto varie condizioni, delle quali non si dimostrava per parte dei Si-

gnori

gnori Dosi l'adempimento, che avrebbero essi dovuto dimo-
5 strare volendosi valere di una grazia così condizionata, secon-
la nota regola, di cui *Gemnian. cons. 79. post num. 7. Paris. cons. 75. num. 53. lib. 4. Garz. de benef. par. 1 cap. 5. num. 464. versic. quia ille consensus, Lotter. de re benefic. libr. 1. quaest. 38. num. 45. Cost. de scient. & ignor censur. 1. distinct. 13. num. 10. Torr. variar. Tribunal. decis 10. num. 15. part. 2. tit. 12. tom. 3. Rot. Roman. in recent. decis. 187. num. 11. e 12. part. 11. & decis. 184. num. 4. par. 12. & decis. 18. part. 19. tom. 1. & coram Cels. decis. 366.. num. 1. e 7. & coram Ansald. decis. 511. num. 10. tom. 5. Rota nostra apud De Comit. decis. 26. num. 47. tom. 1.* essendo degno di special considerazione, che quand' ancora fosse stato assegnato, dai Signori Dosi non si sarebbe lasciato da essi interamente decorrere il termine dei due mesi in detta graziosa concessione prescritto, vedendosi esibita la loro domanda li 14. Luglio 1764. decretata a loro istanza la liberazione della controverra Casa il dì 2. Settembre dello stesso anno, e stipulatone l'Instrnmento di vendita, col pagamento di uua parte di prezzo ai medesimi Sigg. Dosi in sodisfazione della sorte, e frutti del censo il dì 12. del medesimo mese di Settembre.

XVIII. Ugualmente ci è parso incontrastabile il terzo difetto, perchè sebbene in Pontremoli non sia attendibile il disposto dello
6 Statuto Fiorentino, secondo il quale, come avverte il *Bonfin. nella dec. Fior. 48. n. 2.* è indispensabile la stima dei Beni da subastarsi ad istanza dei Creditori, ma debba unicamente attendersi quanto dispone il Gius comune per essere stato dichiarato nell'atto della subiezione della Comunità di Pontremoli al Granducato di Toscana, che dal nuovo Regnante s'intendeva „ *alla medesima mantenere, e conservare tutte le Leggi, e Statuti, e tutti li stili, e consuetudini veglianti in essa al tempo di detta sua nuova subiezione* „ conforme espose la Clarissima Pratica nella rappresentanza, che precedè la graziosa concessione dei 21. Gennaio 1669. ab Inc. enunciata di sopra nel §. XVI. ciò non ostante, anche ai termini di ragion comune abbiamo creduto, che nelle circostanze ddl caso non si potesse procedere alla subasta, e liberazione della Casa del Maridoni, se non previa la stima della stessa Casa.

XIX.

XIX. Infatti non ignoravamo esser discordi i Dottori nel de-
7 terminare se di ragion comune sia necessaria la stima dei Beni da subastarsi ad istanza dei Creditori, ed essere stata anche supposta dal *Bonfin. nella d. dec. Fior.* 48. *n.* 3. come più comunemente ricevuta in oggi l'opinione negativa.

XX. Ma oltre che potevamo dubitare se realmente sussistesse il supposto, con cui procedè il *Bonfini*, essendoci noto che
8 tengono l'opinione affermativa tra gli altri il *Damhouder de subhast cap.* 3. *n.* 11. *De Nigr. de subhast. lib* 1. *cap.* 2. §. 8. *n.* 4. *e* 9. *&* c. 15. *n.* 1. *& seq. & lib.* 2. *cap.* 5. *n.* 1. e fra gli allegati dello stesso *Bonfini* nel luogo citato il *Mangill. de subhast. cap* 18. ove stabilita detta opinione affermativa, ed accennata dipoi la negativa conclude in fine
„ *Tu autem teneas supradictam conclusionem pro aestima-*
„ *tione cum praedictis declarationibus* „ Volendo ancora ammettere che in astratto potesse adottarsi l'opinione negativa, questa nel concreto del caso era incapace di pregiudicare alla Trivelloni vedova Maridoni per due motivi.

XXI. Primieramente altra è la questione, se il Giudice per dovere del suo uffizio, ed anche senza che gliene sia fatta l'istanza, debba far precedere la stima alla subasta, e liberazione di un Fondo, cosicchè venga ad esser per se stessa nulla la subasta, e liberazione dal Giudice ordinata, ed eseguita, senza la preventiva stima da veruno richiesta, ed in questi termini, nei quali parlano i seguaci di detta negativa opinione, la medesima può dirsi non destituta di fondamento.

XXII. Altra poi, e molto diversa è la questione se venendo fatta al Giudice dal proprietario del Fondo l'istanza in tempo congruo, cioè quando la cosa è ancora intera, che detto Fondo prima della subasta, o liberazione venga stimato, sia in questo caso tenuto il Giudice a ordinare la domandata stima, in guisa che debba dirsi nulla la subasta, e liberazione senza di quella eseguita, nei quali termini pare all'incontro non
9 posra dubitarsi dell'illegittimità, e nullità del fatto del Giudice, a cui non era permesso di disprezzare un istanza per se stessa sommamente ragionevole, perchè tendente a salvare l'interesse del proprietario del fondo, senza il minimo pregiudizio di alcuno.

XXIII. Noi eramo appunto nei termini di questo secondo caso, mentre nell'istesso dì 2. Sett. 1764. in cui seguì la liberazione

della controversa Casa al Caimi, e prima che la medesima seguisse, fu presentata nel Tribunale di Pontremoli in nome della Trivelloni vedova Maridoni la Scrittura, nella quale faceva essa istanza che non si procedesse alla liberazione di detta Casa, se non facendone precedere la stima. E sebbene tale Scrittura non fosse ammessa in quel Tribunale sul pretesto di essere stata presentata in giorno feriato, come notò in piè di essa l'Attuario del medesimo Tribunale, appariva però dalla stessa nota presa da detto Attuario, che di fatto fu presentata nel Tribunale detta Scrittura; e costava di più, che la presentazione di quella Scrittura seguì nello stesso giorno, in cui era per proferirsi, ed in cui fu realmente dipoi proferito il Decreto di liberazione che nella Sentenza de' 15. Febb. 1766. fu detto esser emanato il dì 2. Sett. 1764. dimodochè non si sapeva comprendere, come nel suddetto dì 2. Sett. 1764. potesse legittimamente proferirsi il Decreto di liberazione, e non si dovesse in quel medesimo giorno ammettere un'istanza, che appunto per esser imminente detto Decreto non poteva ad altro giorno differirsi.

XXIV. E quando anche non si fosse voluto far conto della suddetta Scrittura presentata in nome della Trivelloni vedova Maridoni il dì 2. Sett. 1764. non si sarebbe almeno potuta disprezzare l'altra che in nome della stessa Vedova fu presentata, e dal Tribunale venne ammessa il dì 5. dello stesso mese, e nella quale fu rinnovata l'istanza per la stima della Casa in questione. Nulla ostando che questa seconda Scrittura venisse esibita posteriormente alla liberazione di detta Casa; Sì perchè ciò non ostante la cosa poteva dirsi sempre intera, costando che solo nel dì 12. di detto mese i Coniugi Gherardi nominati in compratori della Casa dal Caimi liberatario stipularono l'Istrumento di compra, e principiarono a sborsarne il prezzo; sì perchè a detta Vedova competeva in ogni caso il rimedio della restituzione in integrum, per ciò che avvertono *Andreol. contr. 79. n. 15. Maurit de restit. in integrum cap. 375. n. 5. Odd. de restit. in integr. par. 1. qu. 10. n. 34. e 35. Ridolphin. in prax. par. 1. cap. 13. n. 439. Giurba dec. 77. n. 12. Monac. dec. Bonon. dec. 5. n. 10. Rota nostra in Thesaur. Ombros. dec. 14. n. 34. tom. 3. e dec. 37 n. 42. tom. 5.* rimedio che bastantemente venne a dedurre la stessa Vedova, e mediante la clausula *deducendo &c.* apposta in fine di det-

detta Scrittura de' 5. Settembre, ugualmente che dell'altra de' 2. dello stesto mese, e più specialmente con essersi espressa in detta Scrittura del dì 5. parlando di se medesima „ *che per esser Vedova decrepita viene assistita da tutte le Leggi.* „

XXV. In secondo luogo siccome intanto i Seguaci della sopra indicata opinione non credono necessaria per la validità della subasta, e liberazione di un Fondo la preventiva stima, in quanto che avvertono potere il calore dell'asta, ed il concorso dei Licitatori render certo il valore delle cose, perciò non è assolutamente luogo a sostenere la subasta, e liberazione di un Fondo fatta senza la preventiva stima, semprechè si abbia ragione di credere, che il vero valore di detto Fondo fosse
11 notabilmente maggiore del prezzo ricavato dalla subasta, come fra i Seguaci di detta opinione spiegano gli allegati, e seguitati dal *Gratian. discept. for. cap.* 7 *n.* 22. *&* *cap.* 706. *n.* 5. e non può non ammettersi riflettendo che altrimenti ai Proprietarj dei Fondi venduti al pubblico incanto senza le precedenti stime, sarebbe preclusa la strada di allegare contro
12 tali vendite il rimedio della lesione, quale per altro è certo, che possono allegare come con i concordanti individualmente risponde la *Rot. Rom. cor. Cavaler. dec.* 187. *n.* 1. *& seqq.*

XXVI. E nel caso nostro si aveva ben ragione di credere, che il valore della controversa Casa fosse notabilmente maggiore degli Scudi 850. che se ne ricavarono, mediante la subasta, quando la stessa Casa stimata nel Febbraio dell'anno 1765. da due Periti, da uno di essi fu detto „ *non valere meno di scudi mille moneta di Pontremoli, anche a darla a buon mercato* „ e dall'altro fu detto essere „ *del valore per lo meno di scudi mille e dugento moneta di Pontremoli* „

XXVII. Finalmente abbiamo veduto innegabile anche il quarto difetto, essendo di ragion comune, e di stile di tutti i Tribunali, che prima della liberazione del pegno per mezzo dell'
13 asta pubblica si assegni al Debitore un termine a redimerlo, come con molti concordanti stabiliscono *Bald. in Leg.* 2. *C. ubi in rem actio exercer. n.* 3. *&* *in Leg.* 1. *Cod. de tempor. appell. n.* 2. *in fin. Menoch. cons.* 131. *n.* 9. *Gratian. disceptat.* 375. *n.* 5. *Covarruv. lib.* 3. *var. resol. cap* 18. *n.* 4. *Nigr. de sudhastat. pignoris &c. cap.* 4. *n.* 1. *Rot. Rom. in rec. dec.* 759. *n.* 2. *par.* 2. *&* *decis.* 350. *n.* 12. *part.* 11., e

non vedendosi fatta questa assegnazione di termine alla Trivelloni vedova Maridoni prima della liberazione della di lei Casa pulsata dai Sigg. Dosi per causa del censo a cui l'Autore di detta Vedova era stato mallevadore.

XXVIII. Senza che giovasse l'opporre, come si opponeva per parte di detti Sigg. Dosi, che in Pontremoli vegliasse il contrario stile di procedere alla liberazione dei pegni senza assegnare ai Debitori verun termine a redimergli Poichè non solamente sarebbe bastato il replicare, che non provandosi, conforme non si provava, questo asserto stile particolare di Pontremoli derogatorio della Legge, e consuetudine generale, non era assolutamente luogo a presumerlo; ma di più ad esuberanza ci fu presentato per parte delle Signore Sorelle Pizzati un certificato del Notaro comunitativo di Pontremoli, che dopo una diligente rimazione da esso fatta degli atti del Banco Civile di quella Città, e particolarmente di quelli dell' anno 1764., e degli anni antecedenti, e susseguenti, attestava di aver riscontrato essere stata sempre osservata in occasione di procedersi ad istanza dei Creditori alla subasta dei Beni stabili dei loro Debitori, la pratica, e consuetudine di trasmetter precetto ai medesimi Debitori *ad reluendum pignus*, entro un certo termine.

XXIX. Similmente abbiamo creduta meritevole di conferma l'altra Sentenza del Sig. Auditore del Governo di Pontremoli, che assolvè il Sig. Pizzati dalla rilevazione contro di lui pretesa, e domandata dai Coniugi Gherardi, e Consorti di lite, sebbene mancasse a Noi per confermare detta Sentenza il fondamento espresso dal Giudice della precedente Istanza nel suo Motivo, che abbiamo già accennato in fine del §. VI. essendoci noi mossi da altri fondamenti, che quantunque resultar potessero da quanto abbiamo permesso nel §. VIII. e segg. pure non sarà inopportuno il riassumergli con maggior precisione, e chiarezza.

XXX. La domanda della rilevazione contro detto Sig. Pizzati era fondata nel supposto, che egli avesse esibita la Scrittura de' 18. Luglio 1764. senza mandato, o consenso della Trivelloni vedova Maridoni, ma questo supposto non era chiaramente provato che sussistesse in fatto, come secondo le notissime regole si sarebbe dovuto provare, formando il fondamento dell'azione intentata dai Coniugi Gherardi, e Consorti

di

di lite contro il Sig. Pizzati, ed ammettendolo ancora per provato chiaramente in fatto, non portava di ragione alla conseguenza, che da detti Coniugi Gherardi, e Consorti di lite si pretendeva.

XXXI. Che non fosse chiaramente provato in fatto già lo abbiamo osservato in principio, ponderando più circostanze atte piuttosto a far presumere, che non fosse esibita detta Scrittura de' 28. Luglio 1764. senza il mandato, o consenso della suddetta Vedova Maridoni. Nè avrebbero potuto i Coniugi Gherardi, e Consorti di lite desumerne la prova dall' avere la stessa vedova asserito nel Giudizio con essi sostenuto, di non aver dato al Sig. Pizzati detto mandato, o consenso, o dall'aver così deposto in detto Giudizio il medesimo Sig. Pizzati; poichè tale asserzione, e deposto poco, o nulla potevano valutarsi a fronte delle divisate circostanze, e particolarmente poi l'asserzione della Vedova Maridoni era assolutamente incapace di pregiudicare a un Terzo, qual'era il Sig. Pizzati, nel diverso Giudizio di rilevazione contro di lui promosso da detti Coniugi Gherardi, e Consorti di lite, essendo principio non controverso, che „ *res inter alios acta, tertio non nocet* secondo i *Testi* inseriti nel *tit.* 60. *del lib.* 7. *del Codice Giustinianeo.*

XXXIII. Che poi anche supponendo chiaramente provato in fatto, che il Sig. Pizzati esibisse la Scrittura de' 28. Luglio 1764. senza mandato, o consenso della Vedova Maridoni, non potesse di ragione dedursene la conseguenza pretesa dai Coniugi Gherardi, e Consorti di lite, resulta similmente da quanto abbiamo in principio avvertito, giacchè altro in sostanza non portando detta Scrittura se non la dichiarazione di non avere la stessa Vedova *ragioni Poziori* a quelle de' Sigg. Dosi, dichiarazione non trovata falsa, anzi neppure impugnata da detta Vedova nel decorso del Giudizio, ed il consenso che si procedesse all' incanto della controversa Casa domandato dai medesimi Sigg. Dosi, ma *secondo che di ragione, e stile*, incanto da noi dichiarato nullo, non già per mancanza del consenso della suddetta Vedova, ma per l'inosservanza di ciò che era *di ragione, e di stile*, e conseguentemente per l' inadempimento della condizione a cui era anche espressamente alligato il consenso prestato con detta Scrittura, e non essendosi in somma da Noi dichiarato

to

to nullo detto incanto, perchè si sia riconosciuto falso l'esposto dal Sig. Pizzati in quella Scrittura, ma per tutto altro motivo, richiedeva la giustizia, che lo assolvessimo dalla pretesa rilevazione.

E così in contradittorio delle Parti, che per mezzo dei loro dotti Difensori virilmente informavano, abbiamo risoluto.

Giuseppe Vernaccini
Auditor di Ruota, Potestà, e Relatore.
Cosimo Ulivelli
Auditor di Ruota.
Guido Arrighi.
Auditor di Ruota.

DECISIO LXII.

PISANA SEU LIBURNEN. EXEQUUTIONIS

Diei 30. Sept. 1786.

ARGUMENTUM.

Validitas Executionis ad Trutinam revocatur. Disputationi locum dabat Lex Hetruriae 12. Junii 1778. quae impedit litiganti alterum in eadem Jurisdictione & Provincia commorantem ad diversum forum convocare, etiamsi agatur de Mercatoribus; Character Deputati, ejusdem subjectio diverso Foro tum ratione Personae, tum ratione raepraesentatorum legitimitatem inducit executionis. Qualitas Deputati an & quomodo dicatur ad exercitium deducta.

SUMMARIUM.

1 *Sententia prolata istantiae terminis exactis, nulla est ex defectu Jurisdictionis.*
„ *Ideoque hoc vitium est insanabile n. 2.*

De-

2 *Debitor an conveniri queat in diversa Jurisdictione cum ambo litigantes sint Provinciales & ejusdem Iurisdictionis, si agatur de Debito Mercaturae.*
Remiss. & per tot.

4 *Ad Effectum Iurisdictionis, non inspicitur Domicilium proprium, sed sufficit improprium ex habitatione derivans.*

5 *Ex decoctione oritur solutio societatis, & intellectualis Divisio inter omnes socios rerum societati iam obnoxiarum.*

6 *Ex decoctione oritur cessio mediante Legis operatione in Creditores Decocti, & pro Eis in Deputatos.*

7 *Non jurisdictio Decocti, sed Creditorum, & eorum representantium examinanda est ob competentiam fori decernendam.*

8 *Privilegiatus ob continentiam causae communicat non privilegiatis privilegium Fori, quod Ei ex lege roservavatur.*

„ *Imo hoc privilegium exercere potest etiam in actionibus cessis, dummodo cessio immunis sit a fraude n. 9.*

10 *Subiectio Fori probatur ex actibus judicialis observantiae.*

11 *Deputatus Creditoribus Apothecae decoctae si hoc nomine compareat in judicium, non comparet nomine Apothecae, sed nomine Deputati.*

12 *Cessionarius explicare dicitur in actibus titulum cessionis, si is veniat in consequentiam legitimam tituli expressi.*

13 *Judicium Ordinarium non impedit, ut in judicio executivo diversum eligatur forum.*

14 *Si Executio super Mobilibus non sufficiat, fieri potest etiam super stabilibus.*

15 *In dubio pro validitate executionis realis decidendum est.*

TEnevano i Sigg. Fratelli Fedeli diversi Negozi nelle Città di Pisa, e di Livorno, quando nell'anno 1782. mancarono al Commercio. Il Tribunale di Livorno procedè immediatamente alla elezione dei Deputati alle mancate Ragioni, e con Lettera sussidiaria commesse al Tribunale di Pisa la confezione degl'Inventarj dei Negozi di Cereria, e di Drogheria, e degli

altri

altri Beni esistenti tanto in quella Città, che nel Comune di Calci, conforme restò successivamente eseguito, riservandosi di procedere in seguito a quelli ulteriori provvedimenti, che fossero stati di ragione relativamente all'amministrazione, e disposizione di detti Patrimonj.

II. Fra gli assegnamenti spettanti ai Fratelli Fedeli vi era un credito in somma di lire 3878. 14. 8. esigibile contro il Sig. Giuseppe Benetti di Pisa. Avendo questi nel mese di Marzo 1784. intentato avanti il Sig. Auditore Vicario di quella Città il Giudizio di Concordia de' suoi Creditori, fu la di lui domanda notificata ancora ai Deputati alle mancate Ragioni Fedeli, i quali essendo comparsi nel Tribunale di Pisa con loro Scrittura de' 14. Maggio di detto anno si opposero virilmente, con molte eccezioni alla domandata Concordia, nelle quali insistetono ancora con altre loro Scritture de' 21. e 25. dello stesso mese di Maggio.

III. Il Sig. Auditor Vicario di Pisa non fece alcuna dichiarazione sù questo punto, nè proferì alcun Decreto inibitoriale, e intanto i Deputati Fedeli con Lettera del Tribunale esecutivo del Magistrato dei Pupilli fecero sotto dì 11. Giugno 1784. assegnare al Sig. Giuseppe Benetti un termine a pagare la mentovata somma di lire 3878. 14. 8. e quantunque il Sig. Benetti si opponesse all'assegnazione di detto termine, pretendendo che non fosse luogo a convolare al Tribunale esecutivo dei Pupilli, ciò non ostante staccarono successivamente il solito ordine di gravamento, e presura, in conseguenza del quale fu di fatto poi devenuto alla esecuzione reale prima sopra le masserizie, e mobili spettanti a detto Sig. Benetti, e poi stante la non sufficienza dei medesimi, sopra due Case, e sopra la Bottega di sua pertinenza.

IV. Questa esecuzione fu dichiarata nulla per Sentenza dello stesso Tribunale esecutivo dei Pupilli del dì 8. Marzo 1785. con la quale i Sigg. Deputati Fedeli furono altresì condannati nelle spese. Ma avendo questi reclamato contro la detta Sentenza, non solamente opposero l'ingiustizia della medesima, ma ne dedussero ancora la nullità per essere stata proferita fuori dei termini dell'Istanza, onde commesso a Me il nuovo esame di questa Causa, dovetti esaminare, e decidere l'uno, e l'altro articolo in obbedienza al veneratissimo Rescritto emanato alle preci del Sig. Benetti sotto dì 14. Aprile 1785.

del

del seguente tenore „ Il Giudice dell'appello, fatte quelle di-
„ chiarazioni, che crederà di ragione in ordine alla dedotta nul-
„ lità, prenda cognizione del merito dell' enunciata Sentenza, e
„ ne decida non ostante „

V. Facile fu la resoluzione quanto al primo punto: Poichè in fatto era certo, e non veniva impugnato, che i termini della Istanza erano già spirati, allorchè emanò la Sentenza del Tribunale esecutivo dei Pupilli, onde la medesima veniva ad es-
1 sere infetta di un vizio patente di nullità per difetto di Giurisdizione nel Giudice, che l'aveva proferita. *Constantin. ad Statut. urb. annotat.* 11. *artic.* 1. *num.* 100. *e* 101. *Mans. consultat.* 222. *num.* 19. *& seq. Magon. decis. Lucen.* 78. *num.* 26. qual nullità procedendo dalla mancanza di uno dei
2 tre sostanziali requisiti si deve necessariamente attendere, anzi si dice insanabile, come insegnano *Vant. de nullit. tit de nullitat. ex defect. iurisdition. num.* 1. *& seqq. Felic. allegation. civil.* 52. *n.* 31. *& seqq. Rot. Roman. in recent. decis.* 50. *n* 3. *part.* 4. *tom.* 2. *Constantin. vot. decisiv.* 496. *num.* 25. *tom.* 4.

VI. Più grave però, e degna di un più serio esame era l' altra Ispezione, che riguardava la validità, o nullità della esecuzione reale sofferta dal Sig. Benetti. Ma dopo aver sentiti lungamente i dotti Difensori dell' una, e dell' altra Parte, venni nel sentimento, che dovesse rispondersi per la validità della medesima, per quelle ragioni, che passo ad esporre.

VII. Il principale fondamento dell'eccezione proposta dal Sig. Benetti, si desumeva dall' Editto Sovrano de' 12. Giugno 1778. col quale essendo stata ristretta dentro certi limiti la Giurisdizione del Tribunale di Mercanzia in oggi soppresso, fu tra le altre cose determinato, che le Cause delle Provincie tanto ordinarie, quanto esecutive, comprese ancora
3 le mercantili si dovessero conoscere, e decidere dai respettivi Giusdicenti locali, ogni volta che fossero tra sottoposti, e sottoposti alla stessa Giurisdizione, vietando ai Tribunali di Firenze di avocare a se tali Cause, di ricevere nelle medesime le Istanze, e Contestazioni di Lite, conforme viene letteralmente prescritto nell' Articolo VI. „ ivi „ Quanto poi
„ alle Cause delle Provincie, che prima potevano appartenere
„ al Tribunale della Mercanzia, così ordinarie, come esecuti-
„ ve, comprese anche le mercantili, che siano *tra sottoposti*,

„ *e sottoposti all' istessa Giurisdizione* si conosceranno, e
„ decideranno dai respettivi Giusdicenti; e perchè questa no-
„ stra volontà sortisca il suo pieno effetto, proibiamo a qua-
„ lunque Tribunale di Firenze, niuno eccettuato, di avocare,
„ e tirare a se le Cause suddette, e di ricevere Istanze, e Con-
„ testazioni di Liti in dette Cause, siccome proibiamo alle Par-
„ ti di contestare Lite sopra le medesime, fuorichè al Tribuna-
„ le dei Giudicenti „

VIII. E solo quanto alle Cause che non si agitassero fra sottoposti, e sottoposti alla stessa Giurisdizione, fu nell' Editto medesimo in favore del Commercio, riservata ai Mercanti la facoltà di convenire i loro debitori al Tribunale della Mercanzia per cause, e generi dependenti da mercatura, siccome si prosegue nello stesso Articolo VI. „ ivi „ Ed in favo-
„ re del Commercio ordiniamo, che sia in libertà dei Mer-
„ canti tanto Nazionali, che Esteri di convenire i loro Debi-
„ tori al Tribunale della Mercanzia per cause, e generi depen-
„ denti da mercatura, *purchè non si tratti di sottoposti, e*
„ *sottoposti*, come è stato detto di sopra „

IX. Queste savissime determinazioni non restarono in alcuna parte alterate nella occasione della soppressione del Tribunale della Mercanzia ordinata col successivo Editto de' 4. Agosto 1782. perchè anzi il Clementissimo Principe trasferendo la Giurisdizione, che competeva a quel Tribunale nel Magistrato dei Pupilli letteralmente dichiarò nell' Editto medesimo, che non intendeva d'innovar cosa alcuna quanto alle disposizioni contenute nel precedente.

X. Quindi pertanto deducevano i Difensori del Sig. Benetti la pretesa nullità dell' esecuzione: Poichè premettendo che il credito, per il quale la medesima era stata fatta, apparteneva alla Ragione, che aveva vegliato in Pisa sotto il nome di *Giuseppe Fedeli, e Fratelli*, la quale era stata amministrata dal mentovato Sig. Giuseppe Fedeli commorante in detta Città, e che il debito si verificava nella persona del Sig. Benetti egualmente commorante in Pisa, da ciò inferivano, che tanto il Creditore, che il Debitore fossero sottoposti alla stessa Giurisdizione del Tribunale di Pisa, onde fossemo appunto nel caso, nel quale ai termini del riportato veneratissimo Editto de' 12. Giugno 1778. restava vietato il ricorso al Magistrato dei Pupilli surrogato al soppresso Tribu-

bunale di Mercanzia, e dovesse perciò dichiararsi nulla l'esecuzione, stante l'incompetenza, e il difetto di Giurisdizione nel Tribunale, che l'aveva commessa.

XI. E quantunque dai Documenti esistenti negli Atti risultasse, che i Sigg. Fedeli sono originarj di S. Stefano a Campi, che il Sig. Giuseppe aveva stabilita in Pisa la sua dimora per il motivo di attendere alla Mercatura, che anche gli Sigg. Gio. Francesco, Valentino, e Bartolommeo Fedeli suoi fratelli erano Socj nella detta Ragione vegliante in Pisa, e che alcuni di loro, e specialmente il Sig. Valentino abitava in Livorno, ove soprintendeva all' amministrazione del Negozio esistente in quella Città, e spettante parimente ai detti Sigg. Fratelli Fedeli: Non ostante tutto questo dicevano i Difensori del Sig. Benetti, che stava ferma la sottoposizione del Creditore, e del Debitore alla stessa Giurisdizione, perchè a questo effetto, non curato il diverso domicilio di origine, si reputa sufficiente quel domicilio improprio, che deriva dalla nuda abitazione anche per causa di Mercatura,
4 e doveva perciò il Sig. Giuseppe Fedeli dirsi soggetto alla Giurisdizione del Tribunale di Pisa, come fermano *Bald. in Leg. 19. §. si quis tutelam ff. de iudic. Castrens. in Leg. 45 ff. eod. Perez. in Cod. libr. 10. tit. 39. n. 5. e 6. Voet. in Pandect. lib. 5. tit. 1. n. 98. in fin.* e perchè non poteva aversi riguardo alle persone del Sig. Valentino, e degli altri Fratelli, ma a quella soltanto del Sig. Giuseppe, che era l'Istitore, e Complimentario della Ragione Creditrice, siccome ancora al luogo, ove vegliava la Ragione medesima, e nel quale era stato creato il credito contro il Sig. Benetti, tutti i quali riflessi dimostravano la soggezione al Tribunale di Pisa, anche relativamente al Creditore.

XII. Avendo esaminato questo primo fondamento, nel quale principalmente insistevasi per parte del Sig. Benetti, ho creduto, che noi non fossemo nel caso della regola prescritta dall' Editto de' 12. Giugno 1778. ma bensì nel caso della limitazione, attesochè non solamente si trattasse di persone addette al Commercio, e di un credito dependente da cause di Mercatura, sopra di che non vi era controversia tra le Parti, ma concorresse ancora l'altro requisito della sottoposizione a Giurisdizioni diverse, nelle quali circostanze l'Editto medesimo riservò ai Mercanti tanto nazionali, che este-

ri la facoltà di poter convenire i loro Debitori al Tribunale della Mercanzia di Firenze (VIII.)

XIII. Poichè osservavo non trattarsi presentemente del caso, che l' esecuzione fosse stata commessa ad istanza del Sig. Giuseppe Fedeli, mentre vegliava la Ragione da lui amministrata, nei quali termini avrebbero meritata molta considerazione le riflessioni, che si proponevano per parte del Sig. Benetti; ma la serie del fatto portava, che essendo già mancata la Ragione predetta, ed essendo stati eletti i Deputati dal Tribunale di Livorno, solo alle istanze di questi erasi proceduto alla esecuzione.

XIV. Quindi derivano le appresso conseguenze. La prima, che stante la decozione, venne a terminare, e disciogliersi la Società che vegliava tra i Fratelli Fedeli, spirò il Mandato del
5 Sig. Giuseppe, e per operazione della Legge seguì l' intellettuale divisione fra i Socj di tutti i corpi sociali, degli utili, dei nomi dei debitori, e di tutte le ragioni attive, e passive, che in avanti alla Società competevano, nella stessa forma che se tutti questi diversi assegnamenti fossero esistiti materialmente divisi nel proprio Patrimonio di ciascheduno dei Socj, conforme avvertendo agli effetti che nascono dal discioglimento della Società, bene stabiliscono dopo il Testo nella *Leg. ea quae Cod. famil. erciscund Cravett. cons.* 159. *n.* 8. *Casareg. de commerc. disc.* 146. *n.* 39. *e* 40. *e u.* 48. *& seq. la Rota di Lucca appresso il Magon. decis.* 5. *n.* 33. *la Rota di Roma nella Romana Avocationis Pecuniae de* 28. *Marzo* 1727. *cor. Aldovrando* §. *quandoquidem &c. e nella confermatoria de'* 20. *Giugno* 1727. *cor. eodem* §. *supposito &c. la Rota nostra nella Florentina Fideicommissi de Donis de'* 12. *Settembr.* 1740. §. *& quamvis &c. cor. Neroni*, e più modernamente fu detto nella *Florentina Divisionis de'* 4. *Maggio* 1779. §. *finalmente pag.* 20. *avanti il Sig. Avvocato Bruni*.

XV. La seconda, che in conseguenza della decozione medesima tutte le ragioni spettanti respettivamrnte ai Fratelli Fedeli restarono in forza della cessione, che viene operata per
6 lo stesso ministero della Legge, immediatamente trasfuse nei di loro Creditori, e per essi nei Deputati stati elet i dal Tribunale di Livorno, perciò che dopo il *Testo nella Leg. item si unus* 17. *ff. de recep. arbitr.* concordemente insegna-

gnano *Merlin. de pignor. lib. 4. quaest. 135. n. 2. Rocc. de decoctor. notab. 97. n. 297. & seqq. Valeron. de transact. tit. 4. qu. 8 n. 32. Mans. consult. 150. n. 1. Casareg de commerc. disc. 53 n. 13. e 14. e disc. 56. n. 47. Rot. Roman. dec. 247. n. 31. par. 9. tom. 1. rec.*

XVI. Ciò premesso avvertivo, che nei Signori Deputati alle mancate Ragioni Fedeli, ad istanza dei quali era stata commessa l'esecuzione, non si verificava la sottoposizione al Tribunale di Pisa, o si considerassero in loro stessi, o relativamente alle persone, che rappresentavano. Non nel primo sistema, perchè si tratta di Mercanti del Porto di Li-
7 vorno, ai quali dal Tribunale di quella Città era stato conferito il carattere di Deputati, onde e per ragione delle loro persone, e per causa dell'Offizio da loro esercitato erano sottoposti al Tribunale di Livorno, che gli aveva eletti. Non nel secondo, perchè sperimentando un azione competente ai Creditori, nei quali in sequela del fallimento si erano trasfusi i diritti spettanti ai Fratelli Fedeli (§. XV.), quantunque nel numero dei Creditori medesimi possano forse esservi dei sottoposti alla Giurisdizione del Tribunale di Pisa, siccome però è altronde certo, che vi sono ancora dei sottoposti alla medesima, e segnatamente gli stessi Signori Deputati creditori anch'essi dei Fratelli Fedeli, così la conseguenza era sempre la stessa, perchè essendo ai secondi riservato dall'Editto de' 12. Giugno 1778. il privilegio di convenire i loro Debitori al Tribunale della Mercanzia di Firenze (§. VIII.), poterono in un interesse comune, qual'è l'esazione di un credito spettante al comun Debitore, comunicare ai primi il lo-
8 ro privilegio, e per l'interesse di tutti comparire a quel Foro, che gli restava preservato dalla disposizione dell'Editto, come insegnano *Voet. ad Pandect. tit. de iudic n. 122. Covarruv. in prax cap 7. n. 5. in fin. Menoch. de arbitrar. cas. 66. n. 29. Trentacinq. variar. resolut. tit. de citat. num. 9. Carleval. de iudic. disput. 2. quaest. 6. sedion. 7. n. 626. Scacc. de appellat. quaest. 7. n. 122. Rota in rec. decis. 456. n. 1. part. 3.*

XVII. Nè gioverebbe l'opporre, che dovendosi i Creditori considerare come cessionari dei Fratelli Fedeli in conseguenza di questa cessione, che nel caso del fallimento viene operata dalla Legge (§. XV.), dovessero i Creditori medesimi,

mi, ed i loro Deputati adire quel Foro, che sarebbe stato competente per gl' istessi Fratelli Fedeli: Poichè in due maniere si toglierebbe la difficoltà: In primo luogo con avvertire, che quello cui compete il privilegio del Foro, può profittare del medesimo anche nell' esercizio delle azioni, e diritti cedutigli, semprechè la cessione sia immune da ogni
9 sospetto di dolo, e di frode, onde non ostante il divisato carattere di Cessionari poterono i Creditori, ed i loro Deputati legittimamente convenire il Sig. Benetti al Tribunale dei Pupilli, giusta ciò che fermano *Carleval. de iudic libr. 1. tit. 1. disput. 2. quest. 6. sect. 7. num. 615. Castill. quotid. controv. libr. 3. cap. 25. num. 32. Cancer. variar. resolut. par. 2. cap. 2. num. 29. Faber. in Codic. libr. 3. tit. 12. definit. 22. Trentacinq. variar. resolut. tit. de citat. libr. 2. resol. 2. num. 11. Rodriquez. de reddit. lib. 3. qu. 4. n. 43. Olea de cession. iur. tit. 2. quaest. 5. n. 57.*

XVIII. Ed in secondo luogo con riflettere, che questo stesso privilegio poteva competere anche ai Fratelli Fedeli, attesochè alcuni di loro non dimoravano in Pisa, ma in Livorno, e segnatamente il Sig. Valentino, il quale, come ho accennato di sopra, attendeva in quel porto all'esercizio della Mercatura, ed era perciò soggetto alla Giurisdizione di quel Tribunale, secondo le autorità riportate al §. XI., onde poteva valersi del privilegio riservato dall' Editto Sovrano ai non sottoposti alla stessa Giurisdizione, e comunicarlo ancora agli altri Fratelli, a forma del principio di ragione fermato dai Dottori allegati al §. XVI. Infatti nell' occasione del fallimento dei Fratelli Fedeli esercitò il Tribunale di Livorno la sua Giurisdizione, ed appose le mani sopra quel Patrimonio, procedendo alla elezione dei Deputati, ed incaricando il Tribunale di Pisa per mezzo di lettera sussidiaria della confezione dell' Inventario dei beni esistenti in quella Città, e Territorio, senza che questo facesse alcuna difficoltà di
10 dargli esecuzione (§. I.): Talmentechè la subiezione al Tribunale di Livorno resta anche provata da questi atti di giudiciale osservanza, che in ogni materia molto si attende, *Leg. si de interpetratione ff. de legit. Rot. coram Cerro decis. 747. in fin. & coram Molin. decis. 1229. n. 34. tom. 5.*

XIX. Meno poi sussisteva l' altra osservazione proposta dalla Parte soccombente, che i Sigg. Deputati avessero fatta istan-

tanza per il gravamenno in nome della Ragione di Giuseppe Fedeli, e Fratelli, lo che volevano dedurre dall' ordine staccato dal Tribunale dei Pupilli concepito come appresso „ Che sia gravato, e in defetto preso il Sig. Giuseppe Benetti ad istanza dei Signori Paltiel Semach, Sebastiano Domenico Grisanti, e Iacob Nunes Vais *Deputati alla mancata Ragione Giuseppe Fedeli, e Fratelli &c.* „ inferendo da ciò, che siccome la Ragione creditrice era quella, che vegliava in Pisa, così all'effetto, di cui trattavasi nel caso presente non altra Giurisdizione dovesse aversi in considerazione, che quella alla quale era soggetta la Ragione medesima, o sia la Giurisdizione del Tribunale di Pisa.

XX. Imperocchè tralasciata ogni altra replica, bastava per la remozione dell'obietto il riflettere, che i Signori Paltiel Semach, Grisanti, e Nunes Vais erano comparsi nel loro carattere di *Deputati*, e non ad altro oggetto avevano fatta menzione della *mancata* Ragione *Giuseppe Fedeli, e Fratelli*, che per dimostrare il soggetto della loro Deputazione. Quindi quanto era lontano dal vero, che avessero agito in
11 nome della Ragione già decotta, altrettanto era manifesto, che avendo enunciata la seguita decozione di essa, e spiegato il carattere di Deputati, vennero in tal forma a dedurre implicitamente quella qualità di Cessionarj legali dei Fratelli Fedeli, che nel suddetto nome gli apparteneva, e che era una conseguenza del seguito fallimento, e della loro Deputazione, giusta le autorità riportate al §. XV. Talmentechè in sostanza era lo stesso, che se fossero comparsi come cessionarj dei Fratelli Fedeli, ogni volta che questa
12 cessione era appunto una conseguenza necessaria di quel titolo, e di quelle qualità, che avevano espresse, *Gratian disceptat. forens. cap.* 883. *num.* 29. *Gaill. observat.* 116. *libr.* 1. *num.* 4. *& seqq. Afflict. decis.* 157. *per totum*, *Rot Roman. coram Falconer. tit. de solution. decis.* 26. *num* 5. *& coram Molines dec.* 470. *num.* 12. *& dec.* 1120. *num.* 36.

XXI. Queste ragioni mi determinarono a credere, che la disposizione dell'Editto de' 12. Giugno 1788. non potesse somministrare al Sig. Benetti un giusto motivo per sostenere la nullità della patita esecuzione. Quindi mi resta a parlare di altri due fondamenti, che nel decorso della Causa furono rileva-

levati dai di lui Difensori. Pretendevano primieramente, che non potessero i Deputati Fedeli adire al Tribunale dei Pupilli dopo che il Sig. Benetri aveva inrentaro il Giudizio di Concordia avanti il Sig. Auditor Vicario di Pisa; Ed in secondo luogo osservavano, che l'esecuzione non era stata fatta sopra i mobili, ma era stata estesa anche agli Stabili (§. III.) e per l'uno, e per l'altro capo sostenevano la nullità della medesima.

XXII. In ordine al primo osservavo, che il Giudizio di Concordia intentato dal Sig. Benerri non impediva ai Deputati Fedeli di procedere alla esecuzione, subitochè non era stato dal Tribunale di Pisa proferito il Decreto inibitoriale, giusta il disposto della Legge Sovrana emanata in questa materia sotto dì 15. Marzo 1782. al § VI., e molto meno gli rogliева la facoltà di convolare per questo oggetto al Magistrato dei
13 Pupilli, perchè essendo il primo un Giudizio Ordinario non poteva fare ostacolo alla variazione del Foro nel diverso Giudizio esecutivo, conforme fermano *Trentacinq. variar. resolut. tit. de Iudic. cap.* 10. *n.* 2. *Tondut. de praevent. part.* 1. *cap.* 10. *n.* 18. *e cap.* 18. *per totum, Salgad Labyrinth. credit. par.* 1. *cap.* 17. *n* 34. *& seqq. & n.* 42.; E quanto al secondo stato dedotto *in Limine ferendae Sententiae* era concludente la replica, che non essendo dagli Esecutori stati trovati sufficienti i mobili del Sig. Benetri per la sodisfazione dell'intiero credito, per il quale agitavano i
14 Deputari Fedeli, poterono devenire alla esecuzione anche sopra gli stabili, secondo la disposizione del *Testo nella Leg. a Divo Pio* §. *in venditione ff. de re iudicat.* di cui con altri concordanti *il Ridolphin. in prax. part.* 1. *cap* 14. *num.* 347.

XXIII. Ed in tal forma risolute le difficoltà, che si proponevano, ho creduto, che si dovesse decidere per la validità della esecuzione reale stata fatta contro il Sig. Benetri, conforme anche nel dubbio doversi rispondere, bene avvertono *Ri-*
15 *dolphin. in prax. par.* 1. *d' cap.* 14. *n.* 351. *& seq. Posth. de subhastat. inspect.* 58. *n* 110. *e* 111. *Paulut. dissert.* 72. *n.* 61. *& seqq. Constantin. vot decisiv.* 352. *n.* 114. *Rota coram Falconer. tit. de offic. ordinar. decis.* 1. *n.* 9. *e tit. de dot. decis.* 20. *n.* 17.

E così &c.

TOMMASO SIMONELLI
Audit. di Ruota.

DE-

DECISIO LXIII.

NEAPOLETANA SEU LIBURNEN. ASSECURATIONIS.

DIEI 22. SEPTEMBRIS 1786.

ARGUMENTUM.

Ut solutio exigi queat adversus Assecuratores ab Assecuratis, cum evenerit sinistrum probetur oportet Risicum uti substanziale Actionis fundamentum. Rejicitur distinctio, qua opponebatur probato jam sinistro non exigi plenam Risici probationem. Oneratio excluditur ob circumstantias. Fides Testium respuitur. Partita Dohanae non facit fidem onerationis sed tantum onerationem sequuturam praesefert. Requisita apocae Onerationis vulgo „ poliza di carico „ *enumerantur. Consolatus quod pondus habeat per se, & quid in Casu.*

SUMMARIUM.

1 *Causae Assecurationum non admittunt subtiles Juris investigationes, sed usibus, & consuetudinibus Mercatoriis decciduntur.*

2 Risicum *est substantiale Requisitum Contractus Assecurationis, & absque hujusce probatione nequit contra assecuratores, exposci pretium Assecurationis.*

„ *Et probandum est ab Assecurato uti fundamentum Actionis. n. 3.*

„ *Nec probatio presumptiva sufficit. n. 4.*

„ *Et eo magis probandum venit quo graviores sunt exceptiones. n. 5.*

„ *Et hoc an procedat, quando sinistrum jam probatum est. num. 6. 10. & seqq.*

„ *Risicum est essentiale in contractu assecurationis, ut in Contractu Emptionis pretium. n. 7.*

„ *Periculum est in Contractu Assecurationis, uti merces in Contractu Emptionis. n. 8.*

9 *Absque duplici probatione risici & sinistri Asseeuratus non potest obtinere contra assecuratores.*

13 *In dubio pro Reo decernendum est.*

14 *Non bene verificato Risico pro Assecuratore debet responderi, & in dubio semper pro Eo.*

15 *In judicio executivo sinistri Assecuratores debent prius solvere, dehinc in judicio ordinario probationes necessarias deducere.*

16 *Probatio risici non debet expiscari ex fide Hominum nauticorum, quorum fides incerta est.*

„ *Neque ex dicto hominum mole debitorum corruentium, quorum dictum habetur dolosum & calumniosum. n.* 17.

18 *Mercatores existimantur diligentissimi in perquirendis quae ad eorum Commercium pertinent.*

19 *Suspicionem infert occultatio reliquarum literarum, pars quarum exhibita est.*

20 *Mendacia & Contradictiones omnem Testi fidem adimunt.*

21 *Nil validius ad mutationem cognominis justificandum, quam recognitio ejusdem Characteris, qui sibi alterum cognomen sumpsit.*

22 *Ad excludandam fraudem & dolum, & e contra ad eam inducendam argumentam sumitur a qualitate Personarum.*

23 *Nemo praesumitur abuti mandato, in amicitiae & fidei proditionem.*

24 *Ex inverisimile onerationis oritur necessitas probandi concludentissime Risicum.*

25 *Non praesumitur correctio primi mandati.*

26 Oneratio *non probatur per praesumptiones & possibilia.*

„ *Et medium legitimum eam justificandi est apocha onerationis vulgo* „ poliza di carico „ *num.* 27.

28 *Nullam merentur fidem documenta inter se contraria ab eadem Persona in judicium producta.*

29 *Onerationis Apocha debet continere qnantitatem praecisam mercium* oneratarum, *nec fieri potest super mercibus* onerandis.

„ *Nec habet suspicionem, si facta fuerit rite & recte num.* 30.

„ *Debet autem subscribi ab Onerante Capitaneo Navis. num.* 31.

„ Nec

„ *Nec potest subscribi per scribam Navis nisi Capitaneus scribere nesciat, praecipue si scriba propter aetatem incapax sit ejus muneris. num.* 32.

„ *Et hujusce subscriptionis defectas infert gravem suspicionem falsitatis. n.* 33.

„ *Iaferturque Capitaneum noluisse se onerare periculo subscriptionis. n.* 34.

35 *Exigi nequeunt a Reo probationes magni ponderis, quum Actoris probationes sint admodum suspectae.*

36 *Creditum Cambi maritimi Capitaneus Navis amittit contra Onerantes, si navis perierit.*

37 *Utilitas ex naufragio derivans potentissimum est indicium Barattariae.*

38 *Spes lucri praesumere facit naufragium fuisse procuratum.*

39 *Documentum in parte falsam, in reliquis quoque nullam meretur fidem.*

40 *Apoca onerationis si sit falsa quoad tempus, aut aliquam aliam circumstantiam, nullam pro Assecurato obligationem producit.*

41 *Consulatus & fides Testium probant sinistrum non autem onerationem. Et n.* 42.

„ *Risicum vero probant, si Apoca onerationis fidem mereatur. n.* 43.

44 *Probationes imperfectae non supplentur per adminicula exceptionibus obnoxia.*

45 *Navis* oneratoria *bene instructa esse debet, ut assecurati agere valeant.*

„ *Defectus nominis, ignorantia loci quoad cohortem nauticam vulgo* „ *Equipaggio* „ *praesumptionem infert ejusdem inexistentiae.*

„ *Nec praesumitur Cohortis mutatio. n.* 48.

47 *Qui allegat Documentum, illud a quavis exceptione debet purgare.*

48 *Mutatio personarum non praesumitur.*

49 Consulatus *vitiosus nequit inservire ad probandam onerationem.*

50 *Inverisimile prorsus est in mutatione Cohortis nauticae invenisse plures viros ejusdem Patriae, aut regionis, ac fuerant primi.*

51

51 *Testis de* Consulatu *qui ab assecurato fuerat inductus contra ipsum plene probat.*

„ *Eo magis si ejus Depositio Consolatui convenit, ideoque tamquam grave argumentum contra consulatum facit. n.* 52.

„ *Testis, qui contradicit facto, in specie si unicus sit, nullam meretur fidem. n.* 53.

„ *Assertio facti proprii nullam addit fidem Testi. n.* 54.

„ *Et mors Testis probetur oportet, ut fides ejus convalescat quamvis examini minime obnoxii. n.* 55.

„ *Praecipuae si nominis & cognominis hujusce Testis nulla sit certa fides. n.* 56.

57 *Partita Dohanae non probat onerationem mercium pro pretio Dohanae soluto, nisi caetera concurrant ad hanc onerationem demonstrandam. Et n* 58.

„ *Et leve dicitur Argumentum non comparandum probationi deductae ex libris, aut registris scribae. n.* 59.

60 *Partita extracta absque appositione Diei ex Registro ignoto, cum loci appositione contra consuetum, est inattendibilis.*

61 *Attestatio se referens ad libros & registros nullius pretii est absque ostensione Documentorum ad quae se refert.*

„ *attestatio retractata in parte, in reliquo quoque nullam meretur fidem. n.* 62.

63 *Onerationis methodus quae sit, bene per Personas instructus demonstratur.*

64 *Defectus Registri Mercium onerandarum penes onerantem qui eum habere debuerat, presumptionem facit non sequutae Onerationis.*

65 *Praesumptio oritur contra habentem Documentum, nec producentem illud in Iudicium.*

66 *Fides ministri Testantis de facto e libris resultante non attenditur absque legitima extractione Partitarum ex libris ipsis.*

„ *Nec valet collatio per notarium facta absque librorum exhibitione praecipue si vis stet in praecisa Partitarum descriptione. n.* 67.

68 *Ex simulatione adhibita in aliquo facto bene trahitur argumentum ad simulationem in alio.*

69 *Te-*

69 *Testes examinati ad probandam operationem absque Citatione Assecuratorum nullius momenti judicantur.*

70 *Dictio* „ aliquis, aliqua „ *per Testes adhibita etiam in minimo verificatur.*

71 *Testes examinati absque citatione Partis, aut Curatoris minime attenduntur.*

„ *Limita in Causis Mercatoris. d. 72.*

Declara si agatur de probanda operatione. n. 73.

74 *Probatio dubia interpetratur & retorquetur contra Eum qui hanc debet clarissimam exhibere.*

75 *Testes tunc tantum probant absque admissione atque examine. Si nulla in eos militet exceptio, & recognitio non petatur.*

76 *Ubi deficit probatio fundamentalis, adminicula locum habere nequeunt.*

„ *Eo minus si adminicula in se non sint perfecta, sed dubitationi locum relinquant. n. 77.*

78 *Probitas aut nobilitas Personae non excludunt suspicionem fraudis, doli simulationis in aliquo peculiari contractu, si circumstantiae hanc foveant.*

79 *Nemo est qui de sua bona fama aliquam non inveniat attestationem.*

IL complesso, e l'unione d'un immenso numero di combinazioni di fatto, dalle quali dipende la giusta decisione di questa Causa, ha cagionata la diversità dei Giudizi finora pronunziati sopra di essa, ed ha portata la necessità di un nuovo esame avanti di noi della medesima controversia, la quale, quando per parte di chi compariva in figura di Attore si fosse sostenuta da documenti senza eccezione, e da prove sincere, e veraci, meritevoli di ogni fede, e non da giustificazioni piene di dubbi, e sospetti, doveva essere nel numero di quelle Cause, nelle quali non hanno luogo le sottili investigazioni di ragione, ma si decidono con gli Usi, e Consuetudini mercantili introdotte a pubblico vantaggio, e per facilità del Commercio, conforme parlando delle Cause di Assicurazione avvertono *Sautern. de assecurat. par. 2. n. 22. & par. 3. n. 1. Thesaur. quaest. 77. n. 10. lib. 4. De Luc. de credit. disc. 23. n. 7. &* 8. *Rot. cor. Gregor. decis. 126. n. 3.* ed altri riferiti *dall' Ansald. de commerc. disc. 70. n. 7. la*

Rota di Genova presso il Balduec. ter. iudicat. tit. de assecurat. decis. 14. *n.* 58. e molti altri.

II. Fu fermata con Apoca del dì 11. Luglio 1775. in Livorno dalli Sigg. Giuseppe Alfarino, ed altri Negozianti di quella Piazza una sicurtà à favore delli Sigg. Eredi Huygens, e Compagni per la somma di pezze 6000. da 8. reali col premio di due e tre quatti per cento „ sopra Acciughe salate, e „ Vini in botte, loro costo, spese, premj di sicurtà, sconti &c. „ da che siano, o saranno cariche al porto, ovvero Spiaggia di „ Malaga per le mani di chi si sia &c. sopra la Tartana, o sia „ Bastimento nominato *S. Gaetano, e l' Anime del Purgatorio*, o altrimenti nominato fosse, Padrone, o sia Capitano Giacomo Bianchi Savoiardo, o chi altri, sino a che saranno scariche in terra a salvamento in Napoli; con facoltà „ di andare, e stare &c. „

III. Partita da Malaga detta Tartana, e trovandosi nell' acque di Cartagena presso Capo di Palo naufragò nel dì 17. Luglio del detto anno 1775., del qual sinistro arrivata la notizia in Livorno alli Sigg. Huygens e Compagni, lo intimarono alli Sigg. Alfarino, ed altri Assicuratori con scrittura del dì 30. Agosto, richiedendoli il pagamento dei respettivi loro Tocchi; ma per le notizie acquistate avendo li Sigg. Assicuratori opposte diverse eccezioni strajudiciali, dovè poi quest' affare ventilarsi in un Giudizio formale; onde essendo ricorsi li Sigg. Huygens al Magistrato Consolare di Pisa, esposero nella loro giudiciale Domanda del dì 18. Marzo 1776. che nella Tartana *S. Gaetano, e l' Anime del Purgatorio* naufragata esisteva il Carico di barili 803. Acciughe, e botti 32. Vino, e che questo carico era stato assicurato per conto dei Sigg. Bernardino, e Niccola Palomba di Napoli; ed in tale occasione rinnovando la protesta della renunzia all' incetta, fecero istanza, che li Sigg. Alfarino, e gli altri assicuratori fossero condannati al pagamento dei loro Tocchi, e del risico che corsero in detto Carico.

VII. Opposero gli Sigg. Assicuratori avanti i Sigg. Consoli quelle eccezioni, per le quali si mostrarono renitenti a pagare allorquando fu ad essi intimato il sinistro, e queste dopo un lungo esame, e discussione dell' affare, di tal peso furono riconosciute, e di tal verità, che indussero quel Magistrato a pronunziare sotto dì 19. Giugno 1777. la sentenza, per

cui

cui ottennero li Sig. Assicuratori una piena assoluzione dal pagamento, e li Sigg. Huygens ne nomi furono condannati nelle spese di quel Giudizio, in conto delle quali fu dichiarato doversi imputare l'importare dei premj percetti dalli Sigg. Assicuratori, e che dovevano restituire agli Assicurati, meno il solito mezzo per cento, a forma dei Capitoli di Sicurtà della Città di Firenze.

V. Reclamarono li Sigg. Huygens ne nomi da tal Sentenza, e ne ottennero la revisione per benigno Rescritto del dì 5. Febbraio 1778. avanti li Sigg. Consoli, e secondo il voto della nostra Ruota del Turno competente; e disputata di nuovo la Causa, si manifestò l'esito della medesima difforme dal primo Giudicato; poichè due degli Sigg. Giudici riferirono al Magistrato Consolare, che dovesse revocarsi la prima sentenza in quella parte, nella quale furono assoluti li Sigg. Alfarino, e Consorti di Lite dal pagamento delle sicurtà relative ai barili 803. Acciughe salate, al pagamento delle quali fino alla concorrente quantità del risico, di costo, e spese, furono condannati li detti Sigg. Alfarino, e Consorti di Lite; e che dovesse confermarsi la detta prima sentenza nell' altra parte, in cui li stessi Sigg. Alfarino &c. furono assoluti dal pagamento de' Tocchi di sicurtà riguardanti il Vino supposto caricato nella Tartana: Il terzo poi delli stessi Sigg. Giudici, che soscrisse *in ossequio* la Relazione degli altri, credè, che la prima sentenza meritasse di esser confermata in ogni sua parte; E per giustificazione tanto di questa seconda Sentenza, che del Voto di scissura, furono pubblicati gli egualmente dotti Motivi col titolo „ *Liburnen. Assecurationis del dì* 22. *Giugno* 1781.

VI. In questa diversità di pareri ottennero anco li Sigg. Alfarino, e Consorti di lite la grazia che dimandarono di rivedere l' ultimo Giudicato, della qual commissione essendo noi incaricati, abbiamo riferito alli Sigg. Consoli del Mare di Pisa, che dovesse confermarsi la prima loro Sentenza, assolvendo le parti dalle spese.

VII. La ragione di riferire in tal guisa fu da noi stabilita nella mancanza della prova certa, ed indubitata del *Risico*, estremo, ed essenzialissimo requisito delle Sicurtà, che doveva giustificarsi dagli Assicurati, come quello, in cui si sostanziava, e senza di cui non sussisteva il Contratto, nè nasce-

va

va l' obbligazione contro gli Assicuratori per costringerli al
2 pagamento, conforme per massima da non controvertersi attestano, lasciati i più antichi, *Merend. controv. lib* 23. *cap.* 70. *n.* 45. *Thesaur. lib* 4. *quæst.* 77. *sub. n.* 13. *De Luc. de credit. disc.* 111. *n.* 4 *Casareg. de commerc. disc.* 4. *n.* 1. *ed il Sig. Segretario Salvi presso il medesimo disc.* 173. *n.* 1. *la Rota di Genova presso il Balduccio rer. iudicat. tit. de assecur. dec.* 6. *n.* 9. *& seqq. Rota Roman. dec.* 571. *n.* 15. *par.* 5. *tom.* 2. *recent. Rot. nostra nella Liburnen. seu Veneta Assecurationis* 12. *Agosto* 1747. §. *Vero però si è &c. avanti li Sigg. Auditore Venturini, ed Avvoc. Cosimo Dante Pellegrini, e Meoli, e nella Liburnen. Assecurationum* 28. *Settemb.* 1750. §. 25. *&* §. 79. *av. li Sigg. Venturini, e Agnini*, e concordano nella verità di questa proposizione dopo molti altri *la passata Decisione di questa Causa* §. 5. *e* 7. *av. li Sigg. Auditori Ulivelli, e Vernaccini, ed il Voto del Sig. Audit. Arrighi* §. 53.

VIII. Questa prova poi del *Risico* tanto essenziale, quanto è necessario all' Attore l' obbligo di pienamente giustificare l'
3 estremo su cui fonda la sua intenzione, *Merend. controv. lib.* 23. *cap.* 50. *n.* 28. *Casareg. de commerc. disc.* 12 *n.* 1. *e* 2. non deve dipendere da presunzioni, o da documenti dubbiosi e sospetti, i quali quando sono sottoposti ad eccezioni verificate, la rendono sempre ambigua, incerta, e non attendibile; ma deve esser sicura, ed evidente, attesochè le Leggi non permettono, che per mezzo di presunzioni, o di torbidi documenti, che non contengono una verità manifesta, si giustifichi l'estremo, che serve di fonda-
4 mento all' azione dell' Attore, ma richiedono giustificazioni solite ammettersi dai Tribunali, e che si reputano in ogni parte di una indubitata certezza, *De Luc de credit. disc.* 105. *n.* 13. *Casareg. disc.* 14. *n.* 17. ove parlando della prova del Risico „ tanquam Actoris fundamentum probatio præ-
„ sumptiva non iuvat, sed exigitur vera probatio „ *la nostra Ruota nella Florentina Assecurationis* 30. *Novemb.* 1645. *fra le raccolte in Pisa dec.* 7. *n.* 31. ove che „ la carica-
„ zione della Nave si deve precisamente dall' Assicurato pro-
„ vare *chiaramente, pienamente, e concludentemente* „ la medesima *nostra Ruota avanti Calderoni appresso Ca-*

sa-

sareg. disc. 142. *n.* 43. 44. 45. „ Assecuratis uti Actoribus „ incumbit onus *plenissime* probandi eorum intentionem, & „ sufficit offuscare, debilitare, & reddere dubias Actorum pro- „ bationes „ ed ivi altri Dottori, *nella Liburnen. Assecurationis Pecuniae* 22. *Marzo* 1649. §. *primo enim observavimus cor. Guasco* „ ivi „ De cuius quidem Cambii exi- „ stentia, aut de oneratione mercium super Navi *clarissime* „ constare debebat, quandoquidem hæc dicuntur substantialia huius Contractus „ *Lib motiv.* 120. *fol.* 1. *riportat. fra le dec. raccolte in Pisa decis.* 3. alle quali Decisioni si uniscono le altre autorità allegate nel *Voto in questa Causa dal Sig. Audit. Arrighi* §. 54. e tal proposizione è con-
5 forme alla regola non controversa da alcuno, che le prove in riguardo all' Attore devono essere in ogni Causa tanto più stringenti, più rigorose, e della maggiore evidenza, quanto più gravi sono le contrarie eccezioni, *Menoch. cons.* 101. *n.* 52. *cons.* 102. *n.* 59. *Farinacc. cons.* 7. *n.* 8. *Rota Roman. cor. Ansald. dec.* 88. *n.* 8. *Polit. de Iudic. dissert.* 24. *n.* 34. *& dissertat.* 25. *n.* 9. e fu a mia relazione fermato nella *Florentina Praetensi Crediti* §. *Mi parve perciò necessario* 15. *Aprile* 1783.

IX. Nè meritava verun riflesso nella soggetta materia la distinzione immaginata dai dotti Difensori degli Assicurati, che sostenevano, non doversi da essi con una manifesta evidenza concludere la prova del *Risico*, perchè nel nostro caso era certissima la giustificazione del *Sinistro*, soggiungendo, che quando è sicuramente provato questo secondo estremo, non si deva procedere contro gli Assicurati con tanto rigore, ma il Giudice deva essere alquanto indulgente verso di essi rispetto alla verificazione del *Risico*, contentandosi di più leggiere, e meno urgenti giustificazioni, le quali presentino un fondamento per credere, che, come è avvenuto di fatto il *Sinistro*, siasi pure di fatto verificato anche il *Risico*.

X. Imperocchè era del tutto nuova tal distinzione, e senza l'appoggio di alcun fondamento; anzi è certo all'incontro, che quando l'Assicurato deve giustificare due estremi dell'azione intentata, non adempie alla sua necessaria incumbenza,
6 se li riesce di concludere la piena prova di un solo; e secondo la contraria asserzione sarebbe lo stesso, che se nel Con-

tratto di compra, e vendita, a cui si paragona dai Dottori l'Assicurazione, si pretendesse, che dall'essere certo il consenso dei Contraenti in riguardo alla merce cadente in con-
7 tratto, dovesse dirsi anco manifestamente provata la certezza del prezzo, senza di cui non sussiste la compra §. *Pretium autem instit. de empt. & vendit.*; oppure se dall'essere i Contraenti convenuti nel prezzo, non si giustificasse la merce, ed il soggetto contrattabile, che nel nostro caso è il *pericolo*, senza di cui non può immaginarsi la compra,
8 e vendita, puntualmente la *nostra Ruota nella raccolta Pisana decis.* 11. *n.* 7.: Quindi siccome non può trovarsi verun Dottore, il quale abbia asserito, che quando sia verificata la caricazione, ed il *Risico*, abbisognino più leggieri, e meno urgenti riscontri per dir conclusa la prova del *Sinistro*, così meno è ammissibile, che dalla certezza del naufragio seguito possa desumersi anco una lontana congettura per dirsi provata la caricazione delle merci, essendo incon-
9 troversa la regola, che ove manca la prova da farsi evidentemente dall'Attore dell'uno, o dell'altro estremo, non si fa mai luogo contro l'Assicuratore al pagamento della Sicurtà; puntualmente *la nostra Ruota appresso Casareg. disc.* 142. *n.* 8. *vers.* „ quibus deficientibus, *vel altero eorum*
„ deficiente intrat de plano iuris regula &c.„ con gran numero di Dottori, *Rot. Roman. dec.* 571. *n.* 1 *par.* 5. *tom.* 2. *recent.* „ ivi „ Etenim ex casu Navis, qui solum probatus
„ fuerat, non poterat dici probatam fuisse iacturam mercium,
„ pro quarum salute voluerunt Mercatores conceptam esse suam
„ obligationem. „

XI. Di fatto la *decis.* 3. *n.* 10. *della Ruota di Genova de Mercatur.* che si allegava in contrario, nulla di comune con-
10 teneva colla distinzione sostenuta, ed il caso che disputavasi non permetteva neppure che avesse luogo la distinzione suddetta, e per assicurarsi di tal verità, bastava una semplice lettura, ed un leggiero riscontro della medesima Decisione.

Meno meritava di allegarsi per sostenere la detta nuova distinzione la stessa *Ruota di Genova dec.* 5. *n.* 10. *&* 11. poichè senza diffondersi inutilmente nel farne il dettaglio, trattavasi di un caso, in cui li Assicuratori dopo di aver pagato ripetevano dalli Assicurati le somme sul fondamento,

che

che la Nave sinistrata avesse variato viaggio, e non fu fat-
11 ta questione alcuna nè sulla prova del *Risico*, nè del *Sinistro*; anzi era stata conclusa la prova della caricazione, come osserva la detta *Ruota decis.* 5. *n.* 10. „ ivi „ Vidimus „ quoque dictum Io. Baptistam probare se habuisse Risicum, & „ Interesse in dicta Navi „ e fu assoluto l' Assicurato perchè gli Assicuratori non provarono, che la supposta mutazione del viaggio avesse data causa al Sinistro.

Siccome pure si trattava di una totalmente diversa questione dalla *Ruota di Genova decis.* 101. ove si risolve il caso che disputavasi, se dopo essere stata dai Corsari predata la Nave, essendo reeuperata, abbiano li Assicuratori il diritto di ripetere il pagato.

E finalmente per fondare la immaginata distinzione, inutil-
12 mente si ricorreva alla *decis.* 14. *n.* 54. *appresso il Balducc. rer. iudicat. tit. de assecurat.* poichè si trattava in quella Decisione di un caso, in cui quanto alla prova del Risico era convenuto per patto espresso, che dovesse starsi al giuramento dell' Assicurato, come si ricava dal *n.* 25. Attesa la qual convenzione la *Ruota* credè, che fosse peso delli Assicuratori di escludere la prova del Risico, ed opinò al *n.* 54. che in quel caso non avesse luogo la regola, di doversi rispondere nel dubbio a favore degli Assicuratori; ed in oltre l' Assicuratore non propose alcuna giustificazione capace di render torbide, e dubbiose le prove fatte dall' Assicurato, come chiaramente se ne protesta al *num.* 55. „ ivi „ adhuc „ standum esse dixerunt probationibus, & praesumptionibus supra recensitis, quia dictus Assecurator *nullas paenitus probationes adduxit* ad eas offuscandas, ut poterat adducere, „ & probare, si quid substantiale habebat contra iuramentum, „ & non se restringere ad praetensam insubsistentiam probationum Assecurati.„

XII. Conosciuta adunque la manifesta insussistenza della distinzione la prima volta proposta nel Foro dai dotti Difensori dell' Assicurato, e senza l'autorità di alcun Dottore, che l'abbia sognata giammai, ne derivava la conseguenza, che non bastava per dir fondata l'intenzione dell' Assicurato l'aver giustificato il *Sinistro*, quando maneavano egualmente sicure, e perfette prove del Risico, ed aveva luogo ancora la volgatissima regola, che, come nel caso di prove dubbie

13 cimentate dall'Attore in Giudizio, le Leggi favoriscono il Reo, *Leg. favorabiliores ff. de regul. iur.* §. *retinendae institut. de interdict.*, così non poteva cadere alcuna difficoltà, che nella dubbiezza, e torbidità dei recapiti, e delle prove indotte dall'Assicurato per verificare il Risico, che e-
14 ra il soggetto del suo Contratto, dovesse rispondersi in questo dubbio a favore degli Assicuratori *Valasc. cons.* 64. *n.* 41. *Rot. Roman. coram Merlin. decis.* 597. *num.* 30. *in recent. dec.* 373. *part* 19. *num.* 24. pienamente. *la nostra Ruota fra le raccolte nel Tesor. Ombros. decis.* 41. *num.* 35. *tom.* 4. „ ivi „ Tutti i Tribunali convengono, che anche nel dubbio debba a favor loro decidersi „ e nello stesso *Tesor decis.* 22. *num.* 11. *tom.* 6., *nella Liburnen. Assecurationis* 2. *Aprile* 1655. *fra le raccolte in Pisa decis.* 5. *num* 100. „ ivi „ Almeno non potrà negarsi, che da tante ragioni la causa presente si renda dubbia, ed in dubbio tutte le regole esclamano contro li Attori „ *e decis.* 6. *nella stessa raccolta Pisana num.* 90., *l' Audit. Calderoni presso il Casareg. disc.* 142. *num.* 43. *& seqq.* ed altri riportati nel *Voto del Sig. Audit. Arrighi in questa Causa* §. 54. Potendo aver luogo la proposizione sostenuta in contrario, e le autorità de' DD. che si allegavano nel caso, in cui si tratti non già di esaminare le prove *del Risico*, ma della
15 causa *del Sinistro*, in Giudizio esecutivo, in cui devono prima li Assicuratori pagare, e di poi sperimentare le prove in Giudizio ordinario, come era il caso in cui scrisse il *De Luc. disc.* 106. *num.* 5. *e disc.* 166. *de credit.*, ed in questi termini *Fontanell. decis.* 144.; o nel caso in cui li Assicurati avessero convenuto di non esser tenuti a mostrare altro Risico, che la semplice Scritta, come era la fattispecie in cui decise la *nostra Ruota fra le raccolte nel Tesor. Ombros. decis.* 6. *num.* 102. *tom.* 3., ove concorreva ancora la circostanza di essere stata intentata l'azione dell'indebito dalli Assicutatori fuori del tempo prescritto, onde credè, che non fosse luogo alla regola „ *Standi in dubio pro Assecuratoribus* „ o finalmente in altri casi assai lontani dalla controversia che trattavasi avanti di Noi.

XIII. Dall'esame dei Documenti in gran numero prodotti negli Atti, o considerati ciascheduno scparatamente, o presi unitamente, e in complesso, eramo persuasi, che non solo non fosse

fosse conclusa quella prova della caricazione, che doveva dagli Assicurati chiaramente, ed evidentemente mostrarsi con pienezza di sincerità, di buona fede, e di candore mercantile; Ma i vizi, ed i sospetti di falsirà dai quali erano infetti la maggior parte dell'istessi recapiti, ci determinarono a credere, che fosse dubbia, incerta, e malamente fondara la detta prova, il che bastava a giustificare la nostra resoluzione; Senza bisogno di dimostrare, che le combinazioni, le circostanze di fatto, e le presunzioni di ragione tendevano tutte ad escludere, e distruggere la pretensione del Risico, la quale, come non si poreva concludere, e dimosrrare con Documenti diretti ricevuti, ed ammessi dal comnne consenso dei
16 Tribunali per questo oggetto, così voleva desumersi da asserzioni per lo più di uomini di Nave, la fedeltà, e contegno dei quali è stato sempre in somma diffidenza, e sospetto appresso le Leggi, come per i *Testi* chiarissimi nella *Leg.* 1. *ff. de exercit. action. nella Leg.* 3. §. *ex hoc edicto vers. miratur ff. nautae, Caupon. stabul.* avvertono *Brunemann. ad dict. Leg.* 1. *naut. Caupon. num.* 2. „ deinde responderur, „ quod ne sic quidem malitiae istorum hominum saris occurri „ possit „ *Marquard. de iur. marittim. lib.* 2 *cap.* 13. *tit. de assecurat. mercat. num.* 52. *la Ruota di Genova de mercatur. dec.* 3. *sub. num.* 16. dove che „ hoc loco non omi- „ serimus Legem male suspicari de improbitate id genus homi- „ num, *Leg. &c.* & arbitratur eos vix posse a fraudibus absri- „ nere „ *Cristin. decis. Belgic.* 65. *n.* 17. *libr.* 5. „ ivi „ Lex „ enim suspectum habet hoc genus hominum propter frequen- „ tes fraudes, & cum Furibus coiriones, quia adversus eorum „ furta nulla diligentia praevideri potest „ *Rota Genovese presso Balducc. rer. iudicat. tit.* 1. *decis.* 15. *num.* 21. *Kurick diatrib. de assecurat. pag.* 693: *& pag. seq. vers.* „ Nau- „ tarum improbitas cum undique sit decantata „ *& pag.* 750. „ *vers.* „ quia ut plurimum Gens nautica petulans est, & sedi- „ tiosa, ac idcirco hoc genus hominum Deo invisum vocatur, „ legibus utique severioribus illas coercere, et in officio conti- „ nere necesse est. „

XIV. Parve che nella presente controversia passasse in una positiva cerrezza quesro legale sospetto, che niun pericolo corressero gli Assicurati nel naufragio della Tartana; e per rimanerne convinti dalla fede degli Atti, incominciavamo dall'

esame

esame delle Persone, dal conosciuto contegno delle quali potesse forse aversi un riscontro della caricazione dell' Acciughe. La principale di queste era *Pasquale Salzano* di Napoli, a cui li Sigg. Palomba nel dì 12. Aprile 1774. consegnarono l'importare di pezze 3343. 3. 3., parte in seterie da commerciarsi in Spagna, parte in una credenziale per Barcellona, come osserva la *passata Decisione*. §. 39. per caricare quattrocento, o al più fino in seicento barili Acciughe, sopra il qual carico dovesse il detto *Salzano* partecipare un quarto degli utili. Resultava dagli Atti che appena fu arrivato egli in Marsilia ritornò alli Sigg. Palomba la credenziale, e trasse loro da quella Piazza nel 6. Maggio dello stesso anno 1774. l'equivalente, senza aspettare di giungere a Barcellona, ove doveva farne uso; E mostrava il Processo che in quell' istesso anno era *Salzano* aggravato da molti Debiti in Marsilia, i quali nell'anno 1775. ascendevano fino alla somma di circa pezze 3000. da 8. r., i quali Debiti essendo cresciuti ancora di più, dopo avere ottenuto un salvocondotto, per mezzo di un suo Creditore, dovè poi alcuni anni dopo soffrire di esser ristretto in carcere, conforme resultava da sicuri Documenti esistenti in Processo, e che facevano la prova superlativa di questi fatti. Or questa mole di Debiti dai quali era oppresso
17 *Salzano* fino del tempo in cui ritirò la Cambiale datali per servirsene in Barcellona, formava al medesimo quel carattere di infedeltà, che con espressioni energiche si descrive dal *Bald. cons.* 328. *n.* 20. *e eons.* 400. *n.* 3. *lib.* 5., ed il contegno del Debitore che non paga, e che perciò è carcerato, regolarmente si reputa calunnioso, e doloso *Genua de script privat. libr.* 3. *quaest.* 6. *n.* 8. „ quia magna est „ fraudis præsumptio contra debitorem non solventem „ *Calvin. de aequitat. lib.* 3. *cap. n.* 20. ove pone la regola, che „ Debitor qui sine causa non solvit, præsumitur in calumnia „ *& cap.* 280 *n.* 40. *d. lib.* 3. „ In dolo extare debitorem non solventem. „

XV. Dopo che egli potè ritirare l' effettivo contante in Marsilia, scarsissime, ed ascendenti al più al numero di due nel corso di un anno, furono le lettere, che l'istessi Sigg. Palomba sostennero esserli state scritte da questo loro com-
18 messo; Il che sebbene ci paresse inverisimile, ed incredibile „

le, perchè i Mercanti sogliono essere diligentissimi, ed attentissimi nel ricercare li andamenti dei loro Traffichi, conforme attestano *Santern. de assecurat. part. 3. n. 17. Fontanell. dec. 504. n. 19. in fin. Casareg. de commerc. disc. 137. n. 15. & disc. 144. n. 12. il già Sig. Audit. Finetti presso lo stesso Casareg. disc. 199. n. 46.* e gli atti della presente Causa davano dei chiari lumi per credere, che senza dubbio fossero in maggior numero le lettere di *Salzano*, le
19 quali non ostante a Decreti de' Sigg. Consoli del Mare di Pisa non erano state prodotte, onde militavano contro li Sigg. Assicurati le presunzioni più svantaggiose, come fermano costantemente tutti i *DD.*, fra i quali *Cepperell. resol. fiscal. 60. n. 3. 4. part. 2. Ansald. de commerc. disc. 38. n. 13. Rot. cor. Cerr. dec. 644. n. 9.*, ed infiniti altri, derivava dalla sostenuta mancanza del carteggio, anco la mancanza di buona fede in *Salzano*, il quale con sua lettera scritta nel dì 14. Giugno 1774. s' impegnò di dar conto dell' esito delle mercanzie colla notizia del netto ritratto, il che non vedevasi dal medesimo effettuato.

XVI. Più evidente ancora compariva il sospetto carattere, e la mala fede in *Salzano* dall' importanti mandaci, e contradizioni, che si rilevavano in quelle poche sue lettere; Poichè in quella scritta ne' 16. Giugno 1775. alli Sigg. Palomba, e nell' altra scritta nello stesso giorno alli Sigg. Huygens suppose, che già fossero imbarcati li ottocentotre barili di Acciughe, e quattordici botti di vino, dando il conto di costo, e spese, il che era certamente contrario al vero, come deve osservarsi a suo luogo; ed era notabile ancora, che nella lettera scritta da *Salzano* ai Sigg. Huygens diede ad intendere, che le Acciughe fossero provviste, e caricate per ordine, e conto de' Sigg. Palomba, ed il vino imbarcato per un certo *Stefano Biziente*, e nell' altra scritta ai Sigg. Palomba nello stesso giorno suppone, che tanto l' Acciughe, quanto il vino fosse stato caricato per conto, ed ordine dei medesimi; I quali mendaci, e contradizioni evidentemente giustificate non permettevano, che alle asserzioni di *Salzano*, prescindendo
20 ancora dai difetti poco anzi accennati, si prestasse di ragione alcun credito, come avvertono *Mascard. de probat. conclus. 1039. n. Menoch. de praesumpt. lib. 5. praesumpt. 22. n. 1. & seqq. De Luc. de dot. disc. 159. n. 71. Calderon. post.*

post Ramon. dec. 94. n. 46. Rot. cor. Emerix iun. dec. 132. n. 7. ed altrove comunemente appresso i DD

XVII. Di uniforme qualità, e carattere si manifestò l'altro *Uomo di Nave*, che sosteneva l'altra importante parte di questa azione. Era egli un certo *Giacomo Peroni* fiorentino, che dopo aver delusi i suoi Creditori, prese la fuga da questa Città circa l'anno 1772., e capitato in Nizza, ivi mutò il suo cognome prendendo quello di *Bianchi*, e si spacciò di Nazione *Savoiardo*. Osservavasi dal Processo che nel dì 5. Gennaio 1775., allorquando dal Magistrato del Consolato, e della Sanità di Nizza li fu dato il Passaporto, o sia Patente per Marsilia coll' Equipaggio di cinque Uomini compreso esso come Capitano, si fece allora chiamare *Giacomo Bianchi*, non più *Savoiardo*, ma *di Venezia* abitante in Nizza; Ed era poi certamente verificato negl' atti, che egli Capitano della Tartana aveva mutato il suo cognome *Peroni*, come si riscontrava da due lettere scritte da Marsilia, la prima ne' 24. Agosto 1776. diretta al Sig. Antonio Rossetti di Trieste, nella quale si sottoscrisse *Giacomo Peroni*, ove dava il ragguaglio delle disgrazie sofferte „ Massime nell' anno passato, che persi onoratamente in „ Mare il Bastimento, *e parte del carico, a me spettante* „ e quì si ravvisava l'Uomo avvezzo a mentire nell' aver supposto, che parte del carico della Tartana naufragata a lui spettasse, mentre non vi aveva alcuno interesse; E nella seconda lettera scritta al medesimo Sig. Rossetti nel dì 4. Aprile 1777., lo avvisò della mutazione del suo casato di *Peroni* in *Bianchi* „ A motivo di un eredità (scrive Egli) „ di un mio congiunto, che mi ha fatto abolire il mio pri- „ mo, e legittimo casato „ E quì ancora era assai chiara la menzogna, mentre non era giustificato, che alcuno dei parenti dello stesso *Peroni*, che fuggì dalla sua Patria, e dalla vista dei suoi Creditori, li avesse lasciata l' eredità, colla quale essi potevano esser pagati; La qual mutazione di nome non poteva dopo tali recapiti prodotti negl' atti più controvertersi, essendo giustificata coll' asserzione di quell' 21 istessi Mercanti, che avevano nota la mano, e carattere del *Peroni*, che poi chiamossi *Bianchi*; Mezzo fra i più legittimi per compire detta prova, pienamente *Costantin. vot. 180. num. 1. & seqq.* Quindi per la sospettissima qualità,

ed

ed uniforme carattere delle due indicate persone *Pasquale Salzano*, e del fuggitivo *Giacomo Peroni* fiorentino, se dicente *Capitano Bianchi*, ora *Veneziano*, ed ora *Savoiardo*, che si conobbero in Marsilia, e come segue per l'ordinario fra tali persone fecero lega insieme, era necessario uno sforzo di fantasia per potersi augurare a favore degli Assicurati alcuna legittima prova della caricazione del Risico nella Tartana naufragata, giacchè è regola che ogni materia deve prendersi dalla qualità delle Persone il principale argomento per escludere, o per immaginare la frode, e l'inganno, con-
22 forme insegnano per massima di necessaria avvertenza *Mascard. de probat. conclus.* 831. *n.* 10. *Calderò decis. Catalon.* 67. *n.* 25. *Ciarlin. controv. lib.* 1. *cap.* 12 *num.* 36. *Basilic. dec.* 37. *n.* 11. *Rot. dec.* 14. *n.* 5 *&* 12. *& seqq. post. Albiz. de inconst. in iud.* puntualmente *Bonfin. ad bannim. general. cap.* 55. *n.* 8.

XVIII. Con queste preliminari osservazioni, alle quali corrispondevano i fatti successivi, era assai facile non solo di render torbida, e dubbia la prova della caricazione, ma ancora di escluderla intieramente; E per verità eramo persuasi, che non potesse *Salzano* imbarcare per conto dei Sigg. Palomba ottocentotre barili di Acciughe, quando la sua commissione non si estendeva, che al provvederne al più fino in seicento; Ed egli stesso intese in una lettera scritta ai detti Sigg. Palomba del dì 14. Giugno 1774., che il suo Mandato era diretto alla caricazione di soli quattro in cinquecento barili; Ed inoltre tutti i suoi capitali per fare la provvista, unito insieme l'importare delle Seterie, e della Cambiale arrivavano alla somma di pezze 3343., come si è osservato di sopra §. XIV. Le quali verità di fatto dimostrate in Processo giungevano al segno di persuadere a chiunque favolosa la supposta caricazione, non già solamente perchè ci dovesse recare maraviglia, che Salzano contro lo stile mercantile abusasse del Mandato
23 dei suoi Committenti, estendendolo oltre le facoltà, ed oltre la spesa assai superiore a quella prescrittali, col qual contegno eccedendo i confini del mandato rompeva l'amicizia, e la fede *Leg.* 1. *in princ. ff. de constit. pecun. Mantic. de tacit. lib.* 7. *tit.* 18. *num.* 8. ma perchè ancora era affatto incredibile, che col capitale limitato datoli dai Sigg. Palomba, del quale aveva riscossa la maggior parte in Marsilia, e forse im-

piegata in dimettere in quella Piazza parte de' suoi Creditori
§. XIV. avesse il comodo poi di fare una spesa il doppio
maggiore dei suoi assegnamenti, senza dar conto, come erasi
obbligato nel corso di quattordici mesi, come li fossero rad-
doppiati i capitali confidatili, e non ostanti le gravi spese
che li dovevano occorrere nel trattenersi per più di un anno
all'oggetto di effettuare la supposta caricazione, giacchè av-
visò con sua lettera scritta di Malaga sotto dì 14. Giugno
1774 „ La pesca delle Acciughe è mancata tuttavia, ed Io
„ sono restato con soli sessanta barili, onde stiamo a vedere se
„ torna altra volta per farne il compimento delli barili quattro,
„ a cinquecento „ Le quali circostanze, mentre dimostravano,
che Salzano era nello stato di una vera incapacità di fare la
provvista non solo nella grandiosa quantità di barili 803., ma
ancora nella somma da esso intesa di quattro in cinquecento
24. barili, rendevano ancora inverisimile, ed incredibile la detta
caricazione; E da questo inverisimile resultava un potentissi-
mo argomento contro la verità del preteso Risico, per cui
gli Assicurati ne fossero caricati di una prova più concluden-
te come avvertono *Menoch. cons.* 98. *num.* 10. *&* 11. „ ac-
„ cedit quod probationes debent esse maxime efficaces, cum
„ agitur de probando facto minus verisimili, *Cyriac. contro-
vers.* 315. *num.* 10. *&* 11. *& controv.* 487. *num.* 54. *&
seqq.* „ & onerat adversarium graviori probatione „ *Surd de-
cis.* 23. *num.* 15. *Rot. coram Coccin. decis.* 423. *num.* 2.
coram Ottobon. decis. 205. *num.* 17. *&* 18. molti altri pres-
so *l' Ansald. de commer. disc.* 52. *num.* 20. e l'inverisimi-
le toglie il peso alle prove, e supera tutte le congetture, co-
me disse la *Rota cor. Falconer. dec.* 5. *num.* 19. *tit. de
fideicomm.*, onde avevano luogo le altre proposizioni ador-
nate *dal Sig. Audit. Arrighi nel suo Voto in questa Cau-
sa* §. 17

XX. Nè punto diminuiva la forza di tale argomento il sup-
porre l' estensione del Mandato fatto dai Sigg. Palomba a Sal-
zano, ed i cospicui utili, e profitti lucrati da questo nel com-
merciare le Seterie, onde potesse aver danaro, e comodo di
fare la grandiosa provvisione dell' Acciughe; Poichè l' uno, e
l'altro supposto non aveva altro appoggio di prova, che la
mera asserzione de' Difensori de' Sigg. Palomba; E quando
nel suo principio era ristretta a Salzano la commissione di

prov-

provvederne una certa quantità, conveniva giustificare l'estensione della facoltà, nel modo stesso che è necessario di giustificare chiaramente un nuovo Mandato, giacchè non si
25 presume la correzione del primo, *Casareg. de commerc. disc.* 30. *n.* 2. *& seqq.* e la stessa replica resultante dalla mancanza di qualunque minima prova di fatto distruggeva l'altro aereo, ed immaginario supposto, che Salzano nel trafficare il limitato capitale delle Seterie, avesse fatti immensi profitti; Poichè anco rispetto a questi non bastava allegare il possibile acquisto, ma conveniva giustificarli evidentemente, come quelli che dovevano supplire alla scarsezza de' capitali, a cui era ridotto Salzano per effettuare la caricazione pretesa; E neppure era da ammettersi l'altro supposto che si allegava di aver potuto lo stesso Salzano trovar del danaro in Malaga, ove il nome de' Sigg. Palomba era accreditato; Poichè accordando anco questo possibile credito, era vanità d'immaginare, che alcun Mercante fidasse la più piccola somma al medesimo senza lettere dei Sigg. Palomba, ed alle sole richieste di esso; E da tutti questi indovinati possibili, che si congetturavano dai dotti Difensori dei Sigg. Palomba per far crescere li assegnamenti a Salzano, altro finalmente non resultava, che un implicita confessione di non aver egli avuti per se stesso tali capitali per effettuare la caricazione in quella grandiosa somma, che fu assicurata, considerate particolarmente le spese occorse per il suo trattenimento in Malaga, e per l'indugio più lungo di un anno prima che potesse compire la sua commissione, come egli confessò nella sua lettera del di 14. Giugno 1774. §. XVIII.; Quindi ancorchè non si volesse dire esclusa di fatto la pretesa caricazione, non po-
26 teva però dirsi provata da quelle tante presunzioni, e da quei tanti possibili per se stessi insufficienti a concluderla, *De Luc. de credit. disc.* 105. *n.* 13. *Casareg. de commerc. disc.* 14. *n.* 17. pienamente i *DD.* riferiti di sopra §. VIII.

XX. Ma la sospettissima qualità dei due Uomini di Nave *Pasquale Salzano, e Giacomo Pieroni*, se dicente *Capitan Bianchi*, l'occultazione di parte del carteggio, e la mancanza di Mandato, e di assegnamenti nello stesso Salzano, non erano i soli argomenti atti ad intorbidare, ed oscurare la prova della caricazione, che doveva essere evidentissima §. VIII.; Imperocchè si dimostrava più apertamente l'infedeltà del medesimo

simo Salzano, e la di lui mala fede anco dalla *polizza di ca-*
27 *rico*, da esso procurata, che suol essere il più significante Documento ammesso dal comun consenso de' *DD.*, e dei Tribunali per una sicura, e diretta prova del Risico, e che quando è sincero, e non sospetto di falsità, toglie ogni immaginabile controversia sopra la prova essenzialissima di questo estremo, secondo che attestano *Stracc. de assecurat. gloss.* 11. *n.* 50. *Giurb. dec.* 73. *n.* 4 *De Luc. de credit. disc.* 106. *n.* 16. *Episcop. Rocc. disput.* 79. *n.* 1. *Rot. dec.* 571. *n.* 4. *part.* 5. *tom.* 2. *recent. & dec.* 420. *n.* 14. *part.* 16. molti altri presso *Balducc. tit.* 1. *dec.* 13. *num.* 24. *& dec.* 15. *n.* 10. *n.* 37. *De Comitib. dec. florent.* 61. *n.* 2. ed altri copiosamente allegati *nella decis. della passata istanza di questa Causa* §. 8., ove che „ la *polizza di cari-*
„ *co* si reputa il mezzo legittimo per provare la caricazione
„ delle merci assicurate „

XX. Di questa *Polizza di carico* due erano le copie in Processo: Una di esse era firmata nel dì 16. Giugno 1775. da *Giuseppe Berro* in qualità di Scrivano del Capitan Bianchi; l'altra portava la stessa data del dì 16. Giugno 1775., ed era soscritta da *Pasquale Salzano* in qualità di Caricatore. Si supponeva in questo Documento: I. che consignatario delle mercanzie, e Capitano della Tartana fosse *Giacomo Bianchi Savoiardo*, nome spiegato anco nel Contratto di noleggio del dì 19. Giugno 1775., e nel Consolato. II. Fu concepita la detta Polizza di carico colla consueta formula di dover esser socritta dal Capitano, e quando non avesse saputo scrivere da terza persona per lui. III. Fu in essa asserito, che il *Capitan. Bianchi* aveva somministrato a cambio marittimo cinquecento pezzi duri a *Salzano*. IV. Che oltre li barili ottocento tre di Acciughe fossero caricati nella Tartana barili trentadue di Vino per conto, ed alla consegna delli Sigg. Palomba.

XXII. Tutte queste asserzioni contenute in un Documento, che doveva essere fra i più sicuri, e fedeli, furono ritrovate affatto mancanti di verità, ed apertamente smentite da altri recapiti esistenti in Processo. Poichè quanto alla data di esso del dì 16 Giugno 1775., si supponeva, che in quel giorno medesimo fosse seguita la caricazione dell' Acciughe, il qual supposto si confermava anco nella Lettera scrit-

ta

ta da *Salzano* alli Sigg. Palomba nel detto dì 16. Giugno 1775., e nel *Conto di costo, e spese*, nei quali Documenti si parla di dette mercanzie come già *caricate, e imbarcate* nella Tartana. Vero però si è, che il detto carico non era stato fatto neppure nel dì 19. Giugno di detto anno: Vedendosi dal Contratto di noleggio stipulato fra Salzano, ed il Capitano Bianchi, e dalla Bulletta ottenuta dalla Dogana nel medesimo dì 19. Giugno, che la caricazione doveva effettuarsi, e che fino di quel giorno non era seguita; mentre osservava nel Contratto di noleggio, che Salzano *si obbliga di porre a bordo*, e di più „ si assegnano giorni
„ trenta correnti per il carico, e discarico „; Inoltre si conviene „ Che se passati i giorni trenta non fosse seguito il
„ carico si deva pagare al Capitano una somma maggiore per
„ il mantenimento dell' Equipaggio „; le quali espressioni dimostrano, che si parla dell Acciughe come di una merce da imbarcatsi in futuro „ ivi „ *Che riceverà al suo bor-*
„ *do per condurre a Napoli* „ per il che in tal contrasto di Documenti, l' uno contrario all' altro, ptodotti dalla medesima Parte, non solo non era permesso prestar fede ad alcuno di essi, secondo l' avvertimento dell' Imperatore nel-
28 la *Leg. scripturae Cod. de fid. istrument.* e come disse *la Rota Roman. dec.* 690. *n.* 4. *part.* 3. *&* *dec.* 175. *n.* 10. *par.* 16. *recent.* e fermò *la nostra Ruota nella Florentina seu Consentina Fideicommissi de Cavalcantibus av. l' Aud. Venturini* §. 263. con altri Dottori ivi riferiti, ma ancora prescindendo da tal importantissima eccezione, non meritava alcun credito la detta Polizza di carico, perchè compariva difforme, e contraria alli usi, e consuetidini state introdotte per verificare, ed accertare con essa il Risico; attesochè fino del tempo in cui fu sottoscritta doveva contenere il più preciso dettaglio della qualità delle merci già caricate, non già poteva ammettersi per giustificare il Risico, e la quantità delle Mercanzie, che speravano di cari-
29 carsi, repugnando a questo preciso fine il sistema comunemente ricevuto nel formarsi la Polizza di carico esattamente descritto dal *Targa ponderaz. marittim. cap.* 30. *per tot.* e specialmente *n.* 4., e dalla *Ruota di Genova presso il Balducc. rer. iudicat. tit.* 1. *de assecurat. dec.* 13. *n.* 16. *& seqq. & sub n.* 53. ove che formata la Polizza di carico.

nel-

nella guisa descritta, non può contenere verun sospetto, il
30 che ancora si confermò dalla *Rot. Rom. decis.* 285. *num.* 7. *par.* 6 *recent. vers.* „ suspicio enim fraudis non cadit in
„ scripturis Mercatorum etiam transmissis, propter earum in
„ libris cum dierum continuatione subordinatas annotationes o
XXIII. Cresceva il sospetto di niuna sincerità della *polizza di carico* dal vedersi la medesima sottoscritta non già dal *Ca-*
31 *pitan Bianchi*, al quale apparteneva di sottoscriverla, come avverte il *Targa ponderaz. marittim. cap.* 30, ove riporta la formula di tal soscrizione, e che nel caso solamente che il detto Capitano non avesse saputo scrivere, doveva essere sottoscritta per lui da terza persona; ma dall' essere firmata da *Giuseppe Berro*, che fu creato Scrivano mentre era uno dei quattro Marinari che componevano l' Equipaggio della Tartana, ed era nell' età di anni ventuno incapace
32 di sostenere l' incumbenza di Scrivano di Nave, come avverte il detto *Targa cap.* 14.; e quando era giustificato negl' atti che il Capitano Bianchi sapeva scrivere, come resultava non solo dalle sue lettere sopra enunciate § XVII., ma anco da una Gita, che egli fece in piè di una Cambiale datali da Salzano in Cartagenova ne' 25. Luglio 1775. sopra i Sigg. Palomba, e da una procura firmata avanti due Testimoni in Marsilia fatta per risquotere il Cambio marittimo, del quale si deve parlare fra poco: tale deviazione dal soliro, ed usuale costume di non aver soscritto il *Bianchi* in qualità di Capi-
33 tano la Polizza di carico, oltre il somministrare un grave sospetto di falsità, come argomentano *Imol. cons.* 96. *n.* 9. *Bertazol. cons.* 91. *num.* 18. *&* 22. *Menoch. cons.* 199. *num.* 6. e molti altri presso il *Farinacc. quaest.* 153. *n.* 159. ad altra ragione non poteva riferirsi, che a quella di avere in tal modo procurato di sottrarsi da quelle fatali conseguenze, e pericoli
34 descritti dal *Targa ponderaz. marittim. cap.* 75: Di fatto lo stesso *Giuseppe Berro*, il di cui esame doveva eseguirsi con previa citazione dei Sigg. Assicurati, e che è tuttora pendente, dichiarò fino del dì primo Settembre 1776, nella prima istanza di questa Causa avanti il Sig Luogotenente per Sua Maestà in Nizza le maniere illecite praticate dal *Capitan Bianchi* per fargli soscrivere la detta Polizza di carico, oltre di avere esposti molti altri più importanti racconti; e le di lui giudiciali dichiarazioni, sebbene per la sua assenza

da

da Nizza non siano state ratificate finquì colle solite formalità, e citazioni, nondimeno servìvano di un grave argomento, unito particolarmente con gli altri, a convincere anco rispetto alla Polizza di carico l'infedeltà di *Salzano*, e del suo collegato *Capitan Bianchi*, poco stimandosi quell' eccezioni, che si allegavano per diminuire la fede alla detta Dichlarazione nel caso in cui le prove dell' Attore erano sì mal
35 fondate, non potendosi esigere dal Reo un rigore nelle sue prove, quando quelle dell' Attore compariscono sospettissime, come conclude in punto la *Ruota di Genova de mercat. decis 3. num. 23.* „ ivi „ Verum cum ex multis, de quibus „ paulo post dicemus, coniccerimus Lambruschinum per summam fraudem, & malitiam finxisse piraticam illam direptionem „ viderimusque probationes Rei tot vulneribus opprimi, ut ludicem oculatum, & circumspectum vix ad suspicandum movere possint, præsertim repugnantibus contraris probationibus, „ & validissimis coniecturis pro parte Actorum ponderatis, non „ duximus *hanc quoque obiectionem* (che consisteva nella mancanza di citazione all' esame del Testimone) esse parvi „ faciendam, cum viderimus contraventum fuisse formae a regulis iuris traditae, quae praecoeteris plurimi faciendae erant„

XXIV. Non meno chiaro, e vistoso compariva lo stesso vizio di cui si riconobbe infetta la Polizza di carico anco rispetto al *Cambio Marittimo* nella somma di cinquecento pezzi duri, che si figurava essere stata somministrata dal Capitan Bianchi a Salzano; Imperocchè oltre il massimo inverisimile che il Capitan Bianchi poco avanti carico di miserie, che voltò le spalle ai suoi Creditori, che mentì il suo cognome per non essere scoperto da essi, avesse formato un capitale, e fatto un credito per detta somma, era facile di ravvisarne il titolo non vero, subito che si osservava, che quando il detto cambio fosse stato sincero, il Capitano creditore
36 aveva perduta ogni azione di ripeterlo allorchè sinistrò il Bastimento, come è notissimo di ragione, e stabiliscono *Targa ponderat. marit. cap. 33. n. 6. Rota nostra decis. 16. num. 17, nel Tesoro Ombros. tom. 5.* con i concordanti. Pur nonostante vedevesi, che Salzano fu molto impegnato per far pagare al Capitan Bianchi suo amico il detto credito; Poichè dopo il seguito naufragio scrisse ai Sigg. Palomba nel dì 22. Luglio 1775. dandoli un tal avviso, e sog-

piun-

giunse „ Che aveva fatto il testimoniale (cioè il consolato)
„ per servirvene in quello vi possa abbisognare per le Sicurtà,
„ che il medesimo Capitano ve lo consegnerà „ e nel dì 25. dello stesso mese di Luglio scrisse di nuovo alli Sigg. Palomba altra lettera, consegnandola allo stesso Capitan Bianchi coll' avviso „ Che si porta costà per esigere *la sua ipo-*
„ *teca*, giacchè ha tenuto la disgrazia di aver perduto la sua
„ Tartana fuori di Capo di Paolo, e di non aver potuto sal-
„ var niente; Riceverere dal medesimo una lattera di cambio
„ sopra di voi di ducati 655. (che ragguagliavano il valore
„ de' pezzi duri) a giorni novanta data; onde in ricevere il
„ testimoniale senza difficoltà porere pagarceli „ e vedevasi ancora che Salzano nelle stesso dì 25. Giugno 1775. firmò la enonciata Cambiale sopra Palomba a favore del Capitan Bianchi.

XXV. Era notabile inoltre, che il Bianchi, al quale fu consegnata la Cambiale per pagarseli dai Palomba, non si fidò, nè ebbe il coraggio di portarsi in persona a Napoli per esigerla; Ma rirornatosene a Marsilia girò la medesima alli Signori Meuricofre &c. di Napoli, ai quali diresse la Lettera di Salzano, che essendo stata dipoi presentata nel dì 24. Ottobre 1775., non fu pagata dagl' istessi Sigg. Palomba, ma fu lasciara andare in protesto. E finalmente allorchè i Sigg. Palomba ebbero recusato di pagare la Cambiale, resultava dagl' atti, che Salzano informato delle difficoltà incontrate in Napoli nel pagamento di essa, non lasciò di consolare il Capitan Bianchi, e di confortarlo con scrivergli una Lettera nel dì 22. Dicembre 1775. nella quale concluse „ onde
„ *caro Giacomo* statevi allegramenre, che subito che saranno
„ esatte le sicurtà io medesimo verrò a cercarvi, e vi farò
„ tutte quelle fedi, che saranno necessarie *per farci pagare*„
Dalla serie de' quali fatti si dimostrava, che era finto, ed apparente il titolo di cambio marittimo dei 500 pezzi duri descritto nella Polizza di carico, e che doveva essere una libera promessa fatta da Salzano al Capitan Bianchi prima della partenza di Malaga, onde pareva, che potesse dirsi il prezzo del naufragio della Tartana, mediante il quale Sal-
37 zano si liberava, e saldava tutto quel debito, che da lungo rempo teneva con i Sigg. Palomba; Posto il qual vantaggio, che risentiva dal naufragio, ne insorgeva un potentissi-

tissimo indizio per presumere la baratteria, come argomentano *Stracc. de assecur. gloss.* 31. *n.* 1. *e* 2. *De Haevia de commerc. naval. lib.* 3. *cap.* 11. *n.* 8. *Loccen. de iur. maritim. lib.* 2. *cap.* 5. *n.* 10. *Roc. disput. cap.* 97. *n.* 14. *& seq. Rot. cor. Priol. dec.* 472. *n.* 7.

XXVI. Cresceva di forza la presunzione osservando, che oltre la qualità della persona del Capitan Bianchi ravvisata di sopra §. XIII. e XVII. pereipeva anche egli dal naufragio un vantaggio; conciosiachè col premio di 500. pezzi duri era con molta abbondanza, e largità ricompensata la perdita della Tarrana, della quale essendo comproprietario Gio. Batista Fassio di Nizza, senza sapersi per qual porzione, come resultava dalla Patente del consolato di quella Città, veniva dalla detta perdita il Capitano della Tartana a risentire il danno solamente per una porzione del valore, che poteva essere tenuissima; Ed essendo questa un piccolo Legno, che viaggiava coll'equipaggio di sole cinque Persone, compreso il Capitano, con molta improbabilità poteva arrivare al valore di 500. pezzi duri, come si dimostrava dal Certificato di più Negozianti, e Costruttori di Bastimenti esistente negli atti; Onde il lucro che poteva sperare dal naufragio della Tartana era molto maggiore di quel vantaggio, che poteva risentire dal salvamento di essa; Quando poi è giustificata la speranza del lucro particolarmente in un Capitano
38 di quel calibrio del Bianchi, era più facile di presumere il naufragio fra li due Amici di egual farina concertato, e procurato, come insegnano dopo lo *Stracc. de assecur. gloss.* 31. *n.* 1. *e* 2. *Loccen. de iur. marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n.* 10. *Rot. Rom. dec.* 369. *n.* 58. *par.* 19. *tom.* 1. *rec. Rocc. Episc. disput. select. cap.* 97. *n.* 15. *Ansald. de commerc. disc.* 70. *n.* 19.

XXVII. Ma non occorreva spingere tant'oltre l'esame della polizza di carico per dimostrarla mancante di verità anco nell'espressione del *Cambio marittimo*, che vi era descritto, la di cui insussistenza compiva la dimostrazione del carattere di *Salzano*, e del *Bianchi*; imperocchè senza far conto delle veementi presunzioni, che dalla perdita della Tartana resultavano contro le divisate Persone, per reputar convenuto il sinistro fra loro, continuando l'esame del preteso risico, non poteva finalmente salvarsi la spesso nominata Polizza di carico da una più manifesta falsità in rapporto alla supposta

caricazione di 32. Barili di vino per conto, ed alla consegna dei Sigg. Palomba; Osservando che per fino li medesimi Sigg. Assicurati dopo di aver sostenuta per un tempo come vera la detta caricazione del vino, si risolverono finalmente di recedere dalla loro pretensione per questo capo, con una espressa dichiarazione prodotta negl' atti; Ed era certo inoltre, che tutte le diligenze adoprate nella passata Istanza furono ristrette a procurare le prove della caricazione dell'acciughe, senza far conto di quella dell' vino; Venendo a confessare in tal guisa l' insussistenza nella polizza di carico, e la mancanza di verità in questa parte di essa; Nè occorreva diffondesi ultreriormente per giustificare sopra il capo del vino la falsa descrizione contenuta nella polizza di carico, mentre era superlativamente manifestata con due Sentenze conformi, che assolvevano gli Assicuratori dal pagamento di questa partita. Quando poi il detto più importante documento era certamente bugiardo in tante parti,
39 quante se ne sono osservate fin quì, non poteva meritare alcun credito; puntualmente parlando di lettere di carico *Menoc. cons.* 576. *n.* 21: „ ivi „ hae literae falsum omnino
„ continent „ ed esemplifica poi soggiungendo „ cum liber sit
„ in alia parte falsus, praesumitur etiam falsus in reliquis; si-
„ cuti dicimus instrumentum in aliqua parte falsum, in totum
„ falsum praesumi, ut tradunt &c. sic etiam testis in a ia par-
„ te falsus in totum falsus praesumitur; ita &c. qui testantur
„ esse communem opinionem, & alios referunt „ quasi colle istesse parole la *Rot. Rom. dec.* 72. *n.* 11. *par.* 15. *recent. cor. Molines dec.* 1067. *n.* 6. *&* *n.* 16. *in Nuperr. dec.* 3. *n.* 4 *e dec.* 290. *n.* 5. *tom.* 9., ed in punto di polizza di
40 carico che era scritta con antidata, e che perciò non produsse alcuna obbligazione a favore dell' Assicurato, rispose la detta *Rot. Rom. dec.* 571. *n.* 1 *& seqq. par.* 5. *t.* 1. *rec.*
XXVIII. Non potendosi dopo tante, e così essenziali mancanze far conto alcuno del principal Documento, che suol essere, come ferma la passata Decisione §. 8., *il mezzo legittimo per giustificare il Risico*, non meritò alcun pensiero, che gli Attori insistessero sopra la prova, che forse in altre circostanze poteva dedursi dalla *Fattura* contenente il conto di costo, e spese supposte occorse per la caricazione, qual *Fattura* fu con Lettera di avviso, trasmessa da Salzano

izano tanto alli Sigg. Palomba, quanto alli Sigg. Huygens con Lettera del dì 16. Giugno 1775.; poichè lasciando di ripetere la contradizione, che notavasi in dette Lettere §. XVI. conteneva anco essa *Fattura* un manifesto mendacio, mentre ivi si supponeva, che il dì 16. Giugno 1775. fosse seguita la caricazione, e vedevansi perfino descritte le spese per trasportare le merci, e dato debito del costo, e spese di Dogana per l'estrazione del vino, quando non fu caricato, e due Decisioni emanate fin quì assolvevano con voti concordi li Assicuratori da tal pretensione: Onde ciò che sia, se la *Fattura*, e *Lettera di avviso* possa dare qualche riscontro della seguita caricazione, quando è verace, e sincera, non può all'incontro portarsi neppure in linea di amminicolo, quando son contenute in essa partite non vere, avendo luogo in tal caso le regole poc'anzi riferite nel §. XXVII.

XXIX. Quei dubbi, e sospetti notati fin quì, non erano meno gravi anco rispetto all'altre giustificazioni sussidiarie, sopra le quali insistevano gli assicurati: Per verità sebbene si portasse per provare la caricazione *il consolato*, ed il deposto delle persone che trovaronsi nella Tartana, le quali in
41 sostanza possono provare il sinistro sofferto in Mare, *Targa cap.* 75. e non servono per giustificare con sicurezza la
42 caricazione, che succede nel Porto, come riflette il *Sig. Auditore Arrighi nel suo Voto* §. 64., nondimeno accordando a questi recapiti quel maggior peso che possono avere nei suoi congrui casi, è certo che del *consolato*, e del deposto dei Testimoni si fa uso dai Dottori, e dai Tribunali per la prova del risico, allorquando non può dubitarsi della fede, che me-
43 rita la polizza di carico, conforme era il caso della Decisione della *nostra Ruota in Liburnen. Assecarationis cor. Blanchello fra le raccolte in Pisa dec.* 2., e di altre Decisioni che si allegavano, ove il principal fondamento fu stabilito nella Polizza di carico, che non ammetteva eccezioni, nè fu mai dubitato della caricazione; Ma non poteva *il Consolato* neppur portarsi in linea di amminicolo nel nostro caso, in cui essendo stato reputato irrilevante, e incapace per dare un riscontro alla caricazione *del vino*, non poteva aver maggior forza per far credere affettuata la caricazione dell'*acciughe*: E molto meno il *consolato* poteva conferire alla caricazione per amminicolare una prova imperfetta, quan-

do per se stesso soffriva tante eccezioni, e tanti riscontri di mala fede, e di frode, poichè le provè imperfette non pos-
44 sono esser supplite da quelli amminicoli, che sono contrastati da eccezioni, per le quali diventano equivoci, e non pro-
„ vanti, come concluse *la Rot. Rom. dec.* 353. *n.* 28. *part.* 6. *rec.* „ ivi „ si vero probatio est implenda ex amminiculis
„ ponderatis, & illa non relevant propter concursum aliorum,
„ quae in contrarium deducta fuere, ex quibus priora conquassantur, & in equivoco ponuntur „ *Ansald. de commerc. disc.* 82. *num.* 8. *la Rota di Genova presso il Palm. dec.* 181. *n.* 105. nè si attendono gli amminicoli quando nel suo genere non sono perfetti e sicuri, *Rota cor. Cerro dec.* 152. *num.* 21.

XXX. Per verità quella ingenua, e fedel narrativa delle circostanze nelle quali accadde il *sinistro*, che doveva verificarsi col *consolato*, non poteva aversi da *Giacomo Peroni* solito di ingannare, che mentì il suo cognome, prendendo quello di *Bianchi* Capitano della Tartana §. XVII., che non sottoscrisse la Polizza di carico, come se non avesse saputo scrivere §. XXIII. che promesse un premio a Salzano figurando un cambio marittimo §. XXIV. E non recava maraviglia, che esponesse essere il suo Bastimento carico *di vino*, ed acciughe, quando neppure gli Assicurati quanto *al vino* ebbero il coraggio di sostenere la caricazione; E rappresentasse ancora cose incredibili, supponendo, che nel partire da Malaga il dì 26.
45 Giugno 1775. fosse il Legno *stagno*, e *bene equipaggiato*, come era dovere del Capitano, secondo le regole prescritte nel *Consolato del Mare cap.* 292., ed avverrite dal *Targa cap.* 44. e che nel dì 8. Luglio senza che si sentisse burrasca con tribolìo, o rollìo, secondo l'espressione dei Marinari, ma solamente per essere insorto *Vento da Levante fresco con Mare*, il Legno incominciasse a far acqua, *senza sapersi d'onde venisse*, e senza che potesse praricarsi verun rimedio, e la Tartana si sommergesse *a Mare placido*, *e in calma*, in distanza di sola *mezza lega* dalla Terra di Capo di Palo.

XXXI. A tali osservazioni, che molto debilitavano il credito, che ne' suoi congrui casi suol meritare il deposto del Capitano, e dei Testimoni *nel consolato*, aggiungevasi il cambiamento di tutti i cognomi degli esaminati, diversi da quelli, che furo-

furono descritti nella Patente, e che componevano l'Equipaggio; La qual variazione così vistosa, sebbene si supponesse nel primo Giudizio, che fosse derivata dall' essere stata mutata la Patente, e rinnovato l' Equipaggio, come risposero i Difensori dei Sigg. Assicurati a tal contestazione, che gli fu fatta, soggiungendo, che avevano il Documento giustificante la mutazione dell' Equipaggio, che non fu prodotto giammai, onde doveva argomentarsene l' inesistenza, fu permesso piuttosto, che il consolato dovesse soffrire anco questa grave eccezione; Oltredichè intimati li Sigg. Assicurati a indicare ne-
46 gli atti dentro un termine la Patria, ed i Luoghi delle Persone esaminate per doversi di nuovo interrogare, non potè ottenersi neppure questa sodisfazione, dal che cresceva il sospetto, come ragiona in punto la *Rota di Genova de mercatur. dec. 3. sub n. 27. circa fin.* „ ivi „ tamen cum sæpe perqui-
„ siverimus quis esset, & in quo loco nunc reperiatur, hæc con-
„ tinuo nos latuere usque in hodiernam diem. „

XXXII. Nè questi tanti vizi, e sospetti, che cadevano contro il Consolato, e particolarmente quello derivante dalla variazione di tutti i cognomi diversi da quelli scritti nella Patente, potevano cancellarsi con dire, che era accidentale tal mutazione, che non si escludeva il possibile, che il Capitano dal mese di Gennaio 1775. in cui prese la Patente in Nizza, al dì 26. Giugno di detto anno, in cui partì da Malaga non avesse variato l' Equipaggio; Imperocchè oltre la replica ovvia, che gli Assicurati essendo attori, e presentando un Documento negl' atti, avevano il peso di purgarlo dal qualunque eccezione che li era opposta, altrimenti rimaneva di fede dubbia, e non at-
47 tendibile, come rispondono in termini di Istrumento pubblico *Caephal. cons. 241. n. 30. & seq.* „ ivi „ nam donec disputatur de fide instrumenti, non potest illud habere aliquam
„ virtutem, vel effectum „ *& cons. 287. num. 41.* „ ivi „
„ oportet enim ut nihil apponatur instrumento ad hoc, ut pro-
„ bet „ *Roland. cons. 63. sub n. 45. lib. 4. Menoch. de recup. possess. remed. 1. n* 225. ove molti altri; Ed oltre esser certo, che la mutazione delle persone non si presume, *Leg.*
48 *eum qui ff. de probat.*, aumentavano il sospetto le circostanze, che sebbene del vecchio Equipaggio si asserisse esservi rimasto *Giuseppe Berro di Nizza*, questo non vedevasi esaminato, ma vedevasi un *Giuseppe Verassen Savoiardo*,

che

che si voleva far credere, che fosse *Giuseppe Berro*, contro l'universale costume, che in qualunque Lingua i cognomi non si mutano giammai neppure in una sillaba, e si descrivono senza alterazione; E se vedevasi che *Giuseppe Berro* si era esaminato sotto un nome diverso, era molto ben fondato il sospetto, che simile cautela si fosse praticata rispetto agli altri esaminati nel Consolato per rendere più difficile lo scuoprimento del vero; Sicchè poteva sospettarsi ancora che sotto un finto nome si fosse esaminato *Salzano*, ed anco *Stefano Biziente*, che mostrava il Processo essere
49 stato in quel tempo nella Tartana: Onde il Consolato che doveva purgarsi da tutti i vizi, e sospetti indicati, non poteva servire di amminicolo, nè conferire alla prova della caricazione *Rota Romana cor. Ansald. dec.* 8. *n.* 12. ove che „ „ proindeque nequibat deservire pro adminiculo id quod ad „ sui substentationem alio, & estrinseco indigebat adminiculo, ut ex se patet. „

XXXIII. Inoltre contro questo preteso amminicolo, e per mostrare insieme la occultazione dei veri nomi dei Marinari che con tal mezzo poteva presumersi, che volessero evitare le conseguenze di una falsità conosciuta da tante parti, giovava osservare la speciale combinazione, che l'Equipaggio secondo il Ruolo formato in Nizza era composto di quattro Uomini tutti *Savoiardi*; E quelli altresì esaminati nel Consolato, e supposti surrogati a primi si figuravano egualmente quattro *Savoiardi*, i quali conveniva, che fossero stati trovati in Malaga oziosi, e fuori di servizio, che avessero la stessa intenzione di associarsi al Capitan Bianchi, e che si unissero ad intraprendere lo stesso viaggio; Il quale specioso accidente di combinare appunto altrettanti *Savoiardi* in quel Porto di una
50 istessa volontà, ed intenzione di quelli registrati nel Ruolo di Nizza, mostrava per se stesso di essere favoloso puntualmente *Ansald. de commerc. disc.* 51. *n.* 20. *& disc.* 76. *num.* 13. „ ivi „ quomodo enim in sensum prudentis Viri cadere po„ test, quod tres Hebræj casualiter convenissent de eodem itine„ re faciendo, quod in Monte Rosæo adinventa fuissent instan„ tanee mandata personalia contra unumquemque ex prædictis „ Hebræis. „

XXXIV. Ma finalmente quella stessa giustificazione, che voleva ricavarsi dal Consolato per verificare la caricazione dell'acciughe,

ghe, se non era tolta, almeno si debilitava sommamente anco dalla dettagliata dichiarazione fatta da *Giuseppe Berro* avanti il Sig. Luogo Tenente di S. M. in Nizza nel dì primo Dicembre 1776. di cui si è parlato di sopra § XXIII. nella quale racconta distintamente *qual fosse il carico* della Tartana, e le circostanze precedenti il sinistro, e quanto li avvenne; e sebbene attesa l'assenza di detto Testimone dalla sua Patria non siasi potuta ratificare la detta dichiarazione con citazione dei Sigg. Assicurati, nondimeno detto deposto perchè fatto da un Testimone di Nizza, di cui quanto all'identità della persona
51 era ben difficile di avere alcun dubbio, perchè comparisce avanti il Giudice della sua Patria, che doveva conoscerlo, e che era introdotto negli atti dai Sigg. Palomba, doveva valutarsi contro di essi, come fermano *Magon. dec.* 101. *n.* 6. *Monac dec.* 1. *num.* 40. *Amat dec.* 24. *num.* 23. *& decis.* 72. *num.* 3. *la nostr. Ruota nella raccolta Pisana decis.* 3. *num.* 20. molto più perchè era verificato in alcune circostanze dal Consolato medesimo, e nella peggiore ipotesi
52 doveva considerarsi come un grave amminicolo contrario a quello, che pretendeva ricavarsi dal consolato, come in punto ragiona *Ruin. cons.* 46. *num.* 10. *lib.* 4. *Rot. dec.* 342 *num.* 7. *par.* 1. *& dec.* 467. *num.* 31. *par.* 19 *tom.* 2. *rec. cor. Dunozzet. dec.* 459. *num.* 4. ed altri Dottori comunemente.

XXXV. Minore attenzione meritava il certificato di un Notato di Malaga, il quale attestò, che comparve avanti di esso nel dì 3. Giugno 1777. *Bernardo Asalas Salatore di pesce di professione*, asserendo, che d'ordine di *Pasquale Salzano salò ottocento tre barili d'acciughe per il Regno di Napoli che effettivamente furono dirette in detto Regno per conto di detto Pasquale*; imperocchè si manifestava subito l'irrelevanza di questo attestato stragiudiciale procurato da Salzano, osservando che egli aveva supposto nelle sue note di avere *a sua mano* salate l'acciughe, ed aveva dato debito alli Sigg. Palomba della provvista dell'Acciughe fresche del sale, delle botti, della spesa impiegata nell'opere, e delle pigioni del magazzinaggio, senza avere il minimo recapito giustificante le dette spese: Ma essendo state smentite anco in questa parte le note, e conti di Salzano col giurato deposto di *Stefano Ardizzone* Salatore di pesce, il quale accertò, che Salzano nel 1775. non aveva nè comprate, nè salate acciughe nel porto

di

di Malaga, allora li Sigg. Assicurati, i quali avevano sostenuto con Scrittura prodotta negli atti sotto dì 18. Novembre 1776. il detto conto, e fatture, abbandonarono l'impegno di asserirne la verità, ed ottennere per mezzo di Salzano il certificato di *Asalas*, il quale conclude, che non era vero, e che non altrimenti furono salate l'acciughe *a suo mano*, ma dallo stesso Fidefaciente, ed in tal guisa rigettarono anch' essi come non vere le note, e fattura del loro Corrispondente; la
53 sola considerazione pertanto al modo, ed al tempo in cui fu prodotto negl' atti detto attestato, lo rendeva inconcludente, come in simil caso decise la *Rot. Rom. dec.* 410. *num.* 3. *part.* 9. *tom.* 2. *rec. Balducci tit. de rer. iudicat. tit. de assecurat. dec.* 3. *num.* 10. ed altrove communemente presso i Dottori; molto più per trattarsi di Testimone unico, incapace perciò di fare la minima prova, e di Testimone contrario a ciò che Salzano stesso aveva scritto, e gli Assicurati sostenuto negli atti.

XXXVI, Nè alla di lui asserzione accrescevano un momento di forza i riflessi, che trattavasi di un Testimone deponente di un fatto proprio, e che non siasi esaminato, per esser morto,
54. poichè l'asserzione di un fatto proprio non attribuisce la fede ad un Testimone che è unico, e singolare, come ferma la *Rot. dec.* 283. *num.* 3. *part.* 3. *rec. post Albit. de incostant. in indic. decis.* 44. *num.* 5. *&* *dec.* 50. *num.* 5. *e* 6. in punto la *nost. Ruota fra le Decisioni marittime raccolte in Pisa dec.* 3. *num.* 6. *&* *seq.* ed il secondo riflesso era tolto di tatto, poichè non solo non fu mai giustificata dalli Sigg. Assicurati, non ostante l'eccezione oppostali, la supposta morte di *Asa-*
55 *las*, il che bastava per convincere, che non potesse meritare alcun riflesso la di lui asserzione, come con altri fu fermato nella *Flor. praet. Cred.* 10. *Ianuar.* 1786. §. 5. *av. li Sigg. Audd. Raffaelli, Maggi, e Simonelli Relat.* ma anzi dal deposto di tre Testimoni Salatori di Professione in Malaga era provato negl' atti, che non avevano mai conosciuto alcun Salatore di Pesce col nome, e cognome di *Bernardo Asalas*, dando la ragione del loro deposto, che se vi fosse stato dovevano necessariamente conoscerlo, come segue per l' ordinario in tutti quelli, che in un medesimo luogo professano la medesima Arte; ed inultilmente si confondeva col nome di altra persona chiamata *Bernaba di Sala*, mentre

la

la prova del nome, e cognome doveva esser certa, et identifica. Onde era manifesta l'inutilità, e irrelevanza della stragiudiciale asserzione del supposto *Bernardo Asalas*, e da queste circostanze erano disapplicati tutti quei Dottori, che
56 si allegavano per accordare qualche grado di prova al Testimone unico deponente di un fatto proprio, fra i quali *Conciol. alleg. civ.* 78. *n.* 7. *Cont. decis. Florent.* 75. *n.* 11. ed ivi molti altri, contro dei quali stavano le osservazioni fatte nel *Voto del Sig. Audit. Arrighi* §. 71.

XXXVII. La stessa inutilità per l'oggetto di giustificare l'effettuata caricazione dell'acciughe s'incontrò nel certificato del dì 11. Aprile 1778. fatto dal Computista della Dogana di Malaga *D. Giuseppe Emanuel Cebrian*, il quale attestò, che nel libro di quella Computisteria dell'anno 1775. era registrata la seguente partita „ a dì 19. Giugno Guida 1630. „
„ Pasquale Salzano cavò per Napoli nella Tartana Savoiarda
„ chiamata S. Gaetano, e l'Anime, Suo Capitano Giacomo
„ Bianchi 803. barili d'acciughe pescate, e salate in questa
„ Città al prezzo di 40. maravedis &c. e cavati al margine per
„ dirirti municipali 33854 maravedis di Vellon „ imperocchè questo recapito altro non giustificava per se stesso, se non che nel dì 19. Giugno 1775. Salzano staccò la guida, o sia la bulletta, e pagò il corrispondente diritto, senza del qual pagamento non li sarebbe stata consegnata; ma quest'atto seguito nel dì 19. Giugno 1775. nel qual giorno non erano ancora certamente imbarcate l'acciughe, come resulta dal contratto di noleggio, e si è osservato di sopra §. XXII non significa, che fosse eseguita la caricazione, contro ciò che dimostra lo stesso contratto, nel quale si conviene perfino la pena nel caso che non sia seguito l'imbarco dentro un tempo determinato. Di fatto li Sigg. Consoli del Mare di Pisa ben pratici del valore, e della prova di tali recapiti non lasciarono di osservare nell'Informazione in questa Causa a S. A. R. che lo staccare la licenza, o sia bulletta, e pagare il conveniente diritto per l'estrazione dell'acciughe, non è un atto che concluda l'imbarco di detto salume, sebbene possa dirsi preparatorio; ed inoltre i sospetti che cadevano in questa causa contro Salzano suggerivano ancora il possibile, che egli con lo spendere poco denaro in prendere *la guida*, o sia *la bulletta*, procurasse un documento, che di-

57 mostrava l'intenzione di caricare. Quindi non impugnavasi l'asserzione di *Don Emanuele Cebrian*, il quale attestò, che Salzano aveva presa la *guida*, o la facoltà d'imbarcare, ed aveva pagati gli occorrenti diritti, ma negavasi, che da tal recapito si giustificasse l'imbarco effettivo. E per verità dalle risposte uniformi di più testimoni capitolati in Malaga si concludeva, che il Caricatore dopo aver presa *la guida*, e pagati i diritti poteva partire anco senza effettuare il carico delle mercanzie, giacchè gli stessi Testimoni attestavano, che i Ministri dopo la soddisfazione dei diritti niente son solleciti di ricercare se si eseguisca l'imbarco, come avremo occasione di avvertire a suo luogo.

XXXVIII. Erano estranee perciò dalle circostanze del nostro caso quelle autorità, che si allegavano per giustificare, che dall'essere stata staccata la bulletta dalla Dogana, si formi la prova dell'imbarco seguito; poichè niun Dottore ha mai sostenuta questa proposizione, ma in quei casi nei quali fu creduto, che dalle spedizioni della Dogana si provi la caricazione concorreva la legittimità della Polizza di carico, che non ammetteva dubbi, o sospetti, era confermata dall'estrazione delle Partite dai libri pubblici, si univano i Contratti, dai quali apparivano le compre delle mercanzie, e non mancavano altri riscontri che convincevano essersi effettuato l'imbarco, come era il caso della Decisione, che si allegava nella *Florentina Assecurationis* 14. *Giugno* 1647. *coram Bianchelli nella raccolta Pisana in ordine la seconda, e della decis.* 369. *num.* 53. *par.* 19. *tom.* 1. *recent.* dove al *num.* 51. „ Est etiam „ indubitata oneratio Navis de 25 petiis pannorum, de qua red- „ dunt veram, & incontrovertibilem veritatem, nedum ipsum „ emptionis instrumentum, sed etiam ipsae litterae *di carico* „ una cum partitis librorum Dohanae, quae cum iisdem litte- „ ris concordant, & cum istae fuerint extractae a publicis Of- „ ficialibus plenam, & indubitaram probationem inducunt „ laddove nel nostro caso non potendosi far conto alcuno della Polizza di carico macchiata, e sospetta di tanti vizi, quanti ne abbiamo notati di sopra dal §. XXI. fino al §. XXVII., nè essendo supplita la prova della produzione di alcun contratto, o almeno di alcuna ricevuta delle tante compre, e spese che suppose d'aver fatte Salzano, delle quali doveva render conto, nè d'alcuna estrazione di partite registrate

nei

nei libri pubblici, l'attestato di *Cebrian*, giustificante che Salzano aveva avuta la facoltà di estrarre, ed imbarcare le acciughe, era una debolissima, ed inutilissima congettura per argomentarne l'effettiva caricazione eseguita; nè di gran lunga era equivalente alle prove dirette, che si traggono dai
59 libri, e note dello Scrivano della Nave, dai contratti di compra, e da altri fedeli, e sicuri riscontri, con i quali può supplirsi la prova, come ragiona *De Luc. de credit. disc.* 106. *n.* 17. *e la nostra Ruota avanti l'Audit. Conti dec.* 61. *n.* 2. *& seqq.*

XXXIX. Tutte poi le presunzioni più svantaggiose, che militano contro le asserzioni dei Testimoni espiscati pendente lite, e tutte le ragioni d'insussistenza avevano luogo, e si verificavano nell'attestato di *Giuseppe Ledesma*, che si faceva *Notaro della Gente di Marina, e dell' Acqua che serve per l'imbarco, e sbarco dei generi, che entrano ed escano dal Porto di* 10 *Malaga*. Attestò egli, che in un foglio, o siano note da esso prese per ragione del suo uffizio era registrata la seguente Partita „ Malaga Giugno 1775. In questo mese Pasquale Sal-
„ zano di nazione Napoletano ha caricato in questa Spiaggia
„ 803. barili acciughe salate in questo Porto sulla Tartana Sa-
„ voiarda nominata S. Gaetano, e l'Anime del Purgatorio, Ca-
„ pitano della medesima Giacomo Bianchi, pagò i corrispondenti diritti di manifattura, trasporto, e imbarco, la quale Partita
„ quì inserita corrisponde col suo originale, che esiste appresso
„ di me, al quale mi rimetto. „

XL. Alla prima osservazione di questa Partita, che si portò nella passata Decisione §. XIX., ma non se ne fece gran conto, ci si presentò subito un qualche sospetto: Poichè se fosse stata estratta da qualche Registro, non vedevasi come contro il solito dovesse incominciare dall' indicazione del Luogo „ ivi „ *Malaga* „ e non dovesse contenere all' incontro la consueta, ed usuale apposizione del giorno, praticata nella descrizione delle Partite di qualunque Azienda; oltre di che la maniera
60 illegale con cui era estratta, e di più da un registro con cognito, la rendeva inattendibile, *Rot. dec.* 486. *num.* 11. *par.* 9 *& dec.* 2 *n.* 10. *par.* 18. *tom.* 1. *recent.* Pur non ostante internandoci nell' esame di questo Certificato, e della sua rilevanza, non era vero di fatto il supposto, che *Ledesma* fosse *Notaro*, o *Scrivano della Gente di Marina, e dell' Acqua;*

poichè egli avanti il Giudice destinato in Malaga, e che bene lo doveva conoscere, confessò „ Che fino del tempo di
„ suo Padre era incaricato dal Sig. *Giuseppe Siverst* di portare
„ il conto di ciò che lucra per le loro fatiche la gente, che si
„ occupa nel carico, o discarico dei generi, che si estraggono,
„ ed introducono nel Porto „ Che egli non aveva alcun titolo, nè *Reale approvazione*, ma non è altro che un incumbenzato del *Sig. Siverst*, e che non conserva, *nè ha in suo potere libro veruno da cui niente costi quanto si è espresso* „; onde mancava affatto di verità anco l'altra parte del Cerrificato, ove disse, che „ *la partita corrisponde col suo originale al quale mi riretto* ; „ E quando non fosse stata smentita questa asserzione di *Ledesma* dalla giurata sua confessione fatta avanti un Giudice, che anco per mezzo della Carcere aveva facoltà di costringerlo a consegnare i suoi li-
61 bri, come ricavavasi dal suo esame del dì 2. Marzo 1780. fatto solennemente, non ostante era affatto inutile il suo certificato, allorchè non esibiva, e rendeva ostensibili quelle scritture, e quei fogli, ai quali si riferiva la sua attestazione, come in punto decise la *Rot. Romana dec. 23. n. 25. & dec. 38. n. 6. cor. Zarat. & cor. Falconer. dec. 11. n. 7. & dec. 13. n. 5. tit. de benefic.*; e tali brevi osservazioni ci dispensavano dall'entrare nel più diffuso esame per dimostrare affatto inattendibile l'attestato di *Ledesma*, il che vedevasi dettagliato diffusamente dal *Signor Audit. Arriglii nel suo Voto dal §. 76. al §. 86.*

XLI. Non giovando l'insistere, come facevasi, e in voce, e in scritto, che *Ledesma* dovesse dirsi un Ministro pubblico; che combinava la sua asserzione con altri Documenti; che non era obbligato di conservare il libro d'onde si figurava estratta la Partita sopra descritta: Poichè per quanto si supponesse un impiego pubblico in *Ledesma*, ciò non sussisteva di fatto: Non era poi maraviglia, che la sua privata asserzione combinasse con altri Documenti prodotti dai Sigg. Palomba, perchè tutti erano stati procurati da *Pasquale Salzano* per il medesimo oggetto, e si è osservata fin quì la manifesta irrilevanza di ciascheduno di essi. Meritava poi rispetto a *Ledesma* di specialmente osservarsi, che la sua asserzione, colla quale si diceva Notaro della Gente di Marina, e dell' Acqua, contenendo una pretta impostura nell' arrogarsi quel carattere, che

non

non aveva, fu obbligato di ritrattarsi avanti del Giudice; ed inoltre avendo dovuto confessare, che non teneva alcun libro, *da cui niente costi di quanto si era espresso*, doveva affatto
62 dispregiarsi questo Attestato, e non poteva meritare alcun credito nel rimanente, per le comuni regole, delle quali la *Rota dec. 51. n. 8. par. 18. tom. 1. recent. & cor. Bich. dec. 34. num. 6.*; e non essendo neppur potuto verificarsi colle diligenze fatte dagli Assicuratori il Registro, ove era scritta la supposta Partita, della quale attestò *Ledesma*, era affatto estranea dalle nostre circostanze la *Decisione*, che si portava dai Difensori degli Assicurati della *nostra Ruota fra le raccolte in Pisa in ordine la 7. inspect. 2. n. 31.*, ove che „ la caricazione della Nave era verificata dalla Fede estratta dal libro dei carichi, nel quale è descritta, e si asserisce dai pubblici Ministri eletti a tal fine, ai quali si deve prestare ogni credito „ laonde non poteva neppure l' asserzione di *Ledesma* portarsi in linea di leggiero amminicolo, come si pretendeva, ostando le regole notate di sopra §. XXIX e §. XXXII., e molto più quando l'abbiamo osservata affatto insussistente per se medesima.

XLII. Mal sicuro egualmente, ed immeritevole di quell' insistenza, colla quale si declamava, si riconobbe il certificato di *Don Biagio di Paolo Aiala*, che esercitava l' Impiego di *Fedele di Carico*, nè dalla di lui asserzione poteva credersi, che resultasse un fermo, e valido fondamento, per cui dovesse costare con quella necessaria certezza che si conviene dalla seguita caricazione dell'acciughe. Egli attestò in questi termini „ Fo fede, che dal libro di questo
„ Uffizio di mio carico costa, che nel dì 19. Giugno 1775.
„ *imbarcò* Don Pasquale Salzano con guida di questa Regia
„ Dogana del numero 630., in data del medesimo giorno 803.
„ barili di acciughe „ Milltava contro questo attestato quanto si è osservato di sopra §. XXII., che nell' indicato dì 19. Giugno l' imbarco dell' acciughe non era certamente seguito; Sicchè vacillava la fede, che in altre circostanze poteva meritare questo certificato, e non poteva aver luogo il riflesso, in cui si fondò la *passata Decisione* §. 21.; Ma non recava maraviglia, che dal Libro di *Don Biagio Aiala* apparisse, che nel detto dì 19. Giugno fosse seguito l' imbarco; poichè dal formale esame fatto in Malaga nel dì 19.

No-

Novembre 1779. sopra i capitoli dati a più Testimoni tutti concordi, resultava „ che quando è stata data la bulletta, o sia la *guida*, quella si registra al Libro corrispondente coll' espressioue „ *che l' interessato ha levati i tali prodotti* „ che non perciò è obbligato a levarli, poichè „ il farlo o non farlo consiste nella di lui volontà „ Laonde resultando dal libro di *Aiala*, che con guida di numero 630. Pasquale Salzano *imbarcò*, questo certificato altro non significa, se non che egli aveva la facoltà di caricare, e che era nella di lui libertà di effettuare il carico, o di sospenderlo, o di non eseguirlo; Quindi concludono con uniforme asserzione i Testimoni suddetti, che „ *il registro della partita all' Uffizio di detta Real Dogana non prova, nè legittima l' estrazione dei prodotti, che si levano dal Porto* „ e la ragione è evidente, perchè ai Libri della Dogana altro non si descrive che la bulletta, la quale contiene il numero, e quantità degli effetti da caricarsi, ed essendone pagati i diritti, non vi è ragione di esaminare, se di fatto seguita sia l' estrazione; il qual sistema, come di cosa notoria, è attestato dai Testimoni suddetti. Dal che resultava, che *Salzano*, a cui premeva di dare ad intendere che fosse seguito l' imbarco, non potè concludere altra prova, che di aver presa la guida, nella quale si dice *imbarcò*.

XLIII. Combinavano nell' accertare tal verità i Deposti di *Francesco Luna*, *Eugenio Kuiz*, e *Andrea Rave*, che erano tre guardie, che servivano allo stesso Uffizio *di Aiala*, e che assistevano a tutte le caricazioni. Da questi Testimoni capitolati in Malaga ad istanza di Salzano, e che contro li Sigg. Assicurati faeevano piena prova, resultava „ che cavata la „ guida, cioè la bulletta dalla Regia Dogana per imbarcare „ qualsisia effetti, il Caricatore parte con essa, e la presenta al *Fedele di Carico*, il quale ha la sua residenza nella „ Spiaggia, *e che prende di essa ragione del numero, e* „ *della data* „ la quale espressione significa l' incumbenza del *Fedele di Carico* di notare al suo Libro, quanto si esprime nella *guida*, cioè il numero di cui quella è marcata, la quantità, e qualità delle mercanzie che vogliono caricarsi, e il giorno della data; Le quali notizie combinano con quelle che si leggono nel certificato *di Aiala* poc' anzi riferito §. XLII.; onde dal Libro del *Fedele di Carico* era impossibile;

che

che resultasse la prova della caricazione supposta seguita nel dì 19. Giugno, quando appena poteva incominciare in quel giorno, e quando particolarmente altro non poteva descriversi in quel giorno stesso, che la quantità, e la qualità delle mercanzie da imbarcarsi: Anzi che dalla pratica osservata nella Dogana di Malaga si dimostrava, che staccata la bulletta, si consegna la medesima *al Caricatore, che la ritiene*, e registra in essa giorno per giorno quelle mercanzie che s' imbarcano finchè non è compita la quantità, per cui è stata data la permissione; Laonde per quella somma soltanto poteva dirsi giustificata la caricazione che volta per volta appariva registrata nella bulletta; e soggiungono finalmente l' istesse guardie con una maravigliosa chiarezza „ Che vengono rivisti gli effetti che si devano imbarcare, ed avendoli contati, „ e finito l' imbarco si da conto al *Fedele di Carico acciò noti* „ *in detta guida* la porzione, che s' imbarca, e poi si rende al „ capo, acciò firmi l' imbarco, che si è fatto in quel giorno, e „ se manca qualche cosa per il compimento di ciò che contiene „ la guida, nel giorno dopo, o quando si stima conveniente, si „ torna a fare la stessa diligenza, fino a che si compisca ciò che „ contiene la guida, *e se ne da conto al detto Fedele*, ed essendo conchiusa, pone il compimento per l' intiero di essa, e „ se non si è compito, pone solamente ciò che si è imbarcato „ nel giorno che si è eseguito. „

XLIV. Un tal metodo che per le spedizioni, ed imbarchi si osserva nella Dogana di Malaga, del quale attestarono le guardie, che servivano nello stesso Uffizio di *Aiala*, pratichissime di
63 tali incumbenze, siccome non poteva impugnarsi per essere stato verificato da persone informate, *Rot. dec.* 20. *num.* 6. *coram Falconer. tit. de miscellan. De Comitib. dec. florent.* 75. *num.* 11. 12., molto più doveva credersi conforme alla verità, perchè era asserito da quei Testimoni stati indotti per parte dei Sigg. Palomba, contro dei quali facevano piena prova; ed erano dette asserzioni avvalorate dal deposto uniforme di tre altre guardie, *Francesco Olona*, *Antonio de Torres*, *Giuseppe Martino*, i quali asserivano, che „ presentata al *Fedele di Carico* la bulletta, esso ne prende registro, „ e poi da la licenza per l' imbarco, *compito il quale registra in piè dellu stessa bulletta la quantità dei generi* „ *imbarcati* „ Quella bulletta poi, o sia la *guida*, ove giorno

no per giorno dovevano esser descritte le mercanzie caricate, Documento irrefragabile restituiro a Salzano, e che doveva essere presso di esso, il quale poteva colla sola esibizione di tal recapito giustificare l' imbarco, non fu prodotto giammai; Onde da tal mancanza di produzione conveniva dedurre, che niuna descrizione, o registro di mercanzie imbarcate apparisse dalla *bulletta*, la quale non ad altro
64 fine fosse stata procurata da Salzano, che per solito di lui artifizio di dare ad intendere eseguita quella caricazione, che non fu effettuata. Tale essendo la presunzione, che tutti DD. inducono contro di quello, che deve avere il Do-
65 cumento, e non si risolve a produrlo in Giudizio, *Menoch. de praesumpt. lib. 2. praesumpt. 91. n. 4. & 5. Consal. dec. Lucen. 13. n. 14. Rot. Rom. coram Ludovis dec. 521. n. 6. coram Cerr. dec. 644. n. 9. cor. Priol. dec. 294. n. 21. Cepperell. resol. fiscal. 69. n. 3. & 4. part. 2.*

XLV. Da queste notizie di fatto riguardanti il sistema della Dogana in Malaga resultava, che per quanto fosse attestato da *Aiala* esser seguito l' imbarco nel dì 19. Giugno 1775. altro però non poteva accertarsi, che il registro al Libro della sola bulletta, e non già la descrizione di quelle tante partite, quanto potevano formare l' enunciata quantità di barili 803. d' aceiughe, che non potevano imbarcarsi in quel giorno medesimo, in cui fu data la *guida*; ma pur non osrante quanto si pretendeva, che nel libro di Aiala fossero descritte le suddette partite, non potevasi mai venire a capo di fare questa prova, che colla fedele estrazione di esse tali quali erano registrate, con trascriverne esattamente il tenore; essendo indubitato, che non merita alcuna fede il certificato di qualunque Ufiziale, o Ministro, che attesta di
66 un fatto resultante dai suoi Libri, senza la legittima estrazione delle partite, dalle quali può giustificarsi il fatto medesimo, secondo il *Testo* litterale nell' *Auth. si quis in aliquo Cod. de eden.* ed ivi i *DD.*, e fermano comunemente *Gait de credit. cap. 3. tit. 1. n. 927. & seqq. Barbos. de offic. & potest. Paroch. part. 1. cap. 7. n. 21. Ansald. de commerc. disc. 76. n. 22. Mans. consult 100. n. 3. tom. 9. Rot. Rom. coram Ludovis. decis. 359. n. 5. coram Dunozzett. dec. 350. n. 5. Adden. ad Buratt. dec. 11. n. 5. coram Duran. dec. 15. n. 5. in rec. dec. 419. n. 7. part. 14.*

& de-

& dec. 258. *part.* 18. ed altri riportati *dal Sig. Audit. Arrighi nel suo Voto in questa Causa* §. 91.

XLVI. Per quanto con ogni impegno i dotti Difensori dei Sigg. Palomba sostenessero di aver supplito alla prova, che sarebbe derivata dall'estrazione legittima delle partite; col supporre, che quelle fossero state collazionate nei Libri di *Aiala*, e che fossero trovate conformi allo scritturato, il qual riscontro perchè fatto da un pubblico Notaro, alla presenza di un Procuratore deputato per li Assicuratori, assenti dovesse reputarsi egualmente provante, come se le partite fossero state estratte di parola in parola, nondimeno questa supposta collazionatura, e riscontro che si opponeva, non poteva dirsi una prova punto equipollente, o simile a quella, che richiedesi in questi casi, perchè è certo, che non deve prestarsi fede alcuna al Notaro, che attesta, e si riferisce alla descrizione, o registro fatto in un Istrumento, senza l'esibizione del Libro, e dell'Istrumento medesimo, ancorchè fosse celebrato da esso, reputandosi come Testimone unico, e non giurato, incapace di meritare in Giudizio alcun credito; e particolarmente quando la forza della prova consiste nella giacitura precisa delle partite, dalle quali se
67 ne potrebbe dedurre, che il fatto attestato dal Ministro, o dal Notaro non porti a quella conseguenza, che se ne vorrebbe inferire, puntualmente *Grat. discept. forens. cap.* 721. *n.* 34. *&* 35. *Surd. dec.* 231. *n.* 3. *Cattan. dec.* 5. *num.* 47. *Rot. Roman. dec.* 535. *n.* 1 *in fin part.* 1. *rec. Parex. de univers. instrument. edit. tit.* 7. *resolut.* 9. *n.* 2. *& seq. Falconer. dec.* 6. *n.* 15. *tit. de falsitat. & dec.* 13. *n.* 5. *tit. de benef. vers.* „ qnoniam ultra quod dicta attestatio
„ non solum nihil probat, nec illi standum utpote relativa ad
„ protocolla illis non exibitis. „

XLVII. Tanto meno poi era valutabile il suddetto confronto, e riscontro fatto ai Libri di *aiala*, quanto che sentendosi dai Difensori degli assicurati la forza delle massime di ragione sopra fissate, ottennero lunghe proroghe, fondate nel preciso motivo di fare l'estrazione delle divisate partite; ma invece di procurare un tal documento, fecero un'Istanza affatto diversa, cioè „ Che fosse mostrata una copia del suo
„ attestato ad *Aiala*, il quale in presenza dei Libri dica, se
„ la detta copia è conforme a quella, che si legge in detti li-

„ bri, o Libro, e dichiari altresì qualmente è certo, che nelle
„ partite, come anche nella mentovata delli 803. barili d'ac-
„ ciughe di imbarco, non si dà la licenza finchè già di parola
„ sia dato il permesso per il detto imbarco, atteso che in det-
„ to giorno non si può imbarcare tutto il carico „ Resultava dagl'atti, che fu esaudita questa Istanza, e dopo un indugio di più di tre mesi, come se non fosse stato reperibile in questo tempo *Aiala*, Ministro pubblico, fu devenuto nel dì 12. Gennaio 1781. al riscontro, consistente nell'essere stata mostrata una copia informe dell'attestato fatto nel dì 30 Marzo 1776. non autenticata dal Tribunale Consolare, ove era stato esibito l'originale, ed in tal occasione portati i Libri „ *fu confermata la copia colle partite annotate in*
„ *detti Libri*, e si osservò essere conforme ad essi, ed il men-
„ tovato Sig. Don Biagio disse, che la detta copia di certifi-
„ cato è conforme a quanto si esprime nei Libri. „

XLVIII. Adunque vedevasi da quest'atto, che neppur fu pensato a trascrivere le partite dal Libro di *Aiala*, ma solamente fu confrontata la copia del certificato esistente in Processo, con quello che era scritto nei Libri, nei quali secondo la Pratica della Dogana di Malaga avvertita di sopra §. XLII. altro non si registra che la bulletta coll' espressione, che „ *l'Interessato ha levati i prodotti* „ e non già si descrivano le mercanzie che s'imbarcano giorno per giorno; onde era impossibile, che si potesse fare l'estrazione delle dette partite, le quali essendo notate nella *guida* volta per volta, riesciva facile di comprendere, che questo magnificato confronto fu inutilissimo, e niente di più si giustificava col medesimo, di quello che si provasse col certificato di *Aiala* esistente negl'atti, quindi resultava quanto bene l'Amministratore Generale delle Regie rendite *Don Andrea Lopez Rubio* disse, allorquando accordò la permissione a Salzano di capitolare le Guardie, che „ non vi era esempio di
„ somigliante richiesta, perchè „ opera la guida della Dogana,
„ e la fede del carico, dove si prevengono gl'imbarchi, com-
„ missionando distintamente i Ministri perchè vi siano presen-
„ ti, e ne diano conto al Fedele di carico „ il qual detto è verissimo, poichè la guida mostra, che il Mercante ha ottenuta la facoltà d'imbarcare; *la fede di carico* fatta dai Ministri che sono presenti, prova che fu effettuato l'imbarco;

co; ma niuno di questi documenti, che avrebbe posta in chiaro la verità, non fu prodotto giammai da Salzano.

IL. Si mostrava inoltre insussistente il detto di *Aiala* nell'altra parte, in cui asserì „ che i detti 803. barili d'acciughe ne-
„ cessariamente furono imbarcati, perchè essendo la partita
„ tanto grossa, non si possono imbarcare tutti in un medesimo
„ giorno, e si concede la licenza verbale, ed infino a tanto
„ che non sia imbarcata la metà, o la maggior parte di essi,
„ non si da licenza in scritto, ed allora si appunta nel Libro
„ in un giorno determinato „ poichè dall'attestato di *Don Giuseppe Emanuel Cebrian* appariva essere stata levata la bulletta nel dì 19. Giugno, nel qual giorno si vedevano pagati i diritti; onde non potevasi sostenere che fosse stata accordata la licenza verbale di caricare, prima che fosse levata la bulletta, e pagata quella tassa corrispondente, che altrimenti si sarebbe potuta defraudare, molto più perchè nel caso di cui si tratta non vi restava tempo intermedio tra l'estrazione della bulletta, ed il registro di essa, nel quale si potesse verificare la supposta licenza verbale, che se questa fosse intervenuta, il registro doveva essere successivo, e posteriore, e non già doveva comparire contemporaneo, la qual combinazione manifestava l'errore in questa parte dell'asserzione di *Aiala*, la quale era contraria ancora alla pratica pienamente giustificata dall'uniforme deposto di tutti i Testimoni esaminati ad istanza de' Sigg. Palomba, come si è osservato di sopra §. XLII. e seg. e come fermò *il Sig. Audit. Arrighi nel suo voto* §. 96.

L. La verità di tali osservazioni, che distruggevano il singolare deposto di *Aiala*, si confermava ancora dal fatto dello stesso *Salzano*. Egli nei respettivi due conti trasmessi alli Sigg. Palomba pose di aver pagati alla Dogana i diritti, tanto per l'acciughe, che per il vino, e confessò in tal guisa di avere estratta una doppia bulletta nello stesso dì 19. Giugno, tanto per l'una, quanto per l'altra merce, dando debito ai suoi Committenti perfino di reali 900. pagati alla Dogana per il vino. Se l'estrazione, e registro della bulletta fosse stata da Salzano diretta ad una effettiva, e non ad una simulata caricazione, doveva dai Libri della Dogana, e dal registro di *Aiala* apparire l'estrazione, ed il registro tanto della bulletta riguardante l'acciughe, quanto dell'altra del vino, ma ve-

dendosi, che non fu portata la bulletta per l'estrazione del vino, sebbene da Salzano fosse nelle sue note impostata la spesa, da ciò resultava un nuovo argomento atto a persuadere sempre di più, che come Salzano simulò certamente la caricazione del vino col fare debitori li Sigg. Palomba di quelle spese, che suppose erogate in levare la bulletta per l'estrazione di esso, così dovesse presumersi che estraesse la bulletta per simulare la caricazione dell'acciughe. Tale è la
68 conseguenza, che si deduce dalla qualità, e dal solito della persona, e dal fatto che s'interpetra, e deve presumersi secondo le circostanze, il costume, e qualità dell'Agente, *Menochi. de praesumpt. lib. 3. praes. 122. num. 100. & seq. Farinacc. qu. 162. n. 169. Caepoll. de simulat. contract. n. 5. Rot. dec. 114. n. 12. cor. Merlin.*

LI. L'attestato pertanto di *Aiala* in quella parte in cui riferì il tenore della Bulletta registrata al suo Libro era inconcludente per provare la caricazione, e nell'altra parte in cui asserì, che „ *si concede la licenza verbale per caricare; e quando è imbarcata la metà, o la maggior parte, allora si concede la licenza in scritto*„ era contrario alla pratica della Dogana di Malaga, ed al deposto dei Testimoni indotti dai Sigg. Palomba, i quali attestarono, che dal *Fedele di carico* si nota nella *Guida* la quantità delle merci, che s' imbarcano giorno per giorno; Non ostando il replicate, che i Testimoni suddetti intanto ciò solamente deponessero, in quanto fossero unicamente capitolati su questo; imperocchè oltre il riflesso, che apparteneva agli Assicurati di far questa prova, era certamente anche esclusa di fatto, subito che gli Attori si viddero in obbligo di estrarre le partite dal Libro di *Aiala*, non adempirono a questa loro incumbenza, e si appresero al partito di confrontare col Libro solamente una copia di quell'insignificante Certificato esistente in Processo: Compenso tanto infelice, quanto che piuttosto giustificava, che al Libro di *Aiala* era descritta solamente la Guida, o sia la Bulletta, non già le partite delle mercanzie, che ogni giorno s'imbarcano, le quali in piè dell'istessa Bulletta si firmano dal *Fedele di carico*, dopo che è compito l'imbarco, e se fossero state registrate ai Libri di *Aiala*, dopo il corso di tante proroghe, ne sarebbe stata estratta la copia.

LII. Non meritava finalmente di chiamarsi a soccorso per giustificare la caricazione il deposto di più Testimoni, i primi dei quali furono tre Guardie nominate di sopra *Francesco di Luna*, *Eugenio Ruiz*, *e Andrea Rave*, capitolati clandestinamente in Malaga da Salzano ne' 21. Agosto 1777. per provare, che fossero stati presenti all'imbarco; Poichè il solo riflesso all'irregolarità praticata nell'essere stati esaminati sopra i capitoli dati dallo stesso Salzano senza la previa ammissione, e senza citazione degli Assicuratori, quanto evidente manifestava il maneggio di esso nel procurare in tal guisa le prove, con altrettanta chiarezza ne dimostrava l'irrilevanza: Verità sì notoria, che non ha bisogno di essere ac-
69 certata con copiosa allegazione di autoritá, bastando quanto in termini di Testimoni prodotti in causa di assicurazione decise la *Ruota di Genova de mercatur. dec.* 3. *n.* 18. Oltredichè niente concludevano questi deposti, attestando due delle stesse Guardie „ che non potevano dire il numero dei ba-
„ rili d'acciughe, che furono imbarcate nell'anno suddetto,
„ nè da quali persone, benchè *li pare*, che Pasquale Salzano ne imbarcò *alcune* „ ed il terzo di detti Testimoni depone
„ che non ha memoria fissa del carico, benchè *li pare*,
„ che nell'anno passato il suddetto Pasquale Salzano *imbarcò*
„ *dell' acciughe*„ le quali asserzioni, oltre ad essere dubitative, ed insignificanti, si ritorcevano piuttosto contro gli Assicurati, i quali avevano indotti i Testimoni suddetti, perchè in sostanza veniva con essi amminicolato il Certificato di *Giuseppe Berro*, di cui si è parlato di sopra §. XXIII. e §. XXXIV. che dichiarò „ essere state imbarcate da Salzano
„ da sette in otto terzarole di vino, ed *uno*, o *due* barili di
„ acciughe „ nella qual piccola quantità si verifica la parola *alcune*, di cui deponevano i Testimoni suddetti, come insegnano *Bertazzol. de clausul. instrum. claus.* 13. *gloss.* 3. *n.* 1.„ verbum *aliquod* in minimo verificatur „ *& clausul.* 26. *gloss* 12. *n.* 1. „ dictio *aliquod* verificatur in minimo „ *Barbos de diction. usu frequent. dict.* 2. *n.* 1. *Surd. de aliment. tit.* 8. *privileg.* 61. *n.* 21. *idem dec.* 283. *num* 8. *Thesaur. dec.* 224. *n.* 3. „ ivi „ dictio enim *aliqua*, & *ali-*
„ *quid* de lævi, & modica intelligitur, & arctat significationem
„ orationis ad rem modicam „ *Rot. Rom. dec.* 198. *num.* 35. *par.* 18. *rec.*

LIII.

LIII. Dell' istesso calibro erano da stimarsi i successivi deposti degl' altri capitolati nel dì primo Aprile 1780., i quali furono *Francesco dell' Olona*, *Antonio Torres*, e *Giuseppe Martino*. Il giro, ed il maneggio posto in uso da Salzano per cercar prove della supposta caricazione si faceva evidente, subito che vedevansi indotti questi serotini Testimoni verso il fine della seconda Istanza di questa Causa; Ma non fu questo solo il motivo che ci determinò a crederli irrilevanti; Imperocchè senza che fossero ammessi con previo Decreto del Magistrato Consolare, ove pendeva la Causa, senza citazione del Curatore da deputarsi agli Assenti, furono esaminati la prima volta clandestinamente; fu pensato di rimediare, e sanare una nullità sì patente, con procurare in Malaga un esame dei Testimoni suddetti; per il che dal Procuratore dei Sigg. Palomba fu fatta istanza che fossero ammessi a ratificare i deposti con citazione del Curatore, la quale istanza essendo stata esaudita dal Giudice, fu pronunziato un Decreto nel dì 8. Aprile 1780 col quale „ nominò il Curatore perchè fosse citato per trovarsi pre-
„ sente a veder riconoscere, e giurare i Testimoni presenta-
„ ti, e che si presenteranno, e colla di lui intelligenza si pra-
„ tichino l'altre diligenze che occorrano„ Ma ciò non ostante furono replicate le irregolarità, e le nullità più evidenti, e senza l'ordinata notificazione al Curatore, e senza citazione alcuna del medesimo; fu ammesso al nuovo esame *Francesco Olona*, e non già gli altri due *Antonio Torres*, e *Giuseppe Martino*, che fu supposto essere andati in America, e furono sostituiti in luogo di essi altri Testimoni, che furono *Antonio Linares*, *Carlo Bartoletti*, e *Raffaello dell' Isola*, i quali nulla dissero a proposito della caricazione. Tali maniere irregolari, e illegittime praticate nell' ammissione, ed esame dei Testimoni ci dovevano indurre in una necessaria persuasione di non far conto alcuno di tali deposti, conforme parlando di Testimoni esaminati senza ci-
71 tazione del Curatore, e della Parte contradittrice, hanno fermato costantemente i Dottori, e mille volte deciso la *Ruota Romana*, e specialmente *cor. Molin. dec.* 99. *n.* 19. *dec.* 115. *n.* 4. *dec.* 756. *n.* 17. *dec.* 840. *n.* 15. e trattandosi di Testimoni ricevuti, ed ammessi senza citazione della

Par-

Parte pienamente *Polit. tit. de nov. oper. nunciat. dissert.* 11. *n.* 61. ed ivi molti altri.

LIV. Non ostando il replicare, che dovessero attendersi tali attestati sebbene informi, e non ammessi colle solite regolarità, perchè trattandosi di cause mercantili, si pongono in
72 conto di prove anco i Testimoni non esaminati colle solennità necessarie, al qual proposito si allegava la Decisione della *nostra Ruota nella Raccolta Pisana in ordine la* 2. *n.* 6. *& seqq.* Molto più perchè dovevano servire d'amminicolo; Imperocchè si toglievano subito queste repliche dal riflettere, che i divisati attestati a niun altro oggetto furono prodotti, che per giustificare l'estremo della caricazione, la qual pro-
73 va tanto è lontano, che possa aversi da Testimoni espiscati pendente lite, prodotti in fine dell' Istanza, e non esaminati con quelle solennità, riguardi, e cautele prescritte dalle Leggi, che anzi sogliono disprezzarsi; Ed inoltre questa maniesa illegittima di procurare le prove accresceva nuove ragioni di sospetti; mentre dal solo mostrarsi dubbie, ed incerte le giustificazioni sopra un estremo, che doveva giustificarsi
74 con la più luminosa evidenza §. VIII. e segg., ne insorgeva un legittimo motivo d'interpetrarle, e ritorcerle contro gli Assicurati, secondo la regola stabilita dopo la *Gloss. in cap. in praesentia in verb. dubium de probat. dal Pacion. de probat. lib.* 2. *cap.* 12. *n.* 29. dove che la prova dubbia „ non „ solum nihil relevat probantem, verum contra ipsum interpre- „ tanda est „ Non dava poi alcun momento di forza ai Testimoni suddetti la circostanza consistente nel trattarsi di Causa mercantile; poichè sebbene secondo lo stile del Magistrato dei Sigg. Consoli del Mare di Pisa possino talvolta ammettersi a far prova i Testimoni non riconosciuti, e non esaminati, ciò però non si verifica in quelle prove, sopra le quali si sostanzia l'estremo del Giudizio, e niun esempio può allegarsi giammai, in cui la prova del risico in una Nave sia stata accertata per mezzo d'informi attestati; Avendo luogo al più in qualche caso lo stile del Magistrato Consolare di prestar fede ai Testimoni non riconosciuti, e non esaminati, allorchè non militi alcuna eccezione contro di essi, e non ne sia do-
75 mandata la formale, e solenne recognizione, ed esame, conforme attesta *Casareg. de commerc. disc.* 142. *n.* 40. ove riferisce il detto stile del Magistrato Consolare, con la condizione...

zione però „ *nisi haec recognitio expresse petatur* „ il che non si verificava nel nostro caso, in cui, ed in voce, ed in scritto furon opposte ai divisati Testimoni tutte l' eccezioni, per le quali era ai medesimi tolta la fede.

LV. Nè serviva l' insistere con dire, che quelle attestazioni ad altro oggetto non erano dirette, che per ammenicolare, ed avvalorare le prove della caricazione, nel qual caso si ammettano le attestazioni stragiudiciali; Imperocchè dall' esame che partitamente abbiamo fatto fin quì di ciascheduno dei Documenti portati negl' atti delli Sigg. Assicurati per giustificare l' estremo della loro intenzione, niuno ne abbiamo trovato capace d' essere avvalorato per via di amminicoli; Conciosiachè quelli che potevano dirsi documenti diretti, e principali, si ravvisano pieni di vizi, di dubbiezze, ed ir-
76 regolarità, sicchè erano inconcludenti per se medesimi, ed incapaci di far prova alcuna; Onde dove manca la prova fondamentale, non è luogo a ricorrere, ed a far conto degli amminicoli, *Rota post Constantin. ad Statut. Urb. dec.* 123. *n.* 19. *la Rota di Genova presso il Palm. dec.* 181. *num.* 104. „ ivi „ quia adminicula requirunt praecedentem
„ alicuius probationis fundamentalis subsistentiam „ *&* *dec.* 31.
„ *n.* 5. *par.* 18. *rec.* Molto meno poi si può far capitale degli amminicoli, quando per se stessi non sono indubitati, e
77 perfetti, perchè ogni prova sussidiaria cade a terra, quando è contrastata da qualunque leggiera causa di dubitare in contrario, *Surd. cons.* 132. *n.* 96. *vers. quin immo*, *Ciriac. contr.* 80. *n.* 8. *&* *contr.* 281. *n.* 27. ove rende la ragione „ sicuti enim probatio regularis debet necessario concludere, ita in suo genere debet esse certa probatio sussidiaria. „

LVI. Le circostanze di fatto esposte fin quì sopra ciascun Documento prodotto per parte dei Sigg. Assicurati, rendendo estremamente equivoche, irrilevanti, ed inattendibili le loro prove, non potevasi farli apprestare qualche forza dalla solita presunzione di ragione, per cui non si dovesse supporre un' azione delittuosa in *Salzano* nel simulare la caricazione delle acciughe, e molto meno fosse luogo a presumere un dominevole falsità nel medesimo, *della di cui onoratezza, e condotta, non capace di supporre un caricamento delli barili* 803. *di acciughe*, deponevano i nominati testimoni *Olona*, *Torres*, e *Martino*. Poichè l' esame di questa Causa non ci portava a risolvere un Processo criminale sopra Salzano, ma ci obbli-

bligava bensì alla discussione in un Giudizio civile dei Documenti prodotti per parte dei Sigg. Palomba per giustificare la loro intenzione; E quando questi in ogni loro parte soffrivano eccezioni urgentissime, per le quali erano inefficaci a giustificare la pretensione promossa, non era luogo alla discussione, ed esame della presunzione, che si obiettava. Ma ancorchè si fosse accordata la prova in genere della probità, e onoratezza in Salzano, questa non distruggeva la forza dei fatti, dai quali resultavano gravi congetture per rendere molto sospetta nel presente affare la sua condotta ; ed è rego-
78 la non controversa che il buon nome, la probità, ed anco la nobiltà della persona non esclude il sospetto di simulazione, di frode, e di dolo in un qualche atto o contratto particolare, ove dalle circostanze, e dalle congetture speciali possa presumersi intervenuto, come più volte rispose la *Rot. Rom. dec.* 17. *n.* 19. *cor. Priol. e nelle Rec. dec.* 239. *n.* 21. *par.* 4. *tom.* 2. *e dec.* 393. *sub. n.* 21. *vers. neque ex his p.* 15. *in Mantiss. ad de Luc. tit. de usur. dec.* 5. *n.* 62. riferiti con altri dal *Bonfin. ad bannim. gener. cap.* 79. *n.* 112. dove che „ sola probitas personae, vel nobilitas non excludit suspicionem doli, simulationis, aut fraudis,
„ ubi aliae coniecturae praevalent sinistram opinionem suaden-
„ tes in aliquo actu, vel contractu particulari „ Oltredichè ognun sa per esperienza, che non ci è persona di qualunque condizione voglia immaginarsi, che non trovi chi attesti
79 della di lui buona fama, probità, e onoratezza, come riflette *Farinacc. qu.* 47, *n.* 192. *De Luc. in addit. ad Vincent. de Franc. dec.* 440. *in fin. Raynald. in observ. ad cap.* 5. §. 6. *n.* 5.

E così omesse le repliche ad altre più leggiere opposizioni degli Attori, dopo essere state accordate anche in questa Istanza lunghe proroghe, e dilazioni, l'una, e l'altra Parte col più forte impegno informando fu risoluto &c.

Gio. Benedetto Brichieri Colombi
Auditor di Ruota.
Ignazio Maccioni
Auditor di Ruota e Relatore.
Tommaso Simonelli
Auditor di Ruota.

DECISIO LXIV.

FLORENTINA INTRATURÆ, ET TRANSACTIONIS.

Diei 24. Decembris 1786.

ARGUMENTUM.

Excluditur praetensa Subreptio Rescripti, non tam ex praesumptione Iuris, quam ex facti circumstantiis. Intraturae extrema perpenduntur; Et Transactio de hac intratura pro parte infirmatur, pro parte declaratur valida juxta Iudicantium potestatem.

SUMMARIUM.

1. *Gratia* Subreptitia *concludentissime debet probari.*
2. *Intrabutarius nullam habet in Etruria praelationem in emptione Apothecae.*
3. *Subreptio non inducitur ex reticentia aut minus vera expositione* Iuris, *cujus Princeps non debet esse ignarus.*
4. *Exceptio quae respicit jus Tertii nequit ab altero allegari.*
5. *Subreptio Gratiae nequit deduci a credulitate juris non adhuc controversi, quod petens supposuit sibi inhaerere.*

„ *Eo magis si de tempore precum nemo huic juri contradixerat; n.* 6.

„ *Et si is cujus intererat, & cui res patebat siluit & permisit ut alter peteret, & jus allegaret. n.* 7.

8. *Iudices Iudaeorum vulgo „Massarì „jus habent interponendi Decretum Mondualdi Mulieribus Iudaeis.*
9. *Transactionis laesio & injustitia debet concludentissime probari ab Allegante.*

„ *Dubietas Subjecti, & reciproca Iurium remissio sunt extrema ad justificandam Transactionem idonea. n.* 10. *&* 11.

„ *Ad*

„ *Ad reddendam incertam litem, & transactione dignam sufficit unius Doctoris opinio. n.* 12.

„ *Eo magis si dicta causa ingruerit, & dubietati juris accedat contradictio realis. n.* 13.

14. *Intraturae effectus seu privilegia sunt jus permanendi, & jus avviamenti, seu pretii ex affluentia Concurrentium derivantis.*

15. *Tertii Periti Judicium Judex sequi debet, quoties non demonstretur erroneum.*

16. *Transactio corrigi & reduci ad justitiam potest in ea parte quae injusta est, absque eo quod in totum rescindatur.*

„ *Transactio enim, quam fieri potest, tenenda est in suo robore. n.* 17.

„ *Et ab judice ad aequalitatem reducenda est, n.* 18.

„ *Eo magis si haec fuerit Sententia, & voluntas reclamantis a Transactione.* 19.

LI Molto Illustri Sigg. Massari dell'Università degli Ebrei di Firenze legittimamente adunati, e pro Tribunali sed.

Pubblicarono, & approvarono la Relazione stata trasmessa al Magistrato Loro la mattina del dì 22. Dicembre 1786. dai Sigg. Auditori del Primo Turno della Ruota Fiorentina Cosimo Ulivelli, Guido Arrighi, e Giuseppe Vernaccini, e secondo quella sentenziarono. Mandantes &c.

Cesare Lampronti Cancelliere.

Il tenore della suddetta Relazione è il seguente.

Molto Illustri Signori.

Nella Causa di pretesa restituzione in integrum &c. vertente avanti il Magistrato Loro, in fra i Sigg. Salomone, e Abram David Chimichì da una, e li Sigg. Gabriello Borghi ne nn. e Devora Chimichì ne Borghi ne mm. e nn. di che in atti dall'altra parte &c. commessaci per referire.

Veduto il Lodo, o sia Sentenza dei Sigg. Arbitri, Auditore Bartolommeo Raffaelli, e Residente Avvocato Giovanni Bargigli Sarchi del dì 15. Marzo 1786. del tenore con qu. &c.

Veduta la Domanda di restituzione in integrum, e riduzione ad arbitrium boni Viri fatta da' Sigg. Devora, e Gabriel Coniu-

gi Borghi sotto dì 17. Marzo 1786. del tenore &c. con quanto &c.

Veduta la Scrittura d'insistenza, e instanza fatta da' Sigg. Coniugi Borghi sotto dì 30. Agosto 1786. del tenore &c. con quanto &c.

Veduto tutto il Processo fatto, e fabbricato dalle Parti in prima Istanza del tenore &c. con quanto &c.

Veduto il Decreto del dì 5. Aprile 1786. di commissione della presente Causa in noi fatta del tenore &c. con quanto &c.

Veduti tutti gli atti, e scritture fatte dalle respettive Parti in detta seconda istanza del tenore &c.

Veduto quanto era da vedersi, e considerato quanto era da considerarsi &c.

Sentite più volte le Parti tanto unitamente, che separatamente mediante le persone de'loro respettivi Procuratori, ed Avvocati, con quanto vollero dire, dedutre, ed opporre, quanto in voce, che in scritto.

Veduta la Forma di Ragione, e delli Statuti del Comune di Fitenze &c.

Veduta la Citazione a sentenza per questo dì, e suo legittimo rapporto.

Invocato il SS. Nome di Dio.

Referischiamo le parti delle Signorie Molto Illustri, essere state, & essere di pronunziare, sentenziare, e dichiarare nella presente Causa in fra le suddette Parti, nel modo e forma che appresso.

Repetito il SS. Nome di Dio.

Diciamo, pronunziamo, sentenziamo, e dichiariamo, non esser costato, nè costare delle cause della restituzione in integrum, e reduzione ad arbitrium boni Viri, pretesa, e domandata dai Sigg. Gabriello, e Devora Coniugi Borghi, con loro Scrittura de' 17. Marzo 1786., contro la Sentenza, e Lodo del Magistrato nostro del dì 15. Marzo 1786. proferito a favore dei Sigg. Salomone, e Abram David Chimichì, e contro detti Sigg. Coniugi Borghi, come in atti, se non nel modo, e forma che appresso; Poichè diciamo, e dichiaramo aver dovuto, e dover star ferma tanto la compra, che fecero della Bottega, di che in atti, i suddetti Sigg. Chimichì per l'in-

l'instrumento de' 13. Gennaio 1780., quanto la Transazione stipulata fra i medesimi Sigg. Chimichì, ed i predetti Sigg. Coniugi Borghi per la privata Scritta de' 14. Giugno 1780.; con dichiarazione però che la pigione di detta Bottega pagabile dai medesimi Sigg. Coniugi Borghi a detti Sigg. Chimichì, e convenuta nell'enunciata Scritta nella somma di scudi ventuno l'anno, debba ridursi, conforme la riduchiamo, alla somma di scudi diciassette, e lire due, fino dal dì primo Novembre 1780. principio della locazione, e respettiva conduzione, di che in detta Scritta de' 14. Giugno 1780.; E secondo le cose predette diciamo essersi dovuta, e doversi in parte confermare, ed in parte respettivamente moderare, e riformare, siccome in parte respettivamente moderiamo, e riformiamo la sudderta nostra Sentenza del dì 15. Marzo 1786., e per giuste cause, le Parti dalle spese assolviamo, e tutto &c. non solo &c. ma in ogni &c. mandantes &c.

Delle Signorie Loro Molto Illustri

Di Ruota 22. Dicembre 1786.

Devotiss. Serv.

Giuseppe Vernaccini Potestà.

Cosimo Ulivelli Auditor di Ruota.

Guido Arrighi Auditor di Ruota.

Estratta la presente Copia dal suo Originale per me Sottocancelliere infrascritto dell'Università degli Ebrei di Firenze esistente nella Filza di Sentenze delli Molto Illustri Signori Massari della detta Università sotto num. 17, col quale confronta, e riscontra in ogni &c. salvo &c. e tutto &c,

In quorum questo dì 25. Dicembre 1786.

Abramo Levì Valle Sottocancelliere.

LO-

FLORENTINA

INTRATURÆ & TRANSACTIONIS.

DIE XXII. DECEMBRIS MDCCLXXXVI.

ALlorchè in esecuzione degli Ordini Sovrani dove procedersi alla vendita dei Beni già spettanti alla soppressa Badia dei Canonici Regolari Lateranensi di S. Bartolommeo di Fiesole, i Sigg. David e Abram David Chimichì, che fino dall' anno 1711. tenevano a pigione da detta soppressa Badia una Bottega posta in questa Città di Firenze nella via detta de' Calzaioli, umiliarono a S. A. R. le loro preci, nelle quali ponendo per una parte in vista la diuturnità della loro locazione, e deducendo di aver fatti in quella Bottega dei miglioramenti, e di aver in essa acquistato il diritto dell' Entratura, e non dissimulando dall' altra parte le difficoltà con le quali da chi soprintendeva all' amministrazione del Patrimonio di detta soppressa Badia veniva ad essi contrastata ai termini di Giustizia la prelazione nella compra di quello Stabile, ad oggetto di liberarsi da un dispendioso litigio dimandarono per Grazia di esser preferiti nella compra di detta Bottega, o per le stime da farsi da due Periti da eleggersi uno per parte, o dal terzo in caso di discordia, o per le stime già fatte per istruzione dell' Economo del Patrimonio della soppressa Badia, con più quell' aumento alle stime da farsi, o già fatte che sembrasse più proprio alla R. A. S.

II. In conseguenza di tali preci rimesse per informazione al Magistrato Supremo li 21. Agusto 1779. si degnò S. A. R. di benignamente rescrivere li 9. Ottobre 1779. quanto appresso
„ Concedesi come si domanda e si propone con l' aumento
„ del quindici per cento sopra le nuove stime da farsi, non
„ ostante &c. „

III. Furono quindi eletti per fare le nuove stime ordinate da det-

detto sovrano Rescritto due Periti, cioè il Sig. Giuseppe Salvetti per parte dell' Economo del Patrimonio della soppressa Badia, ed il Sig. Agostino Fortini per parte dei Sigg. Chimichì, e laddove nelle precedenti stime fatte per istruzione di detto Economo li 31. Maggio 1779. dai Signori Periti Paoletti, e Fallani era stata valutata detta Bottega a tutte spese, e gabelle del Compratore, e senza aver in contemplazione verun aumento, la somma di scudi 240., viceversa i suddetti Sigg. Salvetti, e Fortini nella loro Relazione de' 10. Dicembre 1779 dal Magistrato Supremo pubblicata con decreto de' 14. Dicembre suddetto, ed approvata poi con altro decreto de' 4. Gennaio 1780. determinarono il giusto valore della stessa Bottega a tutte spese e gabella del Compratore, e con il quindici per cento d'aumento a forma del benigno Rescritto del dì 9. Ottobre 1779. nella somma di scudi 244. per la quale fu successivamente effettuata dai Sigg. Chimichì la compra di detta Bottega, avendone stipulato l'opportuno istrumento pubblico per i rogiti di Ser Lorenzo Villa sotto dì 13. Gennaio 1780.

IV. Divenuti i Sigg. Chimichì proprietari di detta Bottega, che attualmente riteneva il Sig. Gabbriello Borghi per la sullocazione già fattagliene da detti Sigg. Chimichì, intimarono per mezzo del Tribunale dei Sigg Massari della Nazione Ebrea di Firenze allo stesso Sig. Borghi di rilasciarla ai debiti tempi vacua, libera, ed espedita, alla qual intimazione si oppose detto Sig. Gabbriello Borghi, pretendendo che ad esso, o almeno al già Sig. Isach Chimichì padre della Sig. Devora Chimichì di lui moglie, in conseguenza della più che quinquennale detenzione di detta Bottega, e dell' Arte in essa esercitata di Confetturiere, si fosse acquistato sopra la stessa bottega il diritto dell' Entratura, ed allegando pure di aver fatti nella medesima dei miglioramenti, alla qual opposizione replicarono i Sigg. Chimichì, sostenendo, che i loro Autori avessero acquistata in detta Bottega l' Entratura, e fatti in essa i miglioramenti.

V. Non ebbe allora progresso questa controversia, giacchè mediante una privata scritta celebrata li 14. Giugno 1780. i Sigg. David e Abram David Chimichì locarono al Sig. Gabbriello Borghi la suddetta Bottega per anni cinque da cominciare il dì 1. Novembre 1780., e per l' annua pigione di scudi ventuno,

tuno, col patto di dover detta locazione continuare di quinquennio in quinquennio, fintantochè ad alcuna delle Parti non piacesse di farne un anno avanti il termine del respettivo quinquennio la disdetta, e con varj altri patti, fra i quali giova quì riportare quello inserito nell' articolo 2. di detta scritta concepito nei seguenti termini „ ivi „ Che siccome pende „ questione d' avanti i Molt' illustri Sigg. Massari della Nazio- „ ne sopra l' Entratura, e miglioramenti di detta Bottega, qua- „ li Sig. Borghi pretende spettrare ad esso, laddove li Sigg. Chi- „ michì la sostenghino acquistata, e fatti respettivamente da' „ loro Autori, perciò per mezzo di Amici comuni, all' effetto „ di evitare il dispendio, e il dubbioso evento della lite, & ad „ ogni altro miglior fine ed effetto &c. per staglio, stralcio, „ ed amicabile accomodamento le suddette Parti hanno con- „ venuto e convengono, che nel caso venga fatta la disdetta „ della suddetta Bottega per la parte dei Sigg. Chimichi loca- „ tori al Sig. Borghi conduttore, devino pagare e sborsare al- „ lora e in detto caso lj stessi Sigg. Chimichì la somma di „ scudi cinquanta fiorentini al suddetto Sig. Borghi per ogni „ e qualunque pretensione che detto Sig. Borghi potesse avere „ sopra la detta bottega per causa e ragione di detti pretesi „ miglioramenti ed entratura, e detto Sig. Borghi assieme colla „ di lui Sig. Consorte deva renunziare validamente, conforme „ ambedue renunziarono e renunziano in ogni &c. previe le „ opportune e necessarie cerziorazioni, e decreto, fatte ed in- „ terposto questo presente giorno da' Molt' Illustri Sigg. Mas- „ sari per la validità dell' obbligazione della detta Sig Devora „ del fu Sig. Isacco di Raffaello Chimichì consorte del sudde- „ to Sig. Borghi, ad ogni pretensione e ragione che potessero „ avere sopra i suddetti miglioramenti ed entratura, facendo „ a detti Sigg. Chimichì ogni opportuna generale quietanza, „ con patto perpetuo de ulterius non potendo &c., e di non „ poter in detta Bottega acquistare ulteriormente alcuna entra- „ tura da oggi in futuro; È tutto ciò per transazione, all' ef- „ fetto di resecare ogni e qualunque difficoltà, ed in ogni &c. „ perchè così &c „ e l' altro inserito nell' artic. 5. della mede- sima scritta concepito come appresso „ ivi „ Che in ogni „ caso di caducità, o per il capo della deteriorazione, o per „ il capo della mora, siccome nel caso che venisse fatta la „ disdetta dal Sig. Borghi in ciascheno di detti casi non possa

„ il

„ il detto Sig. Borghi, nè la sua Sig. Consorte pretendere il
„ pagamento de' suddetti scudi cinquanta, nè i Sigg. Chimichì
„ siano tenuti nè obbligati a fare tal pagamento, che è stato
„ unicamente convenuto doversi fare per staglio e stralcio nel
„ caso di disdetta per la parte de' Sigg. Chimichì, e non altri-
„ menti &c. perchè così &c.

VI. Ma di lì a non molto si riaccese fra dette Parti la disputa, mentre i Sigg. Coniugi Borghi tornarono a pretendere che avendo i Signori Chimichì supplicato di esser preferiti nell' acquisto della Bottega, in vista specialmente di avere in quella il diritto dell' Entratura, fosse surrettizia, e perciò inattendibile la Grazia ad essi accordata col sovrano Rescritto de' 9. Ottobre 1779., perchè non sussistesse il diritto di Entratura da loro allegato, ma spettasse quello ai predetti Sigg. Coniugi Borghi, e passarono ancora a reclamare contro la Transazione de' 14. Giugno 1780. asserendola ingiusta e lesiva, e di più mancante quanto alla Donna delle necessarie solennità. Ed avendo tutto ciò esposto i medesimi Sigg. Coniugi Borghi in una loro Supplica umiliata al Real Trono, nella quale conclusero implorando che S. A. R. si degnasse ordinare ad alcun Ministro d' interporsi efficacemente per provvedere e riparare all' inconveniente da essi narrato, *con ridurre le ragioni delle Parti ad un giusto equilibrio*, si compiacque la R. A. S. di ordinare che procedessero le Parti ad un Compromesso avanti il Tribunale competente, in conseguenza di che elessero le Parti avanti il Magistrato dei Sigg. Massari della Nazione Ebrea di Firenze i respettivi due Arbitri, o Giudici Compromissarj, ai quali con sovrano Rescritto de' 28. Novembre 1785. fu aggiunto il terzo.

VII. Portate adunque alla cognizione di questi Arbitri le differenze vertenti fra le suddette Parti, due di essi, dissenzien, te l' Arbitro nominato per parte dei Sigg. Coniugi Borghi con loro Lodo o Sentenza proferita ne' 15. Marzo 1786. pubblicata dai Sigg. Massari nello stesso giorno, dichiararono non esser costato nè costare delle cause della pretesa nullità dedotta e domandata per parte dei Sigg. Coniugi Gabbriello Borghi e Devora Chimichì ne' Borghi con le loro preci porte a S. A. R. e con la loro succesiva giudicial domanda contro i Sigg. David e Abram David Chimichì, e prosegui-

guita in quanto a detto Sig. David pendente lite defunto contro il Sig. Salomone di lui figlio, relativamente all' Istrumento di compra della Bottega di Confettureria posta in via de' Calzaioli di questa Città, celebrato fra detti Sigg. Chimichì, ed il Patrimonio della soppressa Badia di S. Bartolommeo di Fiesole li 13. Gennaio 1780., e relativamente alla Transazione stipulata infra detti Sigg. Chimichì e Coniugi Borghi per la scritta de' 14. Giugno 1780., e perciò essersi dovuti e doversi assolvere detti Sigg. Chimichì dalle cose contro di essi pretese e domandate per parte dei Sigg. Coniugi Borghi colle suddette loro pteci e domanda, ed espressamente confermarono a tutti gli effetti di ragione, tanto l' acquisto della suddetta Bottega di Confetturiere fatto dai suddetti Sigg. Chimichì per l' enunciato istrumento de' 13. Gennaio 1780., quanto la transazione di che nella scritta de' 14. Giugno 1780.

VIII. Da questo Lodo o Sentenza interposero i Sigg. Coniugi Borghi il rimedio della restituzione in integrum, e della reduzione *ad arbitrium bonì viri* avanti lo stesso Magistrato dei Sigg. Massari, da cui venne perciò commessa al nostro primo Turno Rotale la nuova cognizione della Causa vertente fra detti Coniugi, ed i Sigg. Chimichì. E Noi, dopo un serio e maturo esame di quanto deducevano con tutto l' impegno i dotti Difensori delle respettive Parti, abbiamo oggi referito a detto Magistrato il precedente Lodo o Sentenza doversi in parte confermare, ed in parte respettivamente moderare e riformare nel modo che appresso. Poichè abbiamo risposto dovere star ferma tanto la compra che fecero della controversa Bottega i Sigg. Chimichì per l' Istrumento de' 13. Gennaio 1780., quanto la Transazione stipulata fra i medesimi Sigg. Chimichì, ed i predetti Sigg. Coniugi Borghi per la privata scritta de' 14. Giugno 1780., con dichiarazione però che la pigione di detta Bottega pagabile dagli stessi Sigg. Coniugi Borghi a detti Sigg. Chimichì, e convenuta nell' enunciata scritta nella somma di scudi ventuno l' anno debba ridursi alla somma di scudi diciassette e lire due fino dal dì 1. Novembre 1780. principio della locazione e respettiva conduzione di che nella medesima scritta de' 14. Giugno 1780.

IX. Ab-

IX. Abbiamo creduto doversi tener ferma la compra che della controversa Bottega fecero i Sigg. Chimichì, perchè la surrezione, con cui asserivano i Sigg. Coniugi Borghi avere impetrata detti Sigg. Chimichì mediante il sovrano Rescritto de' 9. Ottobre 1779. la Grazia di essere preferiti in detta
1 compra doveva dai medesimi Sigg. Coniugi Borghi concludentissimamente provarsi, secondo le autorità allegate nel Motivo della precedente Sentenza §. *E dovendo ora &c. pag.* 3. alle quali possono aggiungersi la *Gloss. in cap. super literis vers. priori modo de rescriptis*, *Mascard. de probat. in verb. decretum concl.* 487. *n.* 1. *vol.* 1. *Rot. Rom. in rec. decis.* 99. *n.* 11. *part.* 7. *&* *dec.* 71. *n.* 25. *part.* 12. *&* *coram Coccin. dec.* 89. *n.* 1. *e* 2. *&* *cor. Seraphin. dec.* 108. *n.* 1. *&* *cor. Ottobon. dec.* 163. *n.* 24. *&* *cor. Molin. dec.* 516. *n.* 9. *tom.* 2. *Rota nostra in Thesaur. Ombros. dec.* 9. *n.* 63. *tom.* 6. E questa prova per parte dei Sigg. Coniugi Borghi assolutamente non si concludeva.

X. In fatti riassumendo la supplica dei Sigg. Chimichì, che diede occasione all'enunciato benigno Rescritto de' 9. Ottobre 1779., e ponendo anche da parte due delle circostanze in essa esposte dai Sigg. Chimichì, quella cioè della diurnità della loro locazione, e l'altra di aver eglino fatti in detta Bottega dei miglioramenti, circostanze che i Sigg. Coniugi Borghi dicevano non aver potuto muovere il Sovrano ad accordare ai Sigg. Chimichì la domandata Grazia, ma d'altronde erano verissime in fatto, resultando la prima dalle scritte di locazione e conduzione vegliate fra la soppressa Badia ed i Sigg. Chimichì dall'anno 1711. fino all'anno 1780., e rimanendo giustificata la seconda, non solo dalla Perizia accennata di sopra nel §. III. dei Sigg. Paoletti e Fallani che giudicarono avere spesi i Sigg. Chimichì in detta Bottega durante la loro locazione scudi sessantacinque, ma ancora dall'altra Perizia similmente enunciata in detto §. III. dei Sigg. Salvetti e Fortini che in genere referirono aver fatte i Sigg. Chimichì in detta Bottega delle spese, quanto alla terza delle circostanze esposte dai Sigg. Chimichì in detta loro supplica, quanto cioè all'aver narrato che sopra detta Bottega competeva loro il diritto dell'Entratura, circostanza da cui i Sigg. Coniugi Borghi dicevano doversi unicamente credere indotto il Sovrano ad accordare ai Sigg. Chimichì la do-

mandata Grazia della prelazione, non si sapeva comprendere come la supplica dei Signori Chimichì potesse dirsi surrettizia.

XI. Non si pretendeva dai Sigg. Coniugi Borghi di desumere l'asserta surrezione dall'avere esposto i Sigg. Chimichì, che in forza di detta Entratura competeva loro il diritto di essere preferiti nell'acquisto della Bottega, quando questo diritto non può realmente più competere agli Entratutari dopo la Legge Granducale de' 22. Febbraio 1778. come fu de-
2 ciso in conferma di una precedente Sentenza de' 7. Luglio 1780. nella *Florent. seu Fighinen. Practensi Retract. de'* 15. *Marzo* 1781. *av. di Mè Relat. infrascr. imp. nel. Tes. Ombr. tom.* 8. *decis.* 50. e quando pure fosse stato ciò preteso da detti Sigg. Coniugi Borghi, sarebbe stato facile il replicare, che sull'incompetenza del diritto di prelazione agli Entratutari dopo la detta Legge de' 22. Febbraio 1788. non era stato ancora deciso, allorchè impetrarono i Sigg. Chimichì con detta loro Supplica il Benigno Rescritto de' 9. Ottobre 1779. che nella stessa Supplica non tacquero i Sigg. Chimichì la difficoltà, opposta per parte del Patrimonio della soppressa Badia contro il da loro preteso diritto di prelazione, e fondata appunto nella citata Legge de' 22. Febbraio 1778. che quand'ancora avessero taciuta i Sigg. Chimichì detta difficoltà, non per questo sarebbe stata infetta la loro Supplica del vizio di surrezione, che non s'induce dalla reticenza, o meno vera esposi-
3 zione di ciò che riguardi, non il fatto, ma il gius, di cui non può, nè deve presumersi ignaro il Principe, come con altri avvertono il *Gratian. discept. for. cap.* 415. *num.* 24. *& seq. Rot. Rom. in rec. dec.* 63. *in fin. par.* 3. *& cor. Crescent. iun. decis.* 299. *num.* 10. *& seq.* e che finalmente l'incompetenza ai Sigg. Chimichì del diritto di prelazione per causa dell'Entratura, potendo interessare unicamente il Patrimonio della soppressa Badia, non mai i Sigg. Coniugi Borghi, sarebbe stata perciò rispetto a questi un eccezione del
4 gius del terzo da essi non proponibile, secondo la regola di cui dopo il Testo nella *Leg. loci corpus* §. *ompetit ff. si servit. vindic.* stabiliscono *Alex. in Leg. fin. num.* 23. *vers. si allegat. ff. de edict. D. Hadr. tollen. Surd. cons.* 359 *n.* 13. *libr.* 3. *Piton. alleg.* 90. *n.* 78. *Cancer. var. resol. lib.* 1. *cap.* 18. *n.* 16. *Gratian. discept. for. cap.* 526. *n.* 50. *e*

51. *Al-*

51. *Altograd. iun. controv.* 8. *n.* 24. *Mans. cons.* 89. *num.* 12. *in fin. Ricc. in prax. iud. par.* 1. *tit.* 4. *cap.* 2. *num.* 21. *Peregrin. de fideicom. art.* 48. *num.* 46. *Polit. de iudic. dissert* 23. *num.* 6. *tom.* 4. *de iur. patron. dissert.* 13. *num.* 15. *& de success. dissert.* 7. *num.* 18. *tom* 5. *Rot. Rom. in rec. decis.* 257. *num.* 8. *part.* 13. *cor. Falconer. de miscell. dec.* 79. *num.* 3. *cor. Molin. dec.* 432. *num.* 12. *tom* 2. *& cor. Ansald. dec.* 56. *num.* 1. *tom.* 1. *Thes. dec. Pedemont.* 4 *n.* 1. *Rot. nostr. in Thes. Ombros. dec.* 52. *n.* 12. *tom.* 2.

XII. Volevano bensì desumere i Sigg. Coniugi Borghi la prova dell' asserta surrezione dall' avere i Sigg. Chimichì esposto nella loro Supplica che in detta Bottega competeva ad essi l'Entratura, quando all' incontro pretendevano i medesimi Sigg. Coniugi Borghi che a loro tal Entratura si competesse.

XIII. Ma oltre che anche in questa parte pareva potesse dirsi esposto dai Sigg. Chimichì piuttosto un gius, che un fatto, ed oltre che volendosi referire quanto esposero i Sigg. Chimichì al fatto, cioè al concorso dei requisiti necessari per acquistare l'Entratura, non era da credersi che chi soprintendeva all' amministrazione del Patrimonio della soppressa Badia, si fosse contentato d'impugnare ai Sigg. Chimichì le conseguenze dell'Entratura, senza esser sollecito di verificare se di fatto concorressero nei Sigg. Chimichì i requisiti necessari, onde poter allegare il caratrere di Entratutari; oltre tutto ciò, recava maraviglia che si volesse caratterizzare per falsa l'esserzione contenuta nelle Preci dei Sigg. Chimichì di aver Essi l'Entratura nella controversa Bottega per il solo motivo di vedersi questa Entratura pretesa dai Sigg. Coniugi Borghi, quando in sostanza i Sigg. Chimichì credevano di fatto di esserne Eglino gli Entratuari ed hanno continuato a crederlo, e lo hanno sostenuto anche in appresso, sull' appoggio delle circostanze ponderate nel Motivo della precedente Sentenza dal §. *ed in fatti &c. per più segg. pag.* 4. *e* 5. nè erano obbligati a deporre questa loro opinione in vista della contraria pretensione dei Sigg. Coniugi Borghi non canonizzata ancora da veruna Sentenza, ma rimasta sempre in linea di mera e semplice pretensione.

XIV. Tanto più che detta contraria pretensione dei Sigg. Coniugi Borghi non appariva essere stata dai medesimi dedotta, allo-

allorchè i Sigg. Chimichì asserirono nelle loro Preci di avere Essi il diritto dell' Entratura sulla controversa Bottega, onde neppure potevano addebitarsi i Sigg. Chimichì di non aver nelle loro Preci espresso che detta Entratura veniva loro contrastata dai Sigg. Coniugi Borghi, e volendo anche dare a detta contraria pretensione dei Sigg. Coniugi Borghi tutto quel
6 peso, che alla medesima fu dato nell' elaborato Voto dell' Arbitro che nella precedente Istanza disseutì dagli altri due, non poteva per questo dichiararsi falsa l' asserzione avanzata dai Sigg. Chimichì in un tempo in cui non vedevano comparire altri a dedurre sopra detta Bottega il diritto dell' Entratura, quantunque per ragione dell' imminente vendita della stessa Bottega, fosse allora il tempo congruo di dedurlo.

XV. Anzi questa sola circostanza di non esser comparsi i Sigg. Coniugi Borghi a dedurre il loro asserto diritto di Entratura, in occasione della vendita di detta Bottega, che come fu nota ai Sigg. Chimichì, molto più dovè esser nota anche a loro che ne erano gli attuali detentori, bastava a far si che non potessero detti Sigg. Coniugi Borghi, col pretesto dell' Entratura ad essi competente, contrastare adesso ai Sigg. Chi-
7 michì il già fatto acquisto di detta Bottega, essendo luogo a concludere in vista della divisata circostanza, che riconoscessero già i Sigg. Coniugi Borghi di non aver sopra quella Bottega il diritto di Entratura, o che seppure opinarono di averlo, non vollero valersene per acquistare detta Bottega, e furono totalmente indifferenti, che da altri si acquistasse, nei quali termini l' indagare se fosse vero, o falso il titolo con cui impetrarono i Sigg. Chimichì di esser preferiti in detto acquisto, non poteva interessare detti Sigg. Coniugi Borghi, ma bensì il Patrimonio della soppressa Badia, e ricorreva perciò la regola già accennata in fine del §. XI.

XVI. Similmente abbiamo creduto dovere star ferma fra le suddette Parti la Scritta di Transazione de' 14. Giugno 1780. in quanto conteneva la locazione al Sig. Borghi della controversa Bottega, la convenzione che i Sigg. Chimichi, volendo disdire al Sig. Borghi tal locazione, dovessero sborsare a detto Sig. Borghi, per staglio, e stralcio di ogni, e qualunque pretensione potesse Egli avere sopra detta Bottega per causa dei pretesi miglioramenti, ed entratura, la somma di scudi cinquanta, e la renunzia, e quietanza fatta tanto da detto Sig.

Bor-

Borghi, quanto dalla di lui Cousorte, in correspettività della suddetta somma di scudi cinquanta come sopra promessa dai Sigg. Chimichì, essendoci sembrato che contro questa Transazione malamente si allegasse per interesse della Cousorte del Sig. Borghi la mancanza delle solennità, e che nelle parti ora enunciate a torto si pretendesse dai Sigg. Coniugi Borghi ingiusta, e lesiva la stessa Transazione.

XVII. L' allegare che mancasse di solennità una Trnnsazione a cui procedè con i Sigg. Chimichì la Sig. Devota moglie del Sig. Borghi, previo il Mondualdo, cioè la cerziorazione, ed il Decreto dei Sigg. Massari di Firenze, come si allegava sul fondamento che non avessero detti Sigg. Massari la facoltà d' interporre simili Decreti, o Mondualdi, non era più per-
8 messo dopo un Sovrano Rescritto de' 10. Febbraio 1785. del seguente tenore „ ivi „ Sua Altezza Reale ha rescritto. Si
„ convalidino in quanto faccia di bisogno rispetto alle facolta
„ dei Massari degli Ebrei di Firenze, i Mondualdi da loro in-
„ terposti fino al presente, e in avvenire li detti Massari di Fi-
„ renze abbiano la facoltà d' interporre i Mondualdi alle Don-
„ ne Ebree in affari tra Ebrei, e Ebree, fermo stante il con-
„ sueto registro nella Cancelleria del Magistrato Supremo „

XVIII. Che poi la suddetta Transazione nelle parti di sopra enunciate fosse ingiusta, e lesiva, lungi dal provarsi con quel-
9 la chiarezza con cui si sarebbe dovuto provare da chi lo asseriva, conforme inerendo al Testo nella *Leg. si circumscripta Cod. solut. matrim.* e nella *Leg. nam postea §. si minor. ff. de iur. iuran.* avvertono *Pinell. in Leg. 2. sub n. 18. Cod. de rescind. vendit. Mans. cons. 579. num. 75. tom. 6. Merlin. de legitim. lib. 3. tit 1. qu. 12. num. 27. Urceol. de transact. qu. 94. n. 29. Rot. Rom. in rec. dec. 715. n. 2. e 4. part. 2. & dec. 231. n. 1. par. 4. tom. 1. cor. Cavaler. dec. 407 n. 2. cor. Seraphin. decis. 638. n. 4. e 5. cor. Ansald. dec. 36. n. 18. tom. 1. & cor. Molin. dec. 838. n. 7. tom. 3. par. 2.* rimaneva anzi positivamente escluso dall' indubitato concorso dei due requisiti atti a giustificare le Transazioni.

XIX. Sostanziandosi questi requisiti nella dubbiezza di ciò che
10 ha formato il soggetto della Transazione: *Text. in Leg. 1. ff. de transact. Leg. praeses 12. Leg. si causa cognita 32. Cod. de transact. Abbas cons. 12. n. 5. Roman. cons. 371.*

n. 1.

n. 1. *Wesembec. cons.* 38. *n.* 19. *Caephal. cons.* 210. *n.* 66. *Belton cons.* 79. *n.* 3. *Cyriac. controv.* 3. *n.* 2. *& controv.* 128. *n.* 12. *Andreol. controv.* 286. *n.* 76. *in fin. Urceol. de transact. qu.* 2. *n.* 20. *Polit. de transact. dissert.* 4. *n.* 12. *tom.* 4. *Rot. Rom in rec. decis.* 34. *n.* 5. *part.* 7. *post Urceol. ad mater. de transact. dec.* 4. *n.* 3. *cor. Falconer. de miscellan. dec.* 1. *n.* 7. *& cor. Ansald. dec.* 253. *n.* 10. *Rot. Senen. cor. De Comitib. dec.* 45. *n.* 1. *tom.* 1. *Rot. nost. in Thesaur. Ombros dec.* 33. *n.* 47. *tom.* 9. e nella reciproca
11 remissione che scambievolmente si facciano i Transigenti, *Text. in Leg trans.* 38. *Cod. de transact. Leg. sicut* 3. *Cod. de repud. haered. Cephal. cons.* 210. *n.* 66. *Roland. cons.* 28. *n.* 2. 3. *e* 4. *Mans. cons.* 391. *n.* 19. *tom.* 5. *Mantic. de tacit. lib.* 26. *tit.* 1. *num.* 11. *e* 23. *Valeron. de transact. tit.* 1. *qu.* 6. *num.* 1. *e* 6. *Urceol. de transact. qu.* 2. *num.* 21. *Polit. de transact. dissert.* 3 *num.* 3. *& dissert.* 8. *num.* 7. *lib.* 4 *Rot. Rom. in rec. dec.* 271. *num.* 21. *par.* 6. *post. Urceol. ad mater. transact. decis.* 4. *num.* 9. *cor. Malin. dec. num. & cor. Ansald. decis.* 178. *num.* 9. *tom.* 2. *Rot. Senen. cor. De Comitib. dec.* 28. §. *unic. num.* 72. *& dec.* 45. *num.* 10. *tom.* 1. *Rot. nost. in Thes. Ombros. dec.* 14 *num.* 6. *tom.* 11.

XX. Era ben ardua impresa per i Sigg. Coniugi Borghi il controvertere nel caso nostro il concorso del primo requisito; sì perchè a confronto delle circostanze sulle quali pretendevano essi di fondare il da loro asserto diritto di Entratura, e credute degne di attenzione dall' Arbitro della precedente Istanza, che dissentì dagli altri due, stavano le circostanze, sull' appoggio delle quali respettivamente asserivano i Sigg. Chimichì di aver essi detto diritto di Entratura, e credute di maggior peso dagli altri due Arbitri concordi di detta precedente Istanza, lo che pur troppo bastava a render dubbiosa, e capace perciò di formar soggetto
12 di Transazione, la competenza di detto diritto di Entratura, essendo sufficiente per tale effetto l' opinione ancora di un solo Dottore, come avvertono *Bartol. in Leg. qui Romae* §. *duo fratres num.* 9. *ff. de verbor. oblig. Altograd. controv.* 6. *n.* 19. *Urceol. de transact. qu.* 2. *n.* 35. *& qu.* 90. *n.* 17. *Card. De Luc. de fideic. disc.* 140. *sub n.* 4. *Constant. ad statut. urb. annot.* 59. *artic.* 3. *num.* 49.

Surd.

Surd. dec. 58. *n.* 8. *&* *dec.* 188. *n.* 9. *Rot. Rom. in rec. dec.* 13. *n.* 8. *par.* 14. *cor. Otthob. dec.* 25. *n.* 13. *&* *seq. cor. Bich. dec.* 390. *n.* 14. *&* 15. *&* *post. Urceol. ad mater. trans. dec.* 56. *n.* 3. *&* *dec.* 82. *n.* 3. *Rot. nostr. cor. Accaris. decis.* 58. *num.* 29. *&* *in Thesaur. Ombros. dec.* 27. *n.* 7. *tom.* 9.

XXI. Sì perchè la Transazione stipulata fra i Sigg. Chimichì, ed i Sigg. Coniugi Borghi fu di fatto preceduta da una lite accesa fra le stesse Parti sulla respettiva competenza del diritto dell' Entratura, lo che esuberava perchè su questo di-
13 ritto, non contrastabile soltanto, ma contrastato anche di fatto, fosse giusto e prudente il transigere, conforme rispondono *De Luc. de feud. disc.* 89. *n.* 3. *Polit. de transaction. dissert.* 1. *n.* 42. *tom* 4. *Constant. vot. decisiv. tom.* 3. *vot.* 362. *n.* 29. *&* 31. *Rot. Rom. cor. Merlin. dec.* 747. *n.* 12. *in fin post Urceol. ad mater. transact. dec.* 82. *n.* 1. *&* *cor. Ansald dec.* 224. *n.* 22. *tom.* 3. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. dec.* 30. *in princ. tom.* 1.

XXII. E quanto similmente fosse ardua impresa per i Sigg. Coniugi Borghi l' impugnare nel caso nostro il concorso del secondo requisito facilmente si ravvisava avendo presenti i due legali effetti del diritto di Entratura, uno dei quali consiste nel privilegio che ha l' Entratutario di dover essere dal Padrone del fondo mantenuto nell' uso del medesimo, a preferenza di qualunque altro Estraneo, comunemente detto gius di *permanenza*, o di *stanziare*, e l' altro consiste nel prezzo, e valore della medesima Entratura considerata come un *avviamento*, o sia *miglioramento* del Fondo, che provenendo dall' industria di chi ha esercitata in quello per determinato tempo una certa Arte, forma a favore dell' Entratutario un credito pecuniario contro il Padrone del fondo
14 medesimo, vedendosi ponderati questi due distinti effetti dell' Entratura in moltissime Decisioni dei nostri Tribunali, ed in specie nella *Florentina Intraturae de'* 5. *Dicembre* 1619. *inserita nel lib.* 100. *dei Motivi della Rot. nosrr. pag.* 145. §. *Ius autem stantiandi &c.* *&* §. *Nec etiam &c. nella Florentina Intraturae de'* 31. *Marzo* 1772. *av. il già Sig. Audit. Rossi riportata nel Tesor. Ombros. tom.* 12. *dec.* 45. *n.* 26. *&* *segg. nella Florentina Disdictae de'* 26. *Settembre* 1781. *av. il Sig. Audit. Arri-*

ghi §. si quo &c. e segg. nella Florentina Iuris expellendi de' 29. Aprile 1782. av. il Sig. Audit. Berti §. 16. e segg. e nella Florentina Credit. de' 23. Settembre 1783. avanti il Sig. Audit. Simonelli §. Parimente &c.

XXIII. Poichè quando i Sigg. Coniugi Borghi mediante la Transazione, che nei già divisati termini stipularono con i Sigg. Chimichì, ottennero di esser mantenuti sicuramente per un quinquennio, e forse anche per maggior tempo, nell' uso della Bottega, di cui pretendevano essere Entratutarj, e di dover conseguire, nel caso di venir remossi dall' uso della stessa Bottega per prezzo dell' asserta entratura. non meno che dei miglioramenti da loro pretesi, la somma di scudi cinquanta, vennero in sostanza a risentire, se non in tutto, almeno in gran parte, ambidue gli effetti ai quali avrebbero potuto aspirare giungendo a far dichiarare, che a loro competesse la controversa Entratura.

XXIV. Nulla ostando, che questa Transazione producesse a favore dei Sigg. Coniugi Borghi tali effetti, non in tutto, ma solo in parte, essendo stata ad essi locata la Bottega per un semplice quinquennio, e da quel tempo in poi dipendentemente dalla volontà non solo propria, ma ancora dei Sigg. Chimichì, ed essendo stata loro promessa per prezzo dell' Entratura, e dei miglioramenti una somma non molto rilevante, e questa non in qualunque caso lasciassero eglino la Bottega, ma nell' unico caso di disdirsi dai Sigg. Chimichì la locazione..

XXV. Mentre, premesso che non poteva caratterizzarsi per un prezzo troppo tenue dell' asserta Entratura, e dei pretesi Miglioramenti la somma di scudi cinquanta, semprechè il prezzo giusto e legale dell' Entratura, secondo il giudizio dei Periti che stimarono in questa Istanza la pigione, e l' entratura della controversa Bottega, e di cui occorrerà parlare in appresso, non eccedeva due annate di pigione, le quali due annate a giudizio del terzo di detti Periti importavano sc. 34. e lir. 4. e che era altresì impossibile a sostenersi, che superasse i rimanenti scudi sedici e lire tre il prezzo dei miglioramenti appena giustificati in genere, non che liquidati in specie; se lo sborso di questo prezzo dell' Entratura, e dei miglioramenti concordemente fissato in scudi cinquanta fu promesso ai Sigg. Coniugi Borghi, non in qualunque

caso

caso lasciassero eglino la Bottega, ma nel solo caso di disdirsi ad essi la locazione dai Sigg Chimichi, e se per unsolo quinquennio si obbligarono i Sigg. Chimichì di mantenere ai Sigg. Coniugi Borghi l'uso della Bottega, e vollero dopo quel tempo essere nella libertà di locarla ad altri, libertà che sicuramente vennero ad acquistare redimendo con la promessa dei sudderti scudi cinquanta la pretensione dei Sigg. Coniugi Borghi, e riportando da essi in correspettività di tal promessa un' amplissima renunzia, e quietanza della loro pretensione, conveniva rammentarsi che questa pretensione dei Sigg. Coniugi Borghi in sostanza era torbida e dubbiosa, e conflittata dalla contraria pretensione dei Sigg. Chimichi, e che su queste respetrive pretensioni intesero, e vollero le Parti stipulare una Transazione, della quale con ragione avrebbero potuto allegare l'ingiustizia, e la lesione i Sigg. Chimichì, se in ogni tempo, e in ogni caso avesse la medesima dovuto far risentire ai Sigg. Coniugi Borghi gli effetti della loro pretensione, giacchè si sarebbe allora verificata in detta Transazione a danno dei Sigg. Chimichì la mancanza del secondo dei requisiti già ponderati nel §. XIX.

XXVI. L' unica ragione adunque di reclamare contro la Scritta de' 14. Giugno 1780. potevano averla i Sigg. Coniugi Borghi giungendo a provare che l'annua pigione di scudi ventuno, per cui venne locata dai Sigg. Chimichì la controversa Bottega fosse superiore al giusto. Una tal prova ci è sembrato che sia rimasta conclusa, quando ordinata da noi in questa Istanza una Perizia per riconoscere quale fosse la vera, e giusta pigione di detta Bottega, si trovò la medesima valutata dal Sig. Giuseppe Salvetti Perito eletto per parte dei Signori Coniugi Borghi scudi quindici, dal Sig. Zanobi Del Rosso Perito eletto per parte dei Sigg. Chimichì scudi diciannove, e dal Sig. Francesco Magnelli terzo Perito concordato da ambe le suddette Parti scudi diciassette, e lire due, e perciò aderendo al giudizio di questo terzo Perito, abbiamo creduto, che scudi diciassette, e lire due importasse la giusta annua pigione di detta Bottega.

XXVII. Non contenti i Sigg. Coniugi Borghi, su questo capo, del giudizio di detto Sig. Magnelli terzo Perito, tentavano di persuadere che la giusta pigione di detta Bottega non potessero i Sigg. Chimichì pretenderla superiore a scudi quindi-

ci a riflesso di aver dichiarato il medesimo Sig. Salvetti in occasione di quest' ultima Perizia, che quando unitamente al Sig. Fortini stimò nell'anno 1779. detta Bottega con l' aumento del quindici per cento scudi 244., per il qual prezzo successivamente la comprarono i Sigg. Chimichì, venisse considerata in soli scudi 15. la giusta pigione della stessa Bottega, e su questo dato ne fosse allora fatta quanto al Fondo, e per l'effetto della vendita da eseguirsi a favore dei Sigg. Chimichì, l'indicata stima.

XXVIII. Ma vano è a noi comparso questo tentativo dei Sigg. Coniugi Borghi, poichè quanto era regolare anzi indispensabile, che nella discordia del sentimento del Sig. Salvetti da quello del Sig. Del Rosso si seguitasse da noi il giudizio del Sig. Magnelli terzo Perito, semprechè questo non si dimostrasse patentemente erroneo, per ciò che avvertono dopo i Tseti nella *Leg. item si unus* 19. §. *principaliter ff. de recept. arbitr. & ibi gloss. in verb auctoritati vers. vel potes dicere*, *Cancer. var. resolut. par.* 1. *cap.* 21. *sub n.* 4. *Cyriac. controv.* 159. *n.* 2. *Posth. de subhast. inspect.* 47. *num.* 79. *De Luc. de iudic. disc.* 33. *sub n.* 26. *De Luc. ad Gratian. cap.* 228. *sub n.* 16. *Polit. de verbor. oblig. qu.* 11. *dissert.* 13. *n.* 10. *&* 36. *tom.* 4 *Rot. Rom. in recent. dec.* 112. *n.* 22. *& segg. par.* 14. *cor. Ansald. dec.* 120. *num.* 26. *tom.* 2. *&* *dec.* 276. *num* 17. *t.* 3.

XXIX. Altrettanto era impossibile a sostenersi che costasse dell' errore del giudizio di detto terzo Perito per avere i Sigg. Salvetti, e Fortini nella loro stima dell'anno 1779. considerata l' annua pigione della controversa Bottega non in sc. 17. 2. -- quanto la valutò ora il Sig. Magnelli, ma in soli scudi 15., quando anzi per determinare l'annua pigione che giustamente esiger potessero della suddetta Bottega i Sigg. Chimichì dopo l'acquisto fattone con l'aumento del quindici per cento sopra le stime, alla somma di scudi 15. considerata da detti Sigg. Salvetti, e Fortini conveniva sicuramente aggiungere il frutto corrispondente a detto aumento, frutto ascendente a circa uno scudo l'anno, e di più il vedere che detta Bottega stimata dai Sigg. Salvetti, e Fortini con l'aumento del quindici per cento scudi 244., nell' altra Perizia fatta nel medesimo anno 1799. dai Sigg. Periti Paoletti, e Fallani, ed enunciata di sopra nel §. III., fu stimata senza det-

detto aumento del quindici per cento scudi 240., e ciò similmente sul dato di quella annua pigione di cui essi Sigg. Paoletti, e Fallani crederono meritevole la medesima Bottega, rendeva evidente che detti Sigg. Paoletti, e Fallani considerarono detta annua pigione circa altro scudo più di quello la valutarono i Sigg. Salvetti, e Fortini, e conseguentemente faceva almeno dubitare che di fatto circa altro scudo più dovesse tal pigione giudicarsi, quali riflessi, anche prescindendo da qualche spesa che asserivano i Sigg. Chimichì di aver fatta nella Bottega fra la compra, e la locazione, tendevano a giustificare il sentimento del Signor Magnelli, e ci poncvano perciò semprepiù in dovere di attenderlo e seguitarlo.

XXX. Nè sussisteva che avendo i Sigg. Chimichì acquistata la Bottega in questione per la stima fatta dai Signori Salvetti e Fortini, e ragionata secondo la moderna dichiarazione del Sig. Salvetti sull'annua pigione di soli scudi quindici, non fosse perciò ai medesimi lecito di ricavare da detta Bottega altra pigione che quella corrispondente alla stima per cui acquistarono essi detto Stabile; sì perchè non è vietato a chi ha recentemente acquistato un Fondo il ritrarne un frutto alquanto superiore a quello che corrisponde al prezzo dell' acquisto, ciò dipendendo o dall'essere stato l'acquisto vantaggioso per l'Acquirente, o dalla di lui discreta, e perciò lodevole industria, tanto più che nel caso nostro, aggiunto specialmente il frutto dell'aumento del quindici per cento all'annua pigione di scudi quindici considerata dai Sigg. Salvetti e Fortini, la differenza fra questa e la pigione determinata dal Sig. Magnelli era in sostanza tanto tenue, che sarebbe stata cosa ben dura il vietare ai Sigg. Chimichì un così piccolo profitto; sì perchè i Sigg. Chimichì nelle loro preci esaudite col Benigno Rescritto de' 9. Ottobre 1779. chiesero di esser preferiti nell' acquisto della suddetta Bottega, o per le stime da farsi, *o per quelle già fatte* per istruzione dell' Economo della soppressa Badia, con più quell' aumento sopra le stime da farsi, *o già fatte*, che sembrasse più proprio a S. A. R. onde se in vece di domandar precisamente e assolutamente le nuove stime, che piacque poi a S. A. R. di ordinare, si dichiararono anzi pronti a comprar la Bottega anche per le stime già fatte, che erano quelle dei Signori

Pao-

Paoletti e Fallani, con più quell' aumento che fosse piaciuto al Sovrano, tanto meno poteva esser vietato ai medesimi Sigg. Chimichi di ritrarre da detta Bottega l'annua pigione di scudi 17. 2. – dichiarata dal Sig. Magnelli terzo Perito, quando questa, valutato il frutto dell' aumento dal Sovrano ordinato, corrispondeva quasi perfettamente alla stima di detti Signori Paoletti e Fallani, come si è osservato al §. XXIX.

XXXI. A questa somma pertanto di scudi 17. 2. -- abbiamo dichiarato doversi ridurre fino dal principio della locazione e respettiva conduzione della controversa Bottega stipulata mediante la scritta de' 14. Giugno 1780. l' annua pigione ivi pattuita in somma di scudi 21., riducendo così e moderando in questa sola parte, in cui compariva gravosa per i Signori Chimichi Borghi, la Transazione fra Essi ed i Signori Chimichi celebrata con detta Scritta, e tenendo ferma all' incontro la stessa Transazione in tutte le altre parti nelle quali non appariva verun aggravio.

XXXII. Ed intanto abbiamo creduto di prendere questo espediente di ridurre e moderare la divisata Transazione nella parte soltanto contenente un aggravio per i Sigg. Coniugi Borghi, in vece di dichiararne la rescissione totale per causa
16 dell' aggravio che conteneva in una sola parte, in quante che la totale rescissione della Transazione, come quella che avrebbe fatta rivivere la disputa sulla competenza dell' Entratura già con detta Transazione sopita, sarebbe stata di pregiudizio, anzi che di vantaggio per ambe le Parti, riflesso per cui i Dottori e i Tribunali comunemente insinuano di
17 favorire e tener ferme più che sia possibile le Transazioni già fatte, come in specie può vedersi presso il *Felin. in cap. novit. n.* 11. *de iudic. Vinn. in tract. de transact. cap* 8. *n.* 11. *Gaill. observ.* 70. *in fin. lib.* 2. *Rot. Rom. in recent. dec.* 2. *n.* 1. *part.* 2. *cor. Seraphin. dec.* 590. *n.* 3. *post. Urceol. ad mater. transact. dec.* 21. *num.* 5 *& dec.* 111. *num.* 17. *coram Falconer. de pact. atque trans. dec.* 7. *num.* 1. *& dec.* 10. *num.* 18. *cor. Molin. dec.* 838. *num.* 12. *tom.* 3 *par.* 2. *& cor. Ansald. dec.* 176. *sub. num.* 2. *tom.* 2. *& dec.* 848. *num.* 9. *tom.* 7. *Rota nostr. in Thesaur. Ombros dec.* 30. *num* 2. *tom.* 1. e non negano ai Giudici
18 la facoltà di ridurle all' eguaglianza ed alla giustizia, come

in

in specie si esprime con i concordanti l' *Urceol. de transact. qu. 94. n. 14. et seqq.* „ ivi Transactiones enim aequa-
„ litatem continere debent *Mantic. &c.* ideo convenit Iudicis
„ officio eas reducere ad æqualitatem quando subest enormis,
„ vel enormissima læsio *Hoping. &c.* „

XXXIII. Tanto più che ciò sembrava anche coerente alla volontà di chi reclamava contro la suddetta Transazione, cioè dei Sigg. Coniugi Borghi, da essi spiegata e manifestata al Real Sovrano in quella Supplica, in cui per la prima volta dedussero le loro doglianze, ed implorarono un rimedio con-
19 tro detta Transazione, asserendola ad Essi gravosa, giacchè in quella Supplica, come già si è accennato nel §. VI., null' altro chiesero, se non che venisse provvisto e riparato al loro aggravio *con ridurre le ragioni delle Parti ad un giusto equilibrio* per quanto nei successivi atti giudiciali estendessero più oltre le loro pretensioni.

E così in contradittorio di ambe le Parti è stato risoluto.

GIUSEPPE VERNACCINI
Aud. di Ruota, Potestà, e Relat.
COSIMO ULIVELLI
Auditor di Ruota.
GUIDO ARRIGHI
Auditor di Ruota.

SELE-

SELECTIORES
VARIORUM HETRURIAE TRIBUNALIUM
DECISIONES.

DECISIO I.

FLORENTINA

PRÆTENSÆ VENDITIONIS

DIEI 13. SEPTEMBRIS 1785.

ARGUMENTUM.

Promissio vendendi alligata conditioni celeris solutionis pretii non inducit obligationem, si ante retractationem conditio non fuaerit acceptata. Pactum commissorium locum non habet, utpote quod resolutionem emptionis infert, conditio autem celeris solutionis a promittente petita suspensionem contractus inducit.

SUMMARIUM.

1 *Absque copulativo concursu consensus, rei, & pretii non est perfecta emptio, & venditio, & poenitentiae est locus.*

2 *Dictio „ Qualora „ conditionem importat quae consensum suspendit.*

3 *Diversitas sententiae in Contrahentibus excludit unionem consensus, qui in contractu bilaterali requiritur, & negat liberum recessum.*

4 *Promissio vendendi fit inoperosa & dat locum poenitaentiae,*

tiae, si ante acceptationem retractetur, obligatio enim non acceptata non parit obligationem.

5 *Quamvis* solutio *pretii vel Scriptura non sit inter requisita venditionis, tamen fit talis, si a Contrahentibus id exigatur.*

6 *Conciliatio exhibita excludit unionem consensuum, & perfectionem Tractatus.*

7 *Consensus non est perfectus ubi novae propositiones examinandae sunt.*

8 *Stipulatio juxta Statatum Florentinum juvat absenti etiam sine mandato, & sine acceptatione.*

„ *Limita tamen ubi de stipulatione non constet, sed agatur de nuda promissione. num.* 9.

10 *Promittens non obligatur, si ille cuius favore est promissio vel taceat, vel reservet sibi responsum reddere, nisi tempore responsi promittentis voluntas perseveret.*

„ *Et quid in* Marradien. Seu Faventina Mercedis diei 5. Febr. 1777. cor. Rossi *statuat. num.* 11.

„ *Acceptatio Debitoris post exhibitionem a Creditore facta precipue si praesumptio acceptationem faveat, Retractationem excludit. num.* 12.

13 *Pactum commissorium non suspendit Contractum emptionis, sed ad implementum obligat.*

„ *Illud enim importat obligationem Solvendi praetium certa die, quo non soluto resolvatur venditio. num.* 14.

„ *Si tamen contrahentes solutionem pretii uti conditionem suspensivam exegerunt, tunc pactum commissorium nullatenus habet locum num.* 15.

IN vano pretese il Sig. Gio. Gabbrielli appoggiato ad un offerta di compra proposta dal Sig. Foresto Bassi di costringere i Sigg. Rodrigo Notari, e Anton Pacini a procedere con lui stesso alla vendita del Negozio di Spezzieria posta in questa Città al Canto alla Macine di proprietà dei medesimi Sig.ri Notari, e Pacini, nel quale Egli era stato Amministratore, o Ministro. Poichè la proposizione esternata dal nominato Sig. Bassi nello Studio del Sig. Dottor Domenico Chiocchini non essendo stata nell'atto, ne mai successivamente accettata, nei termini, nei quali fu progettato, il Magistrato Sopremo ha risoluto in quest' oggi per nostra

concorde Relazione che non costava della conclusione del Contratto di Compra, e Vendita dell' accennato Negozio, e che perciò dovevano assolversi i prefati Sigg. Notari, e Pacini dall' istanze, e domande avanzate in Atti dal Sig. Gabbrielli; e così doveva il Magistrato per giustizia risolvere, giacchè non fu giustificato nel caso il necessario compulativo concorso dei tre notissimi requisiti cioè del reciproco consenso delle Parti, della certezza del prezzo, e della cosa, dai quali si costituisce l' essenza del Contratto di Compra, e Vendita, e senza dei quali non nasce alcuna
I. azione obbligatoria, la quale escluda, e impedisca la libertà del pentimento §. *Pretium & L. Instit. Tit.* 24. *de Empt. & vendit. lib.* 3. ed ivi comunemente *i Dottori*.

II. Di fatti, perchè nella sera del dì 10. Dicembre 1784. in una Sessione tenuta nello Studio, ed alla presenza del Sig. Dottor Domenico Chiocchini, e coll' intervento dei Sigg. Giuseppe Gallizzoli, Foresto Bassi, Gio. Gabbrielli, Rodrigo Notari, ed Anton Pacini fosse richiesto dai predetti Sigg. Bassi l' acquisto del mentovato Negozio colla proposizione di pagarne il prezzo da determinarsi nel modo da esso indicato dentro il termine di anni 5. computabile dal giorno in cui fosse rimasta effettuata la vendita, e di corrispondere frattanto coll' annuo frutto recompensativo, siccome ancora di prestare idonee cauzioni per sicurezza del prezzo e dei frutti, nondimeno ammettevasi dai difensori dei Sigg. Gabbrielli, che in quella sera non si fosse concluso l' affare mentre i Sigg. Notari, e Pacini a null' altro s' impegnarono, se non che a portare le loro riflessioni sopra il progetto del Signor Bassi, e a dare in seguito per mezzo del medesimo Sig. Dottor Chiocchini la loro risposta conforme tutto ciò resultava dal giudiciale Esame del Sig. Gallizzoli, e dall' attestato dello stesso Sig. Dottor Chiocchini considerato dalle parti come recognito nelle forme. Intanto si voleva conclusa la compra, e vendita, in quanto che si diceva acceduta l' accettazione dei Sigg. Notari, e Pacini spiegata in un loro biglietto scritto nel giorno seguente all' nominato Sig. Dottor Chiocchini che lo comunicò nella mattina del dì 13. di detto Mese al Sig. Giuseppe Gallizzoli, con averne lasciato in sue mani l' originale per renderne intesi il Sigg. Gabbrielli, ed il detto Sig. Bassi.

III.

III. Questo biglietto, che formava l'unico fondamento del Sig. Gabbrielli è così concepito „ fatte le nostre riflessioni sopra „ il progetto comunicatoci fin di jeri sera dal Sig. Foresto „ Bassi per parte del Sig. Gio. Gabbrielli, lo ritroviamo con- „ ciliabile al nostro interesse, ed alle nostre vedute, qualora „ negli stessi termini proposti si tratti di compra col pronto „ contante, e non mai a respiro di tempo; E ciò a solo ef- „ fetto di render totalmente ultimato ogni è qualunque ulte- „ riore pensiero d'interesse riguardante il nostro negozio di „ Spezieria con la più efficace sollecitudine „

Dopo avere il Sig. Gallizzoli partecipato un tal Biglietto ai Sigg. Bassi, e Gabbrielli Egli medesimo nella mattina del dì 22. del Suddetto mese di Dicembre manifestò verbalmente al Sig. Dottor Chiocchini che l'attendente alla compra del menzionato Negozio di Spezieria avrebbe pagato nell'atto della vendita la somma di scudi dugento fermo stante il respiro al pagamento del rimanente del prezzo nel termine quinquennale. Ma questa risposta non piacque ai Sigg. Notari, e Pacini i quali perciò nell'atto di sentirla dal Sig. Dottor Chiocchini, replicarono, che non avendo l'altra parte accettate le loro proposizioni, restava totalmente sciolto ogni ulteriore trattato; lo che fu confermato ancora al medesimo Sig. Gallizzoli dall'istesso Sig. Rodrigo Notari che a quest'effetto si portò espressamente alla di lui Casa.

IV. Dalla conbinazione di questi fatti certificati in Processo dal non contraddetto attestato del Sig. Dottor Chiocchini, e dal Giudiciale Esame del Sig. Gallizzoli nascevano conseguenze del tutto contrarie all'intenzione del Sig. Gabbrielli. Il riferito Biglietto mostrava negli scriventi una mera inclinazione di aderire al progetto del Signor Bassi. Ma non importava mai l'assoluta conclusione del Contratto, perchè i loro sentimenti erano incoerenti, e difformi da quelli del Sig. Bassi rispetto alla soluzione del prezzo, avendo il primo proposto di pagarlo in termine di cinque anni, e volendo all'incontro i secondi indispensabilmente trattare la vendita a pronti contanti, e perchè in oltre l'incoerenza, e difformità dei sentimenti era spiegata da Sigg. Notari, e Pacini per modo di condizione sospensiva del trattato, essendosi i medesimi espressi con queste parole „ *Qualora negli stessi termini proposti si tratti la compra col pronto Contante, e*

„ *non mai a respiro di tempo* „ Parole che sono assolutamente condizionali e sospensive, atteso l' avverbio „ *Qualora* „ come è notorio.

V. Quindi era chiaro, che se il Sig. Gallizzoli per interesse del Sig. Gabbrielli avesse immediatamente cautelata la proposizione dei Proprietari del Negozio, il Contratto sicuramente avrebbe assunto il Carattere di concluso, e perfetto ne i Sigg. Notari, e Pacini avrebbero potuto in tal caso variar volontà. Ma avendo all' opposto il Sig. Gallizzoli data una risposta non uniforme alla proposta, mediante l' offerta assolutamente esclusa dal citato Biglietto, e dalla immediata contraria dichiarazione dei Venditori di sborsare nell' atto la sola somma di Scudi 200. col respiro al pagamento del prezzo residuale, non poteva mai sostenersi, ne immaginarsi, che in questa difformità di proporzioni si congiungessero insieme i consensi dei contraenti, e che perciò non fosse stato lecito ai Sigg. Notari, e Pacini di dichiararsi successivamente disobbligati da qualunque trattato. Imperciocchè non è controvertibile che la diversità dei sentimenti dei contraenti, escluda onninamente, e rimuova l' unione di quel reciproco, e simultaneo consenso che richiedesi essenzialmente
3 alla perfezione di un Contratto bilaterale, e che non lascia alcun luogo ad un libero, e volontario recesso *L.* 1. *§. si quis simpliciter ff. de verb. oblig. & §§. praeterea Instit. tit. de inutil. stipulat.* ovelatamente *Riccard. num.* 4. *& seqq. et Rot. Rom. av. Crisp. decis.* 70. *num* 2. e con altri molti nella *Colonien. Venditionis del dì* 12. *Giugno* 1750. §. 6. *e* §. 11. *e seqq.* e nella Confirmatoria del *dì* 4. *Giugno* 1751. §. 6. *av. Caprara*.

VI. E quantunque il Sig. Bassi informato della repulsa dei Sigg. Notari, e Pacini si protestasse in progesso esser pronto allo sborso intiero del prezzo, e ne depositasse anche una gran parte con animo di supplire, non per questo potevansi astringere i prederti Sigg. Notari, e Pacini, alla vendita contro lor voglia, allorchè si eran già legalmente disimpegnati da qualunque parola. Poichè prendendo anche il sopracitato Biglietto in aspetto di una pollicitazione di Vendita non obbligava irretrattabilmente i Promittenti all' osservanza, ed all' adempimento finchè mancava l' accettazione del Compratore; e siccome questa sopravvene in tempo non buono, ed inabile alla riunione dei

con-

consensi, cioè quando i Sigg. Notari, e Pacini avevano reclamata la loro libertà per non essere state accettate le proposizioni da Essi fatte, così non poteva esser da Noi valutato un atto tanto serotino, e intempestivo, perchè dal concorde suffragio dei DD., e dei Tribunali è stabilito che qualunque promessa di vendere si rende inoperosa, se il promittente si penta avanti l' accettazione del Compratore; giacchè la semplice obbligazione non accettata non è capace d' indurre, ne di radicare una irrevocabile obbligazione nel Promittente, esigen-
4 dosi a tal effetto un atto di nuova volontà, che dia l' essere ad una compita, e legale stipulazione *Altimar. de nullit. Contract. rubr.* 1. *sect.* 2. *quaest.* 1. *num.* 29. *e num.* 53 *Pacion. de Locat & Conduct. cap.* 22. *num.* 44. *Rocc. disput Iur. cap.* 161. *num.* 13. *Rot. Rom. in Rec. Decis.* 681. *n.* 1. *part.* 4. *part.* 3. *av. Cerr. Decis.* 344. *n.* 1. *& seqq. e nella Rom. donationis del dì* 5. *Maggio* 1749. §. 20. *av. Corrada.*

VII. Ne per tenere in patola i Signori Notari, e Pacini giova al Sig. Gabbrielli l' opporre, che la diversità dei sentimenti riguardasse il modo del pagamento, il quale non si considera un sostanziale requisito del Contratto, e che il Sig. Gallizzoli colla risposta data al Sig. Dott. Chiocchini di sborsare la somma di sc. 200. avendo anche soggiunto d' interporsi a conciliare l' interesse dell' una, e dell' altra parte, qualora i Signori Notari, e Pacini non fossero stati contenti di detta somma fosse venuto in certa maniera ad accettare implicitamente la proposizione di pagare anche il tutto, e che si riducesse l' offerta di soli sc. 200. ad un semplice tentativo, il quale tenesse sempre in vigore i progetti dal Sig. Dott. Chiocchini comunicati.

VIII. Avvengachè si rifletteva rispetto alla prima parte di questa apposizione, che per quanto in astratto sia vero, che il pagamento del prezzo non si numeri fra i requisiti sostanziali del Contratto di compra e vendita, pur tutta volta nel concreto del caso doveva aversi per requisito sostanzialissimo, perchè impreteribilmente voluto dai venditori, i quali potevano a loro arbitrio far dipendere il proprio consenso da qualsivoglia condizione anche estranea dal Contratto, conforme fu realmente inteso nel presente caso, vedendosi condizionato il consenso dei Venditori al pagamento totale di prezzo con quelle già riferite espressioni con-

di-

dizional „ Qualora si tratti la Compra col pronto contante, e non mai a respito di tempo „ Nei quali termini non piacendo la condizione viene a mancare fino dal suo principio il consenso, che forma il principale requisito di qualunque Contratto, ed in tal guisa ogni accidentale qualità richiesta per condizione passa alla natura di un sostanziale, e necessario estremo, senza di cui manca in radice il Contratto, maneando il consenso. Così appunto benchè l' Istrumento, o la Scrittura non sia di sostanza del Contratto di Compra, e Vendita, non ostante se le parti hanno convenuto, che il Contratto si termini, e si concluda coll' Istrumento o colla Scrittura, in tal caso la Scrittura, e l' Istrumento, si fa necessario, e si richiede per necessità sostanziale alla perfezione del Contratto, ralchè prima della confezzione di quello è permesso alle Parti di recedere impunemente da qualunque promessa anche accettata secondo il Testo litterale nel §. *In his autem quae Scriptura Instit. tit.* 24. *de Empt. & vendit. lib* 3.

IX. Per più ragioni poi ci parve irrilevante l' altra parte del sopraddetto objetto. Primieramente avvertivamo in fatto, che il Sig. Gallizzoli non aveva altra incompetenza come sappiamo dal sesto Capitolo intieramente confermato nel suo giudiciale Esame, se non che quella di offrire la somma di se. 200., ed anche di aumentarla, e di attendere la replica senza che fosse stata confetita al medesimo la maggior facoltà d' ingerirsi per mediatore a fine di conciliare l' interesse delle Parti. Dunque doveva credersi che il Sig. Gallizzoli allora quando si espresse come depone nel suo precitato esame, che avrebbe procurato di conciliare i respettivi interessi intendesse di parlare di quella conciliazione, che poteva tentarsi all' aumento degli se. 200. a seconda della facoltà ricevuta, e che non intendesse altresì di quella diversa conciliazione che sconfinar dai limiti del suo mandato, e che poteva procurarsi con accettare la condizione ingiunta, dai Sigg. Notari e Pacini del totale sborso del prezzo della Taberna nell' atto del Contratto; secondariamente pareva assai rimarcabile che gli stessi termini della conciliazione per la quale s' interessava il Sig. Gallizzoli si opponevano alla pretesa implicita accettazione della proposizione dei Sigg. Notari, e Pacini, mentre chi tratta di conciliazione suppone per ne-

necessario antecedente la difformità dei voleri, e perciò la
6 imperfezione, e la immaturità di un trattato *Gloss in Cap.* 1. alla parola *Mediatores de text. in 6. Zacch. de Salar. quaest.* 82. *n.* 1. *& seqq. e la Rot. Rom. nella recent. decis.* 163. *n.* 15. *& seqq. part.* 19.

X. Ponderavamo in oltre che la premura del Sig. Gallizzoli tendente a conciliare le Parti mostrava, che per la conclusione del affare vi era tuttora di nuove proposizioni, di nuovo i consensi, e di nuovo abboccamenti, e che per conseguenza fino a quel punto non si potevano dire concordi perfettamente gli animi dei contraenti, e perfettamente con-
7 cluso il Contratto per la regola del testo nella *L.* 11. *Cod. de his quib. ut indign.* „ ivi „ nihil enim actum esse cre-
„ dimus dum aliquid addendum super est „ e come in seguito *Venturin. Cons.* 18. *n.* 7. *& n.* 4. *lib.* 1. *Urceol. de transact. quaest.* 14. *num.* 23. *& seqq. Ansald. de Commer. disc.* 6. *n.* 14. *Palm. disc.* 173. *n.* 14. *e la Rot. Rom. nella rec. decis.* 681. *n.* 10. *et seqq. part.* 4. *tom.* 3. *e nella cit. Colonien. venditionis del dì* 12. *Giugno* 1750. *e seqq. nella confirmatoria del dì* 4. *Giugno* 1751. §. 6. *av. Caprar. ed in altra confirmatoria del* 13. *Magg.* 1757. §*quod si av. Fantuzzi*. E ciò tanto era certo che anche lo stesso Sig. Gallizzoli non pochi giorni dopo al colloquio tenuto col Sig. Dott. Chiocchini quando cioè il Sig. Rodrigo Notari si porrò alla di Lui casa a dirli il trattato non potè assicurarlo dell' intiera numerazione del prezzo della Taberna, e così dell' accettazione delle proposizioni dei Venditori, avendo soltanto protestato al Sig. Notari conforme Egli stesso racconta nel suo Giudicial deposto, e precisamente nella risposta all' ottav. Cap. che se l' offerente avesse sborsato tutto il denaro Egli intendeva che i Venditori fossero obbligati a stare al Contratto, che egli opinava sebbene erroneamente perfezionato.

XI. Di minor rilevanza ci parve in oltre il ricorso del Sig. Gabbrielli allo *Statuto Fiorentino Rubr.* 39. *Lib.* 2. alla mancanza di una prefissione di tempo ad Esso, o al Sig. Bassi ad essersi dichiarato se voleva accettar le condizioni contenute nel sopra espresso Biglietto, e finalmente alle cose decise *dal fu Sig. Aud. Rossi nella Marradien. seu Faventina mercedis del dì* 3. *Febbraio* 1777. Il citato Statuto

Fio-

Fiorentino prescrive, che giovi all' Assente la stipulazione
8 fatta anco senza Mandato, ed anche senza la di Lui accettazione. Ma questa sanzione municipale niente aveva di comune col nostro caso nel quale siccome abbiamo fin' ora provato, non si verificavano i termini dalla perfetta stipulazione attesa la difformità dei voleri dei Contraenti, onde restava l' affare nel Carettere di mero trattato, o poteva al più definirsi per una semplice promessa alla quale non e punto applicabile la censura di detto Statuto, conforme av-
9 vertono puntualmente il *Gar. Spin cons.* 49. *num.* 11. *e l' Avv. Scurtz. nelle addit. alla suddetta Rub.* 39. *n.* 1.

XII. Ne occorreva alcuna assegna di termine giudiciale al Sig. Bassi, o al Sig. Gabbrielli a dichiararsi sopra l' accettazione delle condizioni proposte dai Venditori quando si tratta di Contratti consensuali conforme è il contratto di Compra, e Vendita è stabilito dalla Legge il tempo, e il termine in cui debbano unirsi i Consensi, ne si ricerca che ne sia stabilito un altro dal Giudice. Il Sig. Bassi si esibì in Compratore, e non fu accettata l' esibizione se non con la condizione del pronto contante. L' indole del Contratto esigeva dal Sig. Bassi rispetto al pagamento intero del prezzo la contemporanea, o almeno la istantanea accettazione, che rendesse uniformi i sentimenti dei contraenti, e che in conseguenza concludesse il Contratto. Ma il Sig. Bassi differì per molti giorni la sua determinazione; Perciò i Sigg. Notari, e Pacini furono nella libertà di pentirsi, bastando a quest' effetto, che uno dei Contraenti abbia anche preso soltanto tempo a deliberare. Poichè o il silenzio, e la non congrua risposta, o il riservo a darla con intervallo benchè brevissimo non tiene obbligato chi prima ha manifestata la sua volontà, se non nel caso, nel quale una tal volontà costante-
10 mente perseveri fino al momento, in cui sia congruamente risposto. Così seguitando i testi nella *L.* 1. §. *si quis simpliciter ff. de verbor. obligat. nella L.* 1. *ff. de pactis, e nel* §. *Praeterea Instit. tit. de inutil. stipulat.* fermano comunemente *Surd. cons.* 298. *n.* 39. *Urceol. de transact. quaest.* 8. *num.* 3. *& seqq., ed Ansald. de Commerc. disc.* 6. *n.* 3. *e seqq.* ove molti concordanti.

XIII. Trovammo ancora del tutto estranea dalla presente que-
11 stione la citata Decisione nella *Marradien seu Faventina*

Ma-

Mercedis del dì 5 *Febbraio* 1777. *avanti il Sig. Audit. Rossi* si tratta in essa d' una Transazione di mercedi per operazioni Chirurgiche, e si risolve in Essa che la mercede una volta determinata dal Creditore con la protesta espressa di donare quel più che li fosse dovuto non debba esser sottoposta ad una nuova determinazione, , e si risolve nella medesima, che l' offerta una volta accettata non ammette alcun pentimento, giacchè costava appunto in quel caso dell' accettazione fatta dal debitore dopo l' offerta del Credi-
12 tore, e giacchè concorreva anche per la medesima accettazione la presunzione di ragione dedotta dalla scienza dalla proposta diretta. Nel caso nostro all' opposto si trattava di proposizioni fatte dai Sigg Notari, e Pacini, e non accettate dal Sig. Bassi, o dal Sig. Gabbrielli ne contemporaneamente, ne senza lungo intervallo, ne prima del recesso, e della manifestazione della contraria volontà dei medesimi Sigg. Notari, e Pacini, sicchè appariva evidentemente la diversità dei termini della sopra enunciata Decisione la quale anzi poteva ritorcersi contro chi l' allegava, mentre anch' essa ammetteva in circostanze meno forti delle nostre, vale a dire in rapporto ad una mercede tassata dal solo Creditore che si ricercasse l' accettazione per rendere obbligatoria l' offerta.

XIV. Fermo stante quanto abbiamo fin quì rilevato credemmo superfluo l' esame del patto commissorio, col quale in principio di Causa si sosteneva a favore del Sig. Gabbrielli che la vendita della taberna dovesse dirsi seguita, perchè la condizione del pronto contante apposta dai venditori dello stesso citato Biglietto richiedesse soltanto della totale numerazione del prezzo, ma non già sospendesse il Contratto, essendo tale appunto l' operazione del patto Commissorio, come inducente, ed importante una condizione bensì resolutiva, e
13 non altresì sospensiva a forma dei testi nella *L.* 1. *e seqq. ff. de Leg. Commiss.* e nella *L. si quis. ff. de rei vindicat.* Imperciocchè la nostra questione era molto dissimile dal patto Commissorio, sostanziandosi questi nella condizione con reciproco consenso stabilita in un concluso Contrat-
14 to di compra, e vendita di pagare il prezzo in un giorno, o in un tempo prescritto, e di rendere infetto il contratto in caso d' inadempimento. La nostra controversia al contrario

ci presentava un contratto non mai perfezionato, conforme ci sembra di aver dimostrato ad una condizione apposta dai venditori, che sospendeva il loro consenso al trattato, e che impediva qualunque primordio di obbligazione, finchè non fosse stata dal Signor Gabbrielli, o dal Sig. Bassi accettata. Or se rispetto a tal condizione non seguì mai l'unione dei consensi, mentre in principio mancò il consenso del Sig. Gabbrielli, ed in progresso, ed al presente maneava quello dei Sigg. Notari, e Pacini, eravamo per conseguenza assai lontani dai termini, e dall'idea del patto commissorio al quale perciò non interessava applicare i nostri riflessi.

E così l'una, e l'altra parte informando ec.

BARTOLOMMEO RAFFAELLI
Auditore, e Relatore.
UBALDO MAGGI
Auditore.
PIETRO BERTI
Auditore.

DECISIO II.

FÆSULANA TRABUM, SEU PRÆTENSÆ CONTRAVENTIONIS.

DIEI 25. MAII 1785.

ARGUMENTUM.

Vis fluminis aquarum copia redundantis revellens Trabes ripae colligatas non subjicit earum Dominos jacturae comminatae per patriam legem sub unico casu, quod eae in flumine relictae fuerint absque Ductore. Casus prohibitus extendi nequit, & pars Poenalis legis a favorabili distinguitur. Illa enim strictam, haec latam suscipit interpretationem.

SUM-

SUMMARIUM.

1. *Dominium Fluminum Supremis imperantibus spectat.*
„ *Et inter regalia flumen publicum recensetur. n. 2.*
„ *Ideoque semper vigilatum est, ut ejus cursus, ripae, argines manerent. n. 3. & 4.*
„ *Trabes per flumen trahere non licet absque Ductore, & quid in casu. n. 5. per tot.*
„ *Et id prohibetur, ne ripae & argines incursu Trabum vexentur, diruantur. n. 6.*
7. *Pars pœnalis subsequens casui prohibito, huic tantum debet referri.*
8. *Aquarum impetus & redundantia in flumine ex vi superiori derivat cui resisti nequit.*
„ *Et res tali occasione amissae, utpote quae sine animo derelinquendi deperduntur, restituendae sunt ab occupante. n. 9.*
10. *Interpretatio quae naturali verborum significationi resistit, respuitur.*
11. *Lex quae prohibet trahere per flumen Trabes absque Ductore, non impedit eas retinere alligatas ad ripas.*
12. *Quum permittitur consequens, non intelligitur negatum antecedens.*
13. *Cuique licet uti Ripis & Portu publicorum fluminum.*
14. *Id quod venit in consequentiam actus liciti trahi nequit in culpam Agentis.*
15. *Credulitas & bona fides agendi juxta Legem, excusat a pœna.*
16. *Potest Lex ad publicum favorem dirigi in eo quod disponit, & odiosa esse in paena quam infligit, ideoque in paenali parte non debet extendi per argumenta & inductiones.*
„ *Et ad casum praecise contemplatum restringitur. n. 17.*
„ *Quamvis militet aut identitas, aut majoritas rationis. num. 18.*
„ *Et in favorabilibus latam, in odiosis strictam interpretationem eadem lex recipit. n. 19.*
„ *Aliter omnia specialia sub prohibitione & paena unius casus caderent. num. 20.*

„ *In dubio autem pro exclusione paenae respondetur. n.* 21.
22. *Quod sub conditione aut contingentia unus casus conceditur, sub altera denegatum censetur.*
23. *Qui absque ulla causa contradicit Petitioni in expensas judicii merito condemnatur.*

I pubblici Fiumi, dei quali il dominio, a differenza del semplice uso, appresso tutte le Nazioni è riservato ai respettivi Regnanti, *Domat. droit public. livr.* 1. *sect.* 2. *art.* 7. *Ziegler. de iur. maiest. libr.* 2. *cap.* 15. *de iur. flumin. num.* 19. *& seqq. Pech. de aquaeduct. lib.* 1. *cap.* 2. *num.* 19. 27. 28. e i quali perciò vengono giustamente annoverati fra le
2 Regalie dei medesimi, come in sequela della costituzione dell'Imperatore Federigo I. comunemente stabiliscono *Peregrin. de iur. fisc. lib.* 1. *tit.* 1. *per tot. Pech. loc. cit. Gob. de aqu. qu.* 5. *num.* 30. *de Luc. de regal. disc.* 138. *num.* 5. *Rot. Flor. cor. Bonfin. dec.* 29. *num* 9. *& in Florentina Ripae* muniendae *diei* 30 *Septembris* 1750. §. 32. *cor. Mormorai, & Bizzarrini, Seravitien. Concessionis Gratiae diei* 12. *Sept.* 1772. §. 24. *& seqq. cor. Bizzarrini, & Salvetti, et in Biturgien. seu Anglarien. Aquarum Tiberis diei* 9. *Novemb.* 1782. §. *i. Fiumi pubblici cor. D. Aud. Io Baptista Gaulard.*, hanno sempre richiamato le attenzioni dei Sovrani, e delle Repubbliche ben regolate con pubblicare delle Leggi tendenti al mantenimento del libero corso di tali Fiumi, dei loro Argini, e Ripe.

In fatti senza bisogno di riportare tutte quelle Leggi, che sopra tal materia emanarono presso le altre molte Nazioni serve
3 di osservare gli Editti, che dai Romani furono pubblicati, e che si vedono inseriti in tutto il *tit. ff. de flumin. e nel tit. seg. ff. ne quid in flumin. public.*, come pure gli Ordini,
4 e Bandi pubblicati nella Città di Firenze, non solo in tempo di Repubblica, ma ancora nel tempo del Principato.

Ma siccome questi Ordini, e Bandi avevano bisogno di alcune moderazioni, e riforme adattate alle presenti circostanze all'effetto di facilitarne l'osservanza, piacque perciò al nostro Augustissimo Sovrano sempre intento a promuovere il bene dello Stato, e la felicità dei suoi sudditi, di rinnuovare tali Leggi, ampliarle, correggerle, e moderarle, e unitamente colle altre relative all'occupamento, ingombro, e sicurez-

zä delle pubbliche Strade, e Piazze raccoglierle, e inserirle in un Regolamento generale, a tal' efferto pubblicaro con suo Venerarissimo Motuproprio del dì 27. Marzo 1782.

E fra le molte provide disposizioni contenure in detto Regolamento si legge al §. 37. la seguente „ ivi „ Le travi, e le„ gnami tanto sciolti, che legati in foderi non potranno *man*„ *darsì senza guida sopra i medesimi per la corrente dei* „ *Fiumi* sotto pena dell'emenda del danno, e della perdita di „ detti Legnami, il ritratto dei quali spetterà per l'intiero a „ quello, o quelli, che li averanno fermati, o raccolti, ma per „ conseguire legittimamenre il ritratto prederto dovranno farne „ la denunzia al Giusdicente del Luogo dove saranno stari ri„ pescati i detti Legnami. „

Questa disposizione per altro, quantunque in tutte le sue parti chiarissima, diede luogo a una disputa fra i Monaci di S. Maria di Vallombrosa, e Giuseppe del Guasta, e alrri Consorri di Lite per l'intelligenza della quale è neeessario premettere la seguente sincera esposizione dei fatti resultanri dal Processo.

Giuseppe Antonio Becci foderatore dei Legnami dei Monaci di Vallombrosa fino dal mese di Settembre 1784. aveva preparato, e assicurato nei modi soliri al Porto di S Ellero sul fiume Arno più, e diversi foderi di travi di proprietá di detto Monastero per poi guidarli verso la Città di Firenze quando fosse sopraggiunra un aequa suffieiente; ma inaspettaramente nella notte del dì 20. di detto niese eomparve una piena così preeipitosa, che avendo strappato i canapi, e altri legami, con cui i detti Foderi erano assicurati al Porto furono questi rrâsportati a seconda della furia delle aeque, e ridotti successivamente in rante parti quante erano le Travi ehe li eomponevano, furono le medesime in diversi luoghi riprese da più persone, e specialmente sei di esse furono ripescate da Giuseppe del Guasta, e eompagni alle Mulina della Peseaia luogo detto la Sardigna.

Moltissime di dette Travi furono senza veruna diffieoltà restituite, ed aleune furono fatte restiruire dal Sig. Commissario del Quartiere S. Spirito, avanri del quale furono eitati diversi riprendirori. E siccome per parte di Giuseppe del Guasta, e eompagni fu negata la restiruzione delle sei Travi da loro riprese, perciò furono questi citari avanti il Sig. Commis-

missario del Quartiere S. Croce, affinchè li obbligasse alla restituzione, ma essi opposero l'incompetenza del Foro, e si protestarono di voler essere convenuti a quello a loro competente.

Furono adunque costretti i Monaci di Vallombrosa di presentare in questo Tribunale fino del dì 29. Novembre 1784. la loro Scrittura di Comparsa, e Istanza, domandando, che fossero condannati i predetti del Guasta, e Compagni alla restituzione di dette Travi, ma essendosi opposti i medesimi sul fondamento di averle ripescate nel fiume Arno in tempo, che erano senza guida, e perciò pretendendo di averle acquistate legittimamente in forza dell' accennato Regolamento generale §. 37., fu in tal guisa contestato fra le parti il Giudizio, e dato luogo alle medesime di dedurre quanto stimarono necessario.

Ma essendomi sembrate del tutto inconcludenti le opposizioni dei predetti del Guasta, e consorti di lite, ho dovuto con Sentenza di questo giorno condannare i medesimi alla restituzione di dette Travi nel caso dell'esistenza di esse, e non estendo a pagarne solidalmente la sua vera, e giusta valuta, come pure al rifacimento dei danni quateni e delle spese del presente Giudizio, con quel più, che in detta Sentenza.

Ed essendo ora richiesto per parte dei prefati Monaci di Vallombrosa di palesare i motivi, che mi hanno indotto a così decidere, di buon grado mi accingo a farlo, col dimostrare, che appunto il Regolamento generale del dì 27. Marzo 1782., dal quale gli occupatori delle Travi desumevano un diritto dell' acquisto di esse, è stato il fondamento principale del mio Giudicato.

In fatti nell' enunciato §. 37. di detto Regolamento (conforme resulta dalle istesse parole di sopra riportate) vien proibito di mandarsi senza guida per la corrente dei Fiumi le travi, e legnami tanto sciolti, che legati in foderi, e s' impone ai contraventori le pena dell' emenda del danno, e della perdita dei legnami da acquistarsi da quelli che l' averanno fermati, purchè ne facciano la denunzia al Giusdicente locale. Dunque una tal disposizione parla del caso, in cui alcuno mandi per la corrente dei Fiumi, o sivvero affidi all' incostanza delle acque il legname tanto legato, che sciolto,

to, senza che sia diretto, e regolato da una guida; e ciò per la ragione, perchè essendo trasportato dal precipitoso corso dell' onde potrebbe urtare, e cagionare dei gravi danni agli Argini, alle Rive, ai Ponti, ed a tutto ciò che fosse adiacente ai Fiumi medesimi; conforme in proposito della Legge dell' anno 1710. proibente ancor essa il trasporto del legname per il Fiume Bisenzio senza guida osservò il *Bonfin. dec. Fior.* 29 *n.* 5. *vers* „ optima quidem ratione, „ ne alias fortuita earum traiectione per varios fluminis sinus, „ & anfractus ripae, aggeres, atque pontes, nec non domus „ ipse &c. vicinorum agrorum damnum, ac ruinam patiantur „ Ed in questo solo caso determina per i contravventori le riferite pene dell' emenda del danno, e della perdita del legname, come ne fanno una manifesta prova quelle parole apposte dopo la parte proibitiva „ ivi „ sotto pena dell'emenda del danno, e della perdita di detti legnami „ le quali non possono riferirsi, se non che al caso proibito, che immediatamente precede alla parte penale, secondo le volgate regole, di cui la *Rota nostra appresso il Palma dec.* 497. *n.* 11. *e nella Florentina Primogenituraе de Orlandinis del dì* 11. *Agosto* 1725. §. *neutrum tamen avanti l' Auditore Piccinini*.

Or se per incorrere nella Censura della Legge contenuta in detto Regolamento si rende necessario per essenzialissimo requisito, che le Travi, o sciolte, o legate in foderi siano state affidate al libero corso dell' Acque senza l'assistenza e guida di alcuno; convien dire certamente, che l' operato del Becci, e degl' altri Uomini destinati dal Monastero di Vallombrosa per trasportare i legnami del medesimo, ne sia del tutto esente.

Ed in vero lungi dal provarsi, che essi mandassero per la corrente dell' Arno le Travi collegate in Foderi, si prova all' incontro da tutto il processo, che queste erano ferme nel Porto di S. Ellero, dove erano state bene assicurate nelle maniere solite, per poi sciorglierle quando l' Acque fossero state in sufficiente quantità, e con le guide dirigerle al loro destino, come depongono concordemente i Fidefacienti nel loro attestato, e come i medesimi ratificano, e spiegano nella risposta al 5. Interrogatorio.

Che se poi nell' accennata notte del dì 20. i Foderi, e le Travi

vi scollegate andarono vagando senza guida per l'impetuosa corrente del Fiume, ciò non fu un effetto di essere stati sciolti, e mandati per detta corrente per dato, e fatto dei Foderatori, che è appunto ciò che proibisce la nostra Legge, ma fu un effetto d'improvvisa furiosissima piena, che
8 procedendo da una forza superiore all'umano potere non poteva trovare impedimento, *Leg. flumen.* 24 §. *servitus ff. de damn infect.*

E in prova di ciò sembra a proposito di riportare in questo luogo quanto depongono i due Fidefacienti *Diodato Martinelle Lorenzo Pinzani; il* primo de' quali nella risposta al 10. interrogatorio così si esprime „ ivi „ Io veramente nella „ mattina suddetta del dì 20. Settembre scorso non mi trovai „ quando incominciò la piena, ma bensì a giorno chiaro volli „ andare nel Fiume a pescare colla bilancia, e in cotesta occa„ sione veddi, che nel Porto non vi erano più i Foderi, i qua„ li vi erano nella sera antecedente, e si vedeva benissimo che „ detti Foderi erano stati trasportati dalla suddetta piena, perchè „ erano strappati i canapi intorno ai paloni, e ontani „ e nella risposta all'11. interrogatorio così prosegue „ ivi „ confor„ me ho detto di sopra io non mi trovai nel Porto allorchè in„ cominciò la furia della piena, ma poco dopo veddi i pezzi di „ funi strappate, e tutti i segni, che i foderi erano stati portati „ via dalla piena, e me lo confermarono molte persone, che in „ tale occasione erano al Porto „

Il secondo poi nella risposta parimente al 10. interrogatorio così parla „ ivi „ per la ragione detta di sopra io non mi trovai „ al Porto a vedere il principio della piena, ma siccome sono „ vicinissimo, perciò al rumore grande delle acque io mi destai, „ e alzato dal letto mi portai al Porto subitamente appena gior„ no, e veddi, che i Foderi non vi erano più, ma bensì veddi „ dei pezzi di canapo attaccati ai pali, dal che potei benissimo „ comprendere, che la piena aveva strappato i detti canapi, e „ portato via i foderi, conforme dissero tutti, perchè nella sera „ antecedente i Foderi erano ben legati, e assicurati nel Porto.

Onde, se il caso, di cui si tratta era assai diverso da quello figurato, e supposto dalla Legge, non poteva giammai dichiararsi per legittimo l'acquisto delle Travi stare riprese nell'Arno dai predetti Giuseppe del Guasta, e Consorti di Lite, ma bensì illegittimo, come di cose perdute dal vero Padrone in forza d'una

9 d'una improvvisa inondazione, e senza animo di abbandonarne il dominio, e come tali soggette alla restituzione, a norma [illegible] *la Leg. qua ratione §. ult. e nella Leg. quaecumque ff. de acquir. rer. domin.*, e *nel §. ult. instit. de rer.* [illegible]

Ne per evitare questa fatal conseguenza giovava il replicare, che sebbene il Becci, e gli altri operanti non mandarono direttamente i legnami senza guida per la corrente del Fiume per altro gli esposero all' eventualità delle acque, allorchè li collocarono nel Porto di S. Ellero, da dove, benchè legati, potevano da una furiosa piena esser trasportati, conforme in realtà successe, e perciò indirettamente operarono, come se in fatti in tempo di piena li avessero affidati alla corrente del Fiume, e in conseguenza vennero in tal guisa a contravvenire allo spirito della Legge, che avendo in mira la conservazione delle Rive, e degli Argini, non può permettere, che vadano scorrendo liberamente i Legnami per il letto dei Fiumi.

Imperocchè si torna a ripetere, che il citato Regolamento non proibisce in veruna maniera di accomodare, e legare i legnami ai soliti Porti, ma vieta solamente di mandarli senza guida „ ivi „ *Le Travi, e Legnami tanto sciolti, che legati in foderi non potranno mandarsi senza guida sopra i medesimi per la corrente dei Fiumi, sotto pena &c.* le quali parole non possono ammettere un interpetrazione con-
10 traria al loro vero, e natural significato, secondo i noti principj, di cui la *Leg. 1. §. is qui Navem ff. de exercitor. act. Suar. de legib. lib. 6. cap. 1. num. 27. Rot. Rom. in rec. dec. 303. num 16. par. 13. e la Florentin. Locationis del dì 5. Aprile 1773 §. E' evidente avanti il già Audit. Francesco Rossi*; Altrimenti converrebbe, che proibisse affatto il trasporto dei medesimi per i Fiumi, il che non ha neppure immaginato; mentre, come ognun sa, i Foderi non si formano nel Bosco, ove si tagliano i legnami, o sopra
11 altro suolo, ma bensì nell' istesso Fiume, in tempo che scarseggia di Acque, per il quale si vogliono condurre, all' effetto che poi siano facili a muoversi, e guidarsi per la corrente quando sopraggiungono le Acque a proposito; essendo
12 regola elementare, che quando è permesso il conseguente non s' intende negato l' antecedente, senza di cui quello non

potrebbe ottenersi, *Leg. ad rem. mobilem* 56. *ff. de procur. Leg. illud* 76. *ff. de acquir vel amitt. hered. Faber. de divers. reg. jur. antiq ad L.* 178. *n.* 10. *Everar. in loc. legal. in loc. a concession. conseq. num.* 3. *Rot. Rom. cor. Ansald dec.* 402. *n.* 9. *& dec.* 416. *n.* 1.

Or posta nel nostro Regolamento questa mancanza di proibizione, se il Becci, e gli altri Operanti collegarono le Travi per mezzo di Foderi, e questi assicurarono secondo il solito con forti legami nel Porto di S. Ellero, ove erano stati formati, convien dire, che facessero un atto lecito, conforme infatti è permesso a chiunque per disposizione del Gius comune di prevalersi dei Porti, e delle Rive dei pubblici Fiumi per ivi assicurarvi, o Navi, o legnami. *Leg.* 1. §. *stationem ff. de flumin. Leg. Portus* 59. *ff. de verb. signif. &* §. *riparum instit. de rer. divis* È perciò non potevano essere redarguiti di alcuna contravvenzione, quantunque di poi in forza di una furiosa inaspettata piena si strappassero i canapi, si sciogliessero i foderi, e andassero le Travi senza guida a seconda dell' impetuosa corrente del Fiume; mentre ciocchè accade in conseguenza di un atto lecito non deve aversi in considerazione, nè può essere l'Agente impurato di colpa veruna. *Rot. Rom. dopo il Gab. tract. var. dec.* 46. *num.* 10 *e avanti l' Ansald dec.* 189. *num.* 25. *e la Ruota nostra avanti Magon. dec.* 30. *num* 12. e tanto maggiormente a luogo una tal proposizione nel caso, di cui si tratta, perchè dai detti Operanti furono usate le solite diligenze nel bene assicurare i legnami.

Ma dato ancora, che ciò non fosse stato permesso, erano essi per altro nella giusta credulità, e buona fede di poter legare i Foderi ai Porti, come hanno sempre costumato, ed hanno veduto praticare anche dagli altri, e perciò non avevano operato in disprezzo di una Legge chiara da cui resultasse il dolo implicito, o la malizia, onde quest' istessa credulità, e buona fede era sufficientissima per renderli immuni dalla pena, secondo le cose stabilite dalla *Rota nostra nella dec.* 13. *n.* 19. *fra le raccolte nel Tesoro Ombros. tom.* 8. *nella Florentina Praetensae Caducitatis del di* 17. *Giugno* 1777. §. *ciò presupposto avanti l. Illustiss. Sig. Aud. Ulivelli*, e secondo che in termini della citata Legge dell' Anno 1710., che proibiva di mandarsi per il Fiume Bisenzio i legnami sciolti, oppure

pure legati, ma senza guida, fù risoluto dall' *Auditore Francesco Antonio Bonfini nella soprallegata dec.* Flor. 29. n. 18. „ ivi „ his tamen non obstantibus censui illum exclusandum fore ab incursu pœnæ bannimentalis propter iustam & probabilem credulitatem, bonamque fidem sibi causatam ex verbis dubiis, & ambiguis eiusdem bannimenti superius recensitis, ut in puncto &c. contrariis procedentibus quoties ex inobedientia, & contemptu Legis claræ, & perspicuæ resultaret, dolus saltem implicitus, & virtualis. „

Oltre di che quantunque si volesse per ipotesi accordare, che il prefato Regolamento, o perchè contenga un pubblico favore, o perchè vi concorra un identità di ragione, sia suscettibile di una lata interpetrazione, ed estenda la disposizione a qualunque caso, in cui le Travi vadano errando per i pubblici Fiumi, non per questo potrà derivarne quella conseguenza, che con equivoco di ragione si deduceva per parte di Giuseppe del Guasta, e Consorti di lite, cioè che ugualmente in qualunque caso abbia luogo la perdita dei Legnami.

Ed in fatti essendo stata voluta una tal perdita in pena della trasgressione al disposto di detto Regolamento, come il medesimo in Lettera dichiara „ ivi „ sotto pena dell' emenda del danno, e della perdita di detti Legnami „ convien dire che per questa parte assuma esso il carattere di penale, e in conseguenza di odioso; nè ciò porta ad alcuna contradizione, mentre come ognun' sa, può una legge contenere il favore pubblico in ciò, che principalmente dispone, e contenere insieme l' odio, e la pena nell' esecuzione. Sùbito che dunque il controverso Regolamento contiene in parte l' odio, e la pena, ne deriva che questa non può essere estesa per mezzo d' induzioni, e argomenti da un caso all' altro diverso, *Text. in cap. quae a iure* 28. *de reg. iur in 6. Rot. Rom. cor. Tanar. dec.* 188. *num.* 10. *& cor. Falconer. tit. de Senat. Consult. Velleian. decis.* 5. *sub. n.* 5. *Rot. Rom. divers. dec.* 519 *n* 2. *part.* 4. *Rot. Florentin. apud Palm. decis.* 460. *n.* 31. *& seqq. & coram. De Comittib dec.* 100. *num.* 18. *& seqq.*, ma deve esser limitata, e ristretta a quel solo caso, in cui letteralmente dalla Legge è stata commi-
12 nata, cioè al caso in cui si mandino i legnami senza guida per la corrente dei Fiumi, *Bonfin. de jur. fideicomm. tomo* 1. *disput.* 94. *num.* 46. *Rot. Roman. cor Falconer dict.*

decis. 5. *num.* 7., e gli allegati nella *Pisana Primogenitu-*
rae de Scorzis del dì 26. *Agosto* 1776, *artic.* 4. § 169.
avanti il fu Sig. Canonico Antonio De Ricci, e nella Pi-
sana praetedsae Caducitatis, & Fideicommissi del dì 15.
Settembre 1780. §. *poichè la Legge avanti l' Illustriss.*
Sig. Auditor Giuseppe Vinci.

Il che ha luogo quantunque militi l'identità, o maggioranza di
18 ragione, come rispondono *De Valent. de ultim. volunt. vot.*
18. *num.* 28. *tom.* 2. *part.* 2. *Rot. Roman. cor. Emerix. iun.*
decis. 795. *num.* 15. e quantunque ancora principalmente la
disposizione contenga un favore, e ammetta in conseguenza
un estensione, mentre allora potrà estendersi oltre i termini
letterali tutto ciò, che riguarda il favore, e il pubblico van-
19 taggio, ed all'incontro la pena dovrà limitarsi, e ristringersi
al solo caso espresso, come per il Testo nella *Leg. in testa-*
mento 27 *ff. de condition. & demostration.* comunemente
fermano *Alciat. de praesumpt. regul.* 3. *praesumpt. ultim.*
num. 5. *versic* „ Licet disposito principalis extendatur, num-
„ quam tamen fit extensio quoad poenam „ *Marcabr. cons.* 36.
num. 55. *& seqq. Camerell. de legat. lib.* 9. *tit. de his, quae*
pœn nomin. quaest. 4 *num.* 10. *e* 11. *Castill. controv. iur.*
libr 5. *cap.* 181. *num.* 13. *Thesaur. decis.* 210. *num.* 3. e a
maraviglia bene il chiarissimo mio Maestro Sig. Avvocato
Attilio Maria Bruni nella *Florentina Praetensae Caducita-*
tis del dì 12. *Settembre* 1749. § 79. „ ivi „ Esto milies
„ quod favorabile esset praeceptum, & ex tacita voluntate a-
„ ptum extendi ab ingressu ad progressum, non inde tamen in-
a ferri poterat quod sive conditio ademptionis, sive poena
„ privationis in uno casu adiecta, ultra casum expessum pro-
„ trahi posset „

Altrimenti se si dovesse estendere non solo la semplice dispo-
sizione proibitiva di mandare i Legnami senza guida per i
Fiumi, ma ancora la pena della perdita di essi all'enuncia-
to caso limitata, e ristretta, converrebbe ammettere un cu-
mulo di speciali proibito dalle Leggi in ogni materia, ben-
20 chè indifferente, come con la scorta di più concordanti pro-
segue la sopralodata Decisione nella *Florentina Praeten-*
sae caducitatis §. 80.

Dileguato adunque in tal giusa l'equivoco, che manifestamente si
conteneva nel raziocinio di sopra riportato, viene questo a ca-
dere

dere da per se stesso, e sparisce qual ombra alla comparsa del sole, la conseguenza del legittimo acquisto delle Travi, che se ne voleva dedurre; poichè mancando la contravenzione al caso espresso dal Regolamento, non poteva aver luogo la pena della perdita de legnami (per l'esclusione della quale anche
21 sul mero dubbio si doveva prendere qualunque interpetrazione, *Text. in Leg. quoties ff. de reb. dub. Leg. si quando ff. de legat.* 1. *Leg. in interpetratione* 42. *ff. de pæn. Rot. cor. Dunozzett. iun. decis.* 376. *num.* 8. *& cor. Emerix. iun. decis.* 819. *num.* 1. *& Rot. Florentin. cor. Accaris. decis.* 92. *num.* 30.) e se in questa non erano incorsi i Monaci, conforme ho dimostrato non potevano gli occupatori delle Travi farne un legittimo acquisto, essendo regola incontrastabile di ragione, che quello che è dato, o concesso sotto una condizione, o nella contingenza di un caso, si reputa negato, o tolto nella verificazione di un altro caso totalmente diverso. *Leg. quibus diebus* 40. §. *quidam & Leg. aliquando* 107. *versic. ex diverso ff. de condition. & demonstration. Leg. si legatum* 10. *ff. de adim. legat. Averan. interpret. iur. lib.* 3. *cap.* 10. *num.* 18. *Mantic. dec.* 26. *num.* 3. e nella *Pistorien Jurispatronatus del dì* 6. *Aprile* 1781. §. *ed è regola avanti il Sig. Audit. Orazio Fenzi*.

Ma forse conoscendo i predetti del Guasta, e Consorti di Lite, che il citato Regolamento senza impropriarne le parole non poteva somministrare ai medesimi un diritto di farsi propri i Legnami dei Monaci, tentarono per ultimo refugio d' impugnarne l'identità, benchè con esito egualmente infelice.

Infatti basta fare attenzione al referto, che sotto di 22. Settembre 1784. fece il Becci al Supremo Tribunale di Giustizia, e all'altro referto fatto da Giuseppe Del Guasta in questo Tribunale sotto di 27. del suddetto Mese, e si vedrà che ambedue mirabilmente combinano. Poichè nel primo referto dopo essere stata descritta la qualità, e quantità delle Travi perdute, si dice „ ivi „ marchiate nelle testate col marchio di Vallom-
„ brosa esprimente una Cruccia „ E nel secondo si confessa *di avere* sotto di 20. *Settembre detto* (sono parole del referto) *riprese sei Travi di abeto quadrate con un bollo tondo in fine di dette Travi esprimente dentro al detto Bollo un T*; e quantunque nel primo referto si dica una *Cruccia*, e nel

secon-

secondo un *T*, ciò non porta alcuna differenza, mentre ognun sà, che la Cruccia e formata a guisa di un T; onde subito che combina il segno materiale, niente deve curarsi la diversità del vocabolo, con cui quello è stato denominato. E perciò da questi due accennati referti abbastanza resta giustificata l' identità di dette Travi, tanto più che quelle furono ripescate nell' istesso giorno, in cui seguì la piena, e non si è saputo, che in tal giorno si smarrissero Travi, o Legnami di altri proprietari.

Sicchè non avendo alcun plausibile fondamento veruna dell' eccezioni opposte per parte degli Occupatori delle Travi, ogni ragion voleva, che oltre alla restituzione delle medesime fossero ancora da me condannati (conforme ho dovuto fare) nell' emenda dei danni, e nelle spese del presente Giudizio, a norma dei chiari Testi nella *Leg. eum qui temere ff. de iudic. e nella Leg. properandum §. sin autem Cod. eod.* Seguitati dalla *Rota nostra nella Sanctae Crucis Expensarum del dì 7. Giugno* 1780. §. *impercettibile avanti l' illustriss. Sig. Auditor Pier Filippo De Morelli.*

E così l' una, e l' altra Parte informando ec.

Marco Baccini
Potestà.

DECISIO III.

FLORENTINA FIDEICOM. ET DONATIONIS

Diei 30. Septembris 1785.

ARGUMENTUM.

Examinatur materia prohibitionis alienandi, quando ea necnon fideicommissum progressivum importet? ubi de Limitatione Cons. 21. Oldrad.

Do-

Donatio correspectiva firma remanet licet onus praecise non respondeat donato seclusa tamen laesione enormissima.

SUMMARIUM.

1 *Factum.*
2 Cons 21. Oldrad. *non procedit si adsunt verba importantia tractum successivum.*
3 *Prohibitio non alienandi absoluta, & vestita, ut ajunt, causa finali fideicommissum progressivum inducit.*
4 *Amplia concurrente bonorum diversitate.*
5 *Fortius si & personarum; & n. 6.*
7 *Non obstante patria Lege 1747.*
8 *Materialis ordo Sermonis voluntati alias elicitae cedere debet.*
9 *Qui vult finem medium nolle non potest.*
10 *Verbum latinum „ eis „ omnes in antecessum nominatos comprehendit.*
11 *Boni Interpetris est non solum disponentis voluntatem indagare, veram etiam corrigere orationis errorem.*
12 *A causa finali dispositionis optime arguitur, quo sensu ejus verba intelligi debeant.*
13 *Pacta ultra conventum non extendenda.*
14 *Documenta contrahentium subscriptione non roborata nullam attentionem merentur.*
15 *Donationes correspectivae non semper ad perfectam aequalitatem reducuntur ad instar contractuum, remoto pacto in contrarium;*
16 *Adeoque pro parte qua respondunt oneri correspectivae, in reliquis gratuitae dicuntur.*
17 *Hinc laesio ad eas infringendas enormissima debet esse.*
18 *Donatori universali non succurritur propter errorem, licet ignoraverit species in universitate contentas.*
19 *Ratio.*
20 *Error in caussa secundaria donationis pacta non vitiat.*
21 *Accollatio inducit in accollatario obligationem caussativam, non absolutam, restrictam scilicet ad collationis pretium.*
22 *Patre, et Filio sub ejus potestate constituto dotis receptionem confitentibus, Patri restitutionis onus incumbit*

23.

23 *Obligatus dicitur qui nomine proprio contractum iniit.*
24 *Indignum est propriae confessioni resistere.*

DOpo che il Nobile Sig. Leone de' Medici Cav. Milite dell' Insigne Ordine Gerosolimitano colla mediazione, e consiglio di soggetti per tutti i riflessi rispettabili, deve nuto era ad una Donazione correspettiva, ed universale di tutti i suoi Beni a favore del Nobile Sig. Averardo de' Medici di lui Fratello con i patti, e condizioni, che inseriti si leggono nella privata scritta de' 15. Giugno 1767. formalmente recognita dal fu Sig. Dott. Pietro Vinci, e dopo che la medesima colla più precisa esattezza era stata da esso religiosamente osservata per il corso non indifferente di anni diciassette, desiderabile veniva ad essere ancora che ritrovar non si fosse potuta ragione, o motivo, onde alterato anche in minima parte rimanesse e quel reciproco Amore Fraterno, e quel sistema di reciproca convenienza familiare, oggetti ambedue individuati, ed espressi nel surriferito atto di donazione, come altrettante cause finali intese, e contemplate dai respettivi Nobili Contraenti,

Ma comecchè troppo connaturale è il pentimento, e l' immaginare attacchi in chi già sia devenuto a donare, e si sia reso ptivo di amministrare, e di disporre diversamente del suo, perchè se non totalmente annullate, almeno in parte variate rimanghino a proprio vantaggio le già stipulate convenzioni, quindi nel supposto che in sua lesione, e pregiudizio incorso fosse un errore nella dimostrazione dello stato attivo, e passivo del comun patrimonio, sopra della quale modellati erano stati i patti, e le convenzioni contenute nella detta scritta di Donazione del 1767. comparve il detto Sig. Cav. Leone de' Medici, avanti il Clarissimo Magistrato Supremo, e domandò un aumento della mensuale prestazione riservatasi in somma di scudi cinquantacinque, sul fondamento che i Beni provenienti dalla fu Sig. Maria Bianchelli maritata nella Famiglia de' Medici, situati nel Territorio di Faenza considerar non si dovessero come liberi, e così spettanti per tre quarte parti al Donatario stato unico Erede Testamentario del Nobile Sig. Abate Francesco de' Medici, ma bensì sottoposti a Fidecommisso progressivo, e dividuo negli Agnati dell' istessa Famiglia, producendo a quest' ef-

sto effetto il Testamento della Fidecommittente rogato in Faenza da Ser Gio. Claretti sotto dì 11. Ottobre 1554., come pure una copia di un Ristretto dell' annue entrate al netto spettanti ai Nobili Sigg. Fratelli de' Medici, firmata dal Perito Scritturale Sig. Abate Pier Girolamo Redi, nel qual ristretto due cose erano osservabili, la prima che i detti Beni erano stati considerati come liberi, e la seconda che l' Entrata Mensuale spendibile da detto Sig. Cav. Leone si faceva ascendere a Scudi 60. 5. 11. 4., somma superiore a quella riservatasi.

Sensibile il Sig. Averardo ad una tale istanza, e tanto più sensibile in quanto che fino dai tempi, in cui viveva il Padre comune Sig. Pietro Paolo de' Medici, egli istesso previa l' opportuna emancipazione paterna, mancato non aveva con titolo di mera liberalità di beneficare il di lui Fratello Cadetto in una somma più grandiosa di quella che venivasi a reclamare, giacchè per scritta del dì 16. Marzo 1758. ceduto aveva, e promesso al detto Sig. Cav. Leone l' annuo assegnamento di scudi 300. sua vita naturale durante, da ricavarsi dalla Primogenitura particolare, nella quale era per succedere dopo la morte del detto Sig. Abate Francesco, indotta dalla gloriosa mem. di S. A. Elettorale Anna Maria Luisa de' Medici a favore del Maggiornato della di lui Famiglia, credè di dover far vive le sue eccezioni, massime perchè abbondando in generosità non rimanessero di soverchio pregiudicati i suoi Figli, ed allora fu che non impugnando che i Beni di Faenza provenienti dalla detta Sig. Blanchelli fossero stati considerati come liberi, oppose alla contraria domanda in primo luogo, che i medesimi a seconda della legge prescritta nel Testamento dir non si potessero sottoposti a vincolo alcuno Fidecommissario, in secondo luogo, che l' esibita dimostrazione firmata dal Sig. Abate Redi non era quella, che era stata presa in considerazione nello stabilire i patti, e l' annua correspettiva prestazione a favore del Donante producendo a quest' effetto altra Dimostrazione sottoscritta dall' istesso Sig. Abate Redi, e in terzo luogo finalmente intentando un Giudizio di riconvenzione domandò che in ogni sempre negata ipotesi, che la detta dimostrazione esibita in atti per parte del Sig. Cav. Leone, servita fosse di base ai patti, ed alle convenzioni di che nella Donazione, si dovesse come erronea correggere, ed emendare, e per essere

stata considerata fra le partite di Entrata la pigione del Palazzo di propria abitazione, e per non essere stata separata nel suo totale dal Patrimonio comune l' Eredità del detto Sig. Abate Francesco, come pure che si dovesse condannare il Sig. Cavalier Leone a rifondere quel di più, che avesse esatto dal giorno della fatta donazione fino al tempo dell' intentata riconvenzione, oltre all' appurata somma annua che li sarebbe stata dovuta dal Patrimonio divisibile, e comune.

In tal forma contestatosi il Giudizio, e eletti noi per Arbitri Compromissari dell' insorta controversia a forma di ciò che prescrive il vegliante Statuto, il primo nostro pensiero fu quello di tentare ogni strada onde conciliate rimanessero amichevolmente, e per transazione le Fraterne dissensioni, ma conosciuto avendo, che vano, ed infruttuoso rendevasi ogni tentativo, ed ogni progetto, fu necessario abbandonare il carattere di Mediatori, ed assumere all' incontro quello di Giudici richiamando ad un giudiciale esame le respettive pretensioni per portarle quindi a quella risoluzione che i fatti, e le regole di ragione richiedevano; onde dopo avere più volte sentiti i dotti Difensori di ambe le Parti, e quanto ci veniva esposto, e riferito dall' Espertissimo Sig. Giovanni Boccini Perito Calculatore eletto di consenso dei Sigg. Fratelli de' Medici per instruzione dell' animo nostro, venimmo nella concorde determinazione di dichiarare nel Lodo trasmesso al Clarissimo Supremo Magistrato, che i Beni provenienti dall' Eredità della fu Signora Maria Blanchelli dir si dovessero sottoposti ad un Fidecommisso progressivo, e dividuo in conformità del Testamento del dì 11. Ottobre 1554. Rog. da Ser Giovanni Claretti, ma che ciò non ostante non vi fosse luogo ad aumentare a favore del predetto Sig. Cav. Leone de' Medici la mensuale prestazione convenuta nel predetto Chirografo di Donazione del dì 15. Giugno 1767., e ciò in sequela della Dimostrazione del predetto Calculatore, quale feciamo parte integrale dell' istesso nostro Lodo.

Nè diversamente a nostro credere richiedeva il disposto di ragione, tanto per ciò che interessava la prima non meno, che la seconda parte della nostra resoluzione, come ci lusinghiamo di dimostrare richiesti adesso a renderne palesi i motivi; poichè sebbene il Testamento della Blanchelli ci sembrasse favorevole, e coerente a quanto domandava il

detto

detto Sig. Cav. Leone, niente per altro propenso a di lui favore ci si manifestò il calculo, e la dimostrazione dello stato attivo, e passivo del Patrimonio Comune, giacchè dedotti i debiti, ed emendati gli errori incorsi nella rammentata dimostrazione esibita in atti dal detto Sig. Cav., coerentemente a quanto era stato per via di riconvenzione domandato dal Sig. Averardo, restammo pienamente persuasi, che l' Antrata spendibile del Sig. Cav. medesimo nel giorno della fatta Donazione, non potesse ascendere in circa che alla somma mensuale di scudi cinquantacinque, quanta appunto era stata convenuta nell'articolo sesto del Chirografo di detta Donazione nel caso che al Donante piaciuto fosse di vivere separato dal Donatario, e di mensa, e di abitazione, e che egli in ogni subalterna ipotesi mancasse di azione per poterne domandare lo sperato supplemento.

Ed in vero per quanto la Testatrice dopo aver lasciato l' usufrutto universale dei Beni Ereditari a Niccolò de' Medici di lei Marito, ed aver proibito ad esso in qualunque forma la Vendita, e l' Alienazione dei Beni stabili, instituisse Eredi proprietari Leone, Bernardo, e Giulio suoi Figli legittimi, e naturali, reciprocandogli fra di loro, e sostituendogli nel solo caso, che mancati fossero senza figli, la numerosa prole Femminina, che in quel tempo ritrovavasi, circostanza che avrebbe dato luogo a credere esser noi nel caso di un puro, e semplice Fidecominisso condizionale, capace di natura sua a render liberi i beni qualora non si fosse verificata la condizione della mancanza degli Eredi senza figli ai termini del celebre *cons.* 21. *dell' Oldrado*; pur tuttavolta la successiva proibizione di alienare diretta parimente ai soli Beni Stabili, e vestita della ragione della conservazione dei medesimi nella sua Agnazione, e del loro passaggio di Erede in Erede, e di propinquiore in propinquiore, fu creduta da noi più che bastante per l' induzione di un Fidecommisso restitutorio, e progressivo nei Figli, e Descendenti dei primi Eredi non ostante che uno dei medesimi fosse morto con figli, e propagata avesse la Famiglia de' Medici, che presentemente sussiste.

L' istituzione, e successiva proibizione si leggeva nel Testamento concepita nei seguenti termini „ Post mortem vero dicti „ Nicolai Mariti praefata Dom. Maria sibi haeredes universales,

„ ac pleno lure, & omni meliori modo instituit, reliquit, & es-
„ sa voluit Dom. Leonem, ac Dom. Bernardum, ac Dom. Iu-
„ lium eius filios legitimos, ac naturales natos ex se, & ex prae-
„ fato Dom. Nicolao Marito, eosque invicem substituit, & si di-
„ cti sui filii quandocumque decesserint absque filiis legitimis, &
„ naturalibus, aut filiabus, tunc, & eo casu eis substituit, ac si-
„ bi haeredes universales esse, ac remanere voluit eius filias foe-
„ minas, videlicet DD. Sororem Victoriam, & Sororem Veroni-
„ cam, & Dom. Franciscam, Dom. Flammentam & Dom. Liviam, &
„ Do. Catharinam, & Dom. Virginiam Sorores invicem, ac natas ex
„ se, & ex praefato Dom. Nicolao suo Marito æquis portionibus,
„ *prohibendo eis, ut supra, alienationem dd. suorum bono-*
„ *rum immobilium, videlicet quod dicta sua bona vadant de*
„ *haerede in haeredem, & eius proximiores, ac propinquio-*
„ *res in gradu, eorumque descendentes, eas substituendo*
„ *invicem, ut supra omni meliori modo per Fideicommissum,*
„ *& pro conservatione suae agnationis, & cognationis.* „

Quindi trattandosi di una proibizione di alienare informata e rivestita dalla causa finale di conservare i Beni di Erede in Erede, di prossimiore in prossimiore, e nei loro descendenti per il lustro, e decoro dell'agnazione, e cognazione, e così di una proibizione, come dicono i nostri, assoluta, ed independente dalle precedenti parti della Testamentaria disposizione, abbiamo creduto che da questa sola ne resultasse l'induzione di un Fidecommisso nuovo, assoluto, e progressivo nella Famiglia de' Medici, secondo la notissima distinzione, che passa fra il caso, in cui la proibizione istessa possa dirsi famulativa al precedente Fidecommisso condizionale, termini nei quali non è
3 atta a porre in essere un nuovo, ed independente Fidecommisso secondo l'opinione originale *del Dec. cons.* 636, e l'altro caso totalmente diverso, in ordine al quale la ragione dispositiva aggiunta al precetto di non alienare venga a rendersi frustranea, ed inutile, qualora non si intenda diretta ad indurre una nuova, ed independente sostituzione Fidecommissaria, perciò che distinguendo comunemente fermano *Balduc. ad Ramon. cons.* 71. *num.* 79. *& seqq. Altogr. controv.* 38. *num.* 30. *Mart. Vot. Pisan.* 222. *num.* 36. *seqq. de Iuc. de Fideicommiss. disc.* 51. *numer.* 9 *&* 10. ottimamente *il Bonfin. de Iur. Fideicommiss. disput.* 33. *num.* 21. *& seqq. & disput.* 36. *num.* 31. *Rot. Roman. cor. Seraphin. decis.*

cis. 482. *num.* 3. *&* *cor. Otthobon. dec.* 28. *num.* 3. *&* *cor. Cels. dec.* 228. *per tot. Rot. nostr. cor. de Comitibus. dec.* 77. *num.* 40. *&* *in Thesaur. Ombros. tom.* 4. *dec.* 24. *num.* 14.

Che poi la nostra proibizione dovesse dirsi independente, e non già famulativa lo persuadeva non solo il concorso della diversità dei Beni, ma ancora quello della diversità delle persone. Laddove infatti i Beni soggetti al Fidecommisso precedente, del quale furono gravati i Figli della Testatrice a favore della Prole Femminina nel caso che essi fossero mancati senza successione erano tutti i Beni universali dell' intero asse ereditario, perciò tanto gl' immobili, quanto mobili, azioni, ragioni, e simili: All' incontro i Beni, ai quali era diretta la proibizione istessa comparivano essere i soli Beni Stabili, mediante quelle parole „ *Prohibendo eis, ut supra, alienationem dictorum suorum bonorum immobilium* „ lo che poneva in essere sicuramente l' idea del Fidecommisso reale, nuovo, ed indepcndente affatto dal Fidecommisso universale, e condizionale ordinato precedentemente, non potendo esser l' istesso quando il soggetto del vincolo, ed i Beni erano certamente
4 diversi, percio che prosegue ad avvertire l'istesso *Bonfin. d. disput.* 33. *num.* 25. *e la Rot. Nostr. cor. de Comitib. decis.* 77. *num.* 38. *&* *decis.* 82. *num.* 43.

Parimente oltre la diversità dei Beni si verificava la diversità delle persone, mentre il Fidecommisso precedente ristretto leggevasi ai Figli della Testatrice, e nel solo caso, che i medesimi fossero mancati senza Figli vedevasi la sostitutione limitata alle di Lei Figlie, quando all' opposto il nuovo Fidecommisso derivante dalla proibizione di alienare era perpetuo, ed esteso a tutti gl' individui dell' agnazione, e cognazione per la ragione dispositiva, che vestiva, ed informava la proibizione stessa dell' alienazione; Ma il restringere il vincolo in rapporto all' universalità a certi determinati gradi, ed in ordine ai soli Beni Stabili, l' estenderlo a tutte quante le persone di quella famiglia, a favore della quale era diretta la disposizione, non era forse un denotare fino all' evidenza certa, ed indubitata un idea di ordinare un Fidecommisso nuovo, ed indipendente? Quando alla diversità dei Beni si unì la diversità delle persone concorde fù il sentimen-
5 to dei Dottori, e dei Tribunali per l' induzione d' un Fidecommisso particolare in forza della proibizione dell' alienazione

zione rivestita dalla ragione di conservare i Beni nella Famiglia, e nell' agnazione, per ciò che dopo il *Rodulphin. alleg.* 170. *n.* 10. *Aetolin. resolut.* 139 *n.* 15. *avverte la Rot Nost. apud Palm. Nep. dec.* 39. *num.* 14. *& cor. Urceol. decis.* 34. *num.* 1. *& cor. de Comitib. dict. decis.* 77. *num.* 42. *& d. dec.* 82. *num.* 37.

Or dunque se la proibizione di alienare appellava secondo la lettera del Testamento non agli stessi Beni, e non all' istesse persone contemplate nel precedente Fidecommisso, superiore ad ogni eccezione era a giudizio nostro la conseguenza, che la condizione apposta alla sostituzione delle Figlie della Testatrice non potesse in verun conto render condizionale il successivo Fidecommisso particolare ristretto agli Stabili, e progressivo in tutti gl' individui dell' agnazione de' Medici, non essendo possibile il combinare insieme resoluzione di vincolo per l' apposta condizione *si sine filiis*, e durazione del vincolo istesso per la voluta conservazione dei

6 Beni spiegata nel precetto di non alienare, diretto indistintamente a tutti i chiamati, come in limitazione del detto *Cons.* 21. *dell' Oldrado* nelle precise circostanze del caso nostro fù altra volta fermato *dall' Altograd Sen. cons* 91. *num.* 14. *& seqq. Peregrin. de Fideicommiss. artic.* 14. *num.* 14. *& seqq. Mantic. de Coniect. ultim. volunt lib.* 6. *tit.* 15 *num. num.* 12. *Surd. decis.* 84. *num* 1. *Rot. Romun. cor. Rembold. decis.* 84. *numer.* 1. *& in recent. decis* 514. *numer.* 4 *part.* 14 *Rot. Nostra apud. Palm. decis* 194. *numer.* 24. *& decis.* 213. *numer.* 62 *& in Florentina Fideicommiss. de Spinis* 7. *Febbraio* 1719. *num.* 16. *&* 17. *avanti l' auditore Urbani*, ed individualmente rispondendo anche all' obietto rilevato dalla Cesarea Sanzione sopra i Fidecommissi dell' Anno 1747., in cui al §. 16. si ordina, che qualunque Fidecommisso istituito in caso di morte senza Figli si debba intendere resoluto per la loro esistenza, l' istessa *Rot. Nostra* nella *Petrasancten. Fideicommissi de Masinis* 2. *Luglio* 1771. §. *quod si prohibitioni & plur. seqq. avanti i Sigg. Auditori Bizzarrini, Morelli, e Meoli*, confermata colla revoca d' un intermedio contrario giudicato dal *primo Turno Ruotale sotto dì* 19. *Gennajo* 1773. come dal Motivo disteso dall' *Illustriss. Sig. Aud. Catani* §. 9 *&* 10. *e dai* §. 38. *& seqq.*

Nè

Nè per sostenere che la proibizione dell' alienazione dei Beni fosse nel caso nostro accessoria, e famulativa influir potevano i tre argumenti, che andavano proponendosi dai dotti Difensori del Sig. Averardo, e sulla continuazione dell' orazione precedente, mediante quelle parole *prohibendo eis*, e sulla relazione della proibizione stessa, e finalmente sull' espressioni *eas substituendo invicem*, quasi che la parola *eas* denotando l' accusativo plurale femminino denotasse, che la sostituzione, come pure la proibizione fosse diretta alle sole Figlie Femmine invitate a succedere, allorchè i primi Eredi fossero mancati senza Figli.

Perchè quando concorreva come abbiamo accennato la diversità dei Beni, e la diversità delle persone, e nella proibizione, e nella ragione, dalla quale la medesima si trovava informata, a niuna conseguenza certamente poteva portare il senso continuativo del discorso, espresso dalla Testatrice in ordine al precetto di non alienare, per mezzo del gerundio *prohibendo*, giacchè la materiale giacitura del discorso rimane del tutto disprezzabile, allorchè contro ad una tale insignificante materialità concorra la volontà che ci avverta, ed assicuri dell' in-

8 dipendenza della proibizione, e così del Fidecommisso, come con altrettante simili espressioni concludono concordemente *il Castald. cons.* 48. *n.* 7 *Bonfin. de Iur. Fideicommiss. disput.* 33. *num.* 23. *&* 24. *de Valent de ult. Volunt. Vot.* 45. *num.* 21. *et seqq. Tom.* 2. *part.* 1. *Rot. decis.* 65. *n.* 7. *cor. Cerr. Rot. Nostr. apud Palm. allegat.* 399. *num.* 5. *et* 6. *et cor. de Comitib. d. decis.* 77. *num.* 39. *et seqq.*, *e* parlando del participio *prohibens* dottamente le due surriferite conformi Decisioni nella *Petrasanct. Fideicommissi de Masinis*, ed in specie la seconda *del Sig. Aud. Cattani* §. 24.

Molto meno poi poteva a senso nostro influire per dichiarare accessoria, famulativa la proibizione, l' immaginata Relazione del Precetto di non alienare alle respettive figlie sostituite nel precedente Fidecommisso, e non già ai Figli Eredi instituiti, e gravati nel caso, che mancati fossero con successione; mentre oltre al reflesso, che le parole *prohibendo eis*, *ut supra* appellavano indistintamente alle persone tutte sopra nominate, e così non meno alle Figlie, che ai Figli della Testatrice, nei quali era stata portata l' istituzione: ciò che toglieva ogni immaginabil difficoltà si era, che quando convenivasi, che i figli della disponente fossero stati grava-

ti

ti di Fidecommisso a favore delle di lei Figlie, e respettive Sorelle nel caso che avverata si fosse la condizione apposta alla loro sostituzione, era affatto impercettibile come mai la stessa Testatrice non volesse riferire la proibizione di alienare i Beni ai Figli medesimi, nel caso opposto della loro mancanza con figli, se era stato della di lei volontà il portare in essi l' onere della restituzione dei Beni, e se era stato nella di lei mente il passaggio di Erede in Erede; e di promissimiore in prossimiore per la conservazione dell' agnazione di quell' istessi beni, che la medesima sottoponeva al gravame, per il noto assioma, che chi vuole il fine non può non volere il mezzo che conduce al di lui conse-
9 guimento, come altra volta riflettè la *Rot. Nostr. nella Florentina Fideicommissi de Spigliatis* 10. *Marzo* 1750. §. *riprove più chiare avanti gli Aud. Bizzarrini, Pellegrini, e Angiolini relat.*

Tanto più perchè troppa violenza conveniva fare alla lettera, ed alla parola relativa *eis* limitandola, e restringendola alle sole figlie Femmine nel caso, che fossero potute succedere, allorchè gli Eredi istituiti, e gravati fossero venuti a 8
mancare senza prole: chi proibisce *loro* l' alienazione referendosi, conforme conveniva referirsi alle persone gravate dirige certamente il suo precetto di non alienare non alle sole persone nominate nella parte prossima, ma bensì a tutti indistintamente quelli, che furono gravati di restituire ad altri conforme è di natura della dizione relativa *loro*, latino *eis*, la quale a tutti i nominati nella parte precedente
10 suole di regola appellare, come altre volte osservarono *Bald. cons* 304. *n.* 1. *&* 2. *lib.* 5. *Cravett. cons.* 98. *n.* 8. *Menoch. cons.* 86. *n.* 44. *Fusar. cons.* 115. *n* 10. *Rot. in recent. dec.* 15. *n.* 8. *et cor. Falconer. tit. de Fideicommiss. dec.* 26. *n.* 28. *et cor. Molines dec.* 608. *n.* 13.

Che anzi se attender si fosse dovuta la regola della congrua relazione l' argomento stesso contrario si ritorceva, mentre referendo la dizione *eis* a quei soli individui, ai quali era stato ingiunto il gravame della restituzione, veniva a rendersi evidente, che ai Figli Eredi gravati, e non già alle Femmine esenti, ed immuni da qualunque peso di dovere restituire, era stata diretta la proibizione, perchè dai Figli stessi nel caso che fossero venuti a mancare con figli fos-

sero

sero i beni restituiti ai descendenti, ed all' effetto che passassero d' Erede in Erede, e di prossimiore in prossimiore per la conservazione dell' Agnazione, e della Famiglia, ragione espressa, e spiegata dalla Testatrice per causa finale, ed unica della sua disposizione.

Finalmente leggerissimo ci comparve il terzo argumento dedotto dalle parole *eas substituendo* per inferirne, che la sostituzione, e quindi la proibizione stessa fosse diretta alle sole Figliuole Femmine, e così famulativa, ed accessoria al precedente Fidecommisso condizionale, perchè il contesto della disposizione portava, che la Testatrice aveva parlato non già con parole importanti il genere Femminino, ma bensì con espressioni importanti il genere Masculino, come ce lo accertavano quell' espressioni *eorumque Descendentes* scritto dopo le parole *vadant de haerede in haeredem, & in eius proximiores*: ma se la parte immediata precedente era diretta indubitatamente ai Maschi, la successiva sostituzione reciproca, che immediatamente si leggeva non poteva assolutamente appellare alle Femmine, se rettamente, e colla dovuta costruzione intender dovevasi l' orazione: e quindi era dato l' inferirne, o che nell' autografo esistente in Faenza, vi si potesse leggere la parola *eas*, o che errato avesse il Notaro in una regola grammaticale, errore che per nessun reflesso portar ci doveva a valutare in questa parte la contraria difesa che in sostanza era fondata sopra la più vistosa sconcordanza grammaticale, spettando a chi è nel dovere d' interpetrare l' altrui Testamentarie disposizioni non solamente l' indagare la volontà di chi dispo-
11 se, ma ancora il rettificare il discorso, qualora dal contesto comparisca errato, e mal costruito perciò che in casi simili s' insegnano *Gabriel. cons.* 130. *n.* 42. *lib.* 2. *Bald. cons.* 235. *n.* 1. *lib.* 5 *Rot. Rom. in recent. dec.* 149. *n.* 16. *& seqq. part.* 16. *& in Nuperrim. dec.* 494 *n.* 16. *tom* 5. *part.* 2. *& in Romana Testamentorum super Filiis, & Legato habitationis* 27. *Agosto* 1713. §. *Longe minoris cor. Cerro, & Neapolitana Fideicommissi* 4. *Febb.* 1715. §. *ultim. cor. Eod, & in confirmat.* 3. *Iun.* 1715. §. *Et quidem cor. Eod. Cerro, & in Eugubina Immissionis* 26. *Febbr.* 1749. §. 6. *&* 7. *cor. Elephantutio*.

Oltre per altro a questi sufficienti reflessi precludeva anche l'

adito ad ogni contrario dubbio l'osservare che la Testatrice si fece un carico di esprimersi, che in tanto con vincolo di Fidecommisso ordinava il passaggio dei Beni di Erede in Erede, di prossimiore in prossimiore, e nei loro Descendenti, in quanto che voleva somministrare un mezzo, onde si conservasse e la di lei Agnazione, e la sua Cognazione ancora: e vaglia il vero quando Ella proibì l' alienazioni dei Beni per la ragione finale che „ *dicta bona vadant* „ *de haerede in haeredem, & eius proximiores ac propin-* „ *quiores in gradu eorumque descendentes &c. pro conser-* „ *vatione suae Agnationis, & Cognationis* „ veniva a rendersi improponibile l' immaginata restrizione del precetto di non alienare alle sole Femmine sostituite per volgare nella parte precedente, perchè come è certo, che le Femmine atte sono a conservare la cognazione, così è indubitato all' opposto, che i Maschi soltanto possono essere il mezzo della conservazione dell' Agnazione, e della Famiglia voluta, ed intesa per ragion finale dalla Disponente: E siccome nel contrario sistema resterebbe adempito il solo oggetto della conservazione della cognazione, e non l' altro della conservazione dell' agnazione, quando questo non meno di quello fu la causa finale del disposto, quindi sembrava che non vi restasse luogo ad un plausibil dubbio in contrario, che la proibizione dell' alienazione riferir si dovesse ancora ai Figli Maschi Eredi instituiti, e che questi nel nuovo Fidecommisso gravati dir si dovessero a prò degli ulteriori individui dell' Agnazione, essendo lecito, e permesso dalla ragione finale
12 della disposizione l' argumentare in qual senso siano state dal Disponente proferite le parole, e qual significato ancora le sia stato accordato, allorchè egli ne fece uso perciò che generalmente reflettono *Palm. allegat. Posthum* 20. *n.* 9. *de Valent. de ultim. volunt. vol.* 2. *n.* 16. *tom.* 2. *Mans. consult.* 98. *n.* 4. *tom.* 9. *Peregrin. de Fideicommiss. art.* 11. *n.* 54. *Rot. Rom. apud Giovagnon. lib.* 1. *respons.* 75. *n.* 83. *Rot Nostr. in Thesaur. Ombros. dec.* 14. *num* 10. *tom.* 6. *& in Liburnen. Fideicommissi* 6. *Maii* 1732 §. *Non refregante av. gli Auditori Girolamo Tinetti, Bonaventura Neri Badia, ed Avvocato Antonio Graffioni Relat.*

Dunque le regole, ed il disposto di ragione esigeva che si rispon-

spondesse conforme risposamo per l' esistenza del Fidecommisso progressivo, e dividuo fra i Sigg. Fratelli de' Medici, e ciò in conformità del Testamento, e di quella Legge di sostituzione, che prescritta aveva la Sig. Maria Blanchelli Moglie già fu del Sig. Niccolò de' Medici: ma non ostante che increditato venisse il Sig. Cav. Leone della metà delle rendite provenienti dal detto Fidecommisso non abbiamo creduto di doverlo esaudire sopra il domandato aumento della mensual prestazione che egli si riservò nella precitata scritta di Donazione del 1767., ed eccoci a rendere ragione della seconda parte del nostro Lodo.

Nell' *Artic.* 6. di detta scritta si vedeva convenuto, che il Donatario oltre al comodo, ed uso delle Ville obbligato fosse in correspettività della Donazione a somministrare scudi cinquantacinque il mese al Sig. Cav. Leone donante nel caso che le fosse piaciuto di vivere separato, nè più coabitare col Donatario medesimo „ Detto Sig. Averardo (sono parole del patto) promette, e si obbliga di dare ancora, e concedere a detto Sig. Cav. Leone l' uso delle Ville, e volendo egli in qualunque tempo dell' anno villeggiare separatamente, e solo per tutto quel tempo che vorrà trattenersi in Campagna, o che resti solo in Firenze, detto Sig. Averardo si obbliga di valutarli, e pagarli il trattamento in contanti a ragione di ducati sei il mese, siccome pure non volendo detto Sig. Cav. Leone affatto convivere con detto Sig. Averardo, oppure al contrario non piacesse per qualunque causa a detto Sig. Averardo di convivere con detto Sig. Cav. Leone, e separarsi di abitazione, e di tavola dal medesimo, in tali casi detto Sig. Averardo si obbliga di pagargli oltre i scudi quarantasei il mese, ancora altri scudi nove mensualmente per ragione di vitto, quartiere, et altro sopra stipulato nel caso di convivenza, ben inteso però, che sia sempre in libera facoltà delle Parti il separarsi, o convivere come più loro piaccia. „

La combinazione di questo patto con la dimostrazione firmata dal Sig. Abate Redi stata già esibita in atri, Dimostrazione che dicevasi essere servita di base alle convenzioni, e ai patti, di che nella Donazione, dava luogo ai dotti Difensori del Sig. Cav. Leone di domandare l' aumento della mensual prestazione per via di correzione d' errore, e di falsi-

tà di supposto, poichè se, dicevano essi, è stata volontà del Donatore di riservarsi in un atto correspettivo scudi cinquantacinque mensuali nel supposto che l' Entrate di ciaschedun mese al medesimo spettanti ascendessero a Scudi 60. 5. 11. 4. considerati come liberi i beni di Faenza, e così spettanti per tre quarte parti al Sig. Averardo come Erede Testamentario del Sig. Ab. Francesco de' Medici, variato il supposto, e giustificati tali beni sottoposti al vincolo Fidecommissario, ragion vuole che a proporzione dell' accrescimento dell' Entrate accrescer si debba ancora la mensuale prestazione per la rata proporzionale dovuta sopra gli scudi settanta annui, che a tanti restava dimostrato ascendere la quarta parte delle rendite dei detti Beni di Faenza già conceduti in affitto.

Questa difesa per altro mancava del necessario appoggio del fatto, e così di quella conseguenza, che tentavasi d' inferirne per parte del detto Sig. Cav. Leone. Dal Contesto infatti del Chirografo di Donazione non appariva, che i Nobili Contraenti avessero stipulato il patto della mensual prestazione con un tassativo rapporto alle precise rendite spettanti al donante, e la dimostrazione firmata dal detto Sig. Redi non portava in fronte titolo alcuno, da cui dedurre se ne fosse potuto essere la medesima servita di norma per la stipulazione dei patti contenuti nella Donazione medesima, nè era avvalorata, e munita dalle firme originali nè del Sig. Averardo Donatario, nè del Sig. Cav. Leone Donante: onde alla sola lettura della scritta, ed alla semplice occhiata, che data si fosse alla prodotta dimostrazione, cadeva a terra da per se stesso il primordiale supposto, ed il fatto, a cui rimaneva affidato il domandato aumento, essendo di rego-
13 la notissima, che i patti estender non si possono a comprendere ciò che non è stato convenuto, *Gratian. discept. for. cap.* 716 *n.* 5. *&* 6. *Rot. Rom. post Zacch. de obligat. Cameral dec.* 77. *n.* 1. *&* *cor. Carill. dec* 168. *n.* 12. *&* *cor. Caprar dec.* 530. *n.* 2., come pure che i documenti informi, e mancanti delle firme dei Contraenti sono del tutto inattendibili, nè può il Giudice far dei medesimi alcun capitale, *Gen. de script. privat. tit. an in script. privat. de necessit. n.* 12. *Menoch. lib.* 4. *praesumpt.* 7. *n.* 10. *Pacion. alleg.* 97. *n.* 13. *Rot. cor. Cavaler. dec.* 143. *n.* 2. *&*

cor.

cor. Ottoben. dec. 40. *n.* 12. *& cor. Emerix. dec.* 696. *n.* 6. *& cor. Ansald. dec.* 888. *n.* 5.

Ma se non potevasi accordare alcuna valutazione al ristretto dell' Entrate, e dello stato patrimoniale Comune, su cui fondavasi il Sig. Cav. Leone, e molto meno sull' altra dimostrazione, che fu prodotta per parte del Sig. Averardo ancor essa mancante dei necessari requisiti, e sottoscritta soltanto dall' istesso Sig. Ab. Redi attual computista dell' istesso Sig. Averardo, necessario si rese il rivolgere le nostre vedute ai Libri della scrittura domestica interessante la Famiglia de' Medici, ed eleggere un Perito, che per istruzione dell' animo nostro ci referisse quanta esser poteva l' Entrata mensuale spendibile dal detto Sig. Cav. Leone nel giorno della fatta donazione, entrata che dal Sig. Gio. Boccini dopo il più maturo esame, e dopo la piú accurata appurazione dello stato attivo, e passivo interessante il Patrimonio dividuo fu liquidata nella somma di scudi 55. --- 9. 10. non ostante che fra le partite dello stato attivo tassassimo con arbitrio molto favorevole al detto Sig. Cav. gli Argenti, Gioie, e Mobili della Famiglia in scudi 2000. a fronte di un inventario, che presentava l' idea di una certa suppellettile, ed a fronte altresì della giustificazione stata fatta per parte del Sig. Averardo, che alla sua proprietà spettasse la parte maggiore, e più preziosa delle Masserizie, dei Mobili, e degli Argenti, atteso il cospicuo legato lasciatoli dalla fu Sig. Laura Andreini Vedova Rosselli.

Il fatto adunque portava sicuramente, che l' Entrata del Donante spendibile, ed appurata dai debiti nel giorno, in cui fu stipulato il Contratto ad altra somma non ascendeva, che a quella surriferita di scudi 55. --- 9. 10.; e quindi attesa la mancanza delle opportune giustificazioni, colle quali restasse provato il primordial supposto, vale a dire, che la convenzione riguardante la mensuale prestazione fosse posta in essere con un tassativo, e preciso rapporto all' Entrate spendibili, non meno che in vista della mancanza dell' Errore, e della Lesione vennamo nel sentimento di dichiarare, che non vi fosse luogo ad increditare di alcun aumento il detto Sig. Cav., e che si dovesse tener ferma la mensual prestazione convenuta.

Le Donazioni correspettive non sempre, ed in tutti i casi si risol-

solvano in Contratti di una perfetta, e precisa eguaglianza
15 fra il Donante, e il Donatario, se non vi concorra un espresso patto, che a questo carattere la riduca, e le determini; E tanto è vero questo, che notissima, e conosciuta da tutti è oramai la massima, che simili Donazioni, correspettive reputare si devono nella parte corrispondente agli oneri, e ai gravami accollatisi dal Donatario, ma per la parte eccedente liberali, e gratuite e così da annoverarsi nella classe del-
16 le vere, e proprie Donazioni, *Text. in cap. Relatum de Testament. & in Leg. si sponsus §. circa de Donat. int. vir. & uxor. Garz. de Donat. remuner. num.* 51. *Gabriel. cons.* 77. *num.* 20. *Mantic. de tacit. & ambig. lib.* 13. *tit.* 15. *num.* 31. *de Luc. de Donat. disc.* 60. *num.* 41. *Rot. in recent. decis.* 200. *num.* 12. *part.* 5. *tom.* 1. *& dec.* 280 *num.* 15. *part.* 13. *& cor. Seraphin. decis.* 181. *num.* 1. *& decis.* 416. *num.* 20. *usq. ad num.* 28. *& cor. Molines decis.* 1330. *num.* 12.

E per quanto a distinzione delle gratuite, ed animate da una pura, e semplice liberalità nelle correspettive, ed in quelle, che portano un tal carattere vi sia luogo al rimedio della Lesione pure non ogni Lesione è bastante per annullare, e rescindere simili Donazioni; ricercandosi, come tutti sanno l'enormissima, e quella che oltrepassi la metà fra il Donato, ed il ricevuto a titolo di correspettivo emolumento convenu-
17 to a prò, e vantaggio del Donante; come bene c' insegnano *Alex. cons,* 105. *num.* 3. *lib.* 6. *Crucet. cons.* 192. *num.* 1. *Castrens. cons* 181. *lib.* 1. *Conciol. alleg.* 29. *num.* 2. *Castil. controv. lib.* 3. *cap.* 2. *num.* 15. *Covarruv. var. resolut. cap.* 4. *num.* 5. *Rot. in recent. decis.* 130. *num.* 4. *part.* 4. *tom.* 2. *& decis.* 125. *num.* 27. *& seqq. par.* 5. *tom.* 1. *Rot. Nostr. in Thesaur. Ombros. dec* 19. *num.* 31. *& plur. seqq. tom.* 12.

Posto ciò chiaramente scorgevasi, che la Donazione nel caso nostro era venuta a sostanziarsi nella miserabile somma mensuale di lir. 9. e 8. sopravanzo fra l' entrate donate, e la mensual prestazione convenuta a favore del Sig. Cav. Leone, e siccome questa non curabile quantità, che formava il sopravanzo non portava nel Sig. Averardo Donatario alcun lucro, che aprisse il campo a poter promuovere plausibilmente le solite questioni di lesione non essendo quella l'ot-

tocen-

tocentesima parte della mensuale responsione, che Egli accollato si era di pagare nello stipulato Contratto, così ben chiara ne derivava la conseguenza, consistente nella mancanza dei termini abili di qualunque reduzione, o di quella rescissione che ricerca un aggravio oltrepassante la metà, all' effetto che variato potesse rimanere il patto, ed aumentata la mensual prestazione.

Nè ciò che restava escluso dalla mancanza d'ogni fondamento legale concernente la lesione poteva restare somministrato al Donante dall'errore, e dal falso supposto sempre corrigibile, allorchè specialmente interessi la causa finale dell'atto, perchè quando la Donazione universale, sebbene correspettiva, non conteneva patto alcuno, che giustificasse essersi intanto il Sig. Cav. Leone determinato a donare in quanto che il Donatario corrisponder gli dovesse mensualmente quella precisa quantità d' Entrate, che percette avrebbe, se non avesse donato, e quando di questo supposto che animava la difesa, che si proponeva per parte del Donante ne mancava ogni vestigio, troppo per vero dire ci sarebbemo allontanati dal disposto di ragione, se accordato avessimo al medesimo quell' aumento mensuale d'Entrata, che fosse venuto a risentire dal considerare nella dimostrazione dello Stato attivo, e passivo i Beni di Faenza, come Fidecommissi, e non già come liberi, sapendo benissimo anche i meno versati nelle
18 materie Forensi, che non vi è luogo a ricorrere all' errore, o al falso supposto nelle Donazioni universali, benchè ignorate abbia il Donante le specie contenute nell' universalità, per la ragione, che non essendo la volontà determinata ad alcuna precisa quantità, come nelle Donazioni particolari,
19 ma portata a donare una quota universale, vengono a trasferirsi in forza della medesima nel Donatario tutte quelle specie, delle quali l'universalità medesima è composta sebbene ignorate, e non sapute da chi donò perciò che distinguendo fermano *De Valent. de contract. vot.* 1. *num* 1. *& seqq. & num.* 91. *Gallerat. de renunciat. lib.* 4. *cap.* 2. *num.* 32. *Rot. cor. Benincas. decis.* 42. *num.* 1. *& cor. Ansald dec.* 234. *num.* 33, con gli altri allegati nella *Pistorien. Transactionis* 3. *Maggio* 1777, §. *Repugnava avanti l' Auditor Luci* „ ivi „ Sarebbe competuta sempre
„ alla Signora Donataria l' azione di domandare la metà dei

Beni

„ Beni scoperti liberi, come componenti una parte, e com-
„ presi sotto l'appellazione di universale Eredità libera, ben-
„ chè ignorati dal preteso Donante *Text. &c.* per la ragio-
„ ne che la di lui volontà non essendo determinata ad al-
„ cuna precisa quantità, ma portata a donare una quota uni-
„ versale, viene a trasferire nel Donatario tutte quelle specie,
„ delle quali era composta, sebbene ignorate, come distinguen-
„ do tra le Donazioni universali comprensive dei Beni anche
„ futuri, e ignorati, e le particolari ristrette a certe limitate
„ specie, o quantità fermano „ *De Valent.*

Massime poi nella circostanza, che l'errore, ed il falso suppo-
sto, che si allega non interessi, nè riguardi la causa finale
del Contratto, come non l'interessava certamente nel caso
nostro, leggendosi nella Scritta del 1767., che l'oggetto u-
nico, e principale, che aveva mosso il Sig. Cav. Leone a
donare, e per cui in effetto donava, altro non era che quel-
lo di render più fermo, e stabile il reciproco amor frater-
no, e di stabilire un metodo, ed un sistema di perpetua
convenienza nel trattamento respettivo dei Nobili Contra-
enti, circostanza che vieppiù ci assicurava di non dover
20 prestare orecchio all' immaginato errore, che come interes-
santi cause secondarie, non poteva mai portare alla conse-
guenza di variare i patti apposti nella Donazione secondo
l'opinione dell' *Urceol. de Transaction. quaest.* 96. *num.*
11. *&* 18. *Altimar. de nullit. rubr.* 1. *part* 2. *quaest* 27.
num. 131. *et rubr* 1 *part.* 3 *quaest.* 30. *num* 888. *Rot.*
Roman. cor. Molines. decis. 854. *num.* 13. *& Thes. Om-*
bros. decis. 51. *n.* 20. *tom.* 3 *et decis.* 26. *num.* 19. *tom*
4. *e nella Florent Donationis* 30. *Settembre* 1776. *art.*
2. § *facilmente avanti gl' Illustrissimi Signori Auditori*
Brichieri Colombi, Rossi, e Bargilli Relat.

Conosciutasi la forza di questi riflessi per parte del Sig. Cav.
Leone intento sempre al domandato aumento si accinse di
dimostrare esser di gran lunga superiori le sue entrate men-
suali ricavabili dal Parrimonio comune, ed a quest' effetto pre-
se a sostenere, che i Debiti dell' Eredità paterna, che accol-
lati si era il Sig. Averardo nell'artic. 3, 7., e nell' articolo
che leggevasi aggiunto in fine della Scritta, riguardante una
parte di Dote dell' Illustrissima Signora Livia Guadagni ne'
Medici. non dovessero porsi nello Stato passivo del Patri-

monio,

monio, perchè il Signore Averardo convenuto avesse di pagar questi del proprio, e di sciogliere, e liberare il di lui Fratello da qualunque obbligazione gia da esso contratta per la loro dependenza.

Ma troppo facile era il persuadersi, quanto mal fondata fosse una tale insistenza. Verissimo era l'accollo di pagare in proprio, e di liberare il Donante, ma questo accollo, e questa liberazione nasceva da un patto correspettivo alla Donazione fatta dall'istesso Sig. Cav. Leone, quindi se la convenzione di accollarsi, ed estinguere i Debiti correspettiva certamente doveva dirsi alla Traslazione in dominio nel Donatario di tutti i Beni Stabili, Mobili, Semoventi, nomi, ragioni, ed azioni, e così di tutto l' universal Patrimonio, che spettava al Donante, ragion voleva, che dal Patrimonio donato detrar si dovessero i Debiti per realizzarne le vere rendite riservate a titolo di annua prestazione correspettiva a favore del Donante, giacchè in qualunque diversa determinazione la più ridicola metamorfosi avrebbe variato il Contratto, ed il respettivo carattere dei Contraenti con far divenire il Sig. Cav. Leone Donatario, e viceversa il Sig. Averardo Donante.

Nè questa regola, all' osservanza della quale ci richiamava la natura del Contratto era ideale, o chimerica, ma bensì era fondata in una proposizione ovvia, e notissima a tutti, che l' accollo porta nell' accollatario un obbligazione non già assoluta, ma causativa a segno tale, che prescindendo dal
21 concorso dei requisiti della novazione non può mai l'accollatario esser tenuto del proprio oltre i Capitali, ed assegnamenti, in vista dei quali convenne di pagare, e di estinguere il debito altrui, come bene rispondono *Tiraquel. in tract cessante causa part.* 1. *n.* 214. *Dec. cons.* 421. *n.* 14. *Amat. resol.* 21. *per tot. de Luc. de Empt. & vendit. disc.* 23. *n.* 2. *Rot. in rec. dec.* 428. *n.* 1. *& seqq. part.* 1.

E questo era ciò, che veniva a rispondere all' altra subalterna difesa, che proponevasi in contrario, e che consisteva nel dire, che qualora si fosse dovuto addebitare il Sig. Cav. Leone della metà dei debiti concernenti l' Eredità Paterna si dovesse per altro abbuonare a prò del medesimo il frutto a ragione di Donazione Vitalizia sopra la quota dei Beni liberi, che sopravanzata fosse, saldati, e soddisfatti i Creditori;

poichè quella piccola quota di Beni, e capitali liberi, seppur si ritrovavano nel Patrimonio comune divisibile, giacchè per parte del Sig. Averardo sostenevasi esser tutto sottoposto a Fideicommisso, ed aver Egli in occasione di collocare in Matrimonio le sue Figlie altra volta giustificata la deficienza dei Beni liberi avanti il Magistrato Supremo, servir mai non avrebbe potuto a due oggetti, ed a quello di obbligare il Donatario di bonificare al Donante il frutto vitalizio in vista della proprietà, che venivasi dal medesimo ad acquistare, e nell' istesso tempo all' altro di dover pagare colla proprietà dei Beni, e Capitali medesimi i Creditori dell' Eredità Paterna, che per la metà ascendevano alla cospicua somma di Scudi 9600. circa, somma certamente, che non poteva ritrovarsi nell' asse libero ereditario derivante dal Padre, ed appartenente alla quota dovuta al Sig. Cav. Leone donante.

Nè in fine credemmo, che potesse fare ostacolo nell' appurare, e liquidare lo stato attivo, e passivo del Patrimonio, ciò che prendendo di vista il debito speciale della Dote della detta Signora Livia stata costituita alla medesima dalla Nobil Casa Guadagni proponevasi in ultimo luogo per parte del detto Sig. Cav. Leone, a pro del quale si andava sostenendo, che le somme esatte per una tal dependenza, e delle quali esistevano in atti le ricevute fatte dal Sig. Pietro Paolo de' Medici unitamente col Sig. Averardo di lui figlio, e dopo la morte del detto Sig. Pietro Paolo fatte da ambedue i Sigg. Fratelli de' Medici all' Illustriss., e Clariss Sig. Senatore Cav. Filippo Maria Guadagni dovessero far debito in proprio al Sig. Averardo, e non già al Patrimonio Comune.

Perchè troppo nota, ed elementare era la regola, che stabilisce doversi addebitare solidalmente il Padre della Dote ricevu-
22 ta, se il Padre istesso presso di cui tuttora si ritrovi il governo della domestica amministrazione unitamente col figlio di famiglia, confessino di esser rimasti saldati, e soddisfatti della Dote costituita alla Moglie, e respettivamente Nuora; e ciò ancorchè la giacitura della confessione, e delle parole fosse ambigua, e dubbiosa, dovendosi sempre presumere, che al capo della Famiglia sia piuttosto pervenuta, che al figlio tuttora esistente sotto la di lui patria potestà giu-

sta

sta il *Test. in Leg. si cum dotem §. transgrediamur ff. solut. Matrimon. & ibi Bartol num. 37. & seqq. Cravett. cons. 91. n. 2. Osasch dec. Pedemont. 94. Merlin. de Pignor. quaest. 49. & seqq. lib. 3. Paschal. de Viribus patr. potest. par. 2. cap. 7. n. 90. Calvin. de Æquit. cap. 170. n. 11. Menoch. de Praesumpt. lib. 3. praesum. 14. n. 15.*, e distinguendo più casi ottimamente il *Casareg. de Commerc. disc. 88. n. 1. & 2.* „ ivi „ Dicebam receptissimam; „ vel saltem communiorem esse conclusionem quod si Pater, „ & Filius uno, eodemque Instrumento confessi sint recepisse „ nurus, & uxoris respective Dotem, tota videtur ad Patrem „ pervenisse, si modo tempore ejus receptionis filius esset in „ eius potestate, & Pater administrasset domum, & per conse- „ quens Pater esset ad solidum dotis obligatus; adducebam pro „ praedictorum comprobationem *Leg. &c.* ubi etiam in casu, „ quod verborum rigor aliud suggereret propter aequitatem, „ & argumentum a communiter accidentibus. „

Tutte poi le circostanze si verificavano, e tutto combinava di fatto, perchè adattata si dovesse dire la regola al concreto della questione; il Nob. Sig. Pietro Paolo de' Medici Padre comune renunziato non aveva al governo della Famiglia, ed alla amministrazione, e vigilanza concernente i familiari interessi: Il Figlio, vale a dire il Sig. Averardo emancipato non era stato dai vincoli rispettabilissimi della Patria potestà: ed ambedue questi soggetti unitamente confessato avevano in diversi tempi fino all' epoca del 1763. di aver ricevuta dal detto Sig. Senatore Guadagni il Capitale della Dote, e frutti Dotali: dunque qual doveva esser mai la conseguenza? A nostro credere la conseguenza pur troppo era chiara, ed il debitore di questo Capitale esser doveva il Padre, e non già il figlio, se vera era la regola da noi poco fa accennata.

L'accennata ragione per altro non era sola a renderci convinti, che addebitato della Dote dovesse essere il Patrimonio del Padre, e che quindi il debito dovesse riguardarsi come comune: sempre più in fatti persuasi rimanevamo della nostra determinazione percorrendo i Capitoli, e la successiva Apoca Matrimoniale, e ricercando altresì qual fosse stata l' osservanza, allorchè il Padre comune il Sig. Pietro Paolo de'

Medici venne a mancar di vita, ed a passare il di lui asse ereditario nei Sigg. Fratelli de' Medici.

I Capitoli Matrimoniali firmati sotto dì 20. Agosto 1757. portavano in fronte la stipulazione della Dote, e questa vedevasi nascere dall'obbligazione di pagare la dote istessa al Sig. Pietro Paolo, non già al di lui figlio Sig. Averardo; nel primo Capitolo scolpita era questa promessa colle seguenti espressioni. „ Il Sig. Senat. Filippo Guadagni s'obbliga di pa-
„ gar la Dote nella somma di 12000. Scudi fra corredo, e
„ contanti Moneta Fiorentina *al Sig. Pietro Paolo Maria*
„ *de' Medici, o a suo ordine, sempre però con sua ricevu-*
„ *ta.* „ Parimente nella scritta Matrimoniale de' 20. Ottobre dell'istesso anno nell'atto di ratificare i Capitoli così si leggeva convenuto in quanto al pagamento della Dote „ E per Dote, ed in nome di Dote di detta Illustrissima Sig. Livia Guadagni, il prefato Clariss. Sig. Senat. Cav. Filippo Gua-
„ dagni di Lei Padre promette, e s'obbliga *di dare, e paga-*
„ *re a detto Illustriss. Sig. Paolo Maria de' Medici Padre*
„ *di detto Sig. Averardo* la somma, e quantità di Scudi 12000.
„ nel modo e forma stabilita, e convenuta nei Capitoli firma-
„ ti, e sottoscritti dalle Parti. „ Ma se in ordine al pagamento della Dote il figlio non aveva stipulato, ed anzi il dotante pattuito aveva di pagarla a fronte della ricevuta, che ne avesse fatta il Padre, ben chiaro scorgevasi, che il peso della restituzione esser doveva del Padre istesso, e non già del figlio di Famiglia non vi essendo dubbio, che la perso-
25 na obbligata dir si debba quella, che ha stipulato, ed in nome della quale fu posto in essere il Contratto, secondo la regola comunemente avvertita dal *Test. in Leg. Iuris gentium §. praetor ait ff. de pact. & in Leg. si unus §. ante omnia ff de eod Surd. dec.* 260. *num.* 12. *Rot. Ianuen. dec.* 14. *num.* 32. *Rot. Rom. cor. Ubald. dec.* 41. *num.* 6. *& cor. Pamphil. dec.* 589. *num.* 1. *et cor. Molines dec.* 708. *num.* 1. *et cor. Lancett decis.* 1085. *num.* 9.

Di più se mai dubbiezza, ed ambiguità ci fosse potuta nascere, come non credemmo, che insorger potesse in concorso degli accennati reflessi, l'osservanza sarebbe certamente concorsa a svilupparla, e a porla senza alcun dubbio nella più chiara luce. Vedevamo in fatti dopo la morte del Padre firmate le ricevute del residuo della Dote non già dal solo Sig. Averar-

rardo, ma unitamente al medesimo firmato compariva il Sig. Cav. Leone di lui fratello, cosa che certamente combinar non potevasi col contrario immaginato sistema, che la Dote non dovesse formar debito al Patrimonio comune, e che dimostrava nell'istesso tempo alla prima intuizione, che ci si fosse portata, che in tanto l'istesso Sig. Cav. Leone aveva ricevuto unitamente col Fratello il residuo del Capitale della Dote, in quanto che il debito già contratto per le somme ritirate era paterno, e l'obbligazione di restituirla comune, e divisibile fra gli Eredi del Padre. Ma oltre a questo fatto da per se stesso trionfale altro ne concorreva, ed era che essendo venuto i Signori Fratelli a descrivere i nomi dei Creditori dell'Eredità Paterna, e ciò in esecuzione del patto contenuto nell'artic. 3. riguardante l'accollo dei debiti, e dei quali era stato pattuito, che se ne dovesse formar nota soscritta dai Contraenti, non aveva difficultato il detto Sig. Cav. Leone, come appariva dalla carta originale da esso firmata di apporre, e canonizzare come un debito accollato al Sig. Averardo a forma del detto *Artic.* 3. la dote ricevuta, e pagata dal Sig. Senat. Guadagni per la Nobile Sig. Livia di lui Figlia, altro fatto, che non solo poneva in essere la più qualificata osservanza, ma di più ancora giustificava una propria confessione dell'istesso Sig. Cav., contro la quale non è permesso, nè lecito, secondo il disposto delle Leggi l'opporsi, ed il resistere, secondo ciò che dispone espressamente *il Test. in Leg. generaliter Cod. de non numerat. pecun. versic.* „ Nimis enim indignum esse iudicamus, quod sua quisque voce dilucidè protestatus est id in eumdem casum infirmare testimonioque proprio resistere.„ In veduta adunque delle surriferite considerazioni, vennamo nel concorde sentimento di risolvere nell'accennata forma il doppio oggetto della controversia interessante non meno il Fidecommisso, che le conseguenze della donazione, e dell'arimmetico calculo dello stato attivo, e passivo patrimoniale, accreditato che fosse stato il Sig. Cav. Leone de' Medici della metá delle rendite del Fidecommisso medesimo, e comecchè queste al nostro intelletto fecero la più potente impressione, così tralasciate le altre di minor momento, ben volentieri, e con quella schiettezza, e imparzialità, con cui abbiamo appreso lo stato della causa, le rendiamo ades-

24

so

so palesi ed ai Nobili Contendenti, ed al Pubblico istesso, come altrettanti motivi del nostro Lodo, e delle dichiarazioni in quello contenute. E così più volte ascoltate le Parti che vigorosamente deducevano le ragioni ec.

BARTOLOMMEO RAFFAELLI
Aud. del Mag. Supr. e Giud. Compromiss.
OTTAVIO LANDI
Giudice Conpromissario.
BERNARDO LESSI
Giudice Compromissario, e Relatore.

DECISIO IV.

EADEM SUPER PRIMOGENITURA.

DIEI 21. JUNII 1785.

(Si noti che la presente Decisione in Causa *De Vecchi e De Vecchi*, inavvedutamente tralasciata nella seconda Parte del Tomo I. di questa Collezione, va annessa alla *Senen. Donationis* emanata sotto lo stesso giorno dai medesimi Sig. Giudici e Relatore, essendo la Decisione V. di detta seconda Parte, come ivi si vede a pag. 333.)

ARGUMENTUM.

Primogenitura ordinata cum facultate eligendi non importat liberum & effrenatum arbitrium, itaut liceat primogenialem ordinem evertere; At resolvitur in merum mandatum & ministerium, potissimum quum interpretatio Exequtoris, aut immediati Heredis consonet cum hac dispositione. Verba „ UTI VIDEBITUR „ *non inducunt liberam facultatem, sed arbitrium boni Viri.*

SUM-

SUMMARIUM.

1. *Commissus ad constituendam primogenituram eam debet* regularem *instituere, nisi expresse data fuerit facultas electivam, sive Saltuariam instituendi, et n.* 12.
„ *Nec minister recedere potest a praesumpta voluntate Mandantis eam regularem instituendi. num* 2.
3 *Mandatarius debet observare quidquid ab explicita seu praesumpta Voluntate Mandantis derivat.*
4 *Quando ad constituendam Primogenituram electus, simplex mandatarius, vel absolutus Dominus debeat haberi. Et per tot.*
„ *Dicitur nudus mandatarius, quum ad constituendam primogenituram cogitur, & ad nominandum Successorem incertum de genere certo. num.* 5. *et* 7.
„ *Et successor non a nominante, sed a mandante Beneficium successionis agnoscit. u.* 6.
8. *Nominans aliquem in Primogenitum, videtur per ordinatam primogenituram comprehendere eundam ejusdem lineam.*
„ *Non enim praesumitur ordinari velle Primogenituram pro una tantum Persona, aut gradu. n.* 9.
10. *Facultas nominandi ad Primogenituram exercibilis est in ipsa Persona Nominanda, non autem in ejus descendentibus.*
11. *Dicio* „ in tal caso „ *refertur ad proxima; dicio* „ in quel caso „ *e contra refertur ad remota.*
13 *Dispositiones successivae effectum debent sortiri una post aliam juxta constitutum ordinem.*
14. *Testatorum mens etiam per Testes potest explicari, si dubia appareat.*
„ *Haeres immediatus hanc mentem potest interpretari. num.* 15.
„ *Cum nemo sit magis informatus de voluntate Testatoris, quam haeres & Frater. n.* 16.
17. *Commissarius exequi debet, non avertere voluntatem committentis.*
18. *Contra volitam correctionem, aut contradictionem Testatoris quaevis pos-ibilis interpretatio sumi debet.*
19. *Vocatio non debet conjngi cum facultate eligendi si in capi-*

capitulis separatis contineatur, & haec ad diversum finem ordinata fuerit.

20. „ *Verba* „ Volendo per quanto può „ *significant potestatem limitatam.*

21. *Adimere successionem, postquam fuit collata, importat privationem.*

22. *Quidquid disponitur ad injiciendum fraenum, poenam sapit.*

„ *Praecipue si quod inhibetur, sit in potestate haeredis, aut vocati. n.* 23.

24. *Facultas eligendi aliquem inter filios, uti videbitur intelligitur collata arbitrio boni viri.*

„ *Ideoque eligens debet nominare primum ex ordine scripturae, nisi aliqua justa causa eligentem teneat ab eligendo. n.* 25.

„ *Eo magis si Testatori sit praedilectus & optatus ad unice succedendum. n.* 26.

„ *Potissimum si agatur de dispositione primogeniali. n* 27.

„ *Nec verba* „ uti videbitur „ *hoc arbitrium boni viri extendunt. n.* 28.

29. *In dispositione exarata ad normam alterius intelligitur relatum, quidquid in dispositione referente continebatur.*

„ *Eo magis si haec voluntas se referendi ec. enixa & constans apparcat. n.* 30.

„ *Et tunc tantum diversa debet esse dispositio, quum evidenter id fuit iussum. n.* 31.

32. *Verba* „ Primogenito e suoi ec. „ *in Dispositione Primogeniali intelligitur de Primogenitis ordine graduali & successivo. Et n.* 33.

34. *Conventio Primogenituram ordinandi infert obligationem in executione.*

35. *Facultas eligendi in dubio intelligitur collata ad arbitrium boni viri.*

„ *Verba* „ quem maluerit „ *intelliguntur de electione arbitrio boni viri. n.* 36.

„ *Et si agatur de Primogenitura, cogunt ad eligendum primogenitum. n.* 37.

„ Amplia, *si agatur de Primogenito antecedenter vocato. num.* 38.

39. *In*

39. *In primogenituris debetur in dubio successio Primogenitis naturalibus.*
40. *Commissarius nequit absque concursu gravissimarum causarum omittere electionem illius, qui in casu non factae electionis invitatus est ad succedendum.*
41. *Ea interpretatio sumenda est quae Primogenituram regularem efficiat.*
42. *Electus a Commissario Successionis jus agnoscit a Committente.*
„ *Limita si effraenata facultas tributa fuerit Commissario. n.* 43.
„ *Hoc enim casu Commissarius praediligere potest, quem mavult. n.* 44.
„ *Quot autem modis collata intelligatur libera facultas. Remiss. et n.* 45. 46. *et* 47.
„ *Facultas eligendi collata cunctis substitutis non inducit liberam eligendi facultatem. n.* 48.
49. *Quando intelligatur collata libera facultas eligendi absque vinculo, & ex quibus Resultet Discretiva Remiss.*
50. *Testator se referens in disponendo Fideicommisso ad Testamentum ex quo ordinata apparet primogenitura, primogenituram instituisse censetur.*
51. *Declaratio apposita in Codicillis non inducit revocationem Testamenti, sed suppletiva est.*
„ *Praecipue si ratio declarationis pateat. n.* 52.
53. *Casus qui raro accidunt, minime praevidentur, nec de iis disponitur.*
54. *Qui declarat, nec revocat, revocationem omisisse apposite praesumitur.*
„ *Imo intelligitur non revocata confirmasse. n.* 55.
56. *Verba electionem conferentia in dubio interpretranda sunt de electione collata arbitrio boni viri.*
„ *Et facultas eligendi in jus honorificum resolvitur. n.* 57.
58. *Presbyteri & Sacerdotes veniunt sub appellatione saecularium.*
„ *Contra vero, quum hii, non minus ac Regulares careant facultate nubendi, ideoque excluduntur ab ordinata successione. n.* 59. *et* 60.
61. *Pars clarior dispositionis, magis dubiam declarat.*

62. *Simplex Clericus utpote capax matrimonii venit sub appellatione Saecularis.*
„ *Ideoque a successione non excluditur. n* 63.
64. *Declaratio erronea non nocet.*
65. *Expressio non debet interpretari ita ut efficiat electivam primogenituram, quae talis non est.*
66. *Ius certum & in spe habet ille, qui ad Successionem ex Testamento vocatur.*
67. *Ius habituale & in spe cedi potest.*
68. *Codicilli sunt appendix & pars Testamenti.*
69. *Electio erronea utpote innixa supposito liberae facultatis nullo pacto attendi debet.*
„ *Idque stante erroneitate suppositi. n.* 70.
71. *Primogenitura collata cum facultate eligendi favore primogeniti defertur.*
„ *Aut saltem eligendus est Primogenitus prae caeteris. num.* 72.
75. *Nemo sana mente praeditus procedere praesumitur ad actum nullum.*
76. *Ad inducendam Ratificationem actus nulli requiritur expressus consensus.*
„ *Et requiritur expressa Scientia nullitatis in Ratificante. n.* 77.
„ *Et scientia praejudiciorum inde resultantium. n.* 78.
„ *Praecipue si ratificans credere potuit actum fuisse validum. n.* 79.
80. *Ratificatio in dubio semper excluditur, & eam recipit interpretationem quae minus noceat.*
81. *Etiam haeres impugnare potest actum nullum factum a Patre vel alio.*
„ *Et reivindicare potest Primogenituram sibi competentem non obstante nominatione nulla. n.* 82.
„ *Nec intelligitur impugnare factum Patris n.* 83.
„ *Sed Reivindicat jus, cui a Patre non fuit factum detrimentum. n.* 84.
„ *Praecipue si Pater expresse non comprehendit Jus filii. n* 85.
„ *Neque ad hoc jus debet extendi. n.* 86.
„ *Praecipue si Pater ad hoc jus non respexerit. n.* 88.

87. *Actus*

87. *Actus qui respicit proprium jus ad alienum non extenditur.*

89. *Fructus restituendi sunt a die motae litis, quo tempore cessat bona fides:*

IL Sig. Priore Fra Fortunato de' Vecchj nel suo ultimo Testamento del dì 12. Marzo 1679. dopo istituiti Eredi, e fra loro per Fidecommisso e volgarmente sostituiti quattro suoi Sigg. Fratelli, ordinò che quello, il quale fosse agli altri sopravvissuto, ed in cui venisse a consolidarsi il medesimo fidecommisso, costituisse sopra i beni acquistati dallo stesso Testatore una Primogenitura di piastre quindicimila di Fondo a favor di un figlio del Sig. Cav. Giulio de' Vecchj altro di lui Fratello defunto.

II. Sopravvisse a tutti i Fratelli, e Coeredi il Sig. Marc' Antonio, il quale col suo Testamento del dì 21. Marzo 1704. fondò l'indicata Primogenitura in una Villa che avea già comprata a Toiano per l'importare di dette piastre 15000., ed accrescendone il destinato Fondo sottopose ancora alla medesima tutti gli altri Beni che aveva Egli comprato, o che stato fosse per comprare nel Comune di Toiano, ed in altri adiacenti; come pure i Mobili, bestiami, ed altro, di cui più latamente apparisce nel citato Testamento.

III. In primo Successore poi e Primogenito vi nominò il Signor Cav. Cristoforo figlio Primogenito del mentovato Cav. Giulio.

IV. In esecuzione pertanto di questa nomina passò la riferita primogenitura nel prefato primogenito Cav. Cristoforo, e dopo la morte del medesimo nel Sig. Conte Giuseppe di lui figlio parimente primogenito.

V. Prossimo questo agli ultimi giorni del viver suo, e supponendo in ordine specialmente all' enunciato Testamento di Marc' Antonio di poter nominare per suo successore nella primogenitura quello fra i suoi figli, che sembrato fosse il più proprio, purchè capace al Matrimonio, nel 17. Gennaro 1779. vi nominò il Sig. Marc' Antonio suo figlio terzogenito.

VI. Dopo il corso di pochi anni piacque al Sig. Cristoforo figlio primogenito del prefato Sig. Conte di dimettere l'abito Prelatizio, e coll'idea verisimilmente fin d'allora concepita

di passare allo stato coniugale, lo che di fatto poco posteriormente eseguì, pensò ancora di rivendicare tutto ciò, che credeva essergli dovuto dal Patrimonio della sua Nobil Casa, e che possedevasi dai Sigg. Canonico Fabio, e Marc'Antonio dei Vecchi di lui Fratelli.

VII. Onde nei 3. del mese di Aprile del 1782. fra le altre pretensioni in figura di Attore giudicialmente promosse contro dei prefati suoi Sigg. Fratelli Rei convenuti suscitò ancor quella, che gli si dovesse la riferita primogenitura insieme coi frutti decorsi dal dì della morte del detto Sig. Conte per essere alla medesima chiamato.

VIII. Ma nella passata Istanza rispetto a questo capo fu risoluto contro dell' Attore, ed a favore de' rei convenuti.

IX. Un' egual sorte però non ha egli avuta in questa seconda Istanza.

X. Poichè con nostra concorde sentenza abbiamo dichiarato essere appartenuta l'enunciata primogenitura, ed appartenere al medesimo come figlio primogenito del nominato Sig. Conte unitamente ai capitali dei quali l'accrebbe il ptefato Sig. Marc'Antonio seniore, ed insiem coi frutti tanto decorsi che da decorrere dal dì della mossa lite, secondo la liquidazione da farsene nel suo congruo Giudizio.

XI. Gli stessi documenti poi che prodotti furono da' rei convenuti pet fondamento dell' intenzione loro, e dai quali specialmente ripetevano gli abilissimi loro Difensori la libera, ed effenata facoltà nello stesso Sig. Conte di eleggere a suo piacimento il Successore nella controversa Primogenitura, dopo la più lunga discussione, e maturo esame della Causa ci dimostrarono all' opposto la privativa vocazione dell' Attore, e ci determinarono a decidere in favor del medesimo risperto all' indicato capo delle sue ptetensioni.

XII. E gli altri parimente ptodotti per dimostrare che l' Attore avesse riconosciuta, caratterizzata, ed approvata per totalmente elettiva a piacimento del proprio Genitote la ridetta Primogenitura, credemmo che insufficienti fossero all' oggetto per cui si portavano contro di esso.

XIII. Opponevano inoltre i ptedetti Difensori una giudicial comparsa dell' Attore in cui essendosi Egli dichiarato Erede del ptoprio Padre pretendevano che non potesse impugnare a-

des-

desso la riferita nomina. Ma di un' eguale incoucludenza credemmo l' Atto che a tale effetto veniva allegato.

XIV. Consistevano gli accennati primi Documenti nel precitato Testamento del Sig. Priore Fra Fortunato, in un Codicillo del 22. Ottobre 1703. di Monsig. Fabio de' Vecchi altro dei detti Coeredi, nel Testamento soprannominato del Sig. Marc' Antonio seniore, e nel di lui successivo Codicillo del 13. Gennaio 1710.

XV. Si riducevano gli altri all' Istrumento di Donazione del 26. Aprile 1766., all'atto della nomina fatta da detto Sig Conte nel 17. Gennaio 1779., e ad altro Istrumento del 18. Febbraio 1779.

XVI. E l' atto in fine, come sopra allegato era la Scrittura di principal domanda dell' Attore medesimo.

XVII. Quanto alla disposizione di detto Sig. Priore si rifletteva ed obiettava, che non leggendosi in quella espressamente autorizzato il commissario a costituir saltuaria, o elettiva, o
1 regolare, la controversa primogenitura, si dovea in tal dubbio presumere essersi questa volura regolare; e ciò tanto secondo il comun sentimento dei DD., fra i quali *Calcagnin. de Trebell. observat.* 10. *n.* 71. *Palm*, *Nep. allegat.* 90. *num.* 106., *e allegat.* 91. *n.* 1., *e seq. Bonfin. de Fidecom. disput.* 49. *num.* 98. *& seq.*, *tit.* 1., *e Rot. Rom. cor. Falconer. decis.* 5. *n.* 8., *e* 20 *& decis.* 6. *n.* 11. *tit. de primogenituris*, quanto secondo la consuetudine d'Italia *Bonfin. d. disputat.* 49. *n.* 34., *con i Concordanti &c.* uniformemente alla quale che debba intendersi data dal Committente al suo Commissario la facoltà di costituire la primogenitura l' attestò *Noguerol. allegat.* 9. *n.* 58.

XVIII. E conseguentemente si diceva, che il detto Marc' Antonio seniore nel costituire la detta Primogenitura avendo il
2 carattere di nudo procuratore, o ministro del prefato Sig. Priore, quando ancora l' avesse fatto, o voluto fare, non poteva di regolare che presumevasi la riferita primogenitura, trasformarla in elettiva; giacchè il Mandatario, o Commissario eccedere non può i limiti della ricevuta, ed accet-
3 tata commissione, ma dee precisamente attendere, ciò che per l' espressa o di ragione presunta volontà del Committente medesimo gli sia stato ingiunto di eseguire *Neguerol. d. allegat.* 9. *n.* 60. *Rot. Rom. nella Romana Nominationis* 4. *Martii* 1714. §. *Haec autem cor. De Manieris.*

XIX

XIX. Venivaci a tutto ciò replicato per parte dei convenuti, che il detto Sig. Priore autorizzato aveva il di lui Commissario non solo ad eleggere tra i figli del mentovato Cav. Giulio quello che più gli fosse piaciuto, ma a costituire anche nel progresso elettiva la medesima primogenitura; e che rimaneva questo evidente dalle seguenti parole del Testamento dello stesso Sig. Priore, ivi „ Costituisca una Pri-
„ mogenitura di fondo di piastre quindicimila a favore di un
„ figlio del già Sig, Cav. Giulio mio Fratello, con quelle con-
„ dizioni, e sostituzioni successive, etiam perpetue, nelle per-
„ sone, e nel modo, che a fisso disponente piacerà, inten-
4 „ dendo, che in quel caso Esso disponga di detta somma,
„ come di cosa propria = : ed in conseguenza si pretendeva che il prefato Commissario perchè rivestito specialmente del carattere di erede, e di vero e libero disponente per espressa volontà del Testatore, dopo aver nominato il primo successore, potesse poi non in figura di nudo Ministro, o Procuratore come sopra, ma di assoluto Padrone, sostituire a tal nominato quelle persone, e nella maniera, e con quelle condizioni, che più gli fosse piaciuto.

XX. Non ci soddisfece però una tal replica, e le dottrine, che ci venivano portate per convalidarla ci sembrarono inapplicabili.

XXI. Non ci soddisfece la prima perchè si avvertiva, che il Testatore col solo avere ordinata la costituzione di una primogenitura, ed a favor di uno dei predetti figli, era venuto da se stesso ad assoggettare al vincolo primogeniale una porzione de' di lui beni fino all' importare di piastre 15000., conforme ancor di nuovo se n' espresse in seguito nel citato suo Testamento, ivi = debba però rinvestirli all' effetto come sopra = ed era venuto similmente a porre quello de' suoi Fratelli ed Eredi che agli altri fosse sopravvissuto, nella necessità di costituirla con dichiarare cioè e restituire i beni sopra dei quali doveva esser fondata, e di nominarvi secondo il prescritto dal Testatore medesimo, o secondo almeno la presunta di lui volontà; Necessità confessata pure dallo stesso Marc' Antonio seniore nell' indicato di lui Testamento colle seguenti parole, ivi = deve co-
„ stituire = .

XXII. Cosicchè Marc' Antonio seniore quantunque rivestito del ca-

carattere di Commissario e di quello insieme di Erede, siccome era posto nella necessità di costituire la detta primogenitura col dichiarare quali dei predetti beni servir dovessero per fondo della medesima, e di nominarvi per successore un soggetto incerto, ma di un genere certo di persone; nell' esecuzione di tal sua commissione non veniva ad esercitare alcun' atto di sua volontaria liberalità, ma di nu-
5 do e semplice commissario, e Ministro di detto Sig. Priore, conforme si ha dalla *Rot. Nostr. nella Senen. Primogenitur ae de Savinis 29 Septembris* 1693. §., *Et quoad potestatem, & §. Quibus;* da cui perciò, e non dal Commissario suddetto riconosceva e riconoscer doveva in tal caso l'eletto il Lascito, e la nomina, come se da lui fosse stato
6 espressamente eletto e nominato *De Nig. de nominat. ad haeredit. quest.* 1. *n.* 14, *e* 15. *quaest.* 47. *num.* 27. *lib.* 1., *e de potestate eligend. quaest.* 4. *n.* 4. *lib.* 3. *Cujac. edit. Neap. Tom.* 4. *p.* 120. *let. B.*, *ivi* = „ Necessario, „ vel hunc, vel illum, vel quosdam eligere debuit, & quod „ ex necessitate fit non est beneficium; & talis nominatio, „ quæ fit per gravatum de uno ex familia, non est legatum, „ neque dispositio, sed tantum simplex, & nuda demonstratio, „ sicque nominans nihil disponit in nominando, imo potius „ exercet nudum ministerium per actum quemdam executionis„ *Rot. nostr. nell' allegato §. & quo ad potestatem vers. nam electus* ivi = „ Nam electus non acquirit jus ab eli- „ gente, sed omne beneficium, & emolumentum ab ordinan- „ te capit, & recognoscit, non secus ac si ab eo electus, & „ nominatus fuisset „ *Rot. Rom. cor. Kaunitz. dec.* 97. *n.* 4. *part.* 1. *Tesor. Ombros. decis.* 24. *n.* 18. *tom.* 7., e come distinguendo il caso in cui l' Erede commissario abbia la facoltà libera tanto di nominare che non nominare ovvero di nominare un soggetto incerto d' un genere egualmente incerto di persone, dall' altro in cui debba di necessità istituire e nominare un soggetto incerto di genere certo di per-
7 sone; e così distinguendo gli effetti, che ne derivano dal primo fu notato *nella Collens. validit. nominat.* 13. *Jul.* 1783. *n.* 15. *avanti i Sigg. Auditori Raffaelli, Simonelli, e Maggi*, ivi = Imperocchè riassumendo le distinzioni „ ora mai ricevute in questa materia, noi non eramo nel ca-

„ so

„ so, che gli eredi dovessero nominare in nome del Testato-
„ re, o come Procuratori del medesimo, ma secondo la let-
„ tera del Codicillo, era stata ad essi concessa la facoltà li-
„ bera, ed assoluta tanto di nominare, che non nominare un'
„ altra famiglia, e di scegliere quella, che fosse stata di loro
„ soddisfazione, nei quali termini la facoltà si dice competere
„ jure proprio, e non jure alieno, come di unanime con-
„ senso stabiliscono ec. = E quei che producevansi nel secon-
do l' avverte il prelodato Sig. Auditor Raffaelli nella *Florent. Fideicomm. de Gaetanis* 28. *Septemb.* 1781. § 39. ivi = Poichè l' effetto della necessità della nomina, dell'
„ elezione, dell' istituzione, e di qualunque altro fatto consi-
„ mile da eseguirsi ad oggetto di trasferire in un sostituto di
„ genere certo la successione altrui, viene appunto ad esser
„ prodotto, come dalla sua causa dal necessario antecedente,
„ che il sostituto ripeta direttamente la sua vocazione piutto-
„ sto dal fondatore del Fidecommisso, che dal nominante,
„ dall' elettore, e dall' istituente, o da qualunque altro non li-
„ bero facoltatario, che non esercita in questo caso alcun at-
„ to di sua propria liberalità, portando soltanto i vantaggi del-
„ la liberalità del Fidecommittente nell' individuo certificato
„ coll' adempimento di un semplice, e nudo uffizio esecu-
„ torio. „

XXIII. Talchè se in conseguenza di ciò il prefato Sig. Priore costituì da se stesso la questionata Primogenitura; se col mezzo del nudo ministero del suo erede nominò quello che doveva essere il primo stipite della medesima: venne pure nel tempo stesso a virtualmente sostituirgli tutti i di lui pri-
8 mogeniti di primogenito in perpetuo, così portando ancora la sola voce Primogenitura *Spad. Consil.* 51. *n.* 3. *tom.* 1.
„ ove = Quia per primogenituram disponentes videntur con-
„ siderare ipsam lineam primogeniti, = *e n.* 9. *Carol. Ant. de Luc. de lin. rect. in primog art.* 8. *n.* 40., *e de l. n. substant. art.* 15. *n.* 26. *De Paz. de tenuta Cap.* 34 *n.* 155. *Torr. de primogen. Ital. Cap.* 9 §. 1. *n*, 1. *e seqq. lib.* 1. *Bonfin. de fidecomm. lib.* 2. *disput* 49. *n.* 18. *Fontanell. decis.* 525. *num* 7., e non presumendosi mai che alcuno si
9 muova ad ordinare le Primogeniture a favore di una sola persona *Torr. de Majoratibus Ital. d. cap.* 9. §. 6. *n.* 92. *lib.* 1. *Calderon. resolut.* 97. *n.* 101. *Rot. Rom. cor. Moli-*

lines decis. 837. *num.* 2. *e nella Tuder. Parrochialis* 11. *Januar.* 1760. *cor. Haerreros n.* 3. ivi = Id enim nimis „ repugnat voluntati Testatoris, dum sola majoratus, aut pri- „ mogenituræ constitutio, temporis, successionisque diuturni- „ tatem, ac perpetuitatem omnino significat. Quis namque ma- „ joratum, aut primogenituram pro uno tantum gradu pra- „ scribat? Juxta firmata &c. „

XXIV. Che poi si trattasse del caso in cui fosse necessitato il predetto crede Marc' Antonio seniore a costituire, e nominare, come sopra in figura di mero Procuratore del mentovato Sig. Priore, l' opinammo resultasse dalle stesse parole del di lui Testamento ivi = ordino, e voglio ne costituisca una primogenitura =, e da quelle del detto Testamento del medesimo Marc' Antonio seniore ivi = deve costituire una Primogenitura. *n*

XXV. E che a suo capriccio non potesse questo regolare in progresso la successione nella questionata primogenitura, lo deducevamo dall' osservare, che la data facoltà al Commissario di disporre della detta somma, come di cosa propria, potea congruamente referirsi alla facoltà, che aveva lo stesso Commissario di eleggere fra i figli del detto Cav. Giulio, quello, che più gli fosse piaciuto; o ai casi al più, nei quali è luogo a presumere, che anco il Testatore medesimo se ne fosse stato interrogato, avrebbe risposto, che intendeva vi fosse provveduto *Conti de fideicom. decis. Florent.* 8. *n.* 84., con sostituire cioè altri soggetti in luogo di quei primogeniti, i quali per l' invariabile loro stato fossero inabili a tramandare nei loro discendenti primogeniti la detta primogenitura, o che per causa di delitti, o alienazioni si fossero resi indegni del godimento della medesima; o al caso in fine, in cui fosse mancata tutta la linea primogeniale del detto primo stipite.

XXVI. Sembra però piuttosto al primo, che agli altri casi doversi referire la notata facoltà di disporre al solo considerare, che il detto Sig. Priore non disse già = in tal caso =, ma = in quel caso = e che in conseguenza non considerò le condizioni, e sostituzioni suddette, che erano il caso più vicino secondo l' ordine della scrittura, ma il caso più lontano secondo l' ordine della medesima; quello cioè della scelta di un soggetto fra i figli del nominato Sig. Cav. Giu-

lio, che più gli fosse piaciuto, giacchè avrebbe detto = in tal caso =, se avesse inteso di riferirsi alle prefate condizio-
11 ni, e sostituzioni, conforme seppe usare questa frase nel medesimo Testamento ove = e se avvenisse, che io la det-
„ ta somma l'avessi stabilita in Censi. stabili, luoghi di Mon-
„ te, o altri Rinvestimenti *in tal caso* possa disporre degli
„ stabili, come sopra =, quando volle riferirsi a cose da lui immediatamente di sopra narrate.

XXVII. Ma quando ancora la detta facoltà di disporre, come di cosa propria, avesse dovuto referirsi al caso delle predette condizioni, e sostituzioni successive etiam perpetue; attesa appunto la qualità di successive a quelle aggiunta, conveniva supporre la preesistenza di altre antecedenti condizioni, e sostituzioni, in luogo delle quali subentrar potessero quelle, che esser dovevano successive.

XXVIII. Ben presto però venivasi a comprendere in questa ipotesi, quali, e di qual carattere si erano le preesistenti condizioni, e sostituzioni perpetue: quelle cioè di natura delle regolari Primogeniture virtualmente dettate dal ridetto Sig. Priore nell' atto di avere ordinata la costituzione della controvessa primogenitura, e nominato per mezzo del suo Commissario il di lei primo stipite.

XXIX. Dal che ne segue, che qualunque fosse il legittimo Commissario del mentovato Sig. Priore egli era autorizzato a prescrivere le dette condizioni e sostituzioni, non perchè a-
12 vessero effetto immediatamente dopo il primo stipite, giacchè a tale oggetto, almeno per ridurre saltuaria, o elettiva la controversa primogenitura era necessario che gli fosse stata data dal Testatore un' espressa litterale facoltà *De Paz. de Tenuta cap.* 34. *n.* 127., *e seq.*, *e* 132., ma soltanto per quanto fossero compatibili colla natura delle regolari primogeniture; o nell' evento, che per la mancata linea dei Primogeniti discendenti dal detto primo stipite, fossero venùte a cessare le riferite precedenti condizioni, e sostituzioni perpetue.

XXX. E questa è la sorte di tutte le disposizioni, nelle quali attender si dee l' ordine successivo, di dover ciascheduna di
13 esse avere il suo effetto, e la sua sede dopo dell' altra, in luogo della quale sia stata destinata a succedere, e subentra-

re,

re, come in simiglianti termini *Card. Tusch. Conclus.* 874. *litt.* 5. *n.* 1., *e seq. Geminian cons.* 30. *n.* 9.

XXXI. Ora è manifesto che dandosi questa interpetrazione alle riferite parole, niuna violenza si fa al vero importare delle medesime, nulla ci allontaniamo dalla disposizione di ragion comune e dalla consuetudine nelle Primogeniture: e più verisimilmente s'interpetra così la vera volontà del predetto Sig. Priore.

XXXII. Non ci soddisfecero poi le dottrine, sulle quali pretendevano i Rei convenuti di stabilire il loro assunto, perchè parlavano quelle in termini assai diversi dai nostri, appellando a' casi, nei quali con parole univoche, ed incavillabili era stato autorizzato dal Testatore il Commissario ad istituire, o non istituire il fidecommisso, o primogenitura, come pure a prescrivere in progresso quell'ordine di successione, che più gli fosse piaciuto.

XXXIII. Che peraltro il detto Sig. Priore ordinasse implicitamente, e voluta avesse regolare la controversa primogenitura, non solo lo deducevano dalle parole del di lui Testamento, le quali non ci manifestando espressamente l'opposto, dovevamo in conseguenza nel caso di dubbia disposizione sentire per la primogenitura regolare, giusta il notato al §. XVII.; ma lo rilevammo ancora dal seguente argomento che dalla mera presunzione portava l'affare quasi all'evidenza.

XXXIV. Avvegnachè, se le dubbie disposizioni dei Testatori
14 possono schiarirsi anco par mezzo di probi, e disinteressati Testimoni *De Valent. de ultim. volunt. Vot.* 25 *num.* 21. *par.* 2.

XXXV. E se l'crede immediato può interpretare la mente del
15 Testatore, specialmente sopra i fidecommissi, o primogeniture già indotte, come nei termini precisi *Carol. Anton. de Luc. de Lin. Legal. lib.* 2. *art.* 81. *num.* 31. „ ivi „ declaravit maioratum primogenialem primogenitis debitum, & „ cum simus in hærede immediato potest fideicommissum explanare . . . præsertim quando declaratio non tendit ad fideicommissum inducendum, sed interpretandum „ *Rocc. disput. select. cap.* 10. *num.* 21. *de Comit. de fideicom. decis. Florent.* 47. *num.* 31., *e decis.* 48. *num.* 15. *Rot. Rom. post. Constant. ad Ssat. Urb. decis.* 97. *num.* 21., *e cor.*

Molines decis. 902. *n.* 21. *ver. Quod factum* „ ivi „ Quod „ factum haeredis uti de mente Testatoris verisimiliter infor- „ máti solet prae omnibus coniecturis attendi ad declarandam „ eius dispositionem circa personas in fundatione vocatas. „

XXXVI. L'una, e l'altra di dette qualità si aveva nella persona di detto Monsig. Fabio, quella cioè di probo, e disinteressato testimone, ed il più verisimilmente informato della vera volontà del medesimo Testatore, per essere uno dei di lui Fratelli, e l'altra di erede immediato, non men degli
16 altri Fratelli autorizzato ancor esso a costituire la ridetta Primogenitura, quando fosse a loro sopravvissuto: attese le quali circostanze niuno più di lui può presumersi informato, *Rot. Rom. post. Torr. de pact. futur. success. decis.* 206. *num.* 6. *Bonfin. tit.* 1. *de fideicom disput.* 84. *num.* 90., *& disp.* 137. *num.* 60., *e* 61. *tit.* 3.

XXXVII. Supponendo per tanto lo stesso Monsig. Fabio che il predetto Marc' Antonio seniore si fosse dichiarato di non voler essere erede del mentovato Sig. Priore, e di esser egli in conseguenza come l' ultimo superstite dei nominati coeredi il solo autorizzato a fare tal costituzione, in esecuzione dell' accettata commissione, non solo nominò espressamente in quella per primo stipite il mentovato Cav. Cristoforo, sostituendo al medesimo i di lui primogeniti di primogenito con ordine di primogenitura, ma passò in oltre a dichiarare, che in succedere a questa primogenitura, *comecchè dovuta al primogenito*, attender si dovesse la prerogativa della linea nella quale già fosse entrata, e non quella dell' età, o del grado.

XXXVIII. Colla qual dichiarazione venne a dirci, che attender doveasi la prerogativa predetta, perchè la primogenitura per volontà del medesimo Sig. Priore dovea devolversi da Primogenito in Primogenito, così portando le seguenti parole dello stesso Codicillo „ ivi In succedere alla quale, comecchè „ dovuta al primogenito, si attenda la prerogativa della linea „ nella quale già fosse entrata, e non già quella dell'età, o „ del grado. „

XXXIX. Interpretazione tanto più coerente, e giusta, in quanto che secondo questo Formulario Senese non si vede, che le riferite espressioni „ comecchè dovuta al primogenito „ si usino da chi a suo proprio talento istituisca una regolar primo-

primogenitura, conforme neppur le usò il detto Marc' Antonio seniore di lui Fratello in altra primogenitura regolare da lui istituita sopra il restante de' suoi propri beni nel riferito suo Testamento.

XL. Talchè attese le dubbie parole della disposizione del detto Sig. Priore, non solo ha luogo la presunzione di ragione, che egli avesse ordinata la regolar successione nella questionata primogenitura; ma che questa fosse la vera di lui volontà rilevasi puranche dall'operato, ed eseguito, dallo stesso Monsig. Fabio, e dalla chiara di lui asserzione.

XLI. Onde ne segue, che non trattasi di mera presunzione, ma quasi di evidenza di fatto, e che conseguentemente qualunque dei Commissari del detto Sig. Priore eccedere non poteva i limiti della ricevuta commissione, con trasformare in elettiva quella primogenitura, che il Commirtente medesimo avea voluta regolare nei primogeniti discendenti dal derto primo stipite, dovendo il Commissario eseguire soltanto, e
17 non evertere la disposizione del committente *De Nigris de nominat. ad haered. quaest.* 29. *num.* 4. *de Comit. de Fideicom. tit.* 2. *disp.* 96. *num.* 7. *Rot. R. cor. Molines decis.* 918. *num.* 12. „ ivi „ Neque enim Commissarius habet fa-
„ cultatem intervertendi ordinem a Testatore expresse, vel ta-
„ cite praescriptum, sed debet illum ad unguem observare. „

XLII. Ma ammettendosi ancora, che il prefato commissario invece delle dette successive avesse potute srabilire quelle sostituzioni al primo stipite, che più gli fossero piaciute a segno ancora di render saltuaria, o elertiva la Primogenirura, faceva duopo esaminare, che qualità di Primogenitura avesse realmente costiruita il vero commissario Marc' Antonio il Seniore.

XLIII. Prima però di passare all'esame di tal costituzione da lui fatta, conveniva prendere in considerazione la costituzione ancora, che fece della medesima primogenitura il sopraddetto Monsig. Fabio nell' accennato di lui Codicillo, giacchè rapporto a ciò, si espresse lo stesso Marc' Antonio Seniore di aderire ancora ai sentimenti mostrati dal precitato Monsig. Fabio.

XLIV. Questo adunque conforme si è narrato al §. XXXVII. la costituì regolare a favore della linea primogeniale del detto Cav. Cristoforo, ed a questa sostituì con lo stesso ordine

di

di primogenitura altre linee, dichiarandosi replicatamente di desiderare, e volere, che la medesima primogenitura si conservasse in tutti i primogeniti laici, come sopra a quella invitati.

XLV. Soggiunse poscia al capitolo quarto dello stesso suo Codicillo quanto appresso „ ivi „ Che desiderando detto Sig. „ Codicillante, che i nominati alla detta primogenitura si allevino col timore di Dio, e de' suoi Genitori, e che perciò li „ portino il dovuto sispetto .... avendo avvertito, che alcune volte i figli, comecchè chiamati a fidecommissi, e primogeniture dai suoi antenati dopo la morte de' loro genitori, „ dai quali non ne possono esser privati, ardiscono di strapazzarli, pertanto volendo provvedere, per quanto esso può, „ a questo inconveniente, diede facoltà al predetto Sig. Cav. „ e Dottore Cristoforo Felice, siccome a tutti gli altri invitati alla detta primogenitura di eleggersi quello de' suoi „ figli, o descendenti, o in mancanza di essi de' nepoti, che „ le parrà più a proposito per mantenere la medesima primogenitura, e secondo i dettami del S timor di Dio, e del „ decoro della Casa, in modo tale, che questi così nominati „ siano quelli, che doveranno succedere in detta primogenitura ancorchè non sieno i primogeniti perche così ec.„

XLVI. Secondo il notato pertanto ai §§. XXXVII., e XLIV. erano stati puramente ed espressamente chiamati alla riferita primogenitura i primogeniti di primogenito, era quella dovuta ai primogeniti, ed erano questi unicamente gl' invitati.

XLVII. Or ciò permesso, e che altro portano le parole del Codicillo dello stesso Monsignor Fabio trascritte di sopra al §. XLV., se non la facoltà da esso data ai genitori di privar della primogenitura i figli primogeniti in pena dell' irregolarità loro condotta verso dei medesimi genitori?

XLVIII. Laonde in vigor di questo Codicillo essendo l' attore chiamato alla controversa primogenitura, come primogenito di primogenito discendente dal Cavalier Cristoforo, non gli si poteva togliere la medesima, quando non fosse costato, conforme non costa, che meritasse Egli giustamente d' esserne privato.

XLIX. Sentendo i Difensori de' Rei convenuti la forza di un tale obietto, pretesero di sostenere, che essendosi dichiarato il Codicillante fino da principio di far la nomina „ nel modo,

modo, e forma, e colle condizioni che appresso; Il modo la forma, e le condizioni posteriormente espresse, e così la data posterior facoltà di eleggere, inseparabile fosse dalla nomina medesima; ed in oltre, che la vocazione appunto essendo stata in mente del Codicillante la sola, ed espressa cagione dell' inconveniente, a cui volle provvedere, volesse perciò, e dovesse necessariamente astenersi dal chiamare egli stesso i successori, col qual mezzo più efficacemente, e pienamente otteneva il fine propostosi, che non il solo primogenito, ma i di lui fratelli ancora, avendo come quello un egual diritto, eguale, e più vivo impegno dimostrassero per meritarsi dal comun genitore la nomina alla primogenitura colla loro buona condotta: E che in fine non avendo il Codicillante conferita in lettera la facoltà di privare, ma quella di eleggere, dovesse intendersi conferita la detta facoltà non per modo di privazione, ma di elezione, ed arbitrio.

L. Del tutto però insussistenti ci sembrarono tali ragioni.

LI. Imperciocchè dopo aver Monsignore Fabio letteralmente chiamati i primogeniti naturali alla questionata primogenitura, e dopo aver manifestato, che in succedere a questa (non solo cioè secondo la propria, ma secondo ancora la volontà del detto Sig. Priore) attender doveasi la prerogativa della linea ec., e non già quella dell'età, e del grado, sarebbe venuto nello stesso atto a manifestamente contradirsi con una istantanea correzzione, quando si volesse, che da esso fosse stata indistintamente concessa la detta facoltà di elegg-
18 gere, contradizione, e correzione, la quale non si presume, e per la di cui esclusione dee prendersi ogni possibile interpetrazione *Rot. nostr. nella detta Senen. primogen. de Savinis* §. *Idcirco*, con impropriare ancor le parole, che la producessero *Rot. Rom. cor. Molines d. decis* 918. *n.* 18. *e decis.* 1135. *num.* 18., *e cor. Lancetta decis.* 206. *n.* 13.

LII. Avvertiamo di più, che sebbene il Codicillante si dichiarasse di fare la detta nomina nel modo, e forma, e colle condizioni, che appresso, eseguì egli però questo suo pensiero col prescrivere separatamente il modo, e forma predetta col nominare cioè subito nei primi capitoli del suo Codicillo il primo stipite di detta primogenitura sostituendogli i di lui primogeniti di primogenito puramente e senza alcuna con-

condizione, e col dare posteriormente, cioè nel detto capitolo quarto, e così in una separata e posteriore orazione la
19 detta facoltà di eleggere; nel qual caso non deesi congiungere la separata, e posteriore orazione predetta col periodo contenente la detta vocazione, come nei precisi termini *Rot. Rom. cor. Molin. decis* 918. *n.* 63., *e* 64.

LIII. Ed in fatti se in quell'atto, e momento medesimo di dettare i detti primi capitoli non avesse opinato che per volontà del Committente esser dovea regolare la successione nella questionata primogenitura, come pure se avesse allora pensato di volerla indistintamente ed in ogni caso fare elettiva, non l'avrebbe sì diffusamente dichiarata regolare, e molto meno servito si sarebbe delle espressioni — comecchè dovuta al primogenito =; espressioni, le quali denotano per loro stesse la necessità dell'esecuzione dell'altrui, e non già della propria volontà, e così della volontà dello stesso Committente ed una vocazione certa dei detti primogeniti di primogenito, o avrebbe in ogni caso dichiarato nel momento, in cui invitò i primogeniti di primogenito, che la vocazione dei medesimi dipender dovesse dalla libera elezione, ed arbitrio dei respettivi loro genitori.

LIV. Onde forza era il conchiudere che per incuter piuttosto un timore ai chiamati primogeniti, e ad effetto di contenersi nei lor doveri verso dei propri genitori, arbitrasse al capitolo quarto del suo Codicillo a conferire ai genitori medesimi la norata facoltà di eleggere.

LV. Si rende viepiù forte un tal discorso dall'osservare che il Codicillante non disse già = di volere assolutamente ripa-
20 rare al riferito inconveniente =, ma per quanto egli poteva, ivi „ Pertanto volendo provvedere, per quanto esso può, a questo inconveniente, diede facoltà ec.; segno manifesto che limitar dovendo la sua volontà dalla potestà dubitò perfino di non poter liberamente provvedere al meditato inconveniente.

LVI. Infatti, o ebbe egli in mente di poter liberamente costituire e come più gli sembrava la questionata primogenitura, e la volle costituir regolare in quanto però fosse piaciuto ai predetti genitori di nominarvi il proprio loro primogenito.

LVII. O ebbe in pensiero di volerla costituire e di averla costituita puramente regolare e senza mescolanza alcuna di

don-

condizioni, per aver dovuto ancora così eseguire la volontà del Fondatore.

LVIII. Nel primo caso, siccome poteva egli a suo talento non chiamare i primogeniti di primogenito, o almeno dopo averli puramente chiamati (quando anco per ipotesi ammetter si volesse contro la presunzion di ragione, che istantaneamente si fosse mutato di pensiero) siccome proveder poteva assolutamente e liberamente all'inconveniente da lui meditato, così se avesse voluto, o creduto poter rendere indipendentemente condizionale la vocazione loro, non avrebbe detto di volervi provvedere = per quanto esso poteva =.

LIX. Dal che si rende manifesto che egli non volle, o che credè, o per dir meglio seppe di non poter togliere la vocazione predetta dai primogeniti di primogenito.

LX. Nel secondo caso poi, dopo averla esso voluta puramente regolare o tale a forma del prescrittogli dal Fondatore, ed inconseguenza dopo avere il Codicillante voluti o dovuti espressamente chiamare i primogeniti di primogenito, per riparare al propostosi inconveniente non doveva nè poteva assolutamente togliere la vocazione, perchè altrimenti facendo si rendeva incoerente a se stesso, e contrario alla volontà del medesimo Fondatore. Onde altro compenso benchè fosse azzardato e fuori delle sue facoltà, conforme egli stesso quasi confessò, prender non doveva, nè poteva, che quello di togliere la inabilità nei Padri a privare i Primogeniti, che avea di sopra invitati, e di rimuovere in tal guisa questo ostacolo da lui considerato l'unica, ed immediata cagione dell' impunibile ardire nei figli primogeniti di strapazzare i loro proprì genitori; e così quello di privare per modo di pena, e col mezzo dell' indicata elezione quei de' medesimi primogeniti, che per la inescusabile loro reprensibil condotta si fossero resi immeritevoli della primogenitura.

LXI. E così ragionando, anco senza impropriar le parole del Codicillo, non si caratterizza il prefato Monsignore per incoerente, e contradittorio a se stesso, ed alla volontà del Committente, dopo avere accennato di volerla eseguire, e dopo averla eseguita come sopra nel fare la regolar costituzione dell' indicata primogenitura.

LXII. Oltre di che avendo il Codicillante (siccome si è dimostrato al §. XLVI.) non condizionatamente, ma puramente chiamati nei primi precedenti capitoli i detti primogeniti; ne segue ancora, che la posterior di lui disposizione contenuta nel capitolo quarto del suo medesimo Codicillo, mediante la quale venga ad esser tolta in qualunque maniera la
21 successione ai medesimi primogeniti, e conferita ad altri, reputar debbasi fatta per modo di privazione *Rot. Rom. cor. Molin. decis.* 918. *n.* 68. ivi = idem enim est aliquem privare haereditate, ac illius loco alterum haeredem instituere =; e così per modo, non di condizione, ma di pena *Palm. Nep. alleg.* 367. *n.* 8.

LXIII. E che la volontà del Codicillante fosse quella unicamente di privare i chiamati primogeniti col mezzo dell' elezione per modo di pena, e ad effetto, che i medesimi per timor della privazione si contenessero nei propri doveri verso dei loro padri, si argomenta bastantemente dal dimostrato nei §§. LVIII., e LIX.; essendo certo di ragione, che qualunque provvedimento, che venga prescritto ad effetto di
22 porre un freno a qualche chiamato perchè faccia, o non faccia una qualche cosa, dicesi ciò disposto per modo di pena *Rot. Nostr. in d. Senen. primogenituraе de Savinis* §. *Augetur. Rot. Rom. cor. Molin. d. decis.* 918. *n.* 70. „ ivi „ „ Quidquid autem coercendi haeredis, & legatarii causa fit, ut „ aliquid faciat, vel non faciat, id in poenam dicitur disposi„ situm =, specialmente quando il fare, o non far come so-
23 pra dipende dalla potestà, ed arbitrio dello stesso chiamato *Rot nostr. d. dec.* §. *Praeterquamquod. Rot. Rom. cor. Molines d. decis.* 918. *n.* 71.

LXIV. Ma prescindendo ancora da tutto questo Noi riflettevamo similmente che avendosi nel principio l'effrenata vocazione dei primogeniti di primogenito, la posterior facoltà di eleggere conferita ai loro padri intender doveasi data non liberamente ma ad arbitrio di buon uomo, così portando an-
24 cora le seguenti parole = diede facoltà al predetto Sig. „ Cavalier Cristoforo di eleggersi quello dei suoi figli, che gli „ parrà più a proposito per mantenere ec. = secondo i Testi „ nelle *L. in Arbitrium* 1. *ff. de legat.* 2 *L. fideicommissa* §. *Sic fideicommissum ff. de Legat* 3. *Menoch. de arb. Iud. quaest.* 8. *n.* 1. *e seq. lib.* 1. *Samminiat. Controv.* 122. *n.* 16.

num. 16. *Noguerol. d. allegat.* 9. *n.* 8. *de Nigris de nominat. ad haeredit. quaest.* 25. *num.* 6. *Cortiad. decis.* 129. *num.* 97. *Rot. Rom. cor. Molin. d decis.* 918. *num.* 24.; e che perciò non poteva da alcun padre possessor della primogenitura, senza almeno manifestar delle cause palpabilmente
25 giuste, omettersi di eleggere il primogenito, per esser questo considerato il primo nell'ordine della scrittura *De Nigris de nominat. ad haeredit. quaest.* 36. *num.* 17., e sopra rutti gli altri prediletto dal Codicillante che lo aveva espres-
26 samente designato per l'unico chiamato *De Nigris d. quaest.* 29. *num.* 22. *e quaest* 36. *num.* 24. ed in fine per trattarsi di un relitto di sua natura primogeniale *Rot. Rom. in Romana nominat.* 4. *Martii* 1714. *cor. De Manieris* §. *In hoc ergo casu*, e §. *seq. Rot. Flor. nella Pisana Success.*, *&* *Fideicom. de Lante* 22. *Julii* 1781. *avanti i Sigg. Auditori Ulivelli Relatore*, *Arrighi*, *e Vernaccini num.* 14., *e* 15.

LXV. E con più forte ragione perchè lo stesso Codicillante non conferì già assolutamente e liberamente la detta facoltà di eleggere, ma prescrisse in lettera ai padri l'elezione fra i figli di quello =, che gli parrà più a proposito per mantenere la medesima primogenitura, secondo i dettami del S.
„ Timor di Dio, e del decoro della Casa =; ciò che importa similmente una mera facoltà data ad arbitrio di buon uo-
28 mo secondo l'accennato in termini quasi eguali ai nostri dalla *Rot. Flor. nella Florent. Primogenitur ae de Bocchineris* 27. *Januarii* 1707. §. *Nihil urgente* ove = Nihil ur-
„ gente ad eam refrenandam, quod Testator illam concesserit
„ per verba = che più gli parrà di migliori costumi = Etenim quidquid sit an dicta verba in abstracto sumpta deno-
„ tent arbitrium limitatum. „

LXVI. Onde per questo riflesso patimente non poteva, nè doveva il Padre dell' Attore elegger altri in di lui vece alla primogenitura, se non costava, conforme non risulta, che fosse Egli il meno a proposito degli altri suoi Fratelli per mantenerla secondo i dettami del S. Timor di Dio, e del decoro della Casa.

LXVII. Persuasi per le ragioni predette che il Codicillo di Monsig. Fabio importasse una regolar primogenitura, e che l'elezione di altro soggetto diverso dal primogenito naturale

non potesse, nè dovesse aver luogo, se non in pena della demeritata successione dallo stesso primogenito, o nel caso al più, in cui secondo ogni più prudente arbitrio regolato dalla ragione potesse deviarsi dal prescritto regolare ordine di primogenitura, restammo egualmente convinti di dover lo stesso rispondere rispetto al Testamento di Marc' Antonio il seniore, e successivo di lui Codicillo.

LXVIII. Analogo sostanzialmente, ed in alcune cose accidentali soltanto poco difforme si è il Testamento di Marc' Antonio il quale per avere avuta la sorte di sopravvivere agli altri suoi Fratelli, e coeredi, ebbe ancora il privativo diritto a forma del Testamento del Fondatore di costituire la questionata primogenitura.

LXIX. Disse adunque lo stesso Marc' Antonio seniore di doverla costituire di ducati quindicimila a favor di uno dei figli del Cav. Giulio, e di voler ciò fare con aderire ancora ai sentimenti mostrati dal prefato Monsignore; ed in esecuzione perciò della volontà di detto Sig. Priore, e con animo di valersi di tutta la facoltà datagli, e mostrarsegli insieme grato, volle, che la detta primogenitura si stimasse, e dicesse proveniente dal medesimo Sig. Priore.

LXX. Di fatto la costuì sopra la Villa, e beni di Tojano, conforme avea prescritto Monsignor Fabio; l'aumentò notabilmente con molti altri suoi propri beni; e volle, che il tutto spettar dovesse al solo primogenito, il quale fosse stato nominato, come appresso, *e suoi ec.*

LXXI. Quindi dichiarò, ordinò, e volle, che qualunque possessore di detta primogenitura, il quale fosse stato padre di più figli, avesse facoltà di eleggere in primogenito quello di essi, (o anco il proprio nipote lasciati i figli), che sembrato gli fosse.

LXXII. In ordine poi alla facoltá che ne aveva, e per aderire agli antedetti sentimenti di Monsignor Fabio, elesse in primo primogenito della già dichiarata primogenitura il Cav. Cristoforo de' Vecchi, a cui, ed a tutti gli altri, che vi succedessero, conforme di sopra avea disposto, lasciò tutto quello, e quanto aveva di sopra espresso.

LXXIII. Ed in seguito passò ad istituire altra primogenituta regolare sopra tutto il restante de' suoi propri beni, (e non già una secondogenitura, come erroneamente è stato scritto

in

in una informe copia dei dubbj da noi dati contro de' Rei convenuti, e da loro resa pubblica colle stampe) alla quale chiamò in primo primogeniro, o stipite il medesimo Cav. Cristoforo, e dopo di questo i di lui figli primogeniti di primogenito.

LXXIV. Postici a considerare pertanto la sostanza del Testamento di Marc' Antonio per quello che riguatdava la primogenitura in questione, ci fu ancora presente, conforme esserecio dovea, l' accennato codicillo di Monsignot Fabio, ai di cui sentimenti ancora erasi protestato di aderire lo stesso Marc' Antonio seniore.

LXXV. E quantunque si esprimesse questo nel proemio del suo Tesramento in quella parte, che riguardava la controversa primogenitura, di voler nella costituzione della medesima aderire ai senrimenti mostrati dallo stesso Monsig.
29 Fabio, ed in conseguenza intender vi si dovesse riportato estesamente il di lui codicillo *Rom. Fideic. Joan. Anton. Ursini junior* 1. *Dicemb.* 1724. §. 28. *av. Calcagnin. Tesor. Ombros. decis.* 13. *n.* 7. *tom.* 7. E sebbene ancora rinnuovasse egli la protesta di tal sua adesione allorquando devenne ad elegger in primo primogenito quello stesso Cav. Cristoforo nominato come sopra similmente da Monsignor Fabio, e dimostrasse sempre più in tal maniera la costante sua volon-
30 tà di volersi uniformare a tutto quello che era stato disposto da detto Monsignore telativamente a questa primogenitura *Altograd. consil.* 85. *n.* 27.

LXXVI. Avvertimmo di più in ogni caso, che le proteste di adesione fatte da Marc' Antonio altro non erano in sostanza, che l' accettazione ed esecuzione di un invito fattogli dal predetto Monsignore di lasciar correre l' esecuzione della questionata primogenitura nel modo, e con quelle condizioni colle quali aveala esso costituita: invito, il quale chiaramente tilevasi dalle seguenti parole del di lui codicillo „ ivi „ Il predetto Sig. Codicillante crede costantemente,
„ che il predetto Sig. Marc' Antonio non averà difficolta al-
„ cuna, anzi riceverà in buon grado la preseritta otdinazione
„ di primogenitura fatta da esso colle sopra enunciate condi-
„ zioni, partecipategli più anni sono, e conseguentemente la-
„ scerà correre l' esecuzione della medesima conformie intende,
„ che si eseguisca. „

LXXVII.

LXXVII. Or ecco pertanto quali furono i sentimenti mostrati da Monsig. Fabio, ed a secondare, ed eseguire i quali invitò Marc' Antonio suo fratello: a lasciar correre cioè, ed eseguire la successione nella primogenitura secondo il disposto da lui medesimo.

LXXVIII. Ed ecco pure che senza esaminare ulteriormente a quali cose debbansi precisamente riferire le adesioni di Marc' Antonio, ogni ragion vuole che si riferiscano a tutta la disposizione di Monsig. Fabio in ciò che riguarda la controversa primogenitura.

LXXIX. Cosicchè se la costituì questo regolare, se la volle elettiva nel solo caso delle commissioni delittuose dei primogeniti, se la facoltà medesima dell' elezione esser dovea regolata in ogni evento dal prudente arbitrio di ragione; non diversa conseguentemente dee reputarsi, ed interpreta-
32 re la disposizione di Marc' Antonio, se non in quelle parti talmente chiare, che non siano in modo alcuno conciliabili col codicillo di Monsignor Fabio. *d. Rom. Fideicom. Urfini* §. 30. *av. Calcagn.*

LXXX. Che però sostanzialmente anco lo stesso Marc' Antonio chiamasse alla questionata primogenitura i detti primogeniti di primogenito, non solo s' inferisce dalla di lui adesione ai sentimenti di Monsignor Fabio predetto; ma ancora dall' essersi egli espresso prima di devenire alla concessione della facoltà di eleggere, ed alla nominazione individuale del primo primogenito, che tutta la detta primogenitura spettar doveasi al solo primogenito, che sarebbe stato da lui nominato, come appresso e suoi ec. ivi = Il tutto
„ si aspetti al solo primogenito, che sarà nominato come appresso, *e suoi ec.* „ cioè ai suoi discendenti primogeniti di primogenito.

LXXXI. Per la ragione che trattandosi di primogenitura la quale per la sua naturale individuità non può, nè dee passare,
33 che in una sola persona, l'indicata parola = suoi = ad altri referir non si può, che ai soli primogeniti di primogenito *Fontanell. decis.* 34. *n.* 9. *e seq. Rot. Rom. cor. Ialconer. tit. de Jurepat. decis.* 2. *num.* 1. *Gamma decis.* 174. *n.* 6., *e Rot Nostr. nella d. Senen. Primogenituraе de Savinis* §. *In jure autem*, da doversi l' uno all'altro succedere coll'

or-

33 ordine graduale, e successivo *Carol. Ant. de Luc. de lin. Legal. artic. 99. sub n. 7.*

LXXXII. E maggiormente che non disse già Marc' Antonio il Seniore = e suoi, quali fossero stati da lui, o da altri in
„ seguito nominati =.

LXXXIII. Cresce la forza di un tal discorso dal vedersi, che egli di fatto devenne successivamente a nominare in primo primogenito il predetto Cav. Cristoforo, ed a nuovamente dichiararsi, che a questo, ed a tutti gli altri, che fossero succeduti nella stessa primogenitura, conforme avea di sopra disposto, lasciava tutti i fondi, e capitali da lui di sopra espressi; come rilevasi dalle seguenti parole del suo Testamento ivi = al quale, ed a tutti gli altri, che succede-
„ ranno, conforme di sopra è disposto nella detta primogeni-
„ tura ... lascia tutto quello, e quanto di sopra si è espresso. =

LXXXIV. E dal vedersi in conseguenza, che egli devenne a individuare quel primo primogenito, che antecedentemente avea detto di voler nominare, e dall' aver nominato il soggetto stesso che già vi avea nominato Monsignor Fabio medesimo.

LXXXV. Or se Marc' Antonio Seniore dichiarò per modo di regola, che tutta la questionata primogenitura, insieme co' capitali di cui l' accrebbe appartener doveasi al solo primogenito, che sarebbe da lui nominato come appresso, e suoi ec; se di fatto procedè poi alla nomina, e se al primogenito da lui nominato, ed a tutti gli altri che fossero succeduti come avea di sopra disposto e non già a quelli che fossero stati eletti, lasciò nominatamente tutta la divisata primogenitura, ricorrer dee quì pure l'argomento che abbiam dedotto rapporto alla disposizione di Monsig. Fabio: che debbasi cioè reputar voluta per legge, e per regola la stessa primogenitura a favor dei primogeniti di primogenito discendenti dal prefato Cav. Cristoforo, e per modo di limitazione, o di privazione, e di pena l'elezione di altri figli in loro vece.

LXXXVI. E tanto più per essersi protestato Marc' Antonio seniore di volere aderire ai sentimenti del prenominato Monsignore, i quali erano sostanzialmente, come di sopra si è dimostrato, che nella detta primogenitura osservar si dovesse il regolare ordine di successione, e che fosse luogo a pri-

privar della medesima i naturali primogeniti per mezzo dell'elezione di altri soggetti in loro vece nell'evento soltanto delle riferite commesse e provate mancanze dei detti primogeniti, o nel caso almeno, che questi non fossero trovati, e giudicati a proposito per mantenere la controversa primogenitura secondo i dettami del S. Timor di Dio, e del decoro della Casa.

LXXXVII. Di modo che per le premesse ragioni unendo la dubbia disposizione del Priore Fra Fortunato, la chiara di Monsignor Fabio, e il non equivoco Testamento di Marc' Antonio il seniore, in cui doveasi altronde aver per inserita ed espressa la medesima disposizione dello stesso Monsignore, era di necessità il conchiudere, che a questi ultimi due nota fosse la mente del detto Sig. Priore di voler regolare nella linea di quello che il primo vi fosse stato nominato la questionata primogenitura, o che almeno avessero eglino insieme
34 concertato, che esser dovesse di tal natura, conforme pare che si rilevi bastantemente dalle soprariferite parole = partecipatagli più anni sono =, e che volesse quindi Marc' Antonio eseguire, e di fatto eseguisse il concertato predetto: come in questo caso eseguir dovealo Rot. *Flor. nella Pisana Successionis*, *& Fideicom. de Lante* 29. *Septembris* 1780. *avanti i Sigg. Auditori Vinci, Brichieri, e Raffaelli art.* 2 §. *Poichè* „ ivi „ Poichè . . . . . sempre più ci
„ convinceva della convenzione fraterna, che essendo certa in
„ fatto richiedeva la sua piena esecuzione =, mentre non fu
„ da lui nel detto suo Testamento impugnata questa partecipazione, che certamente impugnata avrebbe, se vera non fosse stata, conforme nel medesimo Testamento impugnò altra supposizione dello stesso Monsig. Fabio contenuta nel riferito di lui Codicillo.

LXXXVIII. Dal che ne deriva pure che il predetto Marc' Antonio seniore chiamasse fin da principio i primogeniti di primogenito puramente, e senza l'apposizione di alcuna condizione, mediante la quale volesse far dipendere l'esecuzione della loro vocazione dalla libera elezione dei respettivi genitori, e che la successiva facoltà di eleggere dal medesimo conferita debba intendersi egualmente che quella data da Monsig. Fabio per modo di pena, non solo perchè così porta la disposizione di questo, alla quale si protestò quello di aderire,

re, quanto ancora perchè conforme si è di sopra osservato si reputa sempre una pena il togliere ciò, che una volta sia stato puramente dato; o che almeno la detta facoltà si debba intender data ad arbitrio di buon uomo, come si è notato al §. LXIV., specialmente in caso dubbio, quando cioè non
35 resulti ad evidenza essere stata data piena, ed effrenata questa façoltà medesima *Bonf.n. de fideicom. tit.* 2. *disput.* 96. *num* 78. *e* 79. „ ivi „ Tum insuper quia ubi etiam ista facultas non esset litteraliter, & expresse restricta; si tamen
„ clare non appareret quod illa esset plene, atque illimitate
„ concessa, seu in liberam eligentis voluntatem collata, praesumeretur in dubio magis relicta iuxta arbitrium boni viri, ita
„ nempe quod regulanda sit iuxta dispositionem, & tramites iuris = *Cortiad. d. decis.* 129. *n.* 97.

LXXXIX. Ma astraendoci ancora totalmente dal Codicillo di Monsig. Fabio, e fermandoci ad esaminar soltanto il Testamento di Marc' Antonio, si obiettò in voce, ed in iscritto, che la facoltà di eleggere fu nello stesso Testamento conferita con espressioni tali, secondo le quali potesse il facoltatario farne uso, nel caso soltanto, in cui secondo il più prudente arbitrio di buon uomo fosse stato creduto conveniente di privare il primogenito, ed eleggere altro figlio in di lui vece al godimento dell' indicata primogenitura, deducendosi ciò dalle seguenti parole del di lui Testamento „ ivi „
„ Chiunque goderà detta primogenitura, se sarà padre di più ma-
„ schi abbia facoltà di eleggere ..... per primogenito quello di
„ essi, che gli parrà, ed ancora il proprio nipote, lasciati i fi-
„ gliuoli „.

XC. Poichè non importano queste, che il facoltatario possa procedere a suo capriccio a tale elezione, ma solo coll' arbitrio regolato dalla ragione e conseguentemente, che senza giustissime cause non possa il facoltatario medesimo, che non ha un libero, ed effrenato arbitrio, omettere di nominare il primogenito.

XCI. Che poi le riferite espressioni non importino una libera, ed effrenata facoltà, è fissato costantemente dai Dottori, e
36 Tribunali, secondo le autorità accennate al §. LXIV., alle quali si aggiunge la *Rot. Rom. nella Romana Primogenitura e de Melch.* 3. *Decemb.* 1753. *cor. Vice Comite num.* 4. „ ivi „ Obstat insuper quod facultas nominandi ultimo ma-

„ sculo tributa non fuit per verba importantia absolutissimam,
„ & effrenatam libertatem, sed merum, & simplex dumtaxat
„ arbitrium ut sunt verba *Quem maluerit*, quae arbitrio boni
„ viri sunt regulanda, et interpretanda „.

XCII. E che in tali circostanze trattandosi di primogenitura deb-
37 ba il commissario conformemente alla verisimile volontà del committente nominare il primogenito si argomenta dai *Testi nella L. Haeredis §. peto ff. ad Trebel., e nella L. fideicommissa §. quanquam ff. de legat.* 3., come nei termini precisi *de Nigris de nominat ad haeredit. lib.* 1. *quaest.* 29. *num.* 21. 22. „ ivi „ E contra in secundo casu re-
„ cipienda est omnino opinio negativa, secundogenitum scili-
„ licet non posse eligi, ac nominari, ac ratio est, quia favore
„ primogeniti concurrit ordo scripturae, qui in nominatione dat
„ potioritatem, ... concurrit insuper ordo praedilectionis,
„ qui pariter in nominatione praeponderat etiam ordini Scri-
„ pturae „.

XCIII. Specialmente quando si tratta di primogenito anteceden-
38 temente chiamato *L. cum ita §. in fidejcommisso ff. de legat.* 2. *De Nigris dicta quaest.* 29. *num.* 22.

XCIV. Per la ragione che sempre in dubbio trattandosi di primogeniture, per procedere con sicurezza, debbon queste
39 conferirsi ai soli primogeniti naturali *Rot. Rom. in Romana nominationis* 4. *Martii* 1714. *cor. de Manieris* §. „ & pro-
„ pterea ivi „ & propterea . . . . . quod id, quod uni ex fra-
„ tribus debetur, detur majori, satisfactum fuit dispositioni
„ juris, nam de iure seniores junioribus praeferuntur. . . . . sa-
„ tisfactum fuit verisimili menti, & affectioni Testatoris, quia
„ nemo non scit, quod proniores esse testatores solent, ac im-
„ pensior eorum amor erga maiores natu „ *Fontanella decis.* 526. *num.* 28.

XCV. I Difensori dei Rei convenuti poco curarono sul bel principio dell' esame della causa l' obiettata facoltà di eleggere non libera, ma ristretta all' arbitrio regolato dalla ragione, e totalmente trascurarono un tale obietto nel loro Consulto reso pubblico colle stampe, giacchè non lo fecero neppur trascrivere nei dubbi parimente impressi, forse perchè lo crederono in fatto non sussistente, o perché lo reputarono poco valutabile per dedursene la conseguenza, che da ciò tanto in iscritto quanto in voce ne tirava il Difensore del-

la

la parte contraria, e che noi stessi per modo di dubitare la motivammo in più e diverse sessioni; che attesa cioè l'indicata facoltà di eleggere non libera, nè effrenata, ma limitata dalle regole di ragione, non potendo i respettivi Padri servirsi indistintamente della medesima, molto più non potessero farlo senza la preesistenza di gravissime cause con ometter di nominare il primogenito naturale, che dal Testatore medesimo era stato chiamato nel caso della non seguita elezione, come dal detto Testamento di Marc' Antonio seniore ove „ Che se non avrà fatta detta elezione in tal „ caso subentri nella primogenitura il primo di esso nato „: Essendo di ragione incontrastabile, che specialmente nel concorso di simiglianti circostanze non possa, nè debba il facoltatario, o commissario dipartirsi dal nominare quel soggetto che sia chiamato espressamente dal Disponente medesimo nel caso della non seguita elezione, come profondamente esaminato l'articolo stabiliscono *Castill. Controv jur. cap.* 26. *lib.* 2. *num.* 14. 44. 56. §. *Respondetur vers. tamen* „ ivi „ Tamen illa aperte ostendit voluntatem suam, „ & expresse dixit quomodo esset succedendum, si pater non „ eligerèt, statuitque quod succederet filius maior masculus..... „ & sic per hanc clausulam declaravit, & reformavit generalitatem alterius clausulae, qua patri electionem concesserat, „ ut in tantum valeat, in quantum ex hac clausula, in qua „ Testator disposuit colligi possit „ *De Nigris de nominat. ad haeredit. quaest.* 29. *num.* 23.„ ivi „ Multo magis præponderat argumentum prædilectionis, si enim primogenitus „ magis prædilectus est in casu omissae electionis, & praesertim in primogenitura, tamquam specialiter a Testatore nominatus, multo magis praeferendus est in ipsa electione, nam „ quod prius fuit in voce, praesumitur esse principalius in intentione„ *Cortiad. decis.* 129. *num.* 94. *tom.* 3. *Fontanel. decis.* 525. *num.* 24. *vers. quibus locis* „ ivi „ quibus locis ulterius in individuo, & in expresso tenet, in terminis „ terminantibus huius nostri casus ubi Testator fecit duplicem „ dispositionem, unam favore filii, vel filiorum eligendi, vel „ eligendorum, & aliam in favorem certi filii, seu filiorum, in „ casu non factæ per commissarium electionis teneri hujusmodi commissarium eligere, sicut Testator ordinavit in secunda parte dispositionis, ex quo in ea apparet de expressa, &

„ declarata voluntate Testatoris, a qua non licet ei nec tantil-
„ lum quidem recedere *Rot. Rom. cor. Molin. decis.* 918. *n.*
„ 44. *versic. ut quatenus* „ ivi „ ut quatenus etiam in supe-
„ riori §. 16. illi data fuisset commissio eligendi unum ad sui
„ arbitrium, adhuc istud censetur refrenatum, & limitatum a
„ declaratione facta in eventum, quo verificari non possit ca-
„ sus nominationis, ita ut censeatur Marchionissa obligata se-
„ quendo voluntatem Testatoris ad illum nominandum, quem
„ ipse in casu non factae nominationis expresse substituit „ &
„ *num.* 45., *e nella dett. Rom. Primogenituræ de Melchior-*
„ *ris num.* 4. *ver. quamobrem* „ ivi „ Quamobrem cum Te-
„ stator in casu non factae nominationis succedere voluerit
„ proximiorem dicti ultimi defuncti masculum primogenitum
„ &c. de domo, & familia de Melchiorris: Arbitrium idcircò
„ boni viri exigit, ut habens facultatem nominandi sese con-
„ formet voluntati Testatoris panditae in casu non factae no-
„ minationis, nempe explendo nominationem favore masculi
„ primogeniti ex agnatione, & familia Testatoris, ut plenis-
„ sime &c. „

XCVI. E' ben vero però, che gli stessi Difensori nel principio dell'esame di questa causa, specialmente con un loro Consulto manoscritto, che comincia = In aumento = dal §. = Questa legge = fino al termine del medesimo Consulto responsivo ad altro MS. del contrario Difensore pretesero di eliminar quest'obietto, e la conseguenza, che da esso ne derivava; Ma irrilevanti ritrovammo le loro ragioni, ed inapplicabili al caso in questione le autorità riportate nell'accennato di loro Consulto, e quant'altro ci soggiunsero di poi anche a voce relativamente a ciò nel decorso della Causa.

XCVII. Ci fecero eglino in sostanza presente in detto loro Consulto MS. ed in voce, che non doveasi valutare la circostanza di essere chiamato nel caso della non seguita nomina il primogenito naturale, e che non poteasi da ciò inferire, che i respettivi Padri regolando la nomina ad arbitrio di uomo prudente dovessero esercitarla nelle persone dei loro primogeniti.

XCVIII E ciò sul fondamento, che avendo Marc'Antonio stabilita elettiva per legge la detta primogenitura avanti di perfezionarne l'erezione, e di determinare i gradi delle sostituzioni, ed i chiamati, non dovea rendersi elusoria, e di-

strug-

struggersi la stessa legge. Ed in oltre perchè i respettivi Padri non potevan considerarsi in questa Causa come nudi ministri; e procuratori, che eleggano in nome, e per ordine del committente, ma secondo i termini dei Testamenti del Priore Fra Fortunato, e di Marc' Antonio, come rivestiti di una facoltà tale, in vigor della quale passasse in loro il diritto di nominare indistintamente quello de' figli, che più fosse loro piaciuto; e perchè gli eletti non dal Committente Marc' Antonio seniore, ma dal Commissario riconoscer doveano la nomina; giacchè riguardando questa il comodo degli stessi commissarj per assicurarsi del rispetto dei figli potevano esercitarla a lor talento più a favore di un figlio, che dell' altro.

XCIX. Tutto l' equivoco però di sì fatto ragionamento si rilevava a colpo d' occhio.

C. Imperocchè non sussiste in fatto, che la detta facoltà d' eleggere pretesa stabilita per legge da Marc' Antonio seniore per regolare nel progresso la questionata successione, fosse data avanti di perfezionare l' erezione della primogenitura, e di determinare i gradi delle sostituzioni.

CI. Ed in fatti si è di sopra osservato, e giustamente conchiuso, che il prefato Marc' Antonio committente costituita prima di ogn' altro la controversa primogenitura, ed accresciutala pure con dei Capitali suoi propri, ordinò immediatamente, che tutto si aspettasse al solo primogenito, che fosse nominato, come appresso, e suoi ec.

CII. Lo che dimostra, che fino a questo punto della sua disposizione perfezionò egli l' erezione della detta primogenitura non solo con determinare il fondo che dovea esservi sottoposto, e con designare il primo stipite in quel soggetto, che disse di voler nominare, e che di poi nominò, ma con sostituir puranche al medesimo stipite *i suoi cc.*, cioè i suoi discendenti primogeniti di primogenito, conforme si è notato al §. LXXXI.

CIII. Nulla servendo a ciò di ostacolo, che posteriormente conferisse l' accennata facoltà di eleggere, e procedesse in seguito all' elezione, o sia specifica dimostrazione di quel soggetto, che precedentemente detto avea di voler nominare, e che si esprimesse ancora di lasciare tutta la riferita primogeni-

genitura al medesimo primogenito, ed a quelli = che vi fossero succeduti, come sopra =.

CIV. Poichè era questo appunto quel primogenito, e quei che sarebbero succeduri erano appunto quei suoi ec. o sia quei primogeniti di primogenito da quello discendenti, ai quali nel principio della sua disposizione ordinò Marc' Antonio il seniore, che il tutto dovesse appartenersi.

CV. Che poi tenesse egli ferma la vocazione del primo primogenito, e de' di lui discendenti primogeniti fatta nel principio della sua disposizione si rende evidente dall' osservare, che sebbene posteriormente alla da lui concessa facoltà di eleggere passasse a individuare il detto primo primogenito, quivi però nulla di più dispose, nè fece alcuna nuova sostituzione, ma ratificò soltanto quello, che nel principio aveva disposto a favore del detto primogenito, e suoi ec.

CVI. Giacchè in questa posteriór parte del suo Testamento non disse già di lasciare la detta primogenitura al mentovato Sig. Cristoforo, ed a quelli che fossero stati nominati, o che vi dovessero succedere in mancanza di tal nomina, Ma anzi coll' essersi espressamente dichiarato, ivi „ al quale, ed a „ tutti gli altri, che succederanno, conforme sopra è disposto „ nella detta primogenitura . . . . . lascia tutto, e quanto di „ sopra si è espresso = venne all' opposto a manifestare di „ nuovo che non regolarmente quei che fossero eletti, ma „ quelli bensì, nei quali col titolo di regolar successione pervenuta fosse la stessa primogenitura, erano i soli chiamati per „ legge alla medesima.

CVII. Di più allora quando concesse la detta facoltà di eleggere, non disse già, che tutti i primogeniti, o possessori della primogenitura si eleggessero liberamente ed a loro talento il primogenito successore, ma unicamente, ed in certa maniera per modo di dichiarazione di una regola, e di un ordine già stabilito, che avessero la semplice facoltà di eleggerlo, „ ivi = dichiara dunque ec. =

CVIII. Onde nell' accennata posterior parte del suo Testamento non avendo stabilite espressamente per legge le sostituzioni a favor di quelli, che fossero stati eletti, venne con ciò a confermare che nel conferire la notata facoltà di eleggere, non altro volle concedere che una certa permissione di deviare dal regolare ordine di successione precedentemente

fissa-

fissato a favor de' primogeniti, nei casi soltanto contemplati da Monsig. Fabio, o in quelli, nei quali anco qualunque più prudente uomo avrebbe potuto giustamente preterire il primogenito, e nominare altro soggetto in di lui vece.

CIX. Maggiormente che l'enunciata posterior parte di disposizione, potendo al più referirsi tanto alla prima parte, nella quale Marc' Antonio seniore lasciò per modo di regola tutta la questionata primogenitura al nominato primogenito, e suoi ec. quanto all'altra, nella quale in via di semplice dichiarazione dette la nuda facoltà di eleggere, non dee riferirsi anche nel concorso di congetture o presunzioni alla seconda, per porre così in essere una sostituzione, colla quale rendendosi indistintamente elettiva e saltuaria la prima controver-
41 sa primogenitura, venga a rivestirsi d'un carattere cotanto odioso, ed aborrito da tutti i Dottori, e Tribunali, come ne attestano *Calcagnin. de Trebell. d. observat.* 10 *n.* 71. *Bonfin. de fideicom. d. disput.* 49. *n.* 30 *Rot. Rom. cor. Falcon. d. decis.* 5. *n.* 20. *Tit. de primogenit.*

CX. Se si riguardi poi il Testamento del Prior Fra Fortunato, niuna facoltà di eleggere si vede conferità ai respettivi successori della ridetta primogenitura, e quindi non può da questa disposizione inferirsi ciò, che pretendevano i Difensori de' Rei convenuti (§. 98. vers. Ed inoltre.)

CXI. E se quello di Marc' Antonio si rende evidente, che i respettivi Padri, quando abbiano ancora giustissime cause di privare i primogeniti naturali col mezzo dell'elezione di altri figli in loro vece, vengono con quest'atto ad esercitare il nudo, e semplice ministero della volontà di detto Marc' Antonio, e che da questo, e non già da quelli riconoscono gli eletti il benefizio della loro elezione.

CXII. Essendo sempre vero nelle circostanze eguali alla causa, di cui si tratta, conforme si torna a replicare, che chiunque voglia far uso della datagli facoltà di eleggere, o nominare, siccome dee per necessità restituire il lascito, e ad un soggetto benchè incerto, di un genere però certo di persone, e siccome ancora non può eleggere, o nominare liberamente ma coll' arbitrio regolato dalla ragione; così portando all'esercizio la medesima facoltà, viene ad eleggere e nominare, come procuratore, e nudo ministro del Testatore o com-

committente, alla cui volontà manifesta, o tacita, o presunta dee sempre uniformarsi, giusta l'avvertito ai §§. XXI., e XLI. respettivamente.

CXIII. E quindi non dall'eligente medesimo, ma dal committente, o committenti riconoscono gli eletti il favore della
42 loro elezione, secondo le autorità allegate nell'enunciato §. XXII., alle quali si aggiunge *Bonfin. de Fideicom. tit. 2. disp. 96. num. 80., e 82.*

CXIV. Sarebbero certamente state giuste le conseguenze, che ne
43 traevano i Difensori de' Rei convenuti secondo quello che trovasi notato dalla *Rot. Rom. cor. Molines decis. 918. num. 45.* ivi = Et quamvis eiusmodi opinionem secuta non „ fuerit Rota in praeallegatis decisionibus *in Carpentoracten. „ primogenitura cor. Me impressa post. discur. 57. Card. de „ Luc. iuxta Venetam impressionem*; tamen ratio, ob quam „ amplexa non fuit praefatam sententiam stetit in aperta, & „ clara voluntate illius Testatoris, qui voluit amplam, & liberam potestatem tribuere Commissario nominandi unum, „ quem voluisset, ut expresse protestata fuit in prima dictae „ causae Decisione §. *Certe, & in secunda* §. *Quandoquidem* „ quod sane effrenatum arbitrium non solum figurari nequit in „ casu praesenti, sed imo adsunt verba, & coniecturae demonstrantes, ac suadentes, voluntatem Testatoris fuisse, ut eligeretur Franciscus Maria, quem in casu non factae nominationis electum, & substitutum esse voluit „ se ai rispettivi possessori della questionata primogenitura non ristretta e limitata, ma effrenata e libera fosse stata all'opposto conferita in lettera questa facoltà di eleggere; o in equivalente maniera come col potere ancor variare la già fatta elezione; o eleggere o non eleggere il successore o sia restituire o non restituire il lascito, ovvero eleggere una persona incerta di un genere egualmente incerto di Persone, secondo quello che stabiliscono.

CXV. Nel primo caso *Samminiat. Controv 123. num. 9. De*
44 *Nigr. de nominat. ad haeredit. quaest. 35. num. 4, e quaest. 36. num. 14., e 15. Rot. Rom. cor. Molin. decis. 996. num. 5., e decis. 918. num. 45. Rot. Florent. nella detta Florentina Primogenituraе de Bocchineris §. Absque eo quod* ivi = Absque eo quod obsistat, quod etiam „ in casu, in quo Testator liberam facultatem renunciandi ali-

„ cui

„ cui concesserit, teneatur is in concedendo sequi, & observa-
„ re ordinem a Testatore designatum in casu non factae re-
„ nunciationis. Etenim ubicumque adparet, prout hic, Te-
„ statricem voluisse, quod gravatus habeat liberam facultatem
„ renunciandi, tunc potest facultatarius in renunciando eligere quem vult, posthabito ordine a Testatrice praescripto,
„ ut tenent ipsimet Doctores in obiecto allegati, & praeser-
„ tim *Tristan. tom. 1. decis. 9. n. 21., & 28., & tom. 2. dec.*
„ 54 *n. 5. in fine*, *Fontanell. decis.* 526. maxime quia Te-
„ statrix noluit in hoc gravare personam renunciantis, sed to-
„ tum voluit remittere ejus arbitrio = Non intendendo d'ob-
„ bligarlo =, quae verba ponunt in claris absolutam esse tri-
„ butam facultatem renunciandi nullis limitibus restrictam,
„ nec coarctatam ab eo, quod dispositum fuit in casu non fa-
„ ctae renunciationis. Si enim facultatarius teneretur in renun-
„ ciando praecise praeeligere sequentem vocatum, frustraneum
„ fuisset concedere eidem facultatem renunciandi uni ex suis
„ fratribus ad ejus beneplacitum, per ea quae subnectit *Rot. ec.*
„ *in dicta Carpenloraten. Primogeniturae* 11. *Sept.* 1693. §.
„ Quando quidem cum duobus *seq. apud Card. de Luc. post*
„ *dise.* 57. *de Fideicomm.*.„

CXVI. Nel secondo *Samminiat. detta Controv.* 123. *n.* 12.
45 *De Nigris detta quaest.* 35 *num.* 4, *e detta quaest.* 36.
num. 15. *Rom. Rom. cor. Molines detta decis.* 296. *n.* 7.
decis. 407. *n.* 2. *e n.* 19. *e decis.* 970. *num* 5. *Rot. Florent.*
nella detta Collens validit. nominat. 23. *Julii* 1783.
avanti i Sigg. Auditori Raffaelli, Simonelli, e Maggi §.
non poteast.

CXVII. Nel terzo *Bonfin. de Fideicom. tit.* 2. *disput.* 96. *n.*
46 82. *De Nigris de nominat. ad haereditat. quaest.* 3. *n.* 3.
Rot. nost. nella detta Senen. Primogeniturae de Savi-
nis §. *Quibus versic. qui noviter* = ivi = qui noviter
„ materiam optime declarat assignando differentiam inter no-
„ minationem voluntariam & necessariam, nam quando est
„ posita in libernm arbitrium substantia relinquendi, ita ut
„ facultatem habeat, qui debet nominare emolumentum relin-
„ quere, vel non relinquere, tunc electionem inquit esse vo-
„ lontariam, & emolumentum provenire a voluntate eligen-
„ tis „.

CXVIII. E nel quarto finalmente *De Luc. de Fideicom discur.*

47 60. *n.* 8. *De Nigris de nominat. d. quaest.* 3. *n.* 3. *Palm. Nep. allegat. num.* 4., *e la d. Florent. Fideicommiss de Gaetanis* § 39.

CXIX. E perciò parimente non credemmo di poter valutare la
48 riflessione, che osservammo essere incidentemente stata fatta dalla *Rot. Rom. avanti Molines decis.* 970. *n.* 9.; che cioè l' eligente obbligato non sia a seguitare nella nomina l' ordine prescritto dal Testatore nel caso dell' inesecuzione della medesima, quando la facoltà di eleggere sia stata conferita non solo al primo erede, ma ancora a tutti i di lui sostituiti, lo che si verificherebbe nel caso nostro: poichè si vide, che in tanto la Rota medesima fece la notata riflessione, in quanto che i respettivi eligenti avevano dal Testatore il libero arbitrio di eleggere, come si dice al detto *num.* 9. *vers. quod* „ ivi „ quod tot personae habenres liberum arbitrium eligendi =, e perchè sul fondamento appunto della libera, ed effrenata facoltà, e del totale arbitrio, che avevano tutti gli eligenti di nominare a loro piacimento, sentì la Rota contro del primogenito non nominato, conforme la medesima prosegue a dire al *n.* 10. ivi = Praeterea quaecumque cessat difficultas, quia in omni casu sententia Doctorum, qui recensentur in obiecto, procedere posset in eo casu, quo facultas, & commissio eligendi legeretur tributa per verba arbitrii, ut erat in hypothesi earumdem auctoritatum, secus vero quotios, prout in casu, concepta esset per verba amplissima, & effrenata electionem committentia in totali arbitrio ejus, qui electionem explere debebat, in quibus terminis licitum est habenti similem potestatem eligere quem ipse voluerit, absque eo quod cogi valeat sequi ordinem a Testatore praescriptum in casu non factae electionis, ut conveniunt etiam ipsi DD. contrarii, & signanter *Cortiad.* ec. „

CXX. Non ci soddisfecero poi le dottrine, che ci si allegavano nel precitato Consulto MS. ed in in altro precedente, al quale si referivano i predetti Difensori, giacchè tutte le riportate in questo, ed in quello percuotevano soltanto i divisati casi dal primo fino al quarto.

CXXI. Di più siccome erano ben presenti al detto Marc' Antonio i termini, e l' espressioni, con le quali avrebbe potuto dare un libero, e plenipotente arbitrio ai predetti possessori

sori della controversa primogenitura, perchè nei casi, e circostanze, nelle quali volle conferirlo, seppe chiaramente esprimerlo nello stesso suo Testamento ivi = allora, ed in „ tal caso sia in libero arbitrio dell' ultimo primogenito, di„ sporre a suo piacimento =, e più sotto trattando della seconda primogenitura da lui istituita sopra dei suoi proprj beni ivi = resterà nel libro arbitrio di detto ultimo primo„ genito il disporre di detti effetti della primogenitura, come „ se fosse suo proprio, e libero patrimonio =.

CXXII. Così se la stessa effrenata facoltà avesse voluto conferire all' effetto che sopra, e perchè gli eletti avessero dovuto riconoscere dall' eligente il benefizio della loro vocazione, sarebbesi servito delle predette frasi, conforme ben replicatamente le seppe usare nel medesimo suo Testamento.

CXXIII. Per quanto poi bastanti fossero in loro stessi gli accennati fondamenti per determinarci a caratterizzare per regolare la controversa primogenitura; dovemmo sempre più confermarci nella nostra determinazione al riflettere, che quando ancora Marc' Antonio il Seniore con chiare, ed univoche espressioni non avesse costituita per legge regolare la detta primogenitura, non era in necessità di farlo, perchè per essersi egli riferito rispetto alla costituzione al Codicillo di Monsig. Fabio, in cui aveala questo istituita colle ve-
50 re sue regole, doveva aversi questa parte del Codicillo per letteralmente trascritta nello stesso Testamento *d. Rom. fideicom. Joan Anton. Ursini junior.* 1. *Dicemb.* 1724. *num.* 28. 29. *e* 30. *av. Calcagnin.*

CXXIV. Per l' oggetto bensì, che atteso l' errore, in cui fu Monsig. Fabio di esser l' unico superstite dei detti coeredi, e l' unico perciò autorizzato a costituirla, non dovesse aver luogo la sola disposizione del detto Sig. Priore; e così ad effetto, che non dovesse cader disputa se in mancanza della nomina, che doveva farsi dal legittimo di lui commissario fossero dovuti succedere tutti egualmente o il solo primogenito fra i figli del mentovato Cav. Giulio, come pure ad effetto, che non continovasse la medesima primogenitura nella linea primogeniale soltanto del primo investito, non meno che ad effetto potesse aver luogo il disposto dal detto Monsig. Fabio, ai cui sentimenti si era protestato Marc' Antonio di volere aderire, si rendeva necessario che il com-

missario legittimo, qual restò detto Match' Antonio seniore, consentisse come fece espressamente nella gia costituita primogenituta, e nella nomina fattavi dallo stesso Monsignore.

CXXV. E similmente per l' oggetto da Matc' Antonio meditato, confotme si dimostrerà, che tanto la detta ptimogenitura, quanto l'altta costituita da lui medesimo nei ptoprj beni si godessero simultaneamente da uno stesso primogenito era necessario ch' egli costituisse, come fece, regolare ancor la detta seconda primogenituta, e che vi nominasse per primo stipite della medesima quello stesso soggetto, che avea nominato per primo stipite dell' altra.

CXXVI. Ed in fatti per primo stipite della seconda primogenitura nominò lo stesso primogenito Cav. Cristoforo, e i di lui ptimogeniti di primogenito, conforme gli avea esptessamente nominati all' altra il predetto Monsig. Fabio.

CXXVII. Nè diversamente potea contenersi per ottenere l' intento fin d' allora propostosi, che l' una, e l' altra delle medesime primogeniture si podessero sempre simultaneamente da uno stèsso primogenito.

CXXVIII. Sebben peraltro Marc' Antonio pet conseguire il ptopostosi fine stabilisse per legge espressamente regolare la successione in detta seconda ptimogenitura a favore degli stessi ptimogeniti di primogenito, che alla prima erano stati invitati dal prefato Monsig. Fabio. E sebbene anco in questa lo stesso Matc' Antonio Seniore con equivalenti espressioni, (secondo l'avvertito ai §§. LXXXI., e LXXXIII.) manifestato avesse di volere il medesimo regolare ordine di successione a favor degli stessi primogeniti di primogenito; e fin d' allora dimostrato avesse di considerare, che sempre un solo soggetto dovesse godere ambedue le predette primogeniture, come rilevasi dalle seguenti parole del suo Testamento ivi = Con obbligo a chi goderà dette primogenitute „ di mantenere non solo le stime ec. =, e come espressamente lo manifestò nel suo successivo Codicillo.

CIXXIX. Nondimeno siccome si era di già esptesso di volere aderire ai predetti sentimenti di Monsig. Fabio, per aderirvi altresì pienamente a forma dell' invito avutone, ed anche a forma del concertato col detto Monsig., non poteva Egli esimetsi dal togliete collo stesso notato mezzo dell' elezione pra-

praticato da Fabio ai respettivi possessori della prima delle due primogeniture l'inabilità a privar della medesima gl' inobbedienti primogeniti, che ne fossero immeritevoli.

CXXX. E perchè non aveva Egli letteralmente prescritto un egual provvedimento per togliere la predetta inabilità nei possessori puranche della sua seconda primogenitura, potendo accadere che la prima nelle divisate circostanze passasse coll'indicato mezzo dell'elezione in un savio, e probo soggetto, e che l'altra all'opposto per l'inalterabile sua regolarità passar dovesse nel natural primogenito quantunque reprobo e scostumato, si rendeva necessario, che per punire non solo la scostumatezza e reprobità di questo, quanto ancora ad effetto che si mantenessero sempre in un solo soggetto ambedue le ridette primogeniture, additasse la maniera, che egli ebbe in mente, ma non espresse colla chiara lettera in detto suo Testamento, per cui venisse a combinarsi sempre e indistintamente in una sola Persona l'unione del possesso, e godimento d' ambedue le medesime primogeniture.

CXXXI. Ciò egli seguì col precitato suo successivo Codicillo.

CXXXII. In questo pertanto, non in forza di nuova disposizione, ma di nuda e semplice spiegazione, dichiarò, che anco la seconda primogenitura esser dovea in perpetuo presso quello, che avesse goduta la prima; e conseguentemente venne a dire, che nei casi, nei quali potesse esser luogo per mezzo dell'elezione alla privazione del primogenito naturale chiamato alla prima, intender pure si dovesse privato collo stesso mezzo il medesimo primogenito chiamato alla seconda; Queste sono le parole del di lui Codicillo ivi = Dichiara in oltre per levare ogni dubbio, che potesse provenire dalle parole del Testamento, che la primogenitura costituita da se Codicillante ne' beni a se spettanti, dovrà in perpetuo essere appresso quello, che goderà la primogenitura dell'Illustrissimo q. Sig. Priore . . . ., che però, siccome chi goderà la detta primogenitura può eleggere il primogenito successore, verrà nell'istesso atto ad eleggere il primogenito della seconda primogenitura da se Codicillante in detto Testamento costituita, nè potrà mai eleggere diversi primogeniti. =

CXXXIII. Onde si verifica, che con l'accennato Codicillo non venne

venne Mare' Antonio a fare una nuova disposizione revocatoria dell' altra, colla quale avea per legge chiamati alla seconda primogenitura i primogeniti di primogeniro.

CXXXIV. Essendo vero ancor di ragione, che la mera dichiarazione fatta per togliere ogni dubbio, specialmente nel Codicillo, non è atta a servire di nuova disposizione revocatoria di quella ch' è contenuta nel Testamento; e che altro
51 non può operare, che supplire a ciò, che nel Testamento medesimo abbia omesso di dire litteralmente il Testatore, quantunque verisimilmente lo abbia voluto *De Luc. de Testam. discor.* 22. *num.* 18. *Rot. Rom. nella fideicommissi de Vignatis super immissione* 6. *Maii* 1743. *cor. Lanz* §. 9. ivi = Quae sane intelligentia confirmata remansit ex duplici facti circumstantia, quarum prima est, quod dicta praelatio fœminarum ex descendentibus deducitur a dispositione Codicillorum adversative ad Testamentum, atque in esclusionem filiarum ipsius Testatoris in illo expresse vocatarum, & in reintegrationem Neptis expressae exclusae, quo casu superabundaret quodcumque dubium cadens super illius interpretatione, cum ad effectum recedendi a dispositis in Testamento, Codicilli praeseferre debeant aperram undique, & incavillabilem contrariam voluntatem Testatoris, quae oculis corporeis quodammodo cerni, & per indubitatas facti demonstrationes deduci valeat, quod ex supra relatis verbis, nec per umbram resultare dignoscitur. Quando de caetero Testator profitetur Codicillos hosce exarare = per togliere qualsivoglia controversia, che potesse insorgere ec = con i concordanti, e nella *Rom. Fideicom. Ferdinandi Ursini* 1. *Decemb.* 1724. *cor. Calcagnin, num.* 8. ivi = Dubio procul ea declaratio tenenda est, quae non sit aliena, imo contraria dispositioni, qualis est ista, ut qui in dispositione vocaverit primogenitos de Domo, in declaratione vero eosdem comprachensos excluderet .... &c. quod quidem declarare non est, sed noviter disponere, imo dextruere, quando è converso natura declarationis non est disponere sed disposita aperire = *e decis.* 453. *n.* 2. *part.* 1. *recent.*

CXXXV. E tanto più ciò dee procedere, se si osservi la ragione per la quale probabilmente si scordò Marc' Antonio il seniore di manifestare con chiare ed univoche espressioni

nel

nel suo Testamento, quello, che poi più chiaramente espresse nel successivo Codicillo.

CXXXVI. Poichè era egli verisimilmente nella fissa e costante idea, che per esser chiamati ad ambedue le primogeniture gli stessi primogeniti di primogenito, sarebbero quelle per necessità passate da un primogenito in altro stesso primogenito,
52 e così in un solo e medesimo soggetto; onde se non si applicò a provvedere con bastante chiarezza in detto suo Testamento al caso, in cui si combinassero le divisate circostanze, nelle quali potesse esser luogo alla riferita elezione, ovvia se ne presenta la ragione: giacchè si rende cosa molto facile il non provvedere con incavillabili espressioni ad un caso ipotetico, e che può assai rare volte accadere, com' è certamente questo, in cui alcuno dei predetti primogeniti
53 naturali voglia da se medesimo porsi in grado di esser privato di sì cospicui relitti, bene a questo proposito *Bonfin. tit. de Fideicom. disp* 87. *n.* 45. *vers. quapropter* ivi = „ Quapropter leges imponuntur iis, quae communiter accidunt, „ non quae raro, & facit *Andreol. controver.* 296. *n.* 16. „ „ *De valent. de ultim. volunt. part.* 2. *vot* 14. *num.* 56. „ *vers. cum isti* ivi = Cum isti casus, qui raro accidunt re„ gulariter minime considerentur. =

CXXXVII. Escludendo adunque l' espressioni del detto Codicillo riferite al §. CXXXII. una nuova chiara incavillabile disposizione revocatoria della vocazione precedentemente scritta nel Testamento a favore dei primogeniti di primogenito, ed avendo ancora lo stesso Marc' Antonio ove revocar volle qualche parte del Testamento saputo dirlo espressamente nel Codicillo, come rapporto a certi argenti, e gioie ivi = „ Dichiarando mutando ec. detta sua volontà =; ne segue che col mezzo dell' ordinata elezione, colla quale nei divisati casi poteano esser privati dai lor Genitori i chiamati alla prima, volesse soltanto privare i medesimi chiamati anche della detta seconda primogenitura per conseguire appunto in tal maniera il propostosi fine della perpetua unione delle primogeniture in uno stesso soggetto: Mentre se avesse voluto revocare la detta precedente vocazione invece di dichiararla sem-
54 plicemente, avrebbela espressamente revocata, lo che non avendo fatto, reputar deesi al contrario che a bella posta omettesse di revocarla *Rot. Rom. cor. Caprar. decis.* 486. *num.* 9.

n. 9. *tom.* 2., e che fuori dello specialmente revocato intendesse di confermare tutto il restante *Tesor. Ombros. dec.* 23. *n.* 4. 7. *e* 17. *tom.* 5.

CXXXVIII. Ed in qualunque evento siccome trattasi di facoltà di eleggere non libera ed effrenata, nè regolabile dal capriccio, ma dal prudente arbitrio di buon uomo, conforme si è di sopra dimostrato, e come in dubbio presumesi ancor quando le parole possano importare tanto il libero, che il non libero arbitrio di eleggere *Bonfin. de Fideicom. tit.* 2. *d. disput.* 96. *num.* 78. *e* 79.; così qualunque possessore, che avesse voluto servirsi di questa concessagli facoltà seguitar dovea la volontà del Concedente, col nominare cioè quel primogenito che per legge era stato chiamato espressamente nella detta primogenitura, e che di più vi era stato invitato nel caso puranche della non seguita elezione tanto nel Testamento di Marc' Antonio, conforme si è veduto, quanto nel successivo suo Codicillo ivi = Siccome non eleggendo » passerà per necessità la seconda in quello, nel quale sarà » passata la prima = .

CXXXIX. In conseguenza di che, fuori dei riferiti casi, i possessori delle dette primogeniture non potevano eleggere altri figli ed omettere i primogeniti naturali, ma se elegger volevano doveansi contentare di esercitare in ciò un mero gius onorifico, che così è sostanzialmente reputata questa facoltà in simiglianti contingenze dai DD., e Tribunali, fra i quali *de Nigris de Nominat. ad haereditat. quaest.* 35. *num.* 18. *con i concordanti Fontanel. decis.* 526. *n.* 25. *Rot. nost. in saepe laudata Senen. Primogenitur ae de Savinis* §. *Unde ex praeditis*, col nominare i mentovati primogeniti naturali.

CXL. A fronte delle quali sì convincenti ragioni illegittima restava la conseguenza, che dai Difensori dei Rei convenuti pretendeasi ricavare dalle parole del precitato Codicillo di Marc' Antonio da noi riportate al §. CXXXII., che cioè in vigore delle medesime, non più regolare di sua natura, ma liberamente elettiva divenuta fosse eziandio la predetta seconda primogenitura.

CXLI. Conchiuso avendo, che in ordine a tutte le riferite disposizioni nulla ostar potesse all'attore la detta facoltà di eleggere contro di lui obiettata, altro dubbio si proponeva dai

dai predetti Difensori, e noi stessi lo motivammo, tanto in voce che in iscritto contro del medesimo; cioè a dire che essendo egli Chierico Tonsurato al tempo dell'aperta successione in dette primogeniture, e che mancandogli così la qualità di puro secolare, volutasi da Marc' Antonio; in chi dovea succedervi in detto tempo ivi = e che sempre
„ l' eletto sia puro secolare capace di matrimonio . . . . . e
„ che sia in detto modo puro secolare = non poteva avere in quello stesso tempo alcun dritto alla successione nella medesima primogenitura.

CXLII. Considerato però quanto ci addusse l'Attore in replica di tale obietto, e dopo avere osservato a quale oggetto erasi voluta da Marc'Antonio l'indicata qualità di puro secolare, restammo persuasi, che il medesimo attore benchè tonsurato al tempo dell'aperta successione, fosse potuto succedere nella prima di dette primogeniture.

CXLIII. Dall' Attore pertanto ci si faceva osservare, che secondo i Canonisti si appellano comunemente secolari ancora i Preti, e Sacerdoti, ed i semplici Cherici Tonsurati, perchè tutti questi a differenza dei Monaci, o Frati vivono al se-
58 colo, ed egualmente, che i laici sono capaci di successioni pel *Testo nella Leg. Deo nobis Cod. de Epis. & Cleric.*, specialmente poi i Cherici ancor Tonsurati, i quali sono per loro stessi capaci a validamente contrarre il matrimonio.

CXLIV. E noi pure esaminando quest'articolo riflettevamo che se Marc' Antonio seniore volle sostanzialmente che potessero essere eletti i soli capaci al matrimonio, sarebbesi venuto a fare una mera questione di nome, o disputato si sarebbe, se Marc' Antonio il seniore avesse avuto in considerazione il
59 vestito piuttosto di secolare, o laico, che quello di Chierico secolare, lo che quanto sia repugnante alle più trite regole di ragione si rende da se stesso manifesto.

CXLV. Onde conchiuder dovemmo, che egli esclusi volesse i veri Cherici regolari o secolari, od altri, i quali attesi i loro voti solenni si trovassero inabilitati a contrar validamente il matrimonio.

CXLVI. Lo che procede con maggior ragione se si rifletta, che l'aggiunta qualità, ivi = capaci al matrimonio = chiaro
59 dimostra, che indistintamente al ceto delle persone capaci

dello stato coniugale volle riferire Marc' Antonio la detta eligibilità.

CXLVII. Ma non occorre trattenerci molto sopra tal considerazione, perchè in altra parte del Testamento dello stesso Marc' Antonio ci veniva suggerito a quai puri secolari avea
60 inteso di referirsi, e quali in conseguenza secondo la di lui mente esser doveano gli eletti, o gli esclusi ivi = E sia puro secolare, cioè a dire nè religioso regolare, nè Chierico secolare, nè Cavalier milite incapace d'ammogliarsi.

CXLVIII. Talchè dalle soprascritte parole rimane evidente che il Testatore, glossandosi da se stesso, intese per puri secolari quelli, che, o religiosi regolari, o Chierici secolari, e Cavalieri militi capaci fosseto d'ammogliarsi, e che distinti volle, ed esclusi dal ceto di questi quei religiosi regolari, o Chetici secolari, o Cavalieri militi, i quali all' apposto
61 pei loto voti non potessero passar validamente allo stato del mattimonio; dovendo sempre la parte più chiara di una disposizione servire di schiarimento ad altra dubbia parte della stessa disposizione *Nogureol. d allegat. 9. n* 62. ivi = ubi quod verbum ambiguum acceptum in una parte Testamenti in uno sensu, ita in alia accipi debet = *Rot. Flor. in Florentina Fideicommissi de Feronis* 11. *Septembris* 1739. *art.* 2. §. *accedente*.

CXLIX. Conforme in termini di esclusione dalle successioni di chi fosse Religioso professo, o di chi avesse fatti i voti, pei
62 quali costituito fosse in istato da non poter contrar matrimonio, e non già del semplice Cherico tonsurato, e beneficiato lo fissò la *Rot. Rom. nella Romana, seu Urbevetana Immissionis* 26. *Martii* 1759. *num* 11. ivi = Verum enimvero exclusio haec cohibita ad Regulates, aliosve ob solemne castitatis votum incapaces contrahendi matrimonium, nonnisi perpetam, & absurde trahi, extendique contenditur ad Clericum in minoribus Ordinibus constitutum, qui licite, valideque mattimonio alligare se potest . . . . & quidem non obstante quod beneficium possideat Ecclesiasticum; Nam certi juris est beneficium quidem per nuptias contractas illico vacare *Cap.* 1. *cum duobus seq. de Cleric. coniug.* Sed aeque indubium habetur illud nihil penitus impedire, quin validum, licitumque sit coniugium a beneficiato contractum, ut prosequitur &c. =

CL.

CL. E come parimente in termini quasi eguali ai nostri, ove trattisi cioè dell'esclusione di quelli, che fossero incapaci di ammogliarsi attesi i fatti solenni voti, e dell'inclusione in conseguenza di tutti gli altri, che inabilitati non fossero al matrimonio, disapplicando nel suo caso la *decis.* 334. *cor.*
63 *Cerro*, sul fondamento della quale motivammo Noi pure contro all'Attore l'accennato dubbio, prosegue la stessa *Rota nella detta Romana, seu Urbevetana n.* 12. ivi =
„ Hic vero testatrix desiderans fideicommissi conservationem,
„ & progressum, exclusionis verba direxit in eos, quibus pro-
„ pter solemne votum nuptias contahere omnino vetitum est....
„ Quandoquidem haec ratio ampliare numquam poterit exclu-
„ sionem evidenter restrictam ad illos Ecclesiasticos, quibus
„ matrimonii contrahendi potestas non foret, sed immo ad
„ cos omnino limitanda est, neque permittendum ut ad diver-
„ sas excurrat personas =.

CLI. Altro non rimanendoci relativamente all'accennate quattro disposizioni, sopra di cui dovesse da Noi farsi speciale attenzione, passammo ad esaminare l'Istrumento di Donazione, o rinunzia del 26. Aprile 1766. obiettato contro dell'Attore da' Rei convenuti.

CLII. In questo Istrumento dicevan' Essi che l'Attore avea canonizzata, e dichiarata elettiva la prima delle due Primogeniture, e che qualunque Rinunzia, o donazione di questa Primogenitura che potesse dirsi da lui fatta nello stesso Istrumento non dovea valutarsi, perchè trattandosi di una successione alla quale non aveva Egli un gius quesito, nè radicato sopra alcuna speranza certa, sarebbe al più venuto a far con tal atto una Rinunzia addicativa: Maggiormente poi perchè non la diresse a favor di una Persona certa, ma a favor di quell'incerto de' suoi Fratelli che fosse stato eletto dal Padre per successore nella medesima Primogenitura.

CLIII. Noi però osservammo, che nessun termine, e niuna frase si legge in detto Istrumento dalla quale dedur si possa che abbia l'Attore dichiarata elettiva di sua natura la controversa primogenitura, ed elettiva specialmente a capriccio del Sig. Conte di lui Padre.

CLIV. E che quando anche l'avesse espressamente asserita elettiva, non poteva, nè può pregiudicargli questa di lui qua-
64 lunque si fosse asserzione, come fatta per errore *Rot. Rom.*

cor. Molin. decis. 27. *num.* 10. *&* *cor. Falconer. decis.* 20. *num.* 14. *tit. de dote*, *&* *cor. Lancet. decis.* 66. *n.* 4., e conseguentemente senza il di lui consenso *Rot. Rom. cor. Falcon. deics.* 6. *num.* 8. *tit. de Legat.*: ciò che si rende manifesto *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 172. *num* 2., dal vedersi in fatto che in ordine appunto al Testamento di Marc' Antonio non elettiva, e specialmente a capriccio dell' eligente, esser doveva la medesima primogenitura, confotme si è di sopra ad esuberanza dimostrato.

CLV. Che poi traslativa, e non astensiva reputar si debba la donazione o rinunzia, di cui si tratta, l' abbiamo estesamente conchiuso nella Nostra contemporanea Decisione emanata fra le stesse parti relativamente a questo capo di controversia.

CLVI. E dato ancora per mera ipotesi che astensiva reputar si dovesse, ne derivava sempre, come Noi riflettevamo similmente, che dipendendo essa dalla verificazione dell' apposta condizione, che il Rinunziante ascendesse ad un' irretrattabile stato di Ecclesiastico, o perseverasse almeno in altro somigliante stato, che a quello conducevalo; non potesse mai produrre un invariabile effetto, che nel momento, in cui l' Attore fosse asceso all indicato irtetrattabile stato di Ecclesiastico.

CLVII. Certamente il modo di esprimersi tenuto dall' Attore in detto Istrumento non mostrandosi, e non dovendo credersi diretto a canonizzare pet liberamente elettiva quella Primo-
65 genitura, che tal non era in effetto, come in simiglianti termini *Tesor. Ombros. decis.* 6. *n.* 24. *tom.* 5.; nè portando altresì una repudia, o rinunzia addicativa, ad altro non può congruamente riferirsi che ad una condizionata concessione fatta dall' Attore istesso al ptoprio Padre, quasi come a un suo Procuratore, della facoltà di trasferire la primogenitura medesima, o il gius, e speranza certa che aveva egli di succedervi, in quello de' suoi Fratelli che il Padre avesse prescelto.

CLVIII. Nel qual caso siccome il Concedente medesimo era venuto a prescrivere al Padre il genere certo di persone da cui doveva egli prescegliere il Rinunziatario, così dal Rinunziante, e non dal di lui procuratore ripeteva lo stesso Rinunziatatio la successione, e il godimento della primoge-

ni-

nitura; ricorrendo quì pure le teorìe, delle quali si è diffusamente di sopra discorso, che allor quando l' eligente elegge come procuratore del committente, riconosce l' eletto ogni suo gius non già dall' eligente, ma dal committente medesimo.

CLIX. Ma che realmente l'Attore col nudo ministero del Padre trasferisse i dritti, che gli competevano sopra questa primogenitura, può ancora giustamente argomentarsi nel reflettere, che a forma del Testamento di Marc' Antonio il
66 Seniore avendo egli una speranza o gius certo, e radicato fin dal dì della sua nascita per succedere egualmente in detta prima, che nella seconda primogenitura, conforme a questo proposito osservano *Bonfin. de fideicom. tit.* 2. *disp.* 86. *n.* 372. *e disp.* 89. *num.* 3. *e* 69. *Olea de cess. jur. tit.* 3.
67 *quaest.* 3. *n.* 2., *e* 9., quale speranza e gius certo non vi è dubbio, che possa cedersi e rinunziarsi *Olea de cess. jur. tit.* 3. *quaest.* 10. *num.* 13. 14. *e* 15., *ed in termini precisi*, *d. quaest.* 3. *n.* 9.; coll' aver di fatto ceduta nell' obiettato Istrumento la speranza o gius certo che avea sopra la seconda, venne a fare la stessa cessione ancor della prima, perchè secondo le dubbie parole del medesimo Testamento, e secondo le chiare del successivo Codicillo dello stesso
68 Marc' Antonio (le quali due disposizioni reputar si debbono inseparabili l' una dall' altra, essendo il Codicillo una parte, ed appendice del Testamento *L.* 2. *in princip. ff. de jure Codic. de Valent. de ultim volunt. Vot.* 1. *num.* 71. *part.* 1.) ambedue le primogeniture doveano inseparabilmente passare in uno stesso soggetto; per lo che ceduto il gius sopra dell' una, doveasi per necessità intender ceduto quello ancora, che competeva sopra dell' altra.

CLX. E che di fatto cedesse la seconda delle due primogeniture, e quindi per le addotte ragioni anche la prima, si deduce più specialmente dalle seguenti parole dello stesso Istrumento „ ivi „ Diede, renunziò, e donò il detto gius di succedere nell' accennato Fidecommisso a favore di quello dell' „ Illustriss. suoi Sigg. Fratelli Fabio, Marc' Antonio, e Francesco, il quale sarà dal detto Sig. Conte Giuseppe comun „ Padre nominato alla Primogenitura istituita dal Nob. fu „ Sig. Priore Fra Fortunato de' Vecchi . . . . . in modo che „ quello, che come sopra dei detri tre suoi Fratelli sarà no-

„ mi-

„ minato alla primogenitura suddetta, abbia . . . il pieno di-
„ ritto di percipere durante la vita di detto Monsignore Cri-
„ stoforo cedente li frutti della di lui porzione fideommissa-
„ ria insieme con tutti gli altri jus, e diritti che vanno an-
„ nessi al detto Fidecommisso a tenore della Disposizione Te-
„ stamentaria di detto fu Sig. Marc' Antonio de' Vecchi. „ E che anco il medesimo Sig. Conte in ordine al detto Istrumento si credesse commissionato dall' Attore a cedere, e trasferir come sopra; si rileva dall' altre parole inserite nell' Atto stesso della Nomina predetta „ ivi „ Nel quale
„ intende, e vuole, che mediante una tal nomina fatta nel-
„ la persona del detto Sig. Marco per successore nella pri-
„ mogenitura predetta, debbano intendersi anche trasferiti,
„ conforme trasferì, e trasferisce in favore del medesimo tut-
„ ti i diritti, ragioni, ed azioni, che potevano competere all'
„ Illustrissimo e Reverendissimo Monsig. Cristoforo de Vec-
„ chi altro suo figlio, quali dritti ragioni, ed azioni furono
„ dallo stesso Monsignor Cristoforo cedute a quello de' figli
„ dello stesso Sig. Conte Giuseppe, che fosse stato da esso
„ nominato in successore della primogenitura predetta, come
„ di tutto più largamente ne costa dall' Istrumento di Dona-
„ zione, e renunzia del 26. Aprile 1766. „

CLXI. Talchè per l' avvenuta cessazione della causa finale, nel solo evento della cui verificazione o durazione aveva inteso il donante di rinunziare a queste primogeniture, cessato debb' essere ancora qualunque effetto della donazione, o rinunzia medesima.

CLXII. Dimostrato pertanto, che il detto Sig. Conte in vigor di tutti gli enunciati Testamenti e Codicilli non poteva devenire ad elezione alcuna, perchè l' Attore come primogenito era stato espressamente chiamato alla primogenitura, o che almeno non potea devenire a simigliante elezione senza la preesistenza di gravissime cause, o per esercitare al più un mero gius onorifico nell' eleggere il proprio primogenito; e che altresì non poteva ripetere alcuna libera facoltà di eleggere dal prefato Istrumento di Donazione: ne segue che l' atto della nomina del dì 17. Gennaro 1779. fatta dal medesimo Sig. Conte a favore del Sig. Marc' Antonio uno dei Rei convenuti, quando si voglia fatto indipendentemente dall' accennato Istrumento di Donazione, sia invalido, nè pos-

sa

sa nuocere all' Attore, perchè fondato sopra di un supposto non vero, sopra il supposto cioè d'avere il predetto Sig. Conte la libera facoltà di nominare in ordine al Testamento di Marc' Antonio seniore, come dall' Atto medesimo ivi =
„ Costituito . . . . il Nob., ed Illustriss. Sig. Conte Giuseppe . . . . de' Vecchi, quale ben ricordevole di ciò, che si contiene nella Disposizione fatta dal Nob, ed Illustrissimo fu Sig. Marc' Antonio de' Vecchi nel di lui Testamento . . . . in cui venne dichiarato, chi doveva esser l' attual possessore della primogenitura ordinata dal Nob. fu Sig. Fra Fortunato de' Vecchi, con essere stata data la facoltà al possessore di detta primogenitura, che chi avesse avuto più figli, di prescieglière, e nominare a tal primogenitura quello de' figli, che fosse sembrato il più proprio, purchè fosse capace al matrimonio, perciò detto Illustriss. Sig. Conte Giuseppe de' Vecchi . . . . . nominò, e nomina per successore di detta Primogenitura il Nob. Sig. Marc' Antonio de Vecchi figlio d'esso Sig. Conte Giuseppe = Nel qual caso che non
69 debba aversi quest'atto in alcuna considerazione; ma debba reputarsi come se fatto non fosse lo fermano *De Valent. de ultim. volunt. vot.* 24. *num.* 55. *Rot. Rom. cor. Falcon. decis.* 65. *num.* 2. *tit. de Miscellan.*; e ciò per la mancanza di consenso nel predetto Sig. Conte attesa appunto
70 l'erroneità del divisato supposto *L. si per errorem ff. de jurisdict. omnium Judic. De Valent. d. vot.* 24. *num.* 50. e 51. *Rot. Rom. cor. Paenia decis.* 60. *num.* 4.

CLXIII. Onde rendendosi nullo l'atto della nomina perchè erroneo veniva pure ad esserne legalmente, e fisicamente abolito, ed escluso qualunque effetto, e la primogenitura dovea essere necessariamente aggiudicata, ad esclusione di ogni altro
71 fratello, all'attore, come primogenito espressamente chiamatovi, secondo le cose fissate ancora nell'accennata *Florent. Fideicom. de Gaetanis* 22. *Settembris* 1781. §. 45., o come quello in ogni caso che per le sopraddette ragioni prelativamente a qualunque altro suo fratello doveva esser eletto,
72 o nominato dal proprio Padre: ciò che in termini puntuali si stabilisce nella stessa *Florent. Fideicom. de Gaetanis* §.
„ 46. ivi = Allorchè per l'opposto la facoltà, come nei no-
„ stri termini si ristringe, e si limita alla semplice indicazio-
„ ne del successore eligibile in un genere certo, e determina-

„ to,

„ to, il facoltatario si trova posto nell' assoluta obbligazione
„ di dedurre all' esercizio la facoltà confetitagli, e di dedur-
„ la con un arbitrio ben regolato, e uniforme allo spirito,
„ ed alla più verisimile volontà del fidecommittente, e nomi-
„ nando diversamente .... oppure omettendo di nominare
„ non inferisce egli alcun pregiudizio in generale ai Sostituiti
„ del certo genere contemplato, nè in particolare agl' indivi-
„ dui favoriti dalla presunta affezione del Testatore, e tanto
„ per la nomina malamente, o nullamente eseguita, ... si
„ da giustamente luogo all' impetra dell' uffizio dei Tribunali,
„ o del presidio delle Leggi, che correggono gli atti invalidi,
„ e irregolari, e che suppliscono insieme col sussidiario loro
„ soccorso alle omissioni dei negligenti, o dei poco avvedu-
„ ti, o dei maliziosi facoltatarj „.

CLXIV. Per le premesse ragioni adunque dovea per necessità succedere l' Attore in ambedue le primogeniture come espressamente chiamatovi, o per avere il privato gius di esservi nominato.

CLXV. Dal vedere però al contrario la di lui preterizione nell' atto della predetta nomina eseguito dal medesimo Signor Conte nella mortal sua malattia, ciò che si tace nell' Istrumento, ad effetto di non doverlo caratterizzare per istupido, e mancante di ogni cognizione in quegli ultimi momenti del viver suo, conforme avea preteso l' Attore di giustificare sul fondamento di alcune lettere del detto Sig. Marc' Antonio di lui Fratello, si facea sempre più luogo a dover plausibilmente opinare, che il prefato Sig. Conte per fare un atto capace di produrre qualche operazione procedesse alla riferita nomina col carattere principalmente di procuratore, o commissionato dell' Attore medesimo.

CLXVI. Dimodochè, o si vuol che il mentovato Sig. Conte nominasse liberamente; ovvero di commissione dell' Attore suo figlio primogenito.

CLXVII. Nel primo caso non solo rendesi nulla ed inoperante la fatta nomina, ma di più coll' ammettere che volesse Egli in tal maniera procedere ad un atto evidentemente nullo e fuori delle sue facoltá, si verrebbe nel tempo stesso a con-
73 cedere, che allora esso non fosse di sana mente; non presumendosi mai che un uomo bene a se stesso presente proceda

ceda ad un atto, per porre in essere un nulla. *Tesor. Ombros. dec.* 40. *num.* 8. *t.* 2.

CLXVIII. Nel secondo caso, è dovuta necessariamente risolversi questa nomina per esser cessata la causa per cui fu a quella proceduto, e per non potersi ormai più verificare che l'Attore ascenda all'irretrattabile stato di Ecclesiastico, o continui almeno in quello stato di Ecclesiastico, in cui era di già incamminato.

CLXIX. Per quello riguarda poi l'Istrumento del 18. Febbraio 1779. che pure dai Difensori de' Rei convenuti si portava all'effetto di convincere, che l'Attore con quest'atto aveva riconosciuta similmente per elettiva di sua natura la prima delle due primogeniture, e per giusta, valida, ed irretrattabile l'elezione fatta dal Sig. Conte di lui Padre; e che parimente era venuto nell'atto medesimo a ratificare la donazione, o rinunzia del 1766.: Noi reflettiamo altro non contenersi sostanzialmente nell'accennato Istrumento del 18. Febbraio 1779., che l'enunciativa di ciò che si conteneva nel atto predetto del 17. Gennaro 1779., e di ciò ch'era stato donato, e ceduto nel citato Istrumento del 1766., e che perciò non potevano tirarsene le conseguenze pretese dagli antedetti Difensori.

CLXX. Poichè trattandosi di mere enunciative relativamente all'elezione, e donazione surriferite, nulla di più potevasi con queste porre in essere di quello che portavano per loro stessi i rispettivi Atti enunciati nell'Istrumento medesimo, i quali perciò continuavano ad essere nel loro stato di nullità, o ad esser soggetti alla resolubilità d'ogni respettivo loro effetto nella cessazione della causa finale o di ogni speranza che potesse la medesima in alcun tempo verificarsi.

CLXXI. Nulla ostando, che con questo Istrumento del 18. Febbraio 1779. il detto Sig. Marc'Antonio in espressa qualità di successore e possessore della controversa primogenitura desse esecuzione ad alcune parti dell'altro Istrumento di donazione del 26. Aprile 1766., e si obbligasse ad eseguire gli altri patti nel medesimo contenuti.

CLXXII. Giacchè allora non potè egli mutare il carattere di eletto, e succeduto nullamente, o sotto di una condizione da verificarsi, e vestir quello di legittimo, ed inamovibil successore della primogenitura; del qual nuovo carattere do-

vea in ogni caso esser espressamenre rivestito in quel tempo dallo stesso Attore come il vero ed unico successor legittimo della medesima, e che altresì non rilevasi, che allora gliel conferisse, o che almeno rinunziasse espressamente alla nullità della seguita libera elezione, o alla condizione da verificarsi, come sopra.

CLXXIII. Ed in fatti, data la nullità della nomina predetta, o per l'influenza che in quesra avea il riferito Istrumento di donazione o rinunzia, data almeno la sospensione d'ogni plenario effetto della medesima finchè non si fosse purificata l'apposta condizione, per portare l'atto contenuto nel citato Istrumento del 18. Febbraio 1779. e fatto ad un diverso effetto, ad una vera efficace ratifica della seguita nomina paterna, e di quanto era stato enunciato, e disposto nell'altro Istrumento di Donazione o Rinunzia, rendevasi necessario, che nel momento dell'obiettata ratifica si fosse l'Attore espressamente dichiarato di ratificare la stessa nomina, benchè nulla, ed erronea. *Tesor. Ombros. decis.* 13. *n* 62. *tom.* 1., o di rinunziare all'enunciata condizione sotto la quale intender doveasi fatta la stessa nomina.

CLXXIV. Avvengachè all'oggetto d'indur la ratifica di un atto erroneo, e nullo, debba provarsi da chi si fonda sopra di quella, che il preteso ratificante individualmente sapesse nel momento della supposta ratifica tutte l'erroneità, e nullità di gius e di fatto, che viziavano l'atto da ratificarsi. *Rot. Rom. cor. Falcon. decis.* 2. *num.* 28. *e* 30. *tit. de Tutorib.*, *e cor. Molines decis.* 711. *num.* 26., *e decis.* 1199. *num.* 21. *Tesor. Ombros. decis.* 55. *num.* 57. *tom.* 3. *e decis.* 17. *num.* 13. *e* 25. *tom.* 10., ed i pregiudizi, che ad esso potevano risultarne *Rot. Rom. cor. Molines decis.* 619. *num.* 10., lo che ha luogo tanto nella tacita, che nell'espressa ratifica. *Tesor. Ombros. d. decis.* 17. *num.* 15.

CLXXV. Maggiormente quando questa, come nel caso nostro, può congruamente riferirsi all'atto predetto della nomina, che il ratificante credesse valido e giusto, secondo l'avvertito dal *Palm. Nep. allegat.* 285. *num.* 14., e di cui *Tesor. Ombros. d. decis.* 17. *num.* 16., od anche ad altra diversa causa: a quella cioè che la nomina predetta, ed ogni di lei effetto essendo risolubile come sopra, l'eletto in conseguenza della medesima fosse dall'Attore considerato allora un

mero

mero successore, e possessore della primogenitura, amovibile da tal successione, e possesso quando fosse piaciuto allo stesso Attore di non voler più batter la strada di Ecclesiastico. Ad alcun dei quali casi deesi in ogni evento riferire la pretesa ratifica, per la ragione che fatta questa ad un qualche fine ed effetto non può estendersi ad altro diverso, e perchè sempre interpretar si dee per la di lei esclu-
80 sione, ed in quella maniera che meno nuoca al preteso ratificante. *Rot. Rom. cor. Falcon. d. decis.* 2. *num.* 30. *tit. de Tutor. Tesor. Ombros. d. decis.* 27. *num.* 17.

CLXXVI. Finalmente ostar non poteva all' Attore l' essersi egli dichiarato erede ab intestato del Padre, onde non potesse ora impugnar l' atto della nomina fatta dall' autor suo.

CLXXVII. Poichè sarebbe proceduto l' obietto, quando non fosse risultato, che il Padre procedè a questa nomina condizionatamente, cioè a dire, come commissionato dallo stesso Attore suo figlio primogenito.

CLXXVIII. Onde avviene che cessata essendo la causa della nomina possa l' Attore quantunque erede rivendicare ciò, che aveva egli permesso, che in altri fosse trasferito irresolubilmente nell' evento soltanto in cui si fosse verificata la condizione, o finchè le cose rimaste fossero in quello stato in cui erano al tempo della fatta donazione, o rinunzia.

CLXXIX. Che se poi reputar si voglia aver proceduto il prefato Sig. Conte a questa nomina liberamente, fa duopo altresì rammentarsi, che intese egli ciò eseguire in quanto che credea di averne la libera facoltà; e che dimostrato essendosi l' opposto, si dee presumere la mancanza in lui di ogni consenso alla nomina medesima, secondo l' avvertito ai §§ 162. e 167.

CLXXX. E ne deriva perciò, che anche in questa ipotesi pos-
81 sa l' Attore, benchè erede del Padre impugnar l' atto della nomina come nullo. *Conti, decis. Senen.* 28. §. *Unic. n.* 74.
82 nè gli sia vietato di rivendicare la stessa primogenitura, come dovutagli per un proprio gius. *Faber. in Cod. lib.* 2. *tit.* 3 *definit.* 14. *num.* 24. *Rot. Rom. decis.* 597. *num.* 16. *par.* 5. *tom.* 2. *recent. post. Gallerat. de renunciat. decis.* 2. *n.* 20., non intendendosi che venga egli ad impugnar diretta-
83 mente un fatto del Padre istesso. *Palm. Nep. allegat.* 176. *num.* 5. *e allegat.* 178. *num.* 2. *Rot. Rom. post. Gallerat.*

de renunciat. d. decis. 2. *num.* 41., il quale avendo disposto di un gius, che a lui credeva appartenersi liberamente, non venne a comprendere quel gius, che in realtà competeva all' Attore, come suo figlio primogenito *Rot. Rom. post.*
84 *Gallerat. d. decis.* 2. *num.* 42.

CLXXXI. Specialmente perchè non disse il Padre di voler comprendere liberamente nell'atto della riferita nomina il dritto
85 che all' Attore competeva sulla controversa primogenitura, *Faber in Cod. lib.* 2. *tit.* 3 *de pact. definit.* 7. *num.* 13., *e definit,* 14. *num.* 13. *e seq Palm. Nep. d. allegat.* 178. *n.* 8. *e* 9. *Thesaur. quæst.* 90. *lib.* 2. *num.* 11., *Calcagnin. de variat. ult. volunt. artic.* 19. *num.* 88. ma ebbe relazione all'enunciato Istrumento del 1766., ove lo stesso Attore avea revocabilmente ceduto, e rinunziato come sopra questo suo dritto.

CLXXXII. Di più nel caso che libera, e non condizionata reputar debbasi la Nomina; o vogliam supporre, che il prefato Sig. Conte pensasse all'enunciato gius certo competente al suo figlio primogenito, o che esso non vi pensasse.

CLXXXIII. Nella prima ipotesi, per non essersi egli espresso di dispor nominatamente anche del gius, che a quello competeva, e per non averlo espressamente obbligato ad osser-
86 vare il suo fatto, non può anche a questo effetto estendersi l'atto della detta Nomina. *Rot. Rom. post Gallerat. d. decis.* 2. *num.* 40., *e* 44., e ciò sul fondamento che troppo di
87 ragione repugna che un atto, il quale riguarda una precisa cosa e gius, estender si debba ad altro gius, e cosa diversa. *L. Si unus §. ante omnia ff. de pactis.*

CLXXXIV. Nella seconda ipotesi poi molto meno può estendersi ad una cosa, e ad un proprio gius del figlio, a cui
88 il Padre neppur pensò. *Rot. Rom. cor. Crispo decis.* 42 *num.* 1. *e* 2.

CLXXXV. Non doveansi peraltro condannare i Rei convenuti alla restituzione dei frutti percetti dalla primogenitura fin dal dì della morte del Padre, conforme avea domandato l' Attore, ma soltanto dal dì della mossa lite, per esser que-
89 sto il tempo, in cui cessò nei medesimi la buona fede. *Bonfin. de Fidecom. disput.* 91. *num.* 39., *e* 40. *tit.* 2. originata dal contenuto nell'Istrumento di donazione del 1766., dall'atto della nomina del 17. Gennaro 1779., e dal successi-

cessivo Istrumento del 18. Febbraro 1779. di sopra enunciato.

E così nella più lunga, e forte contraddizione dei rispettivi Difensori delle Parti fu risoluto.

LUCIO M. CECINA
Aud. Potestà, e Relat.
GREGORIO RINIERI
Auditore.
MARTINO MAZZINI-TACCHINI
Auditore.

IN-

INDEX

CONCLUSIONUM

QUÆ N HUIUS PRIMI TOMI TAM PRIMA, QUAM SECUNDA PARTE CONTINENTUR.

ACCESSUS.

ACcessu Iudiciali in rebus quæ sub sensus incidunt, nil potius est. T. II. P. I. Dec. 24. num. 5.

ACCOLLATIO.

Accollatio inducit in accollatario obligationem caussativam, non absolutam, restrictam scilicet ad accollationis pretium T. II. P. II. Dec. 3. n. 21.

ACTIO NEGOCIORUM GESTORUM.

Actio Negociorum Gestorum quæ competere potest Possessori Bonæ fidei melioranti innixa est aequitati T. II. P. I. Dec. 14. n. 7.

Eidemque principio æquitatis innititur exceptio doli mali, quæ posset hujusmodi possessori competere. T. II. P. I. Dec. 14. n. 8.

ACTIO PAULIANA.

Quando deduci queat ex parte Creditorum Actio Pauliana contra Emptorem. Remiss. T. II. P. II. Dec. 47. n. 4.

ACTOR.

Actor Iura aliorum interesse habentium deducere nequit. T. II. P. I. Dec. 26. n. 2.

ACTUS.

Quum contrahentes consenserint de negligendis solemnitatibus Actui necessariis, hujusmodi defectus ita despicitur, ut executioni Actus omnino mandatur. Tom. II. P. II. Dec. 9. n. 27. Idem

Idem de collitigantibus dicendum. Ibid. n. 28.

Res inter alios acta nequit habenti interesse afferre detrimentum ullum. Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 38.

Non licet in eodem Actu eam intelligentiam admittere, quæ subitam correctionem supponat, & partem actus ipsius parte destruat. Tom. II. P. I. Dec. 17. n. 14.

Actus subsequentes recte feruntur ad interpretationem eorum, quæ gesta sunt inter ipsos contrahentes obscure expressa in præcedenti Contractu, non autem ad ea quæ gesta sunt inter alias personas. Tom. II. P. I. Dec. 21. n. 7.

Actus ad eam, ex duabus causis, referri debet, quae verisimilior est, & accomodatior personae, in quam dirigitur actus. Tom. II. P. I. Dec. 21. n. 31.

Id quod venit in consequentiam actus licìti trahi nequit in culpam Agentis. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 14.

Nemo sana mente præditus procedere præsumitur ad actum nullum. T. II. P. II. Dec. 4. n. 75.

Actus qui respicit proprium jus ad alienum non extenditur. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 87.

Suspecti sunt actus alterius ex collitigantibus, qui fiunt pendente lite. T. II. P. II. Dec. 53. n. 20.

Non bene verificato Risico, pro Assecuratore debet responderi, & in dubio semper pro Eo. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 14.

Res inter alios acta tertio non nocet. Tom. II. P. II. dec. 61. num. 15.

Actus in dubio semper habetur gestus per viam juridicam, legitimamque potius quam per illicitam ac turpem. Tom. II. P. II. Decis. 48. n. 9.

ADIMPLEMENTUM.

Non est locus refectioni Damnorum ob inadimplementum facti promissi, ubi justa Causa adimplemento obstiterit. Tom. II. P. I. Dec. 6. n. 1.

ADMINISTRANS. ADMINISTRATIO. ADMINISTRATUS.

Administratores necessarii dicuntur negotia gerentes eorum, qui ad instar pupillorum per se ipsos administrare non valent. Tom. II. P. I. Dec. 7. n. 1.

Contra illos tacita oritur hypotheca favore eorum, quorum bona administrantur, a die, quo onus susceptum fuit. Tom. II. P. I. Dec. 7. n. 2.

Administratio suscepta probatur etiam per eos actus qui nisi administratorio nomine non intelliguntur. Tom. II. P. I. Dec. 7. n. 3.

Utpote per æquipollens, & per testes. T. II. P. I. Dec. 7. n. 4.

Non

Non praesumitur, aliquem rationes reddere, earumque exæquationem assequi ex eo tempore, quo non administravit. Tom. II. P. I. Dec. 7. n. 5.

Ex quibus actibus in casu administrationem gestam fuisse deprehendatur. Tom. II. P. I. Dec. 7. n. 8.

Hypotheca desumi nequit favore Administrati super bonis Administrantis nisi ex die susceptae Administrationis, quamvis administratio respiciat tempora antecedentia ob defectum cujuscumque Administratoris. Tom. II. P. I. Dec. 12. n. 8.

Qui administravit res sociales, nequit societatis Creditor declarati, nisi antea rationum redditionem conficiat. Tom. II. P. II. Dec. 53. n. 13.

ANTIDATA.

Suspicio antidatæ tollitur per adnotationem, quæ facta fuerit in libro opponentis hanc exceptionem, & quæ fuerit ejus manu exarata. Tom. II. P. I. Dec. 29. n. 12.

Scriptura privata non munita tribus testibus suspicioni antidatae obnoxia est. Tom. II. P. II. Dec. 53. n. 5.

APOCHA.

Ex quibus resultet Legitimitas apocæ. Tom. II. P. II. Dec. 56. n. 5. 6. 7. 8. 9.

Apocha receptionis facit plenam probationem. Tom. II. P. I. Dec. 29. n. 4.

APOCHA ONERATIONIS.

Apocæ oneratoriæ vulgo „ *Polizze di Carico* „ non dant jus earum possessori administrandi merces, quum præcesserit promissio easdem merces alteri certo Creditori tradendi, nisi is, ad quem directæ fuerunt apocæ, probet absque dubio se quoque Creditorem esse. Tom. II. P. II. Dec. 53. n. 1. e 2.

Quo casu nihil prodest huic possessori ignorantia hasce merces præcedenter alteri fuisse destinatas. Ibid. n. 3.

Et possessor ut se defendat, probare debet ei traditas fuisse apocas ob titulum onerosum. Ibid. n. 4.

Qui alteri tradit apocas oneratorias, quas alteri præcedenter promiserat, in stellionatum incidit. Tom. II. P. II. Dec. 53. n. 14.

Onerationis Apocha debet continere quantitatem præcisam mercium *oneratarum*, nec fieri potest super mercibus *onerandis*. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 29.

Nec habet suspicionem, si facta fuerit rite & recte. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 30.

Debet autem subscribi ab Onerante Capitaneo Navis. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 31.

Nec potest subscribi per scribam Navis nisi Capitaneus scribere nesciat, præcipue si scriba propter ætatem incapax sit ejus muneris. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 32.

Et huiusce subscriptionis defectus infert gravem suspicionem falsitatis. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 33.

Inferturque Capitaneum noluisse se onerare periculo subscriptionis. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 34.

Apoca onerationis si sit falsa quoad tempus, aut aliquam aliam circumstantiam, nullam pro Assecurato obligationem producit. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 40.

ASSECURATIO.

Ut praestetur assecuratio, ob retardatum mercium adventum, necessaria est expressa contrahentium stipulatio. Tom. II. P. I Dec. 19. n. 5.

Ex consuetudine judicandi non præstatur assecuratio ob retardatum Mercium adventum, nisi ex casu maritimo merces passæ sint detrimentum. Tom. II. P I. Dec. 19. n. 8. & n. 9. ac seqq.

Etiam retardatus Mercium adventus, earumque pretii imminutio, in assecuratione venit sub generica cuiuscumque etiam inopinati infortunii expressione. Contra vero. Tom. II. P. I. Dec. 19. n. 14. & n. 18.

Apocha assecurationis pro assecuratoribus intelligenda est; ubi interpretatio quae pro eis datur, quamcumque excludit contrarietatem. Tom. II. P. I. Dec. 19 n. 30.

Nova assecuratio; sive reassecuratio peti potest aeque ab assecurato; ac ab assecuratore. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 2. e 3.

Hic enim Contractus admittitur & legitimus habetur per leges Gentium mercatoriam artem exercentium. Ib. n. 4.

Pactum solvendae assecurationis; absque ulla alia probatione, legitimum est, & attendi debet. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 9. e 10.

In assecuratione numquam venit computanda imminutio pretii mercium ex retardato Navis ad Portum adventu proveniens. Tom. II. P. I. Dec. 19. n. 22.

Et qua de Causa Remiss. Ibid. ad n. 23.

Ad irritandam assecurationem quae contracta fuit postquam accidit sinistrum, Scientia debet probari verificata tempore contractus in loco stipulatae assecurationis. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 12.

Assecurationis Contractus stipula-

pulari potest etiam posteaquam contigit sinistrum, dummodo per partes contrahentes ignoretur illud jam evenisse, quidquid contra nonnulli senserint. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 5. e 6. ac 7.

Et assecuratorum est, ad effectum irritandi assecurationis contractum juxta leges Venetas, probare assecuratum certo scivisse sinistrum eventum, quem per leges Florentinas sufficiat probare possibilem scientiam. Ib. n. 8.

Institor, seu administrator assecurationis, qui condomini qualitate præditus est, bene sibi, & caeteris sociis stipulat assecurationem. Tom. II. P. II. Dec 2. n. 26.

Qui facultatem habet assecurandi vel non, virtualiter facultate pollet stipulandae reassecurationis. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 27.

Nec novum est, nec rationi contrarium, quod stipuletur assecuratio iuxta consuetudinem urbis exterae. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 32.

Et si expresse fuerit sic stipulata, a verbis non est recedendum. Ib. n. 33.

Nequit pro parte haberi ratio consuetudinis urbis exterae, pro parte non. Ib. n. 34.

Nullitas contractus assecurationis deduci nequit ex simplici metu sinistri, qui ad petendam assecurationem assecuratum impulerit. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 45

Primo enim ex periculo sinistri trahit originem assecuratio. Ib. n. 46.

Cum stipulata fuerit Retroversio assecurationis si sinistrum stipulationi antecesserit, tunc assecuratio ad nihilum reducitur, si assecurator ante novum contractum non esset iam stipulatus assecurationem super eadem navi. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 53.

Secus foret, si secundus assecurator idem sit ac primus. Ib. n. 54.

Tunc enim prorogatio assecurationis censetur continuatio primævæ. Ib. n. 55.

Quod eo magis patet, si partes stipulatæ fuerint retroversionem assecurationis tunc tantum, quum navis iam ante contractum salva ad finem itineris advenerit. Ib. n. 56.

Nec consultum fuerit casui sinistri, quod fuisset necessarium si novam assecurationem stipulati intellexissent. Ib. n. 57.

Si assecuratio stipulata fuerit cum clausula, *a buona o cattiva nuova*, suspicio cogniti sinistri iuramento diluitur. T. II. P. II. Dec 2. n. 65.

Idem dicendum venit, si assecuratio stipulata fuerit iuxta formulam Venetam. Ib. n. 66.

Imo, ubi etiam possibilis scientiæ exceptio admittitur, iura-

mentum quamcumque exceptionem admit. Ib. n. 67.

Assecurationis contractus non vitiatur ob quamlibet reticentiam ab altero ex contrahentibus adhibitam. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 71.

Ad excludendam fraudem & dolum in contractu assecurationis, quaevis benigna interpretatio sumenda est. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 83.

Iudicium Negociatorum assecurationis, quoad stylum & consequentiam huiusmodi contractus, plurimum debet attendi. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 85.

Causae Assecurationum non admittunt subtiles iuris investigationes, sed usibus & consuetudinibus Mercatoriis decidunctur. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 1.

Risicum est Substantiale Requisitum Contractus Assecurationis, & absque huiusce probatione nequit contra assecuratores exposci pretium assecurationis. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 2.

Et probandum est ab Assecurato uti fundamentum suae actionis. T. II. P. II. dec. 63. n. 3.

Nec probatio praesumptiva sufficit. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 4.

Et eo magis probandum venit quo graviores sunt exceptiones. Tom. II. P. II Dec. 63. n. 5

Et hoc an procedat, quando sinistrum iam probatum est. Tom. II. P. II Dec. 63. n. 6. 10. 11. 12.

Risicum est essentiale in Contractu Assecurationis, ut in Contractu Emptionis pretium. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 7.

Periculum est in contractu assecurationis, uti merces in contractu Emptionis. Tom II. P. II. Dec. 63. n. 8.

In contractu assecurationis debent assecurator, & assecuratus bene convenire de risico, ejus quantitate; & qualitate, aliter contractus assecurationis, qui ex eo substantiam recipit, deficiat oportet. Tom. II. P. I. Dec. 44. num. 3.

Ideoque assecuratus patefacere debet assecuranti circumstantias, quae transformando risicum, retrahere possent assecuratorem a stipulatione contractus. Tom. II. P. I. Dec. 44. n. 4.

Nec ad excusandum assecuratum valet sola eius credulitas, tales circumstantias eiusmodi non esse, ut risicum mutent. Tom. II. P. I. Decis. 44. n. 5.

Quod eo magis procedit in contractu Reassecurationis. T. II. P. I. Dec. 44. n. 6.

Si vero ad silentium accedat etiam quaevis falsarum adiectio circumstantiarum, vel colorata significatio, vitiat contractum. Tom. II. P. I. Decis. 44. n. 7.

In contractu Assecurationis, quae Strictissimi iuris est, & Fideiussioni aequiparatur, ad sustinendum Actum, non licet argumentum sumere ex voluntate,

ad

ad determinandum utrum Assecurator patefactis circumstantiis pariter contraxisset, sed falsa adiectio removet consensum ab Actu. Tom. II. P. I. Dec. 44. n. 8. 21.

Consensus enim in hoc contracto pendet magis ex affectione, & voluntate quam consilio, & fieri potest ut nihil obstante maioritate rationis in systemate vero, non contracturus foret Assecurator. Tom. II. P. I. Dec. 44. n. 9.

Ex quibus in casu resultet occultatio circumstantiarum risicum determinantium, ideoque deficiat consensus. Tom. II. P. I. Dec. 44. n. 10. & per tot.

Quae sint aequivoca, & falsa, sub quorum specie Assecurator ad contrahendum fuit illectus. Tom. II. P. I. Dec. 44. n. 13. & per tot.

Aliud est assecurare pro itinere quod Navis factura est, aliud pro itinere quod fecisse debebat. Tom. II. P. I. Dec. 44. n. 11.

ASSECURATOR.

Assecuratores ad nihil tenentur, quando merces, quas assecurandas susceperunt, ad Portum designatum incolumes pervenerunt. Tom. II. P. I. Dec. 19. n. 1.

Subiiciuntur Avariae, ex quocumque facto maritimo, non autem ex facto Terrestri postquam Merces ad Portum incolumes pervenerunt. Ib. n. 2.

Aliter enim contractus naturam suam verteret, & in contractum aleae immutaretur. Ib. n. 3.

Assecuratores tenentur de imminutione pretii mercium derivante ex casu maritimo, ob quem iter retardatum est. Tom. II. P. I. Dec. 19. n. 16.

Si navis cum mercibus ad portum incolumis perveniat, non obstante quocumque impedimento quod in itinere se obtulerit, assecuratores liberantur. Tom. II. P. I. Dec. 19. n. 20.

Assecuratores qui aliquando praemia ex assecuratione percaeperunt, nequeunt amplius opponere Assecurato, ac refricare quaestionem defectus Dominii. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 4.

Praesumptio enim prodest Assecurato, nisi simulatio plenissime per Assecuratores demonstretur. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 5.

Renunciatio „ *alla prova in contrario della concordata valutazione* „ quae facta est ab assecuratoribus in apocha assecurationis eximit assecuratum a questionibus super volore navis, seu mercium, tam in iudicio ordinario, quam in executivo. T. II. P. I. Dec. 37. n. 6.

Et trasmittit onus in assecuratores excludendi iustitiam con-

cor-

cordati valoris. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 7.

Et assecuratores debent præter probationem excessus concordati pretii, demonstrare fraudem ac dolum assecurati. Tom. II. P. I. Dec. 37. n 8. 9.

Assecuratores tenentur pro nave derelicta, tam ex culpa Capitanei, quam ex facto consulis, per quem declarata fuit inhabilis navigationi. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 25.

Assecuratoribus incumbit concludenter probare innavigabilitatem Navis non ex infortunio Maris, sed ex ejus vetustate derivasse. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 39.

Imo tenentur assecuratores, etiamsi non pateat innavigabilitatem ex Maris infortunio processisse. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 40.

Quì fiat locus Renunciationum *incettae*, quam assecuratus expertus est, damnandi sunt assecuratores etiam ad reficiendum interesse. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 45.

Assecuratores omni cura ad exceptiones confugiunt causa vitandae solutionis. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 1.

Assecurator qui contra assecuratum excipit de defectu mandati in stipulante assecurationem, vel de notitia sinistri cum stipulatus fuit contractus, tamquam actor, plene exceptiones debet probare, & in dubio audiendus est assecuratus. Tom. II. P. II. Dec. 2. num. 18. ac 19.

In dubio enim pro validitate Contractus respondendum. Ib. n. 20.

Praecipue cum agatur de contractu assecurationis tam necessario ad promovendum commercium. Ib. n. 21.

Assecurator est optimus interpres contractus a se antea stipulati. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 86.

Assecurator qui abstineret a stipulanda assecuratione si sibi patefierent maiora pericula, e contra ne sibi contradicat, dicendum est facilius stipulaturus, si pericula minora detegebantur. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 84.

In iudicio executivo sinistri assecuratores debent prius solvere, dehinc in iudicio ordinario probationes necessarias deducere. Tom. II. P. II. Dec. 43. n. 15.

Quisquis Assecurator facilius ab Absentibus, quam a presentibus Reassecurationem stipulatur, ne difficultatibus remoretur, quae latent absentes. Tom. II. P. II. Dec. 44. n. 1.

Praesumendum non est Assecuratorem pro certo mensium cursu reassecurationem quærere pro cursu itineris. Tom. II. P. II. Dec. 44. n. 15. 20.

AS-

ASSECURATUS.

Removetur suspicio, quod assecuratus mediante Renunciatione *Incettae* voluerit vendere pluris navem, si constet ex eiusdem derelictione hunc passum esse maximum detrimentum. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 19.

Quando Assecuratus agere possit experiundo renunciationem incettae, & Assecuratores teneantur de sinistro potiusquam de refectione damni; Remiss. Ubi contraria diluuntur. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 41. 42. 43. 44

Assecuratus duo probare debet idest, risicum & sinistrum, qua probatione non facta absolvendus est assecurator. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 14., e 15.

Iuxta Leges Etruriæ, & Venetas necesse non est, quod assecuratus indicet reassecuratori tempus risici, & tempus itineris. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 77.

Reassecuratoris enim est inquirere tempus risici, & itineris. Ib. n. 78.

Nec lex Veneta iniungit onus assecurato declarandi se ad novam assecurationem impelli ob apprehensionem periculi. Ib. n. 79. e 80.

Assecuratus qui vult assequi reassecurationem ex consuetudine mercatoria, non modo tacere solet & potest periculum, sed commendare utilitates futuri contractus. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 81.

Eo magis si impletum sit quod per legem præscriptum fuit, patefaciendo quod reassecuratio quæritur ad minuendum risicum. Ib. n. 82.

Assecurato debetur, non tantum praemium assecurationis, ubi risicum advenerit, sed etiam interesse. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 87.

Hoc vero interesse iuxta legem Venetam debetur elapso semestri a die notitiae. Ib. n. 88.

Secus esset si assecurator nondum scientiam sinistri habuerit. Ib. n. 89.

Absque duplici probatione risici & sinistri Assecuratus non potest obtinere contra Assecuratores. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 9.

ASSERTIO.

Assertio sibi metipsi contraria in nullo pretio haberi potest. Tom. II. P. II. dec. 52. num. 24.

ATTENTATUM.

Ad dignoscendum Opus attentatum, necesse est concurrant, identitas rei, Causae, & personarum. Tom. II. P. I. Dec. 24. n. 1.

Sub-

Subsistentatio Litis satis est ad probandum attentatorum auctorem; cum qui Litem substinet. Tom. II. P. I. Dec. 24. n. 6.

Qui attentatum perpatravit, ad omnia in pristinum reponenda cogendus est; & in expensas condemnandus, inter quas recensendae sunt etiam extraiudiciales. Tom. II. P. I. Dec. 24. n. 10. e 11.

ATTESTATIO.

In materia Attentatorum leves coniecturae sufficiunt: Tom. II. P. I. Dec. 24. n. 7.

In iudicio manutentionis attestationes numero complures etiam extraiudiciales admittuntur. Tom. II. P. I. Dec. 24. n. 8.

Attestatio eorum; quorum maxime interest quiddam esse aut non esse, potissimum contemnitur. Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 22.

Attestatio gravissimi momenti, quae iamdiu fuerat per Testes exarata, & quae sero in Iudicium producitur fit suspecta. Tom. II. P. II. Dec. 56. n. 10.

Attestatio in diverso Iudicio emanata, contra Tertium in eo Iudicio non compatentem, nullo in pretio habetur. Tom. II. P. II. Dec. 61. n. 14.

Attestatio se referens ad Libros & registros nullius pretii est absque ostensione Documentorum ad quae se refert. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 61.

Attestatio retractata in parte, in reliquo quoque nullam meretur fidem: Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 62.

Nemo est qui de sua bona fama aliquam non inveniat attestationem: Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 79.

BARATTARIA.

Spes lucri praesumere facit naufragium fuisse procuratum. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 38.

Utilitas ex naufragio derivans, potentissimum est iudicium *Barattariae*. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 37.

BENEFICIUM.

Quivis Beneficio sibi competenti potest renunciare. Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 20.

BENEPLACITUM.

Si de parvis frustulis terrae sermo sit, ad exequendam alienationem, opus non est Religiosis vendentibus Beneplacito Apostolico. Tom. II. P. I. Dec. 28. n. 13.

CAMBIUM.

Factum solutionis praevalet defectui notificationis volitae per

per Leges Civitatis Florentiae super Cambiis, itaut qui solvit causa fructuum, repetere nequeat pecuniam solutam uti indebitam: quia cum defectus Notificationis sit pœna favore debitorum; intelligitur eos huic utilitati renunciasse. Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 1. & n. 2.

Idem evenit si quis se confessus fuerit debitorem fructuum cambii, quae confessio praevalet defectui notificationis. Ib. n. 3 & 9.

Notificatio Cambii juxta patrias leges debitoris haeredi facienda intra annum a die mortis debitoris ipsius non extenditur ad hæredem condebitorem cambii, qui pro rata in proprium tenebatur; Et qua de causa. Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 5. Ib. & n. seqq.

Notificatio Cambii judicialiter facta uni ex haeredibus debitoris eadem in domo commorantibus dicitur omnibus facta. Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 8. & 19.

Haec autem notificatio faeienda est iudicialiter ita ut æquipollens, scilicet scientia extrajudicialis non sufficiat, quod non procedit in septennalibus notificationibus. Ib. n. 10.

Limita tamen ubi haeres se debitorem Cambii & fructuum hoc tempore fuerit confessus, & formiter declaraverit se cambium prosecuturum. Ib. n. 11. & 12.

Et refelluntur auctoritates contrariae, quae procedunt in casu Creditoris per quodcumque aliud extrajudiciale medium haeredi debitoris cambium notificantis. Ib. n 13.

Lex Anni 1782. super Cambiis, quae onus iniungit creditoribus notificandi intra annum a die mortis debitoris eius haeredibus cambium, non extenditur ad casum in quo ab haeredibus reportata fuerit declaratio, & confessio scientiae, etiamsi notificatio de forma impraeteribili fuerit iussa. Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 15. & 16.

Cessatio fructuum ex non facta Cambii notificatione est poena imposita. Ib. n. 17.

Hieres debitoris, qui Cambii notificationi a creditore faciendae renunciavit, nequit amplius Cambii sterilitatem opponere. Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 24.

Quum sibi metipsi obiicem posuerit, ut hunc defectum exprobaret. Ib. n. 25.

Aliter enim lex, quae pro eo stat, in eius odium retorqueretur. Ib. n. 29.

Lex Anni 1782. super Cambiis non imposuit creditoribus onus notificationis septennalis debitori de forma impraeteribili, ita ut notitia extrajudicialis non sufficiat. Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 31.

CANON.

In determinando iusto Canone Emphiteutico detrahendus est favore Emphiteutae fructus laudemii Tom. II. P. I. Dec. 10. num. 1.

Augmentum Canonis quod mereri possunt bona Emphiteutica ob melioramenta, compensandum est cum deterioramentis, quae in iisdem Bonis possunt reperiri. Tom. II. P. I. Dec. 35. n. 6.

Canonis Vocabulum indicat recognitionem Dominii, non censum reservativum. Tom. II. P. I. Dec. 36. n. 14.

Census enim respondere solet fructibus Bonorum, Canon autem qui locum habet in Emphiteusi & Feudo, non item. Tom. II. P. I. Dec. 36. n. 15.

CAUPO.

Caupones, & stabularii tenentur de facto famulorum & ministrorum favore Hospitum & Advenarum. Tom. II. P. I. Dec. 33. n. 1.

Et tenentur ex quasi contractu, actione de recepto, de facto famulorum, qui ad custodiam tenebantur. Tom. II. P. I. Dec. 33. n. 3.

Culpa saltem levissima famulorum Cauponae, & stabuli semper praesumitur. Tom. II. P. I. Dec. 33 n. 2.

Caupo non tenetur de culpa famuli, si ignoraverit, quae commissa fuerint famuli ejusdem custodiae. Tom. II. P. I. Dec. 33. n. 3.

Contra vero, quod scilicet scientia famuli sufficiat, ut Dominus de iis quae commissa fuerunt eius custodiae teneatur. Secus vero si etiam famulus ignoraverit. Tom. II. P. II. Dec. 33. n. 4. & 7.

Caupo non tenetur de culpa stabularii in custodiendis rebus pretiosis, quae perperam fuerant ejus custodiae commissa. Tom. II. P. I. Dec. 33. n. 10.

Vide rationem. Remissa Tom. II. P. I. Dec. 33. n. 12.

CAUTIO.

Qui sufficientem praestitit cautionem, non tenetur alias cautiones praestare. Tom. II. P. I. Dec. 1. n. 2.

Quoad restitutionem bonorum stabilium, quae ab aliquo possidentur nulla Cautio requiritur, quum Bona semper a Domino apud quoscumque possint reivindicari. Tom. II. P. I. Dec. 1. n. 4.

CENSUS.

Census in infimo aevo non a personis liberis, sed a servis exigebatur. T. II. P. I. Dec. 11. n. 6.

Ubi

Ubi fundus Censui obnoxius vel alienatus fuit, vel reperitur affectus creditoribus anterioribus sit locus repetitioni census favore creditoris. Tom. II. P. I. Dec. 13. n. 5.

Potest tamen debitor hanc repetitionem impedire subrogando novum fundum liberum, & de censu idoneum. Ib. n. 6.

Limita ubi hoc jus per debitorem non sit deductum vel agatur cum haeredibus, aut fideiussore. Ib. n. 7.

CERTUM.

Maiorem habet vim certum, quam praesumptum; Expressum, quam tacitum. Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 21.

CESSIO.

Quum cessio facta est pro solvendo non pro soluto, cedens fit fidejussor Cessionarij pro exigentia Crediti, & pro quacumque difficultate quae incidat. Tom. II. P. I. Dec. 29. num. 1.

Ideoque cedens tenetur exigere nomen debitoris, & praestare fideiussiones & obligationes necessarias. Tom. II. P. I. Dec. 29. n. 2.

Ius habituale & in spe cedi potest. Tom. II. P II. Dec. 4 n. 67.

Cessio cadere nequit super iura iam alienata. Tom. II. P. II. Dec. 46. n. 9.

CESSIONARIUS.

Cessionarius iurium anterior posteriori praefertur. Tom. II. P. I. Dec. 2. n. 4.

Cessionarius Bonorum longe distat a Cessionario Iurium susuper bonis. Ille enim non tantum cedentem bona alienantem; Sed etiam bona ipsa actione reali persequi potest. Hic vero secus. Tom. II. P. I. Dec. 2. n. 8. 9.

Cessionarius explicare dicitur in actibus titulum cessionis, si is veniat in consequentiam legitimam tituli expressi. Tom. II. P. II. Dec. 62. n. 12.

CHIROGRAPHUM.

Actor tenetur probare per peritos, per testes, aut per alias probationes subsidiarias, veritatem characteris in Chirographo subscripto a debitore ad iustificationem sui crediti. Tom. II. P. I. Dec. 22. n. 1.

Amplia, quamvis Chirographus sit munitus testibus quorum subscriptiones non sint recognitae. Ib. n. 2. Ex quibus censeatur suspectus remiss. ad seqq.

Nimia cautio adhibita in exibitione Chirographi, qui iamdiu substinebatur amissus, de eius veritate suspicionem induxit.

cit. Tom. II. P. I. Dec. 22. n. 5.

Brevitas subscriptionis est argumentum falsitatis characteris, quod eo facilius imitandum se praebet, quo brevior subscriptio. Ib. n. 6.

Amissio Chirographi inverisimilis redditur, ubi foliorum subtractio, cui alligata manebat amissio, evenerit tempore posteriori, & loco diverso. Tom. II. P. I. Dec. 22. n. 13.

Praesertim si non fuerint affixa Edicta, aut Monitoria, quæ ex tribunalibus Ecclesiasticis obtinebantur. Ib. n. 14.

Debitor non tenetur solvere summam in Chirographo expressam, ubi Documentum non exibeatur a Creditore, ne bis solutioni subiiciatur. Tom. II. P. I. Dec. 22. n. 15.

Limita ubi per Creditorem asserentem se amississe Chirographum offeratur cautio, ne debitori molestia pro iterata solutione inferatur. Ib. n. 16.

CLAUSULÆ.

In vim clausularum salutarium quæ in fine scripturæ Iudicialis apponuntur, ea intelligenda est, prout melius erit agenti. Tom. II. P. I. Dec. 13. n. 4.

CLAUSULÆ IN SPECIE.

Ex Clausula „ *ad Libitum Creditoribus* „ censetur data facultas creditori adponendi in Contractu hypothecam bonorum. Tom. II. P. I. Dec. 17. num. 22.

Clausula „ *per se suoi Eredi e Successori* „ uti etiam altera *ad habendum* „ non excludunt qualitatem feudalem bonorum, sed determinantur ex subiecta materia, uti in Emphiteusi Ecclesiastica. Tom. II. P. I. Dec. 36. n. 16. 18.

Et recipiunt int erpretationem ex consuetudine, ac observantia. Tom. II. P. I. Dec. 36. num. 17.

COLONUS.

Praesumendum non est colonum velle alienare prædium, quod ab Eo colitur, nisi consulat ne ab Alienatario a colonia dimittatur, per quam se & familiam alit. Tom. II. P. I. Dec. 20. n. 5.

Contra vero in seqq.

CODICILLI.

Declaratio apposita in codicillis non inducit revocationem Testamenti, sed suppletiva est. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 51.

Praecipue si ratio declarationis pateat. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 52.

Codicilli sunt appendix & pars Testamenti. Tom. II. P. II.

II. Dec. 4. num. 68.

COMMENDA.

Praedium adsignatum Commendae, & minoris habitum si defectus pretii longe minus sit dimidio iusti pretij, non suppeditat ius rescindendi adsignationem ex remedio *L.* 2. *Cod. de rescind. vendit.* Tom. II. P. I. Dec. 23. n. 5.

Sed tantum dat ius commendatarjis assequendi supplementum, in vim obligationis per Fundatorem Commendae contractae. Ib. n. 6.

Hæc tamen obligatio per Fundatorem suscepta manutenendi fundos adsignatos, in perpetuum, rigida censetur. Ib. n. 7.

Ideoque semper benigne pro fundatore intelligenda est. Itaut augmentum intrinsecum cedat commodo debentis reintegrare commendam. Ib. n. 8. e 9.

COMMISSARIUS.

Commissarius exequi debet, non evertere voluntatem committentis. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 17.

Commissarius nequit absque concursu gravissimarum causarum omittere electionem illius, qui in casu non factae electionis invitatus est ad succedendum. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 40.

Electus a Commissario successionis ius agnoscit a Committente. Tom. II. P. II. Dec. 4. n 42.

Limita si effrænata facultas tributa fuerit Commissario. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 43.

Hoc enim casu Commissarius prediligaere potest, quem mavult. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 44.

Quot autem modis collata intelligatur libera facultas. Remiss. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 45. 46. 47.

Facultas eligendi collata cunctis substitutis non inducit liberam eligendi facultatem. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 48.

COMMUNIO.

Si Societas mercatoria inita sit nomine unius ex Fratribus, si domus & res disiuncta, argui nequit de communione fratrum inter se. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 34.

In Communibus nemo potest aliquid facere absque consensu alterius Socii. Tom. II. P. I. Dec. 51. n. 10.

COMMUNITAS.

Communitas definitur Corpus morale incolarum Urbis, Oppidi, vel Terrae habentis bona, aut Redditus proprios per officiales, seu Ministros Repraesentatum Tom. II. P. I. Dec. 11. n. 2.

Bona

cit. Tom. II. P. I. Dec. 22. n. 5.

Brevitas subscriptionis est argumentum falsitatis characteris, quod eo facilius imitandum se praebet, quo brevior subscriptio. Ib. n. 6.

Amissio Chirographi inverisimilis redditur, ubi foliorum subtractio, cui alligata manebat amissio, evenerit tempore posteriori, & loco diverso. Tom. II. P. I. Dec. 22. n. 13

Praesertim si non fuerint affixa Edicta, aut Monitoria, quæ ex tribunalibus Ecclesiasticis obtinebantur. Ib. n. 14.

Debitor non tenetur solvere summam in Chirographo expressam, ubi Documentum non exibeatur a Creditore, ne bis solutioni subiiciatur. Tom. II. P. I. Dec. 22. n. 15.

Limita ubi per Creditorem asserentem se amisisse Chirographum offeratur cautio, ne debitori molestia pro iterata solutione inferatur. Ib. n. 16.

CLAUSULÆ.

In vim clausularum salutarium quæ in fine scripturæ Iudicialis apponuntur, ea intelligenda est, prout melius erit agenti. Tom. II. P. I. Dec. 13. n. 4.

CLAUSULÆ INSPECIE.

Ex Clausula „ *ad Libitum Creditoribus* „ censetur data facultas creditori adponendi in Contractu hypothecam bonorum. Tom. II. P. I. Dec. 17. num. 22.

Clausula „ *per se suoi Eredi e Successori* „ uti etiam altera *ad habendum* „ non excludunt qualitatem feudalem bonorum, sed determinantur ex subiecta materia, uti in Emphiteusi Ecclesiastica. Tom. II. P. I. Dec. 36. n. 16. 18.

Et recipiunt int erpretationem ex consuetudine, ac observantia. Tom. II. P. I. Dec. 36. num. 17.

COLONUS.

Praesumendum non est colonum velle alienare prædium, quod ab Eo colitur, nisi consulat ne ab Alienatario a colonia dimittatur, per quam se & familiam alit. Tom. II. P. I. Dec. 20. n. 5.

Contra vero in seqq.

CODICILLI.

Declaratio apposita in codicillis non inducit revocationem Testamenti, sed suppletiva est. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 51.

Praecipue si ratio declarationis pateat. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 52.

Codicilli sunt appendix & pars Testamenti. Tom. II. P. II.

II. Dec. 4. num. 68.

COMMENDA.

Praedium adsignatum Commendae, & minoris habitum si defectus pretii longe minus sit dimidio iusti pretij, non suppeditat ius rescindendi adsignationem ex remedio *L. 2. Cod. de rescind. vendit.* Tom. II. P. I. Dec. 23. n. 5.

Sed tantum dat ius commendatarjis assequendi supplementum, in vim obligationis per Fundatorem Commendae contractae. Ib. n. 6.

Hæc tamen obligatio per Fundatorem suscepta manutenendi fundos adsignatos, in perpetuum, rigida censetur, Ib. n. 7.

Ideoque semper benigne pro fundatore intelligenda est. Itaut augmentum intrinsecum cedat commodo debentis reintegrare commendam. Ib. n. 8. e 9.

COMMISSARIUS.

Commissarius exequi debet, non evertere voluntatem committentis. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 17.

Commissarius nequit absque concursu gravissimarum causarum omittere electionem illius, qui in casu non factae electionis invitatus est ad succedendum. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 40.

Electus a Commissario successionis ius agnoscit a Committente. Tom. II. P. II. Dec. 4. n 42.

Limita si effrænata facultas tributa fuerit Commissario. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 43.

Hoc enim casu Commissarius prediligaere potest, quem mavult. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 44.

Quot autem modis collata intelligatur libera facultas. Remissa Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 45. 46. 47.

Facultas eligendi collata cunctis substitutis non inducit liberam eligendi facultatem. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 48.

COMMUNIO.

Si Societas mercatoria inita sit nomine unius ex Fratribus, si domus & res disiuncta, argui nequit de communione fratrum inter se. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 34.

In Communibus nemo potest aliquid facere absque consensu alterius Socii. Tom. II. P. II. Dec. 51. n. 10.

COMMUNITAS.

Communitas definitur Corpus morale incolarum Urbis, Oppidi, vel Terrae habentis bona, aut Redditus proprios per officiales, seu Ministros Repraesentatum Tom. II. P. I. Dec. 11. n. 2.

Bona

Bona quandoque in communitates ex actu liberalitatis nonnullius Personæ pervenere. Tom. II. P. I. Dec. 11. n. 8.

COMPENSATIO.

Inter melioramenta & deterioramenta admittitur compensatio, ita ut dicitur melioratum, quidquid resultat ex discrimine inter melioratum, & deterioratum. Tom. II. P. II. Decis. 45. n. 5. e 6.

Compensatio admittitur, si intersit Tertiorum, non autem in Eo qui debitoris ac creditoris simul vice fungitur, quamvis de compensatione ipso iure agatur, nisi eius voluntas concurrat. Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 19.

COMPUTUM.

Computum subscriptum a mercatore constituit claram probationem favore illius qui in vim dicti computi creditor apparet, nec admittit probationes altioris indaginis. Tom. II. P. II. Dec. 53. n. 7.

Praecipue si exhibeatur in iudicio summario, ac celeris expeditionis. Ib. n. 8.

CONCESSUM.

Quod sub conditione, aut contingentia unius casus conceditur, sub altera denegatum censetur. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 22.

CONDITIO.

Nil refert adimplere conditionem in conventione appositam, quae ex sua natura detrimentum allatura sit alicui in conventione non comprehenso, & quae inter conditiones impossibiles idcirco habetur. Tom. II. P. I. Dec. 6. n. 2.

CONFESSIO.

Indignum est propriae confessioni resistere. Tom. II. P. II. Dec. 3. n. 24.

CONFINE.

Qui ad Confine vocatur, in Confinio inclusus esse nequit. Tom. II. P. I. Dec. 24. n. 9.

CONSENSUS.

Consensus in contractibus onerosis non praesumitur, sed intervenisse plene probari debet. Tom. II. P. I. Dec. 20. n. 2.

Diversitas Sententiae in contrahentibus excludit unionem consensus, qui in contractu bilaterali requiritur, & negat liberum recessum. Tom. II. P. II. Dec. 1. n. 3.

Consensus non est perfectus ubi

ubi novae propositiones examinandae sunt. Tom. II. P. II. Dec. 1. n. 7.

Conciliatio exhibita excludit unionem consensuum, & perfectionem Tractatus. Tom. II. P. II. Dec. 1. n. 6.

Non datur consensus sine subiecto, super quo consensus cadere queat. Tom. II. P. II. Dec. 46. n. 7.

CONSEQUENS.

Quum permittitur consequens, non intelligitur negatum antecedens. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 12.

CONSUETUDO.

Ex confessione bene desumitur qualem consuetudinem fuerit statutum attendi debere pro determinanda assecuratione, quæ stipulabatur. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 39.

CONSUETUDO IUDICANDI.

Ex duabus Sententiis in conflictu partium prolatis, consuetudo Iudicandi inducitur. Tom. II. P. I. Dec. 19. n. 11.

A constanti Tribunalium stylo, qui habet vim legis, nefas est recedere. Ib. n. 12.

Ex uniformibus Iudicatis exoritur consuetudo iudicandi, a qua non licet recedere. Tom. II. P. II. Dec. 50. n. 4.

Ex duobus iudicatis inducitur iudicandi consuetudo. Tom. II. P. II. Dec. 60. n. 14.

CONTRACTUS.

In Contractibus nominatis inadimplementum pactorum numquam dat locum rescissioni, sed tantum actionem ad implementum suppeditat. Tom. II. P. I. Dec. 15. n. 4.

Concors depositio duorum Testium apta est ad contractus existentiam plene probandam absque materiali scriptura. T. II. P. I. Dec. 21. n. 4.

Perfectio contractus ibi esse nequit, ubi contrahentes non bene conveniunt in determinando contractus subiecto T. II. P. I. Dec. 44. n. 2. 19.

Quaecumque reticentia, seu falsa expressio non sufficit ad irritandum contractum. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 69. e 70.

Omnes Contractus a Mercatore gesti decoctionis tempore, vel dum erat proximus illi, irriti sunt. Tom. II. P. II. Dec. 48. n. 6.

CONTRAHENS.

Ex actibus praecedentibus & praeparatoriis contractus, voluntas contrahentium eruitur. Tom. II. P. I. Dec. 11. n. 13.

De-

Declaratio Contrahentium quod Contractus intelligatur habuisse suum effectum de tempore praecedenti potis non est ad retrotrahenda ipothecam, quae super observantia contractus initium sumit ex die celebrati Instrumenti. Tom. II. P. I. Dec. 41. n. 9.

Contrahens qui loqui non tenetur, si declarationes offerat quae fundamento futurae sint Contractui, verax sit oportet. Tom. II. P. I. Dec. 44. n. 17.

CONVENTIO.

Ex minuta informi, tamquam ex adminiculo qualitas conventionis bene colligi potest. Tom. II. P. I. Dec. 42. n. 6.

Quae sint adminicula quae in casu minutam coadjuvent. Tom. II. P. I. Dec. 42. n. 7.

CORRELATIVUM.

Quod Locum habet in uno ex correlativis sive in Emptore, aut Conductore, Locum sibi vindicat etiam in altero, Scilicet in Venditore seu Locatore. Tom. II. P. I. Dec. 42. n. 10.

CREDITOR.

Creditor exigens ab aliis Ratione suorum Creditorum certam pecuniam non amittit sua iura contra verum Debitorem nec decidit ab iure solidalitatis in eum exercibili Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 39.

Non praesumendus est ita negligens Creditor ut eas cautiones omittat quae a Debitore suo dari poterant. Tom. II. P. I. Dec. 17. n. 19.

Creditor Defuncti quamvis Chirographarius super eiusdem Bonis praefertur Creditoribus Heredis quamvis anterioribus, et privilegiatis. Tom. II. P. I. Dec. 31 n. 7. 8.

CREDITUM.

Creditum dicitur illiquidum, quum egeat declarationis iudicialis. Tom. II. P. I. Dec. 40. n. 8.

Quum creditum non sit liquidum, nec damna, nec usurae debentur Creditori Tom. II. P. I. Dec. 40. n. 9.

Ea de causa, quia cum Creditum est incertum, deest mora Debitoris apta ad producendos fructus, & interesse. Tom. II. P. I. Dec. 40. n. 10.

Excipienti, qui anterioritate Crediti innititur tamquam Actori in Exceptione probanda est sua intentio. Tom. II. P. I. Dec. 41. n. 2.

Creditum iustificatur mediante extractione partitarum ex libris mercatoriis „Giornale

le „ e libro maestro. Tom. II. P. II. Dec. 53. n. 15.

Et haec extractio fieri debet cirata parte lb. n. 16.

Nec probatur creditum saltem quoad tertios, per computum Vulgo „ *conto corrente*. lb. n. 17.

CULPA.

V. CAUPO.

Ibi locum non habet poena, ubi deest culpa. Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 18.

Culpa famulorum & Ministrorum aequiparatur Casui fortuito, si Dominus in his eligendis Patrifamilias solertis diligentiam adhibuerit. Tom. II. P. I. Dec. 33. n. 8.

Contra vero quod teneatur ad refectionem damnorum, eximatur autem a poena. Tom. II. P. I. Dec. 33. n. 9.

Dominus & praeponens tunc tenentur de culpa famulorum quum culpa in iis contigit, quae eorum ministerium spectabunt. Tom. II. P. I. Dec. 33. num. 11.

CURATOR.

Curator non tenetur solvere propriis bonis debita personae sibi subiectae. Tom. II. P. I. Dec. 3. num. 2.

DAMNUM.

In refectione damni non comprehenditur nisi damnum positivum & verum, non autem lucrum futurum. Tom. II. P. I. Dec. 6. n. 11.

DEBITOR.

Ubi in Chirografo debiti, facultas data fuerit Debitori solvendi vel Creditori ipsi, vel ei a quo fuerit oblatus Chirographus, Debitor solvens Creditori etiam sine Chirographo, bene solvit Tom. II. P. I. Dec. 22. num. 17.

Debitor qui spatium ad solvendum exposcit, tacite debitum fatetur. Tom. II. P. I. Dec. 27. n. 2.

Debitor, qui sciens inficiatur Debitum, non minus ex natura judicii ac ex mala fide & temeritate in expensas iudicii damnandus. Tom. II. P. I. Dec. 27. n. 4.

Confessio Debitoris resultans ex subscriptione Apocae optime probat quantitatem Debiti. Tom. II P. I. Dec. 29. n. 9.

In arbitrio Debitorum non est retrotrahere Hyporecam in detrimentum caeterorum, quorum interest. Tom. II. P. I. Dec. 41. n. 10.

Debitor an conveniri queat in diversa Jurisdictione, cum am-

bo litigantes sint Provinciales & ejusdem Jurisdictionis, si agatur de Debito Mercaturae.

Remiss. & per tot. T. II. P. II. Dec. 62. n. 3.

DEBITUM.

Pater non tenetur pro debito filij, nisi ex causa alimentorum, vel educationis T. II. P. I. Dec. 3. n. 1.

DECLARATIO

Declaratio erronea non nocet. Tom. II. P II. Dec 4. n. 64.

Declaratio Condividentis plurimi facienda est ad interpretandum laudum Divisionis. T. II. P. II. Dec. 45. n. 4.

DECOCTIO.

Decoctio ab allegante plenissime probanda, cum in dubio non praesumatur. T. II. P. II. Dec. 48. n. 19. 20.

Ex decoctione oritur solutio societatis, & intellectualis Divisio inter omnes socios rerum societatis jam obnoxiarum T. II. P. II. Dec. 62. n. 5.

Ex decoctione oritur cessio mediante legis operatione in Creditores Decocti, & pro Eis in Deputatos. T. II. P. II. Dec. 62. n. 6.

DEPUTATUS.

Deputatus Creditoribus Apothecae decoctae si hoc nomine compareat in judicium, non comparet nomine Apothecae, sed nomine Deputati. T. II. P. II. Dec. 62. n. 11.

DESCENDENS

Ad successionem vocatis descendentibus ex linea Foeminina, admittuntur ad succedendum non minus qui ex unico medio foeminino promanant, seu semiagnati, quam qui ex duplici, vel triplici medio foeminino descendunt. Tom. II. P. I. Dec. 30. n. 3.

Idque locum habet, si vocati fuerint Descendentes non tam ex foeminis, quam ex foeminis agnatis, seu designatis cum cognomine familiae agnatae. Tom. II. P. I. Dec. 30. n 4.

Fortius si vocati fuerint descendentes ex linea foemunina, quia comprehenduntur omnes Cognati. T. II. P. I. Dec. 30. num. 5.

Vocato proximiori ex linea Foeminina, vocatio aeque dirigitur ad descendentes per unicum medium, ac ad descendentes per duplex aut ulterius medium Foemininum, sola proximioritate inspecta praelationis causa.

Praecipue si accedat verisimilis Testatoris voluntas, & ex qui-

quibus deducatur remissive T. II. P. I. Dec. 30. n. 6.

In interpretatione ultimarum voluntatum semper praeferendi descendentes transversalibus. T. II. P. I. Dec. 30. n 8.

Nemo praesumitur alienam descendentiam propriae velle anteferre. T. II. P. I. Decis. 30. num. 9.

Quando Cognomen adjectum vocabulo descendentium indicet tantum originem, non autem qualitatem agnatitiam in progressu. Remiss. T. II. P. II. Dec. 59. n. 39.

DICTIONES IN SPECIE

Dictio „ *aliae filiae* „ similitudinem infert inter has & aliam viventem, ideoque sumitur appellative Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 49.

Dictio „ *Aliquis*, *aliqua* „ per testes adhibita etiam in minimo verificatur. T. II. P. II. Dec. 63. n. 70.

Dictio „ *detto* „ ad proximam partem referenda est. T. II. P. I. Dec. 13. n. 1.

Quod in dubio attendendum ib. n 2.

Dictio „ *Etiam* „ est implicativa, & comprehendit sub eadem dispositione casum magis dubitabilem. Tom. II. P. I. Dec. 34 n. 8.

Dictio „ *in tal caso* „ refertur ad proxima, dictio „ *in quel caso* „ e contra refertur ad remota. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 11.

Dictio „ *qualora* „ conditionem importat quae consensum suspendit. Tom. II. P. II. Dec. I. num. 2.

Dictio *semper* addita vocabulo Majornatu haud efficax est ad explicandum, utrum Testator intellexerit indicare maiorem natu iuris, aut Facti T. II. P. I. Dec. 54. n. 6.

Dietro „ *siccome* „ parificat casum caducitatis ob lineam finitam cui adiecta est casui caducitatis culposae Tom. I. P. I. Dec. 34. n. 7.

Dictio „ *sopraddetti* „ dum repetit quantitatem receptam, repetit etiam qualitates, & vincula quibus fuit recepta. T. II. II. I. Dec. 17. n. 25.

DISPONENS

A caussa finali dispositionis optime arguitur, quo sensu eius verba intelligi debeant. T. II. P II. Dec. 3. n. 12.

Non verba, sed mens disponentis investiganda. Aliter enim veritas effugit. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 1. 2.

DISPOSITIO

Dispositio Correctoria iuris communis, quae casum simpli-

cem spectat, non extenditur ad casum mixtum Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 6.

Quaevis dispositio interpretationem recipit ex charitate, quam erga honoratum habet Testator. Tom. II. P. I. Dec. 30. num. 10.

Dispositiones successivae effectum debent sortiri una post aliam iuxta constitutum ordinem. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 13.

Casus qui rato accidunt, minime praevidentur, nec de iis disponitur. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 53.

Pars clarior dispositionis, magis dubiam declarat. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 61.

Pars Dispositionis clara ambiguam interpretatur. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 38.

DOCUMENTUM.

Qui documentum exhibet, illius veritatem approbat Tom. II. P. I. Dec. 7. num. 16.

Vehemens suspicio fraudis adimit fidem, & impedit executionem cuiusque Documenti, etiamsi agatur de instrumento publico. Tom. II. P. I. Decis. 22. n. 26.

Quamvis documenta quae servantur in Publicis Archivijs fraude censeantur immunia, attamen non excluditur possibilis fraudis interventus, ubi queat iustificari Tom. II. P. I. Dec. 22 n. 25.

Documenta contrahentium subscriptione non roborata nullam attentionem merentur. T. II. P. II. Dec. 3. n. 14.

Suspecta sunt ea documenta, quorum exhibitio serotina est. Tom. II. P. II. Dec. 53. n. 19.

Documenta super quibus pronunciatae fuerunt duae conformes sententiae, quoad legitimitatem amplius in dubium revocati nequeunt. Tom. II. P. I. Dec. 42. n. 4.

Documenta informia, super quibus collitigantes fundamenta suorum juriuni locarunt, legitimitatis suspecta argui nequeunt. Tom. II. P. I. Dec. 42. num. 5.

Nemo præsumitur in Iudicio inniti his documentis, quæ potissimum impugnat, ne contradictoriæ probationes admittantur. Tom. II. P. II. Dec. 53. num. 21.

Documentorum exhibitio nequit pro parte reiici & pro parte admitti ib. n. 22.

Nullam merentur fidem Documenta inter se contraria ab eadem Persona in judicium producta. T. II. P. II. Dec. 63. n. 28.

Qui allegat Documentum, illud a quavis exceptione debet purgare. Tom II. P. II. Dec. 63. num. 47.

Documentum in parte falsum, in reliquis quoque nullam me-

re-

retur fidem. T. II. P. II. Dec. 63. n. 39.

Praesumptio oritur contra habentem documentum, nec producentem illud in iudicium. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 65.

DOLUS.

Dolus & culpa lata non praesumitur. Tom. II. P. I. Dec. 18. n. 5.

DOMINIUM.

Dominium fundiarium deducitur ex conventione incolarum loci, qui per publicum Instrumentum dominum agnoverint, & annuas praestationes nomine census, & fundi se soluturas promiserint Tom. II. P. I. Dec. 11. n. 2.

Ex venditione iurium directorum super fundo, & realium, colligitur volita translatio Dominii. Tom. II. P. I. Dec. 11. num. 18.

Dominium bonorum, quum agitur de causa pia transfertur etiam absque traditione Tom. II. P. I. Dec. 16. n. 6.

Praesertim si sermo sit de concessione Pontificia ib. num. 7.

Ex annuo Canone, quod pactum fuit Solvi in Instrumento Venditionis, ex licentia praescripta in casu alienationis, bene deducitur dominium fundiarium penes alienantem. T. II. P. I. Dec. 36. n. 13.

Donationes correspectivae non semper ad perfectam aequalitatem reducuntur ad instar contractuum, remoto pacto in contrarium, Tom. II. P. II. Dec. 3. num. 15.

DONATIO.

Donationes purae & gratuitae, non autem causativae & onerosae insinuationi obnoxiae sunt iuxta patriam legem anni 1551., & si negligatur insinuatio donationum gratuitarum, pro nullis habentur. Tom. II. P. I. Dec. 3. n. 15.

Adeoque pro parte qua respondunt oneri correspectivae, in reliquis gratuitae dicuntur. Tom. II. P. II. Dec. 3. n. 16.

Hinc laesio ad eas infringendas enormissima debet esse. Tom. II. P. II. Dec. 3. n. 17.

Error in causa secundaria donationis pacta non vitiat. Tom. II. P. II. Dec. 3. n. 20.

Declara tamen hanc nullitatem pro eo quod spectet Creditores tertios, non autem donantem & Donatarium, inter quos plene valent. Tom. II. P. I. Dec. 31. n. 2.

Item nullitas locum habere nequit, si agatur de Creditoribus Heredum Donantis, & de ipso Donatario. Tom. II. P. I. Dec. 31. n. 3.

Ad

Ad hunc enim casum extendi nequit lex poenalis, quae tantum consuluit Creditoribus Donantis, non autem Creditoribus Haeredum. Tom. II. P. I. Dec. 31. n. 4.

Consonum non est Rationi legis anni 1551., quod statutum fuit pro Creditoribus qui cum Donante post non insinuatam Donationem contraxerunt, ad Creditores haeredum Donantis extendi. Et cur remissive T. II. P. I. Dec. 31. num. 6.

Donatio recipit interpretationem minus praeiudicialem Donanti. Tom. II. P. II. Dec. 45. num. 7.

DONATOR.

Donatori universali non succurritur propter errorem, licet ignoraverit species universitate contentas. Tom. II. P. II. Dec. 3. n. 18.

Ratio. Tom. II. P. II. Dec. 3. num. 19.

DOS.

Concurrentibus necessariis requisitis quae hic enumerantur, competit Descendenti jus Dotationis super bonis Ascendentis, fideicommisso subiectis. Tom. II. P. I. Dec. 25. n. 1

Dos congrua ab iudice debet determinari habita ratione circumstantiarum, & ab ejus discreto pendet arbitrio. Tom. II. P. I. Dec. 25. n. 2. 3.

Et taxatio facta per primum judicem variari nequit amplius, nisi prius patens demonstretur eius iniustitia. Tom. II. P. I. Dec. 25. n. 4.

Dos congrua ea dicitur, quam Foeminae pares conditione, in eadem regione solent habere. Tom. II. P. I. Dec. 25. num. 5.

Ultimi Possessoris unicae Filiae maior dos debetur: Quo Casu etiam totum Fideicommissum potest everti. Tom. II P. I. Dec. 25. num. 6. 7.

Congruiras Dotis regulari debet juxta legitimam, quae Foeminae deberetur, si per statutum non esset exclusa Tom. II. P. I. Dec. 25. n. 8.

Dos ex Fideicommisso Stricte, nec cum excessu detrahi debet. Tom. II. P. I. Dec. 25. num. 9.

Dos inter cancellos legitimae restringenda non est reiecta veteri opinione DD. Tom. II. P. I. Dec. 25. num. 10.

Praecipue si pater obierit nec Dotanda concurrat cum paribus in gradu quo casu potest excedi virilis. Tom. II. P. I. Dec. 25. n. 11.

Et reiicitur Opinio *Bonfini de Fideicommiss.*, qui fatetur suam opinionem esse discrimini obnoxiam. Tomo II. P. I. Dec. 25. n. 12 13.

Dos

Dos sive de bonis liberis, sive de bonis Fideicommissis extrahenda sit taxanda est habita ratione circumstantiarum Familiae, non autem legitimae. Tom II. P. I. Dec. 25. n. 14.

Nec Fideicommittens potest hanc legalem constitutionem evertere. Tom. II. P. I. Dec. 25. num. 15.

Praesumitur Dos iam constituta ac soluta, esse congrua & iusta. Tom. II. P. I. Dec. 26. num. 4.

Excessivitas Dotis allegari potest contra Dotantem, & contra Dotatam, non autem contra Virum qui dotem retinet titulo oneroso. Tom. II. P. I. Dec. 26. num. 6.

Distingendum inter Filios Dotantis, & ipsius Creditores Primis enim datur excessivitatem allegare, alteris vero non. T. II. P. I. Dec. 26. num 7.

Haec tamen opinio non sine contradictione transit. Tom. II. P. I. Dec. 26. n. 8.

Ad hoc ius exercendum requiritur tamen excessivitas, quae reddat Dotem inofficiosam, & laedentem legitimae iura. T. II. P. I. Dec. 26. n. 9.

Fundus pro dote aestimata in solutum datus reperi nequit ob excessivitatem Dotis, nisi excessus sit ultra dimidium iusti pretii *ad l. 2. cod. de resc. vendit.* Tom. II. P. I. Dec. 26. num.

Aut si demonstretur dotes excessum praeteriisse dimidiam optio danda est Dotatae, aut Viro supplendi iustum pretium, aut restituendi fundum. T. II. P. I. Dec. 26. num 12.

Patre, & Filio sub eius potestate constituto Dotis receptionem confitentibus, Patri restitutionis onus incumbit T. II. P. II. Dec 3. num. 22.

Uxor, quae petit sibi Dotes assecurari, probare debet Viri vergentiam ad inopiam, praecipue contra Tertium. T. II. P. II. Dec. 56. num. 11.

Mulier quae praetendit Bona sibi tradita pro restitutione Dotis nec sufficere, & vinculis esse obnoxia, id plenissime probet opus est, quum agit contra Tertium Possessorem. T. II. P. II. Dec. 56. num. 12.

ELIGENS.

Quod a viro electo geritur, imputabile est eligenti, ne absurda multa exoriantur quibus locus esse posset. Tom. II. P. II. Dec. 48. num. 3. 4.

EMPHITEUSIS.

V. MELIORAMENTA.

Emphiteusis ad tertiam generationem concessa, quae aequiparatur locationi perpetuae, dici-

dicitur iusta, si in determinando annuo eius canone detracta fuerit favore Emphiteutae sexta pars reddituum Bonorum Emphiteuticorum; Tom. II. P. I. Dec. 10. n. 2. e 3.

Declara tamen, ad sustinendam Emphiteusim, in qua haec detractio accesserit; secus vero ad necessitatem comprobandam huiusce detractionis Tom. II. P. I. Dec. 10. n. 4.

Detractio enim Sextae vel non est necessaria in concessionis emphiteuticae canone definiendo, vel in desuetudinem abiit: Tom. II. P. I. Dec. 10. n. 5. e 6.

Praecipue si accesserit aestimatio praedii a Peritis facta ad effectum venditionis, quo casu habita fuit ratio omnium Periculorum, quae transeunt in Emptorem, ideoque detractio sextae locum non habet. Tom. II. P. I. Dec. 10. n. 7.

Quodcumque Augmentum ex Emphiteusis natura cedit Domino Directo, & in eius utilitatem. T. II. P. I. Dec. 34. n. 1.

Idcirco enim antiquitus institutae sunt Emphiteuticae conventiones, ut praedia in meliorem statum redigerentur. T. II. P. I. Dec 34. num. 2.

Quod locum habet etiam in Emphiteusi recenti, ubi accesserit pactum reversionis cum melioramentis. Tom. II. P. I. Dec. 34. n. 3.

Nec eo casu ulla debetur pro hisce refusio pretii T. II. P. I. Dec. 34. num. 4.

EMPHITEUSIS QUOAD DEVOLUTIONEM

Devolutio quae effectum sortita non est, non dicitur evenisse. T. II. P. I. Dec. 6. n. 5.

Concessio fundi Emphiteutici, qui adhuc non est devolutus, ideoque nondum vacat, nulla est omnino Tom. II. P. I. Dec. 6. num. 6.

Emphiteusis dicitur devoluta, quum certa & indubitata sit, & quum nulla sit spes purgandae moræ Tom. II. P. I. Dec. 6. num. 8.

Morae autem purgationi locus est etiam post Captam a Domino Directo possessionem Bonorum Emphiteuticorum. T. II. P. I. Dec. 6. n. 9.

EMPHITEUTA.

V. MELIORAMENTA.

Emphiteutae, qui se purgandae moræ paratum ostendit, & refecturum damna, expensasque profitetur, denegari nequit a Domino Directo immissio in Bona, quae ob caducitatem culposam ad Dominum fuerant reversa. Tom. II. P. I. Dec. 6. num. 3.

Nec Emphiteuta dicitur ab jure suo decidisse, donec facul-

ta-

tatem habet purgandi moram Tom. II. P. I. Dec. 4. n. 4.

Emphiteura qui ob non solutum Canonem ab iure suo decidit, & qui purgare moram exposcit, etiam Tertio damna debet reficere Tom. II. P. I. Dec. 6. num. 7.

Emphiteuta qui purgare vult moram reficere debet damna & expensas non iam lucra a Domino directo sperata. Tom. II. P. I. Dec. 6. n. 10.

Emphiteuta exposcente Bona quae in Tertium nondum translata sunt, & purgare moram obferente, res dicitur adhuc integra. T. II. P. I. Dec. 6. n. 12.

EMPTIO.

Absque copulativo concursu consensus, rei, & pretii non est perfecta emptio, & venditio, & paenitentiae est locus Tom. II. P. II. Dec. I. num 1.

Pactum commissorium non suspendit Contractum emptionis, sed ad implementum obligat. Tom. II. P. II. Dec. 1. n. 13.

Illud enim importat obligationem solvendi pretium certa die, quo non soluto resolvitur venditio. Tom. II. P. II. Dec. 1. num. 14.

Si tamen contrahentes solutionem pretii uti conditionem suspensivam exegerunt, tunc pactum commissorium nullatenus habet locum. Tom. II. P. II. Dec. 1. n. 15.

Instrumenta Emptionis de more comprobant Dominium, & proprietatem. Tom. II. P. I. Dec. 28. n. 2.

Nemo agere potest ex empto, nisi probet rem quam petit, in emptionem cecidisse. Tom. II. P. II. Dec. 46. num. 1.

In emptionem autem venisse intelligitur, quidquid de quo inter partes convenerit Tom. II. P. II. Dec. 46. n. 2.

Deficiente re vendita, deficit etiam pretium, quod absque re esse nequit Tom. II. P. II. Dec. 46. n. 3.

Imo sine re nec consensus esse potest. Tom. II. P. II. Dec. 46. num. 4.

Si in Contractu non nominetur res, quae in contractu comprehensa praetendatur, eadem exclusa a contractu dicitur T. II. P. II. Dec. 46. n. 5., e 6.

Si Emptio, Venditio constat suis extremis, non licet alteri ex partibus ab ea recedere offerendo etiam damna & interesse, quum altera pars implere contendit Contractum; Praecipue si apocæ data fuerit vis publici Instrumenti. Tom. II. P. II. Dec. 56. n. 2.

Emptio simulata nullum transfert dominium, nec ullam meretur executionem, uti quisvis alius Actus simulatus Tom. II. P. II. Dec. 47. n. 3.

EMPTOR.

Emptor actionem „ *ex stipulatu* „ experiens consequi poterit pretium rei emptae, quae evictionem passa est, actionem vero „ *ex empto* „ deducens, relevationem tantum a damnis quae pertulit, consequetur. T. II. P. I. Dec. 43. n. 1.

Emptor, dum emit rem quæ a suo singulari Auctore in permutationem accepta est, ratham habet Permutationem ipsam. Tom. II. P. II. Dec. 46. num. 8.

Qui emit pro se & pro persona nominanda statim sibi dominium acquirit, nec titulus resolvitur usque dum nominationem effecerit. Diversimode autem procederet si emptio facta fuisset simpliciter pro persona nominanda. Tom. II. P. II. Dec. 47. num. 1.

Nec dominium transfertur de nominante in nominatum per venditionem simulatam ib. n. 2.

AEQUIPAGIUM.

Defectus nominis, Ignorantia loci quoad cohortem nauticam vulgo „ *Equipaggio* „ præsumptionem infert ejusdem inexistentiae Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 46.

Nec praesumitur Cohortis mutatio Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 48.

Inverisimile prorsus est in mutatione Cohortis nauticae invenisse plures viros eiusdem Patriae, aut Regionis, ac fuerant primi. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 50.

AESTIMUM.

Aestimum probat possessionem favore eorum, in quibus Bona inscribuntur. Tom. II. P. I. Dec. 28. n. 18.

Libri Aestimales probant saltem praesumptive possessionem & Dominium Bonorum in Eo, in cuius faciem inscribuntur Bona. Tom. II. P. I. Dec. 24. n. 4.

EVICTIO.

Evictio, etiamsi sequatur post stipulatum contractum, etiamsi ex natura rei dimanans debetur si promissa fuerit in Istrumento, & causam habeat praeexistentem Contractui, quamvis ex facto principis evenerit. T. II. P. I. Dec. 43. n. 7.

EXCEPTIO.

Exceptio quae respicit jus Tertii nequit ab altero allegari. Tom. II. P. II. Dec. 64. n. 4.

Exceptio firmat regulam in casibus non exceptis. Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 4.

EXE-

EXECUTIO.

Si Executio super Mobilibus non sufficiat fieri potest etiam super stabilibus. Tom. II. P. II. Dec. 62. n. 14.

In dubio pro validitate executionis realis decidendum est. Tom. II. P. II. Dec. 62. n. 15.

EXISTENTIA.

Non probat hoc esse, quod ab hoc etiam quandoque contingit abesse Tom. II. P. I Dec. 7. num. 9.

EXPENSAE.

Procedens ad executionem nullam condemnandus est in expensis. Tom. II. P. I. Dec. 3. num. 4.

Actor qui in iudicium descendit, validis rationibus debet esse innixus, aliter in expensas damnandus Tom. II. P. I. Dec. 29. n. 14.

Si victor expensas iudicii exposceret, victus eas debet exsolvere. Tom. II. P. I. Dec. 29. num. 15.

Absolvendus est ab Expensis Iudicialibus, qui iustam habuit litigandi causam. T. II. P. I. Dec. 40. num. 13.

Inter fratres difficilius proceditur ad condemnationem in expensas. Tom. II. P. I. Dec. 14. num. 17.

Qui absque ulla causa contradicit Petitioni in expensas iudicii merito condemnatur. T. II. P. II. Dec. 2. num. 23.

Actor, qui paratus in Iudicium non venit in expensas est damnandus. Tom. II. P. II. Dec. 46. num. 12.

FACTUM.

V. HÆRES.

Nemini licet factum proprium impugnare. Tom. II. P. II. Dec. 46. num. 10.

Eo magis si factum ab Eo confirmatum fuerit. Tom. II. P. II. Dec. 46. n. 11.

Proprium factum cuivis impugnare licet si simulatio, aut error demonstretur. Tom. II. P. II. Dec. 53. n. 12.

Probatio facti ad eum qui Adfirmat pertinet, non autem ad eum qui negat. Tom. II. P. II. Dec. 57. n. 13.

FACULTAS.

V. MANDATARIUS PRIMOGENITURA ASSECURATIO.

Qui concessit facultatem obligandi personam videtur concessisse facultatem quoque obligandi bona. Tom. II. P. I. Dec. 17. num. 12.

Facultas „ *di stare, e toccare* „ Capitaneo Navis concessa,

sa, intelligitur intra limites necessitatis ad faciliorem itineris directionem & brevitatem procurandam juxta Peritiam, artisque notiones; Contra vero. Tom. II. P. I. Dec. 19. n. 17., e 18.

Electio erronea utpore innixa supposito liberae Facultatis nullo pacto attendi debet. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 69.

Idque stante erroneitate suppositi. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 70.

Cui data fuit facultas mercem vendendi, data intelligitur facultas oppignorandi. Tom. II. P. II. Dec 48. n. 12.

In majori facultate minor data intelligitur. Tom. II. P. II. Dec. 48. n. 13.

FACULTAS ELIGENDI

V. VERBA. COMMISSARIUS.

Vocatio non debet coniungi cum facultate eligendi si in capitulis separatis contineatur, & haec ad diversum finem ordinata fuerit. Tom. II. P. II. Dec. 4. n 19.

Facultas eligendi aliquem inter filios uti videbitur intelligitur collata arbitrio boni viri, Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 24.

Ideoque eligens deber nominare primum ex ordine scripturae, nisi aliqua iusta causa eligentem reneat ab eligendo. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 25.

Eo magis si testatori sit praedilectus & optatus ad unice succedendum. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 26.

Potissimum si agatur de dispositione Primogeniali. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 27.

Nec verba „ *uti videbitur* „ hoc arbitrium boni viri extendunt. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 28.

Facultas eligendi in dubio intelligitur collata ad arbitrium boni viri. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 35.

Verba „ *quem maluerit* „ intelliguntur de electione arbitrio boni viri. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 36.

Et si agatur de Primogenitura, cogunt ad eligendum primogenitum. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 37.

Amplia, si agatur de Primogenito antecedenter vocato. T. II. P. II. Dec. 4. n. 38.

Quando intelligatur collata libera facultas eligendi absque vinculo, & ex quibus Resultet discretiva Remiss. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 49.

FALSUM.

Quod verisimile non est, falsum praesumitur. Tom. II. P. II. Dec. 51. n. 24

FAVOR.

Quod in alicuius favorem con-

stitutum est, nequit in eius odium retorqueri. Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 30.

FOEMINAE.

Fœminae Agnatae sunt e Masculorum descendentia, nec Linea masculina dicitur defecisse, usque dum extant fœminae agnatae.

Praecipue si fuerit adiecta enixa perpetuitatis voluntas per verba „ *fin che ve ne sarà*. „ Tom. II. P. II. Dec. 59 n. 26. e 27.

FEUDUM.

Bona sita intra fines Feudi Chitiniani ob defectum lineae masculinae possidentium, ex iure antiquissimo devolvuntur Comitibus ipsius loci. Tom. II. P. I. Dec. 36. n. 1. 2. 4. 5.

Qualitas Feudalis bonorum colligitur ex contractibus, in quibus reservatum sit ius Feudi, Dominii, & Hommagii, sicuti etiam ex reversione Bonorum ipsorum deficiente Linea masculina. Tom. II. P. I. Dec. 36. n. 3. 21.

Origo huiusce feudalitatis quoad Bona Chitiniani colligitur ex Dominio quod Comites aliquando habuerunt totius Territorii. Tom. II. P. I. Dec. 36. num. 6.

Ex declaratione praecipuorum Patrum Familias in nonnullo Actu Solemni eruitur proprietas Fundiaria & dominium Territoriale. Tom. II. P. I. Dec. 36. num. 7. 8.

Sicuti etiam ex dispositione Statutaria, ac Rescriptis, seu Legibus Principis. Tom. II. P. I. Dec. 36. n. 9. 10.

Quum bona praesumantur allodialia, etiamsi posita in Territorio Feudali, est Domini, probare Dominium Fundiarium. Tom. II. P. I. Dec. 36. n. 11.

Contra vero, si demonstrata fuerit Feudalis maxima Pars Bonorum Territorialium, praesumuntur & caetera. Tom. II. P. I. Dec. 36. n. 12.

Ex verbo marginali „ *Liberi* „ apposito in Libro Æstimali, & quod bene referri potest ad exemptionem a solutione Canonis non excluditur qualitas Feudalis Bonorum. Tom. II. P. I. Dec. 36. n. 19.

Bona feudalia extinctis Personis ad Feudum vocatis, devolvuntur Domino absque ullo vinculo debiti, vel hypothacae a Possessore contractae. Tom. II. P. I. Dec. 36. n. 20.

Ex observantia deducitur feudalitas Bonorum quamvis expertium Oneris Canonis. Tom. II. P. I. Dec. 36. n 21.

FICTIO.

Fictio in casu ficto id operatur, quod veritas in casu ve-

ro.

ro. Tom. II. Part. I. Dec. 9. num. 26.

FIDA.

Ius *Fidandi* in quo consistat: Inter regalia minora recensetur, quorum usus, exercitium, & fruitio a Principe titulo vel gratuito, vel oneroso potest transferri in quemvis privatum. T. II. P. I. Dec. 43. n. 5.

At numquam irrevocabiliter potest transferri. Tom. II. P. I. Dec. 43. num. 6.

Ius *Fidandi* uti regale minus, quamvis a Principe quoad usum & exercitium in privatos transferatur, non amittit originariam regalis qualitatem. Tom. II. P. I. Dec. 43. n. 8.

FIDEICOMMISSUM.

Bona fideicommissa ubi transitum fecerint in quartum Possessorem ex tempore promulgatæ Legis anni 1747. super fideicommissis, in eum libera, & a vinculo dissoluta perveniunt; Ideoque ab eo hipothecae obnoxia jure reddi possunt. Tom. II. P. I Dec. 1. n 1.

Religiosi, & per eos monasteria non excludebantur antequam lata esset lex Amortizationis a succedendo in fideicommissis, vel in perpetuum vel manente vita religiosi, nisi dispositio expresse resisteret: Tom. II. P. I. Dec. 8. n. 2.

Haec dispositionis resistentia an resultet vel ex volita conservatione Bonorum in descendentibus, aut ex enixa voluntate ne bona in alios umquam deveniant. Ib. n. 5. & 6.

Bona dicuntur permanere apud Religiosum, ubi in Monasterium eius organo mediante transferuntur. Ib. n. 3.

Proximitatem in successione ad Fideicommissa dimetiri oportet a Gravante non a Gravato iuxta antiquiorem opinionem. T. II. P I. Dec. 30 n. 1.

Iuxta Recentiorem vero a Gravato proximitas recipit mensuram, praecipue si successio sit in eadem Linea. Tom. II. P. I. Dec. 30. n. 2.

Cons. 21. *Oltrad.* non procedit si adsunt verba importantia tractum successivum. T. II. P. II. Dec. 3. n. 2.

Prohibitio non alienandi absoluta, & vestita, ut aiunt, causa finali fideicommissum progressivum inducit. Tom. II. P. II. Dec. 3. n. 3.

Stante dispositione hominis, quae iubet in dubio interpretationem sumi pro fideicommisso, cessat lex patria quae usum conjecturarum, & praesumptionum prohibet pro inductione fideicommissi. Tom. II. P. II. Dec. 52. num. 8.

FI-

FIDEICOMMISSUM

QUOAD FACULTATEM EXTRAHENDI SUMMAM.

Facultas disponendi pro una vice tantum de summa fideicommisso obnoxia, excludit perpetuam hujusce a fideicommisso avulsionem. Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 5.

Praecipue si facultas directa fuerit omnibus gravatis, cum clausula „ *Inter omnes*. „ Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 6.

Stante non usu facultatis extrahendi a fideicommisso certam summam, haec quoque in fideicommisso inclusa remanet. Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 9.

Et hæc facultas dici nequit ad exercitium deducta per eum, qui ab intestato decedit. Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 10.

Nec dicitur deducta ad exercitium si institutio hæreditaria conferatur in eum, qui in fideicommissum fuerat substitutus. Tom. II. P. II. Dec. 52. num 11.

Nec dicitur ad exercitium deducta, si Testamentum fiat absque ulla mentione huiusce summae. Tom. II. P. II. Decis. 52. num. 12

Vel saltem per praesumptionem & coniecturam explicita dici potest. Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 13.

Quo casu exclusa remanet praesumpta voluntas, si in contrarium urgeant argumenta, ac conjecturae. Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 14.

Usus pecuniae factus a Gravato an intelligatur factus ad exercendam facultatem sibi impertitam per fideicommittentem in vim *L. Marcellus ff. ad Sctum Trebell.* Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 15. e 16.

FIDEJUSSIO.

Fideiussio vim non obtinet ante diem, quo inita fuit obligatio. Tom. II. P. I. Dec. 7. n. 15.

FILIAE. FILII

V. VERBUM. IUSPATRONATUS.

In substitutione vulgari directa nomen *Filiorum* collectivam idest latam assumit significationem. Tom. II. P. II. Dec 59. num. 20.

In parte conditionali nomen *Filiorum* latam seu collectivam suscipit significationem. Tom. II. P. II Dec. 50. n. 21.

Verbum „ *Filii* „ in sensu lato accipitur, si ita fert Disponentis voluntas. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 23.

In Testamentis Verbum „ *Filii* „ nepotes comprehendit, secus in Contractibus. Tom. II.

P. II.

P. II. Dec 59. num. 24.

Vocabulum „ *Filii* „ pro regula iam constituta appellative sumitur. Tom. II. P. II. Dec. 58. num. 1.

Quid vero de distinctione inter materiam odiosam ac favorabilem. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 2.

Vox „ *Filiae* „ ex proprietate vocabuli filias primi gradus tantum indicat, ex interpretatione etiam ad ulteriores descendentes extenditur. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 4.

Ideoque a proprietate vocis non est recedendum, nisi patentissime de voluntate Disponentis constet. Tom. II. P. II. Dec. 58 n. 5.

Vocabulum „ *Filii* „ Suapte natura de filiis primi gradus intelligitur, non autem de Descendentibus. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 9. 10.

Quo pacto intelligendae aut refutandae sint auctoritates, quæ Vocabulum „ *Filii* „ aut dubium, aut comprehendens Nepotes, ac descendentes decernunt. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 11. 12.

Nomine „ *Filii* „ iuxta Romanas Leges filius primi gradus intelligitur. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 14.

Et ex proprietate literae nepotum comprehensionem excludit. Tom. II. P. II. Dec. 58. num. 15.

Distinguiturque inter Vocabulum „ *Filium* „ & *Liberum*. Tom. II. P II Dec. 58. n. 16.

Nomen *Filii* appellative ex regula sumendum est. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 17.

Nec receditur ab hac regula, eo quod materia sit favorabilis. Et quare. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 18.

Aliter enim Descendentes primi gradus non haberent specialem significationem, quae ab aliis eos secerneret. Tom. II. P. II. Dec. 58 n. 20.

Si quandoque „ Vox *Filii* „ ad nepotes extenditur id evenit non ex proprietate verbi, sed per interpretationem. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 21. 22. 24.

Dispositio qua tutor impeditur nubere pupillam proprio *Filio*, ad nepotem extenditur. T. II. P. II. Dec. 58. n. 26.

Ad exrensionem Vocabuli „ *Filii* „ fit locus aut ex praesumpta voluntate disponentis, aut ex causa motrice dispositionis. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 27. e 28.

Rot. Rom. censuit Vocabulum „ *Filii* „ filiis primi gradus tantum ex proprietate Literae comprehendere. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 29.

Etiam in materia Iurispatronatus, quamvis indifferenti Vocabulum *Filiorum* ad solos *Filios* primi gradus ob vocis proprietatem restricta est. Tom.

II. P.

P. II. Dec. 58. n. 31.

Etiam in Patronatu Activo vox „ *Filii* „ ad solos filios primi gradus ob proprietatem vocis limitatur. Tom. II. P. II. Dec. 58. n 33.

Et quid in casu *Piton. in sua Discept.* 23. *Tom.* 1. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 33. 34. 35. e 36.

A proprietate Vocabuli „ *Filii* „ De solis primi gradus praedicante receditur ob coniecturas & argumenta vehementia. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 37.

Vocabulum „ *Filii* „ de Filiis cuiuscumque gradus praedicat, si dispositio collata sit in tempus remotissimum. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 38.

Filiae si designatae sint ut Stipites Originis non appellant ad tempus remotum, ideoque bene in significatione appellativa sumuntur. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 39.

Filiorum *Appellatio* sumitur collective, cum successionis quæstio vertat inter consanguineos Testatoris, & extraneum, seu corpus indefectibile, cuius successio non removeatur, sed differatur. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 42.

Rota nostra contrarium censuit, si desit in descendentibus ulterioribus sub nomine *Filii* comprehensorum primordium vocationis. Tom. II. P. II. Dec, 58. num. 43.

Sumitur vero appellative si dilecti a Testatore concurrant cum aeque dilectis. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 44.

Filiorum vocatio sumitur collective si identitas rationis militet inter filios & nepotes T. II. P. II. Dec. 58 num 45.

Limita si *Filii* vocati exclusuri sint personas viventes ac Testatori cognitas Tom. II. P. II. Dec. 58. num. 46.

Argumentum identitatis rationis apud Rotam nostram semper fuit reiectum ad extendendam vocem „ *Filios* „ Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 47.

Usus loquendi in disponente vocem „ *Filios* „ ad Nepotes, ac caeteros descendentes extendit. Quid vero in casu remissa T. II. P. II. Dec. 58. n. 48.

Appellatio Filiorum ambigua est, & de legitimatis, de posthumis, de adoptivis, de faeminis predicare potest, & a subiecta materia determinationem recipit. T. II. P. II. Dec. 59. num. 3.

Aliter enim accipitur in parte dispositiva, ac conditionali; aliter in contractu lucrativo; aliter in oneroso. In concessione Feudali & emphiteutica collectivam assumit significationem; in tutela vero appellativam: T. II. P. II. Dec. 59. num. 4. 5. 6. e 7.

Appellatione Filiorum omnes enim liberi comprehenduntur. Contra vero T. II. P. II. Dec. 59. num.

num. 8. 9.

Ideoque hoc verbum ambiguum a qualitate rei diversimode explicatur. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 10. & 22.

In Materia favorabili & indifferenti datur verbo „ *Filii* „ Latior interpetratio, secus esset in materia differenti atque odiosa, ut sunt Fideicommissa praecipue post Legem 1747.

Et quid in Iurepatronatu activo. *Remiss. & per tot.* T. II. P. II. Dec. 59. n. 13 14.

Appellatio *Filiorum* extenditur ad nepotes, si dispositio collata est in tempus futurum, quum filii verisimiliter non extant. Tom. II. P. II. Dec. 59. num. 28.

Et quando dicatur fieri locus dispositioni *Leg. Gallus ff. de liber. & posthum* iuxta Theoric. Imolae. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 29.

Appellatio *Filiorum* plurali numero designata ad Nepotes extenditur, si de tempore dispositionis unus tantum extaret. Tom. II. P. II. Dec. 59 n. 30.

Quid vero, si alii quoque filii extare potuerint. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 31.

Appellatio filiorum collective sumitur, si absurdum oriretur, ut ad minus dilectos transitum faceret dispositio, ante quam magis dilecti ad exitum deducerentur. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 32. 33.

Nec ad voluntatem Disponentis licet confugere, nisi de hac liquidissime constet. Tom. II. P. II Dec. 59. n. 34.

Eo magis si collective hoc vocabulum sumptum sit, cum ageretur de Iurepatronatus passivo, ad quod descendentes vocati fuerint. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 35.

Adde etiamsi addita fuerit dictio „ *medesimi* „ Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 37.

Si agatur de concursu masculorum de Linea praedilecta, cum vocatis in sede posteriori, nomen *filiorum*, subsidiarie saltem, ad Nepotes extenditur, Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 40.

Nomen Patris adiectum in appellatione filiorum utpote adiectum necessario ad indicandas easdem filias non est argumentum pro significatione appellativa. Et quid in casu Remiss. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 42.

Et quid de contrariis Auctoritatibus. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 43.

Nec restringitur significatio, quia agatur de Disponente Transversali, quae qualitas nihil facit in interpretatione huiusce Vocabuli. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 44.

Maxime si non agatur de fideicommisso, sed de iure Patronatus activo. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 45.

Nomen *Filiorum* ambiguum est

est sive adhibitum *Italice*, sive *Latine* sumptum. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 46. & 47.

Sumitur appellative, si legatum importet restrictionem ad personas, utpote dos, nec ex hoc trahi potest argumentum usus loquendi. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 48.

Si quum legatum erat personale, personae appellatae fuerunt, si quum dispositio fiebat, collective filiae vocatae sunt, argumentum discretivae exoritur. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 49.

FILIUSFAMILIAS.

Senatus consultum macedonianum etsi de solis filiis familias loquatur, de nepotibus interpretative praedicat. Tom. II. P. II. Dec. 58. num. 25.

FINIS.

Qui vult finem medium nolle non potest. Tom. II. P. II. Dec. 3. num. 9.

FLUMEN.

Dominium fluminum supremis Imperantibus spectat. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 1

Et inter regalia flumen publicum recensetur. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 2.

Ideoque semper vigilatum est, ut ejus cursus, ripae, argines manerent. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 3. & 4.

Trabes per flumen trahere non licet absque ductore & quid in casu. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 5. & per tot.

Et id prohiberur, ne ripae & argines incursu Trabum vexentur, diruantur. Tom. II. P. II. Dec. 2. num. 6.

Aquarum impetus & redundantia in flumine ex vi superiori derivat, cui resisti nequit. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 8.

Et res tali occasione amissae, utpote quae sine animo derelinquendi deperduntur, restituendae sunt ab occupante. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 9.

Lex quae prohibet trahere per flumen Trabes absque Ductore, non impedit eas retinere alligatas ad ripas. Tom. II. P. II. Dec. 2. n 11.

Cuique licet uti Ripis & Portu publicorum fluminum. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 13.

FORUM.

Ad effectum Iurisdictionis, non inspicitur Domicilium proprium, sed sufficit improprium ex habitatione derivans. Tom. II. P. II. Dec. 62. n. 4.

Non Iurisdictio Decocti, sed creditorum, & eorum repraesentantium examinanda est ob competentiam fori decernendam. T. II. P.

II. P. II. Dec. 62. num. 7.

Privilegiatus ob continentiam causæ communicat non privilegiatis privilegium Fori, quod Ei ex lege reservatur. Tom. II. P. II. Dec. 62. n. 8.

Imo hoc privilegium exercere potest etiam in actionibus cessis, dummodo cessio immunis sit a fraude. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 9.

Subjectio Fori probatur ex actibus judicialis observantiae T. II. P. II. Dec. 62. n. 10.

Iudicium ordinarium non impedit, ut in Iudicio executivo diversum eligatur forum. Tom. II. P. II. Dec. 62. n. 13.

FRAUS.

V. ASSECURATIO.

Ad excludendam fraudem & dolum, & e contra ad eam inducendam argumentum sumitur a qualitate Personarum. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 22.

Mutatio Personarum non præsumitur. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 48.

Probitas aut nobilitas Personae non excludunt suspicionem fraudis, doli simulationis in aliquo peculiari contractu, si circumstantiae hanc foveant. T. II. P. II. Dec. 63. n. 78.

FRUCTUS.

V. POSSESSOR USURAE.

Ad adipiscendos fructus Beneficii non sufficit simplex ejusdem collatio idest titulus, sed necessaria est etiam Bonorum possessio. Tom. II. P. I. Dec. 16. n. 14.

Possessor Beneficii reivindicans fundum ad Beneficium spectantem facit suos fructus maturatos tempore decessorum T. II. P. I. Dec. 16. n. 15.

Fructus enim existimantur pendentes, donec sint exacti. ib. n. 16.

Idque procedit etiamsi decessor actionem reivindicationis fuerit expertus, & curam adhibuerit ad assequendum fundum ib. num. 17.

Fideicommissarius non transmittit ad haeredem fructus Civiles haud exactos fundi quem non possedit; sed fiunt substituti in Fideicommisso. Tom. II. P. I. Dec. 16. n. 18.

Usufructuarius non trasmittit ad haeredem fructus civiles inexactos eorum Praediorum quae sub usufructu cadebant, & quae non possedit, sed ad proprietarium evertuntur Tom. II. P. I. Dec. 16. n. 19.

Fructus Civiles fundi Beneficio obnoxii distribui debent prorata temporis fruitionis Beneficii inter haeredem Rectoris, & novum Beneficii posesorem. Tom. II. P. I. Dec. 16. num. 20.

Limita tamen, ubi desit Pos-

ses-

possio fundi, qui fructus produxit ib. n. 21.

Inferri nequit a fructu quem ferre possunt Bona stabilia in uno tempore ad fructum, quem latura sunt in tempore remotissimo. Tom. II. P. I. Dec. 35. num. 5.

Qui in alienum fundum sibi locatum meliorando impendit, fit creditor pecuniae impensae absque ullo fructu contra Eum cuius sunt melioramenta. Tom. II. P. I. Dec. 42. n. 2.

Si conveniat de anticipata quantitatis solutione, non autem de fructu, fructus non debentur super summa, quae ante tempus debitum solvitur. Tom. II. P. I. Dec. 42. n. 1.

Quando dicendum sit de fructu nil fuisse conventum. Tom. II. P. I. Dec. 42. n. 3.

Conductor qui melioravit rem sibi locatam, an pro fructu melioramentorum agere possit. Remiss. T. II. P. I. Dec. 42. n. 8.

Negatur ubi inter Conductorem, & locatorem convenerit de anticipatione summae, quae impensa est absque ullo fructu. T. II. P. I. Dec. 42. n. 9.

Contrarium vero quando procedat. ibid. n. 12.

Debitor in diem, qui antequam Dies adveniat solvit, fructum summae anticipatae nequit exposcere. Tom. II. P. I. Dec. 42. n. 11.

Fructus restituendi sunt a die motae litis, quo tempore cessat bona fides. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 89.

FUNDUS CENSITUS.

Fundus censitus servat semper onus, quod olim illi fuerat infixum, etiam apud Tertium Possessorem. Tom. II. P. II. Dec. 61. n. 1.

Non licet iuxta statutum Pontremulense Creditori Census agere contra Fideiussorem Census, nisi prius excutiatur fundus censitus. Tom. II. P. II. Dec. 61. n. 2.

Creditor Census nequit repetere sortem, si ultro ei non reddatur. Tom. II. P. II. Dec. 61. n. 3.

Gratia Principis Populo Pontremulensi concessa repetendi sortem Census, cum variis alligata fuerit conditionibus, eas impleat Creditor oportet. Tom. II. P. II. Dec. 61. n. 4.

GABELLA.

V. TRANSACTIO.

Ex parificatione Emptionis, & Venditionis Contractui Dationis in solutum nequit argui paritas nullitatis, quae ob non factum in Gabellas denunciationem Emptioni tantum irrogatur. Tom. II. P. I. Dec. 12. num. 7.

GRATIA.

Qui vult uti Gratia Principis in se conditiones habente praecedenter conditiones debet implere. Tom. II. P. II. Dec 61. num. 5.

Gratia subreptitia concludentissime debet probari Tom. II. P. II. Dec. 64. n. 1.

Subreptio non inducitur ex reticentia aut minus veri expositione Iuris, cujus Princeps non debet esse ignarus. Tom. II. P. II. Dec. 64. n. 3.

Subreptio Gratiae nequit deduci a credulitate juris non adhuc controversi, quod petens supposuit sibi inhaerere. Tom. II. P. II. Dec. 64. n. 5.

Eo magis si de tempore precum nemo huic juri contradixerat. ib. num. 6.

Et si is cuius intererat, & cui res patebat siluit & permisit ut alter peteret, & ius allegaret. ib. num. 7.

HÆREDITAS.

In Haereditate, seu Patrimonio praesumitur ultra Domos & alios fundos existere pecuniam numeratam, & credita, ac mobilia. Tom. II. P. I. Dec. 26. num. 5.

HÆRES.

Heres illius qui sententiam petiit, & executioni mandari curavit, eam nequit impugnari. Tom. II. P. I. Dec. 4. n. 3.

Etiam haeres impugnare potest actum nullum factum a Patre vel alio Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 81.

Et reivindicare potest Primogenituram sibi competentem non obstante nominatione nulla. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 82.

Nec intelligitur impugnare factum Patris. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 83.

Sed Reivindicat jus, cui a Patre non fuit factum detrimentum. Tom. II P. II. Dec. 4. num. 84.

Praecipue si Pater expresse non comprehendit jus filii Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 85.

Neque ad hoc jus debet extendi. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 86.

Praecipue si Pater ad hoc jus non respexerit. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 88.

HÆRES BENEFICIATUS.

Avocatio pecuniae legitime Creditori solutae per supervenientiam anterioris Creditoris datur haeredi Beneficiato, ex privil. *L. Scimus &c. De Iure Deliberandi*. Tom. II. P. I. Dec. 32. n. 2.

Si vero non agatur aut de Haerede Beneficiato, aut de exe-

exactione cui insit tacita restitutionis promissio, seu dolus, numquam locus est avocationi, Tom. II. P. I. Dec. 32. n. 3.

HÆRES GRAVATUS.

Gravatus numquam dicitur voluisse sibi sumere detractiones *qualitativas*, aut *quantitativas* mediante usu pecuniae in haereditate inventa; sed tantum voluntas deduci potest ex alienatione stabilium. Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 17.

Nec compensatio hoc casu admittitur. T. II. P. II. Dec. 52. num. 18.

HYPOTHECA.

Hypotheca tacita idem valet ac expressa. Tom. II. P. II. Dec. 7. n. 13.

Censendum est apocham cambiariam, quae amplius non extat, continere in se hypothecam Bonorum, quae in cæteris apocis publice editis apponi consuescit. Tom. II. P. I. Dec. 17. num. 1.

Etiam ex conjecturis eruenda est voluntas debitoris praestandi hypotecam bonorum favore Creditoris. Tom. II. P. I. Dec. 17. n. 26.

Hipotheca bonorum non inducitur ex quadam certa formula, sed ex quocumque signo voluntatem praeseferente, & ex quacumque coniectura censetur apposita. Tom. II. P. I. Dec. 17. num. 21.

Debitor in subscriptione debet repetere mentionem hypotecae, quae est in ventre Apocae. Tom. II. P. I. Dec. 17. num. 27.

Contra vero num. 28. Praesertim si urgeat voluntas Debitoris ib. num. 29.

Hypotheca uti famulatoria Crediti non subsistit absque Credito. Tom. II. P. II. Dec. 53. n. 6.

ILLATIO.

A diversis non fit illatio T. II. P. I. Dec. 9. n. 14. et Dec. 43. n. 3. Tom. II. P. I.

A diversis fieri nequit illatio. Tom. II. P. I. Dec. 19. n. 31.

Recte fit illatio ab expresso Contrahentium recessu in eis, quae sibi non placuerunt, ad persistentiam & placitum in casu silentii. Tom. II. P. I. Dec. 21. num. 6.

IDENTITAS.

Identitas Bonorum in Iudicio Reivindicationis, est medium efficax ad demonstrandum, quod Bona apud Reum existentia fuerant iam in Actoris Dominio. Tom. II. P. I. Dec. 28. n. 1.

Identitas loci praesumitur, ubi

ubi concurrunt eadem appellatio, & iidem confines. Tom. II. P. I. Dec. 28. num. 4.

Ad hanc identitatem comprobandam duae tantum sufficiunt demonstrationes. Tom. II. P. I. Dec. 28. n. 5.

Praecipue ubi conveniat mensura. Tom. II. P. I. Dec. 28. num. 6.

Probatio identitatis incumbit petenti reintegrationem. Tom. II. P. II. Dec. 55. num. 13.

Per transitus, ac repraesentationes probatur identitas antiquorum confinantium. Tom. II. P. II. Dec 55. n. 13.

Identitas praedii probatur per uniformitatem atiquorum & praesentium confinium Tom. II. P. II. Dec. 55. n. 14.

Imo in antiquis sufficit uniformitas duorum tantum confinium, *iusta Theoricam Bartoli in L. demonstratio falsae.* ib. num. 15.

Praecipue vero si confines uni tantum praedia de quo agitur accommodari queunt. ib. num. 16.

Ex comparatione antiquorum cum recentibus confinibus eruitur identitas Praedii Tom. II. P. II. Dec. 55. num. 20.

Identitatem probat correspondentia mensurae praedii, de cuius identitate ambigitur. Tom. II. P. II. Dec. 55. n. 21.

Item existentia pomarii non verificabilis in aliis ib. n. 22.

Item relatio Periti, & accessus Iudicialis ib. num. 23.

Praesertim in antiquis, ubi etiam coniecturae & adminicula probant ib. n. 24.

Item probatur identitas per Inscriptionem marmoream, quae in fundis alienis apponi non praesumitur ib. n. 25. & 26.

E contra disparitas confinium identitatem excludit ib. n. 27.

Et quomodo vid. num. 28.

In probatione identitatis confinium fortiores admittuntur praesuntiones, minores reiiciuntur ib. n. 29.

IGNORANTIA.

Ignorantia fit inexcusabilis cum ea res ignoratur, quae scitu facilis erat. Tom. II. P. I. Dec. 2. n. 7.

INCETTA.

In actione avariae, seu renunciationis incettae veniunt damna tam intrinseca, quam extrinseca. Contra vero. Tom. II. P. I. Dec. 19. n. 15 & n. 21.

Ut detur locus renunciationi incettae ex tempestate Maris, quae Navi detrimentum attulerit requiritur, ut Navis plusquam mensis spatio detineatur in Portu & ex Peritia Iudiciali Navis declarata fuerit inepta navigationi. Tom. II. P. I. Dec. 19. n. 24.

Idque

Idque sive agatur de Mercibus, sive de corpore Navis adsecurato ib. n. 25.

Distingue tamen inter casum fatalitatis, vel eo quod navis sit inhabilis, & eo quod majori vi fuerit detenta, & Causa expectandi ventos secundos, & facienti restaurationem ib. num. 26 & 27.

Ex legibus Maritimis tempus, ut incertae renuncietur, intra duorum mensium spatium praescribitur. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 29.

INDEMNITAS.

Ex facto, ac interesse relevatoris voluntas indemnitatis praestandæ desumitur Tom. II. P. I. Dec. 5. n. 3.

INSTRUMENTUM.

Si subscriptio non sit contraria vel taxativa, omnia censetur adprobata quae in ventre Instrumenti continentur. Tom. II. P. I. Dec. 17. n. 23 & 24.

Qui ex Instrumento publico Creditum desumit illud in omnibus partibus acceptare debet, & sic in ea parte, quae Tempus hypothecae designat. Tom. II. P. I. Dec. 41. n. 3.

Praecipue si ea declaratio non obiter, sed pleno consilio in Istrumento censenda est apposita. Tom. II. P. I. Dec. 41. num. 4.

Maxime vero si talis Declaratio confirmetur ex aliis argumentis. Tom. II. P. I. Dec. 41. num. 5.

Nec ex contrariis Argumentis refringi potest talis Declaratio, si haec commode conciliari possit. Tom. II. P. I. Dec. 61. num. 4.

INTERPRETATIO.

Nefas est in absurdum leges interpetrari. Tom. II. P. I. Dec. 9. num. 23.

Litera Magistratus detecta erronea, eo quod male interpretatum sit rescriptum Principis, nec attenditur, nec subsequens Contractus cui *litera* haec caussam dedit ullo pacto valet. T. II. p. I. Dec. 15. n. 2.

Nulla est certior interpretatio, quam ea quae deducitur ex facto, & ratione agendi contrahentis Tom. II. P. I. Dec. 21. n. 5.

Evitanda est ea absurda interpretatio, ob quam idem uno tempore sit ac non sit. Tom. II. P. I. Dec. 21. n. 11.

Quod dubium & anceps est ex claris interpretationem recipit. Tom. II. P. II. Dec. 41 num. 7.

Interpretatio quae naturali verborum significationi resistit respuitur. Tom. II. P. I. Dec. 2. num. 10.

Non reiicienda est ea Interpre-

pretatio, quae ex consuetudine vim recipit. T. II. P. II. Dec. 2. num. 13.

Boni interpretis est non solum disponentis voluntatem indagare, verum etiam corrigere orationis errorem. Tom. II. P. II. Dec. 3. n. 11.

Contra volitam correctionem, aut contradictionem Testatoris quaevis possibilis interpretatio sumi debet. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 18.

Ea interpretatio sumenda est, quae subjectae materiae magis convenit. Tom. II. P. II. Dec. 59. num. 15.

INTRATURA.

Intraturae effectus seu privilegia sunt jus permanendi & ius avviamenti, seu pretii ex affluentia concurrentium derivantis. Tom. II. P. II. Dec. 64. num. 14.

Intratura competit etiam exercentibus artem linariam, quamvis statutum hujus Artis nullam de Intratura mentionem faciat. Tom. II. P. II. Dec. 60. num. 1.

Declara Si probentur, ut in Casu, extrema necessaria ad acquirendam Intraturam, utpote Descriptio in Arte, & exercitium usque ad quinquennium Tom. II P. II. Dec. 60. n. 2.

Amplia, etiamsi in principio res locata non habuerit eum usum, pro quo competit intratura. Tom. II. P. II. Dec. 60. num. 3.

Stante praesertim patientia locatoris cuius scientia & consensus praesumitur. Tom. II. P. II. Dec. 60. n. 4.

Adde Si probetur Scientia Locatoris, qua mediante, is nequit allegare variationem usus. Tom. II. P. II. Dec. 60. n. 5.

Titulus *Magazeni*, datus apothecae non facit, ut intratura amittatur, si reapse merces ibi venditae fuerint. Tom. II. P. II. Dec. 60. n. 6.

Ut acquiratur intratura sufficit lapsus Quinquennii, nec est necessarium, ut venditio mercium facta sit quoque die huiusce Quinquennii. Tom. II. P. II. Dec. 60. n. 8.

In computo Quinquenni pro acquirenda Intratura queruntur dies continui non utiles. Tom. II. P II. Dec. 60. n 9.

Intratura competit tam pro apotheca quam pro mansionibus ipsi inservientibus. Tom. II. P II. Dec. 60. n. 10.

Haec autem intratura affert ius stantiandi duos annos post peractam conductionem, & repetendi pretium Avviamenti. T. II. P. II. Dec. 60. n. 11. e 12.

Et quid de contraria sententia circa pretium avviamenti. Tom. II. P. II. Dec. 60. n. 13.

Avviamentum refundi debet, utpote pretio aestimabile & deri-

rivans ex Concurrentium affluentia. Tom. II. P. II. Dec. 60. num. 16.

Competit autem avviamentum, etsi dominus declaraverit se vindicare apothecam pro suo usu. D. II. P. II. Dec. 60. n. 17.

Nec reservatio unius mansionis pro usu Domini impedit Intraturae acquisitionem. Tom. II. P. II. Dec. 60. n. 18.

INTRATUTARIUS.

Intratutarius nullam habet in Etruria praelationem in emptione Apothecae. Tom. II. P. II. Dec. 64. n. 2.

INVERISIMILE.

Inverisimile est, quempiam emere velle, quod vires sui patrimonii excedit. Tom. II. P. II. Dec. 47. n. 8.

Inverisimile praesefert imaginem falsitatis. Tom. II. P. I. Dec. 29. n 8.

ITER.

Ad dimensionem possibilis itineris de loco ad alium calculandam ratione trium mille passuum pro quaque hora, milliaria sumenda sunt non Geografica, sed Romana iuxta Ordines Barcinonis. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 60.

Quibus ordinibus respondent leges Ianuenses, quae iter determinant ratione duarum mille passuum Ianuensium, quæ respondent tribus mille passuum Romanorum. ibid. n. 61. & 62.

Ad determinandum iter possibile, ratio haberi nequit viarum intentatarum, & commodis carentium, sed viarum tantum communium T. II. P. II. Dec. 2. num. 64.

IUDEX.

Iudex decernere, & proferre debet iudicium cohaerenter ad id, quod inter partes quoad facta convenerit. Tom. II. P. I. Dec. 8. n. 1.

Quamvis iudex possit testes irrelevantes inexaminatos reiicere, eos tamen debet ad examen admittere ex quorum dictis facta obscura possunt luce diffundi. Tom. II. P. I. Dec. 21. num. 13.

Iudex non ad irregularitatem Actum Iudicialium, sed ad substantiam Causæ debet respicere. Tom. II. P. I. Dec. 26. n. 1.

Iudex nequit interponere suum Officium favore non comparentium in Iudicio. Tom. II. P. I. Dec. 26. n. 3.

Si Notarius erraverit pro Stioro indicans *Stajorum* Iudex corrigere potest errorem. Tom. II. P. I. Dec. 28 n. 7.

Iudex necessario debet executionem Legis præscribere T. II. P. I. Dec. 28. n. 2.

Iudicis est in articulis dubiis transactionem suadere, & monere Litigantes ut concordiam ineant. Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 1.

IUSPATRONATUS

Iuspatronatus passivum non habetur pro materia odiosa, si vocatio directa sit in Disponentis cognatos, aut agnatos. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 32.

Iuspatronatus activum est Ius honorificum, & prærogativa decora, qua familiæ clarescunt. Tom. II. P. II. Dec. 59. num. 16.

In materia jurispatronatus Activi utpote favorabili verbum „ *Filii* „ Latissime sumendum est. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 17.

Amplia, etiam quin necesse sit ad conjecturas recurrere. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 19.

Secus vero dici debet in lurepatronatus passivo quod gravamen ac servitutem inducit. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 18.

A vocatione jurispatronatus activi Licet argumentum trahere ad Vocationem jurispatronatus passivi. Tom II. P. II. Dec. 59. n. 36.

LAUDEMIUM.

Deficiente consuetudinis probatione, cujus ratio haberi debet in nova Reconductione Emphiteusis manus mortuae ad laudemium statuendum, confugiendum est ad jus Commune. T. II. P. I. Dec. 4. n. 5.

Laudemium est quinquagesima pars pretii super fundo Emphiteutico. Tom. II. P. I. Dec. 4. num. 6. e 7.

LEGATUM.

Vinculum charitatis est in Testatoribus causa impellens ad ordinanda legata. Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 7.

Legatum in servum, ac eius filios collatum ad eius nepotes ex verisimili voluntate Testatoris extenditur. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 23.

LEGITIMA.

Filiis numero amplius quam quatuor existentibus dimidium totius assis pro legitima debetur. Tom. II. P. I. Dec. 26. n. 10.

LEX.

Cessante ratione legis, & legis dispositio cessare debet. T. II. P. I. Dec 9. n. 7.

Lex nunquam verborum, sed rerum habet rationem. Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 20.

Causa pia quamvis eximatur a subtilitatibus iuris, non tamen eximitur ab observantia legum.

Tom.

Tom. II. P. I. Dec. 16. n. 9.

Lex includit omnia ea quae sub verborum generalitate comprehendebantur, & quae in potestate erant disponentis, etiamsi specialiter non designata. T. II. P. I. Dec. 11. n. 17.

Lex correctoria iuris communis & pœnalis extendi nequit ad casum omissum, etiamsi concurrat eadem, vel maior ratio. Tom. II. P. I. Dec. 31. n. 5.

Iudex tenetur absque controversia exequi eam Legem, quæ vel per se clara est, vel ex Interpretatione a Principe data clara effecta est. Tom. II. P. I. Dec. 34. n. 17.

Lex inducens nullitatem actus, tamquam paenalis stricte venit interpretanda. Tom. II. P. I. Dec. 12. n. 3.

Potest lex ad publicum favorem dirigi in eo quod disponit, & odiosa esse in paena quam infligit, ideoque in paenali parte non debet extendi per argumenta & inductiones. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 16.

Et ad casum praecise contemplatum restringitur. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 17.

Quamvis militet aut identitas, aut maioritas rationis. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 18.

Et in favorabilibus latam, in odiosis strictam interpretationem eadem lex recipit. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 19.

Aliter omnia specialia sub prohibitione & paena unius casus caderent. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 20.

In dubio autem pro exclusione paenae respondetur Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 21.

LEX AMORTIZATIONIS.

Patria Lex anni 1751. & successiva anni 1769. disponant, ne Liceat favore Loci Pii relinquere plus centum aureis, dummodo non excedant vigesimam partem Patrimonii Relinquentis. Tom. II. P. I. Dec. 38. n. 1.

Contractus in quo dispositum fuit favore Locii Pii pro centum aureis sustinetur, in eo quod excedit claudicat. Tom. II. P. I. Dec. 38. n. 3.

Ideoque ea melioramenta quæ hanc summam continent, Loco Pio cedere possunt, majora non item. Tom. II. P. I. Dec. 38. num. 4.

LIBER.

Liber perantiquus in quo adnotata est Concessio Emphiteutica plenam fidem facit etiam contra Tertios de qualitate Bonorum Emphiteutica, si jactura facta fuerit Instrumenti. T. II. P. I. Dec. 4. n 1.

Præcipue si qualitas Emphiteutica ab Emphiteuta ipso agnita fuerit, & per sententiam

constituta. Tom. II. P. I. Dec. 4. num. 2.

Liber de administratione iuxta regulas habitus plenissime probat in iudicio. Tom. II. P. I. Dec. 7. n. 6.

Liber privatus contra Tertium minimam facit probationem. Tom. II. P. I. Dec. 14. num. 18.

Libri Privati nullam probationem constituunt favore Scribentis. Tom. II. P I. Dec. 28. num. 19.

LIS.

Ad obtinendam Sententiam favorabilem uti sufficit Reo vel actori ius quod pendente Lite supervenit, sic satis est ius quod ab alterutro ignorabatur, & quod iamdiu aderat, in medium proferre. Tom. II. P. I. Dec. 2. num. 3.

LITIGANS.

Temerarius Litigans ille est, qui rem non emptam tamquam emptam expostulat. Tom. II. P. II. Dec. 46. n. 13.

LOCI MONTIUM.

Deficiente resignatione locorum montis facienda per ministrum ad id Comparatum deficit ipsorum Dominium & Possessus. Tom. II. P. I. Dec. 16. n. 1. & num. 8.

Nec ad eos assequendos sufficit quiscumque actus Dominii & possessionis, quod aliter sufficeret, sed forma a lege præscripta utendum est. ib. n. 2.

Resignatio locorum montium tunc requiritur ad acquirendam eorumdem possessionem, & Dominium, quum agitur inter Privatum & Principem, non autem inter Privatum, & Privatum. Tom. II. P. I. Dec. 16. num. 10.

Declara id procedere quoad locum montium Romæ, non autem Florentiæ ib. n. 11.

Declara pariter id locum habere, si agatur de mero titulo non autem de possessione, vel nihil id Tertiorum intersit. ib. num. 12.

Absque Resignatione nec Beneficia obtinentes, nec haeredes eorum possunt adipisci fructus locorum montium. ib. n. 13.

LUCRUM.

Nemo præsumitur velle jactare lucrum, quod sibi certo quæsitum foret. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 52.

MAJORNATU.

Invitato Majorenatu de descendentia seu Linea a quodam certo Stipite manante, instituta intelligitur Primogenitura Regularis

laris. Secus foret si vocatus fuisset Majornatu de agnatione, de Domo, ac absque designatione certi Stipitis. Tom. II. P. II. Dec. 54. num. 1.

Nec ab hac regula datur recedere, nisi argumenta urgentia claram Testatoris voluntatem demonstrantia afferantur. Ib. num. 2.

Qualitas disponentis, qui transversalis fuerit potius quam Ascendens non est sufficiens ad demonstrandam voluntatem instituendi majoratum salutarium. Ib. num. 3.

Praelatio in Primogenitura certarum Personarum quandam qualitatem praeseferentium, videlicet ordinem Sacerdotalem non indicat recessum a Primogenitura regulari, sed suspensionem regularitatis favore talium Personarum. Ib. n. 4.

Praecipue si haec praelatio volita fuerit etiam posthabita qualitate aetatis & sic praerogativa majoratus saltuarii. Ib. num. 5.

Vocato maiore natu plurium Linearum collegialiter & cumulative sumptarum, institutus censetur maioratus saltuarius. Tom. II. P. II. Dec. 54. num. 7.

Secus si fuerit invitatus maiornatu unius ex pluribus descendentiis, quo casu maioratus regularis dicitur institutus, si non quoad ingressum, saltem quoad progressum. Ib. n. 8.

Et quid si has descendentias cœquali fuerit dilectione prosecutus Testator. Remiss. ib. n. 9. & 10.

Vocabulum „ *Majornatu* „ si sumptum fuit a Testatore ad indicandum seniorem & maiorem aetate in ingressu successionis, parem debet recipere significationem in progressu. Ib. num. 11.

Contra tamen, quum inter ingressum & progressum militet disparitas rationis. Ib. n. 12.

Praecipue vero si Testator voluerit ordinem Regularem successionis quoad unam descendentiam utens dictone in infinitum, tunc enim censetur voluisse regularitatem etiam quoad caeteras descendentias, Ib. num. 13.

MANDATARIUS.

V. PRIMOGENITURA MANDATUM.

Si constat de facultate mandatarii in stipulanda reasecuratione, confugium haberi nequit ad Observantiam, ut denegetur patens facultas. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 29.

Praesumendum est, mandantem fore probaturum ea omnia quae a mandatario gesta sunt & quae substantiam commissi contractus, & securitatem alterius

rius, Contrahentis respiciunt. Tom. II. P. I. Dec. 17. n. 5.

Mandatarius non potest dare Creditori Cambistae cautionem veri pignoris, nisi id espresse impositum fuerit a mandante. Tom. II. P. I. Dec. 17. num. 9.

Secus vero hipotecam bonorum in Contractu aponere valet. Ib. n. 10. Rationem vid. num. seqq.

Mandatario competit facultas constituendi proprium pignus, sine expresso mandantis consensu, si sic ille consuevit. T. II. P. I. Dec. 17. n. 13.

Mandatatio praesumitur data potestas ea ipsa faciendi, quae Debitor ipse mandans facere debuisset, ideoque & praestandi hipotecam bonorum. T. II. P. I. Dec. 17. n. 20.

Mandatario omittente id adimplere, quod ei fuerat impositum, quoad appositionem pacti, sine quo facultas non fuisset concessa, vel nullus dicendus est Contractus, qui fuit ab Eo celebratus, vel pactum in Eo subintelligendum uti expresse appositum. Tom. II. P. I. Dec. 20. n 4.

Limita tamen ubi accedentibus tum solemnitatibus, tum alterius Partis consensu Contractus fuerit stipulatus. Ib. num. 6.

Qualitas mandatarii, deficiente Mandato explicito deducitur ex rathiabitione gestorum. T. II. P. I. Dec. 29. n. 5.

Ex Testibus deponentibus de facto proprio bene probatur qualitas mandatarii. Tom. II. P. I. Dec. 29. n. 6.

Mandatarius debet observare quidquid ab explicita seu praesumpta Voluntate mandantis derivat. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 3.

MANDATUM.

Mandatum etiam per epistolam hortatoriam conferri potest. Tom. II. P. I. Dec. 17. num. 2.

Ex manifesta mandantis voluntate mandatum debet colligi. Ib. n. 3.

Mandatum sumendi ad Cambium extenditur ad omnia quae conferunt ad implendam Causam praecipuam mandati. Tom. II. P. I. Dec. 17. n. 6.

Nullus excessus est in eo mandato, quod ita a mandante ipso impletum fuisset. Tom. II. P. I. Dec 17. n. 7.

Praesumendum est filium mandatum implevisse iuxta voluntatem Patris voce sibi explicitam. Tom. II. P. I. Dec. 17. num. 8.

Observantia mandatarii multum valet ad interpetrandum mandatum. Tom. II. P. I. Dec. 17. num. 15.

Sufficit quod mandatum sit ob-

obscurum, ad escludendum in mandatario excessum. Tom. II. P. I. Dec. 17. n. 16

Praesumendumque est patrem verbis eam facultatem filio dedisse quae ex mandato non deducitur. Ib. n. 17.

Ex scientia & patientia Mandantis Ratificatio inducitur omnium eorum, quae praeter mandatum a mandatario gesta sunt. Tom II. P. I. Dec. 17. n. 18.

Mandatum quamvis ad diversa trahi nequeat attamen extenditur ad omnia quae in eo vel virtualiter, vel ex connessione cum expressis necessario comprehenduntur. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 28.

Nemo praesumitur abuti mandato in amicitiae & fidei proditionem. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 23.

Non praesumitur correctio primi Mandati. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 25.

MAPPA.

Mappa concordata oculari inspectioni aequiparatur. Tom. II. P. II. Dec. 51. n. 9.

MELIORAMENTUM.

V FRUCTUS COMPENSATIO.

Melioramenta tum intrinseca tum extrinseca quae in Bonis Emphiteuticis obtigerunt post factam Concessionem usque ad diem latae legis anni 1769., curari possunt a Domino Directo ad augendum in nova Reconductione Canonem. Tom. II. P. I Dec. 4. n. 4.

Cohaerens est contractui Emphiteusis, ut melioramenta ad dominum directum devolvantur, in uno tantum casu caducitatis culposae, non autem in Casu Lineae finitae. Tom. II. P. I. Dec. 10. n. 8.

Melioramenta inseparabilia a fundo, fundo cedunt & resoluto titulo, per quem fundus obtinebatur, meliorans fit creditor quantitatis. T. II. P. I. Dec. 14. n. 12. e 13.

Melioramenta facta per Commendatorem super praediis ad Commendam spectantibus, propria remanent meliorantis & semper ab eo & eius Heredibus separanda. Tom. II. P. I. Dec. 23. num. 1. e 2.

Pactum reversionis cum melioramentis quamvis literaliter comprehendat casum reversionis & ob Lineam finitam, & ob caducitatem culposam, attamen ad hanc tantummodo restringendum est. Tom. II. P. I. Dec. 34. n. 6.

Contra vero Tom. II. P. I. Dec. 34. n. 9. 10. 12.

Quando in propatulo est reversionem cum melioramentis comprehendere casum reversionis

nis vel ob Lineam finitam, vel ob caducitatem culposam, in utroque casu reversio debet complecti melioramenta. Tom. II. P. I. Dec. 34. n. 11.

Reversio quae debetur ex pacto cum *melioramentis*, non extendenda est ut odiosa ad *augumento*, quae facta fuerint in fundo Emphiteutico. Tom. II. P. I. Dec. 34. n. 13.

Contra vero. Tom. II. P. I. Dec. 34. n. 14.

Melioramenta sunt pars & accessorium fundi meliorati. T. II. P. I. Dec. 34. n. 15.

Ex patria Amortizationis Lege anni 1769. melioramenta ante latam Legem in fundo Emphiteutico facta, cedunt domino directo. Tom. II. P. I. Dec. 34. n. 16.

Nulla lex iubet Emphiteutas conservare Domino directo melioramenta ab iisdem facta in bonis Emphiteuticis. Tom. II. P. I. Dec. 35. n. 7.

Emphiteuta reperere potest melioramenta excessiva non obstante onere sibi inhaerente meliorandi fundum Emphiteuticum. Tom. II P. I. Dec. 35. num 8.

Nemo est qui dubitet dominum directum lucrari tantum ea melioramenta in fundo locato inherentia, quae resultant detractis deterioramentis in vim compensationis. Tom. II. P. II. Decis. 45. n. 8.

Possessori cum bona fide, qui praedium restituendum melius efficit, conceditur manutentio, donec ei exsolvantur melioramenta saltem ex fructibus. Tom. II. P. II. Dec 55. n. 30.

MELIORANS.

Melioranti iuxta plurimorum DD. Sententiam nulla competit aetio, sed tantum retentio, excipiendo *de dolo malo*. T. II. P. I. Dec. 14. n. 3.

Idque locum habet, sive sit possessor bonae fidei, sive sit possessor ob titulum resolubilem. Tom. II. P. I. Dec. 14. n. 4.

Et ad hoc exemplum adducitur Fidecommissarii sive haeredis gravati. Tom. II. P. I. Dec. 14. n. 5.

Iuxta vero Sententiam aliorum DD. distinguitur inter possessorem bonae fidei, cui competit exceptio doli, & Possessorem cum titulo resolubili, cui tribuitur actio negociorum gestorum. Tom. II. P. I. Dec. 14. num. 6.

MERCATOR.

Praticae Mercatorum regulares sunt in iudiciis de rebus Mercatoriis, iisque fides adnibetur. Tom. II. P. I. Dec. 19. num. 13.

Insolventia Mercatorum ex sola decoctione deducitur, quae adi-

adimit fidem ideoque rationem pecunias inveniendi. Tom. II. P. II. Dec. 48. n. 23.

Mercatores existimantur diligentissimi in perquirendis, quae ad eorum Commercium pertinent. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 18.

MERCES.

Proxenetae debetur praemium sui laboris pro Contractibus per eum perfectis, idque procedit ex Iure Communi & Patrio. Tom. II. P. II. Dec. 50. n. 1.

Imo merces debetur ex dispositione etiam Statuti Artium vulgo „ *dei Medici, e Speziali* „ quod plenam presefert observantiam. Tom. II. P. II. Dec. 50. num. 2. e 3.

MERX.

Qui iubet sibi transmitti merces, implicite declarat se suffecturum expensis pro transmissione necessariis. Tom. II. P. II. Dec. 53. n. 10.

MILLIARIUM.

Milliarium Florentinum brevius est milliario geographico. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 63.

MOBILIA.

Mobilia praesumuntur illius, in cuius domo reperiuntur. T. II. P. I. Dec. 3. n. 3.

MONASTERIUM.

A monasterio acquiritur, quidquid religioso donatur, aut quocumque titulo defertur. T. II. P. I. Dec. 8. n. 4.

MONDUALDUM.

Foemina quae dat causam simulationi, aut illi assensit, nequit confugere ad defectum mondualdi, ut ex illo remedium inveniat contra solutionem, quae illi attulit detrimentum. Tom. II. P. II. Dec. 47. n. 21.

Iudices Iudaeorum vulgo „ *Mascari* „ ius habent interponendi Decretum Mondualdi mulieribus iudaeis. Tom. II. P. II. Dec. 64. n. 8.

MORA.

Quando non obstante renunciatione *Beneficio purgationis morae* per Emphiteutam apposita in Instrumento, Sententia caducitatis lata, absente eo qui nequidem eo tempore, in quo morae terminus prolapsus est, aderat nulla dicenda sit. Vid. remiss. Tom. II. P. I. Dec. 2. num. 10.

In moram non dicitur incidisse ob non factam solutionem, qui ius non solvendi ex-

perirl iudicialiter vult. Tom. II. P. I. Dec. 40. n. 11.

Et declarationi Iudicis subicit ius, quod nemo debet intentatum relinquere. Tom. II. P. I. Dec. 40. n. 12.

MURUS.

Ex sustentatione Domus, ex pendentia tecti, ex existentia canalium in interna parte & caeteris huiusmodi deducitur, murum esse in proprietate eius pro quo militant hae circumstantiae. Tom. II. P. I. Dec. 39. num. 1.

Murus arguitur constructus ad sepiendum viridarium non ad sustentandam domum, quae super hoc extructa viget, ex vetustate muri, ex porta in eo olim adaperta ad egrediendum ex Viridario, & ad praesens clausa. Tom. II. P. I. Dec. 39. n. 2.

Murus, super quo fabricatum fuit, manet communis etiamsi Dominus muri inferioris nil expenderit. Tom. II. P. I. Dec. 39. n. 3. 4.

Uni ex Dominis muri communis non licet aperire fenestram in muro Communi absque consensu alterius socii. Tom. II. P. I. Dec. 39. n. 5.

MUTATIO.

Nil validius ad mutationem cognominis iustificandam, quam recognitio eiusdem characteris, qui sibi alterum cognomen sumsit. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 21.

NAVIS.

Deterior Qualitas Navis assecuratae ex quibus excludatur. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 10. 11. 12. 13. 14.

Sub expressa mentione „ *il Corpo e Attrazzi* „ facta in Apocha Assecurationis Navis virtualiter comprehenduntur „ *Le paghe, panatiche, e ultime spedizioni* „ tamquam necessario inhœrentia Navi, ac sine quibus iter compleri nequit. Tom. II. P. I. Dec. 37. num. 15. 17.

Peritiae super valore navis tamquam ambiguae & fallaces admitti non debent, quum Assecuratores renunciaverint in Apocha assecurationis, probationi in Contrarium concordati Valoris. Tom. II. P. I. Dec. 37. num. 18.

Capitaneus Navis prudenter agit si ad reparandam navem, pro qua exigitur immodica expensa, Mandatum Domini exposcit. Tom. II. P. I. Dec. 37. num. 26.

Fractura Navis aequiparatur vero naufragio, ita ut dicatur recte casum sinistrum contigisse. Tom. II. P. I. Dec. 37. num. 27.

De-

Declaratur Decisio *in Liburnen. Assecurationis* 18. *Augusti* 1683. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 28.

In Iudicio quod fit ad declarandam navem navigando inhabilem opus non est, ut Curator absenti eligatur, et distinguuntur Casus. Remiss. T. II. P. I. Dec. 37. n. 35.

Praecipue si defectus Curatoris & nullitas non opposita fuerit in tempore ab habentibus interesse. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 36.

Et praesumitur hunc usum non vigere, ubi Consul hanc electionem Curatoris neglexerit. Tom. II P. I. Dec. 37. n. 37.

Peritia de innavigabilitate Navis non attenditur, quando peritis celata est praecipue circumstantia infractionis prorae. T. II. P. I. Dec. 37. n. 38.

Creditum cambii maritimi Capitaneus Navis amittit contra oncrantes, si navis perierit. T. II. P. II. Dec. 63. n. 36.

Navis *oneratoria* bene instructa esse debet, ut assecurati agere valeant. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 45.

NEPOS NEPTIS.

Neptes sub appellatione *filiarum*, facilius quam nepotes sub appellatione filiorum comprehenduntur. Tom. II. P. II. Dec. 59. n. 25.

Nepotes utpote semiagnati dilectionem Testatoris aeque ac filii praeseferunt, ideoque in materia Iurispatronatus sub appellatione filiorum veniunt. T. II. P. II. Dec. 59. n. 41.

OBLIGATIO.

Cautio posterior nihil obest anteriori obligationi, quae legitima sit. Tom. II. P. I. Dec. 7. num. 11.

Tacita obligatio anterior per expressam posteriorem minime corruit. Tom. II. P. I. Dec. 7. num. 12.

Obligationi naturali si accedat Debitoris Confessio, tunc obligatio plenum civilem sortitur effectum. Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 4.

Obligationes, uti odiosae intra limites necessitatis intelligendae. Tom. II. P. I. Dec. 19. num. 6.

Obligationes certo tempori alligatae ante hoc tempus non pariunt effectum, ne duplicem temporis determinationem recipiant. T. II. P. I. Dec. 19. n. 7.

Verificata conditione, sub qua stipulata fuit obligatio, tenetur contrahens implere obligationem susceptam. Tom. II. P. I. Dec. 21. n. 2.

Ex variis caussis oriri, & quidem valide, possunt variae obligationes. Tom. II. P. I. Dec. 7. n. 14.

Pro-

Promittens non obligatur, si ille cuius favore est promissio vel taceat, vel reservet sibi responsum reddere, nisi tempore responsi promittentis voluntas perseveret. Tom. II. P. II. Dec. 1. num. 10.

Et quid in *Marradien. seu Faventina Mercedis diei* 5. *Febr.* 1777. *cor. Rossi* statuat Tom II. P. II. Dec. 1. n. 11.

Acceptatio debitoris post exhibitionem a Creditore factam, praecipue si praesumptio acceptationem foveat, Retractationem excludit. Tom. II. P. II. Dec. 1. n. 12.

OBLIGATUS.

Obligatus dicitur qui nomine proprio contractum iniit. T. II. P. II. Dec. 3. n. 23.

OBSERVANTIA.

Observantia est optima interpres mentis contrahentium. T. II. P. I. Dec. 28. n. 11.

In dubiis tantum, non autem in claris ad observantiam est recurrendum. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 30.

Nec vis fieri potest in observantia, ubi actus ex prudentia erant determinandi, & breve fuerit spatium, nisi probetur contradictio in actibus, qui exerceri debuerant, & concursus earumdem circumstantiarum. Ib. n. 31.

OCCULTATIO.

Suspicionem infert occultatio reliquarum literarum, pars quarum exibita est. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 19.

ONERATIO.

Ex inverisimili onerationis oritur necessitas probandi concludentissime Risicum, Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 24.

Oneratio non probatur per praesumptiones & possibilia. T. II. P. II. Dec. 63. n. 26.

Et medium legitimum eam justificandi est apocha onerationis vulgo „ *poliza di carico* „ T. II. T. II. Dec. 63. n. 27.

Consulatus & fides testium probant sinistrum, non autem onerationem. Tom. II. P. II. Dec. 63 n. 41. 42.

Risicum vero probant, si Apoca onerationis fidem mereatur. Tom. II. P. II. Dec. 63 n. 43.

Consultatus vitiosus nequit inservire ad probandam onerationem. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 49.

Partitæ Dohanae non probat onerationem mercium pro pretio Dohanae soluto, nisi caetera concurrant ad hanc onerationem demonstrandam. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 57. e 58.

Et leve dicitur Argumentum non comparandum probationi

dedu-

deductae ex libris, aut registris scribae. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 59.

Onerationis methodus quae sit, bene per personas instructas demonstratur. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 63.

Defectus registri mercium onerandarum penes onerantem, qui eum habere debuerat, praesumptionem facit non sequutae onerationis. Tom. II. P. II Dec. 63. num. 64.

PACTUM.

Pacta non praesumuntur stabilita, nisi probetur reciprocus contrahaentium consensus. T. II. P. I. Dec. 20. n. 1.

Pacta indistincte ab omnibus sunt servanda. Tom. II. P. I. Dec. 34. n. 5.

Pacta olim stipulata debent plene servari. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 24.

Pacta ultra conventum non extendenda. T. II. P. II. Dec. 3. num. 13.

PALUS.

Paludes, quae ex natura & usu publicae destinantur utilitati, Principis dicuntur, cuius est hanc utilitatem moderari, ideoque inter regalia dinumerantur. Tom. II. P. I. Dec. 43. num. 9

Idque exemplo confirmatur. Tom. II. P. I. Dec. 43. n. 10.

PARS.

V. DISPOSITIO.

Una pars Instrumenti alteram declarat. Tom. II. P. I. Dec. 11. num. 14.

Pars poenalis subsequens casui prohibito huic tantum debet refetti. Tom. II. P. II. Dec. 2. num. 7.

Pars conditionalis latior, ac comptehendens descendentes, Lineam ec. potest declarare Vocabulum *filios* & collectivam ei significationem praebere. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 40.

Contra vero si pars conditionalis contineat idem Vocabulum *Filios* quod in parte dispositiva continebatur. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 41.

PARTITA.

Partita extracta absque appositione Diei ex Registro ignoto, cum Loci appositione contra consuetum, est inattendibilis. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 60.

Fides ministri testantis de facto e Libris resultante non attenditur absque legitima extractione partitarum ex Libris ipsis. Tom. II. P. II. Dec 63. num. 66.

Nec valet collatio per Nota-

rium facta absque librorum exhibitione praecipue si vis stet in praecisa partitarum descriptione Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 67.

POENA.

Credulitas & bona fides agendi iuxta Legem, excusat a poena. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 15.

Quidquid disponitur ad injciendum fraenum, poenam sapit. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 22.

Praecipue si quod inhibetur, sit in potestate haeredis, aut vocati. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 23.

PERITIA.

Peritia Extraiudicialis nullo pacto attenditur, praecipue ubi resistat, & adversetur Peritiae judiciali peritorum per partes electorum. Tom. II. P. I. Dec. 22. n. 23. & 24.

PERITUS.

Periti, qui excesserunt in mandata Existimatione, quae commissa non fuerunt investigantes, nullo in pretio sunt habendi Tom. II. P. I. Dec. 4. n. 8.

Neque ea possunt existimare, quae sub oculis minime cadun. Tom. II. P. I. Dec. 4. n. 9.

Iisque casibus nova Peritia, qua mvis praecedentes Periti fuerint uniformes, ab Iudice mandari potest. Tom. II. P. I. Dec. 4. n. 10.

Iudicium Peritorum quoad recognitionem veritatis characteris a legibus adprobatum est. Tom. II. P. I. Dec. 22. n. 7.

Et quandoque praevalet testibus asserentibus interfuisse subscriptioni. Ib. n. 8.

Eo magis si nequeant examini subiici testes, que in Chirographo subscripti conspiciuntur. Ib. n. 9.

Et si accedant adminicula inducit eam suspicionem falsitatis, quae in civilibus cuicumque documento adimit fidem. Ib. n. 10.

Iudicium Peritorum semper incertum est & fallax. Tom. II. P. I. Dec. 23. n. 3

Ideoque per eos nequit falsum demonstrari pretium vel de tempore antiquo, quod per ministros Principis rei inesse iudicatum est. Ib. n. 4.

Iudex sequi debet iudicium Periti in iis, quae ad eum spectant. Tom. II. P. I. Dec. 28. num. 3.

Iudicium Peritorum, in iss quae ad eos pertinent, Iudex sequi debet. Tom II. P. I. Dec. 40. n. 4.

Peritus qui excedit in referendo mandati fines, nulliter agit. Tom. II. P. II. Dec. 55. num. 10.

Tertii Periti iudicium iudex

sequi

sequi debet, quoties non demonstretur erroneum. Tom. II. P. II. Dec. 64. n. 15.

PIGNORATARIUS.

Pignoratarius nullo pacto cavere debet, an pignus quod ei traditur, reapse spectet ad oppignorantem, sed sufficit ut repetere possit creditum, quod bona fide ac publice contraxerit. Tom. II. P. II. Dec. 48. n. 1.

Et si Dominus mercis suae jacturam facit, eo quod oppignorata ad satisfaciendum pignoratario fuerit adhibita, sibi imputet, quod virum non bonum nec probum in consignatione mercis elegerit. Tom. II. P. II. Dec. 48. n. 2.

Rem in principio furtivam pignoratarius vero Domino restituere debet, ne ipse quoque de furti correitate possit redargui. Tom. II. P. II. Decis. 48. n 5.

Limita vero, si Oppignorans, vel revera erat, vel publice habebatur mercator. Tom. II. P. II. Dec. 48. n. 7.

Limita item in furto improprio, uti stellionatu. Limita denique, si dubium esse queat, quod oppignorans, mercem emisset. Tom. II. P. II. Dec. 48. num. 8.

PIGNUS.

Ad constituendum pignus quod sine traditione non datur, necessarius est consensus oppignorantis. Tom. II. P. I. Dec. 17. num. 11.

Habendus est pro Emptore oppignorans, qui in Criminali examine fatetur, se judicasse rei in pignus traditae dominium habere. Tom. II. P. II. Dec. 48. num. 11

Quum oppignoratio reapse alienationem contineat, in pignoratarium Dominium saltem tacite translatum intelligitur. T. II. P. II. Dec. 48. n. 15.

Pignus juxta Statutum Mercatorum Florentiae nulliter factum decernitur si intra decem dies a sequuta decoctione processerit. Tom. II. P. II. Dec. 48. num. 22.

Ante liberationem pignoris debet debitori adsignari terminus ad illud reluendum. Tom. II. P. II. Dec. 61. n. 13.

POSITIONES.

Positiones sunt totidem Ponentis confessiones.

Quod verum est, etiamsi a Respondente denegetur positio. Tom. II. P. I. Dec. 2. n. 5. 6.

POSSESSIO.

Quum constat de titulo originario, & Possessio sit per longissimum tempus continuata, ea referenda semper ad

eumdem titulum, qui nunquam mutatus praesumitur. Tom. II. P. I. Dec. 11. n. 12.

Extrema perturbatae possessionis sunt possessio Rei apud Actorem, & actus perturbantes in Reo convento.

Distingue vero si agatur per viam Criminalem, tunc enim requiritur etiam dolus in Perturbante. Tom. II. P. I. Dec. 24. n. 2. e 3.

Possessio antiqua præsumitur justa & legitima e contra actus turbativi habentur uti clandestini ac violenti. Tom. II. P. II. Dec. 51. n. 1.

Inventaria Rectorum plene probant favore Cappellæ Beneficij possessionem prædiorum in hisce descriptorum. Tom. II. P. II. Dec. 55. n. 2.

Nemoque præsumitur velle bona propria in faciem Cappellæ describere ib. num. 3.

Præcipue si Inventario interfuerint Viri probi & status Beneficij callentes, vel inventaria fuerint per publicum Instrumentum exarata. ib. n 4

Ex diuturnitate possessionis eiusdem arguitur legitimitas. T. II. P. II. Dec. 55. n. 5.

Possessio apud reum conventum levibus argumentis & per simplicem litis substentationem probatur. Tom. II. P. II. Dec. 55 n. 6.

Iusta & legitima haberi debet possessio quae innititur Iudicis declarationi. Tom. II. P. II. Dec. 55. n. 7.

Reiteratae descriptiones probant possessionem. Tom. II. P. II. Dec. 55. n. 18.

Item probant identitatem praedij. ib. num. 19.

POSSESSOR.

Possessor bonae fidei tenetur compensare fructus in fundo non suo perceptos cum meliorationibus ibi factis, ne admittatur duarum æquitatum concursus; Quod explicatur. Tom. II. P. I. Dec. 14. n. 1. e 15.

Idque procedit, etiamsi meliorationes facta fuerint eo tempore, quum adhuc justus extabat titulus perceptionis. Tom. II. P. I. Dec. 14. n. 2 e 14.

Possessor cum titulo resolubili meliorans durante titulo facit sua meliorationes, ita ut & alienare, & imponere super iisdem censum valeat. Tom. II. P. I. Dec. 14. n. 9.

Non idcirco tamen acquirit ex iisdem actionem transacto titulo resolubili, nec potest evitare compensationem cum fructibus perceptis; quæ tantum vitatur si creditum innitatur stricto juri. Tom. II. P. I. Dec. 14. n. 10. e 11.

Possessor bonae fidei nequit repetere expensas, pro quibus Leges remedium tantum aequitativum concedunt, sed eas te-

netur compensare cum fructibus perceptis. Tom. II. P. I. Dec. 14. num. 15.

Item tenetur compensare cum fructibus Decimas quas exsolvit. Tom. II. P. I. Dec. 14. num. 16.

Verus Possessor praedij ille aestimandus est, qui nomine proprio mutuam accipit pecuniam solvendi pretij gratia. T. II. P. II. Dec. 47. n. 14.

Eo magis si accedat promissio cedendi iura ipsi solventi & a Venditore solidatio & quietantia illi tantum fuerit facta. Ib. num. 15.

PRETIUM.

Petita Bonorum Stabilium, uti rerum omnium, admodum variabilia sunt. Tom. II. P. I. Dec. 35. n. 1.

Atque ad hanc variationem sufficit Lapsus triginta annorum. Tom. II. P. I. Dec. 35. num. 2.

Vel iuxta nonnullorum Sententiam satis est spatium brevius decem annorum. Tom. II. P. I. Dec 35. n. 3.

Vel denique iuxta nonnullos de die in diem variantur. Tom. II. P. I. Dec. 35. n. 4.

Pretium est certa Regula ad dignoscendam quantitatem bonorum venditorum. Tom. II. P. I Dec. 28. n. 8.

Imminutio pretii, quam passae sunt merces sociales, societate manente dividi debet inter socios. Tom. II. P. I. Dec. 40. num. 5.

Amplia etiamsi socius sibi petierit ratam harum mercium pro commodo aestimatarum, quae postea minoris venditae fuerint. Tom. II. P. I. Dec. 40. num. 6.

Merx valet, non quanti aestimata fuit, sed quanti vendi potest. Tom. II. P. I. Dec. 40. num. 7.

Verum fundi pretium melius deducitur ex annuis redditibus, quam ex fallaci Peritorum iudicio. Tom. II. P. I. Dec. 43. num. 2.

Bona fides non sinit pretium iam solutum bis exigi. Tom. II. P. II. Dec. 47. n. 20.

Pretium dicitur certum, quum relinquitur determinandum uni vel pluribus Peritis nominatis. Tom. II. P. II. Dec. 50. n. 1.

PRIMOGENITURA.

Commissus ad constituendam primogenituram eam debet *regularem* instituere, nisi expresse data fuerit facultas electivam, sive saltuariam instituendi. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 1. e 12.

Nec minister recedere potest a praesumta voluntate mandantis eam regularem instituendi. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 2.

Quando ad constituendam Primogenituram electus, simplex mandatarius; vel absolutus Dominus debeat haberi. T. II. P. II. Dec. 4. n. 4. Et per tot.

Dicitur nudus mandatarius, quum ad constituendam primogenituram cogitur, & ad nominandum successorem incertum de genere certo. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 5. e 7.

Et successor non a nominante, sed a mandante Beneficium successionis agnoscit. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 6.

Nominans aliquem in Primogenitum, videtur per ordinatam Primogenituram comprehendere cunctam eiusdem Lineam. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 8.

Non enim praesumitur ordinari velle Primogenituram pro una tantum Persona aut gradu. T. II. P. II. Dec. 4. n. 9.

Facultas nominandi ad primogenituram exercibilis est in ipsa persona nominanda, non autem in eius descendentibus. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 10.

Conventio Primogenituram ordinandi infert obligationem in executione. Tom. II. P. II. Dec. 4. n 34.

In primogenituris debetur in dubio successio primogenitis naturalibus. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 39.

Ea interpretatio sumenda est quae Primogenituram regularem efficit. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 41.

Testator se referens in disponendo fideicommisso ad Testamentum, ex quo ordinata apparet primogenitura, primogenituram instituisse censetur. T. II. P. II Dec. 4. n. 50.

Expressio non debet interpretari ita ut efficiat electivam primogenituram, quae talis non est. Tom. II. P. II Dec. 4. n. 65.

Primogenitura collata cum facultate eligendi favore primogeniti defertur. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 71.

Aut saltem eligendus est primogenitus prae caeteris. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 72.

PRINCEPS.

Princeps qui cessionem Iurium & Privilegiorum sibi spectantium per ministrum stipulationi destinatum adprobavit, tenetur, & obligatur uti si contraxisset. Tom. II P. I. Dec 43. n. 11.

Princeps qui in privatum, ius *Fidandi*, sive aliquod aliud Regale venditione transfert, quod manutenere pollicetur, si postea hoc regale a se abiiciat, Populoque donet, emptorem indemnem efficiat opus est. T. II. P. I. Dec. 43. n. 12 13.

PRI-

Le Conclusioni sotto le lettere R e S state qui a messe si troveranno più avanti a pag. 601. e seq.

PRIVATVS.

Cuivis privato licet contra fisicum, & regalia iura sua vindicare. Tom. II. P. I. Dec. 43. num. 14.

PROBATIO.

Inter probationes a partibus adversis factas eae sunt praeferendae, quae maiores sunt numero, potiores vi. Tom. II. P. I. Dec. 29. n. 10.

Actoris, seu excipientis est probare facta, quibus innititur actio, seu exceptio. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 68.

Nequeunt iam probata renui. Tom II. P. II. Dec. 2. n. 23.

Probationes imperfectae non supplentur per adminicula exceptionibus obnoxia. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 44.

Probatio dubia interpretatur, & retorquetur contra Eum qui hanc debet clarissimam exhibere. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 74.

Ubi deficit probatio fundamentalis, adminicula locum habere nequeunt. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 76.

Eo minus si adminicula in se non sint perfecta, sed dubitationi locum relinquant. T. II. P. II. Dec. 63. n. 77.

PROCURATOR.

Procurator nocet mandanti in omittendo, secus in committendo. Tom II. P. I. Dec. 9. num. 40.

Quum Procurator per contestationem factus est Dominus Litis, mandans haud poterat absque legitima causa revocare mandatum, nec Procurator susceptae tutelae renunciare. T. II. P. I. Dec. 32. n. 1.

PROMISSIO.

Promissio relevationis etiam per testes, coniecturas, aliasque rationes, quae referuntur, comprobatur. Tom. II. P. I. Dec. 5. n. 1.

Promissio vendendi fit inoperosa & dat locum paenitentiae, si ante acceptationem retractetur, obligatio enim non acceptata non parit obligationem. Tom. II. P. II. Dec. 1. n. 4.

TEMPUS.

Tempus navigationis, uti ex ventis pendens, nunquam determinari potest. Tom. II. P. I. Dec. 19. num. 4.

TESTIS.

V. IUDEX. ATTESTATIO.

Testis, quamquam singularis, dictum attenditur, si deponat de facto proprio, ac fuerit mediator. Tom. II. P. I.

Dec.

Dec. 5. num. 2.

Testibus concordibus in eorum despositionibus plene deferendum est. Tom. II. P. I. Dec. 20. n. 3.

Inimicitia, cuius praetextu reiici vult testis, contemporanea debet esse depositioni, & gravis, non levis. Tom. II. P. I. Dec. 21. n. 8.

Testis non praesumitur mendax, ideoque quaevis benigna interpretatio sumenda est ad vitandam contraditionem, adeo ut ad conciliationem dictorum verba impropriantur. Tom. II. P. I. Dec. 21. n. 10.

Testis quamvis unicus si sit adminiculatus plene, ac perfecte probat. Tom. II. P. I. Dec. 21. n. 12.

Testis qui in aliis Iudiciis testificando adfuit contra aliquem, potest in novo Iudicio contra Eumdem testificari. T. II. P. I. Dec. 21. n. 9.

Testes quorum non probatur existentia, & vita tempore stipulatae obligationis, nullo haberi possunt in pretio. T. II. P. I. Dec. 22. n. 3.

Aut quatenus inter vivos extiterint tempore proximo obligationi probandum est interfuisse contractui, praesertim si fuerint plures personae eiusdem nominis, & cognominis. Ib. n. 4.

Testes qui deponunt de rebus, quae evenerunt, dum per aetatem testari nequibant, qui sunt egeni, & proxenetae equorum, non multam merentur fidem. Tom. II. P. I. Dec. 22. num. 11.

Item testes animosi dum narrant minutatim ea, quae labentis temporis spatio, e memoria debuerant excidere, de re cuius nihil intererat, valde suspecti sunt. Ib. n. 12.

Testes singulares, & non contestes nil probant. Tom. II. P. I. Dec. 22. n. 18.

Praecipue si ex qualitate personae, & ex inverisimilitudine dictorum recipiant exceptionem. Ib. n. 19.

Testis unicus nil probat. T. II. P. I. Dec. 22. n. 20.

Retractatio facta per testem morti proximum & in exonerationem conscientiae, praevalet praecedenti Iudiciali depositioni. Tom. II. P. I. Dec. 22. n. 21.

Aut saltem eius depositio iudicialis nullam fidem meretur, ubi non attenditur retractatio, ob perjurium, in quod testis incidit Ib. n. 22.

Testes de immemorabili non probant, nisi praediti qualitatibus per Leges praescriptis. T. II. P. I. Dec. 28 n. 20.

Requitur enim aetas Longaeva, & perseverantia traditionis per maiores deducta. Tom. II. P. I. Dec. 28. n. 21.

Testes viles, sero in Iudicium deducti, & qui nullam dicti rationem reddunt nullam mic-

merentur fidem. Tom. II. P. II. Dec. 48. n. 21.

Expressiones genericae testium non attenduntur, quum probatio exigitur directa & concludens ad iustificandum propriae intentionis fundamentum. T. II. P. II. Dec. 51. n. 18.

Testis de auditu nullam facit probationem. Tom. II. P. II. Dec. 51. n. 19.

Non cortex verborum, sed substantia dicti in testibus debet perpendi. Tom. II. P. II. Dec. 60. n. 7.

Mendacia & contradictiones omnem testi fidem adimunt. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 20.

Testis de *Consulatu* qui ab Assecurato fuerat inductus contra ipsum plene probat. Tom. II P. II. Dec. 63. num. 51.

Eo magis si eius depositio consulatui conveniat, ideoque tamquam grave argumentum contra consulatum facit. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 52.

Testis, qui contradicit facto, in specie si unicus sit nullam meretur fidem. Tom. II. P. II. Dec 63. n 53.

Assertio facti proprii nullam addit fidem testi. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 54.

Et mors testis probetur oportet, ut fides eius convalescat quamvis examini minime obnoxii. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 55.

Praecipue si nominis & cognominis huiusce testis nulla sit certa fides. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 56.

Testes examinati ad probandam onerationem absque citatione Assecuratorum nullius momenti iudicantur. Tom. II. P II. Dec. 63. n. 69.

Testes examinati absque citatione Partis, aut Curatoris minime attenduntur. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 71.

Limita in Causis Mercatoriis. Tom. II P. II. Dec. 63. num. 72.

Declara si agatur de probanda oneratione. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 73.

Testes tunc tantum probant absque admissione atque examine, si nulla in eos militet exceptio, & recognitio non petatur. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 75.

TRANSACTIO.

Ex quo deducatur in contractu, aut apoca de transactione actum fuisse. Tom. II. P. I. Dec. 12. num. 1.

Transactio quamplurimum ab Emptione differt. Tom. II. P. I. Dec. 12. n. 2.

Ad transactionem extendi nequit nullitas ob non factam denunciationem intra Mensem in officium Gabellarum, cum tali Contractui haec nullitas minime legatur irrogata. Tom. II. P.

I. Dec. 12. num. 4.

Datio in solutum, quae perfunctorie & obiter in Transactione stipulatur, huius contractus nequit indolem mutare. Tom. II. P. I. Dec. 12. num. 5.

Nec infert nullitatem actus, quae posset Dationi in solutum, ob non factam denunciationem in officium Gabellarum, infligi. Tom. II. P. I. Dec. 12. num. 6.

Transactionis laesio & iniustitia debet concludentissime probari ab Allegante Tom. II. P. II. Dec. 64. n. 9.

Dubietas subiecti, & reciproca Iurium remissio sunt extrema ad iustificandam Transactionem idonea. Ib. n. 10. e 11.

Ad reddendam incertam litem, & transactione dignam sufficit unius Doctoris opinio. ib. num. 12.

Eo magis si de ea causa ingruerit, & dubietati iuris accedat contraditio realis. ib. n. 13.

Transactio corrigi & reduci ad iustitiam potest in ea parte quae iniusta est, absque eo quod in totum rescindatur. Tom. II. P. II. Dec. 64. n. 16.

Transactio enim, quam fieri potest, tenenda est in suo robore. ib. num. 17.

Et ab iudice ad aequalitatem reducenda est. ib. num. 18.

Eo magis si haec fuerit sententia, & voluntas reclamantis a Transactione. ib. n. 19.

TUTOR.

Tutoribus quandoque, etiamsi debantibus gratuitae Tutelae munus exercere, ex arbitrio Iudicis in peculiaribus Circumstantiis Honorarium conceditur. T. II. P. I. Dec. 18. n. 1.

Elemosinas & parvas largitiones, quae sunt in usu tum regionis tum Familiae, Tutores possunt facere. ib. n. 2.

Domum, quam Pater Pupilli habitandam aestatis tempore sibi reservabat, nec Locare consueverat, Tutores non tenentur locare. ib. n. 3.

Tutor quoad nomina Debitorum Inexacta non tenetur, nisi de culpa lata & dolo, quamvis in aliis rebus de levi tantum teneatur. Tom. II. P. I. Dec. 18. num. 4.

Tutor an teneatur de usuris pupillaribus super fructibus non exactis, uti teneretur, si fructus exegisset, nec foenori dedisset; Discors est Doctorum sententia. Tom. II. P. I. Dec. 18. num. 6.

Tutor non tenetur praestare usuras pupillares super fructibus, quod non exegir absque suo dolo vel culpa Lata. Tom. II. P. I. Dec. 18. num. 7.

Culpa excluditur si agatur de Pauperibus debitoribus, & de annis sterilibus. ib. n. 8.

Adde si ex Libro pupillari resultent expensae factae pro fru-

fructus exigere negligebat. ib. num. 10.

Denique si Patrimonium Pupillare adauxerit exquo dolus & culpa excluditur ibid. num. 11.

Pupilla Dotanda, si per negligentiam Tutoris iusto tempore non nupserit, detrimentum non debet perferre quoad eius interesse, si postea nubat viro conditione impari. Tom. II. P. I. Dec. 25. n. 16.

RATIFICATIO.

Ratificatio in dubio semper excluditur, & eam recipit interpretationem quae minus noceat. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 80.

Ad inducendam Ratificationem actus nulli requiritur expressus consensus. Tom. II. P. II. Dec. 4 n. 76.

Et requiritur espressa scientia nullitatis in Ratificante. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 77.

Et scientia praejudiciorum inde resultantium. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 78.

Praecipue si ratificans credere potuit actum fuisse validum. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 79.

REASSECURATIO.

Qui Reassecurationem stipulatur juxta Venetam Consuetudinem debet declarare tantum se reassecurationem quaerere, ut ex risico emergat; Qui vero alia adiecerit, non solum Legi adversatur, sed causam etiam errori praebet. Tom. II. P. I. Dec. 44. num. 18.

In dubio pro Reassecuratorum absolutione respondendum, ac decidendum est. Tom. II. P. I. Dec. 44. n. 22.

Reassecuratio numquam praesumitur stipulata dolose ad decipiendum, quasi Reassecuratus fuerit sciens sinistri. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 41.

REASSECURATOR.

Reassecurator qui agnovit potestatem in mandatario stipulandi pro assecurato, & qui eexemit eum in casu sinistri ab onere cuiuslibet probationis, non potest amplius agnitam potestatem impugnare. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 22.

Reassecurator nequit proprio comodo testari super scientia sinistri in Reassecurato Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 47.

Eo magis si assertio sit serotina, & facti, cum iam sinistrum evenerit. Ib. n. 48.

Potissimum vero, si haec assertio concors non sit cum Referente, unde est deducta. Ib. num. 49.

Reassecurator non dicitur in contractu deceptus, si Reassecuratio stipulata fuerit nulla habita

bita Ratione utrum in primam assecurationem deductum sit iter novus, vel potius lapsus temporis, ubi Reassecuratori patefacta fuit quantitas Risici, cui Reassecuratus subiiciebatur. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 75. e 85.

Uti non dicitur deceptus, si reassecuratus reliquum risicum, quod in nova reassecuratione non obvenit, in alteram transtulit. Ib. n. 76.

REASSECURATUS.

Reassecuratus satis probavit risicum, si summa quae in assecurationem deducta fuit, maior sit summa reassecurata T. II. P. II Dec. 2. n. 16.

Reassecuratus qui contrahit cum reassecuratore minime cogitur ad stipulandum pro totalitate risici, nec ad declarandum risici extensionem tenetur Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 72.

Etsi de partiali agatur reassecuratione, fas est stipulari alias reassecurationes pro risico, quod in speciali reassecuratione non fuit assecuratum. Ib. num. 73.

REINTEGRATIO.

V. SENTENTIA.

Probata praecedenti Possessione innixa valido titulo apud spoliatum, & subsequenti apud recentem rei possessorem, concedenda est primo Reintegratio. Tom. II. P. I. Dec. 15. n. 1.

Probata antiqua Possessione praedii apud Reivindicantem, moderna vero apud Possessorem, & de fecto in hoc cuiusvis tituli ad possidendum, reintegratio necessario conceditur. Tom II. P II. Dec. 55. n. 1.

REINVESTIMENTUM.

Dato onere reinvestiendi *celeriter* pecuniam ex mobilibus collectam, data facultate disponendi de certa summa, intelligitur data tantum facultas eadem utendi cum onere successivi reinvestimenti. Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 2.

Praecipue si id confirmetur ex exceptione prompti reinvestimenti. Tom. II. P. II. Dec. 52. n. 3.

RELATUM.

Eadem relatio quandocumque parimodo attendi debet. Tom. II. P. II. Dec. 2. 35.

Relatum nullius est momenti, si cum referente minime consonet. Tom. II. P. II. Dec. 2. num. 50.

In dispositione exarata ad normam alterius, intelligitur relatum quidquid in dispositione referente continebatur. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 29.

Eo

Eo magis si haec voluntas se referendi ec. enixa & constans appareat. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 30.

Et tunc tantum diversa debet esse dispositio, qua evidenter id fuit iussum. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 31.

RENOVATIO.

Renovatio numquam praesumitur diformis Contractui renovato. Tom. II. P. II. Dec. 2. num. 74.

RESCRIPTUM.

Rescripta semper ita intelligenda sunt, ut nullum praeiudicium Tertiis inferatur, quod a Principe numquam volitum praesumitur. Tom. II. P. I. Dec. 15. num. 3.

RESTITUTIO IN INTEGRUM.

Loco Pio nequit negari restitutio in integrum contra Sententiam a qua fuit Laesus per negligentiam aut incuriam administrantium. Tom. II. P. II. Dec. 55. num. 8.

Mulieri competit restitutio in integrum ad petendam aestimationem Bonorum, quae Creditores petunt subhastari. Tom. II. P. II. Dec. 61. n. 10.

RETROTRAETIO.

Retrotractio non operatur in rebus meri facti. Tom. II. P. I. Dec. 16. n. 5.

REVOCATIO.

Qui declarat, nec revocat revocationem omisisse apposite praesumitur. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 54.

Imo intelligitur non revocata confirmasse. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 55.

REUS.

In dubio pro Reo decernendum est. Tom. II. P. II. Dec. 63. n 13.

Exigi nequeunt a Reo probationes magni ponderis, quum Actoris probationes sint admodum suspectae. Tom. II. P. II. Dec. 63. num. 35.

RISICUM.

Aliud est assecurando fieri socium pro minima parte risici ab Alio pro maxima parte susceptо, aliud est risicum ab alio reiectum subire. Tom. II. P I. Dec. 44. n. 12. 16.

Ex quibus probetur Risicum in genere sive Pertinentia Navis assecuratae ad Eum, qui sinistrum perpessus, contra Assse-

curatores agit. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 1. 2. 3.

Risicum quamtumvis ex fama praejudicatum, fit bonum ex certa navis statu, ac fato. Tom. II. P. I. Dec. 44. n. 14.

„ *A Rischio ordinario, all' uso, e forma Veneta* „ non indicat risicum determinatum esse iuxta consuetudinem Venetam, sed indicat assecurationem stipulatam esse pro consueto risico, & augumentative juxta Venetam consuetudinem. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 36.

Praesertim si huic interpretationi respondeat intelligentia mercatorum. Ib. n. 37.

Assecuratio, uti reassecuratio, praeter risicum assecurati, vel reassecurati extendi nequit T. II. P. II. Dec. 2. n. 38.

Probatio Risici non debet expiscari ex fide Hominum nauticorum, quorum fides incerta est. Tom II. P. II. Dec. 63. num. 16.

Neque ex dicto hominum mole debitorum corruentium, quorum dictum habetur dolosum & calumniosum. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 17.

SALVIANUM.

Probatis extremis, de quibus remissive, deneganda non est immissio in Salvianum. Tom. II. P. I. Dec. 41. n. 1.

SATISDATIO.

Qui Bona stabilia possidet, satisdare nullatenus cogendus est. Tom. II. P. I. Dec. I. n. 3.

SCIENTIA.

Scientia famuli, institoris, Ministri dicitur scientia Domini, Praeponentis, & Imperantis. Tom. II. P. I. Dec. 33. n. 5. e 6.

SAECULARIS.

Praesbiteri et Sacerdotes veniunt sub appellatione Saecularium. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 58.

Contra vero, quum hi, non minus ac Regulares, careant facultate nubendi, ideoque excluduntur ab ordinata successione. Tom. II. P. II. Dec. 4 n. 59. e 60.

Simplex Clericus utpote capax matrimonii venit sub appellatione saecularis T. II. P. II. Dec. 4. n. 62.

Ideoque a successione non excluditur. Tom. II. P. II. Dec. 4 num. 63.

SENTENTIA.

V. RESTITUTIO IN INTEGRUM.

Simulatio nominis sub quo ad

ad experimentum deducta est Actio iudicialis nullam haud efficit sententiam, quae lata est pro Eo, cuius revera iudicium experiri intererat. T. II. P. I. Dec. 2. n. 1.

Praecipue si examen susceptum fuerit in supremo Tribunali, in quo sola veritate facti inspecta proceditur. Tom. II. P. I. Dec. 2. n. 2.

Sententia retrotrahenda est ad diem erectionis Beneficii aut ad diem reservationis, quae in antiquiori sententia inerat ad effectum determinandae possessionis, et dominii locorum montium qui ipsi beneficio spectabant. Tom. II. P. I. Dec. 16. n. 3.

Limita vero ubi desit decretum versionis in eius faciem, & respectiva resignatio. ib. n. 4.

Sententia nullitate, aut iniquitate infecta non impedit reintegrationem favore Cappellaniae expoliatae. Tom. II. P. II. Dec. 55. n. 9.

Sententia innixa peritiae erroneae cadit cum peritia, quae sententiam integrabat. Tom. II. P. II. Dec. 55. n. 11.

Sententia Criminalis facit statum etiam in Civili ludicio saltim quoad Personas, quae criminali astiterunt ludicio. Tom. II P. II. Dec. 48. n. 16.

Non licet recedere a sententia, quae iam in consuetudinem iudicandi recessit. Tom. II. P. II. Dec. 58. n. 13.

Sententia, in qua de controversia nihil actum sit pro re judicata afferri nequit. Tom. II. P. II. Dec. 60. n. 15.

Sententia prolata instantiae terminis exactis, nulla est ex defectu Iurisdictionis. Tom. II. P. II. Dec. 62. n. 1.

Ideoque hoc vitium est insanabile. Tom. II. P. II. Dec. 62. num. 2.

SERVITUS.

Cessante causa efficiente servitutis, & ipsa servitus perimitur. Tom. II. P. II. Dec. 51. n. 10.

Quum causa servitutis est necessaria, constans, ac perpetua, servitus ipsa perpetuo debet extare. Tom. II. P. II. Dec. 51. n. 12.

Servitus itineris precario constituta numquam in titulum manutenibilem convertitur. T. II. P. II. Dec. 51. n. 17.

In concedenda servitute aquae intelligitur reservatum ius transeundi per pontem, qui dividit praedia propria concedentis. Tom. II. P. II. Dec 51. num. 20.

Servitus itineris non intelligitur ex familiaritate concessa, quum constat de iure quasi possidentis servitutem. Tom. II. P. II. Dec. 51. n. 21.

Maxime stante diuturnitate usus & quasi possessionis. T. II. P. II. Dec. 51. n. 22.

Et

Et stante praecipue actuum frequentia quae precarium excludit. Tom. II. P. II. Dec. 51. num. 23.

Licet mutare locum itineris in utilitatem praedii quod servitutem debet absque ullo detrimento praedii dominantis. Tom. II. P. II. Dec. 51. n. 25.

Declara si agatur de servitute ad necessitatem inducta, secus si cómpetat iure condominii et communionis. Tom. II. P. II. Dec. 51. n. 26. e 27.

SERVUS.

V. CENSUS.

Homines Glebae adscripti iuxta Leges Romanas censendi sunt conditioni servorum pares. Tom. II P. I. Dec. 11. n. 3.

Ascriptitii non proprie liberi, & ingenui sunt, sed mediam conditionem inter liberos & servos obtinent. Tom. II. P. I. Dec. 11. n. 7.

SIMULATIO.

V. EMPTIO.

Stante Causa simulandi leves coniecturae ad inducendam simulationem sufficiunt. Tom. II. P. II. Dec. 47. n. 5.

Quae autem sint coniecturae vide in seqq.

Necessitas libere exigendi pecuniam, quae foret reinvestienda, praebet idoneam caussam simulandi reinvestimentum. Tom. II. P. II. Dec. 47. n. 6.

Amicitiae vinculum habetur pro idonea causa consentiendi actui simulato. Tom. II. P. II. Dec. 47. n. 7.

Nequeunt pro evitanda una simulatione, duae simulationes admitti. Tom. II. P. II. Dec. 47. n. 9.

Data Causa simulandi actum, duae tantum coniecturae sufficiunt ad comprobandam simulationem. Tom. II. P. II. Dec. 47. n. 10.

Simulatio Contractus inducitur ex retentione praedii, ac perceptione fructuum ex illo concessa ab altero ex contrahentibus favore alterius, qui utraque cavere debuisset. Tom. II. P. II. Dec. 47. n. 11.

Descriptio in faciem Venditoris ex pubblico aestimo resultans, etiam post factam Venditionem huiusce simulationem inducit. Tom. II. P. II. Dec. 47. num. 12.

Probata simulandi consuetudo maximum praebet simulationis indicium. Tom. II. P. II. Dec. 47. n. 16.

Non petita Rationum redditio, silentium super deteriorationibus quae fiebant per possessorem, inducunt suspicionem de veritate Emptionis quae mediante hac pecunia facta praeten-

tenditur. Tom. II. P. II. Dec. 47. n. 17.

Periculum quod suscipitur ab amico in mutuanda pecunia, absque ulla cautione, non excludit simulationem emptionis, quæ mediante hac pecunia facta prætenditur. Tom. II. P. II. Dec. 47. n. 18.

Cautiones affectatae non excludunt, imo magis comprobant simulationem. Tom. II. P. II. Dec 47. n. 19.

Ex simulatione adhibita in aliquo facto bene trahitur argumentum ad simulationem in alio. Tom. II. P. II. Dec. 63. n. 68.

SINISTRUM.

V. ASSECURATIO.

Protestatio Capitanei Navis immunis a quavis suspicione, censetur aptissima ad comprobandum sinistrum. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 20.

Confractio prorae, quae nobilior pars est Navis, efficit verum sinistrum. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 21.

Decretum, per quod declarata fuit iustitia derelictionis Navis, praesumptionem praesefert validitatis, probatque sinistrum. T. II. P. I. Dec. 37. n. 22.

Ex quibus probetur sinistrum. T. II. P. I. Dec. 37. n. 23.

Dicitur casus sinister contigisse, & locum fieri renunciandae incertae, si merces non potuerint ad locum constitutum pervenire, nec eo casu habetur ratio maioris aut minoris detrimenti, quod secus esset, si navis iam locum praescriptum contigisset. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 30. 31. 32. e 33.

Sinistrum optime probatur per consulatum sive Testimonialem infortunii, quem facit Capitaneus Navis. Tom. II. P. II. Dec. 2. num 10.

Nequit dubitari de legitimitate pacti, quod eximit assecuratos in casu sinistri ab onere iuridicae probationis. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 25.

Si naufragium in alto Mari advenerit, unde regularis notitia ad habitatas terras pervenire nequeat, tunc ratio haberi nequit intervalli ad statuendam possibilem naufragii scientiam. T. I. P. II. Dec. 2. n. 40.

Ubi agatur de longo itinere, non praesumitur evenisse sinistrum Navis, nisi duobus elapsis annis. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 42.

Et quid in casu Remiss.

Possibile de possibili, coniectura de coniectura eruenda non est ad inducendam sinistri scientiam. T. II. P. II. Dec. 2. n. 43. e 44.

Ex quibus excludatur notitia sinistri. T. II. P. II Dec. 2 n. 51.

Casus expressus adventus sospi

spiris Navis cum dictione „ *in questo solo caso* „ extendi nequit ad casum sinistri. Tom. II. P. II. Dec. 2. n. 58.

Possibilis notitia sinistri determinatur ex intervallo in locum stipulatae assecurationis & locum continentis, quo prima notitia lata fuit, & calculando tria milliaria itineris pro quaque hora. Tom. II. P. II Dec. 2. num. 59.

SOCIUS.

Socius absque labe furti rem in societatem collatam potest alienare, praesertim si ab altero consocio non fuit impeditus, dum poterat. Tom. II. P. II. Dec 43. n. 14.

Socius non tenetur servare factum socii Institoris etiam in praeiudicium tertii, quum ille vel pro se tantum contraxerit vel excesserit fines mandati, & Contrahens sibi imputet, si ad eos non respexerit. Tom. II. P. II. Dec. 53. n. 9.

Socius potest impugnare factum socii, si huiusmodi fieri erroneitatem demonstret. Tom. II. P. II. Dec. 53. n. 11.

SOLUTIO.

Qui solvit pro alio, etiam non peracta cessione iurium creditoris, a quo nomen exactum fuit, eadem nihilominus adducere potest. Tom. II. P. I. Dec. 7. num. 7.

Inverisimile est quemquam solvere voluisse eamdem pecuniae quantitatem bidui, vel tridui parvo interiecto intervallo, & excessisse ita proprium Debitum, ut magnae fieret quantitatis Creditor. Tom. II. P. I. Dec. 27. n. 1.

Ex adnotatione Creditoris adprobante solutionem bene deducitur factum solutionis. T. II. P. I Dec. 29. n. 7.

Solutiones neri solent ministris ad id electis non autem iis, qui eos exigendo praeficiunt. Tom II. P. I. Dec 29. num. 11.

Contra aequitatem est duplici solutioni proprii Debiti quemquam subiici. T. II. P. I. Dec. 29. num. 13.

Ex quibus desumatur praesumpta solutio Tom. II. P. I. Dec. 30. n. 1. 2. 3

Diuturnum Tempus, & silentium non inducunt praesumptam solutionem, nisi concurrant caetera requisita a *Lege Procul. ff. de probatio.* Tom. II. P. II. Dec. 50. n. 5.

Praesumptio solutionis, non habet amplius locum, quum Debitor iam antea Debitum impugnaverat, & de iure non teneri ad solvendum substinuerat. Tom. II. P. II. Dec. 50. n. 6.

Regulare est solutiones probari per apocas de recepto. T. II. P. II. Dec. 53. n. 18.

STA-

STATUTUM.

Statutum, quamvis ab iure Communi excedens praeter ius Commune operatur. Tom. II. P. II. Dec. 46. n. 14.

Dispositum a Statuto pro aliquo casu, alteri applicari nequit. Tom. II. P. II. Dec. 48. num. 17.

Et cum clarum sit pro dispositione unius, extendi nequit pro comprehensione alterius. Tom. II. P. II. Dec. 48. n. 17. e 18

Statutum Florentinum non habet locum Pontremuli, sed in casibus omissis recurritur ad Ius Commune. Tom. II. P. II. Dec. 61. num. 6.

STIPULATIO.

In stipulatione habentur pro expressis, quae apta sunt in stipulatione comprehendi. Tom. II. P. I. Dec. 37. n. 16.

Stipulatio luxta Statutum Florentinum iuvat absenti etiam sine mandato, & sine acceptatione.

Limita tamen ubi de stipulatione non constet, sed agatur de nuda promissione. Tom. II. P. II. Dec, 1. num. 8. e 9.

SUBHASTATIO.

Dubium est, an in Bonis quae instantibus Creditoribus subhastantur, necessaria sit praecedens Æstimatio, & *Bonfinius* censuit necessariam non esse. Tom. II. P. II. Dec. 61. n. 7.

Haec autem opinio Bonfinii conflictatur a DD. contrarium nentibus. Tom. II. P. II. Dec. 61. num. 8.

Si tamen Dominus fundi re adhuc integra petat aestimari praedium, tunc nequit Iudex instantiam repellere absque vitio nullitatis in subhastatione. T. II. P. II. Dec. 61. n. 9.

Non substinetur subhastatio absque aestimatione, quum potest timeri, praedium venditum fuisse minoris, quam reapse valebat. T. II. P. II. Dec. 61. n. 11.

SUCCESSIO.

Ne excludantur Cognati ab Extraneis in successione, improprianda sunt verba Testamenti. Tom. II. P. I. Dec. 30. num. 7.

Adimere successionem, postquam fuit collata, importat privationem. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 21.

Ius certum & in spe habet ille, qui ad successionem ex Testamento vocatur. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 66.

Dos & Extradotalia an spectent ad filios, filiasque primae coniugis, in exclusionem filiorum, filiarumque secundi Matrimonii; Remiss. Tom. II. P. II.

Dec. 57. n. 1.

Coniux binubus tenetur reservare filiis primi Matrimonii ea bona acceperit immediate a Matre. Ib. n. 2.

Imo dispositio *legis feminae ec.* respicit favorem non tantum filiorum primi gradus ex primo Matrimonio ortorum, sed etiam successivorum descendentium. Ib. n. 3.

Adde etiamsi adsint statuta exclusiva fœminarum, quæ inoperativa sunt in casu Binubatus. Ib. n. 4.

Limita tamen ubi bona pervenerint in Coniugem Binubum non ex Uxore, nec ex Filio, sed ex Avo, ac respective Patri proprio, cui Nepos praedecesserit, & sic mediate per plura media. Ib. n: 5 e 6.

Distinctio vero quae fit circa transitum mediatum, vel immediatum Bonorum in Coniugem Binubum habet contradictores. Tom. II. P. II. Dec 57. n. 7.

Attamen receptior est, quae convalidat transitum per plura media n 10. Utrum verum hæc distinctio destituta sit legalitate Remiss. Ib. n. 8

Vel loquatur de transitu Bonorum e collaterali in Coniugem collateralem, per quem veniant bona in binubum. Ib. n 9. & 12.

Dispositio *L. Foeminae* correctoria est Iuris communis, iusta quod filii omnes ius coequale habent in bonis Patris sui. Ib. n. 11.

Filiae Foeminae excludunt Agnatos quotiescumque cum eis ad successionem concurrat Binubus, non autem si cum eis concurrant personae non subiectae disposisioni *L. Fœminae* ec. n. 12.

Qui per Statutum Agnatitium ad successionem vocatur conditione mediante congruae dotationis favore foeminarum exclusarum, probare tenetur se congrue eas dotasse. Tom. II. P. II. Dec. 57. n. 14.

VENDITIO.

Denunciatio in Gabellarum Officium satis est ad probandam perantiquam venditionem. T. II. P. I. Dec. 11 n. 9.

Etiam in materia venditionis ex diversitate orationis diversa trahenda est illatio. Tom. II. P. I. Dec. 11. n. 10.

Nec ex una parte Instrumenti ad aliam trahenda est illatio. Ib. n. 20.

Quum Venditio Bonorum incipit a Corpore non a Mensura, Venditio dicenda est facta ad corpus. Tom. II. P. I. Dec. 28. num. 9.

Et tunc mensura stat demonstrative, non autem taxative. Tom. II. P. I. Dec. 23. n. 10.

Quæstio tamen varie agitata est a DD. Tom. II. P. I. Dec. 28

28. num. 14.

Quando Venditio praesumenda sit facta ad mensuram non ad corpus. Tom. II. P. I. Dec. 28. num. 15.

Quamvis *solutio* pretii, vel scriptura non sit inter requisita venditionis, tamen fit talis, si a Contrahentibus id exigatur, Tom. II. P. II. Dec. 1. num. 5.

VENDITOR.

In ambiguis intelligendum est venditorem id tantum vendidisse, quod ad se spectabat, itaut non teneatur de evictione quoad ea quæ non habebat T. II. P. I. Dec. 11. n. 15.

Venditor qui omnia iura sibi spectantia se venditurum professus est, dicitur vendidisse etiam ius proprietatis fundorum ad se pertinentium T. II. P. I. Dec. 11. n. 16.

Venditor tenetur ad manutenendum Emptorem in ea quantitate, quæ demonstrative in emptionis Contractu apponitur, ne decipiatur assertione Venditoris. Tom. II. P. I. Dec. 28. num. 16.

Limita tamen ubi discrimen esset parvum, nec in pretio habendum. Tom. II. P. I. Dec. 28 n. 17.

Venditor non tenetur relevare Emptorem ab evictione nascente *ex natura rei*, sed tantum ex facto proprio, si in venditione non accesserit pactum relevationis. Tom. II. P. I. Dec. 29. n. 3.

Venditor tenetur de facto Principis quod fortuito æquiparatur, et ex quo Emptor damnum passus est, si hoc factum causam habuit præsistentem Contractui. Tom. II. P. I. Dec. 43. num. 4.

Pœna liberare potest venditorem, qui amplius nequeat rem tradere, non autem cum adhuc contractus impleri potest. Tom. II. P. II. Dec. 56. num. 3. e 4.

VERBUM.

V. DISPONENS.

Verba indefinita ad evitandam nullitatem actus, non sunt intelligenda universalia, sed restringenda intra limites facultatis. Tom. II. P. I. Dec. 13. num. 3.

Verba in contractibus aliquam interpretationem recipiunt, quae ea non reddat superflua. Tom. II. P. I. Dec. 19. n. 29.

Verba clara non admittunt interpretationem. Tom. II. P. I. Dec. 28. n. 12.

Verba electionem conferentia in dubio interpretanda sunt de electione collata arbitrio boni Viri. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 56.

Et facultas eligendi in ius honorificum resolvitur. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 57.

Ambiguum est illud Verbum, quod per se plura significat. Tom. II. P. II. Dec. 59. num. 11.

Verbum „ *Filii* „ nullam recipit impropriationem si recipiatur in significatione collectiva Tom. II. P. II. Dec. 59. num. 12.

VERBA IN SPECIE.

Verbum „ *Disordini* „ Decoctionem significat Tom. II. P. I. Dec. 21. n. 1.

Verba „ *Dominus* „ pleno iure Dominii relata ad personas potestatem herilem denotant, non tam ex intellectu legum Romanarum, quam iuxta infimi aevi significationem. T. II. P. I. Dec. 11. n. 4., & 5.

Verbum latinum „ *eis* „ omnes in antecessum nominatos comprehendit. Tom. II. P. II. Dec. 3. n. 10.

Pronomen „ *illorum* „ referendum est ad transversales non ad descendentes ex testatore. Tom. II. P. I. Dec. 30. num. 11.

Et uti personalissimum restringit vocationem, ad eos, de quibus in proxima oratione facta fuit mentio. Tom. II. P. I. Dec. 30. n. 12.

Limita vero, ubi hoc pronomen adiectum fuerit generi universo, tunc enim indistincte omnes comprehendit. Tom. II. P. I. Dec. 30. n. 13. & n. 20.

Nec stat taxative, sed demonstrative ad denotandam originem ulius generis, cui apponitur. Tom. II. P. I. Dec. 30. num. 14.

Exempla afferuntur ex Decisionibus, & contrariae refelluntur. Tom. II. P. I. Dec. 30. n. 15. & seqq.

Verba „ *Primogenito, e suoi* ec. „ in dispositione primogeniali intelliguntur de primogenitis ordine graduali & successivo. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 32. & 33.

Verba „ *Terratici* „ *Proventi* „ denotant non tam fructus iurisdictionis, quam fructus proprietatis. Tom. II. P. I. Dec. 11. n. 10. & n. 11.

Verbum „ *Striscia* „ & vocabulum „ *filare* „ *fila* „ inter se differunt; Primum enim significat terram inter nonnullos fines interpositam; Alterum vero Lineam, secundum quam aliquid vel insitum vel plantatum est. T. II. P. II. Decis. 45. n. 1.

Verbum „ *suddetto* „ repetit qualitatem gratiae supra petitae. Tom II. P. I. Dec. 17. num. 4.

Verba „ *Volendo per quanto può* „ significant potestatem limitatam. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 20.

VIA

VIA.

Viae vicinales inter adiacentia praedia positae nec impediri nec removeri queunt. T. II. P. II. Dec. 51. n. 2.

Et quivis impedimentum opponit huiusmodi viis, arbitrium admittit. Tom. II. P. II. Dec. 51. num. 3.

Nec novario induci potest absque consensu omnium vicinorum, ac dubium est; an sufficiat ratione publicae utilitatis Tom. II. P. II. Dec. 51 n. 4.

Viae vicinales omnium vicinorum commodo inserviunt. T. II. P. II. Dec. 51. n. 5.

Eae dicuntur vicinales, quae a via publica ordiuntur, & ad locum privatum ducunt, fundorumque adiacentium partem constituunt, & cum iis venduntur, distrahuntur. Tom II. P. II. Dec. 51. n. 6. 7. e 8.

Pontes viam cui accedunt, continuant. T. II. P. II. Dec. 51. num. 13.

De iis idem conceptus fit, qui de viis, quibus adhaerent. Tom. II. P. II. Dec. 51. n. 14.

Et in his cadit eadem determinatio, quae super viis Tom. II. P. II. Dec. 51. n. 15.

Est viarum vicinalium habere finem in praediis adiacentibus. Tom II. P. II. Dec. 51. num. 16.

Verificata ex proprio vocabulo altera de duabus viis, inter quas sita est domus, altera quoque verificata remanet, quamvis non sit designata nomine peculiari. Tom. II. P. II. Dec. 55. n. 17.

VOCABULUM. VOX.

Eam Voces interpretationem, ac significationem recipiunt, quae per Dictionarium Italicum Vulgo *della Crusca*, ac per Italicos scriptores adsignatur iisdem vocibus. T. II. P. II. Decis. 45. num. 2.

Praecipue si id Periti localis relationi respondeat. Tom. II. P. II. Dec. 45. n. 3. e 4.

Diversa est ratio ambiguitatis in vocabulis, & haec diversitas diversos parit effectus. T. II. P. II. Dec. 53. n. 3.

Vocabulum, si *ex proprietate* certam habeat significationem, *interpretative* latiorem assumat, voluntis dispositis debet esse clarissima, ut recedatur a proprietate. Tom. II. P. II. Dec. 58. num. 6.

Contra vero si vocabulum ex suapte natura sit ambiguum. T. II. P. II. Dec. 53. n. 7. 8.

Vocabula adinventa sunt ad indicandam rerum diversitatem, unde voluntas hominis pateret. Tom. II. P. II. Dec. 58 n. 19.

Subiecta materia utpote *indifferens* tanti non est ut variationem proprietatis Vocabuli

li inducat, in quacumque enim materia Vocabulum *proprie* debet sumi. Tom. II. P. II. Dec. 58. num. 30.

I. VOLUNTAS.

Voluntas fideicommittentis non ex eventu, sed ex eo quod evenire poterat, dimetiatur oportet. Tom. II. P. I. Dec. 8. num. 7.

Discretivus loquendi modus diversam Legislatoris ostendit voluntatem. Tom. II. P. I. Dec. 9. num. 32.

Materialis ordo sermonis voluntati aliae elicitae cedere debet. Tom. II. P. II. Dec. 4. num. 14.

Testatorum mens etiam per Testes potest explicari, si dubii appareat. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 14.

Haeres immediatus hanc mentem potest interpretari. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 15.

Cum nemo sit magis informatus de voluntate Testatoris, quam haeres & frater. Tom. II. P. II. Dec. 4. n. 16.

Voluntas in agente debet esse eadem quoad totum, ac quoad partem. Tom. II. P. II. Dec. 52. num. 21.

Nullus melior interpres voluntatis utendi aliqua facultate, quam ille cui facultas concessa fuit. Tom. II. P. II. Dec. 52. num. 23.

II. USURA.

V. TUTOR.

Lex Liburni, quae cogit debitorem ad solutionem usurarum quousque solverit plene asservatur. Tom. II. P. I. Dec. 97. num. 3.

Silentium triginta annorum inducit praescriptionem usurae geminatae vulgo „ *ricambi* „. Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 33 & 34.

Praecipue si adsint computationes creditoris & debitoris, in quibus nulla de usuris mentio facta sit. Ib. n. 35.

In materia superfoetationis tam quam odiosa facilius condonatio praesumitur. Tom. II. P. I. Dec. 9. n. 36.

Usurae geminatae si non fuerint stipulatae in apocha cambiaria non debentur, etiamsi in parte ipsius executiva de iisdem facta sit mentio non autem in dispositiva. Tom II. P. I. Dec. 9. num. 37.

ESI-

ESITO
DELLE CAUSE.

LE CAUSE, CHE COLLE DECISIONI CONTENUTE IN QUESTO TOMO II NON RIMASERO ULTIMATE, O CHE DOPO QUALCHE TEMPO RITORNARONO AD AGITARSI, SONO LE SEGUENTI.

ROTALIUM.

DECISIO VII.

BLentinen. Anterioritatis Hipothecae. Die 30. Septembris 1785. Coram Illustriss. D. Aud. Egnatio Maccioni. *Revocata dall' Illustriss. Sig. Aud. Giuseppe Vernaccini colla sua* Blentinen. Immissionis seu praetensae Anterioritatis Hypothecae *del* 19. *Aprile* 1786., *che è la XLI. di questo medesimo Tomo II. Parte I.*

DECISIO XIII.

Pontremolen. Domus. Die 30. Septembris 1785. Cor. Illustriss. D. Aud. Thoma Simonelli. *Revocata nel primo Turno Rotale colla* Pontremolen. Domus, Diei 29. Septembris 1786. Cor. Illustriss. DD. AA. Vernaccini Rel. Ulivelli et Arrighi; *che è la LXI in questa seconda Parte del presente Tomo II.*

DECISIO XV.

Florentina seu Miniaten. Reintegrationis. Die 30 Septembris 1785. Cor. Illustriss. D. Aud. Thoma Simonelli. *Confermata colla* Florentina seu Miniaten. Reintegrationis, Diei 30 Maii 1786. Cor. Illustriss. DD. AA. Ulivelli Relat. Arrighi, et Vernaccini.

DECISIO XXI.

Liburnen. Obligationis. Die 10. Maii, 1785. Cor. Illust. D. Aud. Cosma

Cosma Ulivelli. *Voto di scissura, La Decisione, che fu degl' Illuss. Sigg. Aud. Arrighi e Vernaccini, venne confermata nella Liburnen. Pretensae* Obligationis, Diei 2). Sept. 1786 Cor. Illustriss. DD. Aud. Bargigli Barchi, et Assess. Fantini, *nella quale scisse l' Illustriss. Sig. Aud. Simonelli.*

DECISIO XXVIII.

Florentina Reivendicationis. Die 21. Februarii 1786. Cor. Illustriss D. Aud. Jo. Benedicto Brichieri Colombi. *Terminata per istralcio colla* Florentina Reivendicationis, Diei 25. Septembris 1787. Cor. Illustriss. DD. AA. Ulivelli Rel. Arrighi, et Vernaccini.

DECISIO XXIX.

Florentina Pecuniaria, Diei 22. Februarii 1786. Cor. Illustriss. DD. Aud. Brichieri Colombi Rel. Maccioni, et Simonelli. *Questa Decisione che quì porta la data a trova asi nella Filza* 168. *del Magistrato de Pupilli, è la medesima che fu stampata colla data del dì* 4. *Marzo dello stesso anno* 1786.

DECISIO XL.

Pistorien. Societatis super Reservatis. Die 11. Aprilis 1786. Cor. Illustriss. DD. AA. Ulivelli, Arrighi Rel & Vernaccini. *Confermata colla* Pistorien. Societatis; diei 2. Septembris 1788., Cor. Illustriss. DD. AA. Brenieri Colombi, Maccioni, et Cerciguani Rel. *nella quale i rispettabili Sigg. Giudici furono di concorde sentimento, che, alla riserva del terzo degli utili delli primi società, e degli interessi derivati soltanto dal dì della sentenza del dì primo ottobre* 1784, *si dovesse assolvere, come fu da essi assoluto, in tutto il rimanente il Sig. Domiciliari.*

DECISIO XLII.

Pisana Locationis super fructibus Melioramentorum, Die 6 Maii 1786. Cor. Illustriss. DD. AA. Brichieri Colombi, Maccioni Rel. et Simonelli. *Altre dissensioni sopr' altri punti essendo insorte*

*e fra i Collitiganti di questa Causa, ne risultò la Deci-*sio e Pisana Locationis super liquidatione, Diei 5 Septembris 1737. presso i medesimi Sigg. Giudici, la quale si riporterà nel seguente Tomo III.

DECISIO XLIV.

Tergestina seu Liburnen. Assecurationis. 25. Aprilis 1786 Cor. Illustriss. D. Aud Ulivelli. *Voto di Scissura. La Decisione che è la IL. del presente Tomo II.; si trovi in questa medesima seco da Parte a pag. 41. stata confermata come si passa a dire.*

DECISIO IL.

Tergestina seu Liburnen. Asseeurationis; Diei 26. Aprilis 1786. Cor. Illustriss. DD. AA. Arrighi, et Vernaccini Rel. *Confermata dal Magistrato de Consoli nella* Tergestina seu Liburnen Reassecurationis *del dì* 11. *Agosto* 1787. *a relazione degl' Illustriss. Sig. Auditori Brichieri Colombi, e Maccioni Rel. con scissura dell' Illustriss. Sig. Aud. Simonelli.*

DECISIO LI.

Licinianen. Viae & Pontis. Die 31. Maii 1786. Cor. Illustriss. DD. AA. Brichieri Colombi Rel. Micciani et Simonelli *Confermata dalla* Licinianen. Viae et Pontis., diei 23. Januarii 1788., Cor. Illustriss. DD. Ulivelli Rel. et Cereignani Rotæ Florentinæ Auditoribus, necnon Illustriss. D. Fantini Florentinæ Communitatis Assessore.

DECISIO LII.

Florentina Fideeommissi de Castellis super non usu facultati desponendi de Scutis deeem millibus. Die 9. Junii 1786. Cor. Illustriss DD. AA. Ulivelli, Arrighi et Vernaccini Relat. *Revocata nella* Florentina Fideicommissi de Castellis super facultate disponendi. Diei 28. Septembris 1787., Cor. Illustriss. DD. AA. Simonelli Rel, Brichieri Colombi, et Maccioni, *la quale si troverà nel seguente Tomo III.*

VARIORUM TRIBUNALIUM

ANNI 1785.

DECISIO I.

FEsulana Trabum, seu praetensae Contraventionis; Diei 25. Maii 1785. Cor. Illustriss. D. Praet, Marco Baccini. *In sequela di questa Decisione, e per procedere ai casi futuri fu emanato sotto dì 23. Luglio 1785. un R. Motuproprio, con cui venne dichiarato che non deva aver luogo il disposto della Legge del dì 10. Aprile 1782. quando resti giustificato che i Legnami legati in fodere e bene assicurati sieno stati trasportati dalla veemenza delle acque, e non per colpa dei Proprietarj.*

Sotto dì 17. Giugno 1786 fu confermato il presente Giudizio in seconda Istanza dall' Illustriss. Sig. Auditore delle Regalie Pompeo Signorini da Mulazzo con la condanna nelle spese de' Succombenti anche del secondo Giudizio.

DECISIO II.

Eadem super Primogenitura; diei 21. Iunii 1785. Cor. Illustriss. DD. AA. M. Cecina Aud. Praet. & Rel. Rinieri, & Mazzini Tacchini. *Revocata colla* Senen. Primogenitura; diei 27. Septembris 1786. Cor. Illus. DD. AA. Ulivelli & Simoncini Relat *avendo scisso dai medesimi l' Illustriss. Sig. Auditore Vernaccini.*

FINIS SECUNDÆ PARTIS TOMI SECUNDI.

Digitized by Google

1.2.26
T. D I D

Digitized by Google

He 92

00563260